LE IMPOSTE DI CONFINE

I MONOPOLI GOVERNATIVI E I DAZI DI CONSUMO

IN ITALIA

ПВ-
167

УНИВ. БИБЛИОТ
И. Бр. 23098

LE

IMPOSTE DI CONFINE

I MONOPOLI GOVERNATIVI E I DAZI DI CONSUMO

IN ITALIA

PER

GIOVANNI CAPPELLARI DELLA COLOMBA

Nihil prosunt constitutiones et statuta edita, nisi debita executio subsequatur.

Da una legge di Carlo II d'Angiò.

Proprietà letteraria

FIRENZE

STAMPERIA REALE

1866

A

QUINTINO SELLA

GRAN CROCE DELL'ORDINE MAURIZIANO,
DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE,
PER DUE VOLTE MINISTRO DELLE FINANZE DEL REGNO D'ITALIA

Dopo che nell'anno 1859 io era stato chiamato in Torino a far parte di una commissione incaricata di proporre le leggi organiche di que' due grandi corpi del regno che sono il consiglio di Stato e la corte dei conti, e di risolvere le questioni che vi si connettono sul contenzioso amministrativo e sulla contabilità di Stato, e mentre me ne dimorava tranquillo in Milano e tutto intento ai miei prediletti studi economico-finanziari, nel marzo del 1862 veniva cortesemente interpellato dalla S. V., la quale allora siedeva per la prima volta al governo delle finanze italiche, se disposto fossi a prendere una parte attiva al suo ministero nella amministrazione delle gabelle.

Consimile invito mi era già stato fatto da due predecessori di Lei. L'ho accettato dalla S. V., permettendomi di porre due condizioni: la prima che tra la S. V. e me non fossero anelli intermedi, la seconda che mi venisse concessa la necessaria libertà d'azione.

Siffatte condizioni sendo state benevolmente accolte, l'accordo fu pieno, e fu allora che la S. V. volle che prima di accingermi all'opera io percorressi l'Italia. Le principali regioni visitai. In che misere condizioni, non ostante le intelligenti ed energiche cure de' miei predecessori, trovassi l'amministrazione delle gabelle in molte provincie e specialmente in quelle del mezzodì, è già alla S. V. noto.

Impiegati (tranne non poche onorevolissime eccezioni) corrotti, digiuni di ogni istruzione, attoniti dei casi recenti, incerti dell'avvenire.

Uffici squallidi, insalubri, scomposti.

Vigilanza fiacca e quasi nulla per tutta l'ampia distesa delle marittime coste.

Molti degli agenti o inetti od infidi, mal pagati, mal vestiti, colle divise spesso delle passate signorie, senza luogo di comportabile abitazione e pur carichi di famiglia.

Le istituzioni antiche scosse, non sorte le nuove; pubblicato si il regolamento dell'ottobre del 1861, ma non osservato, peggio compreso.

A Firenze, a Napoli, a Palermo direzioni generali inconsapevoli del prossimo loro fine, quindi, benchè

rette da chiari personaggi, sceme di autorità e di forza, penetrate nelle inferiori sfere dalla diffidenza, dal sospetto, scontente dell'oggi, pavide delle future sorti.

Il commercio da nulla auspicato, alle prese con difficoltà non superate dalle passate amministrazioni, nè da quelle che sorgevano pei nuovissimi rivolgimenti.

Il contrabbando sbrigliato, pertinace, insolente, tale omai da far riputare non soverchie le cautele severissime d'altri tempi.

Queste le condizioni, allorchè nell'agosto del 1862 io assumeva le redini della direzione generale delle gabelle.

Da quel caos di uomini e di cose scaturì l'odierna amministrazione, per opera della quale i redditi che nel 1861 erano stati di lire 178,306,502, ascesero quattro anni dopo (1865) a lire 221,125,001.

Conseguiti questi risultamenti, parvemi pregio dell'opera lo esporre al paese in qual guisa e per quali riforme ottenuti si fossero; e avvegnachè il riordinamento avesse toccato le basi su cui poggia l'amministrazione, mi era manifesto che mentre io non avrei potuto ristarmi alla nuda esposizione dei fatti (che scarso frutto ed anche da pochi gustato prometteva), il lanciarmi d'altra parte nel campo della speculazione sarebbe stato assunto piuttosto da scienziato che da amministratore.

Fu così che elessi una via di mezzo, e che trattando

delle imposte di confine, de'monopoli governativi e dei dazi di consumo, che compongono la materia delle gabelle nel regno d'Italia, credei dover esaminare non poche delle quistioni che tali imposte sollevano, e le positive conseguenze delle diverse soluzioni.

Informata a questo concetto è l'opera che ora pongo sotto gli auspici della S. V.

Un sunto della distribuzione degli affari spettanti alla direzione generale delle gabelle; alcune idee intorno al riordinamento dell'amministrazione centrale delle finanze; l'esposizione dell'assetto delle direzioni compartimentali, dalla quale emerge il concetto dominante nelle riforme praticate; la storia per sommi capi delle varie imposte gabellarie e le loro odierne condizioni presso le diverse genti; la legislazione da cui quelle erano rette negli Stati italiani prima del nostro politico rivolgimento; le condizioni in cui l'amministrazione di quei diversi rami versava allorchè piacque alla S. V. di chiamarmi all'ufficio di direttore generale, e quel che si fece poscia in via legislativa e amministrativa per migliorarle; i provvedimenti che reputerei acconci a trarre da questa pianta omai robusta tutti i frutti desiderati: ecco la materia che abbraccia la prima parte dell'opera.

Nella seconda espongo brevemente l'azione di alcune delle leggi generali e delle grandi istituzioni dello Stato, in quanto si collegano coll'amministra-

zione delle gabelle, e, premessa in proposito qualche considerazione, esprimo alcuni voti.

Le molte cure del mio ufficio non mi consentirono di attendere a questa opera con tutto quello studio e quel grande amore che avrei desiderato (1). Però, posto nell'alternativa o di differire soverchiamente questa pubblicazione o di presentarla forse in qualche parte non abbastanza emendata, stimai che il secondo partito fosse da preferire.

Io spero che questo libro non tornerà intieramente inutile. In esso gli statisti rinverranno una messe abbastanza copiosa pei loro studi; per esso gli impiegati delle gabelle, addentrandosi nel congegno dell'amministrazione, potranno fungere con maggiore efficacia l'ufficio loro affidato; per esso infine potrà farsi a tutti familiare una delle aziende più vaste, più varie e più produttive del regno.

Io ambii all'onore di dedicare questo libro alla S. V., avvegnachè Ella fosse l'iniziatore più potente del riordinamento dell'amministrazione delle gabelle, e principalmente col di Lei appoggio io questo potessi in gran parte attuare (2). Omai la mia salute depressa, e la mia vista affievolita da trentadue anni di continuo lavoro additano non lontano il mo-

(1) Mi giovi il dichiarare qui ch'io fui zelantemente coadiuvato in questo lavoro da alcuni impiegati delle gabelle, e in modo speciale dal segretario addetto al mio gabinetto signor Luigi Queirolo.

(2) Nel riordinamento dell'amministrazione fui sussidiato con distinta intelligenza e con assidua cooperazione dall'ispettore generale nel ministero delle finanze signor commendatore Luigi Bennati di Baylon.

mento in cui sorgerà per me il bisogno di più tranquille cure. La S. V. invece, cui la verde età, la pienezza delle forze, la mente feconda e il fermo volere faranno in un tempo più o meno prossimo risalire al potere, saprà coronare quell'edificio che per difetto di tempo non fosse dato di compiere a' suoi antecessori.

Negli ultimi anni della mia vita sarà però per me di dolcissimo conforto avere associate a tale opera le mie povere fatiche, e il potermi ripetere con sensi di affettuosa devozione

Della S. V.

Obbligatissimo servo

GIOVANNI CAPPELLARI DELLA COLOMBA.

PRIMA PARTE.

CAPITOLO I.

Direzione generale delle gabelle

§ 1.

Imposte che si comprendono sotto il nome di gabella.

Le imposte di confine, i monopoli governativi del tabacco, del sale e della polvere da fuoco e i dazi di consumo costituiscono nel regno d'Italia la materia propria dell'amministrazione delle gabelle.

Dicevasi in latino *gabella* e in bassa latinità *gablum*, *gabulum*, e anche per contrazione *gaulum*, ogni sorta di imposta pubblica. Guichard trae l'etimologia di questa parola dall'ebreo *gab* che significa tributo, Ducange dal sassone *gafol* o *gafel* che significano la stessa cosa, altri dal tedesco *geben*, *gegeben* che significa *dare*, *dato*.

In Francia il termine *gabelle* era un nome generico che si applicava a diverse imposte. Al fine si diè anco il nome di *gabella* all'imposta sul sale, e per distinguerla dalle altre si chiamò gabella del sale. Il termine di gabella rimase poi

proprio dell'imposta sul sale, e quest'imposta è stata chiamata semplicemente gabella, senza dir gabella sul sale.

In Italia troviamo il nome di gabella applicato a tutte le più differenti specie d'imposte indirette, a quelle di consumo, di macinatura del grano, del sale, ecc. Re Lodovico di Aragona scrive il 25 di settembre 1342 a Leonardo Scarano in Messina, soprintendente suo, fra altre cose, *cabellarum novarum salis*, e gli dà istruzioni *super modo percepcionis dirictus cabellæ molituræ*. Pare però che facesse distinzione tra gabelle e dogane quando dice *de solvendo tibi iura et redditus dohanarum et dictarum cabellarum novarum.*

Se si considera che fino a quando il popolo non ebbe parte alcuna nel governo, e questo fu monopolio della nobiltà e del clero, il sistema prevalente in materia d'imposte quello naturalmente era delle imposte indirette, di leggeri si comprende come alle medesime di preferenza il nome di gabella anche in appresso rimanere dovesse.

In Piemonte si distinguevano le dogane dalle gabelle, sotto le quali intendevansi quelle dei salnitri, delle polveri, dei piombi, del sale e del tabacco, non che le gabelle sul consumo del vino e delle pelli (1).

Delle leggi emanate al tempo dei pieni poteri, sotto la data del 30 ottobre 1859, quella portante il n° 3705 deferiva ai tribunali di circondario le controversie relative ai diritti di dogana, quella portante il n° 3708 rimetteva alla cognizione dei consigli di governo le controversie pel pagamento dei diritti di gabelle.

Un parere del consiglio di Stato del 10 febbraio 1860 espose che sotto il nome di diritti di gabelle andavano compresi *non solo i diritti delle gabelle accensate, ma eziandio tutti quelli de' generi di privativa regia, come sarebbero sali, tabacchi, polveri, piombi, carte e tarocchi.*

(1) Regi editti 4 giugno, 25 maggio e 25 giugno 1816.

Comunemente ora intendesi per gabelle quel tributo o dazio che pagasi al principe o al comune per le merci e derrate che si introducono in un territorio, o che vi hanno il transito, come altresì quelle di cui i governi esercitano l'esclusivo monopolio (1).

Ed è questa significazione che ha avuta la prevalenza nella legislazione dell'attual regno d'Italia.

§ 2.

Ordinamento e attribuzioni della direzione generale delle gabelle.

Il regolamento approvato col regio decreto del 23 ottobre 1853, dal quale trae origine l'attuale ordinamento del ministero delle finanze, alla soppressa azienda generale delle gabelle sarde, la quale aveva un'esistenza propria in una sfera determinata, e dipendeva dal ministero delle finanze, sostituì la direzione generale delle gabelle nella sua presente forma e qual parte integrante del medesimo ministero. Da principio la direzione generale componevasi del direttore generale, di un ispettore generale e di 45 impiegati. Col regio decreto del 24 dicembre 1860, susseguito da decreto ministeriale del 25, il numero degli impiegati fu portato a 123. Un'altra variazione ebbe luogo col decreto ministeriale del 4 agosto 1862, per cui rimasero assegnati alla direzione generale delle gabelle, oltre il direttore generale, 2 ispettori generali e 152 impiegati delle varie categorie.

Questo numero, per effetto di economie introdotte nel bilancio

(1) Encyclopedie française — Nuova Enciclop. pop. ital. — Relazione premessa dal ministro Sella alla proposta di tassa sul macinato dei cereali.

passivo dell'anno 1863, fu di fatto ridotto a

1 Direttore generale
2 Ispettori generali
6 Capi di divisione
14 Capi di sezione
1 Ispettore centrale
33 Segretari
93 Applicati delle diverse classi, oltre ad un certo numero di volontari.

La spesa, esclusi i due ispettori generali, ascenderebbe secondo il quadro organico a lire 359,200.

In seguito non avvennero variazioni, tuttochè, e pel nuovo ordinamento di tutta l'amministrazione, e per la riforma e l'estensione dell'imposta del dazio di consumo a tutto il regno, il lavoro della direzione generale sia di gran lunga aumentato.

Fu anzi tolto fin dal principio del 1863 uno degli ispettori generali che non venne più sostituito.

Il regolamento interno del ministero, del 24 novembre 1861, divide in tre categorie gli affari che si trattano nel ministero. La prima comprende quegli affari pei quali i capi delle direzioni generali possono prendere determinazioni senza riferirne al ministro. La seconda comprende quelli pei quali devono fare relazione orale al ministro per averne le risoluzioni ed eseguirle. La terza comprende gli affari pei quali occorrono relazioni scritte al ministro e risoluzioni date da esso per iscritto.

Propongonsi con relazione orale:

1° Il conferimento d'impieghi inferiori a quelli de' capi d'amministrazione o dei capi degli uffici esterni provinciali, e delle manifatture dei tabacchi ed altri stabilimenti.

Non è necessario far proposizioni al ministro per le nomine ad uscieri, inservienti, operai ed altri simili impieghi subalterni, alle quali provvede senz'altro il direttore generale;

2° I congedi agl'impiegati per più di un mese;

3° Le rimozioni e ammissioni a riposo degli impiegati indicati nel n° 1, e le sospensioni dalle funzioni per più di un mese degli impiegati medesimi, eccettuate quelle riguardanti gli uscieri, inservienti, operai e altri impiegati subalterni, alle quali provvedono i capi delle amministrazioni centrali;

4° I sussidi e le gratificazioni per servigi straordinari, quando non superino le lire 200, e le indennità per viaggi straordinari quando non sieno inferiori alle lire 150, nè superiori alle lire 300;

5° Le spese che superano le lire 2000 e che non oltrepassano le 4000, quando non sieno di puro ordine, o fisse ed obbligatorie;

6° L'autorizzazione per lavori straordinari di una somma superiore alle lire 1000 fino alle lire 4000;

7° L'approvazione di quaderni d'onere per le subaste, quando trattasi di valore che superi le lire 4000 e non ecceda le lire 10,000;

8° I progetti di contratto a trattativa privata, secondo la diversa loro natura, ne' limiti di somme qui appresso indicate e della durata non maggiore di 6 anni:

a) Per forniture, trasporti, lavori ed altre materie, da lire 2000 a 4000;

b) Per affitti, da lire 500 a lire 1000;

c) Per vendita di cose mobili, da lire 500 a 1000;

9° I progetti di contratto indicati nel precedente numero ad *a* e *b* per somme anche minori di quelle ivi accennate, quando la loro durata oltrepassi i sei anni;

10. Le composizioni sopra quistioni riguardanti cose mobili di un valore non inferiore alle lire 2000, nè superiore alle 4000; e gli accordi concernenti un valore anche al di sotto delle lire 2000, quando l'avviso della direzione del contenzioso finanziario o del consiglio di Stato è contrario a quello del capo dell'amministrazione generale;

11. Le autorizzazioni alle liti quando l'avviso della direzione del contenzioso finanziario è dubbioso o contrario a quello del direttore generale, e in questo caso allorchè il valore del quale si tratta non supera le lire 5000;

12. I progetti di aggiunte o variazioni a un precedente contratto, dalle quali dipenda un aumento di valore che, congiunto a quello del contratto principale, superi il limite di competenza lasciata a' capi dell'amministrazione generale, nè però ecceda quello oltre il quale richiedesi la relazione scritta;

13. La restituzione di somme pagate in più allo Stato, le quali oltrepassino le lire 1000, ma non superino le 4000; le more a'debitori della finanza per un lasso di tempo maggiore di sei mesi e per somme non inferiori alle lire 500, ma non superiori alle lire 5000; il condono di debiti e le composizioni e condoni di multe oltre le lire 200 sino alle 500, il tutto nei casi preveduti dalle leggi e dai regolamenti;

14. La trasmissione al consiglio di Stato degli affari che si vogliono sottoporre al suo esame senza che ne corra l'obbligo per legge o per regolamento.

Il ministro può disporre che venga fatta relazione orale sopra ogni altro affare.

Formano argomento di relazione scritta:

1° Le proposizioni sopra materie alle quali si debba provvedere per legge, e quelle per decreti e regolamenti per l'esecuzione delle leggi;

2° Le proposizioni di istruzioni generali e di riordinamento delle amministrazioni ed i provvedimenti generali;

3° Le interpretazioni o le dichiarazioni di disposizioni ambigue od oscure, le quali debbano essere fatte di ragione pubblica per legge, per decreto o per lettera-circolare;

4° Le risoluzioni che comprendono la fissazione di massime, o che riguardano materie collegate con rami di amministrazione delle altre direzioni generali;

5° Gli affari pe' quali occorra a norma de' regolamenti una risoluzione del consiglio de' ministri;

6° Le proposizioni per nomine, promozioni, sospensioni, rimozioni e ammissione a riposo degli impiegati dell'amministrazione centrale e de' capi d'amministrazione e di uffici esterni provinciali, di manifatture dei tabacchi, e di altri stabilimenti;

7° I movimenti generali degli impiegati dell'amministrazione, e le destinazioni o traslocazioni anche individuali degli impiegati esterni indicati nel precedente n° 6;

8° Le proposte di risoluzioni sugli affari pe' quali venne promosso l'avviso del consiglio di Stato. Si eccettuano i quaderni d'onere e i contratti pe' quali il ministro risolve sopra relazione orale, quando il consiglio di Stato non ha fatto osservazioni su' progetti approvati;

9° Le proposizioni per variazione e aggiunzione di categorie nel bilancio, per aumenti di credito e per trasporto da un articolo all'altro della medesima categoria del bilancio;

10. Le alienazioni e le composizioni di lite, quando riguardano la proprietà de' beni immobili dello Stato, quale che ne sia il valore;

11. Tutte le proposte concernenti contratti o altre materie, quando per la loro importanza superano i limiti più su indicati.

Il ministro può richiedere relazione scritta anche per ogni altro affare.

§ 3.

Indirizzo e distribuzione degli affari nella direzione generale delle gabelle.

Il direttore generale dovendo rispondere direttamente al ministro de' rami di amministrazione che gli sono affidati, è chiamato a curare l'esatta applicazione delle leggi e de' regolamenti, a far gli atti amministrativi, e a dare i provvedimenti necessari al buon andamento del servizio.

Egli sorveglia e regge tutti gli affari, prende l'iniziativa, dà l'indirizzo e le istruzioni alle divisioni in tutti i casi di maggiore importanza, detta i principii per isciogliere i quesiti e per la elaborazione de' progetti di leggi, di regolamenti e decreti concernenti l'amministrazione: questi esamina e riforma e firma tutta la corrispondenza, ritenendosi la parte generale, le materie riservate, quelle che si riferiscono a più divisioni, la cui trattazione ha luogo nel suo gabinetto particolare, al quale sono appositamente addetti un capo di sezione qual capo dell'ufficio, due segretari, ed alcuni applicati.

Il direttore generale è il centro direttivo ed unificatore di tutto il lavoro dell'azienda delle gabelle. In lui solo si concentra, subordinatamente al ministro delle finanze, l'autorità, e da lui partono tutte le disposizioni di vigilanza e di disciplina, tutti i provvedimenti sul personale.

Nel suo gabinetto preparansi inoltre i temi pe' concorsi generali degli impiegati e volontari; si esaminano i rapporti periodici de' direttori compartimentali, e viene inoltre aperta e sottoposta al direttore generale la giornaliera corrispondenza d'arrivo.

Gl'ispettori generali, che per grado vengono dopo i direttori generali, a termini del regolamento, sono stabiliti presso il ministero delle finanze. Essendo nel fatto stati assegnati alle direzioni generali senza una definita sfera di azione, l'ispettore generale addetto alla direzione generale delle gabelle disimpegna gli uffici che gli sono affidati dal ministro o dal direttore generale. Egli è il primo ausiliario del direttore generale, e lo rappresenta se assente; prende una parte attiva nell'elaborazione de' progetti di legge, regolamenti, istruzioni, ecc.; presiede sovente, per incarico del direttore generale, le commissioni che tengonsi per affari d'amministrazione o di personale; volge la sua attenzione particolarmente sull'andamento degli uffici esterni; esamina i rapporti periodici degli ispettori e sotto-ispettori; ne' giri di visita si assicura personal-

mente della regolarità del servizio, e propone immediatamente i provvedimenti da seguire sia rispetto all'amministrazione che alla disciplina.

Di assoluta necessità è l'uffizio dell'ispettore generale. Senza di esso o di un vice-direttore generale, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, l'indirizzo degli affari spetterebbe a un capo di divisione il più anziano, che potrebbe non essere il più qualificato all'ufficio, o ad uno special delegato, che nella maggior parte dei casi non potrebbe avere quella piena conoscenza di tutta l'amministrazione, che è indispensabile per darle norma e governo.

Presso la direzione generale avvi un ispettore centrale, il quale viene del pari dal direttore generale incaricato di incombenze e sindacati di minore o meno generale importanza presso i dipendenti uffici; e quando è alla residenza, sussidia l'ispettor generale nella trattazione e disamina de'rapporti periodici degli ispettori e sott'ispettori, o intende ad altri lavori che gli sono dal direttore generale particolarmente affidati.

Come appresso più largamente si dirà, delle sei divisioni e uffici onde si compone la direzione generale:

La prima accudisce agli affari doganali:

La seconda tratta il contenzioso di tutti i rami gabellari;

La terza si occupa delle privative de' sali, de' tabacchi e delle polveri, e del relativo personale;

Nella quarta è concentrata la contabilità;

La quinta ha le direzioni, le ispezioni, il personale corrispondente e quello delle dogane;

La sesta disimpegna tutto quanto concerne la guardia doganale.

A un apposito ufficio, presieduto da un capo di sezione, è attribuita la materia del dazio di consumo.

Un altro ufficio, presieduto parimente da un capo di sezione, compila le statistiche del movimento commerciale.

Presso ogni divisione ed ufficio avvi un archivio e un protocollo speciale.

V' ha inoltre un protocollo generale, che fa una prima sommaria registrazione di tutte le carte che pervengono alla direzione generale, e le passa alle divisioni cui spettano e a cui vennero assegnate nel gabinetto del direttore generale.

Tanto presso il protocollo generale, quanto presso i protocolli speciali, avvi una rubrica per trovare gli atti a protocollo.

Sul registro generale è indicata la divisione presso cui fu passata la carta riferentesi a ogni determinato affare. Sul registro speciale viene fatta nel giorno stesso annotazione dell'esito avuto dalla carta.

Mercè un prontuario, il protocollo è reso attinente all'archivio, sicchè facilissima riesce la ricerca degli affari.

Gli atti registrati al protocollo generale ascesero nel 1865 a 76695 (1).

Divisione I.

Nella divisione prima si danno le norme per l'attuazione delle leggi, de' regolamenti, delle istruzioni concernenti le dogane, de' trattati di commercio e di navigazione; si prepara la definizione de' quesiti che vi si riferiscono; e siccome a termini dell'articolo 2 della tariffa generale delle dogane è riservato al ministero il decidere in via amministrativa sulle controversie fra i contribuenti e la dogana intorno alle applicazioni del dazio, in questa divisione si risolvono tali divergenze, sentite prima, ove d'uopo, persone perite, come sarebbero negozianti, industriali, professori di chi-

(1) Questa cifra è inferiore a quella del 1864 in cui gli atti registrati furono 92465. Tale differenza è in parte da ascrivere al temporaneo ristagno negli affari prodotto dal trasferimento della capitale.

mica, ecc. ecc. In essa fannosi le relazioni al consiglio di Stato su'ricorsi presentati al Re contro i provvedimenti amministrativi in materia di dogana, divenuti irreparabili. In essa si approvano le proposte di rimborso de'diritti indebitamente esatti; si dispongono le esenzioni a favore de'diplomatici dietro officio del ministero degli affari esteri, e quelle altre che son consentite da leggi speciali; si compilano i risultati trimestrali delle importazioni ed esportazioni delle principali merci. Da essa si mantiene la disciplina del servizio, e si sorveglia affinchè la più perfetta uniformità presieda alla procedura doganale. Da essa infine si dispongono o preparansi i contratti pe'locali, pe'mobili de'medesimi, per la piombatura de'colli, ecc.; propongonsi all'approvazione le spese del ramo, alcune eccettuate, delle quali principalmente occupasi la divisione di contabilità; e tutto ciò dopo aver sentita quest'ultima, per conoscere se vi sieno fondi stanziati, e si provvede per la parte edilizia de'locali demaniali destinati in servizio delle dogane.

Divisione II.

La divisione seconda tratta il contenzioso di tutti i rami dell'amministrazione gabellaria. Perciò è in continui rapporti non solo co'direttori compartimentali (per dar loro istruzioni sulla spedizione delle cause sì contravvenzionali come civili, e per mantenere la disciplina delle decisioni in via amministrativa), ma altresì co'direttori del contenzioso finanziario pel buon andamento de'giudizi, colle diverse magistrature pel sollecito corso di questi, e col ministero di grazia e giustizia per la disciplina de'medesimi.

La divisione seconda è spesso sentita dalle altre divisioni ed uffici, massimamente nelle materie delle malleverie, cauzioni e contrattazioni. Propone le relazioni al ministro e al consiglio di Stato per le transazioni in materia civile. Scioglie i quesiti che si sollevano nella ripartizione delle multe, e nella applicazione in genere delle pene, nelle decisioni amministra-

tive, e in tutto quanto ha attinenza colla parte legale de' regolamenti e leggi in materia di gabelle. Infine la divisione seconda è incaricata di esaminare e proporre le decisioni in sede di appellazione su tutte le controversie e richiami che vengono presentati al ministero delle finanze contro le decisioni amministrative pronunziate non solo dalle direzioni compartimentali delle gabelle, ma eziandio dai prefetti delle provincie, in materia di dazio consumo governativo e comunale, in conformità dell'art. 7 del regolamento del 10 luglio 1864 per l'esecuzione della nuova legge sui dazi di consumo; laonde, anco per questo ramo, trovasi in continua corrispondenza non solo con gli uffici doganali, ma eziandio colle amministrazioni comunali, co' prefetti del regno, e col ministero dell' interno.

Divisione III.

La terza divisione è ripartita in tre sezioni, e, come le altre, presieduta da un direttore.

Nella prima sezione tiensi tutta la corrispondenza relativa alla compera de' tabacchi, sia co' nostri consoli generali nelle principali città di Europa e di America, ond'essere sempre al corrente sulle variazioni de' prezzi e sulle scorte de' mercati, sia direttamente coi commercianti, dai quali pervengono tuttodì offerte delle varie qualità di foglie e di quei tabacchi lavorati che si vendono, ma non si fabbricano nello Stato. In essa preparansi gli avvisi d'asta per le forniture, i relativi quaderni di onere, gli schemi de' contratti. Una volta presentato il tabacco, se ne dispongono le perizie, per accertarsi della corrispondenza del genere provveduto co' tipi prefissi; e dopo accettato se ne ordina l'immissione ne' magazzini di deposito, per distribuirsi poscia alle manifatture in ragion del bisogno. A conoscere il quale, la sezione predetta si fa rimettere i preventivi della lavorazione da tutte le manifatture, distinti per qualità, e tiene un conto esatto delle materie già provvedute. La stessa sezione sopravvede il servizio della distribuzione de' tabacchi dalle manifatture ai

magazzini di spedizione, e da questi a quelli di vendita; e dispone i contratti pe'relativi trasporti, come pure per quelli dei sali e delle polveri. Da essa si commettono i nuovi esperimenti di lavorazione nelle manifatture dello Stato; si provvede al metodo delle lavorazioni in corso, all'economia sulle spese inerenti, all'aumento o alla diminuzione delle varie produzioni, all'ordinamento del lavoro, al numero ed alle varie categorie de'lavoranti; e si preparano le proposte per le variazioni delle tariffe de'prezzi delle diverse qualità di tabacco poste in vendita; e si danno le norme relative alla coltivazione de'tabacchi ne'luoghi permessi, e alla vigilanza sulla coltivazione. Fannosi pur le concessioni per esperimento di nuovi terreni e vi si tratta del personale addetto alla vigilanza sulle coltivazioni.

Nella seconda sezione si concentra l'amministrazione della privativa de'sali e dello spaccio delle polveri da fuoco. Gli stessi uffici che dalla sezione prima sono esercitati rispetto alle manifatture de'tabacchi e alla distribuzione di questi a'magazzini, si disimpegnano dalla seconda rispetto alle saline e alle distribuzioni de'sali. Dalla medesima si predispongono i contratti per la eventuale concessione a privati di saline dello Stato, con gli assuntori di esse e co'proprietari di saline regnicoli ed esteri per le provviste che occorrono; e si studiano le variazioni da farsi ne'prezzi di vendita de'sali e delle polveri.

Nella sezione terza trattasi il personale delle manifatture dei tabacchi, delle saline e de'magazzini di deposito, di spedizione e di vendita. Quivi formansi le proposte per la istituzione o soppressione de'magazzini o delle rivendite de'generi di privativa; si propongono all'approvazione le spese pe'magazzini; si dispongono i relativi contratti di locazione oltre i limiti pei quali sono autorizzate le direzioni; concedonsi le rivendite di rendita lorda superiore a lire 500, inferiore a lire 1000; si decidono i casi dubbi per conferimento di quelle il cui reddito lordo è inferiore a lire 500; si provvede per l'appalto delle rivendite la

cui rendita lorda eccede lire 1000. È similmente attribuito a questa sezione il personale de'rivenditori, come pure la disciplina del servizio nelle rivendite.

Ognuna delle tre sezioni accudisce all'interpretazione ed applicazione delle leggi e de'regolamenti sulle privative nella parte che la concerne, e a sciorre i quesiti, e a rimovere gli ostacoli che la pratica solleva; provvede per la parte edilizia degli stabilimenti del rispettivo ramo; e per ultimo fa le relazioni al consiglio di Stato su'ricorsi presentati al Re contro i provvedimenti amministrativi in materia di privative divenuti irreparabili.

Divisione IV.

La divisione quarta, nella quale concentrasi tutto il servizio di contabilità, dividesi in due sezioni, presiedute dal direttore capo di divisione.

Nella prima sezione preparansi, ordinansi e si riassumono gli elementi del bilancio attivo e passivo di tutta l'amministrazione. Quivi si formulano le proposte di leggi e decreti reali per l'approvazione di maggiori e nuove spese; stabilisconsi i conti preventivi e consuntivi delle spese; apronsi, previo concerto col segretariato generale del ministero, e sentiti i dipendenti uffici, i crediti alle direzioni compartimentali delle gabelle; compilansi i prospetti per l'inscrizione ne'registri degli agenti del tesoro, delle spese per fitti di locali ad uso dell'amministrazione e degli stipendi agli impiegati; si fanno le pratiche per lo svincolo delle malleverie prestate a tutela di contratti stretti coll'amministrazione per provviste, trasporti, ecc. ecc., che si riferiscono al ramo privative; tiensi il registro de'contratti d'ogni ramo; si predispone l'approvazione delle spese de'rami di privativa, compilandosene le relazioni al consiglio di Stato; si ha il conto di tutte le spese per capitolo e per articolo, mercè la tenuta del così detto libro maggiore; trattasi la materia de'condoni per le deficienze di generi o di danaro presso i contabili delle privative; si fa la statistica

de'prodotti de'vari rami delle gabelle in denaro e in generi; conduconsi le pratiche relative alla provvista di pesi e casse forti ad uso degli uffici, come pure quelle pel cambio delle monete e pel trasporto de'fondi, e quelle relative a'cumuli degli stipendi e pensioni agli impiegati. La stessa sezione ha la contabilità generale delle privative in danaro ed in generi, e quella delle manifatture de'tabacchi e degli stabilimenti saliferi; essa prepara la nota provvisoria mensile dei prodotti gabellari divisi per rami e per provincie, per la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del regno, con le osservazioni sulle cause delle maggiori differenze in confronto de'prodotti de'mesi stessi dell'anno precedente; essa forma lo spoglio attivo e passivo de' bilanci; essa compila i conti generali di generi e danari, da trasmettere alla corte de'conti, esclusi quelli relativi al dazio di consumo e agli arretrati del canone gabellario; dà infine le disposizioni per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi e regolamenti generali e speciali sulla contabilità, in quanto questa si riferisce alle privative.

La sezione seconda ha la contabilità generale delle dogane, dazio di consumo e arretrati del canone gabellario; tratta i condoni a'contabili doganali, agli antichi appaltatori della gabella carne, vino, foglietta anteriormente al 1853, alle antiche guardie di finanza nella Lombardia ed Emilia; dispone i contratti per la provvista della carta e degli stampati ad uso dell'amministrazione; propone all'approvazione le spese del ramo dogane e del dazio di consumo, come delle altre relative alla manutenzione de'locali demaniali, compilando le corrispondenti relazioni per il consiglio di Stato, i relativi schemi di decreti ed elenchi; tiene i conti correnti del dazio di consumo, sia in quanto spetta a'comuni, come per ciò che concerne l'appalto; tratta la contabilità e il movimento dei piombi e delle lamine doganali; fa le pratiche per la vendita degli oggetti fuori d'uso, e pel rendiconto de'relativi prodotti; riscontra i versamenti de'contabili gabellari nelle tesorerie, classificando

le quietanze e formando il quadro generale da trasmettere mensilmente alla direzione generale del tesoro. Dalla stessa sezione compilasi il conto generale del dazio di consumo e del canone gabellario da presentare alla corte de'conti; si provvede allo svincolo delle malleverie de'contabili gabellari, non che delle cauzioni prestate dagli antichi appaltatori del dazio; dannosi le disposizioni ed istruzioni relative alla contabilità in quanto questa concerne le dogane e il dazio di consumo.

Ognuna delle sezioni vigila sulle esazioni dei rami la cui contabilità le è specialmente assegnata.

Divisione V.

Alla divisione quinta sono commesse le proposte di nomina e di promozione, e l'applicazione degli impiegati della direzione generale ne'diversi uffici che la compongono. In essa trattasi dell'istituzione, dell'ordinamento e dell'eventuale soppressione delle direzioni, ispezioni e sotto-ispezioni, e degli uffici doganali. In essa si tiene la matricola di tutti gli impiegati dei rami suddetti, e le storie di servizio presentate dai medesimi. Sulla matricola gli impiegati sono inscritti in ordine di anzianità, con la indicazione delle informazioni date da ciascuno de'rispettivi capi di servizio.

Questa divisione prepara i progetti di movimenti, di nomine e promozioni a posti nelle direzioni, ispezioni e dogane; di qui partono i permessi, le proposte o dichiarazioni d'aspettativa o disponibilità degli impiegati. Qui son tenuti i quadri degli impiegati che trovansi in tale condizione per il collocamento a termini di legge; e formansi le proposte di collocamento a riposo. Qui si veglia affinchè ogni impiegato contabile del ramo doganale presti la malleveria prescritta; e si fanno gli uffici necessari pel vincolo dei certificati del debito pubblico all'uopo presentati.

È questa divisione che prepara i contratti pe'lavori edilizi, per le locazioni dei caseggiati designati a uso d'uffizio pel ser-

vizio attribuitole, e per la provvista de' mobili in quelli necessari. È essa che rivede le tabelle per le indennità di viaggio, di missione, di traslocazione, ecc., a favore degli impiegati di tutti i rami gabellari; essa è infine che ha il sindacato delle proposte di sussidi e gratificazioni per gli impiegati così della direzione generale, come degli uffici esterni di qualsiasi ramo, non che per le vedove e per gli orfani di impiegati delle gabelle.

Divisione VI.

Nella divisione sesta concentrasi tutto il servizio d'amministrazione del corpo delle guardie doganali. In essa si ordina l'arruolamento delle guardie di terra e di mare; tiensi la matricola di tutto il corpo, e propongonsi le promozioni ai vari gradi, compresi quelli di sotto-brigadiere e di guardia scelta, che ad ordinamento normale entreranno nella competenza de' direttori compartimentali; da essa hanno norma i passaggi dall'attivo al sedentario, dal servizio di terra a quello di mare, e viceversa. È questa divisione che mantiene la disciplina, l'uniformità, la regolarità del servizio delle guardie in tutto il regno; essa è che ne distribuisce il personale alle varie direzioni, in base a' particolari organici, ne' quali si propongono le modificazioni richieste dalle esigenze del servizio; da essa muovono le proposte di gratificazioni, di sussidi alle guardie più meritevoli; da essa rivedonsi le sentenze de' consigli di disciplina sedenti nelle varie direzioni, sulle quali si fa rapporto al direttore generale e si danno le disposizioni per l'applicazione delle condanne, si deliberano le esonerazioni e i licenziamenti definitivi dal servizio; da questa divisione si accordano i congedi temporanei dal servizio stesso per un tempo eccedente i venticinque giorni; si pronunziano le espulsioni dal corpo ne' casi contemplati dalla legge; si preparano i decreti di collocamento a riposo delle guardie, ed a riposo, in aspettativa o in disponibilità, de' rispettivi ufficiali.

Questo è il lavoro d'una sezione.

Nell'altra sezione si preparano i contratti per il vestiario, l'armamento, la provvista del casermaggio; e questi conchiusi, se ne invigila la esecuzione, affinchè la distribuzione degli oggetti si faccia equamente giusta il bisogno dei luoghi e la condizione delle precedenti forniture. Da essa predispongonsi parimente i contratti pe' lavori edilizi nei caseggiati demaniali che servono alle guardie, e per appigionare i locali ad uso e di caserma e di corpi di guardia; e si propone l'approvazione dei contratti che sono di competenza degli uffici direttivi. È questa sezione che tiene l'organico delle barche doganali; che prepara i contratti per la costruzione di nuove barche, come pel raddobbamento di quelle già usate. Essa amministra la massa della guardia doganale per cui è stabilito un apposito consiglio d'amministrazione, e ordina le spese che a tale servizio si congiungono, concentrandone la contabilità.

Da ognuna delle sezioni, nelle parti che al rispettivo servizio si attengono, propongonsi poi le norme per l'applicazione della legge e de' regolamenti, e la definizione de' quesiti che tale applicazione solleva.

Ufficio del dazio di consumo.

Quest'ufficio è incaricato di vegliare all'esatta applicazione della legge, regolamento e istruzioni del dazio di consumo. Esso è in continua corrispondenza coi prefetti per isciogliere i quesiti e per appianare le quistioni che la pratica presenta. Esso somministra alla divisione del contenzioso tutti gli elementi necessari per pronunciare su' ricorsi introdotti dalle parti in via amministrativa, a tenore dell'articolo 7 del regolamento 10 luglio 1864; e riferisce al consiglio di Stato intorno ai ricorsi presentati al Re contro i provvedimenti amministrativi in materia di dazio di consumo divenuti irreparabili.

Quest'ufficio corrisponde altresì coll'ufficio centrale dell'appalto de' dazi di consumo di quei comuni che non s'accordarono col governo. E siccome l'appalto assunse tutti gli impiegati go-

vernativi già addetti a tal ramo d'imposta ne'vari comuni del regno, e inoltre 200 impiegati dell'abolito macino di Sicilia, così per questi impiegati è mestieri all'ufficio del dazio di consumo di tenere una corrispondenza assai viva, conservando essi, mentre pur servono all'appalto, tutti que' diritti di cui godevano essendo agli stipendi dello Stato. L'ufficio attende con assiduità a'debiti dei comuni accordati col governo, e quando sonvi arretrati (chè sempre ve n'ha), col ministero dei prefetti si adopera affinchè solleciti seguano i pagamenti. A tal uopo tiene un registro dal quale appariscono tutte le singole partite comune per comune.

Non essendo poi ancora unificata la legge sulle riscossioni, quest'ufficio tiene corrispondenza colle direzioni generali delle tasse e demanio, e del tesoro, onde tôrre di mezzo gli ostacoli che da questo lato continuamente presentansi.

Così pure vigila sulla riscossione de'crediti arretrati nelle provincie dove il dazio di consumo in favore dello Stato vigeva già prima dell'attuazione della legge del 3 luglio 1864, e propone al depennamento le partite riconosciute inesigibili.

Compie tutte le operazioni richieste dalla legge per la variazione nella qualifica de'comuni; imperocchè molti di essi essendo dichiarati *aperti* al tempo dell'attuazione della legge, chiesero poscia d'essere annoverati fra i comuni *chiusi;* ed inoltre anco fra i comuni chiusi hannovene alcuni ne'quali la pratica ha dimostrato soverchiamente dispendioso e difficile l'esigere il dazio all'introduzione, e che perciò è mestieri vengano dichiarati aperti. Provvede alla variazione nella qualifica di quei comuni ove l'aumento o la diminuzione della popolazione e la rettificazione de'relativi dati statistici rendono indispensabile tale provvedimento.

In quest'ufficio si preparano le disposizioni per addivenire a'contratti coi comuni; si provvede per la sostituzione e la successiva approvazione de'nuovi contratti relativamente a que'comuni che, variando di qualifica, aumentano i rispettivi proventi daziari, — ovvero per quei comuni che, avendo pattuito

col governo soltanto un *minimo* di provento, salvo la divisione in parti uguali delle eccedenze, preferiscono dipoi l'*abbonamento* mediante l'aumento di un decimo del canone pattuito; vegliasi per poter tener conto dell'aumento de' prodotti sia per l'assestamento de'conti ne'casi di convenzione a minimo o per abbuonamento, come per istabilire nuovi accordi, allo spirare di quelli in corso.

E siccome fa d'uopo spingere lo sguardo nell'avvenire, studi continui esso va facendo sulla difficile e delicata natura di questa imposta.

Per ultimo, l'ufficio formola il voto sull' ammissibilità delle tariffe dei dazi di consumo ed altre imposte comunali, della cui approvazione sono dalla vigente legge incaricate le giunte provinciali.

Ufficio delle statistiche.

L'ufficio delle statistiche dà le istruzioni agli uffici esterni per la esatta e regolare compilazione de' quadri parziali del volume del movimento commerciale.

Formula il carteggio co' ministeri, con le varie amministrazioni, con gli uffiziali pubblici, coi commercianti ed industriali che chiedono schiarimenti e nozioni in merito al movimento delle merci.

Nei rapporti statistici, come ne'rapporti contabili, gli uffizi doganali sendo divisi in particolari e principali, questi compongono i quadri del movimento commerciale delle proprie circoscrizioni. Egli è poi all'ufficio delle statistiche che spetta di ridurli a un quadro solo complessivo, trarne i risultati e le osservazioni generali, e preparare la pubblicazione del volume che sotto il titolo di *Movimento commerciale del regno d'Italia* vede ogni anno la luce per cura della direzione generale delle gabelle. A questo scopo verifica i quadri d'importazione, di esportazione, di transito, di deposito, e delle merci d'importazione temporaria, spediti dalle dogane prin-

cipali: spoglia e riepiloga i mentovati quadri per articolo, per provenienza e destinazione e mezzi di trasporto, applicandovi i due valori, commerciale ed officiale. Riepiloga per ciascuna categoria i diritti riscossi, li confronta coi quadri trasmessi alla contabilità generale e ne redige il parallelo. — Forma i quadri rappresentanti il movimento del commercio *generale* e *speciale* distinto per nazioni; e il quadro comparativo del commercio d'importazione e di esportazione per ogni nazione; compila il riassunto generale del valore delle merci transitate; verifica il quadro del movimento nel porto-franco di Genova, spoglia per articolo e per paesi di provenienza le merci comprese in detto quadro; forma le tavole riepilogative; verifica e spoglia i quadri rappresentanti il movimento di tutti i depositi; compone il quadro generale de'depositi; verifica e spoglia i quadri delle varie dogane indicanti le merci d'importazione temporaria; delinea il quadro generale; esamina minutamente e complessivamente tutto il movimento commerciale; fa i calcoli, i confronti e ragionamenti sul movimento generale d'importazione, di esportazione e di transito, come pure sul movimento parziale d'importazione e di esportazione delle merci comprese nelle varie categorie, non che di quelle componenti il transito, ed in ultimo di quelle che rappresentano il movimento del portofranco di Genova. L'ufficio chiude il suo lavoro con una serie di osservazioni sui mezzi di trasporto con cui ebbe luogo il movimento commerciale.

§ 4.

Di alcune innovazioni nell'ordinamento delle amministrazioni centrali.

Ora che abbiamo esaminato quali siano gli uffici, quale l'ordinamento della direzione generale delle gabelle, sorge spontanea la dimanda: funziona ella bene questa amministrazione?

Ho accennato di sopra che per la legge del 1853 la direzione generale delle gabelle fa parte integrante del ministero delle finanze. Ma nel fatto fra essa e fra le altre direzioni generali dello stesso dicastero e il ministro havvi l'ufficio del segretariato generale, alla cui testa viene per l'ordinario chiamato un uomo politico, e che è costituito da impiegati di grado uguale a quello degli impiegati delle direzioni generali.

Per fermo tanto il ministro, quanto il segretario generale che è da lui scelto, sono sempre persone di mente eletta, di alto sapere, di larghi e comprensivi intendimenti. Ma nella generalità dei casi, allorchè dal seno delle assemblee legislative vengono chiamati al potere, non possono avere quelle intime conoscenze pratiche delle amministrazioni, che sono il frutto di una lunga e consumata esperienza. Essi sono d'altra parte siffattamente distratti da negozi di ben più alta importanza, dalle lotte e dai commovimenti della vita politica, che non possono occuparsi con paziente e lunga disamina dei molteplici affari correnti sui quali le direzioni generali denno presentare relazione scritta.

Ora, l'ordinamento dell'amministrazione sendo quale noi l'abbiamo delineato, ne avviene che molti di quegli affari siano riveduti da impiegati subalterni, i quali, senza avere tutte le necessarie cognizioni in ogni singolo ramo di amministrazione, vengono così in qualche modo a sostituirsi ai direttori generali.

Ad ovviare a questo inconveniente parmi che due cose tornerebbero opportune.

La prima, che le direzioni generali fossero costituite autonome entro una determinata sfera, per forma che potessero in proprio nome, e di propria autorità, provvedere a tutto ciò per cui, a cagion d'esempio, non si richiede il voto preventivo del consiglio di Stato e che non deve essere fatto per decreto reale.

La seconda, che, pur mantenendo il segretario generale per assistere il ministro, fosse nominato un sotto-segretario di Stato, il quale, spoglio di carattere politico, depositario delle tradizioni

amministrative, anello di congiunzione fra le varie amministrazioni generali, farebbe si che queste fra loro armonizzassero e mutuamente si coadiuvassero. Vero *alter ego* del ministro nella parte amministrativa, avrebbe egli rispetto a questa la stessa posizione che occuperebbe il segretario generale in tutto ciò che ha attinenza colla parte politica del ministero delle finanze.

Quest'alto funzionario, coll'autorità onde sarebbe rivestito, vivendo all'infuori delle vicissitudini dell'atmosfera parlamentare, impedirebbe, colla lunga permanenza agli affari, che pel succedersi dei ministri e dei segretari generali l'andamento dell'amministrazione soffrisse quei rallentamenti e quelle mutazioni repentine che sono tanto perniciose alla pubblica cosa.

Ma perchè queste variazioni nell'ordinamento del ministero delle finanze potessero seguire con vantaggio, sarebbe anzitutto mestieri di determinare le attribuzioni comuni a tutte le direzioni generali, quelle speciali a ciascuna di esse.

E ciò frutterebbe la necessità di stabilire anche la sfera di azione dei vari ministeri, non che di regolare i rapporti di questi fra di loro, fissando inoltre gli affari riservati al consiglio dei ministri.

Per tal modo l'andamento dei diuturni negozi acquisterebbe una regolarità che, con tanti regolamenti separati e fatti soventi sotto punti di vista esclusivi, oggi invano si ricerca, e l'amministrazione assumerebbe quell'aspetto grandioso ed imponente che tanto conferisce al prestigio del governo.

Se non che questo argomento, al quale dedicai già qualche pensiero e qualche lavoro in giorni più tranquilli, mi condurrebbe or troppo lungi dall'obbietto del presente scritto che è precipuamente l'amministrazione delle gabelle.

Non posso però chiudere il capitolo senza toccare di una questione, la quale è stata non è guari con molta autorità sollevata sull'ordinamento delle amministrazioni centrali.

Alcuni preclari ingegni avrebbero proposto di mettere a

parte del consigliere addetto consultivamente a un ramo di servizio?

In caso di divergenza di vedute dovrà naturalmente riferirne al consiglio, il quale chiamerà nel suo seno il direttore generale per le occorrenti spiegazioni. E non è egli evidente che quando l'avviso del consiglio si scostasse da quello del direttore generale o la libertà di questo si troverebbe inceppata, o dovrebbe sorgere un dualismo, in fondo al quale non potrebbe a meno di incontrarsi o l'annichilamento morale del consiglio, o la sostituzione dell'opera irresponsabile di questo a quella risponsabile del direttore generale?

Ma vi è un altro inconveniente di ordine pratico, e pur esso gravissimo. Poichè questo consiglio dovrebbe riunirsi ogni giorno, e poichè il direttore generale dovrebbe farne parte, come mai quest'ultimo potrebbe trovare il tempo per attendervi e condurre innanzi quella miriade di affari che quotidianamente affluiscono al suo ufficio, e che in molte amministrazioni soverchiano le forze di un uomo solo? E quand'esso fosse impedito, come potrebbe rispondere dei provvedimenti dati in suo nome da un consesso, il quale potrebbe in molti casi non essere con lui d'accordo?

Il sindacato poi della corte dei conti, a cui si vorrebbero assoggettare i direttori generali, dovrebbe secondo l'idea dei proponenti riguardare non solo le azioni ma le ommissioni, e condurre alla conseguenza pratica del risarcimento del danno materiale che il fatto o l'ommissione avessero arrecato al pubblico erario o agli interessi generali del paese.

A me pare che questa proposta parta da un concetto erroneo dell'alto ufficio che i direttori generali sono chiamati ad esercitare.

La loro azione si spiega coll'indirizzo dato alle cose, piuttostochè colla gestione diretta; è morale, e non materiale. Ora l'azione morale, in quanto non si converta in abusi ai quali provvedono sufficientemente le leggi dello Stato, non può dar

luogo che a un'ammenda morale. Quella proposta invece tenderebbe a porre i direttori generali al livello di un contabile di materie o di danaro.

Non si è forse d'altra parte pensato a uno dei corollari indispensabili di questo sistema. Perchè la responsabilità materiale fosse seria ed efficace, bisognerebbe necessariamente dimandare ai direttori generali una malleveria in ragione della somma degli interessi che devono tutelere. Ora tale malleveria dovrebbe sempre ragguagliarsi a parecchi milioni.

Oltrecciò converrebbe dare ai direttori generali uno stipendio sufficiente a tenerli indenni dei rischi che correbbero pel fatto di un errore involontario, effetto della limitazione della mente umana; la qual cosa turberebbe irrimediabilmente quella gradazione dei soldi su cui poggia la nostra gerarchia.

Tali considerazioni non mi permettono di associarmi nè alla prima nè alla seconda delle accennate proposte la cui attuazione renderebbe impossibile ad un uomo che riflette l'accettazione di un posto di direttore generale.

CAPITOLO II.

Direzioni compartimentali ed ispezioni delle gabelle

---

§ 1.

Amministrazione delle gabelle in Italia prima del 1859.

Un forte accentramento informava l'amministrazione delle gabelle nel regno di Sardegna.

Quivi erano sette direzioni, comprese quelle di Savoia e Nizza, ma per essere assai scarse di attribuzioni, ristretto ne era il personale e molto parcamente retribuito.

Il direttore doveva invigilare al buono e regolare andamento del servizio, manteneva la disciplina tra gli impiegati e provvedeva alla revisione della contabilità e dei bollettari degli uffici doganali.

Avvenendo però di dover prendere qualche deliberazione rado è che lo potesse fare di facoltà propria, e dovea il più delle volte dimandare l'autorizzazione del ministero (direzione generale delle gabelle). Così esser dovea previamente autorizzata qualsiasi spesa anche insignificante, eccetto un caso di urgenza nel quale il direttore poteva disporre fino alla somma di lire 50, con obbligo tuttavia di promuovere tosto dalla direzione generale la convalidazione del proprio operato. E così pure il direttore accettava bensì le transazioni pel componimento amichevole dei processi di contravvenzione, ma ancorchè minima fosse la multa dall'inquisito incorsa, l'accordo non era valido se non ri-

portava l'approvazione superiore. In materia disciplinare poi esso dava ammonizioni a voce od in iscritto, ma non poteva sospendere un impiegato, tranne se si trattasse di prevaricazione, sottrazioni di cassa o simili: e anche in questi casi la sospensione da lui pronunciata stabiliva il fatto, non il diritto, sul quale era esclusivamente competente il ministero. Limitatissime erano del pari le facoltà del direttore in fatto di congedi, ed anche, fin dove si estendevano, dell' esercizio di esse dovea il ministero per regola e tosto essere informato.

Pochissimi erano i rapporti diretti fra le direzioni delle gabelle e le altre autorità amministrative e politiche, e così pure fra le varie direzioni gabellarie scambievolmente, le quali mancavano pure della franchigia postale. In tutto interveniva il ministero, e fin per suo mezzo e percorrendo tutta la trafila gerarchica dovea chiedersi e darsi contezza, per esempio, di una merce che una dogana avesse spedito ad un'altra dipendente da diversa direzione, e per la quale non fosse stato riportato il certificato di scarico.

Mancando per tal modo gli uffici direttivi di una sfera di vita propria, è chiaro come sentir ben poco si dovesse il bisogno di istruzioni per regolarne le attribuzioni. Queste istruzioni in effetto mancavano quasi interamente, allorchè l'anno 1859 veniva ad aprire una nuova êra amministrativa per il regno. Il servizio stesso di contabilità, che pur richiede la più completa uniformità e si compone di pratiche intricate e minute, nè può essere del tutto accentrato essendone sparsi di lor natura per tutto gli elementi, procedeva incerto sulle orme dell'antica consuetudine e secondo le disposizioni che dal ministero tratto tratto emanavano.

Bene ordinato era invece il servizio della statistica commerciale, di cui ogni direzione riassumeva i fatti del proprio compartimento per rimettere il lavoro alla direzione generale, che faceva e pubblicava il riassunto generale.

Negli ultimi tempi erasi lasciata alle direzioni la revisione

dei bollettarii. Questa però compievasi come un lavoro che non avesse alcuna attinenza cogli altri e senza il confronto tanto necessario co' rendiconti de' contabili. Ommessa affatto era poi la revisione de' bollettarii concernenti la somministrazione e la vendita dei generi di privativa, non avendosi perciò altro sindacato che quello saltuariamente esercitato dagli ispettori.

Delle manifatture e stabilimenti di privativa altre dipendevano amministrativamente dalle direzioni, altre no.

Rispetto al contenzioso un impiegato della direzione rappresentava l'amministrazione nei dibattimenti davanti al consiglio d'intendenza generale, presso cui stava però anche un procuratore del Re per la parte di diritto.

Poco dopo l'annessione al regno sardo della Lombardia e dell'Emilia, e non ostante che già cominciassero a germogliare idee e teoriche nuove sull'ordinamento che meglio convenisse allo Stato così ingrandito, le direzioni delle gabelle secondo il sistema del Piemonte venivano estese a quelle due regioni, e lo stesso ebbe pur luogo per le Marche sul principio del 1861. A Bologna però fu mantenuta l'amministrazione delle privative quale esisteva sotto il dominio pontificale, e si lasciò ugualmente ad Ancona, cambiandone nondimeno quivi il nome in quello di direzione, con giurisdizione come già prima estesa anche all'Umbria, sebbene costi fosse una sopraintendenza delle finanze che continuò ad amministrare le dogane di quella regione.

Quale scarsa presa facessero coteste innovazioni è facile immaginare, quando si pensi che la mancanza di regolamenti e istruzioni generali di servizio nelle nuove provincie non era corretta dalla consuetudine, la quale anzi rispondeva quivi a ordinamenti del tutto diversi.

In Lombardia durante il primo regno d'Italia erano intendenze di finanza, direzioni generali e ministero; quando il Lombardo-Veneto venne occupato nel 1813 e 1814 dall'Austria, si conservarono le intendenze, le direzioni del demanio e quelle delle dogane e privative dello Stato, e fu creato presso i governi

di Milano e Venezia un senato per gli affari camerali, il quale lasciò cadere in abbandono le pubbliche finanze.

Basti il dire che per operare la vendita dei beni demaniali si dovette in quel tempo instituire una commissione apposita, non bastando il senato alla bisogna.

Col volgere degli anni si provò la necessità di rianimare la gestione delle finanze, e di costituire a dirigerne i movimenti un'autorità superiore forte e dipendente solo dal dicastero centrale delle finanze che risedeva nella capitale dell'impero.

La sovrana risoluzione del 26 maggio 1829 diè vita a tali autorità sotto il titolo di magistrati camerali, l'uno per la Lombardia, l'altro per la Venezia.

Mercè la ottenuta robusta costituzione, e mercè la loro indipendenza da uffici estranei, i magistrati camerali amministrarono fino al 1848, con sapienza, energia e fecondi risultamenti.

Sotto la loro direzione tutti i rami di pubblico reddito, rianimati, presero vita e svolgimento crescente, nuovi rami introdotti saldamente attecchirono, molti regolamenti vennero sanciti e posti in vigore. E quel che più monta, la prosperità del tesoro procedè di pari passo colla prosperità privata, mantenendo con ciò perenne e viva la propria sorgente.

Dopo gli avvenimenti del 1848, rioccupata dall'Austria la Lombardia e nel 1849 vinta l'eroica resistenza di Venezia, si ebbe in Verona una direzione superiore delle finanze, che estendeva la sua amministrazione a tutto il regno lombardo-veneto, ma l'esperienza insegnò ben presto come tale autorità era sovraccarica di lavoro e posta nell'impossibilità di sorvegliare efficacemente l'andamento camerale e finanziario delle diciassette provincie affidate alle sue cure.

La sovrana risoluzione del 29 luglio 1850 ricostituì i due magistrati camerali di Venezia e Milano, appellandoli prefetture delle finanze, e ponendoli sotto la direzione di un prefetto a bella prima indipendente, ma quasi subito di poi collocato sotto la sorveglianza del luogotenente politico, con che a un

dipresso si rinnovava l'errore della creazione del senato camerale di governo che ebbe vita dal 1816 all'agosto del 1829. L'influenza infatti del luogotenente manifestossi non di rado alquanto perturbatrice, volendo dare fra le altre cose una tendenza politica che falsava l'indole di quell'istituzione, per cui nel 1857 l'intera presidenza fu ridonata ai prefetti.

Per formarsi un'idea dell'efficacia dell'azione dei prefetti basterà l'accennare come i redditi delle imposte indirette che nel 1852 si ragguagliavano nella Lombardia a lire italiane 34,033,125, ascesero nel 1858 a L. 43,807,005, quantunque per molte cagioni le condizioni del paese fossero state meno che prospere, e quantunque all'infuori di un eccessivo rialzo nei dazi di consumo murato e forese, che fece aumentare di circa un milione il reddito, e di improvvide leggi sulla produzione della birra e dei liquidi spiritosi, che poi per l'eccessività del balzello ne insterilirono la produzione, non siansi negli altri rami accresciute le tariffe, anzi per alcuno, come per esempio per le dogane, siansi all'incontro sensibilmente diminuite. Nè tale notabilissimo aumento nel prodotto delle imposte indirette puossi ascrivere a troppa durezza nel procacciarne la riscossione, chè anzi, per quanto fu possibile, procurò sempre la prefettura di sostituire allo stretto diritto l'equità.

Gli affari più importanti erano alla prefettura discussi collegialmente in concorso dei consiglieri, dei quali uno era relatore. La prefettura poteva dare tutte le disposizioni che non implicassero variazione alle leggi esistenti, procedere all' acquisto e all'alienazione per un tempo determinato di beni stabili, capitali, rendite permanenti o altri diritti, alla compra o vendita di altri oggetti quando il prezzo non superava 10,000 fiorini (1) nei limiti del preventivo, agli appalti o affittanze allorchè il canone non oltrepassava 5,000 fiorini e l'appalto non dovea durare più

(1) Un fiorino = lire 2. 50.

di nove anni, alle transazioni di liti derivanti da compre, vendite o appalti fino a 3,000 fiorini, ecc.

Potea condonare le deficienze di cassa inferiori a fiorini 50, le differenze emergenti dalle operazioni di contabilità fino a fiorini 1000, le partite arretrate inesigibili fino alla stessa somma, gli arretrati d'imposte fino alla metà del debito di un anno del contribuente in caso di insolvibilità di questo, e concedergli proroghe e termini rateali per un anno.

Altre estese attribuzioni avea pei fabbricati.

Nei limiti della pianta sistematica disponeva per l'aumento degli impiegati o dei loro soldi, per le nomine fino a 800 fiorini di soldo, per quelle degli impiegati non capi d'ufficio presso le amministrazioni economiche, le saline e le miniere, ecc.

Concedeva permessi di assenza fino a tre mesi, metteva a quiescenza gli impiegati da essa nominati per motivo di fisica impotenza a continuare in servizio; accordava rimunerazioni e sussidi fino a 100 fiorini per gli impiegati, 50 per gl' inservienti; ed esercitava, in base alle disposizioni vigenti, un esteso potere disciplinare sugl'impiegati.

Corrispondenti attribuzioni su basi più ristrette esercitavano le intendenze di finanza a termini del regolamento del 20 luglio 1857.

In Lombardia eravi la divisione delle carriere in impiegati di concetto, di contabilità e d'ordine, dei benefici effetti della qual divisione più innanzi si dirà. Ivi i diritti e gli obblighi degli impiegati erano prestabiliti dalle più minute e forse fin troppo particolareggiate norme. Le mancanze erano prevedute, e fissata la pena che doveva applicarvisi. Gli stipendi più larghi di quello che presso tutti gli altri Stati dell'Italia. Tradizionale era la disciplina e l'ordine negli uffizi. Gli archivi erano tenuti con una precisione degna di ammirazione, e poteva in pochi momenti trovarsi una carta che si riferisse anco ad affari trattati molti anni addietro.

La prefettura a poco a poco sciogliendosi dai legami colle

autorità militari e politiche, era riuscita ad elevare nel concetto delle popolazioni e di se stesso il ceto dei pubblici funzionari della finanza.

Questo essendo l'ordinamento finanziario della Lombardia, non è a meravigliare che l'introduzione delle direzioni dispiacesse là più che altrove.

« Noi accogliemmo » scriveva una penna lombarda inspiratasi al grave senso che la foga unificatrice d'allora avea prodotto in quella provincia « noi accogliemmo festosi e con animo riconoscente le politiche instituzioni che il Piemonte liberandoci portò in dono alla nostra Lombardia, abbiamo sempre ammirato la costanza con cui un piccolo Stato sostenne lotte gigantesche versando il suo sangue, profondendo il suo oro con lena affannata raccolto, onde salvare il palladio dell'italiana indipendenza e mantenere incolume l'interna libertà. Discepoli, curvammo la testa al maestro, all'eroe.

« Ma alla nostra volta diciamo: nell'ordinamento amministrativo siamo più avanzati, più periti di te; ci esercitammo su più vasta scala, siamo gli eredi invidiati del regno d'Italia, che ci lasciò monumenti di amministrativa sapienza cui l'ala del tempo non valse a distruggere; incrollabili nel resistere alle tendenze straniere, eravamo modello nell'ordine amministrativo all'Italia, e forse pochi Stati di Europa potevano gareggiare con noi.

« La Lombardia redenta dal tuo braccio salvatore, o Piemonte, ti offre in dote le sue gemme di scienza amministrativa, fra cui brilla ancora quella magnifica perla del Romagnosi.

« Non rifiutarle, perchè la Lombardia è la sposa che ti ama e che oppose indifesa il regale suo seno al ferro nemico per pur impalmarti, nè può essere spogliata de'suoi splendidi paludamenti. »

Ristrettissime erano le facoltà delle intendenze di finanza negli Stati estensi. Le intendenze poteano accordare la desistenza nelle cause di contravvenzioni contro il pagamento di

contabile generale e di un grandissimo numero d'altri impiegati di gradi diversi.

A Palermo il personale anche proporzionatamente era molto più ristretto e non vi era consiglio d'amministrazione. Il direttore generale aveva attribuzioni non molto dissimili da quelle del suo collega di Napoli, ma non poteva nominare fuorchè le guardie, i brigadieri, i marinai ed i garzoni, e in fatto di spese non poteva autorizzare il pagamento di alcuna somma.

§ 2.

Idea regionale e soprintendenze delle finanze. Dicentramento.

Prima dell'unificazione il numero delle direzioni provinciali delle gabelle era di quarantatre, delle quali sei nelle antiche provincie, quattro in Lombardia, quattro nell'Emilia, due nelle Marche ed Umbria, sei in Toscana, sedici nelle provincie napoletane, cinque in Sicilia.

Di quei tempi sull'orizzonte governativo era sorta e avea fatto il suo corso l'idea della regione. Era essa penetrata in menti elette, avea riscosso gli applausi di valenti stranieri, segnatamente dei regionisti francesi. Diligentissimi studi furono compiuti per attuarla. Citeremo la relazione San Martino (Torino, 1861) - Rapporto e progetto della giunta, e progetto della commissione sull'amministrazione comunale, provinciale e regionale; e i verbali delle adunanze della commissione temporanea di legislazione presso il consiglio di Stato.

Ne era venuto fuori un completo sistema di progetti di leggi per l'intero ordinamento dello Stato.

Sebbene l'instituzione delle soprintendenze di finanza potesse stare da sè senza l'esistenza della regione, è però chiaro che instituendosi la regione, ne sarebbe derivata la conseguenza di

un grande dicentramento anche nell'ordine amministrativo finanziario, qualunque poi fosse il nome che all'autorità centrale finanziaria della regione si volesse dare.

Cotesta autorità avrebbe esercitato negli svariati rami dell'amministrazione erariale dello Stato quelle medesime funzioni che sarebbe stata chiamata a disimpegnare la suprema autorità della regione nella sfera politico-amministrativa. Autorità intermedie entrambi, una fra il ministro dell'interno e le intendenze o sotto-prefetture provinciali politiche, l'altra fra il ministro delle finanze e le intendenze o direzioni provinciali delle finanze, avrebbero ciascheduna nella propria sfera da una parte provveduto al buon andamento della cosa pubblica con quel vivo senso delle condizioni, dei bisogni, dei voti delle varie grandi ripartizioni, che il viverci in mezzo maggiormente procura, e dall'altra impedito che affluissero al gran centro del Governo quegli innumerevoli affari, quelle tante cure burocratiche che forzatamente distraggono il potere dalle gravi sollecitudini dello Stato.

Ma la secolare divisione avea condotto l'Italia in quel fondo da cui provvidenzialmente era pur dianzi uscita. E quindi quasi universale ed istintivo sentivasi ora nelle varie provincie il bisogno di riunirsi, di immedesimarsi in un solo corpo, di vivere di una sol'anima. Ogni instituzione, la quale non rappresentasse quasi direi materialmente l'unità che appariva e veramente era l'unica àncora di salvezza comune, suonava ai popoli mal gradita e quasi sospetta. Il progetto delle regioni venne ritirato dal ministero, e con esso sparve anco ogni idea dei sottocentri finanziari.

Così l'ultima ora delle direzioni e amministrazioni generali più su discorse era suonata. Nell'ultimo anno di vita che ebbero, si vide aggravarsi sopra di esse di giorno in giorno la morte. E valga il vero, esse non erano omai più che un ostacolo all'espansione dell'azione centrale, la quale correva inoltre pericolo di fuorviare per la prevalenza che naturalmente l'ele-

mento e l'interesse locale, massime nei periodi di trasformazione, aspira a prendere sull'interesse dell'universalità.

L'indebolimento sempre crescente della forza direttiva si traea dietro le solite conseguenze. Scossa la disciplina, rilassata e in molti luoghi abbandonata anche la vigilanza, i buoni impiegati inviliti, il contrabbando irrompente, l'onesto commercio anneghittito, paralizzato. Era tempo di accorrere al riparo.

Uno dei primi pensieri e dei primi atti della novella amministrazione delle gabelle, che si venne instaurando verso la fine del 1862, quello appunto si fu di ricostituire gli uffici direttivi, base e fondamento primo e indispensabile di ogni ulteriore riforma.

Prima di esporne l'ordinamento devo premettere un'avvertenza, anzi una distinzione, che parmi oggidì molto trascurata. La parola accentramento e dicentramento è stata applicata tanto a ciò che riguarda le funzioni proprie e naturali del potere governante, quanto alla tutela più o meno estesa che questi esercita sugli enti individuali o collettivi che vivono in seno allo Stato, l'individuo, la famiglia, il comune, la provincia.

Ma non bisogna confondere una questione di libertà con una questione puramente e semplicemente di amministrazione.

In fatto di amministrazione il criterio per il dicentramento non può risiedere se non nel migliore, nel più spedito, nel più economico andamento dei servizi pubblici, congiuntamente alle esigenze della responsabilità ministeriale in un libero reggimento.

Una larga delegazione di potere conferisce senza dubbio al più sollecito disbrigo degli affari, ma non può dirsi ugualmente che faccia diminuire le spese, perocchè se dirada il numero degli impiegati al centro, li moltiplica poi nei sottocentri.

E in quanto alla migliore gestione, è chiaro che ciò dipende dal maggiore o minor grado di moralità, capacità e civiltà

nella massa degli impiegati amministrativi e del paese amministrato, onde il governo dovrà ordinare l'amministrazione in modo da riservarsi un'azione tanto più estesa e vigorosa, quanto il livello di quelle qualità sia meno alto, specialmente se si tratti di fondare una compagine nuova fra elementi vecchi e dissonanti.

§ 3.

Ordinamento delle direzioni compartimentali delle gabelle. — Distinzione delle carriere. — Facoltà dei direttori. — Attribuzioni e doveri degli altri impiegati degli uffizi di direzione.

Questi principii non poteano non tenersi presenti anche nell'ordinamento delle direzioni delle gabelle che avvenne per decreto regio del 9 di ottobre 1862, dovendosi per la prima volta raccogliere in uno i fili di tante varie e disformi amministrazioni, attuare un assetto del tutto nuovo e completo, sterpare innumerevoli abusi sorti sotto l'influenza delle cadute signorie, rinvigoriti in quel trapasso, a fronte di un personale generalmente poco instrutto e nel quale forti passioni ferveano, di provincie in molte delle quali inveterata piaga era il contrabbando e grandemente depresso lo spirito d'ordine e di legalità.

Le nuove direzioni, che vennero costituite con quel decreto, sono in numero di ventisette (1): seicentotre furono gl' impiegati ad esse assegnati, oltre settantasei inservienti e quaranta bollatori. Non venne però tenuto conto in questa fissazione del personale nè dei lavori per il dazio di consumo in quelle direzioni

(1) Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Chieti, Como, Cosenza, Firenze, Foggia, Genova, Girgenti, Lecce, Livorno, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Oneglia, Orbetello, Palermo, Parma, Reggio, Salerno, Torino.

nella circoscrizione delle quali era esso amministrato dallo Stato, nè dello stralcio degli uffizi generali che andavano a cessare. Sì pei primi che pel secondo fu fatto assegnamento sugli impiegati disponibili, e anzi per gli uffizi di stralcio con disposizione amministrativa fu costituito un ufficio apposito presso ognuna delle direzioni di Napoli, Palermo e Firenze. Tale ufficio andò poi disciolto, e gli affari ancora insoluti vennero delegati agli uffici di direzione nella cui circoscrizione avevano base.

Il numero degli impiegati rimasti disponibili per effetto del nuovo ordinamento fu di 201, collo stipendio di lire 288,514. Al 31 dicembre 1865 però, o per morte, o per giubilazione o per richiamo in attività, non era più che di 40, col soldo complessivo di lire 56,295.

Gli uffici di direzione soppressi costavano lire 1,293,086, di cui 1,179,987 per stipendi, lire 113,099 per ispese di ufficio. La spesa per gli uffici nuovi ascese a lire 1,302,600, di cui lire 1,255,600 per istipendi, e lire 47,000 per altre spese, onde in complesso un'annua maggiore spesa di lire 9,514.

Cogli articoli 1 e 3 del regolamento approvato col decreto suddetto del 9 di ottobre 1862, così è stabilita la sfera di azione delle direzioni.

« Le direzioni delle gabelle sono preposte nel territorio loro assegnato all'amministrazione ed alla tutela dei diritti daziari e e dei rami ad essi congiunti, delle privative dei sali, dei tabacchi e delle polveri. Alle direzioni sono subordinate le dogane, gli stabilimenti di generi di privativa, i magazzini e le rivendite di questi generi, la guardia doganale, gli uffici dei dazi di consumo amministrato dallo Stato, le ispezioni e sotto-ispezioni delle gabelle. »

Una delle principali cagioni dello stato di depressione morale (a che varrebbe il tacerlo?) in cui furono trovate le amministrazioni della maggior parte degli Stati italiani al momento della fusione fu la mancanza di una distinzione di attribuzioni

fra gli impiegati, fondata su principii razionali. Ivi era attuato il sistema dell'uguaglianza delle capacità, delle istruzioni, delle cognizioni, in una parola dell'attitudine di tutti a tutto.

Ne derivava che unica stabil norma nel conferimento delle promozioni fosse l'anzianità; che giovani versati nelle più nobili discipline restar dovessero lunghi anni amanuensi e sovente spendere tutta la vita nella contabilità; che impiegati saliti pel lungo servizio occupassero posti i quali richiedevano ben altri studi di quelli che avevano fatto, ben altre cognizioni di quelle che essi possedevano. Non rade volte poi avveniva che tali impiegati per insufficienza di mente col cambiar di grado non cambiavano punto di attribuzioni, e nei posti i più elevati continuavano ad applicarsi ai più materiali ed umili lavori. E di qui sorgeva un'altra più grave anomalia, che le retribuzioni corressero in ragione inversa delle capacità e della qualità delle prestazioni rese allo Stato.

In tanta oblivione dei sani principii dell'ordinamento amministrativo, in tanto disconoscimento dell'ordine ideale gerarchico, in tanta sproporzionalità dei meriti e delle ricompense, quale allettamento poteva avere la gioventù istruita ad entrare nelle amministrazioni finanziarie?

Primo pensiero adunque nello stabilire le nuove direzioni delle gabelle fu quello della distinzione delle carriere, base della divisione del lavoro, questo principale fattore dei miracoli dell' industria moderna.

In ogni grande amministrazione sorgono tre specialità di applicazione tra loro ben definite. Altra cosa è l' interpretare le leggi ed i regolamenti, l'emettere le disposizioni che sono richieste dall'indole di una gestione e dalla tutela di essa, e altra è il fare i computi che alla gestione stessa si riferiscono, il sindacare i conti altrui, il compilare i bilanci, i rendiconti, i prospetti statistici, ecc. E da quelle due maniere di occupazioni si distingue poi il disimpegno delle incombenze mecca-

niche del servizio burocratico, come il copiar lettere, tracciar prospetti, tenere archivi, protocolli, rubriche, ecc.

È tanto impossibile che una mente eletta e fornita di buone ed elevate nozioni nella filosofia, nel diritto, nell'economia politica, si pieghi ai lavori di contabilità e tanto meno di ordine, quanto è impossibile che da questi lavori e senza la necessaria preparazione altri poggi alle serene regioni del pensiero in cui al fatto si contrappone sempre il diritto, al caso contingente il canone generale, e una larga sintesi di tutti i fatti che l'amministrazione abbraccia è indispensabile per istabilire sempre con franchezza e sicurezza nei casi e bisogni particolari l'equazione della giustizia, della convenienza e dell'opportunità. Solo, per regola generale, chi ha la mente preparata specialmente all'una o all'altra di queste distinte applicazioni, perseverando in esse, può riescire a quel grado di perfezionamento che senza acconcia preparazione e passando dall'una all'altra sarebbe vano il desiderare.

Nelle direzioni delle gabelle pertanto fu stabilita una carriera amministrativa con segretari e sotto-segretari, una carriera di contabilità percorsa da computisti, una carriera d'ordine composta da scrivani. Diviso il servizio in sezione amministrativa e in sezione contabile, sopra la prima in ogni direzione fu posto il segretario capo, sopra la seconda il capo computista. Da quel momento in poi nessun giovane che aspirasse a diventare segretario o sotto-segretario poteva essere ammesso al volontariato nella carriera amministrativa, se non avesse provato di aver riportato la laurea in una università del regno, o di aver fatto un corso d'istituzioni civili. Erano peraltro ammessi anche i giovani che, quantunque non muniti di diploma, avessero dato prova con esami a tale effetto instituiti di essere versati nelle corrispondenti discipline. Nessun giovane che aspirasse a diventar computista poteva esser ammesso qual volontario in questa carriera, se non avesse mostrato di aver conseguito la licenza in un liceo, o in un istituto tecnico.

Si stabilì poi che a cominciare dal 1° di gennaio 1864 nessun volontario potesse più passare ad impiego retribuito senza un concorso per ogni carriera sopra temi dati dal ministero, al qual concorso sono ammessi tutti i volontari i quali contino almeno un anno di servizio.

Ulteriori disposizioni prescrissero l'esame per il passaggio da scrivano o da qualsiasi altro posto nelle computisterie.

Altra delle cause per cui gli ingegni generalmente rifuggivano dall'entrare nelle amministrazioni finanziarie era l'esiguità degli stipendi.

E anche questi furono migliorati. Scarso è ancora il trattamento dei direttori a fronte della responsabilità onde sono gravati, dell'importanza dell'ufficio loro, e delle esigenze del vivere civile in un alto funzionario, massime nelle grandi città, ma all'incontro tollerabile è quello degli impiegati sì dell'una che dell'altra carriera.

Ritornando alle attribuzioni del direttore, esso provvede immediatamente in ciascun caso alla esecuzione ed applicazione delle leggi, regolamenti ed istruzioni ministeriali, e riferisce al ministero (direzione generale delle gabelle) quando si tratti di nuove massime, di interpretazioni e disposizioni generali, essendo ciò evidentemente richiesto dall'uniformità del servizio, principalmente in materia d'imposte.

Esso corrisponde con tutte le autorità ed amministrazioni dello Stato in affari di servizio. Soltanto non può farlo direttamente cogli altri ministeri, col consiglio di Stato, colla camera dei deputati e dei senatori.

Può richiedere all'occorrenza l'intervento dell'amministrazione giudiziaria, o della municipale, ed il concorso della forza pubblica.

Il direttore, se non ha crediti appositamente aperti, non può ordinare alcun pagamento, tranne in caso d'urgenza, in cui può disporre fino alla concorrenza di lire 50, con obbligo di riferirne al ministero. Del resto ogni trimestre

deve presentare un preventivo delle spese che stima occorrenti pel trimestre successivo. Nei limiti del preventivo approvato e dei crediti che corrispondentemente gli sono aperti per ciò che riguarda le spese non di riscossione, fa eseguire il pagamento delle spese derivanti dai contratti, ordina il pagamento di quelle occorrenti per processi contravvenzionali, spedisce in conformità dei ruoli i mandati pel pagamento di tutte le spese fisse pei rami di servizio da lui amministrati, accorda la restituzione di somme in più pagate allo Stato fino alla concorrenza di lire 50, quando non si tratti di casi dubbi, o di interpretazione di leggi o di disposizioni di massima, e transige sopra questioni relative a cose mobili di un valore non superiore a lire 500, quando vi concorra il parere dell'ufficio del contenzioso finanziario, di che innanzi si dirà.

Senza previa autorizzazione ministeriale il direttore non può fare alcun contratto.

Con tale autorizzazione fa stipulare per mezzo di funzionari addetti alla direzione o di altri funzionari da lui delegati:

I contratti di vendita di effetti mobili fuori di servizio o soggetti a deperimento, il cui valore di stima non ecceda le lire 10,000, se la vendita si fa all'asta pubblica; le lire 4,000, se si fa a licitazione privata; e finalmente le lire 1,000, se si compie a trattativa privata. Tale facoltà non si estende alla vendita degli utensili ed attrezzi che si impiegano nella bollatura e laminazione presso gli uffici doganali;

I contratti di somministrazione e di trasporto di libri, stampe, bilancie, e simili utensili necessari agli usi degli uffici, quando la spesa totale derivante dal contratto non ecceda le lire 2,000;

I contratti per opere e riparazioni a edifizi, quando, secondo la stima, la spesa non ecceda le lire 10,000, se l'appalto ha luogo all'asta pubblica; le lire 4,000, se ha luogo

per licitazione privata; le lire 1,000, se per trattativa privata. Le opere di riparazione, che non ammettono dilazione, si possono far eseguire ad economia, quando la spesa non superi le lire 300.

Parimenti senza la previa autorizzazione del ministero il direttore non può rendere esecutorio alcun contratto. Gli è però delegata l'approvazione di quelli stipulati negli uffici della direzione o da altri funzionari da esso delegati, quando la somma complessiva o il valore della cosa contrattata non superi le lire 300 pei contratti conchiusi a trattativa privata; le lire 2,000 pei contratti stipulati previa licitazione privata; le lire 5,000 se si tratti di contratto stipulato in seguito ad asta pubblica.

Approva e stipula i contratti di affitto per gli uffici doganali, le caserme, i posti di guardia per una locazione di anni tre e fino all'annua somma di lire 300 per ciascun contratto, quando trattisi di nuovi contratti, e fino alla somma di lire 500, quando si tratta di semplici rinnovazioni di contratti già in corso, e nei quali non siano introdotte variazioni.

Passando a discorrere del personale, il direttore accorda permessi di assenza fino a 20 giorni per ciascun anno agli impiegati da lui dipendenti. Esercita il potere disciplinare su di essi, e quindi in caso di negligenza o di mancanza di servizio, o di indisciplinatezza, o di condotta riprovevole, li ammonisce, e nei casi di recidività o di mancanze gravi li sospende fino a giorni quindici dall'esercizio delle funzioni e dallo intiero stipendio. In tali casi però deve contemporaneamente darne avviso al ministero.

Rispetto alle manifatture dei tabacchi ed agli stabilimenti di privativa, il direttore delle gabelle esercita le identiche attribuzioni e facoltà che gli sono delegate per le dogane, escluso tutto ciò che riguarda i cambiamenti di sistema di fabbricazione, oppure le facoltà ed attribuzioni speciali dei direttori degli stabilimenti, contenute in particolari regolamenti.

Oltre le attribuzioni sopradiscorse, altre ne sono conferite al direttore dalle leggi e dai regolamenti sui diversi rami.

Così, a termini dell'articolo 86 del regolamento doganale, quando il contravventore, innanzi alla decisione del giudice, chieda che l'applicazione della multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione doganale, decide il direttore se il massimo, superando lire 300 (1), non eccede le lire 2,000; se supera lire 2,000, il direttore decide ancora, ma sentito il parere del consiglio di prefettura. È poi necessaria l'approvazione del ministero, se al voto del direttore non concordi quello del consiglio di prefettura, o se la multa superi lire 4,000. E tale facoltà, per l'articolo 43 della legge sulle privative del 15 giugno 1865, è estesa pure alle contravvenzioni che riguardano quel ramo.

Così, a termini dell'articolo 106 del regolamento delle privative avente la stessa data, sulla proposta dei consigli comunali il direttore conferisce le rivendite dei generi di monopolio dello Stato, la rendita lorda delle quali non oltrepassa lire 500.

E così pure, per gli articoli 88 e 90 del regolamento organico delle guardie doganali del 13 novembre 1862, il direttore nomina i sotto-brigadieri fra le guardie distinte per merito e per condotta, le quali contino almeno un anno di servizio, e i mozzi scelti dai comuni distinti che contino due anni almeno di servizio.

Qui è da notare come fra i sotto-brigadieri facendosi la nomina dei brigadieri, e fra questi quella degli ufficiali, la scelta di buone guardie pel conferimento dei posti di sotto-brigadiere sia di un'importanza vitalissima, e come da essa dipenda in gran parte il successo degli sforzi che l'amministrazione fa per condurre il corpo delle guardie doganali a quel grado di eccellenza morale, di disciplina e d'ordine, senza di cui sarebbe vano sperare un forte e decisivo incremento dei prodotti.

(1) Al disotto di lire 300 decidono altre autorità inferiori, come ricevitore principale, magazziniere, ecc.

Mossa da queste considerazioni, la direzione generale ha creduto di riservare a sè, finchè quel corpo non sia meglio assodato, la nomina dei sotto-brigadieri, facendo attento studio perchè le proposte offrano tutte le possibili guarentigie.

Il direttore poi deve fare nel corso dell'anno un giro di visita nel territorio di sua giurisdizione, e presentare ogni sei mesi un rapporto generale sull'andamento dell'amministrazione affidatagli.

§ 4.

Uffici del contenzioso finanziario - Uffici di riscontro.

Assegnata così una vasta sfera di azione alle direzioni delle gabelle, e mentre con norme analoghe contemporaneamente si ordinavano altri rami di amministrazione erariale, era necessario porre accanto alle autorità che vi presiedevano uffici speciali che potessero loro essere larghi di consiglio negli affari di maggiore importanza. Furono infatti instituite, con decreto del 9 ottobre 1862, sei direzioni del contenzioso finanziario con sede a Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, con incarico di dare consulti legali alle autorità predette ogniqualvolta ne fossero richieste, e di assumere o dirigere il patrocinio delle cause erariali innanzi ai giudici civili.

In conseguenza di ciò venne dalla direzione generale delle gabelle diramata, il 13 dicembre di quell'anno, sotto il n° 65, alle direzioni compartimentali una circolare, colla quale si prescrisse che prima di addivenire alla stipulazione di contratti i direttori dovessero promuovere il parere della rispettiva direzione del contenzioso ad oggetto di riconoscere l'opportunità del contratto e le cautele da osservarsi nell'interesse dell'erario, salvo a rassegnare la trattazione al ministero per le definitive deliberazioni quando quel parere fosse contrario alle loro vedute. Si

ordinò che dovesse sentirsi l'ufficio del contenzioso ogniqualvolta fosse il caso di promuovere od abbandonare giudizi, produrre gravami, introdurre appelli, provvedere alla tutela legale dei diritti dell'erario, fare transazioni, ed assicurare e sostenere in via contrattuale o giuridica gli interessi e le ragioni dello Stato. Atteso poi l'incarico affidato agli uffici del contenzioso di sostenere direttamente, o per mezzo di avvocati e causidici, il procedimento nei giudizi attivi e passivi che interessano l'amministrazione, di dirigerne e vigilarne l'andamento, e dare acconcie norme ed istruzioni in proposito, venne pure con quella circolare ordinato alle direzioni delle gabelle di dar nota agli uffici suddetti di tutte le cause civili vertenti, e furono in pari tempo invitate, non ostante che gli uffici del contenzioso si occupino specialmente della parte civile, ad afforzarsi del loro parere anche nei procedimenti contravvenzionali tuttavolta che lo stimassero opportuno.

A un altro bisogno conveniva provvedere. La vigente legge sulla contabilità generale, come a suo luogo si dirà, prescrivendo l'esame preventivo delle spese, era mestieri porre al fianco delle autorità finanziarie uffici che tale esame compiessero. Laonde in corrispondenza al reale decreto 9 novembre 1862, n° 960, che instituiva le direzioni provinciali del tesoro, nel luogo di residenza di queste e allo scopo suindicato, furono dalla corte dei conti delegati gli uffici di riscontro. Con che ebbe suo compimento quella serie di provvedimenti e di temperamenti per cui l'amministrazione è avvicinata agli amministrati anche nelle cose che riguardano gli interessi del tesoro pubblico, senza privare questo delle opportune guarentigie e senza menomare al potere centrale i presidii indispensabili della sua responsabilità.

§ 5.

Servizio delle ispezioni - Attribuzioni e doveri degl'ispettori rispetto agli uffizi gabellari - Alcune norme comuni a tutti gli impiegati.

Nel novello ordinamento venne pure compreso il servizio delle ispezioni. Era esso nell'Italia superiore e centrale affidato ad ispettori e vice-ispettori, in Toscana ad ispettori e sotto-ispettori, nelle provincie meridionali ad ispettori e controllori attivi. Nelle Romagne poi e nelle Marche, un gran numero di funzionari rivestiti del titolo di ispettore, vice-ispettore e verificatore, esercitava un'esclusiva vigilanza sul servizio delle privative.

In tutto erano 305 individui, oltre i commessi addetti agli ispettori delle privative, gli scrivani ed agenti di basso servizio posti a disposizione di alcuni ispettori in Lombardia e nell'Emilia per coadiuvarli nel servizio del dazio di consumo.

Il novello ordinamento vi sostituì 150 tra ispettori e sotto-ispettori. Dodici ispettori hanno presso di sè, per coadiuvarli nelle scritture di ufficio, altrettanti scrivani che vanno ad aumentare il numero di quelli assegnati alle direzioni, facendo parte del relativo organico.

Il personale delle ispezioni prima dell'unificazione costava lire 733,611, di cui lire 598,199 per istipendi, e lire 135,412 per ispese di visita. Le ispezioni e sotto-ispezioni costano attualmente lire 565,600, di cui lire 430,400 per istipendi, lire 135,200 per ispese di visita; donde risulta la rilevante annua economia di L. 158,011.

Ciò non ostante, anche lo stipendio di questi funzionari fu considerevolmente migliorato. Coll'indennità che giusta l'organico è loro assegnata per far fronte alle spese di visita, essi devono provvedersi il locale e i mobili d'uffizio. Solo in via

d'eccezione, ed allorchè riesce disponibile qualche ambiente occupato in servizio dell'amministrazione, questa ne cede ad essi per collocarvi il proprio ufficio l'uso gratuito, specialmente là dove per la grande affluenza di affari sono obbligati a instituire un'ampia cancelleria.

Per effetto dell'ordinamento delle ispezioni gli impiegati rimasti disponibili furono in complesso 203, collo stipendio di lire 290,409. Da quel tempo in poi molti di essi essendo morti, o essendo stati collocati a riposo, o richiamati in attività, non ve ne erano più al 31 dicembre 1865 che 63, col soldo in complesso di lire 68,936.

Nel modo istesso che il territorio dello Stato venne diviso per l'instituzione delle direzioni in 27 compartimenti, diviso venne per l'instituzione delle ispezioni in 74 circoli, ognuno dei quali è a sua volta spartito in due o più distretti. A capo del circolo è l'ispettore, a capo del distretto il sotto-ispettore. L'ispettore dipende dal direttore, il sotto-ispettore dall'ispettore.

Nei principali centri a lato degli ispettori, per coadiuvarli in tutta l'estensione del circolo loro affidato, sono uno o più sotto-ispettori senza particolare distretto.

L'ispettore è una delle ruote maestre del congegno amministrativo gabellario. Esso non amministra e non eseguisce, ma posto tra l'autorità che dirige e la mente o il braccio che opera, si assicura che il servizio proceda in piena conformità delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni. Nessun atto che si compia in un qualunque ufficio di dogana, di privativa, di dazio consumo amministrato dal governo, sfugge al suo sindacato. Senza veste nella maggior parte degli affari di fronte ai contribuenti, esso scende perfino nelle ultime particolarità delle operazioni che li riguardano. Salvo delegazione del direttore delle gabelle o del ministero delle finanze, non può però avere ingerenza entro quegli uffici doganali, a capo di cui è posto un direttore speciale. Quanto

si è detto relativamente al servizio degli ispettori, si intenda esteso anche ai sotto-ispettori. Gli ispettori e sotto-ispettori sono responsabili dell'esattezza, regolarità ed efficacia del servizio affidato alla loro cura, e per regola ne riferiscono i primi al direttore, i secondi all'ispettore; ma in caso di dissenso sopra affari importanti l'ispettore può riferire direttamente al ministero, il sotto-ispettore al direttore.

Essi devono verificare almeno una volta al mese, e sempre improvvisamente, presso tutti i contabili la esistenza nelle casse dei danari introitati e la esattezza dei versamenti da farsi nelle tesorerie, stendendone atto particolare. Nel caso di mancanza di danaro possono sospendere subito l'impiegato a cui carico sta il difetto, sostituendolo con altro meritevole di fiducia, fino a che dall'autorità superiore sia provveduto. Invigilano poi sulla condotta di tutti gli impiegati ed agenti subalterni delle dogane e delle privative.

Dell'ufficio che esercitano e del posto che occupano nel corpo delle guardie doganali gli ispettori e i sotto-ispettori ampiamente si dirà quando parleremo di questo corpo. Accennerò soltanto qui che servono di anello di concatenazione e di subordinazione rispetto al ministero e alle direzioni del corpo delle guardie, il quale, tuttochè costituito militarmente, è pure per la necessità delle cose un mezzo di azione in mano della potestà amministrativa, che deve farne concorrere l'opera all'assicurazione di que'cespiti, alla tutela di quei diritti nei quali si incardina la sua responsabilità.

Ogni tre mesi gli ispettori e i sotto-ispettori presentar devono un rapporto generale del loro servizio, che viene rassegnato dalla direzione al ministero.

Anche per il passaggio nella carriera delle ispezioni venne stabilito l'obbligo di apposito esame.

Il regolamento contiene per ultimo alcune disposizioni comuni a tutti gli impiegati sulle mancanze e le pene, sui congedi, sulle incompatibilità dell'impiego con altre cariche, non che

sulle promozioni. A questo ultimo proposito fu stabilito che nei posti inferiori a quello di direttore, ispettore, segretario capo e capo computista, l'avanzamento nelle classi di ciascuna categoria d'impiego si farà in via di anzianità; nel passaggio da un grado d'impiego ad un altro, e segnatamente nel conferimento dei posti di direttore, ispettore, segretario capo e capo computista, si avrà riguardo al merito ed all'anzianità.

Per regola nessuno potrà passare da una categoria ad un'altra superiore, se non è stato almeno due anni in qualcuno dei posti immediatamente inferiori.

§ 6.

Nomine del personale. Provvedimenti per i locali e mobili d'ufficio.

Stabilito per tal modo l'ordinamento delle direzioni e ispezioni delle gabelle, dovettesi tosto pensare a scegliere fra il numerosissimo stuolo d'impiegati delle amministrazioni ed altri uffici soppressi, quelli che fossero capaci di cooperare efficacemente all'attuazione del sistema che si era inaugurato. Nello intento di circondarsi in questa delicata bisogna di tutte le possibili guarentigie, si invitarono tutti i capi dell'amministrazione toscana, delle direzioni generali di Napoli e Palermo, delle direzioni nelle altre provincie a rassegnare acconcie proposte, somministrando intorno a ogni impiegato tutte le più ampie nozioni in fatto di attitudine morale e fisica, di coltura generale e speciale, di condotta privata e politica, e furono anche interpellate le autorità prefettizie.

Avute tutte coteste nozioni, si procedette finalmente alle nomine, e al 1° di gennaio del 1863 le novelle direzioni e ispezioni delle gabelle entrarono in attività.

Non ostante tutta la circospezione usata per conferire i posti

ai meglio qualificati, non è però a dissimulare che taluni dei nuovi nominati non diedero effetti corrispondenti. Di ciò non è del resto a meravigliare, laddove si consideri che sovente contraddizioni flagranti si erano riscontrate fra le informazioni da varie autorevoli fonti attinte, sicchè si era dovuto rimettere il definitivo giudizio all'esperienza.

D'altra parte una sana politica non disgiunta da un sentimento di umanità non permetteva che di un colpo si eliminassero dal servizio attivo tutti coloro che non fossero valenti.

Si compierono successivamente alcune epurazioni, e in oggi può dirsi che il servizio abbia fatto soddisfacenti progressi.

L'aumento di personale nelle direzioni, conseguenza delle maggiori facoltà a queste conferite in paragone di quelle della maggior parte degli uffici soppressi, portò con sè la necessità di provvederle eziandio di locali più spaziosi, di arricchirle di nuovi mobili, e molte riparazioni furono fatte ai vecchi che erano generalmente in molto cattiva condizione.

Quattordici direzioni furono collocate in uffici demaniali; per le rimanenti tredici si presero in affitto fabbricati di proprietà privata. La spesa di locazione per questi ascende alla somma annua di L. 30,984. 40, e quella incontrata per fattura e riattamento di mobili fu di circa L. 40,000.

§ 7.

Istruzioni sul servizio interno d'ufficio. Statistica - Contenzioso - Contabilità.

Al regolamento tennero dietro speciali istruzioni. Toccheremo soltanto delle principali. Il 2 novembre 1862 fu diramata un'istruzione sulla specie, provvista, distribuzione dei libri di bollette, dei registri e stampati per le operazioni doganali e per le contravvenzioni di finanza, sul bollo di riscontro e sulla

chiusura dei libri di bollette, sullo annullamento delle bollette in bianco, sulla chiusura dei registri, ecc.

Della provvista e distribuzione di tali stampati furono incaricate dieci direzioni alle quali sono esclusivamente aggregati per l'applicazione del bollo di riscontro i quaranta bollatori portati dall'organico.

Altre istruzioni furono poscia diramate relativamente alla ricevuta, custodia, distribuzione e rendiconto degli stampati di cui si tratta.

Il 5 dello stesso mese di novembre si diramarono istruzioni per la tenuta uniforme in tutte le direzioni dell'ufficio d'ordine. Anche in questa materia vigevano nelle diverse provincie le più disparate norme. Si stabilì quindi che in ogni ufficio di direzione fosse un protocollo, in cui si registrassero, oltre le mozioni d'ufficio, tutte le lettere d'arrivo per data, numero ed oggetto, e che in esso si facesse annotazione pure per data, numero e sunto del relativo esaurimento, coll'indicazione nel primo caso dell'ufficio o persona mittente, nel secondo dell'ufficio o persona di destinazione. Si prescrisse l'archivio ordinato per rami, materie e titoli, e una serie di opportuni registri per addivenire al reperimento delle carte. Si regolò la copiatura e la spedizione, e ora può dirsi che tale ufficio, quasi dappertutto impiantato, opera regolarmente.

Accennammo di sopra al rapporto semestrale che devono dare i direttori sull'andamento generale del servizio nel rispettivo compartimento, e di quello trimestrale degli ispettori e sotto-ispettori.

Con circolare del 4 di aprile 1863 si svolse il concetto che diè norma all'ordinazione di cotesti rapporti, indicando le materie che devono trattare, le parti in cui devono risolversi affinchè la direzione generale possa da essi rilevare in modo sintetico e completo lo stato generale dei diversi servizi per dare o promuovere gli occorrenti provvedimenti.

Le più particolareggiate e precise norme furono con ripe-

tute istruzioni impartite per la compilazione dei quadri trimestrali delle principali merci importate ed esportate, non che per approntare gli elementi della statistica generale annuale del movimento commerciale.

Di questi due lavori si dirà in seguito. Accennerò qui semplicemente che la serie dei quadri delle principali merci non andò più interrotta dal 1860 in poi, che per quanto risguarda la statistica generale furono pubblicati dal 1859 al 1860 i dati che si riferivano a tutte le provincie nelle quali fu possibile raccoglierli, e che il volume del 1861 comincia a presentare il movimento commerciale di tutto il regno.

Anche sul contenzioso si diedero alle direzioni compartimentali, come già in parte ebbesi occasione di accennare, quelle istruzioni che valessero a condurre innanzi la miriade di processi contravvenzionali e il gran numero di cause civili che annualmente si vanno trattando.

Per dare un'idea della importanza di questo servizio bastino le seguenti indicazioni.

Cause interessanti l'amministrazione gabellaria	1863		1864		1865	
	Contravvenzionali	Civili	Contravvenzionali	Civili	Contravvenzionali	Civili
Incoate..... N°	7,995	90	8,216	104	8,254	112
Definite..... »	4,691	23	6,286	51	4,099	24

In data 20 gennaio 1863 si diramò alle direzioni ed uffici dipendenti un'istruzione, di cui prima non si aveva traccia, sulla contabilità delle gabelle.

In essa trattasi del bilancio si attivo che passivo, e del modo di formarlo, delle entrate e dei versamenti, della revisione delle

bollette e dei registri, dei diritti doganali e marittimi, delle spese, dei servizi di ogni ramo, del modo di giustificare le spese e del loro rimborso, dei prospetti e conti da tenersi; e all'istruzione fu seguito una serie completa di modelli, di prospetti, che la contabilità risguardano.

La tenuta regolare omai generalmente instaurata di tutti i registri di conto corrente e la presentazione mensile dei consuntivi per parte delle direzioni, non che la registrazione di tutti i contratti, fa sì che si sappia ora quasi giorno per giorno, per ogni capitolo e articolo del bilancio passivo delle gabelle, la somma spesa o impegnata. Mediante poi l'approvazione dei preventivi trimestrali per ogni direzione e l'annotazione di tutte le spese economiche fatte dalle direzioni o autorizzate dal ministero, è omai evitato il pericolo di eccedere gli stanziamenti del bilancio.

Potè alfine approvarsi la contabilità sì attiva che passiva di un esercizio. Questo dicasi pel 1863; in seguito poi si vennero raccogliendo gli elementi pei conti degli anni anteriori, in cui vigevano norme differenti e parecchie autorità coesistevano, alle quali era concesso di ordinare pagamenti.

L'accertamento di un'annualità era di vitale importanza, avvegnachè porgesse una base positiva per calcolare i bisogni ulteriori e far serie previsioni pel bilancio.

§ 8.

Proposte.

Ecco a larghi tratti delineati i caratteri della direzione compartimentale gabellaria coll'appendice delle ispezioni e sotto-ispezioni, ed essa già svolse fruttuosamente la sua potenza sui rami amministrati, siccome ne fan fede quaranta milioni di più ottenuti nel 1865 in confronto del 1862.

Giovani ricchi d'intelligenza e di cognizioni furono ammessi nelle varie carriere. Bisogna spingerli innanzi, perchè l'ammini-

strazione ne abbia lena e vigore. Lasciare per un lasso di tempo vacanti i posti che si rendono disponibili, non conferire gli stipendi disponibili delle classi superiori, sarebbe un'economia soltanto apparente, perchè ingenererebbe scoraggiamento in quest'ardita milizia che si avanza, e sperderebbe in potenza gli effetti della sua intelligente operosità.

Frattanto a due principali bisogni occorre urgentemente provvedere.

I lavori contabili sono alcun poco arretrati presso le direzioni, particolarmente la revisione. Fa di mestieri rinvigorirli, massime dacchè furono ora richiamati in attività di servizio in uno o in altro ramo presso che tutti gli impiegati disponibili più capaci, sui quali si era fatto assegnamento.

Anche il servizio che alla definizione dei processi si riferisce lascia qualche cosa a desiderare. Dagli avvocati erariali si ebbe fin qui, salve alcune pregevolissime eccezioni, scarso frutto; le direzioni del contenzioso non si occupano quasi affatto della parte contravvenzionale, alcuni procuratori del Re e tribunali non corrisposero all'uffizio loro; molte cause per tutte queste ragioni andarono o perdute o furono dichiarate perente, con grave iattura dell'erario e scapito del prestigio della pubblica autorità amministrativa.

Dopo il recente passaggio del contenzioso amministrativo ai tribunali ordinari, converrebbe che presso ogni direzione vi fosse un impiegato avvocato.

Così maggiormente sussidiate, e col progresso che porta il tempo e l'esperienza, le direzioni delle gabelle si troveranno fra breve in grado di dare frutti corrispondenti nella loro sfera alla espettazione della nazione, agli interessi e ai bisogni delle finanze italiane.

§ 9.

Sulla questione di accentrare nelle prefetture la direzione dei servizi finanziari di ogni provincia.

Non posso chiudere questo capitolo senza dire alcune parole intorno al progetto, per cui fu non ha guari eletta dal governo una commissione presieduta dall'onorevole senatore Cadorna, progetto secondo il quale sarebbero concentrati nella prefettura i servizi dipendenti dai diversi ministeri.

Io reputo che tale concentrazione per ciò che risguarda l'amministrazione finanziaria, e specialmente quella delle gabelle, sia altamente difficile, e che attuata trarrebbe seco esiziali conseguenze.

Quale è il mandato del prefetto? Il prefetto ha per ufficio precipuo quello di rendere generalmente accette le istituzioni onde lo Stato è retto, di procurare la più schietta adesione al governo, ed a ciò giunge cercando di soddisfare tutti quegli interessi di singoli individui o di enti morali che non sono in opposizione cogli interessi generali della nazione, e deve non di rado collocarsi a tal uopo a un punto di vista che non è il più favorevole alle finanze.

Quale è l'ufficio dei rappresentanti l'amministrazione finanziaria? Chi ha quest'amministrazione deve soprattutto far sì che da ogni imposta si ricavi tutto il reddito di cui è capace e che nessuno si sottragga alle contribuzioni alle quali è tenuto, ed a tal fine gli è mestieri esercitare un'azione ferma per la piena ed esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, toccando molti di quegli interessi individuali che per gli altri suaccennati intenti il capo politico naturalmente tende a favorire. Se chi dirige l'applicazione e l'esecuzione di leggi d'imposta può lasciarsi andare a considerazioni o giudizi che non derivino dai principii a cui sono informate le leggi stesse e non tendano ai fini a cui esse sono rivolte, alla giustizia succede l'arbitrio e lo

squilibrio economico, e mancano que' risultamenti finanziari sui quali nello stabilire le tasse si era fatto assegnamento.

Il prefetto deve mettere ogni studio onde evitare difficoltà ed impacci al governo, renderne accetta l'azione ai comuni ed ai singoli cittadini; il rappresentante del fisco non può sempre spiegare la propria azione in tal senso; ed è facile prevedere che qualora le due cariche siano concentrate nella stessa persona, non rade volte accadrà che i fini della seconda siano sacrificati a quei della prima, non essendo guari possibile che l'azione dell'una si limiti a temperare quella dell'altra senza paralizzarla. A ogni modo una di queste due alternative sarà inevitabile: o nel prefetto, supposto che fosse anche capo dei servizi finanziari, prevarrà il sentimento del naturale suo ufficio, quello di conciliatore tra i privati cittadini, gli enti morali e il governo, e allora si manifesterà una tendenza a far transigere con continue eccezioni l'interesse pubblico col particolare; o prevarrà il sentimento dell'altro suo ufficio (che sarà meno facile) e il potere a poco a poco diventerà mal gradito alle moltitudini.

Questa considerazione richiama a un altro quesito gravissimo. L'ingerenza diretta del prefetto nell'andamento del servizio finanziario è ella conciliabile colle esigenze di un ordinamento costituzionale? Non lo credo.

In un governo in cui non esiste la responsabilità ministeriale sta bene che il potere anco nelle provincie sia concentrato presso la stessa persona, nello stesso modo che la somma dello Stato è tutta nelle mani di un uomo solo. Ma in un governo schiettamente costituzionale, dove i ministri son responsabili, è indispensabile che in ogni ministro si concentri principalmente la parte di responsabilità che riguarda la sua propria amministrazione. Ora ciò non sarebbe mai possibile laddove un ministero non avesse la mano pienamente libera e dovesse dipendere dall'altro nella propria sfera, e il ministero delle finanze dipenderebbe evidentemente da quello dell'interno ogniqualvolta i servizi finanziari nelle provincie fossero con-

centrati intorno ad un'alta autorità che non da lui direttamente, ma dal dicastero dell'interno dipendesse. La responsabilità di un ministro ha per suo coefficiente indispensabile che il ministro stesso abbia sotto di sè funzionari di sua piena fiducia. E come potrebbe questo coefficiente ottenersi, se la proposta al Re per la nomina dei capi dei servizi finanziari nelle provincie a lui esclusivamente non appartenesse? Se altri criteri estranei a quelli dell'attitudine e cognizione speciale dei servizi finanziari dovessero in tale proposta prevalere?

Io non contesto che per taluni servizi, che per la loro esiguità o non hanno personale proprio, o hanno agenti si può dire isolati, per quei servizi i cui fini collimano perfettamente con quelli dell'autorità politica, ed in altri termini per quelle istituzioni, le quali mirano piuttosto alla guarentigia dei diritti dei cittadini, che a promuovere gli interessi della nazione a carico dei singoli individui, il concentramento sopradivisato possa essere utile ed anco specialmente nelle viste economiche desiderabile; ma questo non può accadere per quegli uffici finanziari che, come le gabelle, hanno una grande personalità, un carattere proprio e un ordinamento esterno completo e da tutti gli altri distinto, e che devono prelevare somme cospicue, quasi un terzo dei redditi dello Stato, dalla borsa dei contribuenti. Tale concentramento indebolirebbe grandemente l'azione amministrativa e avrebbe per contraccolpo la diminuzione dei redditi finanziari, e ciò in qual momento? In un momento in cui la necessità suprema dello Stato, la condizione stessa della sua esistenza richieggono che si dia il maggior impulso all'incremento dei pubblici redditi, ripudiando severamente qualunque secondaria considerazione di persone o di cose.

Vi sono poi difficoltà di un altro ordine e pur gravissime. Una delle precipue guarentigie del governo per la retta ed efficace amministrazione finanziaria risiede nella responsabilità dei suoi impiegati. Ora non basta che la responsabilità sia scritta nella legge, bisogna ancora che sia praticamente possibile.

Ma il prefetto per la sua naturale posizione deve accudire a molteplici affari d'indole svariatissima, deve trattare con moltissime persone, dedicare molto tempo alle udienze e molto più alla rappresentanza. E come potrebbe, se anco i servizi finanziari, e specialmente quello delle gabelle, fossero in lui concentrati, essere tenuto di questi responsabile? E fatta anche astrazione dalla assoluta mancanza di tempo, come è mai possibile che un prefetto possegga quella piena cognizione dei tanti rami finanziari, per scendere e non smarrirsi nel dedalo di tutti i loro minuti particolari e onde potere di tutti rispondere? Evidentemente e' dovrà riferirsene a qualcuno dei dipendenti impiegati, il quale sovente senza aver fatto gli studi, esaminate profondamente le istituzioni della finanza, senza una pratica consumata nei diversi rami di esse, tutti più o meno estranei alla carriera da lui intrapresa, sarà il vero amministratore, non solo irresponsabile, ma protetto dalla prefettizia compromessa responsabilità.

L'esperienza fatta negli Stati dove l'amministrazione finanziaria è soggetta all'amministrazione politica ha ammaestrato che quei funzionari della finanza, i quali tengono mano ferma all'esatta applicazione della legge, sono ordinariamente combattuti dai capi politici, e non di rado soccombono vittime della lealtà e dell'impegno col quale fermamente compiono il proprio mandato, mentre gli altri, colla loro fiacca adesione alle concessioni, alle tolleranze, ottengono appoggio e protezione.

Che se anzichè un concentramento si volesse una semplice dipendenza gerarchica, altri inconvenienti, oltre la maggior parte di quelli sovra accennati, si appaleserebbero.

I compartimenti, fra cui fu diviso rispetto alle gabelle il territorio del regno, hanno la lor ragione di essere non nella superficie chilometrica, ma nell'entità degli affari su cui l'amministrazione deve spiegare la propria azione.

Questi compartimenti ora sono 27, e taluni abbracciano più provincie. Se volessero farsene 59, quante sono le provincie,

parecchi avrebbero una sfera d'azione nulla o quasi nulla, e causerebbero perciò una spesa inutile. Se si mantenesse il numero attuale, e peggio se si riducesse, ne verrebbe che, siccome *tot capita tot sententiae*, un direttore dovrebbe seguire tanti indirizzi quanti fossero i prefetti a cui sarebbe soggetto, e sullo stesso ordine di affari dovrebbe non di rado addivenire a provvedimenti tra sè contraddittorii.

Adunque io non so ristarmi dallo esprimere i più fervidi voti perchè, specialmente a proposito delle gabelle, nulla sia innovato al sistema presente, e perchè sulle medesime non si accresca l'attuale ingerenza delle prefetture. Queste sono ora chiamate a prestare tutta quella cooperazione che possono dare, e devo dichiarare qui che nella maggior parte di esse ho sempre trovato un appoggio e un sussidio efficacissimo nei maggiori bisogni dell'amministrazione. Ma altra cosa è una cooperazione, per quanto efficace e vigorosa, altra un'azione diretta e permanente.

Ai prefetti si fa ordinariamente capo ogniqualvolta si tratti di conciliare le prescrizioni delle leggi e regolamenti gabellari colle esigenze di altri rami affidati alla loro cura; allorchè sia necessario ricorrere al loro braccio per mantenere forza alla legge; e sempre quando, o per un fatto che muova dall'amministrazione, o sia rivolto contro di lei, sorgano pericoli di una perturbazione nell'ordine pubblico; e così pure per inchieste, per ottenere ragguagli sugli affari e sugli impiegati specialmente, come già in parte vedemmo, in occasione di attuazione di novelli organici. Essi sono gli intermediari propri a cui si ricorre nelle molte bisogne che si hanno coi comuni; e per tal modo le prefetture concorrono, indirettamente sì, ma efficacissimamente, ai prosperi risultamenti dell'amministrazione gabellaria.

Questo e non altro può essere il loro mandato di fronte al ministero della finanza; volerlo ampliare sarebbe cosa improvvida e pericolosa.

CAPITOLO III.

Imposte di confine

---

§ 1.

Indole e vicissitudini dell'imposta doganale.

L'imposta doganale ha per base gli scambi. La rendita che ne deriva progredisce, si arresta, decresce con questi. Onde la legge di produttività di tale imposta è mantenerla in siffatta misura che non arresti lo svolgimento degli scambi.

Ma le dogane furono ancora considerate sotto altri aspetti. Venne lungamente creduto che i metalli preziosi costituissero soli la ricchezza, il capitale di una nazione. Se ne vietò dapprima l'esportazione, poi col sistema che appellano mercantile o della bilancia del commercio si ordinarono le tariffe doganali in modo da facilitare le esportazioni e restringere le importazioni, allo scopo di attirare o ritenere nel paese quanto più danaro si potesse.

Più tardi i dazi doganali si sono fatti servire ad incoraggiamento delle industrie nazionali, mercè la proibizione o una più o meno elevata tassazione all'entrata delle merci estere, e presero il nome di dazi pretettori.

Il sistema coloniale, per cui si costrinsero le colonie a trafficare esclusivamente colla madre patria, fu un corollario di queste idee sulla natura e distribuzione delle ricchezze.

Oggi la tendenza generale in fatto di dogane è di ricondurle

al primitivo loro ufficio di strumenti fiscali. I trattati di commercio vengono riguardati come uno dei mezzi di transizione pel ritorno dell'istituzione delle dogane ai suoi principii.

§ 2.

Le dogane nei tempi antichi.

L'istituzione delle dogane (1) rimonta a tempi molto remoti. Nessuna traccia si scorge di essa nella Bibbia, nè par che l'avessero gli antichi popoli dell'Oriente, i Persiani, gli Assiri, i Babilonesi. Quando quei popoli vo'evano porre ostacoli a certe attinenze pericolose, ricorrevano ad altri mezzi. Sono ancor famose le barre costrutte dai Persiani all'imboccatura dei fiumi navigabili per troncare ogni commercio coi Babilonesi. Nè fra gli Egiziani o i Fenici trovasi fatta menzione delle dogane.

Negli Stati più civili dell'antica Grecia, i balzelli sulle merci importate o esportate componevano la sorgente principale del reddito pubblico. Essi non erano a bella prima che di un cinquantesimo sul valore, ossia del due per cento, che veniva riscosso in danaro allo scarico o imbarcazione delle merci dagli esattori detti *Pentacosologi*, custodi di quei registri nei quali le merci indicavansi con il rispettivo valore di riscontro. Esigevansi inoltre sulle navi mercantili *tasse di porto*, le quali, nella sola Rodi, fruttavano più di un milione di dracmi.

Un sistema più oneroso venne poscia a pesare sugli alleati di Atene; essi non pagavano dapprima che un tributo, ma gli Ateniesi, padroni o protettori, sostituirono a quel tributo l'istituzione delle dogane in tutti i porti dei loro protetti. Queste

(1) Il vocabolo *dogana*, secondo alcuni etimologisti, deriverebbe dall'arabo *dokkanon*, officina, luogo dove le suppellettili sono sovrapposte le une alle altre. A Venezia esigevasi un dazio d'importazione a profitto del doge. Onde altri etimologisti vollero che da *doge* derivasse la voce *dogana*.

tasse erano per gli alleati più forti del doppio, per Bisanzio del quintuplo. Il commercio dell'Eusino fu assoggettato alle dogane di Bisanzio.

Le dogane erano in generale appaltate, e, a misura che i bisogni delle finanze crescevano, i governi divenendo più esigenti, le tasse si moltiplicavano, le vessazioni diventavano intollerabili. Si catturavano le merci e si infliggevano pene esorbitanti. Ordinaria conseguenza, un contrabbando sistematico attecchì alle frontiere, e i paesi situati ai confini dell'Attica e della Beozia sono rappresentati come popolati di contrabbandieri e di ladri, finchè poi la Grecia divenne una provincia romana.

Anche Cartagine, ai tempi della sua maggiore prosperità, trovò nelle dogane la sorgente principale delle sue rendite. Quella repubblica seguì presso a poco, in fatto di dogana, lo stesso sistema della Grecia, e anche quivi è fatta menzione di un commercio di contrabbando operosissimo dalla Cirenaica alle città cartaginesi.

Però Annibale, giunto al potere, si comportò da valente amministratore e condusse a termine una gran riforma nelle finanze dello Stato, e specialmente in tutte le dogane di terra e di mare, risolvendo il difficile quesito di far fronte a bisogni sempre crescenti senza far gravitare sui popoli nuovi balzelli (1).

Nei trattati conchiusi fra i Cartaginesi e gli altri popoli, gli Etruschi, i Romani, si può notare una cura specialissima per l'incremento della marina nazionale, e la riserva di certe linee di navigazione e di cabotaggio. Si vede eziandio che vi erano merci proibite, altre tassate in varia misura, e che le esazioni facevansi principalmente nei porti della metropoli e in quelli delle sue colonie.

La riscossione dei diritti doganali, presso i Romani, rimonta

(1) *Encycl. du XIX siècle* - Art. *douane*.

ai primi tempi. Plutarco e Dionigi d'Alicarnasso parlano di Anco Marzio che aprì il porto di Ostia al commercio straniero, e Tito Livio, confermando ciò, aggiunge che i consoli, dopo l'espulsione dei re, affrancarono il popolo romano dalle dogane e dai tributi « *portoriis et tributo plebe liberata*, ecc. » Questi non tardarono però ad essere ristabiliti. Quinto Muzio Scevola, pretore in Asia per la repubblica romana, fu l'inventore della bolla a cauzione chiamata *Muzia*, la quale aveva per iscopo la consegna immediata ai negozianti delle mercanzie giunte nel porto di Pergamo (1).

Sotto gl'imperatori tutti i prodotti importati pel traffico, e non pel consumo personale, erano soggetti alla dogana *portorium*. Le schiave giovani e belle destinate alla prostituzione e gli eunuchi, oltre un diritto del ventesimo sulla vendita, pagavano sbarcando in Italia il *portorium*. L'etimologia di questa parola indica che siffatti dritti prelevavansi specialmente sulle merci introdotte per la via di mare; eranvi nullameno dritti congeneri che si esigevano al passaggio delle Alpi.

Allorchè Roma fu signora del mondo e annoverò, per così dire, come sue provincie altrettanti regni, le merci furono assoggettate a un diritto di entrata e di uscita, passando d'una in altra provincia. La tassa adottata dalla tariffa era un quarantesimo del valore; però sopra alcuni oggetti si elevava sino ad un ottavo. Per quelle cose che si riferivano ai sollazzi della plebe, come le belve feroci destinate ai giuochi pubblici, la tassa discendeva a un cinquantesimo.

Quivi pure facevansi gli appalti, e le conseguenze ne erano anche peggiori che in Grecia. Vessazioni inaudite si commettevano, i viaggiatori erano sottoposti alle visite più tiranniche; nulla vi era d'inviolabile per la dogana, nemmeno il segreto delle lettere, attalchè il commercio languiva e parea presso ad estinguersi. Invano Alessandro Severo volle francheggiarlo

(1) Dalloz - *Répertoire, etc.*

promettendo ai mercatanti grandi immunità. Sotto gli imperatori che gli succedettero il male crebbe sempre fino alla caduta dello impero d'Occidente.

§ 3.

Le dogane nei tempi di mezzo.

Dopo l'invasione dei barbari, un sistema regolare d'imposte fu per gran tempo impossibile; gli elementi di una nuova civiltà non si svolgevano che lentamente; il commercio era dovunque arenato. Sulle strade principali, dice il Cibrario, non era quasi castellania o ponte che non avesse la sua dogana col nome di pedaggio. Dal che ne seguiva che i mercatanti incontrassero ad ogni passo nuovi impedimenti, e dovessero sopportare ad ogni tratto perdite e di tempo e di denaro. Non si facea differenza tra la merce destinata al traffico interno e quella destinata ad andar più lontano.

I dritti di uscita erano in minor numero. Riscoteansi per i prodotti indigeni che si estraevano dal territorio; s'assoggettavano d'ordinario ad un dritto anche i prodotti dei quali era vietata l'estrazione, quando questa consentivasi per privilegio, come l'oro ed il grano; ma nel regno di Napoli, dove ebbe lungo impero quel sottile maestro d'imporre gravezze che fu Federigo II, e dove i tributi che colpivano il commercio erano assai più numerosi, e chiamavansi dritti di *fondaco, flagello di fondaco, refica, imbarcatura*, l'estrazione delle merci era colpita dai dritti chiamati d'*esitura* e d'*ultima esitura*.

Già al tempo de' Normanni vi eran nel regno diritti di dohana o dogana e di magazzinaggio. I diritti di dogana erano un'imposta del tanto per cento su tutte le mercatanzie; e affine di impedire la frode, queste dovevano essere depositate in magazzini stabiliti dal governo, che riscuoteva inoltre per tale deposito un diritto chiamato di fondaco. Siffatte imposte non esclu-

devano i pedaggi né le altre tasse conosciute sotto il nome di *flagello di fondaco*, dazi sulla seta, dazi d'imbarcazione.

A Cipro e altrove la dogana si chiamava *comercio*, d'onde la parola commercio usata in senso sì diverso nell'Europa moderna.

A Bologna era vietato d'estrarre codici manoscritti. In quell'età tutto era monopolio. Bologna voleva il monopolio del sapere.

La tassa doganale variava da luogo a luogo, e, prima che i mercatanti si avvisassero di stringere buoni e chiari patti coi principi baroni, era soggetta ad improvvisi aumenti che rovinavano il commercio; non si discuteva poi sulla qualità o sul valore delle mercanzie, ma per torsello o balla e per carica, od al più secondo la qualità generale di panno lombardo o francese o fiammingo, e di *arbasio* o fustagno; il che dovea di necessità crescere grandemente il prezzo dei grossi drappi a pregiudizio dei cittadini meno agiati (1).

Viene il tempo delle repubbliche italiane. Durante un periodo di quasi quattro secoli l'Italia fa prodigi di operosità e di ardore, e, con un mirabile svolgimento delle arti della pace, osserva giustamente Scherer, vince la gloria militare e la grandezza politica del suo passato.

Il mar Mediterraneo ed il mar Nero diventano, a così dire, laghi italiani. Dalla Tauride a Tunisi, dappertutto sono italiani possedimenti e fattorie. Delle due vie principali per cui le merci di Asia vengono in Europa, quella di Trebisonda è in mano dei Genovesi, quella di Alessandria diventa monopolio dei Veneziani, e non è successivamente che per mezzo di Amalfi, Pisa, Venezia e Genova che l'Europa commercia col Levante dischiusole dalle Crociate. Dall'amicizia o dall'inimicizia delle italiane repubbliche pende spesso la sorte istessa degl'imperatori di Costantinopoli che prodigano loro a vicenda terre e favori.

Per dare un'idea della potenza italiana di quei tempi basti il dire che fu computato che nella sua floridezza la repubblica

(1) Cibrario - *Economia pol. del Medio Evo*, libro III, capo VI.

veneta possedesse tremila navi mercantili e quarantacinque galere con trentaseimila uomini d'equipaggio. Sedicimila operai lavoravano continuamente nel suo arsenale. Più tardi, dal 1660 al 1797, da questo arsenale uscirono novantadue vascelli di linea e ventiquattro fregate. Nel 1253 Genova armò contro Pisa centonovantatrè galere, e nel 1295 ne armò dugento montate da quarantacinquemila combattenti contro Venezia.

E mentre queste repubbliche tanto estendono la loro potenza colla navigazione e colla mercatura, non dimenticano l'industria. I pizzi, le chincaglie, le raffinerie di zuccheri, le fabbriche di vetri e specchi di Venezia, i broccati della repubblica di San Giorgio non ammettono comparazioni.

Ma la città che si elevò al primo grado nelle arti fu Firenze, principalmente in quelle della lana e della seta, avvegnachè trar dovesse la lana dall'Inghilterra e dalla Spagna, la seta dalla Sicilia, dalla Grecia e dal Levante. Vi si contavano, nel 1338, dugento fabbriche di panni che ne producevano annualmente circa ottantamila pezze, nè men celebri eran le sue tintorie: introduceva di Spagna, Francia, Fiandra e Germania panni greggi per quindici milioni di franchi ogni anno, e li apprestava per venderli in Levante. Le rendite della repubblica superavano quelle dell'Inghilterra e di Irlanda sotto Elisabetta. Firenze inoltre dominava il mercato del numerario di tutta l'Europa, e i suoi cittadini erano i creditori degl'imperatori e dei re (1). Tanta era poi la riputazione di raro sapere della quale essi godevano, che molti paesi aveano loro confidata la riscossione e l'amministrazione delle rendite pubbliche.

Nell'industria, nel commercio, nell'arte del cambio e nell'imprestito ad interesse, ma principalmente nell'agricoltura, segnalansi contemporaneamente i Lombardi, il cui nome, dice il Boccardo, negli Stati esteri era sinonimo di commerciante e di banchiere. Da un discorso del doge Mocenigo del 1421

(1) Scherer - *Histoire du commerce.*

si vede che il ducato di Milano saldava ogni anno a Venezia tanti conti per 1,600,000 ducati, e che 94,000 pezze di panno ogni anno ne traeva. Il valore dell'importazione lombarda dal Veneto è in quel discorso estimata a 28,800,000 ducati. Erano inoltre famose le armi di Milano che gareggiavano con quelle di Toledo (1).

La bussola, complemento dell'astrolabio, il quale venne poi perfezionato dal celebre scolaro dell'insigne matematico Montereggio, Martino Behaim, i nuovi codici di commercio marittimo, la lettera di cambio, la banca, l'istituzione dei consoli all'estero, e più di tutto il nobile risorgimento delle lettere e delle arti, sono fra le glorie italiane di quei tempi.

Ma facciamo ritorno al nostro argomento.

In quasi tutti gli Stati dell'alta Italia, i diritti di dogana erano puramente fiscali. Venezia prese in appalto i diritti di dogana di un certo numero di signorie vicine, e nel XV secolo offerse al ducato di Milano di mantenergli 10,000 uomini e 10,000 cavalli se voleva lasciarle l'amministrazione delle sue dogane.

Pisa si distingueva per la liberalità colla quale apriva i suoi porti ai legni stranieri.

A Genova i diritti erano, come dappertutto allora, più elevati sulle importazioni che sulle esportazioni; nel XII secolo erano di tre danari per lira all'uscita e nove all'entrata (2).

L'erario veneto non prelevava dazi sulle merci importate dal Levante sopra galere armate, ma quelle che arrivavano sopra bastimenti disarmati ed appartenenti a privati pagavano il cinque per cento del valore.

In generale l'esportazione delle merci era libera. Le industrie venete delle quali abbiamo sopra toccato, le fabbriche di

(1) Scherer - *Histoire du commerce.* — Boccardo - *Manuale di statistica del commercio.*

(2) Vincent - *Storia della repubblica di Genova*, tomo I, pag. 223.

seta, le concierie, le fabbriche di prodotti chimici, di fili d'oro, di candele ed altre che pur fiorivano in quella repubblica, godevano, qual più qual meno, di forte protezione dal governo. Vi erano proibizioni assolute all'entrata pei prodotti *similari*, e franchigie fiscali per le materie prime.

E non solo colle tariffe doganali proteggevansi dal governo le industrie. L'articolo 26 degli statuti dell'inquisizione portava: « Se qualche artista capitasse in altri paesi a piantar l'arte, « con detrimento del mestier di questa nostra città, sia imme- « diate richiamado, et non obbedendo, siano imprigionade le « persone a lui più congiunte de sangue acciò, mosso da que- « sto, se resolva de venir et volendo venir le sia dada venia del « passado, et se procuri anco de stabilirlo in Venetia; se poi « anco non se resolvesse de venir, manco per la prigionia dei « suoi congiunti, sia mandado ad ammazzar ove el se troverà, « e, morto che el sia, siano liberadi della carcere quelli sui « parenti. » Questo processo fu applicato a due operai di vetri che erano andati a stabilirsi in Germania (1).

Il sistema feudale e le sue conseguenze durarono in Francia assai più che in Italia. La soppressione della maggior parte delle barriere interne che annientavano il commercio fu una delle glorie del regno di Luigi XIV.

Fra i cespiti da cui Guglielmo il Conquistatore traeva i suoi redditi sono annoverate certe tasse sull'importazione e l'esportazione delle merci. La lana, i cuoi, le pelli di montone coi loro velli furono per lungo tempo i grandi oggetti del commercio dell'Inghilterra: l'esportazione non poteva farsene che per undici porti dell'isola e tre dell'Irlanda. Nel 1354 le importazioni in Inghilterra si computavano di 38,970 lire sterline, le esportazioni di 294,184. L'appalto delle dogane non rendeva colà, verso la metà del XVI secolo, che 14,000 lire sterline; nel 1590 ne rendeva 50,000; si innalzava nel 1613 a 148,000, nel 1622

(1) Darù - *Storia di Venezia*, tomo III, libro XIX.

a 160,000 (1). Nel 1659 le dogane e il dazio consumo avevano prodotto insieme un reddito di lire sterline 1,100,000. I diritti di dogana erano all'importazione del cinque per cento del valore; all'esportazione si erano elevati, sotto il regno di Giacomo I, fino al venticinque per cento.

I diritti di dogana in Inghilterra sembra dunque siano stati dapprincipio meramente fiscali, e tali essersi mantenuti fin verso l'epoca della sua gloriosa rivoluzione.

§ 4.

Sistema mercantile.

Da Cromwell e da Colbert può dirsi che incominci la storia del sistema restrittivo moderno. L'atto di navigazione del 1651 e la tariffa francese del 1667, ecco i due gran punti di partenza. Nondimeno fin dal principio del XVII secolo gl'Inglesi si erano già avvisati di divietare in modo assoluto l'esportazione delle loro lane, e respingevano parimente, sotto pena di confisca, i panni stranieri. E la Spagna, nell'intento di approvvigionare essa sola le sue colonie e appropriarsi tutto l'oro delle Indie, aveva avuto la pretesa di fabbricar essa stessa tutti i manufatti onde quelle aveano bisogno, chiudendo a tal uopo le sue frontiere alle industrie straniere, che però vi entravan quasi apertamente e in grandi proporzioni per via di contrabbando (2).

Coll'atto di navigazione Cromwell riserva alla marina inglese il cabotaggio lungo le coste della Gran-Bretagna, colpisce di un doppio diritto i prodotti della pesca straniera, sanziona nuovamente il principio che esclude in modo assoluto dal commercio della metropoli colle colonie e delle colonie tra loro la bandiera straniera, e la esclude pure dal traffico sì diretto che indiretto

(1) *Encyclop. du XIX siècle*, loc. cit.
(2) Pierre Clément - *Histoire du syst. prot.*

del Regno-Unito coll'Asia, l'Africa, l'America, a cui sono per questo rispetto assimilate Moscovia e Turchia; e per ultimo stabilisce che, tranne rare eccezioni per un numero ristrettissimo di merci, l'importazione dagli altri porti europei in Inghilterra non possa aver luogo, se non con bastimenti inglesi o dei paesi di provenienza o di spedizione, ai quali però è applicato in ogni caso il disposto della tariffa generale dei diritti del 1652, che impone una sovratassa costituente il più delle volte un doppio diritto alle merci importate su navi estere (1).

Gli Olandesi, che prima dell'atto di navigazione erano, per usare la frase di Giuseppe Pecchio, i soli vetturali dell'Europa, ricevettero da quest'atto un colpo più fiero di quello recato loro dalle sconfitte navali; e, all'ombra dell'atto medesimo, sotto i potenti impulsi della libertà interna, favorita da elementi e condizioni naturali di superiorità, la marina britannica ebbe quell'immenso incremento per cui l'Inghilterra divenne in breve la regina dei mari.

A tali disposizioni fecero riscontro in Francia i due decreti dei 15 e 31 marzo 1659, per cui fu divietata l'importazione delle merci con legni stranieri, a meno di aver ottenuto licenze provvisorie che dovevano cessare appena i nazionali avessero posseduto un naviglio sufficiente pei bisogni del commercio esterno e del cabotaggio, e venne stabilito a cinquanta soldi per tonnellata il prezzo di queste licenze. Un nuovo decreto del 20 giugno successivo completò i precedenti, sopprimendo la formalità delle licenze e assoggettando al diritto di cinquanta soldi tutte le navi straniere che approdassero in Francia per farvi il commercio d'importazione, di esportazione e di cabotaggio (2).

A Fouquet, sotto la cui amministrazione questi decreti erano

(1) Ch. Coquelin - Art. *Atto di navig.* nel diz. dell'*Ec. polit.*
(2) Pierre Clément - Op. cit.

stati emanati, succedeva Colbert nel governo delle finanze di Francia.

Noi non istaremo qui a far la storia della sua amministrazione. Nol consentirebbero i limiti che ci sono imposti da questo lavoro, e d'altra parte non diremmo se non cose a tutti note.

Ci restringeremo a notare che il suo supremo intento era quello di creare una marina francese, e di mettere la Francia in grado di bastare a se stessa, cessando di essere, come allora dicevasi, tributaria dello straniero.

Ridurre i diritti all'uscita delle derrate e dei prodotti manufatti del regno, diminuire all'entrata i diritti su tutto ciò che serve alle fabbriche, respingere coll'elevazione dei dazi i prodotti delle manifatture straniere, furono i principii che lo guidarono nella revisione della tariffa doganale da lui condotta a termine nel 1667. Ciò risulta da una memoria ch'egli medesimo presentava al suo gran principe Luigi XIV.

Il suo torto fu di credere che una nazione possa far senza dei prodotti di tutte le altre, e che si depauperi non provvedendo tutto da sè. Ma *non omnis fert omnia tellus.* Perchè vi erano industrie che avevano condizioni di prosperità in Francia e che erano ad essa connaturali, non ne veniva la conseguenza che tutte le industrie potessero e dovessero attecchirvi.

È giusto però l'osservare che nel suo concetto i larghi favori accordati per la creazione e lo svolgimento delle industrie interne non doveano essere che provvisori, ed erano destinati, come esso stesso si esprimeva, a far l'ufficio delle stampelle ai malati o delle falde ai bambini, le quali, appena questi cominciano a camminare colle proprie gambe, vengono tolte. Se non che il sistema di Colbert si andò in seguito sempre più aggravando.

La prima a risentirsene fu l'agricoltura. Gli uomini e i capitali, ha detto Quesnay, furono da essa distolti e impiegati nelle manifatture di seta, di cotone e di lana straniera, con danno delle manifatture di lana del paese, e della moltiplica-

zione del bestiame. Quando gl'Inglesi e gli Olandesi videro le loro merci respinte con diritti di entrata eccessivi dal suolo di Francia, elevarono dal loro canto i dazi sui vini e sulle acquavite francesi, d'onde ebbe cominciamento quella guerra di tariffe che, inacerbendo le relazioni, dovea convertirsi in guerra sterminatrice. Per colmo quindi di sventura venne in seguito emanata una serie di provvedimenti allo scopo di assicurare la sussistenza a buon mercato dei grandi eserciti che Luigi XIV si trovò costretto a tenere in piedi. La qual cosa fece sì che il prezzo dei grani dovè conservarsi lo stesso, quando quello della maggior parte degli altri oggetti necessari alla vita si era triplicato. La sorte delle popolazioni agricole non era mai stata così deplorabile per lo innanzi, e siffatta condizione di cose reagiva su quelle medesime industrie che il governo tanto si affaticava di proteggere a spese della nazione.

Ma il peggio si fu che, o per ragione delle rappresaglie, o per partecipazione agli errori che aveano sedotta la mente del celebre ministro di Luigi XIV, tutti gli Stati si affrettarono a seguire l'esempio della Francia, e il sistema mercantile divenne in breve giro di tempo il fondamento del diritto comune economico dell'intiera Europa.

Allora, non ostante le proteste della scienza, le tariffe doganali non riboccano più che di proibizioni, esclusioni, restrizioni di ogni maniera. A un passo fatto dall'assemblea costituente di Francia in senso liberale, succede un regresso più profondo per opera della convenzione nazionale. Le pene più pazze ed arbitrarie s'infliggono a chi si attenta d'infrangere taluna di quelle prescrizioni. Gli oggetti di contrabbando son confiscati e persino arsi, e la pena di morte è in qualche paese comminata in odio dei contravventori. Le frontiere degli Stati si popolano di doppie e triplici file di doganieri. Le industrie di molti Stati soccombono; quelle di altri Stati, alimentate da un esteso commercio esteriore, egli è vero, grandeggiano, ma la somma dell'utile generale del mondo ne

va stremata; imperocchè non l'egoismo e l'isolamento, ma la scambievolezza degli uffici secondo disposizioni di natura e svolgimento pacifico di civiltà è la legge provvidenziale della famiglia umana.

La prima a dar l'esempio di una tariffa doganale inspirata alle dottrine del libero cambio fu la Toscana nel 1791, sotto il granduca Leopoldo. Questa tariffa, con poche varianti, era ancora in vigore alla caduta della dinastia di Lorena, e veniva considerata come una delle più liberali dell'Europa.

§ 5.

Sistema continentale.

Ma i tempi napoleonici sopraggiungono. Mezza Europa viene attirata in un nuovo, grandioso concetto, il sistema continentale. L'imperatore, anche intendendo al compimento dei suoi alti fini politici, non dimentica gl'interessi dell'industria francese. Il regno d'Italia, il quale conserva la sua posizione separata di fronte al gruppo di tanti Stati, è indotto dapprima ad accordare l'entrata esclusiva per molti prodotti delle manifatture francesi, poi a mettere un assoluto divieto sull'entrata delle manifatture di cotone fuori che per la via di Francia; indi a concludere un trattato di commercio tutto in favore di questa; da ultimo, a imporre un dazio di lire otto al chilogramma sull'uscita delle sete greggie per ogni altro Stato che la Francia non fosse (1).

(1) Il prodotto netto delle dogane del regno d'Italia nel 1811 fu di lire 13,175,973. Il trattato di commercio colla Francia, osserva il Pecchio nel suo *Saggio storico sull'amministrazione finanziaria* di quel regno, il sistema repulsivo delle manifatture di lana e cotone di tutt'altra fabbricazione che francese, e l'esenzione del dazio accordata all'uscita delle sete e dei grani per la Francia, diminuivano il prodotto delle dogane di circa quattro milioni.

Le spese di esazione non oltrepassavano il diciassette per cento.

Invano però si cercherebbe nella disposizione del blocco continentale l'idea preconcetta di un sistema economico.

Ciò che muove l'imperatore è il proposito di annientare la sua irreconciliabile rivale, investendo le basi della sua potenza, la ricchezza.

« Noi abbiamo risoluto di applicare all'Inghilterra gli usi « che essa ha consecrato nella sua legislazione marittima. Ogni « commercio e ogni corrispondenza colle isole britanniche « sono interdetti. » Ecco il testo e il fondo del decreto di Berlino del 21 novembre 1806.

La lotta che ingenera il blocco continentale reca intanto iatture gravissime all'agricoltura, al traffico, e principalmente alla marina, attalchè i porti del Mediterraneo oggi se ne risentono ancora. Un gran contrabbando si ordina su mille punti. Ma, come in tutte le cose che sorgono dalla vasta mente di un genio, accanto ai danni vengono a schierarsi, forse predominanti, i vantaggi, conciossiachè cento barriere interne in un sol colpo cadono, e sebbene i trattati del 1815 le abbiano poi in gran parte rialzate, le relazioni cresciute fra i popoli lasciano rimembranze incancellabili che l'avvenire feconderà.

§ 6.

Le dogane nei tempi moderni - Zollwerein - Gran Brettagna - Francia - Austria e lega Austro-estense-parmense - Russia - Spagna - Portogallo - Belgio - Svizzera - Turchia.

Due grandi fatti predominano nella istoria commerciale del nostro secolo: l'associazione tedesca delle dogane e la riforma delle leggi di dogana e di navigazione in Inghilterra.

La Germania, divisa da secoli in cento piccoli Stati, era solcata a preferenza di ogni altro paese da linee doganali. Però il

disegno di adottare una tariffa comune e una sola linea alle frontiere era stato concepito più di tre secoli addietro nel 1522 ed esposto alla dieta di Norimberga. I commissari d'allora, non esaminando la questione che dal lato politico, dissero che nessun vantaggio sarebbe derivato da quella combinazione e il disegno fu abbandonato. Le guerre contro l'impero francese vennero a rafforzare il sentimento dell'unità nazionale; l'industria tedesca stampò più larga orma sotto la pressione del sistema continentale; il pensiero di un interesse comune si manifestò con forza appena venuta la pace. Esso si tradusse specialmente nell'unione doganale divenuta celebre sotto il nome di Zollowerein, alla quale, auspice la Prussia, partecipa ora quasi tutta la Germania.

Il primo periodo dell'associazione doganale tedesca durò otto anni, cioè dal principio del 1834 sino alla fine del 1841; il secondo dodici anni, dal principio del 1842 sino alla fine del 1853; il terzo pure dodici anni, dal principio del 1854 sino al fine del 1865, e la stessa durata è assegnata al quarto periodo, che è incominciato col 1866 in seguito alla sottoscrizione avvenuta in Berlino il 16 maggio 1865, per parte dei plenipotenziari degli Stati componenti l'associazione, del decreto ricostitutivo dell'associazione stessa.

In luglio del 1851, per decreto adottato nella conferenza di Wiesbaden, fu riveduta la tariffa che era stata stabilita sullo scorcio del 1845 dalla conferenza di Carlsruhe. Altre modificazioni ebbero luogo nello stesso anno in seguito alla conferenza di Wiesbaden. Dopo la ratifica del trattato colla Francia lo Zollwerein ha ritoccato la sua tariffa generale delle dogane, abbassando i dazi anche al disotto di quelli nel trattato medesimo convenuti. Tale nuova tariffa andò in vigore col primo di luglio 1865. Essa è alquanto ancora improntata però di protezionismo; si divide in quattro parti; la prima comprende gli oggetti di consumo che il paese non produce; la seconda gli oggetti pei quali il paese ha la concorrenza estera; la terza

le materie prime o a metà preparate; la quarta i prodotti fabbricati. Moltissimi articoli dichiarati esenti. Il peso è la misura dei diritti, e ogni articolo abbraccia una gran quantità di prodotti che negli altri Stati sono in cento differenti guise tassati. Il reddito di tutte le dogane si riparte per testa in ragione del numero degli abitanti degli Stati insieme associati.

Una gran riforma compievasi in Inghilterra dal 1822 al 1842 nelle cose economiche, la quale doveva avere una grande influenza sul sistema degli altri paesi tutti di Europa. Ad essa sono raccomandati i nomi sempre immortali di Huskisson, di Robert Peel, di Cobden e di Giovanni Russel. Da Adamo Smith fino alla petizione del commercio di Londra, redatta da Tommaso Tooke, la questione si dibatte nel campo teorico. Con Huskisson passa in quello dei fatti, e la lega di Manchester la risolve..... Però in mezzo alla manifestazione eloquente dei principii, l'idea che conduce gli uomini di governo è questa. L'atto di navigazione, le tariffe protettrici han fatto il loro tempo. La marina inglese, le industrie inglesi, sono le prime del mondo, esse non possono più temere concorrenza di sorta. Alle nostre restrizioni in fatto di navigazione, di commercio, d'industria, si risponde dagli altri Stati, principalmente dagli Stati uniti con altre restrizioni. In queste lotte chi più ci perde è la nazione che ha una marina più numerosa, un commercio più esteso, un'industria più potente. Ora è tempo di entrare in una via liberale, gli altri popoli non potranno ristarsi tosto o tardi dal seguirci; è anche loro interesse, e la nostra floridezza sempre più alto poggierà (1). Tale del resto era il linguaggio che occorreva tenere agl'interessi impauriti dall'annunciata riforma.

Così l'atto di navigazione fu dapprima modificato, poi soppresso, la tariffa doganale trasformata. Essa contava un tempo più di 1100 articoli, oltre circa una ventina di proibizioni. La

(1) Veggasi in ispecie il discorso di Huskisson nella tornata della camera del 12 maggio 1826.

tariffa del 12 giugno 1861 non ne annovera più che un piccolo numero. La base ne è quasi esclusivamente il valore.

Da un documento che il governo inglese diramò a tutti i governi del continente appare che nel regno unito, in seguito alle riforme di Robert Peel, i valori importati ed esportati (commercio generale) da lire sterline 179,095,000 quali erano nel 1842, salirono nel 1863 a lire sterline 485,027,000, di cui 171,913,000 per l'importazione, e 313,113,000, per l'esportazione. I proventi delle dogane rimasero, ad onta delle abbassate tariffe, equilibrati; questi erano stati di lire sterline 22,771,315, e dopo varie oscillazioni salirono a lire sterline 23,232,000.

Nel 1865 il valore dell' importazione fu di lire sterline 219,751,324, quello dell'esportazione di lire 165,862,402. Il prodotto doganale nell'anno finanziario 1865-66 ascese a lire sterline 21,276,000.

La Francia non tardò a risentire i benefici influssi della riforma inglese. Le sue esportazioni oltre Manica che nel 1845 erano rappresentate da un valore ufficiale di soli 110 milioni di lire, nel 1853 aumentavano già fino a 317 milioni.

Non ostante questi risultati, essa, lungi dall'imitar l'esempio dell' Inghilterra, rimase strettamente fedele ai principii del protezionismo, all'ombra del quale in un periodo di mezzo secolo la potenza delle sue industrie si era più che triplicata.

La mano potente che guidò la Francia anche sotto questo rispetto nella via del progresso, fu quella di Napoleone III. Fu esso che dopo avere nell'interesse della vita sana e a buon mercato del popolo ridotto da 55 a lire 3. 30 l'entrata dei buoi stranieri, col decreto del 22 novembre 1853 scemò pure i diritti sui carboni fossili, sui ferri, gli acciai, la ghisa ed altri articoli di cui si serve l'industria. Fu esso che con un'ardita iniziativa, e non ostante la magica parola e le seducenti prospettive che ponevano innanzi uomini divenuti celebri al parlamento e i quali pur combattevano a visiera calata a

favore del protezionismo, conchiuse nel 1860 il trattato coll'Inghilterra, che era poi in breve seguito da quello coll'Italia. Fu esso che soppresse le proibizioni, abolì la scala mobile pel commercio dei grani, modificò il regime degli zuccheri, e altre non poche riforme introdusse, le quali colmarono di speranza gli amici di un temperato progresso. E questo schietto movimento impresso alla Francia dall'imperatore, non che cagionar i disastri che gli avversari e gli interessati ne pronosticavano, confermò anco una volta solennemente la provvidenziale coincidenza tra i teoremi delle leggi superiori e generali che la scienza ricerca e discuopre, e i portati della pratica che una politica illuminata e sapiente conduce ed assicura.

La tariffa doganale francese classifica le merci in materie animali, vegetali, minerali e fabbricate, ripartendole in circa 1500 articoli. Il commercio speciale d'importazione della Francia è stato rappresentato nel 1864 dal valore di lire 2,528,200,000, quello di esportazione da lire 2,924,300,000. Il prodotto doganale nello stesso anno fu di lire 163 milioni, compresa la gabella del sale. Pel 1867 questo prodotto venne previsto in bilancio nella somma di lire 151,426,000.

L'Austria che al principiar del secolo XVIII avea tutte le sue provincie ancora separate da barriere, che le merci non poteano varcare fuorchè pagando diritti di pedaggi, di entrata, di uscita, di consumo e un diritto oneroso di transito, cominciò ad avviarsi verso un nuovo ordine di cose nel 1730 colla soppressione di quei diritti negli Stati ereditari.

Nell'anno successivo comparve la prima tariffa generale, la quale non era però ancora che una compilazione di varie tariffe. Nel 1755 furono assoggettate ad un solo ed ugual regime le provincie dell'alta e della bassa Austria situate al disopra ed al disotto dell'Ens. L'anno dopo privilegi e favori vennero concessi ai porti sull'Adriatico, e specialmente a quello di Trieste. Nel 1784 fu emanato un regolamento che introdusse nella legislazione delle dogane una disposizione particolare della

quale non si trovano esempi altrove, diciamo quella delle *merci poste fuori di commercio*, riservando al governo la facoltà di permetterne l'introduzione con diritti sempre onerosi e con licenze speciali per usi particolari.

Giuseppe II ordinò nel 1788 la revisione delle tariffe doganali e gli Stati ereditari ebbero un nuovo regolamento. Altre tariffe si noverano negli anni 1822, 1831 e 1838, informate però tutte agli stessi principii delle precedenti. L'ultima ciò non ostante escludeva dalla proibizione oltre venti articoli, fra i quali i tessuti e lavori a maglia di lino, canapa, cotone, lana e le chincaglierie, sostituendovi per altro enormi dazi, i quali corrispondevano a non meno del 60 per cento del valore.

Nel 1849 una commissione amministrativa fu incaricata di compilare una nuova tariffa sulle basi seguenti; abolizione delle esclusioni dal commercio; protezione energica all'industria paesana; riduzione di dazi sulle materie prime e sulle derrate alimentari di prima necessità; il maggior possibile avvicinamento al regime dello Zollwerein. Mentre la commissione proseguiva i suoi lavori, una patente imperiale del 7 giugno 1850 soppresse la linea delle dogane alle frontiere interne dei paesi ungheresi. Ultimato alla fine dello stesso anno il lavoro della commissione, esso venne sottoposto alle deliberazioni di un congresso di delegati dell'agricoltura, delle manifatture e del commercio riuniti a Vienna, e poscia con poche modificazioni promulgato il 6 di novembre 1851.

L'Austria, mirando ad associare il predominio politico che aveva su alcuni Stati italiani col predominio economico, fino dal 1849 convenuto aveva coi duchi di Modena e Parma di concludere una lega doganale destinata ad abbattere le barriere che dividevano questi tre Stati fra loro, e ad aprire più largo campo alle industrie e ai commerci del Lombardo-Veneto, con cui la lega era specialmente stretta. La definitiva stipulazione di quel patto ebbe luogo nel 1852. Per essa si attuava negli Stati ducali la tariffa, il regolamento doganale, la legge

penale finanziaria, l'ordinamento delle guardie doganali, ed altre leggi di second'ordine che vigevano nel Lombardo-Veneto. Ai governi ducali veniva assicurato un *minimum* di proventi basato sulla media di quanto avevano introitato a netto negli anni antecedenti; con ciò però che, ove i proventi fossero stati superiori a tal media ed a quella corrispondente del Lombardo-Veneto, il di più venisse ripartito in una data proporzione sulla base della popolazione. Quest'unione doganale, nella quale era pure contemporaneamente entrato il principato tedesco di Liechtenstein, venne per motivi politici disdetta da Parma nel 1857. Con Modena si stipulò un trattato che volle chiamarsi lega doganale. Ma Prussia e Sardegna avendo successivamente protestato, anche questo venne disdetto, e vi si sostituì un vero trattato di commercio, i vantaggi del quale non superavano per le parti interessate quelli di cui godeva il Piemonte.

La lega era da poco in vigore, quando il trattato conchiuso collo Zollwerein e l'esperienza della tariffa del 1851 ammaestrarono l'Austria come fosse conveniente adottare una tariffa alquanto più mite e più semplice. Tale tariffa poi andò in vigore col 1854. Essa comprende molti dazi differenziali che riguardano il trattamento delle merci provenienti dagli Stati dell'unione doganale germanica. Tutti gli altri dazi, e specialmente quelli sulle manifatture di ogni sorta, abbenchè diminuiti, sono ancora molto elevati, e spiegano la tendenza a proteggere le industrie esistenti nelle antiche provincie austriache.

Quella tariffa subì poi alcune modificazioni sulle derrate coloniali, su certe derrate di consumo d'origine europea, su certi prodotti semi-fabbricati.

Il commercio d'importazione dell'impero austriaco, compresa la Dalmazia che ha una tariffa speciale (l'ultima porta la data del 18 febbraio 1857, ed è in vigore dal primo di maggio dello stesso anno), è rappresentato pel 1864 dal valore di lire italiane 664,759,780, quello di esportazione, da lire italiane 864,641,350.

Il prodotto delle dogane non fu nello stesso anno che di 32 milioni di lire circa. Nell'anno 1863 era però stato di lire 38,779,000. Questo così esiguo resultato, che è grandemente affievolito dalle spese di riscossione, accusa ancora gravi difetti nella vigente tariffa, ed una potenza di contrabbando che non può essere scongiurata che da un sistema più liberale.

Sotto Pietro il Grande, il reddito pubblico della Russia fu di assai aumentato dalle tasse indirette.

Elisabetta soppresse nel 1741 molte dogane interne. Nel 1757 furono sgravate le materie prime all'entrata da ogni balzello. Tornarono indi i rigori; poi sotto l'influenza delle idee di libertà commerciale, che prevalevano alla caduta di Napoleone, una tariffa liberale fu promulgata nel 1819, ma avendo essa prodotto disastrosi risultati per le fabbriche, venne in breve seguita dalla tariffa reazionaria del 1822, fondamento questa del sistema protezionista della Russia, che fu per lungo tempo il più restrittivo di tutti. Colla tariffa del 1846 i diritti furono di nuovo sensibilmente mitigati, molte proibizioni tolte, e cambiamenti anco più notabili vennero introdotti dalla tariffa pubblicata coll'*oukase* del 10 ottobre 1850. Andò soppressa la linea di dogana che separava il regno di Polonia dall'impero, e una nuova tariffa venne promulgata per le frontiere di Europa. Molte altre proibizioni furono tolte così all'entrata come all'uscita, e migliorato venne il regime d'importazione di molti articoli.

Una nuova tariffa generale delle dogane pel commercio europeo fu approvata dall'imperatore il 9 giugno 1857, e promulgata poco di poi con un *oukase* del senato dirigente. Il quadro delle merci d'importazione venne diviso in tre parti. La prima concerne le merci esenti all'entrata in numero di cinquantacinque, la seconda riunisce sotto ventotto numeri le merci sottoposte al diritto uniforme di lire 4. 88 per cento chilogrammi; la terza, che è la più copiosa, si compone di merci soggette a diversi diritti d'importazione e nello stesso

tempo di mercanzie proibite. Quest'ultima parte si divide in quattro sezioni — *Derrate e materie alimentari* — *Materie prime* — *Materie fabbricate* — *Articoli diversi.* — Con questa tariffa si aumentarono le esenzioni, nuove e generali diminuzioni di dazio si introdussero, e furono ridotte a otto o dieci le materie proibite. Ciò nullameno il sistema in complesso è ancora assai ristrettivo. A partire dal primo di aprile 1862 una sopratassa del cinque per cento fu stabilita, all'entrata dalle frontiere dell'Europa, su tutte le merci, eccettuati gli zuccheri greggi e raffinati, e così pure dalle frontiere d'Asia a partire dal primo maggio dello stesso anno.

Il commercio d'importazione dell'impero russo è rappresentato pel 1861 dal valore di 144,189,662 rubli d'argento, pari a lire 576,758,648; quello di esportazione da rubli 176,038,319, pari a lire 704,153,276. Il signor Michell stimò la totale importazione delle manifatture in Russia nel 1864 a più di 73,000,000 di lire, ai quali corrispose un diritto di oltre lire 16 milioni. Il bilancio per l'esercizio 1864 stanziò un'entrata doganale di rubli 35,671,800, pari a lire 142,687,200.

Il governo spagnuolo volle spesso fare delle dogane una copiosa fonte di rendite. Nel 1720 fu pubblicata una tariffa che colpiva di diritti eccessivi fino i prodotti nazionali che la Spagna mandava alle sue colonie di America. Se non che sotto gl'influssi di tali disposizioni il contrabbando dava nel 1763 un profitto del settanta per cento, e dopo la pace del 1765 fruttava agli Inglesi 100 milioni di lire all'anno. Quella tariffa si modificò nel 1770 e nel 1782, ma senza rimettere del suo carattere proibitivo. Nè più liberale fu la tariffa del 1841. Qualche miglioramento è stato introdotto sotto l'amministrazione del generale Narvaez col decreto delle Cortes del 17 luglio 1849, non ostante la viva opposizione dei deputati catalani. Furono in particolare con quel decreto ammessi per certi uffizi di dogana con diritti dal trentacinque al quaranta per cento i fili e tessuti di cotone stranieri di qualche finezza di

lavorazione, e furono tassati col diritto dal venticinque al trenta per cento le materie che il paese fornisce in abbondanza, del pari che i prodotti dell'industria estera in concorrenza con quelli dell'industria nazionale. Fra le disposizioni posteriori del governo di Madrid deve menzionarsi il decreto reale del maggio 1853 che ha affrancato all'entrata molti articoli di un prodotto insignificante. La tariffa attualmente in vigore porta la data del 27 novembre 1862. Per essa molte diminuzioni di dazio vennero operate, pochi aumenti introdotti, e fu adottato il sistema metrico decimale pei pesi e misure. Tuttavia la tariffa è ancora in complesso assai elevata.

L'importazione della Spagna fu rappresentata pel 1862 da lire 453,414,000, l'esportazione da lire 299,844,000. Le dogane nel 1861 fruttarono lire 66,635,000. Nel bilancio del 1865-1866 venne previsto un prodotto di lire 76,440,000.

In Portogallo nel 1846 era stato dato incarico a una commissione di preparare un lavoro per la revisione della legislazione doganale; ma tale lavoro pubblicato nel 1850 non ebbe seguito. Una nuova commissione essendo stata nominata in maggio del 1852, gli studi di questa ebbero per risultato la tariffa più moderata del 31 successivo dicembre, dalla quale scomparvero le proibizioni. Con legge del 15 agosto 1854 essendo stato autorizzato il governo a continuare l'opera del 1852, un decreto del 5 ottobre modificò il regime d'importazione per un gran numero di articoli.

Nel 1858 una revisione molto estesa della tariffa fu presentata alle Cortes, ma non venne convertita in legge che il 9 agosto 1860. Una nuova revisione ebbe luogo il 14 febbraio 1861, e fu in tale incontro che, sulla proposta del ministro D'Avila, venne adottata l'esenzione dal dazio di circa 180 articoli di poca importanza e il dazio di altri 256 fu modificato.

Il movimento commerciale del Portogallo si elevò nel 1861 a lire 163,006,200 per l'importazione, a 88,025,000 per l'esportazione.

Nel Belgio la tariffa doganale del 1838 aumentò i dazi sui prodotti stranieri *similari* a quelli fabbricati in paese. I trattati colla Francia, lo Zollwerein, l'Olanda ne temperarono il rigore. Nel 1844 il Belgio introdusse diritti differenziali sulle importazioni con bandiera terza e in provenienza dai depositi. Lo scopo di ciò fu di incoraggiare la marina mercantile, di creare all'industria nuovi sbocchi oltremare, di procurare al governo i mezzi di condurre a termine trattati di commercio colle potenze straniere. Parecchie riforme liberali furono introdotte in seguito, come sarebbero la esenzione dal diritto di uscita di alcune centinaia di articoli, la riduzione dei diritti sull'entrata degli oggetti di prima necessità, l'abolizione di molti diritti differenziali. Infine, dopo avere il Belgio conclusi molti trattati di commercio colle estere potenze, colla legge del 14 agosto 1865 estese a tutte le provenienze i dazi portati da quei trattati.

L'importazione del Belgio fu nel 1864 (commercio speciale) di lire 688,900,000, l'esportazione di lire 596,600,000. Le entrate doganali vennero presunte per l'anno 1866 in lire 13,065,000.

Il 30 giugno 1849 la Svizzera all'antica tariffa generale e ai pedaggi che si riscuotevano per ogni cantone sostituì la prima tariffa generale d'importazione, esportazione e transito, che andò in vigore col primo di febbraio 1850. Una seconda tariffa sulla base del sistema monetario decimale fu votata il 7 di agosto 1851, e andò in vigore il primo gennaio 1852. Questa tariffa subì poi alcune modificazioni, e il dipartimento federale svizzero del commercio e dei pedaggi in dicembre 1861 ne ordinò una nuova pubblicazione. Il sistema svizzero è il più liberale di Europa; tuttavia non esclude dazi abbastanza forti, specialmente sui vini e sulle bevande spiritose (1).

(1) Richelot - Op. cit. e *Annales du commerce extérieur*.

Nel bilancio attivo del 1864 l'entrata delle dogane svizzere è stata presunta in lire 7,500,000.

Diremo ancora poche parole sulla Turchia. Le proibizioni e i diritti proibitivi sono ivi affatto ignoti; le merci estere vi sono sottoposte dal 1838 in poi a un diritto uniforme del cinque per cento sul valore. I prodotti nazionali pagano all'uscita un diritto del dodici per cento che tiene luogo dell'imposta fondiaria (1). Mercè questa legislazione la Turchia diventò un mercato di primo ordine per le altre nazioni, e la sola Inghilterra vi immette per circa lire sterline 90,000,000 delle sue merci, vale a dire il triplo delle sue esportazioni per la Russia, il quintuplo di quelle per l'Austria (2).

L'importazione della Turchia è valutata pel 1860, giusta indicazioni riportate negli annali del commercio esteriore, a lire 335,000,000, l'esportazione a lire 586,150,643. Nel bilancio del 1864-65 il prodotto delle dogane è stato presunto in lire 48,999,000.

§ 7.

Le dogane nel Regno di Sardegna - Riforma economica - Sue conseguenze.

Passata in rassegna per sommi capi la legislazione doganale della maggior parte delle nazioni di Europa, ora possiamo rivolgere la nostra attenzione all'Italia, cominciando dalla legislazione di ognuno degli Stati in cui essa era divisa.

(1) Pel commercio colla Francia e Svizzera, in forza di un trattato del 13 marzo 1862, vige una tariffa ancor più moderata, la quale deve durare sino al 13 marzo 1869.

(2) Conte Ubicini - *Lettere sulla Turchia* — Molinari - Articolo *Tariffa doganale, Dizionario dell'economia politica.*

Prima di trattare della tariffa doganale sarda del 15 luglio 1851, la quale colle modificazioni successivamente introdottevi venne dipoi applicata a tutte le provincie ora costituenti il regno d'Italia, è mestieri esporre alcuni cenni sulle dogane piemontesi durante l'anteriore periodo.

Nei primi anni della ristorazione erasi lasciata sussistere, salve alcune eccezioni, la tariffa preesistente. La prima nuova tariffa doganale fu quella del 14 marzo 1818. Era essa da principio assai moderata, ma poi, ora nel presunto interesse delle finanze, ora e molto più spesso nel concetto di promuovere gl'interessi dell'industria manifatturiera ed agricola dello Stato, i diritti ne vennero con successivi manifesti camerali fortemente aumentati, attalchè il sistema protettore era già nel suo pieno vigore al principiar del 1825. La tariffa del 19 febbraio 1830 non fece che raffermarlo, attuandone tuttavia qualche nuova applicazione, in ispecie a favore della raffinazione degli zuccheri.

Le cose rimasero così fino ai primi mesi del 1835.

Il manifesto camerale del 7 aprile di quell'anno segna il primo passo verso una legislazione più liberale.

Per esso fu abolito il divieto all'esportazione di alcune merci, diminuito il dazio sopra molte derrate di gran consumo, e soprattutto sugli zuccheri raffinati e non raffinati, e molti vincoli furono inoltre tolti al commercio. Col manifesto camerale poi del 7 dicembre 1838 vennero di assai scemati i diritti di ostellaggio (riesportazione per via di mare).

In seguito a tutte queste modificazioni nel quinquennio dal 1836 al 1840 i prodotti da lire 13,855,000 quali erano in media nel quinquennio precedente, salirono a lire 16,824,000.

Visto il buon esito, si andò innanzi più arditamente nella riforma. Col manifesto camerale del 15 dicembre 1840 si diminuirono i dazi d'entrata sul carbon fossile e su vari metalli, e molto più importanti diminuzioni si attuarono coi manifesti camerali del 24 di settembre 1842 e 5 luglio 1845 sopra l'im-

portazione di un gran numero di merci e derrate di maggior consumo, come i tessuti di cotone, di seta, di lana, lo zucchero non raffinato, ecc.; e sull'esportazione della seta greggia e lavorata. Nè questa volta ancora mancarono i prosperi risultati, imperocchè nel quinquennio dal 1841 al 1845 i prodotti salirono alla media di lire 18,170,000, dando così luogo a un aumento ragguagliato per anno di lire 1,300,000.

Agli accennati incrementi però contribuì nel quinquennio 1836-40 per la somma di lire 1,180,000, e a quello del quinquennio 1841-1845 per circa lire 200,000, la maggior importazione di grani a cagione dei cattivi raccolti (1). Ma è altresì da notare che i cattivi raccolti influiscono dal loro canto a detrimento del consumo di altri generi più fortemente tassati.

Negli anni di generale abbondanza 1846-47 il reddito doganale scese alla media di lire 17,200,000. Osservando l'intiero quinquennio 1846-50, non ostante due guerre eroiche, ma di esito infelice, la media sale a lire 17,800,000; restando ancora in confronto del quinquennio antecedente una diminuzione media annua di lire 680,000. In tutto questo tempo poche e di poca importanza furono le modificazioni introdotte nel regime doganale. È però degna di speciale menzione la legge 6 luglio 1850, nella quale fu sancito il principio dell'abolizione di tutti i diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione, a favore delle nazioni che accordassero alla bandiera sarda lo stesso trattamento o vantaggi equivalenti.

L'anno 1851 essendo corso pieno di ansietà per l'aspettata crisi della rielezione presidenziale in Francia, il commercio e l'industria stettero in grande incertezza, e alla fine le dogane presentarono un decremento di lire 2,207,000 (2).

(1) Relazione di S. E. il conte O. di Revel sulla condizione delle finanze sarde dal 1830 al 1846.

(2) Cenni di S. E. il cavaliere Luigi Cibrario sulla condizione delle finanze sarde dal 1847 al 1852.

L'entrata totale delle finanze sarde aumentò dal 1830 al 1846 da 70 a 84 milioni annui di lire. Le entrate ordinarie, avvegnachè per le vicissitudini dei tempi non sia da tener conto delle straordinarie, salirono, dal 1847 al 1851, da 87 a 95 milioni di lire. Da questo si vede che quasi costantemente le dogane rappresentarono la quinta parte delle entrate generali dello Stato.

Il 1851 sarà per sempre memorabile negli annali economici per la riforma della tariffa doganale operata in virtù della legge del 14 luglio di quell'anno, riforma che compose uno dei più bei titoli di gloria dell'amministrazione del conte di Cavour. Il regno di Sardegna aveva già qualche tempo prima stretto vari trattati di commercio in modo più conforme ai veri principii economici; il 24 settembre 1849 colla Toscana, il 5 novembre 1850 colla Francia, il 17 dicembre dello stesso anno col Portogallo, il 24 gennaio del 1851 col Belgio, il 27 febbraio coll'Inghilterra, il 20 maggio colla Francia e collo Zollwerein, l'8 e 24 giugno colla Svizzera e coi Paesi Bassi. Colla legge del 27 giugno 1851 si erano inoltre moderate le tasse di navigazione e di ancoraggio. La tariffa del 1851 rese, salvo poche eccezioni, normali i diritti convenuti coi trattati, ed alcuni ridusse in una misura ancor più modica.

Quelle eccezioni riguardavano precipuamente i vini e le acquavite, alcune specie di pelli, i filati ed i tessuti di lino, cotone e lana, la carta; alcune specie di armi, di ferri ed alcuni lavori di rame e zinco; il vasellame ed alcune specie di vetri e cristalli, pei quali articoli fu mantenuto il trattamento differenziale.

Due altri trattati vennero stipulati quasi subito dopo la pubblicazione della tariffa, il primo il 25 di gennaio 1852 colla Svezia, il secondo il 14 di febbraio dello stesso anno colla Francia, mediante i quali vennero introdotte nuove speciali diminuzioni.

Succedè la legge dell'11 luglio 1852, che aboli i diritti di

entrata e di uscita sulle materie prime di seta, e soppresse i dazi differenziali sul vasellame, generalizzando quelli dei trattati.

Altra più estesa riforma della tariffa ebbe luogo per la legge dell'11 luglio 1853, colla quale vennero nuovamente ribassati moltissimi dazi generali, per cui quasi scomparvero i differenziali. La maggior parte delle materie prime fu con questa legge dichiarata esente all'importazione; furono aboliti i dazi di bilancia che esistevano sull'esportazione, tranne pei cereali, mantenendo un dazio leggermente fiscale all'esportazione soltanto degli olii, dei legnami da costruzione, delle armi e degli stracci; furono ridotti a peso sull'importazione di alcuni oggetti, come ad esempio dei tessuti di lana, i diritti *ad valorem* che contestazioni e frodi continue ingeneravano.

Venne poi la legge del 16 febbraio 1854, che affrancò il commercio dei cereali da ogni diritto, tanto all'importazione quanto all'esportazione.

Per ultimo, quando già la Lombardia era entrata a far parte del regno, si ordinò una nuova revisione della tariffa, nella quale furono accolte le varianti anteriori e nuove mitigazioni di dazio si introdussero. La nuova tariffa, fatta di pubblica ragione col decreto luogotenenziale del 9 luglio 1859, andò in vigore nelle unite provincie sarde e lombarde il 25 dello stesso mese.

Innanzi di più procedere, rivolgiamo un rapido sguardo all'importanza e agli effetti della riforma di cui abbiamo esposte le varie condizioni. La tariffa del 1830, avvegnachè modificata coi manifesti camerali del 1835 e del 1842, serbava tuttavia dazi proibitivi in gran copia. Accenneremo quelli di lire 1. 50 il litro sull'acquavite composta, di lire 3. 50 il chilo sulle candele di spermaceti, di lire 130 il quintale sulla carta per tappezzerie e lire 65 sulla carta bianca, di lire 50 o 100 sui libri, secondo che erano sciolti o legati, ecc. ecc.

Pochissimi erano gli oggetti esenti da dazio all'esportazione, i più gravati fortemente, non pochi divietati.

Quando nell'anno 1852 avvenne l'ardita riforma, gli industriali del paese grandemente se ne turbarono, e il governo fu persino minacciato di vederli apparire sulla piazza seguiti da sei o sette mila operai chiedenti pane.

Poi raddoppiarono l'ardore, migliorarono i mezzi di produzione, mutando in gran parte i vieti meccanismi delle loro fabbriche, e le industrie rinvigorite rifiorirono (1).

Le conseguenze del sistema protettore essendo di spingere i capitali nelle industrie protette, quelle della libertà di spingerli invece nelle industrie alle quali il paese è naturalmente chiamato, fu in Piemonte dopo la riforma della tariffa un immenso slancio verso l'industria serica.

L'esportazione delle sete greggie che nel quinquennio 1845-50 era stata in media annua di chilogrammi 44,884, salì, egli è vero, a chilogrammi 120,000 nel quinquennio successivo 1851-55, ma l'importazione contemporaneamente crebbe da chilogrammi 8,805 a chilogrammi 148,000, e l'esportazione di sete lavorate, che nel primo dei detti quinquenni era stata in media di chilogrammi 415,500, ascese nel secondo fino a chilogrammi 799,443. E questa proporzione andò sempre crescendo e si sarebbe in pochi anni triplicata, se non fosse venuto a troncarne il corso la fatale atrofia dei bachi.

Anche le tessiture di seta fecero notabili progressi. Nell'anno 1855 di fronte ad un'importazione di tessuti, nastri, passamenteria, ecc., pel valore di lire 6,780,000, figura sul volume del movimento commerciale un'esportazione di lire 5,180,000.

Computavasi inoltre che le manifatture nazionali sopperissero per tre quarti al consumo interno, producendo per un valore complessivo annuo di circa 24 milioni di lire.

(1) Discorso del conte di Cavour alla camera dei deputati nella tornata del 27 maggio 1861.

Nè mentre veniva così in fiore l'industria della seta, quella della lana diminuì, avvegnachè su di essa più si aggravassero i generali timori a cagione del ribasso sui pannilani esteri. Sparirono, è vero, alcune fabbriche inferiori, nelle quali non era divisione di lavoro e molte specie di stoffe volevano contemporaneamente prodursi; ma le buone fabbriche, dopo un periodo di oscitanza, progredirono assai, e la prova, tutto considerando, fu sostenuta con onore. Egli è da notare che quasi la intiera materia greggia in questo ramo di produzione veniva al Piemonte dall'estero per un valore di oltre sette milioni. Il valore della produzione si computava in circa venti milioni di lire.

L'industria del cotone, del lino e della canapa, in parte a cagione della riforma e in parte per vitalità propria, fu fra quelle che hanno in vari rami principali attuati maggiori incrementi.

Le tessiture in genere andarono ampliandosi e perfezionandosi, e il conte di Cavour che se ne intendeva, diceva di aver veduto le fabbriche nazionali in ugual condizione delle fabbriche estere, talune a livello delle migliori di Inghilterra.

L'importazione del cotone in fiocco che dal 1839 al 1849 era stata inferiore alla media di tre milioni di chilogrammi, ascese in seguito alla riforma della tariffa e si mantenne a otto milioni, mentre quella dei filati che era salita a oltre 200,000 chilogrammi, si ridusse nel quinquennio 1851-55 a circa 70,000 chilogrammi, quasi tutti di numeri finissimi o di cotone ritorto, imbianchito o tinto per usi speciali, producendosi nell'interno le altre qualità.

Aumentò parimente l'importazione della canapa, del lino grezzo o pettinato, e, mancando al Piemonte la filatura meccanica del lino, anche quella del lino filato.

Nel 1855 s'importarono chilogrammi 571,242 di lino grezzo, pettinato, filato, pel valore di circa lire 600,000, e chilogram-

mi 816,000 di filo di lino crudo e manifatturato in varie guise pel valore di lire 2,600,000.

Passando ora ai metalli, l'industria estrattiva fece pur essa grandi progressi e aumentò di molto gli annui suoi prodotti. Il capitale impiegato in questi lavori per opera di nuove società superò in sette anni i 7,500,000 franchi.

Nel 1855, secondo dati ufficiali, si computarono le estrazioni nelle provincie di terraferma per

minerale di ferro	quintali	87,146
lignite ed antracite	»	248,843
rame	»	34,190
solfuro di piombo e galena argentifera. .	»	3,000

nell'isola di Sardegna per

solfuro di piombo e galena argentifera	quintali	24,900
pirite di rame circa	»	1,500
antimonio	»	1,200

E maggiori incrementi si verificarono in seguito.

Non ostante che il dazio sui ferri esteri fosse portato da lire 20 per quintale a lire 7. 50, e in ultimo a lire 5, le principali ferriere, massime savoine e della val d'Aosta, poterono sostenersi e fiorire. Non così altre minori, come quelle della Liguria che poggiavano su false basi industriali, lavorandosi là il minerale dell'Elba col carbone di legna della maremma.

Ma mentre all'interesse generale il più accertato questi parziali danni si accoppiavano, un'industria nuova sorgeva nella Liguria senza alcun artifizio nè privilegio di protezione, vogliamo dire quella delle macchine, la quale nel 1850 si limitava a qualche lavoro di riparazione, e che si elevò poi a grande altezza in tutte le specialità della sua fabbricazione, provvedendo al paese una gran quantità di macchine che dapprima si chiedevano alle officine belghe, francesi ed inglesi. Vi erano già addetti nel 1855 circa mille cinquecento operai, e questo numero andò di continuo aumentando.

Non si parla qui per debito di brevità dell'industria della carta, delle pelli ed altre, che pur esse fecero notabili progressi, rimandando il lettore che desiderasse aver maggiori nozioni in proposito alla accurata e lucida relazione che fu stampata in Genova nel 1857 sotto il modesto titolo di *Elenco dei premiati nell'esposizione industriale aperta in Genova per cura del municipio e della camera di commercio nel febbraio 1854, con notizie sulla patria industria dopo il 1850.*

Riassumendo lo stato delle cose quale risulta dal volume del movimento commerciale, si vede che dal 1851 al 1858 il commercio speciale d'esportazione del regno di Sardegna crebbe dal valore ufficiale di lire 73,133,389, sino a lire 159,433,471, e che mentre nel 1851 l'importazione non era che di lire 129,789,533, giunse per progressivi aumenti nel 1858 a lire 247,332,666.

Grandi incrementi ebbe pure la marina nel periodo che si stese dal 1852 al 1858.

I dazi doganali essendo stati, come vedemmo, fortemente diminuiti, il contrabbando in ragione eguale scemò. Ciò non ostante le entrate doganali subirono una qualche scossa. Nel 1850 erano state di lire 20,111,631; discesero nell'anno 1851 a lire 16,783,994, e le troviamo nel 1858 di lire 15,076,804. È all'incirca lo stesso fenomeno che abbiamo osservato parlando dell'Inghilterra, dove dopo venti anni dalla riforma i prodotti di questo ramo avevano appena sorpassato l'antico livello.

Ma una siffatta diminuzione è del tutto senza valore di fronte allo incremento che si riscontra nella ricchezza ed operosità pubblica, e il conte di Cavour, nel discorso che abbiamo innanzi citato, affermava avere l'intima persuasione che era stato in virtù delle riforme daziarie che i contribuenti subalpini avevano potuto sopportare con pazienza le nuove e molteplici imposte che eransi dovute promulgare onde sopperire ai mezzi necessari per l'italiano risorgimento.

Mentre tante nuove tariffe eransi succedute in Piemonte dopo la ristorazione, e sopra basi e con intenti tanto fra loro

discordanti, il regolamento doganale era ancor quel medesimo del 4 giugno 1816, tracciato in gran parte sul regolamento francese.

Non è però a dire che all'aprirsi del 1859 esso sussistesse ancora integralmente, imperocchè le barriere interne fra la Liguria e il Piemonte erano da gran tempo cadute; nel 1851 la Sardegna, retta per lo innanzi da tariffe e regolamenti propri e separata economicamente dalle provincie del continente, era entrata nel sistema doganale comune; nel 1852 erasi abolito il portofranco di Nizza. A poco a poco erano scomparse le bollette di controllo e i certificati di origine per la circolazione interna, e il vincolo del bollo per le manifatture del paese, e le seconde linee di guardie alla frontiera. Il manifesto camerale del 30 maggio 1831 avea permesse le spedizioni di merci estere per l'interno dello Stato in esenzione di visita; quello del 13 febbraio 1846 a incoraggiamento dell'industria nazionale aveva introdotto una specie di *drawbacks*; il regio decreto dell'11 novembre 1853 aveva esteso a tutti i comuni che volessero stabilirli la facoltà dei depositi. Molte altre modificazioni eransi fatte al regolamento doganale in varie circostanze, ma queste modificazioni sparse in una gran quantità di decreti, manifesti camerali, regi biglietti spesso fra loro si elidevano e ingeneravano confusione, incertezze continue negli impiegati e nei commercianti, attalchè più che le leggi e i regolamenti dominava omai generalmente la consuetudine.

Le pene duravano ancora in tutta la loro severità. Contro i violatori in qualsivoglia modo del regolamento doganale eravi la confisca delle merci, il pagamento di un valore corrispondente, la perdita delle bestie, cavalli, muli, carrozze, buoi, carra, bastimenti e barche sopra cui le merci fossero caricate. Temperava però tale eccessivo rigore il sistema delle transazioni, permettendosi che, a cagione d'esempio, con poche lire si componesse una contravvenzione talvolta punita con ingentissime somme.

§ 8.

Le dogane in Lombardia.

Le dogane in Lombardia nei primordi della rinnovata occupazione austriaca dal 1814 al 1817 continuarono ad essere rette dalla legge 22 dicembre 1803, che comprendeva la tariffa daziaria moderatamente protettiva per alcune poche merci.

A poco a poco l'Austria, incominciando dal 1817, nel proposito di estendere anche in Lombardia i principii che vigevano nelle altre provincie della monarchia in materia di dazi doganali, con ispeciali notificazioni sostituì ai dazi moderati altri più elevati, eminentemente protettori, e dichiarò fuori di commercio molte merci estere.

Fu solo nell'ottobre 1823, nella occasione in cui nel Lombardo-Veneto si introduceva la moneta austriaca, che per la prima volta venne pubblicata una tariffa che comprendeva tutte le merci imponibili, secondo le molte disposizioni fino a quel tempo emanate.

Il governo provvisorio del 1848 di Milano statuì alcune diminuzioni di dazi, ma che durarono solo fino all'agosto quando gli Austriaci tornarono di nuovo in Lombardia.

Quello che avvenuto era per la tariffa nei primi tempi della occupazione austriaca avveniva per le discipline doganali, dacchè la legge 22 dicembre 1803 della repubblica italiana era lasciata per alcun poco in vigore. Ma poscia gradatamente, nello scopo d'introdurre i sistemi che vigevano nelle altre parti della monarchia, venne promulgato a quel proposito un gran numero di notificazioni e disposizioni.

Nell'aprile 1836 fu attuato un complesso di leggi finanziarie, cioè il regolamento sulle dogane e privative dello Stato, le norme per la sua applicazione, le istruzioni e la legge penale per le contravvenzioni di finanza.

Col regolamento doganale gli uffizi daziari furono divisi in dogane ed in ricevitorie. Le prime per regola stavano nell'interno e si dividevano in dogane principali ed in dogane. Le altre erano stabilite sulla linea doganale od in sua vicinanza, e si distinguevano in ricevitorie principali ed in ricevitorie pel minuto traffico, ossiano sussidiarie.

Il regolamento non definiva le attribuzioni di queste quattro differenti classi di uffici doganali, poichè a ciò provvedeva la tariffa daziaria, nella quale per ciascun articolo erano accennati gli uffici autorizzati allo sdaziamento.

Vi erano anche posti d'avviso, collocati per tutela dei diritti di finanza, sulla linea doganale, là ove non potevano stabilirsi ricevitorie di confine. Essi non avevano però attribuzioni daziarie, ma dovevano soltanto provvedere all'accompagnamento delle merci fino alla prima ricevitoria.

Finalmente in qualche punto interno dello Stato vi erano ufficii di *controlleria*, parificati alle ricevitorie sussidiarie, senza attribuzioni daziarie, destinati ad emettere i recapiti che dovevano servire per la custodia o pel trasporto delle merci sottoposte a controlleria.

Limitate essendo le attribuzioni daziarie degli ufficii di confine, i quali, come abbiamo avvertito, denominavansi ricevitorie, ne nasceva che le merci, le quali maggiormente interessavano il commercio coll'estero, dovevano essere spedite dal confine a una dogana interna, cosa che si eseguiva sotto garanzia e con ispeciale documento che dapprima chiamavasi *bolletta d'assegnamento*, e poscia prese il nome di *recapito di scorta*. Da ciò la necessità delle molte dogane interne, che dovettero essere instituite non solo in ogni capo luogo di provincia, ma anche in qualche capoluogo di distretto (circondario).

Le strade che erano in comunicazione con la frontiera furono divise in doganali e laterali. Per le prime soltanto era permessa la entrata e la uscita delle merci.

La dichiarazione scritta delle merci all'ufficio doganale sia

di confine che interno, doveva per regola precedere qualsiasi operazione doganale. Era ammessa la dichiarazione verbale, specialmente per gli oggetti che per loro uso portavano con sè i viaggiatori ed i corrieri, e per quelli che potevano essere sdaziati dalle ricevitorie sussidiarie. Ma anche la dichiarazione verbale veniva notata nei registri dell'uffizio e veniva sottoscritta dal dichiarante.

La visita delle merci doveva estendersi a tutta la spedizione quando si trattava di sdoganamento. Quelle spedite ad altra dogana od in transito potevano essere visitate in parte, a libera scelta degli impiegati doganali.

Non occorreva cauzione per la spedizione delle merci da una dogana all'altra ed in transito, quando la dichiarazione era firmata da un negoziante o condottiere accreditato. Tale era considerato il nazionale domiciliato nello Stato austriaco ed autorizzato ad esercitare il commercio o la condotta di merci, e contro il quale non fosse stato aperto concorso di creditori.

Tutti gli altri dovevano o con deposito o con carte di pubblico credito, al corso della borsa di Vienna, o con fideiussione di un negoziante o condottiere accreditato, garantire i dazii e le multe.

Non si richiedeva cauzione per gli oggetti spediti con la diligenza e registrati nei fogli di consegna della diligenza stessa.

Le merci spedite da una dogana all'altra od in transito, dovevano essere trasportate per lo stradale indicato nella bolletta di assegnamento o recapito di scorta, e dovevano presentarsi alle dogane che si trovavano lungo la via. Si eccettuavano dall'obbligo della presentazione gli oggetti spediti colla diligenza e colla ferrovia, quelli visitati completamente all'ufficio di confine, il bestiame vivo e le merci il cui dazio di transito era determinato in ragione degli animali da tiro.

Il deposito delle merci estere era permesso presso tutte le dogane propriamente dette, ove potevano rimanere fino a che

venisse pagata la tassa di magazzinaggio. In difetto di pagamento della tassa o quando le merci correvano rischio di deperire, la dogana, dopo diffida fatta al deponente, poteva venderle all'asta a di lui rischio e pericolo.

Era libero al deponente daziare le merci depositate, inviarle ad altra dogana o ricevitoria, o esportarle di nuovo all'estero.

Ma il carattere saliente della legislazione austriaca consisteva nei provvedimenti di vigilanza.

A tre serie distinte si possono ridurre questi provvedimenti.

La prima riguarda la circolazione delle merci nel territorio doganale ed alcune misure generali di sorveglianza; la seconda si riferisce alla legittimazione della provenienza, della origine e del daziato delle merci; la terza riguarda il sindacato di alcune specie di esse.

Quanto alla prima era bensì proclamato il principio della libera circolazione delle merci indigene, e delle merci estere daziate, ma le eccezioni a questa regola non mancavano di importanza.

Le merci sdaziate dovevano arrivare al luogo di destinazione, nel tempo e per lo stradale indicati nella bolletta. Non potevano deviare senza il permesso di un ufficio doganale.

I tessuti, i lavori a maglia, le chincaglierie e mercerie, quando superavano una determinata quantità, fossero o no indigeni, entrando in un comune chiuso, dovevano essere notificati all'ufficio daziario per essere esaminati e confrontati con le bollette o documenti da cui erano accompagnati.

Nei luoghi ove erano dogane, lo zucchero e il caffè non potevano essere ritirati che direttamente dall'estero o dai territorii estradoganali, ovvero da luoghi ove esistesse una dogana.

Il traffico dei merciaiuoli ambulanti era limitato ad alcuni oggetti, e non poteva esercitarsi che da coloro che avessero ottenuto il permesso dalla autorità politica d'accordo con quella di finanza.

Nei negozii e nelle case che si trovavano in comunicazione con

essi, gli agenti di finanza potevano fare visite e perquisizioni, coll'assistenza di un funzionario dell'autorità politica e comunale, anche quando non sorgevano sospetti di contravvenzione.

Presso le persone che non erano negozianti, la visita o la perquisizione non poteva farsi che in caso di fondato sospetto, e quando ne avesse data l'autorizzazione il capo dell'autorità provinciale di finanza (intendente), oppure quando si trattava d'inseguire un fuggitivo.

Così pure in determinati casi potevano gli agenti di finanza ricorrere alla ispezione dei libri di commercio tenuti dai negozianti.

In virtù della seconda serie di disposizioni emesse per l'esercizio della vigilanza quante volte negli agenti di finanza sorgeva un sospetto più o meno fondato di contravvenzione, il possessore di una merce quale che si fosse doveva legittimarne la *provenienza*, provando quando e da chi l'avesse avuta; l'*origine*, provando quando, dove e da chi fosse stata prodotta, se nazionale; il *daziato*, provando con la bolletta dove ne fosse stato pagato il dazio, se estera.

I casi nei quali bastava domandare la legittimazione o la prova della provenienza, in cui occorreva anche quella dell'origine o del daziato, dipendevano dalla qualità delle persone o dalle circostanze in cui erano state colpite le merci.

Così, mediante il sistema inquisitorio, adottato dalla legge penale di finanza di cui parleremo fra poco, dovevasi risalire al primitivo possessore della merce, fino a che o fosse accertata la vera nazionalità di questa, o venissero assoggettati a pena coloro che non erano in grado di dare con sufficienti prove tale assicurazione.

Per l'esercizio delle misure speciali di vigilanza, che costituiscono l'ultima delle serie da noi accennate, il territorio doganale era diviso in *circondario confinante* ed in *territorio doganale interno*. Il primo era una zona rasente la linea daziaria, la cui

lunghezza era determinata da notificazione governativa, e variava secondo le circostanze locali.

Nel circondario confinante non potevano senza licenza di un ufficio doganale essere trasportate merci in tempo di notte. Ne erano eccettuati gli oggetti d'uso dei viaggiatori, le merci trasportate colla diligenza e colla posta delle lettere, i prodotti dell'agricoltura, dei boschi e delle miniere, il bestiame diretto al pascolo o che ne ritornasse, e diversi oggetti destinati alle fiere ed ai mercati.

Alcune merci tanto nel circondario confinante, come nel territorio interno, erano soggette a sindacato, locchè significava che non potevano custodirsi o trasportarsi da un luogo all'altro senza uno speciale documento.

Da questo non erano dispensati nemmeno i tessuti muniti del bollo in prova del pagato dazio.

Pel territorio doganale interno il sindacato era di due maniere: *rigoroso* e *semplice*. Il documento prescritto per le merci soggette a sindacato rigoroso doveva essere rilasciato da un ufficio doganale; per quelle soggette a sindacato semplice bastava una fattura di chi avea ceduta o spedita la merce.

Per rendere più efficace siffatto sindacato ricorrevano le speciali disposizioni contenute nelle norme per la esecuzione del regolamento doganale pubblicate nell'11 gennaio 1836.

Con esse si prescriveva ad alcuni esercenti di tenere libri speciali per le merci sottoposte a sindacato del cui traffico o della cui lavorazione si occupavano, e di avere appositi giornali di vendita preparati e dati dalla amministrazione finanziaria.

Da esse pure erano determinate le particolari discipline per le fabbriche e raffinerie di zucchero tanto indigeno che coloniale, per quelle dei filati di cotone, per quelle anche che impiegavano nella lavorazione filati di cotone, pel commercio di siffatti filati e per la loro legittimazione quando erano impiegati nei tessuti di cotone.

Però le discipline che risguardavano le misure speciali di sorveglianza vennero poco per volta e con ispeciali disposizioni rallentate, e quando nel 1859 la Lombardia fu congiunta al Piemonte, molti articoli, i quali prima erano soggetti a sindacato, ne andavano esenti.

Le pene e la procedura per la loro applicazione erano determinate dalla legge penale sulle contravvenzioni di finanza divisa in due parti: l'una per le contravvenzioni e le pene; l'altra per la procedura.

Nella prima parte si definivano le contravvenzioni; si dividevano prima, secondo l'immediato loro effetto, in defraudazioni ed in contravvenzioni d'altro genere, e poscia secondo la loro importanza in tre classi: contrabbando, gravi contravvenzioni, semplici contravvenzioni. Si determinavano le regole per la imputazione sia contro l'autore, come contro i motori, complici e partecipi.

Le pene erano divise in pecuniarie ed afflittive.

Le pene pecuniarie non potevano essere minori di lire italiane 12. 96 pel contrabbando e per le gravi contravvenzioni, e di italiane lire 5. 20 per le semplici contravvenzioni; il massimo era di italiane lire 25,920, oltre il valore della cosa che costituiva l'oggetto della contravvenzione. Queste pene erano o proporzionate all'imposta dovuta, od al valore dell'oggetto della contravvenzione, oppure erano così dette fisse, cioè determinate in una somma minima e massima.

L'arresto era di due gradi, semplice e rigoroso, e si applicava tanto come pena principale, quanto come pena sussidiaria. In ambi i casi però non poteva durare meno di 24 ore, nè più di 4 anni. Pei minorenni la massima durata era di sei mesi.

Oltre le pene eranvi gli inasprimenti di pena, che consistevano o nell'unione di due o più pene, o nella perdita di diritti e concessioni, o nello sfratto dal territorio dello Stato o dal circondario confinante, o nella pubblicazione del nome.

Come conseguenza di alcune specie di pene eravi la sorveglianza di polizia.

Erano pure determinate le circostanze mitiganti ed aggravanti che dovevano servire di norma al giudice onde determinare le pene nei limiti del minimo e del massimo fissato dalla legge stessa, ed erano stabiliti i casi in cui poteva essere esercitata la garanzia sulle cose e sulle persone (garanzia reale e personale) per la esazione delle imposte e delle multe dovute.

Quindi, tenuto conto delle varie contravvenzioni e dell'indole delle medesime, si enumeravano le diverse pene da applicarsi.

La legge in ciò era eminentemente casuistica. Non vi era contravvenzione, nè modo con cui potesse essere commessa, che non avesse la sua speciale sanzione.

Pel contrabbando la pena era da due a quindici volte l'imposta che si era voluto frodare. Se poi fosse stato trasgredito un divieto d'importazione, la pena era dal semplice al quadruplo valore dell'oggetto della contravvenzione; se il divieto era di esportazione o di transito, i limiti della pena erano ridotti alla metà.

La caduta in commesso (perdita della merce) si pronunciava in luogo del semplice valore dell'oggetto, oppure per alcuni mezzi ausiliari della contravvenzione.

Il contrabbando temerario era inoltre punito con la pena di arresto semplice e rigoroso.

Si considerava temerario il contrabbando reiterato; a mano armata, con riunioni, con violenza, con seduzione; assicurato; con documenti falsi, falsificati o supposti; con lesione del suggello di finanza; con oggetti altrui. Era qualificata per contrabbando temerario anche la società di contrabbando.

La pena d'arresto non poteva mai commutarsi in pena pecuniaria.

Si poteva fare eccezione per alcuni determinati casi di con-

trabbando reiterato, assicurato con documenti supposti e con oggetti altrui, quando fossero concorse gravi circostanze mitiganti.

La perdita del diritto di esercizio o la dichiarazione d'incapacità ad esercitare una professione per un tempo determinato od indeterminato poteva infliggersi quando colpevoli di contrabbando temerario erano i negozianti, gli esercenti, gli agenti o commessi di negozio.

Si sfrattavano dallo Stato gli stranieri colpevoli di contrabbando temerario, e dal circondario confinante i regnicoli colpevoli di alcune specie di esso.

Per le gravi contravvenzioni di finanza le pene erano alquanto più miti di quelle del contrabbando, variando da due a dodici volte l'imposta dovuta. Anche per esse però la pena poteva essere inasprita coll'arresto semplice o rigoroso, allorchè vi fosse il concorso di speciali circostanze aggravanti, come la recidiva, l'unione sediziosa, la minaccia, l'opposizione o la violenza contro gli agenti pubblici, l'assicurazione, la consegna, l'offerta o la promessa di doni agli agenti dello Stato, la falsificazione di documenti, la lesione, il trasporto e la sottrazione dei suggelli di finanza, quando gli oggetti erano di proprietà altrui.

Anche in questi casi i contravventori potevano essere dichiarati inetti ad un esercizio.

Vi erano poi pene speciali per fatti determinati, come la discrepanza fra i recapiti di scorta e la merce spedita da una dogana all'altra, le trasgressioni alle discipline di vigilanza e di sindacato, ecc., e per quei casi di contravvenzione in cui non era intervenuta frode, dicasi la sottrazione, distruzione e trasformazione di oggetti in caso di perquisizione o di pratiche d'ufficio, la lesione inavvertita dei suggelli apposti ai colli, la consegna o la promessa di doni agli agenti di finanza, ecc.

Chiudevasi questa prima parte coll'enumerazione de'modi

di estinzione delle pene, quali erano la morte del contravventore, l'esecuzione, la remissione e la prescrizione.

Della seconda parte che trattava della procedura parleremo nel capitolo del contenzioso amministrativo.

Conchiudendo qui diremo che la legislazione doganale austriaca era inspirata alla filosofia Kantiana, imperocchè partendo dai principii della pura ragione, tutto era in essa regolato con un filo di strettissima logica fino alla minima particolarità, ed ogni disposizione si accoppiava ad un principio giuridico; onde non si sarebbe potuto trovare la menoma contraddizione fra le leggi amministrative, penali e i codici vigenti. Altrettanto non potrebbe dirsi degli altri Stati, presso cui generalmente le legislazioni speciali sono fatte senza grande osservanza delle disposizioni del diritto comune e della procedura ordinaria.

Se non che un difetto gravissimo negli ultimi tempi riscontravasi.

L'Austria aveva modificato il suo sistema, massime nella materia doganale, ma non aveva mai rinnovate le leggi del 1836, attalchè il diritto vigente trovavasi sparso in un'innumerevole serie di disposizioni, le quali tornavano ben difficili a conoscere e ad applicarsi, e riuscivano di continuo impaccio agli impiegati ed al commercio.

§ 9.

Le dogane negli Stati estensi.

Il sovrano decreto del 13 ottobre 1857 reggeva le dogane nel ducato estense.

Dicevasi *circondario confinante* la parte di territorio compresa tra il confine ovvero la spiaggia del mare e una linea a quattro chilometri nell'interno, e *territorio doganale* il resto del paese.

Le merci spedite da una ad altra dogana dovevano venir presentate alle dogane che incontravano lungo il prescritto stradale, per essere sottoposte ad una ricognizione.

I generi che erano colpiti da grave dazio all'uscita dal ducato, non potevano ammettersi al transito, se non ne era legittimata la provenienza dall'estero.

La circolazione delle merci era in tutto il territorio del ducato soggetta alle formalità doganali.

Le mercanzie estere soggette a bollo, transitando per le città murate di Modena e Reggio, dovevano sottostare ad una nuova visita per la ricognizione dei bolli.

Quelle poi non soggette a bollo, ma colpite da un dazio eccedente le lire 15 per ogni 100 chilogrammi, non potevano introdursi nè rimanere nei negozii e magazzini, se non erano coperte da bolletta di sdoganamento, la quale doveva rimanere alle medesime unita fino al totale loro consumo, per essere indi restituita alla dogana.

Queste ultime merci inoltre non potevano mettersi in circolazione senza permesso, che veniva dalla dogana rilasciato dietro la presentazione e ricuperazione della bolletta di dazio pagato, di cui era stabilito dovesse il permesso medesimo tener luogo.

Libera era la circolazione delle merci nazionali; però i tessuti e le pelli dovevano essere muniti di contrassegno.

Nel circondario confinante era vietata l'erezione di cartiere e filande di seta senza licenza della dogana.

Eguale licenza doveva in quella parte di territorio riportarsi per l'agglomerazione del concime, degli stracci, ritagli di carta, bozzoli, seta greggia e *filatoiata*, legna da fuoco e da lavoro, carbone, ecc.

Pel trasporto di questi generi doveva presentarsi dichiarazione scritta, in base alla quale veniva rilasciata analoga bolletta di circolazione vincolata a ritorno (certificato di scarico).

I venditori ambulanti non potevano esercitare la loro industria senza conseguire eziandio il permesso della dogana, e dovevano sottostare a molte altre fiscalità.

Per la temporanea entrata ed uscita delle merci, pei campioni dei viaggiatori, per le vetture pubbliche e private seguivansi speciali procedure determinate da apposite minutissime istruzioni.

Soltanto presso alcune dogane esistevano magazzini di deposito.

Le merci ammesse nei magazzini non potevano esservi trattenute oltre il termine improrogabile di un anno, trascorso il quale, quelle non ritirate venivano alienate all'asta pubblica.

Il provento relativo, sotto deduzione dei diritti di magazzinaggio, andava a favore dell'erario, qualora non fosse stato richiesto entro due anni.

Accostandosi un bastimento a due chilometri dalla spiaggia, il capitano del medesimo era tenuto a presentare il manifesto per le merci esistenti a bordo, specificando quelle destinate allo scarico.

Passavasi indi dagli agenti doganali alla verifica del carico ed alla successiva liquidazione dei diritti doganali.

Mentre per la perquisizione nei luoghi aperti non era necessaria alcuna formalità, per le case e luoghi chiusi era prescritto l'intervento di testimoni e della autorità politica.

Ove avvenisse che un contravventore inseguito dalla forza pubblica si ricoverasse in luogo chiuso, era in potere di questa di esigerne l'apertura e di forzarne la porta, quando non si fosse obbedito alle di lei intimazioni. In quest'ultimo caso però era necessaria la presenza di due testimoni e di un rappresentante della autorità politica.

La multa per contrabbando era fissata da lire 5 a lire 10 per cento dello ammontare del dazio, e da lire 5 a lire 100 per altre trasgressioni alle leggi finanziarie.

Nelle cause contravvenzionali era ammessa l'istanza per de-

sistenza dalla procedura, ed era in facoltà dell'intendente di finanza di acconsentirvi mediante il pagamento di una somma non minore della metà della differenza fra il massimo ed il minimo stabilito per la commessa contravvenzione, quando trattavasi di contrabbando, e della somma di lire 47. 50 allorchè trattavasi di contravvenzioni punibili con multa dalle lire 5 alle 100.

Lo accogliere tali domande per somme minori era nelle competenze del ministro.

Al solo sovrano era riservato il diritto di grazia; il ministro di finanza aveva però facoltà di condonare la metà della pena pecuniaria. Non poteva essere più accordata la grazia dopo che era stata soddisfatta la multa.

Tutto il regolamento doganale estense ritraeva dei principii che informavano il regolamento austriaco che era stato in vigore nel ducato durante la lega doganale.

La tariffa poi si basava sul sistema del protezionismo, poichè stabiliva in una misura elevata certi dazii per oggetti che si fabbricavano nel ducato, e ne tassava anche più gravemente alla uscita le materie prime.

Gli altri dazii d'entrata erano molto miti, e stavano in aperta contraddizione col rigorismo delle formalità imposte alla circolazione.

Dazi di uscita mitissimi colpivano la massima parte delle mercanzie. Era pure tassato il transito.

La tariffa delle tare, più che gli interessi del commercio, era intesa a favorire quelli dell'erario.

§ 10.

Le dogane negli Stati parmensi.

Le dogane nel ducato di Parma erano regolate dal decreto 1° ottobre 1857.

La divisione del territorio per gli effetti della riscossione dei diritti doganali non differiva essenzialmente da quella stabilita nel ducato estense.

La visita delle merci, che si volevano spedire da una ad altra dogana, poteva limitarsi ad alcuni colli, e nel recapito destinato a scortarle erano specificati i colli visitati.

Allorquando trattavasi di immediato sdoganamento, era facoltativo di fare le dichiarazioni in iscritto o verbalmente; ma per gli assegnamenti ad altra dogana esigevasi sempre la dichiarazione scritta.

Per alcune mercanzie che esportavansi dal ducato, richiedevasi la prova dell'uscita.

Molte altre merci, e precisamente quelle le cui *similari* costituivano i prodotti dell'industria del ducato, si ammettevano al transito, solo quando erano accompagnate da corrispondente bolletta. In caso diverso esigevasi come guarentigia della loro uscita il pagamento del dazio di entrata.

Erano soggetti a contrassegno non solo i tessuti, ma benanco gli abiti, i lavori a maglia, i cappelli, ombrelli, galloni e pizzi d'oro e d'argento, come pure le pelli destinate ad essere lavorate nelle fabbriche nazionali.

Le mercanzie estere tanto soggette al bollo, quanto colpite da un dazio non superiore a centesimi 10, potevano circolare liberamente nel circondario confinante.

I prodotti nazionali poi, a meno che non fossero in piccole quantità, dovevano essere accompagnati da permesso nella circolazione al di là della linea delle dogane.

Le merci estere non soggette a contrassegno e sdoganate non potevano trasportarsi pel ducato senza permesso della dogana, e tal permesso era per lo più vincolato a certificato di arrivo. Gl'impiegati potevano, allorchè avessero sospetto di frode, negare il permesso, salvo al proprietario delle merci di ricorrere all'autorità superiore.

Il bestiame in circolazione al di là della linea delle ricettorie verso il confine era soggetto a sindacato.

In un tratto di territorio confinante era vietata la fabbricazione degli spiriti; le filande di seta dovevano sottostare al permesso e sorveglianza della dogana.

Gl'impiegati potevano perquisire qualunque luogo di pubblico esercizio od altro che sospettassero servire a nasconder la frode, purchè si facessero accompagnare da guardie di finanza, e richiedessero l'intervento dell'autorità comunale o di polizia, od in loro vece di due probi testimoni.

Alla durata del deposito nei magazzini d'ufficio non era messo alcun limite, semprechè i proprietarii delle merci soddisfacessero puntualmente la relativa tassa.

Nei casi speciali, in cui dovevansi le merci levare dai magazzini, ne veniva diffidato il proprietario con avviso al pubblico, e rimanendo questo senza effetto, si addiveniva colla autorizzazione della pretura alla vendita all'asta pubblica delle merci abbandonate.

Il prodotto ricavatone, depurato dalle spese d'incanto e di diritti di magazzinaggio, cadeva a profitto dell'erario, qualora non fosse stato richiesto entro tre mesi.

Soltanto presso le dogane di Parma e Piacenza, e pei tessuti esteri soggetti a bollo, accordavansi magazzini speciali in affitto ai negozianti, i quali potevano ivi vendere all'ingrosso le proprie mercanzie. Tali magazzini però erano chiusi a doppia chiave, di cui una veniva conservata dalla dogana.

La confisca del genere e dei veicoli di trasporto applicavasi largamente nelle contravvenzioni di finanza, e basti accennare che la semplice mancanza di licenza per la circolazione di alcuni determinati generi dava luogo alla sua applicazione.

Erano pure sancite, oltre la confisca e quasi sempre non disgiunte da essa, certe multe, alcune fisse, altre ragguagliate al valore della merce.

Alcune contravvenzioni ritenevansi provate dal rapporto dello

ufficio. Era concesso al contravventore di chiedere una transazione.

La tariffa era in molte parti informata al sistema vigente nel Lombardo-Veneto.

Così la importazione come la esportazione erano colpite da forti dazi. Al transito era solo imposta una mitissima tassa consistente nello importo della bolletta e dei suggelli.

In virtù del trattato per la lega doganale i dazi preesistenti nel ducato di Parma subirono non insignificanti ribassi. Non rimase però leso il sistema di protezione dei prodotti nazionali, a cui era informata la tariffa del ducato.

Altre modificazioni vennero introdotte successivamente in detta tariffa, fintantochè nell'agosto 1859 il dittatore delle provincie parmensi e modenesi ridusse ancora diversi dazi, all'oggetto di parificarla alla tariffa del ducato estense.

§ 11.

Le dogane negli Stati Pontifici - Fiere di *assegna* e fiera di Sinigaglia.

Al cessare del primo regno d'Italia nelle provincie pontificie, la riscossione di tutte le contribuzioni dirette ed indirette e tutte le relative amministrazioni continuavano coi metodi e regolamenti del regno suddetto. A quest'effetto, con editto 5 luglio 1815 del cardinale Consalvi era stabilito un regime provvisorio.

Pio VII col motuproprio 6 luglio 1816 fece cessare tale regime provvisorio, e dispose che i dazii doganali fossero uguali in tutti gli Stati sulla base di una tariffa che era stata pubblicata il 1° dicembre 1815.

Fondamento di questa tariffa era il sistema protettivo. Si compendiava essa in un incompleto repertorio redatto in forma troppo semplice e breve in modo che le merci e gli oggetti

non denominati in tariffa dovevano riferirsi alle due classi di *lavorato semplice* e di *lavorato riunito con altri generi*.

Non vi era molta differenza fra questa tariffa e quella già attuata alla venuta dei Francesi nel 1796, se si eccettuino alcune variazioni nei dazii.

I tessuti erano tassati a misura e secondo l'altezza, e gli altri generi a peso col benefizio della tara regolata da speciali disposizioni.

Una tassa poi del decimo era imposta sui tessuti a favore dello istituto di carità.

Il 17 giugno 1824 fu modificata la tariffa, affine d'impedire *una introduzione troppo copiosa di diversi generi e manifatture estere, e rendere così meno inoperose le manifatture dello Stato e diminuire la pubblica passività colla esportazione di ingenti somme di denaro.*

In conseguenza andò grandemente aumentato il dazio sui lavori in ferro, in acciaio, in ottone, in legno, in marmo, in pelli, in seta, in cotone, ecc., cosa che, senza raggiungere lo scopo voluto, diede adito allo incremento del contrabbando con danno dell'erario e della pubblica moralità.

Il 28 aprile 1830 fu pubblicata una nuova tariffa attuata il 1° maggio successivo.

Era essa redatta in una forma più razionale della prima; si distingueva in quattro parti, cioè sostanze animali, vegetali, minerali e manifatture. Alla misura come base di riscossione, era sostituito il peso ed il numero per tutte le merci e generi che potevano andarvi soggetti. Furono abolite le tare, e solo furono ammesse a pagare sul peso netto le merci che potevano estrarsi dai continenti. Fu pure soppressa la imposta del decimo sui tessuti che, come si disse, pagavasi a favore dell'istituto di carità.

Ma sotto l'influsso degli stessi principii con quella tariffa venne stabilita la scala mobile per la introduzione ed estrazione dei cereali, la quale scala era diversa secondo che trattavasi di provincie del Mediterraneo o dell'Adriatico.

Anche il ferro semigreggio pagava in misura diversa, secondo che veniva introdotto in quelle od in queste provincie.

Per tale tariffa era proibita la introduzione non solo dei sali, tabacchi, allume, vetriolo e carte da giuoco, oggetti tutti di privativa camerale, ma ben anco dei medicamenti composti, dei lavori di rame da calderaio, dei semi di canapa, dei vetri da finestre superiori ad una data dimensione, delle armi, delle polveri sulfuree, dei libri scolastici, ecc. I libri non potevano sdoganarsi senza il permesso della curia ecclesiastica.

Questa tariffa, le cui tasse erano elevatissime, subì in seguito alcune variazioni cogli editti 1° giugno 1855, 7 maggio 1856 e 26 marzo 1857, le quali però non raggiunsero lo scopo di far cessare il contrabbando estesamente radicato in quelle provincie.

In aggiunta ai diritti doganali riscuotevasi la così detta *tassa di barriera* sui carri, sulle carrozze e sulle bestie da tiro e da soma che venivano importati in quegli Stati, a meno che introdotti non fossero con riserva di ritornare all'estero.

Mancava un codice particolare nel quale si trovasse coordinato il sistema doganale specialmente per ciò che interessare poteva la importazione, la esportazione, il transito e la circolazione delle merci. Tutto era regolato da bolle pontificie, da motupropri sovrani e da disposizioni delle autorità governative; e molte discipline o provvedimenti erano tenuti in vigore da antica consuetudine.

A norma della maggiore o minore facoltà di fare operazioni le dogane si distinguevano in tre classi: dogane di riscossione, dogane di semi-riscossione, dogane di bollettone.

Tanto nell'importazione che nell'esportazione le merci dovevano per regola e salvo alcune eccezioni dichiararsi in iscritto e su carta bollata.

In prova del pagamento del dazio veniva apposto il bollo alle merci, il quale ne legittimava la circolazione senza che avessero più bisogno di bolletta.

I depositi delle merci erano limitati alle dogane di riscossione.

Le merci estere potevano stare gratuitamente in deposito un mese, dopo il quale pagavano mezzo quattrino al giorno ogni cento libbre di peso (circa un centesimo e mezzo di lira per oggi cento chilogrammi), le nazionali e le daziate un sol giorno, dopo di che pagavano la tassa in misura doppia.

Le merci di transito e quelle spedite ad altra dogana dovevano essere depositate nei magazzini della dogana che lungo lo stradale incontravano nei punti di fermata, quando avessero dovuto restarvi più d'una notte.

Presso le sole dogane di deposito di Bologna, Pontelagoscuro e Fuligno, era permesso al proprietario di suddividere a tre diverse riprese qualunque collo di merci estere, dandovi quella destinazione che credeva.

Non era permesso di spedire per transito le merci immesse in deposito di un peso inferiore alle libbre 250, a meno che la destinazione del transito non fosse stata dichiarata al momento in cui erano state importate.

Presso la dogana di Bologna vi era un sistema speciale di deposito, conosciuto sotto la denominazione di magazzini di *assegna*, che corrispondeva a quello dei depositi doganali in magazzini dati in affitto.

Erano undici tali magazzini, e non vi erano ammesse che le mercanzie soggette a bollo.

Una istituzione che aveva un carattere speciale, perchè non corrispondeva al sistema generale dei depositi doganali, era quella del così detto *emporio fittizio* presso la dogana di Pontelagoscuro e di Ferrara, stabilito col sovrano biglietto 8 giugno 1829.

I magazzini dell'*emporio fittizio*, sebbene di proprietà dello Stato, venivano messi a piena disposizione dei commercianti, i quali però, in luogo di un annuo canone di affitto, pagavano la tassa di magazzinaggio.

Per l'esercizio della maggiore vigilanza sulle merci nazionali

ed estere era istituita lungo la linea doganale la *fascia bimiliare*, detta anche *fascia* o *raggio di divieto*.

Il trasporto di molte merci nazionali, e di tutte le estere, tanto nella fascia suddetta come nell'interno, era vincolato a bolletta di circolazione.

La circolazione era di due specie:

Vincolata a cauzione e certificato di scarico della dogana di destinazione *(assegna)* pei generi nazionali di proibita esportazione, o gravati di dazio, che muovevano dall'interno per passare nella fascia bimiliare, o che venivano posti in movimento nella fascia suddetta, sia per rimanervi che per uscirne; pel ferro semigrezzo soggetto a dazio differenziale; pei coloniali, e pei generi nazionali *similari* agli esteri proibiti all'introduzione; e ciò nella mira di impedire le fraudolente importazioni.

Libera per le altre merci estere, e per le molte nazionali per le quali occorreva la bolletta di circolazione.

Le merci nazionali, le cui *similari* estere erano so gette a bollo, in prova del dazio pagato, si ammettevano al bollo facoltativo, mediante il quale il proprietario si sottraeva alle continue vessazioni degli agenti finanziari. Le dogane lo apponevano sulla certificazione dell'autorità del luogo ove le merci erano state fabbricate.

Per gli ammassi (depositi) delle merci estere niuna altra disciplina che quella del bollo occorreva per quelle che vi erano soggette. Le altre merci estere non potevano essere ammassate per uso di commercio senza la bolletta.

Nella fascia di divieto non potevano essere ammassate merci nazionali non prodotte nel luogo senza autorizzazione superiore. Per quelle estere non soggette a bollo l'ammassatore doveva tenere le bollette di dazio pagato se era negoziante di prima mano, o quella di *assegna* se era negoziante di seconda mano.

Si considerava ammasso qualsiasi quantità che eccedesse il bisogno dell' individuo e della di lui famiglia.

I cereali erano sottoposti a speciali vincoli, non solo per l'introduzione ed estrazione, ma ben anco per la circolazione.

Tale circolazione nella fascia di divieto era libera soltanto nei mesi di luglio, agosto e settembre, e nelle ore di giorno. Negli altri mesi occorreva la bolletta, alla quale senza distinzione di tempo era pur vincolato il deposito.

Nel raggio bimiliare la circolazione delle granaglie destinate alla seminagione, era bensì libera, ma gli agricoltori dovevano denunciare alla dogana la quantità di granaglie necessaria a seminare i loro terreni, giustificando la denuncia con certificati dei magistrati comunali e dei parrochi.

Vincoli presso a poco consimili esistevano anche per altri generi di annona, come le uve, i vini, i mosti, le castagne, prodotti nel raggio di divieto, nonchè il bestiame, che nel raggio suddetto mettevasi in movimento.

Una delle disposizioni speciali di vigilanza, per i depositi di certe merci, era il sistema così detto delle *assegne*, per cui i proprietari od i possessori delle merci stesse dovevano darne conto ad una determinata dogana che perciò ne teneva nota.

A tale vincolo erano pur sottoposte alcune fabbriche autorizzate nel raggio di divieto, e tanto in questo che nell'interno, tutte le merci estere non soggette a bollo.

Erano altresì sottoposte ad *assegna* contro cauzione tutte le merci estere introdotte nello Stato per deposito fuori dei locali della dogana, con facoltà della riesportazione.

Conseguenza di questi sistemi inceppanti e vessatorii erano le continue visite e perquisizioni, sia ai negozi che ai domicili, le quali il più delle volte non venivano precedute dalle formalità necessarie a garanzia degli onesti cittadini.

Oltre il porto-franco di Ancona, di cui si parlerà a suo luogo, erano concessioni e privilegi speciali per le provincie pontificie, le così dette *fiere di assegna*, e la *fiera franca* di Sinigaglia.

Le fiere di assegna erano quelle nelle quali si permetteva

in alcune stagioni dell'anno, e per determinati giorni di esporre in vendita merci estere con facoltà di sottoporre a dazio quelle vendute, e di riesportare le altre.

Tali fiere avevano luogo a

Ravenna dal 1° al 15 maggio
Ferrara » 16 al 30 maggio
Faenza » 26 maggio al 7 giugno
Cesena » 12 al 26 agosto
Fermo » 24 agosto al 7 settembre
Lugo » 1° al 15 settembre
Ascoli » 6 al 25 novembre.

Però il permesso di tenere la fiera di assegna era dato volta per volta.

Le dogane, in seguito alle dichiarazioni ed alle verifiche, costituivano il conto di carico per ogni negoziante che presentava merci per la fiera.

Le merci soggette a bollo erano munite di un cartolino.

L'assegna importava l'obbligo di dare cauzione pei dazi dovuti sulle merci portate alla fiera.

La fiera di Sinigaglia rimonta all'anno 1200 — Sergio, conte di Sinigaglia, avendo condotto in isposa la figlia del principe di Marsiglia e ricevutone in dono alcune ossa di santa Maria Maddalena, introduceva l'uso di solennizzare la festa della santa, che ricorre il 22 di luglio, coll'intervento di numeroso popolo.

La fiera aveva principio tre giorni prima, e compievasi tre giorni dopo la festa. Sigismondo Malatesta la estese e illustrò col restaurare e migliorare il porto canale devastato nel secolo XIII dal re Manfredi.

Nel darsi alla S. Sede regnante Paolo II, Sinigaglia stipulò:

« Se addimanda secondo le nostre consuetudini in questa « nostra città otto di innanzi, ed otto di poi S. M. Maddalena « solemo fare la fiera salva e segura in detta città, e possa « venire d'ogni sorta di mercantie et senza pagare alcun dazio « et gabella et ogni possa stare salvo e seguro per debito e

« per ogni malefizio, eccetto non fosse ribello della S. R. C. « et de nostra Comunità — *Placet, excepta rebellione et ho-* « *micidio* ».

Benedetto XIV, considerando che Sinigaglia per la sua ristrettezza non era atta a capire le innumerevoli merci e negozianti che da ogni parte di Europa concorrevano alla fiera, colla sua costituzione 21 agosto 1744, ne ordinò l'ampliazione, facendo concorrere lo Stato alla spesa di edificazione delle mura di cinta.

Le controversie che nascevano circa l'esecuzione dei contratti nella fiera di Sinigaglia, erano decise da speciali prescrizioni, come risulta dal § 300 del motuproprio e regolamento legislativo e giudiziario emanato il 10 di novembre 1834 dal papa Gregorio XVI.

La fiera franca di Sinigaglia dura dal 20 luglio all' 8 agosto. In alcuni anni le autorità governative la prorogavano di altri 10 giorni.

La franchigia consiste:

a) Nell'abbuono del decimo sui diritti di entrata per le merci che durante la fiera sono immesse in consumo;

b) Nella esenzione dei diritti di magazzinaggio per le merci invendute di rimanenza della fiera e depositate nei magazzini della dogana;

c) Nella riduzione del 3 per cento dei diritti di entrata, e nella esenzione di quelli di ostellaggio per le merci di rimanenza della fiera e depositate nei magazzini della dogana, quando il loro sdoganamento o la loro riesportazione si effettui entro sei mesi dopo ultimata la fiera;

d) Nella facoltà agli abitanti di Sinigaglia con domicilio fisso e che vi dimorano con la loro famiglia, di provvedersi in fiera senza pagamento del dazio doganale di articoli esteri, limitatamente al proprio bisogno per un anno;

e) Nella esenzione dal dazio di entrata per le *salacche*, la tonnina, i baccalari, e le acciughe che i contadini ed altri abi-

tanti di Sinigaglia poveri acquistano per proprio uso, purchè il valore complessivo delle cose acquistate e sdoganate durante la fiera non superi per ogni famiglia lire sedici.

Le merci destinate alla fiera erano sottoposte a bolletta di assegna. I negozianti di Sinigaglia dieci giorni prima dell'incominciamento della fiera dovevano notificare alla dogana le merci estere che avevano. I magazzini erano sottoposti a particolare vigilanza. Potevano i medesimi tenersi aperti cinque giorni prima dell'incominciamento della fiera con proibizione di farvi alcuna vendita. Durante la fiera e nei tre giorni successivi accordati per l'imballaggio delle merci invendute, non potevano esportarsi da Sinigaglia merci nezza ora dopo il tramonto del sole.

Gravissime erano le pene comminate dalle leggi pontificie in materia doganae.

Il contrabbando dava luogo alla confisca delle merci e dei mezzi di trasporto la quale pena applicavasi anche per le merci entrate nello Stato per istrade diverse dalle stabilite, o che si trovassero sopra barche approdate in punti differenti da quelli fissati.

Le trasgressioni alle discipline sulla circolazione delle merci nazionali od esterenella fascia di divieto portavano con sè la confisca delle merci stesse, e a tale pena erano pure sottoposte le merci estere che mancavano del bollo prescritto, e quelle ammassate senza la rescritta bolletta di assegna.

Altre contravvenzioni di minor rilievo, come per esempio l'inesatta dichiarazione delle merci, portavano con sè l'applicazione di una pena pecuniaria che per regola era il doppio del dazio dovuto.

Però tutto questo rigore veniva temperato dalla facoltà che aveva il contravventore di chiedere una transazione al tesoriere che solo poteva accordarla, ma la quale però non poteva aver luogo senza il consenso degli agenti interessati nel riparto delle multe.

Il contrabbando qualificato era sottoposto a giudizio crimi-

nale, e quando non fosse stato contemplato dalle leggi che in materia criminale vigevano, portava la detenzione da uno a tre anni, senza pregiudizio della procedura amministrativa e contenziosa civile per le merci *invenzionate*.

Era *qualificato* il contrabbando, se accompagnato da resistenza alla forza, se eseguito da persone armate, in conventicola di tre o più persone anche non armate, se vi era falsificazione di carte doganali o di altri documenti, falsificazione o supplantazione di bolli, se si trattava di colli aperti o manomessi.

Erano egualmente sottoposti al giudizio criminale gli assicuratori del contrabbando, coloro che ne facevano professione, gli spalloni, ecc.

La supplantazione dei bolli alle merci dava luogo anche alla multa di scudi 300.

Per le offese verbali e le minaccie agli agenti del corpo di finanza era applicata la pena dell'opera pubblica per un anno.

§ 12.

Le dogane in Toscana.

Il regime doganale in Toscana era ancora quello stabilito dalla legge del 18 ottobre 1791, ed estendevasi a tutto quel tratto di paese che erasi convenuto di appellare *territorio riunito*, perchè dava modo di essere sorvegliato all'estremo suo limite con una catena continuata di vigilanza doganale. Ne erano affrancate le isole e Livorno nella sua condizione di città franca.

Le merci provenienti dal mare, ancorchè sopra bastimenti già approdati alla spiaggia, non andavano soggette a veruna formalità doganale.

La spedizione delle merci da una ad altra dogana poteva farsi sotto l'appellativo generico di *merci*, ma in tal caso il collo mu-

nivasi il più spesso di doppia involtura, di doppia e anche di triplice ammagliatura e di bollo.

Le mercanzie soggette al bollo, come i tessuti di ogni sorta, non che i fili di ferro in bazze, non poteano daziarsi che nelle dogane principali che stavano nell'interno del territorio, od anche in talune della frontiera a ciò appositamente autorizzate.

Entro il raggio di 4 miglia, e in qualche punto anche per maggiore estensione, le merci estere dovevano essere accompagnate da documenti doganali che restavano invalidati, se era spirato il tempo utile da essi assegnato per uscir dalla zona.

Nell'interno non vi era che il vincolo del bollo o della bolletta per le merci soggette al bollo.

Il deposito era permesso soltanto presso le dogane principali e non causava alcuna spesa per le merci presentate nel primo semestre di ciascun anno fino a tutto il mese di giugno dell'anno successivo e per quelle venute nel secondo semestre fino a tutto dicembre parimente dell'anno successivo. Durante il deposito i colli potevano essere aperti, chiusi di nuovo, e le merci cedute o spedite in tutto o in parte, come richiedesse il proprietario.

Spirati quei termini, le merci dovevano daziarsi e il dazio veniva aumentato del quarto se non si levavano entro due mesi dopo il periodo fissato. Erano considerate come abbandonate e doveano vendersi agli incanti dopo altri due mesi. Il prodotto, dedotta la gabella e il quarto di essa, andava a profitto del proprietario.

In Firenze soltanto tolleravasi il deposito, in magazzini di proprietà dei più accreditati negozianti e sotto l'osservanza di regole speciali, dei tessuti sottoposti al bollo.

Il dazio d'introduzione, quale si trovava fissato per ciascun genere dalla tariffa del 19 ottobre 1791 e dalle leggi successivamente promulgate, veniva aumentato del 25 per cento del dazio principale, più di una tassa detta di beneficenza corrispondente al dodicesimo del dazio a sollievo degli spedali ed altri

luoghi pii del granducato, più degli emolumenti di spedizione che andavano a favore degli impiegati e variavano secondo il numero dei colli e la dogana presso cui avveniva il daziato, e infine di un diritto di bollo della carta di sette centesimi per ogni spedizione.

Nelle dogane e posti di confine le merci gravate all'entrata di dazio inferiore a lire 1. 26 la libbra toscana (1) non godevano nè del benefizio del peso netto reale, nè della deduzione di alcuna tara.

Le manifatture di canapa, lino, lana e cotone, e le merci non contemplate esplicitamente o implicitamente nella tariffa, si daziavano a valore. La dichiarazione di questo era irrevocabile. Entro ventiquattro ore l'impiegato doveva decidersi ad accettare o disapprovare la dichiarazione, e non trovandola giusta, riteneva il genere per proprio conto, pagando sull'atto al proprietario l'importo denunziato coll'aumento della sesta parte; la merce così trattenuta vendevasi allo incanto. Quando l'impiegato non avesse avuto modo di pagare l'importo al proprietario, la cassa della dogana l'anticipava.

La gabella di transito si pagava e riscuoteva soltanto nelle dogane principali contemporaneamente alla spedizione.

Oltre le tasse suaccennate, esigevasi alla frontiera e alle porte delle città gabellanti (Firenze, Siena, Lucca, Pisa e Pistoia) un diritto di pedaggio. Questo diritto alle dogane di frontiera esigevasi sulle vetture, alle porte sulle vetture e sui pedoni che avessero transitato durante la notte. Alla frontiera il pedaggio riscuotevasi in ragione di lire 1. 12 per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni provvisti di molle, e di centesimi 56 per quelli senza molle. Alle porte il pedaggio era di centesimi 28 per ogni vettura, e inoltre di centesimi 7 per ogni individuo che si trovasse in vettura, o che pedestremente si presentasse.

I generi esteri giunti senza scorta di documenti alle porte

(1) La libbra toscana = grammi 340 circa.

delle città principali ove esigevasi il dazio di consumo a pro dell'erario, erano assoggettati a dazio come se direttamente dall'estero provenissero.

Chiunque contravveniva al pagamento della gabella di entrata o di uscita; chiunque introducevasi nel territorio oggetto al regime doganale per strade e scali fuori di quelli permessi, o per questi introdottosi si distoglieva dalla via più breve e più diretta prima di aver consegnate le merci alla più prossima dogana; chiunque nell'uscire dal territorio e nel raggio di un miglio dal confine percorreva con merci nazionali strade traversali non conducenti direttamente alla dogana, andava soggetto al pagamento del sestuplo del dazio e dei diritti successorii. Trattandosi di manifatture sottoposte al bollo, incorreva nella perdita del genere.

Vi erano poi pene svariate, e che componevansi della gabella ordinaria talvolta aumentata del quarto, ed anche di una penale fissa per la non presentazione, per la presentazione in ritardo, o con porzione soltanto delle merci.

Uguali multe incorrevansi dai contravventori in materia di transito, di spedizioni condizionate, cioè per merci da rimettere, da depositare nelle dogane principali, ecc.

§ 13.

Le dogane nelle Due Sicilie - Scale franche.

Nel reame di Napoli erano dogane di prima classe, autorizzate alle operazioni di importazione, esportazione e cabottaggio; di seconda classe per la esportazione e cabottaggio dei soli generi esenti.

Fin dal 1633 esisteva poi in Napoli la così detta *scala franca*. Le merci che dalla *scala franca* si spedivano per consumo erano soggette ad una speciale tariffa di dazi ribassati.

I legni non pagavano diritto di ancoraggio, e i negozianti del piccolo molo *(molosiglio)* erano assai più degli altri privilegiati.

Al tempo della francese occupazione, fu limitato da tre a due anni, mediante cauzione, il deposito colla facoltà della riesportazione.

Poscia il governo di Napoli, considerato che la *scala franca* giovava ai legni stranieri, e tornava a scapito delle nazionali industrie (così suonava il *considerandum*), la convertì per Napoli e Palermo in semplice deposito duraturo per due anni, e il benefizio della riesportazione con decreto 13 dicembre 1823 abrogò.

Nelle *scale franche*, al termine del primo anno di deposito, si pagava la metà del dazio, l'altra metà al termine del secondo anno, e i pagamenti poteano farsi con cambiali a sei mesi data, rilasciandosi inoltre queste nel gennaio che succedea al biennio. Se nel corso di detto mese non si depositavano le cambiali, si procedeva alla vendita delle mercanzie fino all'ammontare del debito per mezzo di pubblici incanti innanzi al giudice di circondario.

Poteva la merce estrarsi dal deposito in qualunque tempo del biennio, pagando il dazio corrispondente anche con cambiali a sei mesi. I danni cagionati dal deposito erano a carico del proprietario, il quale poteva cambiare, vendere, permutare i generi esistenti nei magazzini di deposito, purchè pria della vendita o del passaggio di un genere da un magazzino all'altro ne facesse la dichiarazione.

L'inosservanza di questa prescrizione dava luogo al pronto pagamento del dazio e alla privazione dell'uso dei magazzini. Il primo proprietario era sempre tenuto al pagamento del dazio e la dogana aveva diritto alla riscossione dei dazi doganali sulle merci vendute o permutate ovunque si trovassero.

Il divieto della riesportazione eccitò gravissimo malcontento e continue deputazioni si presentavano al Re e al ministro delle finanze per ottenere che quel provvedimento si revocasse. I consigli succedevano ai consigli, ma tutto fu invano.

Nel 1839 una società anonima si offerse di costruire un lazzeretto a Miseno e nuovi locali per lo ristabilimento di una

scala franca, impegnandosi per una spesa di diciassette milioni di lire. Il Re, per non opporre un reciso rifiuto, sentì l'avviso della consulta generale del regno che fu contrario all'unanimità.

Nel 1848 venuto per poco il reame a libero reggimento, una delle prime proposte fu lo stabilimento del deposito col diritto della riesportazione. Ma gli avvenimenti del maggio ruppero a mezzo quel benefico intendimento.

In Palermo vi avea prima l'instituzione del così detto *luogo di bastimento*, che era a un dipresso simile al sistema della *scala franca* di Napoli: e dipoi il deposito propriamente detto, che fu sancito colla legge del 1826.

Con decreto del 29 di ottobre 1844 il governo napolitano, per attirare nel porto di Brindisi il commercio dell'Adriatico e del Levante, vi istituì una *scala franca* di generi forestieri da custodirsi in magazzini chiusi da alto muro con porte di immissione distinte da quelle per l'uscita.

Ma non ostante le molte agevolezze successivamente concedute ed ampliate quali sarebbero la durata del deposito portata successivamente da due a tre, e da tre a cinque anni, la diminuzione dapprima della metà dei diritti di navigazione ai legni stranieri non assimilati ai nazionali, e poi l'assimilazione completa e generale dei primi ai secondi, i dazi ribassati sulle merci dalla *scala franca* di Brindisi destinate ad altri punti del regno, eccetto Napoli, Palermo e Messina (1), ed altri consimili favori, l'importanza commerciale di Brindisi poco o punto si accrebbe.

Convien dire però che era invalso l'abuso di concedere bonifiche di dazio non consentite da alcuna legge o regolamento

(1) Secondo la legge del 1826 la bonifica graduale dei dazi sulle merci uscenti dalla *scala franca* di Brindisi era del quindici per cento per quelle destinate alle Calabrie, del dieci per cento per le destinazioni nell'Ionio e nell'Adriatico, del cinque per cento per le destinazioni nel Mediterraneo, e tali bonifiche furono poi ridotte alla comune stregua dell'otto per cento.

anche alle merci presentate nella dogana di Bari, onde il commercio quivi di preferenza si faceva.

La legge doganale napolitana, che portava la data del 19 di giugno 1826, prevedeva e regolava tutti i casi delle operazioni e della procedura doganale. Essa non aveva stabilito zona terrestre o marittima. Pei confini di terra avea determinato semplicemente gli stradali che dovevansi percorrere per la rispettiva dogana di confine e considerava contrabbando le merci senza bolletta (meno quelle bollate) che fossero sorprese fuori dello stradale nel territorio del comune confinante coll'estero.

Fu il decreto del 3 novembre 1829 che tale lacuna colmò mercè l'istituzione della seconda linea doganale lungo la frontiera di terra e di mare a quattro miglia di distanza dalla prima.

Entro questa zona i coloniali e la lana filata erano soggetti a particolare vigilanza.

Dovevano essere accompagnati da una bolletta di *pagamento* se i generi restavano nella sede della dogana di immissione, da una bolletta di *transito*, di *passaggio* o di *lasciapassare* negli altri casi. La bolletta di transito era valida per un dato tempo, scorso il quale i generi che erano in essa descritti venivano considerati come sforniti di qualsiasi giustificativo documento. Le dogane di seconda e terza classe non poteano rilasciare bolletta di transito se non per quelle mercanzie che fossero state annotate in un particolare registro. Le merci senza bolletta, o in maggior quantità o diverse da quelle in essa descritte, cadevano in confisca.

Entro la zona poteano ovunque praticarsi visite doganali, fuorchè nella città di Napoli, nei casini e nelle ville del golfo, ma nemmeno questa eccezione era sempre osservata. Nelle altre città, qualunque ne fosse la popolazione o l'importanza, era soggetta alla disciplina dei notamenti e delle bollette ogni cessione di merci o trasporto da un magazzino ad un altro, ed anco la semplice conservazione delle medesime in quantità eccedenti quella fissata.

Nell' esportazione, se il negoziante dopo aver fatto la dichiarazione e pagato il dazio caricava di fatto una quantità minore, la legge napolitana gli accordava la bonifica del dazio differenziale sopra un altro carico e dietro autorizzazione superiore.

Per la fedeltà delle dichiarazioni riguardanti le merci tassate ad *valorem* la legge napolitana avea creduto di opporre interesse privato ad interesse privato, e far suo pro del contrasto. Il proprietario dichiarava il valore, l'impiegato poteva offrire il dieci per cento di più. Ma non tutti gli impiegati avevano ingegno e danaro per questa speculazione, per la quale occorreva per giunta che si pagasse il valore entro quarantotto ore. Era così facile di angariare le piccole merci e di poco valore, difficile sperimentare questo diritto sulle merci copiose e di gran valore. D'altra parte quando la differenza tra il valor vero ed il dichiarato assumeva certe proporzioni, era facile un accordo tra il negoziante e l'impiegato, mercè una amichevole ripartizione del dazio corrispondente a quella dichiarazione.

Degno di nota nella legge napolitana era il titolo riguardante le avarie. Niuna diminuzione concedeasi per causa di avaria, fuorchè nei casi di arenamento, naufragio ed altri gravissimi accidenti di mare. E poichè le prove di avaria potevano riferirsi all'infortunio e non già ai guasti delle merci, così queste se danneggiate doveano essere sottoposte a perizia. I periti fissavano il valore primitivo delle merci, e quello delle merci medesime in istato di avaria; il rapporto dei periti si comunicava agli interessati che poteano assegnare alla cosa una valutazione maggiore; ma gli impiegati aveano il diritto del *preacquisto*. Se il proprietario dichiarava di volerne far eseguire la vendita all'incanto, la bonifica del diritto si stabiliva sul prezzo di siffatta vendita, paragonato col prezzo ordinario della stessa merce non avariata.

In tutti i casi però nei quali avea luogo la perizia, se la tariffa doganale non notava che un solo dazio per una merce

di vari prezzi secondo le varie sue qualità, i periti non poteano prendere per base del valore primitivo se non il prezzo dell'infima qualità.

Per le merci tassate *ad valorem* non era dovuto beneficio di avaria; dappoichè in tal caso i diritti erano proporzionati al prezzo delle merci deteriorato dall'avaria.

Il transito propriamente detto non figurava nella legge napolitana.

Se si eccettuano le dogane di Napoli e Palermo, presso tutte le altre era vietato che parte del carico di un bastimento potesse essere riesportata, quando l'altra era destinata per l'importazione.

La riesportazione di un intiero carico poteva farsi presso le dogane di prima classe, ma esclusivamente sullo stesso legno su cui le merci stavano, essendo proibito il trasbordo.

Pei generi nazionali la legge era meno severa e il trasbordo era permesso, previo però il pesamento se erano soggetti a dazio di esportazione.

Veniamo alle pene. Moltissimi erano i casi nei quali le merci erano colpite da confisca. Per decreto del 1° luglio 1832 il contrabbando semplice di mercanzie estere immesse nella frontiera del regno era punito come contrabbando di generi di privativa, e per decreto dell'8 luglio dello stesso anno erano condannati al carcere da tre a sei mesi tutti coloro che si trovassero in atto di valicare il muro di finanza con generi o senza. Per altro decreto del 4 agosto 1835 fu stabilito che tutti i contrabbandi doganali venissero puniti colle pene e ammende stabilite dalle leggi doganali coll'aggiunta della confisca e di tutte le altre prescrizioni vigenti pei contrabbandi di generi di privativa (1). Finalmente con decreto del 17 agosto 1838 fu dichiarato che il solo fatto della immissione o scarico furtivo, tuttochè mancasse la cattura dei generi, costituiva atto di contrabbando, ed era perciò punibile a norma delle citate sovrane disposizioni.

(1) Vedasi il capitolo IV, § 17.

Non ostante la severità della legge, la frode asseguiva proporzioni grandissime.

Del prodotto delle contravvenzioni facevansi otto parti; quattro erano dei catturatori, una dell'erario, due degli impiegati superiori e l'ultima si serbava a disposizione del ministro delle finanze per gratificazioni agl'impiegati meritevoli. Quando però il contrabbando era denunziato, una terza parte del prodotto andava prima al denunciante.

Il principio della protezione delle industrie nazionali informava le tariffe napolitane. La tariffa pubblicata col decreto 30 novembre 1824 e messa in esecuzione il primo gennaio 1826, proibiva l'importazione di molti generi forestieri e l'esportazione di molti generi del regno. L'esportazione degli altri era esente, ma non potea effettuarsi fuorchè con legni nazionali. Fra Napoli e Sicilia vi erano dazi differenziali, perchè, essendo diverso lo stato di quelle industrie, il principio richiedeva un diverso grado di protezione.

De'generi forestieri il cabottaggio fra il continente e l'isola era vietato; come pure vietato era il cabottaggio per la Sicilia dei prodotti che in Napoli andavano soggetti a dazio d'importazione e in Sicilia ne erano esenti, o che in Napoli soggetti erano a dazio maggiore.

La circolazione dei generi di privativa pel continente del regno non potea aver luogo dalla Sicilia.

§ 14.

Tariffe e prodotti doganali degli Stati italiani nel 1858.

A illustrazione di questi cenni sulle dogane degli antichi Stati italiani credo utile offrire un prospetto comparativo di alcuni diritti principali delle rispettive tariffe in riscontro con quelli attualmente vigenti sulle stesse merci.

Per ogni voce divisa in più articoli nelle varie tariffe, si indicò il minimo e il massimo dei dazi.

Indicazione delle merci	Base	Dazi second							
		Italiana nel 1865		Sarda		Lombarda		Modenese	
		Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione
ini (in fusti ed in bottiglie)	°/₀ litri	3.30 10. »	» »	8. » 10. »	esente » 20	6.09 65.25	» »	30. » 14. »	» 5
equavite (idem)	»	60. » 10. »	» »	60. » 10. »	esente » 20	39.15 65.25	» »	30.20 20. »	»
li	°/₀ chil.	10. » 2. »	» 30 1. »	10. » 5. »	» 30	3.92 65.25	» »	3. » 10. »	» 1 » 3
affè	»	40. »	» »	30. »	» »	39.15	» »	60. » 25. »	»
uccheri	»	25. » 18. »	» »	14. » 25. »	» »	31.32 65.25	» »	30. » 15. »	»
anna	»	30. »	» »	30. »	» »	26.10	» »	» »	» 1
ommacco	»	esente 2. »	» »	esente 2. »	» »	» 52 2.61	» »	1.50 » 10	» 0 » 1
era	»	12.50 40. »	» »	12.50 40. »	» »	20.88	» »	5. »	»
aponi	»	10. » 60. »	» »	10. » 60. »	» »	15.66	» »	10. »	esent 0.0
emenze oleose	»	1. »	» »	1. »	» »	» 26	» »	» 10	» 1
ormaggi	»	14. »	» »	14. »	» »	26.10	» »	10. » 5. »	» 0
esci	»	4. » 10. »	» »	4. » 10. »	» »	7.83 13.05	» »	7. » 1.50	» 0 » 1
estiami	»	esente 20. »	» »	esente 20. »	» »	» 44 10.44	» »	8. » » 02	» 0 » 1
elli crude	»	» »	» »	» »	» »	3.92	13.05	» 10	13.
elli altre	»	20. » 100. »	» »	20. » 100. »	» »	13.05	» »	40. » 20. »	» 0

la Tariffa

Parmense		Toscana		Pontificia		Due Sicilie		*Osservazioni*
Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	
3. » 20. »	1. »	3.08 15. »	» »	31.20 40. »	» 15	29.22	» »	
4. » 40. »	» »	16. » 15. »	» »	40. » 78.20	» 15	25.50	» »	
2.50 20. »	1. » » 05	4.41 2.38	2.47 » 41	9.40 15.60	» 15 9.35	16.71 3820.22	4.77 13.93	
30. »	» »	29.64	» »	25. »	» 15	57.12	» »	
16. » 22. »	» »	16.47 21.70	» »	19.50	» 15	71.60 47.50	» »	
» »	» 50	» »	1.64	3.98	» 15	» »	» »	
3. » 10. »	1. »	1.23 3.09	» »	1.60 3.20	» 15 1. »	esente 2.10	» »	
3. » 20. »	» »	18.52 44.10	» »	4.70 4.75	» 15	71.63 85.95	» »	
10. »	» 50	10.80	» »	23.50	» 15	57.30 191.01	» »	
1. »	4. »	» »	» »	» 80	» 15	2.10 267.38	5.73	
6. » 12. »	1. »	14.82	» 82	39.10	» 15	47.22	» »	
7. » 40. »	» 50 1. »	7.41 24.70	» 82 1.24	6.25 31.30	» 15	esente 64.94	» »	
» 15 5. »	» 10 2. »	esente 2.10	esente 2.52	» 50 26.60	» 15 » 20	esente 541.88	» »	
1. » 2. »	12. » 36. »	esente 20.58	3.30 12.35	3.20	» 15	9.50 21 50	5.10 106. »	
20. » 90. »	1. »	6.30 92.40	esente 4.94	46.90 93.80	» 15	» 96 174.29	» »	

Indicazione delle merci	Base	Dazi secondo							
		Italiana nel 1865		Sarda		Lombarda		Modenese	
		Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione
Greggi e pettinati	% dil.	» 50 2.50	» »	» 50 2.50	» »	» 26	» »	» 10	» 05
Filati	»	10. » 30. »	» »	10. » 30. »	» »	13.05 65.25	» »	20. » 5. »	» 05
Tessuti	»	20. » 250. »	» »	20. » 250. »	» »	7.83 1305. »	» »	8. » 400. »	» 05
In lana	»	» »	» »	» »	» »	2.61	» »	» 10 2. »	» »
one Filati	»	10. » 30. »	» »	20. » 80. »	» »	26.10 65.25	» »	5. » 15. »	» 05
Tessuti	»	40. » 200. »	» »	75. » 250. »	» »	208.80 1305. »	» »	50. » 300. »	» 05
In massa	»	esente 3. »	» »	esente 6. »	» »	esente 3.92	» »	» 10 3. »	» »
na.. Filati	»	40. » 60. »	» »	60. » 80. »	» »	26.10 65.25	» »	6. » 20. »	» »
Tessuti	»	140. » 300. »	» »	200. » 500. »	» »	39.15 522. »	» »	20. » 400. »	» »
Grezze	»	» »	» »	» »	» »	39 15	13.05 156.60	1. » 30. »	100. »
e .. Lavorate	»	200. » 300. »	» »	esente 300. »	» »	78.30	» »	50. »	» 10 10. »
Tessuti	»	300. » 1200. »	» »	300. » 1500. »	» »	783 » 1305. »	» »	10. » 500. »	» 05
ano	% litri	» »	» »	» »	» »	1.74	» »	» 10	» 10
anaglie	»	» »	» »	» »	» »	» 87 1.31	» »	» 10	» 10
rine	% dil.	» »	» »	» »	» »	3.92	» »	» 20	» »

Tariffa

Parmense		Toscana		Pontificia		Due Sicilie (1)		Osservazioni
Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	
1. » 7. »	» »	1.24	» »	2. » 4.70	3.15	7.64 23.87	4.77	(1) I cereali importati nel regno delle Due Sicilie con bandiera napoletana erano esenti da dazio.
12. » 20. »	» 50	4.63 18.53	» »	78.20 125. »	» 15	47.75 119 38	» »	
15. » 750. »	1. »	61. » 242. »	» »	53. » 312. »	» 15	3.14 12750. »	» »	
3. »	» »	1.54	» »	1.60	» 15	25.50 47.75	4.77	
12. » 30. »	1. »	3.10 6.20	1.65	15. » 45. »	» 15	81. » 95. »	» »	
60. » 750. »	1. »	» 56 225. »	» »	95. » 250. »	» 15	28.74 12750. »	» »	
3. »	» »	2.47	» »	9. » 39.10	» »	10.74 28.65	» »	
12. » 30. »	» »	12. »	» »	62. » 140. »	» »	167.13 214.88	» »	
25. » 750. »	» »	180. » 337. »	» »	273. » 782. »	» »	81. » 2890. »	» »	
10. »	50. »	20.58	33. »	155. »	156.40	42.65 199.77	» »	
100. » 300. »	40. » 150. »	20.58 100. »	4. »	155. » 310. »	» 15	668.91 796.85	» »	
200. » 750. »	5. »	562. » 2200. »	esente 8. »	469. » 1560. »	» 15	286.18 12750. »	» »	
1. »	» 30	» »	» 07	Scala mobile in base ai prezzi correnti nelle piazze commerciali dello Stato.		4.78 9.55	esente 1.43	
» 50	» 15	» 50 24.70	» »			4.78 9.55	esente 1.22	
» 50 1. »	» »	1.03 1.36	» »			4.78 23.87	» »	

Indicazione delle merci	Base	Dazi secondo							
		Italiana nel 1865		Sarda		Lombarda		Modenese	
		Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione
gni d'ebanisteria	% dal.	2. » 12. »	» »	2. » 12. »	» »	» »	» »	1. »	1.50
rta (non per tappezzerie)	»	8. » 30. »	» »	10. » 30. »	» »	3.92 78.30	» »	10. » 50. »	» 05
rcerie e chincaglierie	»	40. » 100. »	» »	40. » 100. »	» »	261. » 1305. »	» »	60. » 400. »	» »
cchine e meccanismi	S. V.	1 %	» »	1 %	» »	d. % 20.88 78.30	» »	5. » 20. »	» »
acci	% dal.	» »	2. » 4. »	» »	2. » 4. »	» »	20.88	» »	8. »
non lavorata	»	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 50	1. »
lavorata.....	»	» 50 4. »	» »	» 50 6. »	» »	2.10 5.22	» »	3. 10. »	» »
di 1ª fabbricazione	»	5. »	» »	5. »	» »	10.44	» »	3. » 25. »	» »
lavorato	»	10. » 12. »	» »	12. » 15. »	» »	26.10 130.50	» »	3. » 35. »	» »
ne ed ottone.....	»	esente 20. »	» »	esente 20. »	» »	3.92 39.15	» »	3. » 35. »	» »
mbo.....	»	esente 20. »	» »	» 50 8. »	» »	5.22 20.88	» »	» 05 6. »	» 10
fo.....	»	» 20 6. »	1. »	» 20 6. »	» »	» »	» 52	» 50	» 05
rbon fossile.....	»	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» 10	» »
sellame	»	» 80 25. »	» »	1. » 25. »	» »	2.09 208.80	» »	2.50 100. »	» 05
ri e cristalli.....	»	8. » 15. »	» »	8. » 15. »	» »	7.83 78.30	» »	» 10 30. »	» »

la Tariffa

Parmense		Toscana		Pontificia		Due Sicilie		*Osservazioni*
Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	Importazione	Esportazione	
2. »	» »	7.41 16.46	» »	3.15 7.80	» 15	2.86 23.87	» »	
6. » 25. »	» 50 1. »	12.35 61.74	esente » 82	37.50 46.90	» 15	47.75 477.52	» »	
100. » 750. »	» »	1.03 494. »	» »	78.20 469.20	» 15	95.50 1432. »	» »	
» »	» »	12.50	» »	1.60	» 15	2.40	» »	
» »	6. » 24. »	» »	1.24 2.10	» 50	7.20	» »	14.32 38.20	
5. »	2. »	» 41	» »	» 15	» »	21.49 26.27	» »	
18. »	» »	2.45 13.31	» »	31.30	» 15	9.55 95.50	» »	
5. »	» »	11.73	» »	11.70	» 15	21.49 26.27	» »	
8. »	» »	3.09 24.70	» »	54.75	» 15	9.55 95.50	» »	
2.50 12. »	» »	» 06 37.04	» »	7.80 156.40	» 15	16.71 796.86	» »	
2. » 10. »	1. »	» 07 8.60	» 67	esente 78.20	esente » 15	2.39 23.87	» »	
1. » 6. »	» 50 1. »	» 47 8. »	» 12	7.80 20.70	» »	2.87 14.32	» »	
» 15	» »	» 78	» »	» 12	» »	» »	» »	
3. » 100. »	» 50	1. » 49.40	» »	31.30 78.20	» »	2.87 143.26	» »	
6. » 20. »	» »	13.89 34.50	» »	54.70 62.80	» »	» 47 66.85	» »	

Presento pure l'indicazione, desunta da documenti ufficiali, dei prodotti che i diversi Stati italiani trassero dalle dogane nel 1858.

Antiche provincie (compreso Nizza e Savoia)	L. 16,396,203
Lombardia	» 8,493,110
Modena	» 1,496,644
Parma	» 1,808,227
Toscana	» 6,604,799
Romagne e Marche	» 4,827,939
Umbria	» 1,287,555 (1)
Napoli	» 27,415,593
Sicilia	» 10,584,258 (2)
	L. 78,914,328

§ 15.

La tariffa doganale e i trattati di commercio del regno di Sardegna vengono estesi alle nuove provincie - Effetti economici che ne derivano.

Abbiamo accennato come la tariffa sarda, riveduta e modificata, fosse fatta di pubblica ragione col decreto luogotenenziale del 9 luglio 1859, e andasse in vigore contemporaneamente in Piemonte ed in Lombardia col 25 dello stesso mese. In meno di un anno l'Italia era quasi tutta libera ed unita. Con decreti del 10 ottobre 1859 sopprimevansi le linee doganali tra le provincie piemontesi e lombarde e il territorio pia-

(1) Gli uffici gabellari nell'Umbria dipendevano direttamente da Roma. Non si poterono quindi avere dati ufficiali, e i proventi relativi vennero ragguagliati in ragione della popolazione, alla stregua di quelli ottenutisi nello stesso anno nelle Romagne e nelle Marche.

(2) Non comprese lire 314,135 di dazio doganale riscosso all'importazione del tabacco esente colà dalla privativa.

centino, parmense e modenese; dell' 8 dello stesso mese tra la Toscana, le Romagne e il Modenese; del 22 settembre e 5 ottobre dell'anno successivo tra l'Umbria, le Marche e le altre provincie del regno; del 30 di ottobre tra le Marche e le Due Sicilie.

E la tariffa sarda entrava in vigore dappertutto contemporaneamente o poco dopo tale soppressione (1).

Però nelle provincie meridionali essa andò soggetta ad alcune eccezioni. Le quali quanto al Napoletano furono poco dipoi abrogate con decreto del luogotenente generale Farini del 28 dicembre 1860 tranne per le *lastre e lastrine di vetro ed altri vetri di fabbricazione a soffio*. Per questi prodotti si stabilì il diritto di ducati 6 il cantaio, pari a lire 28. 65 per ogni cento chilogrammi. Alle eccezioni soppresse fu sostituito un diritto di spedizione all'imbarco degli olii d'oliva e degli stracci di sostanze vegetali per qualunque destinazione che non fosse nelle provincie napolitane. Tale diritto era di lire 9. 07 il quintale per gli olii, lire 28. 65 per gli stracci; esso nelle destinazioni all'estero tenea luogo del diritto di uscita stabilito dalla tariffa in centesimi 30 al quintale metrico per la prima derrata, e in lire 4 per la seconda. Per la Sicilia poi e in considerazione

(1) La tariffa sarda fu attuata il 10 ottobre 1859 nelle provincie di Romagna per decreto del governatore generale Cipriani del 5, e nelle provincie modenesi e parmensi per decreto del dittatore Farini del 6 dello stesso mese.

In quelle della Toscana andò in vigore il 20 dello stesso mese di ottobre per decreto governativo segnato dal barone Ricasoli il dì 8.

Nel Napoletano il 24 settembre 1860 in forza di decreto dello stesso giorno del dittatore Garibaldi.

Nell'Umbria il 10 di ottobre 1860 per decreto del commissario straordinario merchese Pepoli del 22 del mese precedente.

Nelle Marche il 31 ottobre 1860 per decreto del 5 del commissario Valerio.

E finalmente nella Sicilia il 1° gennaio 1861 per decreto luogotenenziale del 18 dicembre precedente firmato dal marchese di Montezemolo.

dell'esenzione di quell'isola dalla privativa dei tabacchi fu stabilito un dazio di lire 21. 48 per quintale sull'importazione del tabacco estero in foglia, e di lire 42. 95 su quello lavorato. Fu inoltre posto un dazio di lire 10. 50 il quintale sull'esportazione degli olii, e di centesimi 95 sull'esportazione dello zolfo, che a termini della tariffa generale sarebbe stato esente.

Insieme colla tariffa doganale sarda vennero attuati i trattati di commercio del regno di Sardegna, considerando come non esistenti quelli degli Stati caduti. Ecco gli Stati che avevano trattati di commercio col regno di Sardegna:

Austria — Città Anseatiche — Confederazione Argentina — Belgio — Chili — Danimarca — Repubblica Domenicana — Francia — Gran-Brettagna — Grecia — Nuova Granata — Hannover — Isole Ionie — Marocco — Messico — Mecklembourg Schwerin — Oldemburgo — Paraguay — Paesi Bassi — Perù — Persia — Portogallo — Prussia — Zollwerein — Russia — Roma — Stati Uniti — Svezia e Norvegia — Schaumbourg Lippe — Svizzera — Tunisi — Turchia — Uruguay.

Vi fu una temporanea eccezione per quanto concerneva le provincie meridionali, dove si mantenne a favore delle bandiere che avevano ottenuto per trattato di essere parificate alle bandiere del regno di Napoli la riduzione del dieci per cento su quello che dovevano pagare le provenienze con bandiera non parificata. Però anche questa differenza fu più nominale che effettiva, perocchè il governo dittatoriale di Napoli accrebbe il dieci per cento a tutti i dazi e poi diminuì il dieci per cento alla bandiera nazionale e all'estera parificata, in modo che queste venivano precisamente a pagare il dazio della tariffa generale.

Siccome però le modificazioni alla tariffa del 1851, e la tariffa del 1859 avevano ridotti la maggior parte dei dazi al disotto del limite convenuto dai trattati, i dazi differenziali erano quasi scomparsi. Essendo indi stati tolti colla legge del 27 giugno 1861 sul vino, l'acquavite, l'olio d'oliva, non rimasero più

che sull'avena, la quale paga tuttavia, essendo importata con bandiera estera, centesimi 60 il quintale, e centesimi 50 se introdotta con bandiera nazionale, o a questa assimilata, oppure per via di terra (1).

Una delle cose che ci mancano, e che è più da deplorare, è certamente una statistica industriale. Lo studio, quantunque incompleto, che abbiamo dianzi potuto fare sull'effetto della riforma economica, attuata principalmente per iniziativa del conte di Cavour, sulle industrie sarde, estendere non possiamo al resto dell'Italia. In questa materia delle industrie non si può venire ad alcuna certa conclusione se non si discende alle particolarità, e per queste ci mancano quasi interamente gli elementi, se si tolga qualche pregievolissimo lavoro di alcune camere di commercio. D'altra parte la diminuzione dei dazi si collegava con altri fatti di un diverso ordine, come a dire la soppressione delle barriere interne, che incontrastabilmente migliorar doveva le condizioni della interna produzione, i grandi sconvolgimenti economici derivati dalla guerra di America e la crisi monetaria che per vari anni ha tormentato l'Europa. Ora come appurare l'importanza e determinare l'efficacia di questi diversi elementi?

Certo è che l'improvvisa diminuzione delle tariffe daziarie ingenerò dapprima un grande sgomento nei nostri industriali, specialmente delle provincie napoletane. Ma ad essa furono, anche per giudizio di persone competentissime, attribuite conseguenze maggiori delle reali. Che potessero ancora sostenersi fabbriche, come ad esempio, talune di vetri e cristalli nelle provincie meridionali, le quali altra base non aveano fuorchè una protezione del cinquanta e fin del cento per cento, non era per fermo a sperare. E indubitata cosa ell'è che molte indu-

(1) Anche il diritto differenziale sull'avena è ora cessato in forza del decreto 14 luglio 1866.

strie, riavutesi dall'improvviso sbigottimento che la diminuzione dei dazi aveva loro causato, facevano prove di una operosità e di una forza assai maggiore di quelle delle quali si credevano capaci. Le fabbriche di carta migliorarono nonostante la diminuzione del dazio sulla esportazione degli stracci e sull'importazione della carta straniera. Quelle di cuoia dovettero alquanto restringere la loro produzione, ma per cause affatto estranee alla tariffa. Molte fabbriche di tessuti di cotone sostennero con onore la prova, ad onta di nuove diminuzioni messe in vigore col decreto del 18 agosto 1860.

La relazione della camera di commercio ed arti di Napoli del 1864 osserva, rispetto all'industria de' tessuti di cotone, che, occupando le industrie straniere e le indigene un campo assolutamente distinto, cioè provvedendo le prime i tessuti di maggior finezza, le seconde quelli ordinari, le condizioni di queste ultime non hanno potuto in quelle provincie essere gran fatto alterate dalle innovazioni daziarie.

Il conte di Cavour, nel discorso che abbiamo più sopra citato, prevedeva che, rimossa la malattia dei bachi, l'industria della seta avrebbe preso un grande svolgimento nelle provincie meridionali, come era già avvenuto in Piemonte.

Sulle filature di seta in Italia, come pure sull'industria del ferro, diamo i seguenti ragguagli.

Le filature in esercizio in Italia, per il raccolto del 1863, erano in numero di 4487, delle quali 320 a vapore. De' 50,712 bacinetti in esercizio, circa due terzi (30,696) operavano con metodi antichi. Il lavoro a vapore ha impiegato 34,685 giornate, e quello col sistema ordinario 189,743, cioè in complesso 224,428 giornate.

La quantità di bozzoli sottoposta alla filatura si è elevata a 2,137,314 miriagrammi, del valore di lire 87,002,665. Di queste quantità la metà circa (1,087,569 miriagrammi) è stata trattata coi processi ordinari, l'altra metà (1,049,747 miriagrammi) col vapore.

La seta greggia, principal prodotto di questa manipolazione, si eleva a 160,744 miriagrammi, rappresentanti una somma di lire 107,000,441. D'onde risulta che tra il valore dei bozzoli, materia prima, e quelli della seta, prodotto ottenuto, vi ha una differenza di lire 19,997,776, che rappresentano la spesa e i guadagni dei filatoi. Questi hanno inoltre l'impiego degli scarti di vario genere che possono estimarsi a circa lire 4,300,000.

Il prezzo dei bozzoli è stato in media per tutto il regno di lire 4. 07 per chilogramma. Occorrono chilogrammi 13. 3 di bozzoli per ottenere un chilo di seta. La seta ottenuta dalla *trattura* valeva 66 franchi per chilogramma, e, a questo prezzo, restava pei filatoi un benefizio di 12 franchi per chilogramma.

Più di metà della seta greggia e dei bozzoli filati appartiene alla Lombardia (1,269,132 miriagrammi di bozzoli su un totale di 2,137,314 miriagrammi, e 92,196 miriagrammi di seta greggia su un totale di 160,744 miriagrammi). Le antiche provincie vengono in seguito, poi per ordine di importanza le provincie meridionali, la Toscana, le Marche, le Romagne, Modena, Reggio d'Emilia e Massa, Parma, Piacenza, e infine l'Umbria.

Prima della malattia del baco da seta, cioè prima del 1856, il totale della seta greggia si elevava in tutto il regno a 275,793 miriagrammi, di un valore di 168 milioni di franchi. Tale produzione non essendo stata nel 1863 che di 160,744 miriagrammi, del valore di 107 milioni di franchi, ne risulta una differenza in meno per quest'ultimo anno di 115,000 miriagrammi, rappresentanti circa 61 milioni di franchi.

Per conseguenza l'esportazione del 1863 in seta greggia, trame, organzini, presentò su quella del 1856 una differenza in meno di 92,073 miriagrammi, e di lire 37,773,000, vale a dire del 42 per cento sulla quantità, e del 27 per cento sul valore.

La produzione del ferro in Italia si compone ora approssimativamente di 300,000 quintali di ghisa, di cui 120,000 circa vengono dalle valli Lombarde, 30,000 dalla valle d'Ao-

sta, 110,000 dalla Maremma, 10,000 dalla Calabria, e il resto da altre località. Dell'indicata quantità di ghisa circa 25,000 quintali sono esportati; 40,000 sono gettati con seconda fusione in cannoni, proiettili e parti di macchine, il restante viene affinato e ridotto in circa 150,000 quintali di ferri diversi, tra cui poche migliaia di quintali di buono acciaio lombardo.

Tra le lavorazioni secondarie di qualche importanza, è da notare quella di fili di ferro, fiorente specialmente nei dintorni di Lecco, che ammonta annualmente a circa 20,000 quintali, e quella delle canne da fucile ed armi bianche nelle valli Bresciane, che si fabbricano annualmente in numero di oltre 100,000 pezzi, tanto per uso del governo che dei privati.

Infine la totalità dei prodotti provenienti dal metallo indigeno, portato al grado massimo di lavorazione, può rappresentare un valore di forse 18 milioni, doppio all'incirca di quello del metallo medesimo preso allo stato soltanto di prima lavorazione (1).

L'industria del ferro è certamente, come abbiamo in parte già veduto, una di quelle che più soffersero per le ribassate tariffe. Pure il conte di Cavour era d'avviso che si dovesse ancora diminuire il dazio sui metalli. Le macchine, diceva egli, costano più qui che in Inghilterra. L'agricoltura ha resistito alla soppressione di tutte le tasse protettrici; è quindi giusto che gli agricoltori, come gli industriali possano procurarsi la materia prima di una gran parte delle loro macchine a prezzi meno cari di quello che sono ora.

Del commercio italiano dopo la riforma economica parliamo nel capitolo della statistica commerciale.

(1) Rapporto ufficiale intorno all'industria del ferro della commissione delle ferriere.

§ 16.

Diritti marittimi - Cabottaggio - Tasse sanitarie - Movimento della navigazione.

Dobbiamo qui inserire alcuni cenni sulle tasse marittime, perchè dell'applicazione di esse sono incaricati gli agenti doganali, a' quali possono inoltre venire delegati gli uffici di agenti di sanità marittima negli scali e nelle spiaggie in cui non sono amministratori di marina od ufficiali di porto.

Varie non solo nella misura, ma altresì nel modo di applicazione alla diversa qualità dei bastimenti, erano in ogni Stato d'Italia le tasse e i diritti marittimi (1).

(1) A titolo di tassa di navigazione negli Stati sardi, i bastimenti non superiori alle 15 tonnellate pagavano una tassa annuale di lire 5.

Quelli dalle 16 tonnellate alle 50, lire 25 all'anno.

Dalle 51 tonnellate alle 100, lire 150 al triennio.

Dalle 101 tonnellate alle 200, lire 200 al triennio.

Dalle 201 ed oltre, lire 300.

Il ruolo di equipaggio costava lire 2, e lire 2 parimente la patente di nazionalità, e pagavasi la tassa di centesimi 20 per ogni passeggiere imbarcato o sbarcato.

Le tasse sopradette colpivano solamente le navi nazionali.

Vi era poi la tassa di ancoraggio. Ogni bastimento di capacità non superiore alle 35 tonnellate, pagava lire 1 per tonnellata all'anno.

I bastimenti dalle 36 alle 80 tonnellate, centesimi 20 per ogni tonnellata ed approdo.

Dalle 81 tonnellate in su, centesimi 30 per ogni tonnellata ed approdo.

I piroscafi, in corso regolare di navigazione, pagavano la tassa d'ancoraggio, una sola volta al mese.

I bastimenti esteri, non pareggiati per trattati ai nazionali, pagavano una tassa di ancoraggio di lire 1 e centesimi 30 per ogni tonnellata ed approdo.

Esse rimasero in vigore anche dopo le annessioni e il plebiscito, tranne nelle Marche, dove per decreto del regio commissario straordinario vennero applicate quelle portate dalla legge sarda del 20 gennaio 1851.

Vi erano ancora altre tasse, ma più increscíose pel numero che per la gravità, la quale era minima.

I diritti e le principali tasse marittime, vigenti in Toscana, erano le seguenti:

Diritto di ancoraggio — I bastimenti fino a 10 tonnellate, se provenienti dall'estero, pagavano un diritto fisso di lire 1. 68 ad ogni approdo.

Da 10 a 20 tonnellate, lire 3. 36 di diritto fisso.

Quelli maggiori di 20 tonnellate, centesimi 42 per tonnellata ed approdo.

I bastimenti con bandiera toscana pagavano la metà del diritto sopra stabilito.

I legni addetti alla pesca erano soggetti ad un diritto fisso di lire 8. 40 all'anno.

Tassa di faro — I bastimenti tanto nazionali che esteri, pagavano nel porto di Livorno centesimi 06, negli altri porti della Toscana centesimi 02 per ogni tonnellata ed approdo.

Vi era inoltre la tassa di tonnellaggio che veniva pagata dai soli bastimenti toscani in ragione di centesimi 84 per ogni tonnellata e per anno.

Nelle provincie pontificie le tasse principali erano:

Passaporto di esercizio — Tassa annuale in ragione di centesimi 40 per tonnellata.

Tassa d'ancoraggio — Per bastimenti nazionali e per esteri parificati ai nazionali, di centesimi 16 per tonnellata e per approdo. Questa tassa pei bastimenti esteri non parificati era di centesimi 64.

Permessi di sortita - Diritto fisso, fino a tonnellate 149, di centesimi 54.

Da tonnellate 150 in su, lire 1. 08.

Permessi di zavorra - Fino a 19 tonnellate, lire 5. 37.

Dalle 20 tonnellate alle 40, lire 9. 16.

Per ogni 20 tonnellate al di sopra delle 40, lire 2. 69.

Notisi che la zavorra era privativa del governo, e che volendo scaricarla bisognava cedergliela per riprenderla poi al bisogno col pagamento degli accennati diritti.

Finalmente colla legge del 17 luglio 1861, alle tasse preesistenti in questa materia, venne sostituita la tassa di ancoraggio di centesimi 50 per tonnellata di capacità, da pagarsi ad ogni approdo dei bastimenti seguito da operazioni di commercio.

I bastimenti nazionali a vela, o gli esteri equiparati ai nazionali, ed i piroscafi addetti esclusivamente al rimorchio dei bastimenti, possono andare esenti da codesta tassa, mediante il pagamento di una lira e centesimi 50 all'anno per tonnellata, qualunque sia il numero degli approdi che essi effettuino nel corso dell'anno.

Le navi di portata minore di 40 tonnellate pagano una sola tassa di ancoraggio l'anno, qualunque sia il numero degli approdi.

I piroscafi pagano la tassa di ancoraggio una sola volta il mese, qualunque sia il numero degli approdi, e delle opera-

Nelle provincie meridionali vi era:

Il diritto di patente che si rinnovava ad ogni triennio pei bastimenti dalle 21 alle 50 tonnellate, lire 8. 50.

Dalle tonnellate 51 alle 160, lire 17.

Dalle 161 oltre, lire 25. 50.

Per duplicato di patente era stabilita la metà della tassa.

Il diritto di tonnellaggio fissato pei bastimenti nazionali o parificati ai nazionali, in centesimi 17 per tonnellata ed approdo.

Questa tassa pei legni esteri era stabilita in lire 1. 70.

Il diritto di spedizione per ogni bastimento

Da tonnellate	21 a 50	lire »	85.
Da id.	51 a 100	»	1. 70.
Da id.	101 a 200	»	3. 40.
Da id.	201 ed oltre	»	6. 80.

Il diritto di lanternaggio fissato in centesimi 17 per tonnellata ed approdo, come il diritto di tonnellaggio, e collo stesso aumento pei bastimenti esteri non parificati ai nazionali.

Finalmente il ruolo di equipaggio, pel quale pagavansi dai bastimenti nazionali centesimi 51 per ogni approdo. I legni esteri, non parificati ai nazionali, pagavano un diritto di spedizione assai maggiore, ed inoltre tasse speciali per diritto di deposito e di passaporto.

zioni di commercio praticate entro il mese in cui hanno fatto il primo approdo.

I bastimenti esteri, che non sono ammessi per trattati a godere degli stessi favori dei nazionali, sono assoggettati al doppio del diritto, seguitando, nel resto, le regole stabilite pei bastimenti nazionali.

Vi sono poi altri diritti minori, ma d'indole affatto speciale, e dei quali non accade occuparsi qui.

Così rimase semplificato, se non generalmente mitigato, il regime anco di questo ramo d'imposta.

In quanto alla facoltà di esercitare il cabottaggio, entrò in attività subito la legge sarda del giorno 9 aprile 1855, per la quale tutte le bandiere vi sono ammesse a condizione di reciprocità.

Gli Stati coi quali la Sardegna aveva convenzioni per il libero e reciproco scambio del cabottaggio erano: Inghilterra — Svezia e Norvegia — Belgio — Olanda — Prussia e Zolwerein — Hannover — Oldemburgo — Mecklemburgo Schwerin.

Le nuove condizioni alle quali veniva l'Italia diedero però luogo a tal proposito ad un fatto eccezionale. La Francia aveva dei vapori che facevano servizio tra Marsiglia, Genova, Livorno, Napoli, ecc. Per l'avvenuta fusione dei vari Stati italiani in un sol regno, tale servizio essendosi convertito in cabottaggio avrebbe dovuto cessare, non accordandosi dalla Francia il cabottaggio sulle sue coste alla bandiera estera. Pure per non far perdere alle popolazioni il beneficio derivante da questa linea di navigazione, e per non togliere alla bandiera francese un diritto acquisito nello stato di cose preesistente, se ne permise la continuazione.

Questo fatto venne poi a regolarizzarsi colla stipulazione del trattato di navigazione colla Francia, firmato il 13 giugno 1862 e sanzionato il 24 gennaio 1864, e con cui le due nazioni contraenti si accordarono reciprocamente il cabottaggio con bastimenti a vapore, esclusa però per parte della Francia la sua costa

oceanica, e compresa invece quella della colonia africana nel Mediterraneo.

La legge sarda della sanità marittima del 2 dicembre 1852, fatta in conformità della convenzione sanitaria di Parigi del 3 febbraio 1852, era stata attuata in Toscana, nella Romagna, e nelle Marche, talchè ormai due legislazioni diverse su questa materia erano di fronte nel regno d'Italia, quella di Sardegna, e quella del reame di Napoli.

Restringendoci rispetto a quest'ultima al lato finanziario, accenneremo che il conte di Cavour, nel presentare il progetto di legge che poi fu con poche variazioni approvato e andò in vigore sotto la data del 30 giugno 1861, opinava che la riforma proposta dovesse arrecare un sollievo grandissimo al commercio marittimo nell'Italia meridionale, facendo cessare una quantità di riscossioni irregolari di cui era difficile accertare in modo rigoroso l'ammontare; ma che credeva non andar errato affermando che giungessero forse a due milioni di lire.

La legge ora accennata dispose, con poche varianti alla legge sarda:

1° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Affrica, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi.

2° Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata 20 centesimi.

3° I piroscafi provenienti da porti e littorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al n° 1, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero.

4° I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa di cui al n° 3, mediante il pagamento di 40 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

Sull'importanza della navigazione nei nostri porti crediamo utile di riferire qui i seguenti dati.

Il totale della navigazione del regno coll'estero ascese nel 1862 a 40,962 bastimenti (di cui l'ottantatrè per cento a vela), della portata di 5,801,843 tonnellate. Su cento navi a vela, sessant'una portavano bandiera nazionale. Su cento navi a vapore, la bandiera nazionale era portata soltanto da vent'una.

Il totale della navigazione di cabottaggio salì nello stesso anno a 173,695 legni della portata di tonnellate 8,495,802. Di 87,795 legni approdati, i piroscafi erano in numero di 7,441 della portata di 1,534,507 tonnellate.

La quasi totalità del cabottaggio, soprattutto a vela, si fece sotto bandiera nazionale. La navigazione ai porti esteri stava a quella di cabotaggio come uno a quattro.

Nel 1864 il totale della navigazione generale ascese a 43,264 bastimenti della portata di 7,034,042 tonnellate.

Il totale della navigazione di cabottaggio salì nello stesso anno a 188,643 bastimenti, della portata complessiva di 9,732,222 tonnellate.

La navigazione generale per operazioni di commercio stette a quella di cabotaggio, in quanto al numero dei bastimenti, come 1.6 a 4.36, in quanto al tonnellaggio come 1 a 1.38.

Dal 1863 al 1864 si ebbe un incremento della navigazione generale per operazioni di commercio di 728 legni (entrati e usciti) della portata di tonnellate 247,661, a costituire il quale concorse quasi esclusivamente il naviglio nazionale a vela. Ragguagliando sotto il rispetto dell'accrescimento la navigazione generale degli anni 1863-64 colla navigazione corrispondente degli anni 1862-63, si riscontra che, mentre la prima non crebbe che del due per cento quanto al numero delle navi e del quattro per cento quanto alla portata, la seconda ebbe, a confronto dell'al-

tra, un progresso maggiore tanto nel numero de' legni (cinque per cento), quanto in quello delle tonnellate (diciassette per cento) (1).

§ 17.

Regolamento doganale del 12 settembre 1860.

Fin da quando avvenne l'annessione della Lombardia al Piemonte e fu attuata la tariffa del 9 luglio 1859, si appalesò urgente il bisogno anche di un regolamento doganale unico. Non poteano al certo estendersi alla Lombardia i regolamenti del Piemonte nello stato in cui trovavansi. Se ne elaborò quindi in fretta un altro che fu mandato a pubblicare il 12 settembre 1860 nelle antiche provincie, in Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria. Tale regolamento abbracciava, oltre le dogane, anche le privative. Esso non era però in gran parte se non la fusione in un corpo unico delle disposizioni che, sparse in moltissimi editti, decreti, manifesti camerali, ecc., vigevano in Piemonte ed erano state, come abbiamo veduto più su, successivamente emanate dal 1816 in poi. Due difetti capitali perciò inchiudeva: il primo di essere insieme una legge, un regolamento, un'istruzione; il secondo di esporre indirizzi contrari prevalsi in diversi tempi. Sotto questo aspetto presentava a chiare note la lotta fra l'impulso delle nuove idee irradiate da principii politici largamente liberali e le abitudini *formalistiche* del passato; e non era, come ben fu osservato dipoi, un'opera di getto e fatta in corrispondenza alle nuove condizioni in cui trovavasi il commercio del regno pei due grandi fatti dell'ingrandimento del suo territorio e della introduzione di una tariffa di dogana più liberale.

(1) *Movimento di navigazione de' porti del regno del 1861, 1862 e del 1864*, edito per cura del governo.

§ 18.

Primo regolamento doganale del regno d'Italia - Pregi e difetti.

Una delle necessità più imperiose, alla quale siasi cercato di provvedere appena inaugurato il regno d'Italia, quella si fu appunto di avere un regolamento doganale all'altezza de' bisogni e delle condizioni di tutta la nazione. Esso infatti, elaborato per incarico del ministro d'allora da una commissione della quale fecero parte alcuni uomini egregi e a cui presiedeva il benemerito Manna, vide la luce il 29 di ottobre 1861. Gli tenne dietro il decreto del 6 novembre dell'anno medesimo, portante la classificazione delle dogane coll'indicazione delle strade per condurvi le merci.

Ricercando nelle mie memorie trovo, in una lettera che io indirizzava da Genova al ministro delle finanze nel maggio 1862, il seguente brano:

« L'apparizione del nuovo regolamento doganale fu da me « salutata con lieto animo. Io riputai che quell'opera facesse « onore alla legislazione italiana, e per l'armonica sua struttura, « e per la logica severa che la informa, e pe' principii liberali « di politica economia da cui venne inspirata, e per la concisione « dei concetti, e per la venustà della forma. E tanto più io an- « dava superbo di questo italiano lavoro, inquantochè, raffron- « tato colle legislazioni doganali degli altri Stati europei, tutte, « a mio avviso, le vince pe' pregi suespressi. E per tacer degli « altri, ove si paragoni il regolamento in discorso composto « di settantacinque articoli e le sue istruzioni di ottant'otto « colla massa enorme delle prescrizioni doganali vigenti in « Francia, le quali, quantunque esposte per estratto, poterono « offerire testè al signor Delandre materia ad un'opera volu- « minosissima, parmi siavi ragione di credere che l'Italia, « risorta a libertà, precede di lungo tratto, nella via del pro- « gresso doganale, le nazioni consorelle. »

Oggi ancora non posso che confermare quel giudizio.

Il regolamento doganale del 1861 non sorse dalle rovine dei sette regolamenti che lo avevano preceduto, ma fu un'emanazione vergine, brillante del concetto che informava la risorgente nazione.

Considerato dal lato filosofico, mirò a ritirare l'amministrazione doganale verso i suoi principii. Che fanno elleno le dogane se non esigere un balzello all'entrata e all'uscita delle merci dagli Stati? Adunque uffici, impiegati, guardie, non hanno da essere che alla frontiera, e la loro sfera d'azione deve, sulla frontiera stessa, restringersi quanto più è possibile.

Economicamente considerato, volle abbattere il formalismo che ingenera spesa e fa perdere tempo. Ogni guarentigia eccessiva che nell'interesse dell'erario si imponga al commercio, che altro è se non un accrescimento di spesa e un eccitamento alla frode? Adunque di vincoli non hanno ad esserci se non quelli che sono strettamente necessari.

Volle applicare il credito alle operazioni doganali. Non è egli il pagamento del dazio un'anticipazione di capitale che fa il commerciante, e il compratore non ha da pagare il dazio anticipato e l'interesse dell'anticipazione? Adunque secondo questo concetto si devono accettare le cambiali in pagamento dei dazi.

Dal lato giuridico tendè a mettere in armonia le pene dogagali colle norme oggi generalmente accolte nella materia penale. Ha ella la gravezza eccessiva delle pene diminuito mai il numero de' delitti? Adunque si adottino le punizioni le più miti. D'altra parte la tariffa dei diritti doganali è mite assai, nè vi ha esca vera al contrabbando.

Se non che (e quella mia lettera che ho dianzi citata diffusamente il mostrava) il regolamento del 1861, nella sua ideale perfezione, e anzi a cagione appunto di questa, aveva ancora un lato che, all'atto pratico, non poteva a meno di tornare pericoloso per le finanze dello Stato, e di nocumento agli interessi commerciali.

Cadute avventurosamente le barriere doganali che dividevano i vari Stati della penisola, certo dovevano sparire gli uffici doganali delle doppie frontiere, e stante il maggior incremento del commercio, l'accresciutane libertà, la maggiore facilità e rapidità dei mezzi di comunicazione, doveva e dovrà maggiormente diminuire il numero delle dogane interne.

Ma toglierle del tutto e in un colpo, lasciandole semplicemente al lido del mare, o sulla sponda di un fiume o di un lago di ragione promiscua, o lungo la cinta dei portifranchi e la linea giurisdizionale; limitarsi a lasciarne sussistere nelle sole stazioni di ferrovia principali, come faceva il regolamento del 1861, e di più prive della facoltà di accogliere depositi, era spostare violentemente il commercio.

Mentre il governo sobbarcandosi a spese ingenti moltiplicava i suoi uffici e nel ramo giudiziario, e nel politico, e nel finanziario, e in quello delle poste, affine di agevolare ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, o l'adempimento dei loro doveri, o il godimento dei vantaggi che la legge loro assicura, era mai possibile che città cospicue, centri così importanti di commercio, quali Milano, Torino, Firenze, Bologna, avessero dogane prive di deposito? È probabile che fra dieci o vent'anni si possa giungere gradatamente, spontaneamente a questo risultato, ma farlo allora all'improvviso, e mentre i depositi interni avevano un gran vigore, sarebbe stato lo stesso che togliere la normale circolazione del sangue al cuore per portarla in modo anormale alla periferia e renderla varicosa. Centinaia d'impiegati sarebbero stati senza necessità condannati a vivere colle loro famiglie in siti insalubri od inospiti: di fortissime spese si sarebbe caricata la finanza per locali che avrebbe dovuto erigere in luoghi ove ciò riesce quasi impossibile, e si sarebbe obbligato il commerciante ad accettare una merce che egli non ha visitata, impedendogli di riesportarla, imperocchè giunta che fosse nello interno, egli non avrebbe più avuto la facilità di respingerla all'estero, con

danno di quella stessa libertà di cambi che si aveva in animo di promuovere; si sarebbero resi inutili i magazzini privati, destinati alle merci di deposito nello interno, obbligando i trafficanti a cercarne o ad erigerne altri ai confini dello Stato, ed astringendoli a tenere i propri agenti alla frontiera; e finalmente si sarebbero esposte a gravi iatture specialmente le merci fragili e preziose, e quelle racchiuse in colli a macchina per la necessità di estrarle al confine dai recipienti, e di assoggettarle a minuta verificazione, poi rassettarle da capo per metterle di nuovo in viaggio.

Nè questi dispendi e fastidi sarebbero stati compensati da grandi vantaggi. Degl'impiegati sarebbe stato necessario accrescere il numero alla frontiera; maggiore poi non sarebbe stata l'economia nelle spese di vigilanza, poichè questa è egualmente richiesta nello interno dello Stato per la tutela dei diritti di privativa.

Meno ancora giustificato apparisce d'altro canto il togliere alla finanza la facoltà di processare all'interno anche nel caso di contrabbando provato.

Ha o non ha l'amministrazione il diritto di reprimere il contrabbando? Se questo diritto ha, dovrà di esso spogliarsi solo perchè il contrabbando si affaccia di alquanti chilometri al di dentro della frontiera? Quanti contrabbandi non furono scoperti anche nelle grandi città nel centro degli Stati? E non insegue forse la finanza il contrabbando del tabacco in qualsiasi parte del regno? — O è forse l'imposta doganale di natura diversa da quella che colpisce i generi di privativa regia?

E per sostenere poi l'ardita innovazione manca anche ogni ragione di opportunità. Le frontiere facili e aperte nelle parti appunto in cui il regno maggiormente trovasi esposto alla frode; il protendimento maraviglioso delle coste in mezzo ad empori di merci straniere; le abitudini in molti inveterate del contrabbando; l'amministrazione non per anco ricostituita;

la poca o scarsa vigilanza, tutto ciò valeva a mostrare quanto improvvido dovesse riuscire quel temperamento. Il commercio stesso ben lungi dal saperne grado ne mosse querela, preso com'era dal timore, che i fatti non ismentirono, di rimanere, dalla soverchia liberalità e dalla facilità fatta al contrabbando di sottrarsi alle sanzioni penali, assai pregiudicato.

Il regolamento del 1861 sopprimeva il bollo ai tessuti nella considerazione che, ristretta la vigilanza al confine, il bollo appariva come una guarentigia ormai inutile, avendo inoltre l'inconveniente di poter essere contraffatto, e di riuscire perciò un nuovo mezzo di frode.

Ma premesso che, adottando un sistema di laminazione già con successo sperimentato in molte provincie del regno, il pericolo della falsificazione e trasposizione sarebbesi potuto rimuovere, è egli vero che il bollo, anche colla vigilanza ristretta alle zone, diventasse una guarentigia soverchia, e quindi di inutile aggravio al commercio?

Non vi ha impiegato doganale, il quale non sappia quanto sieno facili gli abusi che si commettono all'ombra delle bollette che e nelle zone e nel cabottaggio dovrebbero pur sempre tener luogo del bollo. Esse infatti non possono ritrarre la merce; per conseguenza, consumata questa, colla stessa bolla se ne può coprire un'altra quantità, poi una terza, una quarta, e così di seguito.

Vi ha inoltre l'inconveniente che quando ha luogo la cessione di una merce coperta da bolletta, occorre di sostituire questa; e siccome non sempre si cede l'intiera quantità, torna indispensabile di lasciare il primo recapito nelle mani del cedente con una semplice annotazione, e far nuove bollette per la quantità ceduta, procedendo a verificazioni continue, con quanto comodo del commercio e facilità della circolazione non è chi non vegga. Chè se si emettono le nuove bollette senza riconoscere la merce effettivamente rimasta o ceduta, si corre pericolo di ciò fare per una merce già consumata.

Quanto invece è più sicuro per la finanza, più comodo per il commercio il sistema del bollo, muniti una volta del quale i tessuti possono liberamente circolare e per terra e per mare, senza alcun impaccio! E non solo esso tiene luogo della bolletta, ma sottrae ancora il commercio dall'obbligo nel cabottaggio di trarre i tessuti in dogana, di ammagliarli, farli piombare prima di metterli in viaggio, e arrivati al luogo assegnato, sottoporli a nuove e minute verificazioni.

Reso infatti accorto il commercio quali fossero le conseguenze della soppressione del bollo, non tardava e per mezzo della stampa, e col ministero delle camere commerciali, e colle rappresentanze dirette, a far voti perchè avesse ad essere ripristinato.

Che se i caffè e gli zuccheri, i quali pur sono gravati di dazi fiscali, vanno soggetti alla bolletta doganale, è solo per la impossibilità di adottare anche per essi la guarentigia assai più semplice e più efficace del bollo; e mal potrebbersi addurre in esempio per chiarire l'opportunità di sopprimere il contrassegno per i tessuti che tanto vi si prestano. D'altra parte è da avvertire che nei coloniali la sostituzione è molto meno a temersi, non variandone per regola il dazio in ragione della qualità.

Anche il sistema delle cambiali, introdotto dal regolamento del 1861, si connetteva colla teorica delle dogane al confine. Il commerciante che ha d'uopo di avere la merce nel suo magazzino, o almeno a poca distanza, e non alle estremità dello Stato, nella più parte dei casi si troverà nella necessità di daziarla molto tempo innanzi di venderla, e in questa ipotesi vi sarà anticipazione di capitale per pagamento di dazi, e interesse del capitale anticipato. Ma se fu dimostrata già la fallacia di quella teorica, il suo corollario non saprebbe esser mondo di errore.

È vero che in alcuni Stati è in vigore con qualche vantaggio il sistema delle cambiali pel pagamento dei dazi. In Francia colui che paga per giorno una somma almeno di 600

franchi di dazio d'entrata, ha diritto di esigere un ribasso del quattro per cento l'anno calcolato per quattro mesi, vale a dire un ribasso di uno e un terzo per cento. È, sotto certi aspetti, l'equivalente di un credito di quattro mesi che si ottiene dando effetti pagabili, i quali denno essere accettati e provvisti di una girata, o almeno guarentiti da due cauzioni solidali. Nessun recapito è accettato se superiore a lire 10,000. Dal 1848 in poi è permesso all'amministrazione di contentarsi anche di un pegno rimesso in custodia della dogana (1). Ma oltrechè la tariffa italiana è una delle più moderate, può forse nascondersi che l'estensione del credito ha d'uopo di una larga base di moralità, e che da questo lato il commercio italiano non ha dovunque raggiunto quell'alto livello a cui a poco a poco salì qualche altra nazione d'Europa?

Perchè il sistema delle cambiali possa collegarsi anche colle speculazioni doganali, fa di mestieri che il commercio italiano sia risoluto di preferire qualunque danno alla protesta di quegli effetti, e che il ceto intiero commerciale di una data località entri mallevadore per la fede di ognuno dei suoi membri.

Ma sul finire del 1862 innumerevoli erano nelle provincie meridionali le dimande di proroga delle cambiali, molte camere di commercio si rifiutavano di attestare la solvibilità dei firmatari delle medesime, e sia per queste ragioni, sia per l'imperfezione delle leggi cambiarie, l'amministrazione si trovò smarrita in un dedalo di cause (in una sola città vi erano cambiali protestate per centinaia di migliaia di lire), e oggi ancora moltissime ne sono pendenti colla prospettiva di enormi perdite da aggiungere a quelle già incontrate. Poteva egli l'erario italiano rimanersi esposto a tanto danno?

Vi ha di più. Non potendosi accordare il fido per somme piccole, nè estenderlo a tutte le dogane, ne nasce che il pagamento con cambiali viene a costituire un privilegio dei com-

(1) De Hock - *L'adm. financière de la France*, pag. 230.

mercianti più doviziosi a danno di quelli che lo sono meno, dei centri principali a detrimento degli altri.

Del resto questa disposizione non attecchì nelle provincie a cui era ignota.

Quanto alle pene certo è che la soverchia loro gravezza è ora ripudiata dalla scienza, non meno che dagli ammaestramenti della pratica. Non è però men vero che la pena deve corrispondere al fine della repressione a cui è rivolta, e che nella materia doganale se essa lascia luogo a un largo tornaconto del contravventore, si può, senza tema di andare errati, dire che è insufficiente.

Se nella media dei casi per tre contrabbandi riescisse in Italia di coglierne uno, il triplo del dazio comminato dal regolamento del 1861 sarebbe stato in proporzione del danno dal contrabbando recato all'erario. Ma assai maggiore dappertutto è il numero dei contrabbandi riusciti a buon termine in confronto di quelli che alla finanza è dato di scuoprire; e questo argomento, congiunto al fatto dell'aumento pur troppo verificatosi nel contrabbando sotto l'impero del regolamento del 1861, vale a provare che quelle pene erano soverchiamente miti.

Esse erano poi inflitte in modo uniforme, qualunque fosse il numero dei contravventori, cosicchè ne fomentavano l'associazione: a nessuna pena andavano soggetti i complici, o gli assicuratori, tanto più biasimevoli in quanto che non si espongono ad alcun rischio; e mancava pure ogni sanzione contro i recidivi.

In conclusione: data un'Italia senza quel gran fomite della frode, che sono le città franche, divezzate le popolazioni dal contrabbando, penetrate anzi dal sentimento che chi defrauda la nazione defrauda i propri concittadini, riunite che fossero tutte le forze e tutte le volontà nel patriottico intento di far prosperare il patrimonio comune, allora sarebbesi per avventura potuto mantenere in vigore, salvo alcune modificazioni, e colmata qualche lacuna, il regolamento doganale del 1861. Imperocchè, nato esso fra le commozioni profonde e il risvegliarsi

della nazione, s'informò alla pienezza dei destini di questa, a quell'avvenire che non può per fermo alla medesima mancare, e che noi tutti coi voti più ferventi dell'animo nostro invochiamo, ma a cui sfortunatamente non corrisponde ancora la realtà delle cose.

Verso la metà del 1862 vi erano dunque nel regno tariffa e regolamento comune. Pel resto tutto versava ancora presso a poco nelle condizioni ereditate dai cessati governi, meno la disciplina e il prestigio dell'autorità che, come altrove accennammo, si erano grandemente affievoliti.

§ 19.

Condizioni dell'amministrazione doganale sullo scorcio del 1862. Nuovo regolamento - Concetti che lo informano.

Fu in tale condizione di cose che io ebbi incarico dal ministro delle finanze di visitare l'Italia, e di vedere l'andamento e i bisogni del servizio. Come trovassi queste già accennai nell'introduzione del presente lavoro, e il malessere generale si conformava ai prodotti che da due anni erano andati sempre scapitando.

Del risultato di quella mia ispezione io feci ample e minutissime relazioni al ministro, additando i rimedi a misura che metteva in rilievo i danni.

Essendo piaciuto al ministro di approvare il mio disegno di riforma e di ottenere dal Re la mia nomina a direttore generale delle gabelle, verso la fine del mese di agosto io assumeva le redini di questa amministrazione, e immediatamente mi poneva all'opera.

L'11 di settembre del 1862 era già pubblicato un nuovo regolamento doganale. Mantenuta la mirabile struttura del precedente e i principii liberali che lo informavano, si guardò a meglio difendere ed assicurare l'interesse dell'erario congiuntamente a quello dell'onesto commercio. Vennero ampliate le zone di vigilanza e rese più efficaci le discipline da osservarsi

nelle medesime. La finanza riebbe la facoltà di arrestare il contrabbando anche al di qua della zona, quando continuatamente perseguitato. Si stabilì che gli zuccheri e il caffè per circolare nelle zone di terra e di mare dovessero essere muniti di bollette, come già era prescritto per la loro circolazione intorno alle cinte delle città franche. Vennero in massima proibiti i depositi di quelle derrate nelle zone stesse, e quelli che vi si tolleravano dovevano aver prima il permesso del direttore compartimentale nei comuni di una popolazione inferiore a 2000 abitanti, nessuna formalità richiedendosi negli altri, nelle città chiuse e nei comuni che si potessero ad esse ragguagliare.

Quanto ai tessuti, accogliendo le istanze del commercio, se ne ripristinò il contrassegno in prova dell'eseguito pagamento dei diritti, lasciando tal contrassegno facoltativo per quegli articoli che non sono soggetti a grave dazio. Anche ai fabbricatori nazionali fu permesso sotto certe cautele di far controsegnare dalla dogana i propri prodotti a scanso di molestia nella circolazione e nel cabottaggio.

Essendosi veduto che sotto apparenza di cabottaggio si importavano merci estere di contrabbando in gran copia, prescrizioni più severe si inserirono nel regolamento rispetto al manifesto di partenza, che si volle esteso anche alle spedizioni dalle città franche. Pei legni però di portata inferiore a trenta tonnellate si passò sopra all'obbligo della cauzione, e si permise che il manifesto potesse tener luogo di lascia-passare per i bastimenti di portata non maggiore di venti tonnellate.

Più profonde furono le variazioni nella parte penale.

La multa che non poteva in alcun caso superare il triplo del dazio, fu portata al quintuplo come limite massimo. Nelle multe fisse il limite entro cui il giudice poteva commisurare la pena era di lire 200, e si inalzò a 500. La multa che non variava di entità, qualunque fosse il numero dei contrabbandieri, fu renduta applicabile a ciascuno, e furono contemplati gli assicuratori, i complici, i recidivi, mentre si aggravava la mano

su certe categorie di contravventori, come cassieri, impresari, o conduttori di vetture pubbliche, o delle strade ferrate (1).

Nel regolamento si inserivano pure l'abolizione dei porti-franchi e delle città franche, e la soppressione del pagamento dei dazi con cambiali. Ma il potere legislativo nel dare provvisoriamente (21 dicembre 1862) forza di legge al regolamento, credè di dover lasciar sospesa pel momento la quistione dei porti-franchi e delle città franche, e mantenere l'uso delle cambiali nelle provincie napoletane e siciliane, giudicando che si sarebbe altrimenti arrecato una perturbazione troppo repentina alle combinazioni commerciali di lunga mano incamminate (2).

Al regolamento, col reale decreto del 30 di ottobre 1862, si fecero tener dietro le istruzioni disciplinari per la esecuzione del medesimo, e si questo che quelle entravano in attività col primo gennaio 1863.

Base di tutte le operazioni doganali pel regolamento vigente sono dalla parte della frontiera di terra la dichiarazione, e da quella di mare il manifesto, che deve essere presentato entro ventiquattro ore dall'arrivo, e seguito entro tre giorni dalla dichiarazione.

Se vi ha differenza di qualità e se vi ha differenza di quantità o di valore oltre il cinque per cento fra la dichiarazione scritta e le merci destinate all'immissione in consumo, al deposito, o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, si infligge una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intiera differenza del dazio. Se la differenza è tra le merci e il manifesto, il capitano paga una somma non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato la multa è non minore di lire 50, nè maggiore di

(1) Veggansi ulteriori modificazioni nelle pene al § 25 del presente capitolo.

(2) Tali questioni vennero poi risolte colla legge 11 maggio 1865. Veggasi il § 25.

lire 300. Per le merci alla rinfusa, o eccedenti il dieci per cento, o deficienti del cinque, la multa corre da lire 30 a lire 300 (1).

Dopo la dichiarazione viene la visita e la bolletta di pagamento per le merci destinate al consumo, la visita e la bolletta di cauzione per quelle destinate in transito o ad altra dogana per la via di terra ed anche per la via di mare quando il bastimento è di portata inferiore a trenta tonnellate. Possono però spedirsi senza precedente visita, se i colli sono formati a macchina, o vengono assicurati con doppio involto e doppio piombo. Nelle spedizioni per via di mare sopra bastimenti di portata superiore alle trenta tonnellate basta il lascia-passare, il quale a destinazione scioglie dall'obbligo che sia rilasciato il certificato di scarico, necessario negli altri casi allo svincolo della cauzione.

Per le differenze di quantità e di valore rispetto alla bolla di cauzione si applica egual pena che per le congeneri differenze a fronte della dichiarazione. Per le differenze di qualità la pena è da un dazio al triplo di esso. Se si tratta di colli spediti in esenzione di visita, e questi risultino alterati, vi ha inoltre una multa non minore di lire 30, nè maggiore di lire 200 per ogni collo.

Le merci estere soggette a dazio sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana per un termine di due anni prorogabile dal direttore delle gabelle di altri due, non contati nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso, o in magazzini dati dalla dogana in affitto, e in difetto di questi in altri

(1) In Francia per le dichiarazioni inesatte a danno dell'erario si incorre per regola nella confisca, e di più in una pesante ammenda; se le mercanzie sono proibite, vi si aggiunge la confisca dei mezzi di trasporto. Se la merce è tassata a valore, e questo è stato dichiarato troppo basso, l'agente doganale ha diritto di comperare la merce per conto dello Stato al prezzo della dichiarazione coll'aggiunta del dieci per cento. - De Hock, op. cit.

di proprietà privata, approvati dall'autorità doganale, per tempo illimitato. Nei magazzini di proprietà privata la dogana deve fare verificazioni ogni due anni, e può farne improvvise e straordinarie ogni qualvolta lo reputa opportuno, restando la spesa delle ultime a carico dei negozianti se si riscontrano differenze di qualità o di quantità oltre il due e mezzo per cento al di là dei cali ordinari.

Con separato provvedimento, come appresso si vedrà, sono stabilite le dogane che hanno facoltà di deposito. Ma i municipi, le società commerciali ed i privati che vogliono stabilire per conto proprio depositi doganali, possono esservi autorizzati con decreti reali.

Il governo può altresì autorizzare i municipi, le camere di commercio e le società commerciali ad istituire sotto la propria responsabilità magazzini generali destinati a ricevere in custodia merci estere. In tal caso le amministrazioni dei magazzini hanno facoltà di far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, possono dare ricevute per le merci depositate, e la proprietà di tali merci può essere trasferita ad altri con semplice girata di tale ricevuta, senza che occorrano dichiarazioni od annotazioni preventive nei registri dei magazzini.

Quanto al movimento delle merci nelle zone poco resta a dire. Mentre la presunzione della frode in alcuni Stati, come ad esempio in Francia, è la regola generale, fra noi non è se non un'eccezione per certi tessuti privi di contrassegno, e pei zuccheri e caffè quando sono privi di bolletta di accompagnamento. Senza permesso del direttore è vietato lo stabilire nelle zone fabbriche di tessuti, i cui *similari* esteri sono soggetti a contrassegno.

La zona doganale di mare ha l'ampiezza di dieci chilometri dal lido, e gli agenti doganali possono percorrerla onde recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cinquanta tonnellate per farsi esibire il manifesto e gli altri docu-

menti del carico, in mancanza dei quali scortano il legno alla prima dogana. Pei bastimenti di maggiore portata si limitano a vigilarne i movimenti.

Le merci nazionali essendo quasi tutte *esenti* all'esportazione, le discipline della circolazione e del cabottaggio non hanno quasi altro scopo che di mantenere la prova dell'identità della merce per poter poscia introdurla di nuovo.

Abbiamo veduto che la multa del contrabbando non può eccedere il quintuplo del dazio. Essa solamente si raddoppia per i recidivi, corrieri ed altri.

Ben altrimenti gravi sono queste pene in Francia. Se vi ha frode dei diritti, tentata o progettata, si confisca la merce coi mezzi di trasporto, e si infligge una multa da 500 a 3000 franchi. In molti casi, come nel contrabbando per squadre o anche solo contro i recidivi, vi è la prigione in via principale. Possono inoltre infliggersi pene gravissime in via amministrativa contro le persone riconosciute quali contrabbandieri. Tali sono la interdizione dal diritto di depositare le merci nei depositi pubblici, di fare dichiarazioni di transito, di avere un credito in dogana; l'esclusione dai premi accordati all'esportazione e alle pesche; l'espulsione dalla borsa pubblica; l'esclusione da posti di agenti di cambio e mediatori di merci, la privazione del diritto di eleggere e di essere eletti ai tribunali di commercio, ai consigli dei *probi-viri;* la pubblicazione del nome in tutte le sale d'udienza dei tribunali, negli uffici di dogana, nelle borse, nei giornali ufficiali; l'allontanamento forzato dalle fabbriche, officine o molini dei circondari confinanti. Un commesso postale o un conduttore di lavori pubblici sorpreso in contrabbando, se è francese, viene immediatamente rivocato dall'impiego, se straniero, è escluso in Francia da un impiego qualunque (1).

(1) De Hock - op. cit.

§ 20.

Riordinamento degli uffici doganali - Disegni organici sul personale - Distinzione delle carriere - Nomine - Provvedimenti pei locali e mobili d'ufficio.

Accennammo più sopra che una specie di unificazione si era introdotta nelle dogane fino dai primi tempi delle annessioni. Ciò per le antiche provincie e per la Lombardia aveva avuto luogo col regio decreto del 30 dicembre 1859, al quale si fecero successivamente diverse modificazioni coi decreti del 15 aprile e 11 giugno 1860, 16 maggio, 24 settembre, 6 novembre e 22 dicembre 1861, e 16 maggio 1862. Consimile unificazione era stata introdotta nelle dogane dell'Emilia col decreto del 31 dicembre 1860, modificato poi cogli altri del 6 novembre 1861, e del 16 maggio e 16 luglio 1862. E altrettanto fecesi in seguito dai regi commissari nelle Marche e nell'Umbria coi decreti per l'Umbria del 3 novembre 1860, e per le Marche del 24 successivo dicembre.

Nella Toscana invece si era lasciato sussistere in tutto lo stato precedente delle cose. Quivi era un personale assai numeroso, ripartito in varie classi e con denominazioni speciali. Gl'impiegati vi godevano buoni stipendi, ed avevano inoltre particolari assegni a titolo di pensione, di indennità di locali, e di compenso per perduti emolumenti, i quali assegni in molti casi uguagliavano il soldo normale. Agli impiegati non era data alcuna indennità per sopperire alle spese d'ufficio che si sostenevano direttamente dall'amministrazione, o mediante acquisto degli oggetti occorrenti, o dietro pagamento degli oggetti consumati.

Nè variazione alcuna erasi fatta nell'ordinamento del personale nelle provincie meridionali. Anche qui era grande il numero degli impiegati, ma scarso oltre dire lo stipendio,

talchè questi cercavano di supplirvi colle esazioni di tasse arbitrarie, colla imposizione di mancie, o colla pretesa di regali. Molti per lunghi anni servivano senza soldo, contenti di questi guadagni, i quali essendo saputi e tollerati avevano assunto ormai carattere di veri diritti. Ai ricevitori della Sicilia spettava un aggio del mezzo per cento sugli introiti doganali, beneficio che per gli uffici di maggiore importanza fruttava somme considerevoli. Il contingente delle piante organiche, stabilito dal decreto del 13 aprile 1826 per i domini al di qua del faro, e dal decreto del 18 settembre 1856 per la Sicilia, veniva di continuo oltrepassato coi posti di grazia riservati alla concessione sovrana. Bene spesso si conferivano i posti ad individui che non avevano alcun carattere governativo, e ciò specialmente avveniva pei ricevitori, null'altro da questi esigendosi che la prestazione di una congrua malleveria. I nominati poi, in gran parte inetti, e privi d'istruzione al segno da sapere appena scrivere il proprio nome, sciogliendosi da qualunque peso affidavano il disbrigo dell'ufficio a private persone di loro confidenza, le quali si contentavano di un lieve compenso. Alle spese d'ufficio dovevano per intiero provvedere gl'impiegati.

Era frequente il caso che l'esercizio di una professione o di un dato commercio si vedesse associato nella stessa persona coll'impiego governativo. Nelle operazioni delle dogane prendevano ingerenza individui estranei, i quali senza alcuna licenza si assumevano la parte di spedizionieri. La dogana si trasformava sovente in un luogo di private faccende, dove impiegati e negozianti, di comune accordo, gareggiavano nella violazione della legge e nell'abusiva speculazione.

Ciò addimostri se fosse urgente un radicale mutamento. La nuova amministrazione vi attese col massimo ardore.

Diligenti e approfonditi studi condussero dapprima a determinare i luoghi dove convenisse mantenere o istituire una dogana, e questo primo punto fissato, si vollero assegnare ad

ogni ufficio attribuzioni proporzionate alla sua importanza e ai bisogni del commercio. A ciò fu provveduto col regio decreto del 16 di ottobre 1862, fissando: 1° il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana; 2° le dogane a cui era concesso di tenere il deposito delle merci; 3° quelle che potevano attestare l'uscita delle merci in transito; 4° le merci la cui importazione può farsi pel tramite delle dogane di secondo ordine; 5° le dogane principali, nelle quali si vollero concentrate le operazioni di cassa, di contabilità e di statistica; 6° le vie da percorrere dal confine a ciascuna dogana di terra per l'entrata e l'uscita delle merci.

Quindi con regio decreto del 30 dello stesso mese si stabilì il disegno organico delle dogane e del personale relativo, fissando i gradi, le classi, gli stipendi, le indennità e il numero degli impiegati per ogni ufficio, determinando in pari tempo l'entità delle cauzioni per gl'impiegati contabili e i modi di prestarle.

Quel nuovo ordinamento costava lire 3,160,940; prima si spendevano lire 3,224,159, onde un'economia di lire 63,219, e ciò non ostante che i soldi siensi d'assai migliorati, massime per quanto riguarda le provincie meridionali. Per successive modificazioni, l'ultima delle quali ebbe luogo col decreto del 26 marzo 1865, l'economia si elevò a lire 120,649.

Col decreto del 30 ottobre 1862 fu anche approvato il regolamento del personale delle dogane. Il servizio doganale dà luogo a tre principali specialità di applicazione. La visita, classificazione delle merci e liquidazione dei diritti. La scrittura dei documenti e recapiti. Lo incasso e la contabilità del danaro.

Da ciò la instituzione dei veditori, dei commessi e dei ricevitori. Il ricevitore è generalmente anche il capo del servizio, ma nelle dogane più importanti l'indirizzo ne è affidato a un direttore speciale. In alcune dogane il ricevitore è assistito dal cassiere, il quale riscuote e versa giornalmente il danaro nella cassa del ricevitore.

Sopra i veditori nelle dogane di qualche importanza sta il commissario alle visite, che vigila sul servizio e distribuisce il lavoro ai dipendenti. Vi è pure un ricevitore che riceve i manifesti e le dichiarazioni, tiene i registri relativi, e firma i certificati di scarico. Vi è il magazziniere, che sorveglia i depositi e ne custodisce le chiavi, tenendo i registri di carico e scarico delle merci depositate.

I commessi sono distribuiti a seconda del bisogno, e possono intervenire alle visite delle merci in concorso del ricevitore, o del commissario, o di un veditore.

Vi sono infine pesatori, bollatori e custodi, e visitatrici destinate alla visita personale delle donne.

L'esercizio delle funzioni di veditore esigendo cognizioni speciali, in applicazione del principio già esposto nell'ordinamento delle direzioni fu stabilito che i posti di commissario alle visite e di veditore non potessero essere conferiti dal primo gennaio 1864 in su, se non a coloro che con maggior successo sosterrebbero un esame sulla tariffa doganale, sulla conoscenza delle merci, sulle leggi e sui regolamenti doganali.

Rispetto agli avanzamenti venne disposto che, fermo quanto riguarda i commissari alle visite e i veditori, per gli altri posti doganali la promozione nelle classi di ciascuna categoria seguisse in via di anzianità; nel passaggio da una categoria all'altra in ragione composta di anzianità e di merito.

Le dogane dipendono immediatamente dalle direzioni. Negli affari però di contabilità e di cassa fu statuito che la corrispondenza fra le dogane e le direzioni delle gabelle debba aver luogo col mezzo delle dogane principali. Per la formazione delle statistiche relative al movimento commerciale le dogane principali corrispondono direttamente col ministero.

Da ultimo nel regolamento medesimo si passarono in rassegna le trasgressioni degli impiegati e si fissarono le pene corrispondenti, le quali sono l'ammonizione, la sospensione da tre giorni

a tre mesi dall'ufficio e dallo stipendio, la traslocazione, la degradazione e la dimissione.

Sulle basi del regolamento doganale e del disegno organico venne svolgendosi l'azione amministrativa.

Diremo anzi tutto della parte organica.

Appena stabilito il nuovo disegno per esso pure, come già si era fatto per quello delle direzioni, furono richiamati alle direzioni generali di Napoli e di Sicilia, e alla amministrazione generale di Firenze, non che a tutti gli uffici direttivi delle altre provincie, le piante del personale e il prospetto degli impiegati effettivamente in servizio al 30 ottobre 1862, colle individuali qualificazioni di condotta e di capacità. Fu dal confronto dei due lavori che apparve come il contingente sistematico si fosse in talune regioni sorpassato.

Di più per le provincie meridionali, dove i mali erano maggiori, si adottarono eccezionali provvedimenti. Presso ogni direzione provinciale si elessero commissioni, alle quali presero parte membri delle camere di commercio, col mandato di esprimere l'avviso sulla moralità, coltura generale e speciale di ogni impiegato, non che sull'attitudine fisica, al quale ultimo effetto alle commissioni fu aggiunto un medico di fiducia. Separatamente si sentirono le prefetture intorno alla condotta politica degli impiegati.

Non è a dire quanto lunga e laboriosa fosse quest'opera, massime che tra le informazioni derivanti da diverse fonti correndo spesso discrepanze e contraddizioni, si dovettero fare nuove indagini per conoscere da qual parte stesse la verità.

Riuniti finalmente tutti i possibili elementi, si procedette al lavoro per le nomine. Le difficoltà più gravi sorgevano per la Toscana e per le provincie meridionali, attesa la diversa entità degli stipendi. A ciò si provvide nel seguente modo. Si scelsero dapprima senza distinzione di luogo i più capaci e meritevoli di cuoprire i posti superiori. In seguito, considerando pel momento separatamente gli impiegati dell'una e

dell'altra regione, si conferirono a ognuno dei due gruppi tanti posti di nuova instituzione quanti corrispondevano al contingente rispettivamente assegnato dalla pianta. — Così la fusione si operava da sè.

Rispetto alla residenza, dove non ostavano fondate ragioni di servizio si pose cura di non tramutare quegli impiegati che avevano maggiori esigenze di famiglia o che ricevevano più tenue stipendio.

Il giorno 17 di ottobre 1863 il nuovo ordinamento era inaugurato. Per esso rimasero disponibili 285 impiegati collo stipendio complessivo di lire 213,201. Molti di questi essendo successivamente stati richiamati in servizio o collocati a riposo, o essendo morti, al 30 ottobre 1865 non ve n'erano più che 98, compresi quelli passati in disponibilità posteriormente al nuovo ordinamento, con un complessivo assegno di disponibilità di lire 40,700. Vi erano inoltre sedici impiegati in aspettativa con lire 22,441, e questi pure furono ridotti a due, con lire 1,083. 33.

Per fermo la sistemazione di 2,162 impiegati in un tempo in cui le passioni erano ancora bollenti, e tante difficoltà di varia natura sussistevano, non poteva riuscire un'opera perfetta. Ma agli inconvenienti che si appalesarono in seguito essendosi posto riparo, con falce inesorabile essendosi tagliate le male erbe che qua e là si erano insinuate tra il buon grano, essendosi fatta una guerra senza tregua agli abusi, alle trascuranze, ai vizi di ogni maniera, e dall'altra parte essendosi pure tenuto modo onde incoraggiare coloro che facevano miglior prova, ed essendosi introdotto in copia abbondante l'elemento giovane educato ai nuovi tempi e scevro di precedenti dubbi, può affermarsi, e gli effetti lo provano, che il servizio procede ora in modo assai soddisfacente, e che vi è un incremento palese in fatto di decoro e di moralità.

Restava a tutelare la sorte degli impiegati. A tal uopo fu distribuita a tutti una tabella per inscrivervi la storia dei prestati

servizi, le condizioni di famiglia, i mezzi di fortuna, i desideri. Sopra queste tabelle appurate coll'ispezione dei relativi documenti furono compilate per ciascuna categoria d'impiego le liste di anzianità, delle quali sta ora preparandosi la stampa, affinchè ognuno possa essere consapevole della propria posizione e di quello che può ragionevolmente sperare. Sui meriti di ciascun impiegato la direzione generale è continuamente ragguagliata dai rapporti speciali delle varie autorità, e da quelli generali degli uffici di direzione.

Deplorabile era lo stato degli uffizi doganali sul finire del 1862. Commercio ed impiegati in moltissimi luoghi concordavano nell'attestare la ristrettezza, o l'oscurità, e persino la insalubrità dei locali. Peggiore ancora la condizione dei mobili, che in gran parte erano o vecchi, o guasti, o disadatti. Nelle provincie meridionali il maggior numero degli uffici era sprovvisto di casse forti. I contabili costretti quindi a portarsi i danari in casa; ogni verificazione impossibile, o illusoria. Oltreciò le dogane mancavano generalmente di istrumenti da pesare in conformità del sistema metrico-decimale su cui è basata la tariffa.

L'amministrazione non mancò di occuparsi di un sì fatto stato di cose. Si fecero opportune pratiche presso il demanio per ottenere locali più appropriati, e dove non ne erano di proprietà dello Stato, si presero in affitto dai privati.

Alla fine di dicembre del 1865 vi erano ad uso di uffici doganali:

Locali demaniali . . .	N. 114
Locali presi in affitto . . .	» 281

L'ammontare annuo delle pigioni per questi ultimi era di lire 106,581.

Parimenti si diedero le disposizioni per provvedere agli altri bisogni sovraccennati.

Non ostante la massima economia, la spesa pei mobili dal 1° gennaio a tutto il mese di dicembre 1865 ascese per gli uffici a lire 7,791.

Si disposero i contratti per la provvista delle casse forti, e per la provvista e riparazione degli strumenti da pesare. Per le casse forti si spesero lire 15,940, pei pesi lire 60,618.

§ 21.

Formalità doganali - Facilitazioni e guarentigie - Disposizioni per gli zuccheri.

Appena pubblicato il nuovo regolamento doganale, l'amministrazione non ommise cura alcuna perchè la sua attuazione seguisse dappertutto in modo conforme allo spirito che lo informava e alle istruzioni che lo corredavano.

Dove talune discipline apparvero moleste senza un effetto corrispondente, se ne mitigò l'applicazione. Così fu inculcato il massimo riguardo nella visita delle bagaglie dei viaggiatori, perchè non venissero menomati i vantaggi che dalla presente rapidità di comunicazioni derivano, e non fosse in pari tempo pregiudicato a quella fama di gentilezza di costumi di cui gode l'Italia. Così si temperarono i vincoli imposti al cabottaggio che, attesa l'estensione delle nostre coste popolatissime di città e castella, costituisce uno dei principali rami d'industria dell'Italia. Così pure si mirò ad agevolare per quanto fu possibile la spedizione delle merci sopra battelli a vapore e per ferrovia, avendo sempre di vista lo svolgimento dei traffici, i quali vivono principalmente di libertà.

E mentre coteste ed altre tali facilitazioni accordavansi, l'amministrazione con uguale risoluzione occupavasi di porre argine agli inconvenienti ed ai danni che l'esperienza veniva man mano additando.

L'esenzione da visita venne dal regolamento acconsentita per impedire che le merci delicate e costose potessero soffrir danno per l'aprimento e il disfacimento dei colli. Ma vi era chi profittava di tale agevolezza per procedere a fraudolente sosti-

tuzioni. Laonde si prevennero le dogane che, non costituendo l'esenzione un diritto del commercio, essa dovea essere rifiutata ogni qualvolta trattavasi di merci di facile verificazione, quali lo zucchero, caffè, cacao, bevande fermentate e simili.

In alcune dogane si ritenevano come formati a macchina, e perciò esenti da visita, colli che così non potevano considerarsi, e se ne diè ad esse la descrizione perchè a quell'inconveniente si provvedesse.

La forma de' piombi non era abbastanza rassicurante. Si migliorò, e coll'istruzione del 10 novembre 1862 se ne regolò l'applicazione, fissandosi le cautele da usarsi tanto pei colli come pei veicoli, e finalmente si determinò come e sotto la responsabilità di chi dovesse tenersi la contabilità.

Sebbene più specialmente riguardante la applicazione della tariffa, crediamo qui opportuno di toccare di una circolare che sotto la data del 6 di maggio 1863 venne dalla direzione generale delle gabelle, coll'assenso del ministro, diramata per la classificazione e tassazione degli zuccheri.

È anzi tutto a notare che la tariffa doganale pubblicata in Piemonte nel 1859, e successivamente estesa a tutte le provincie ora componenti il regno d'Italia, assoggetta gli zuccheri per ogni 100 chilogrammi a lire 25 se raffinati, a lire 18 se non raffinati.

Prima della fusione una simile distinzione non vigeva che nel regno sardo e nella Lombardia; nelle provincie meridionali per un ultimo decreto borbonico, e in Parma per decreto del dittatore Farini, vi era un dazio solo; nella Toscana, nel Pontificio e nel Modenese, la differenza di classe si basava unicamente nella forma sotto la quale veniva presentato lo zucchero, se in pani e rottami di pani o no.

Nel momento dell'applicazione della tariffa non essendosi date istruzioni alle dogane per istabilire quali zuccheri dovessero riguardarsi come non raffinati e quali come raffinati, avveniva non di rado che si considerassero diversamente qualità identiche, secondo la dogana cui lo zucchero si presentava.

Zuccheri, per esempio, daziati a Genova a lire 18 andavano a far concorrenza nelle Marche, nella Toscana e perfino in talune delle provincie meridionali a qualità perfettamente uguali, che colà non si ammettevano se non a lire 25.

Ciò dava luogo ai più forti, e, convien dirlo, ai più fondati lamenti.

Opinione ferma del ministero era che il criterio per giudicare se una qualità di zucchero fosse raffinata o no, consistesse nel conoscere la quantità di materie eterogenee, come terra, calce, glucosa e simili che contiene, e che per raffinato non si potesse riguardare quello zucchero che ne contenesse una quantità copiosa, qualunque poi fosse stato il processo seguito per la relativa epurazione.

Ma nessuna delle qualità anche superiori di zucchero che si trovano in commercio è immune affatto di tali materie.

Adunque per far si che le dogane tutte avessero a seguire un procedicemento uguale in conformità delle disposizioni della legge, conveniva fissare un punto di demarcazione delle due qualità diversamente tassate.

Per tale demarcazione non vi erano che due mezzi: o dar per norma i caratteri fisici dello zucchero, vale dire la sua apparenza esterna, ovvero far capo alla presenza effettiva ed intrinseca di una data quantità delle materie più volte accennate.

Contro il primo sistema stava la considerazione che, per allettare i consumatori a sottrarsi a un dazio maggiore, si imbiancano zuccheri impuri e si coloriscono zuccheri purissimi. Nè si può far assegnamento per un più sicuro giudizio sulle denominazioni e sulle marche di fabbrica, perocchè spesso zuccheri omonimi contengono quantità zuccherine in proporzioni diverse a seconda delle diverse fabbriche, i prodotti delle stesse fabbriche diversificano dall'una all'altra raffinatura, ed è avvenuto che le marche siano state falsificate e siansi messi in un recipiente improntato con una determinata marca zuccheri

che erano originariamente contenuti in recipienti di marca differente.

Non restava dunque che l'altro sistema, il quale era seguito in Francia con buon successo.

Ma quale doveva essere il *maximum* di materie eterogenee, perchè lo zucchero potesse essere considerato come non raffinato e tassato come tale?

In Toscana, a Parma, a Modena, negli Stati pontifici i dazi sullo zucchero prima dell'annessione erano miti. Ivi il contrabbando era stato di poco conto, e invece dopo l'attuazione della nuova tariffa aveva preso proporzioni formidabili. Nel reame di Napoli il dazio era invece di circa metà più alto. Attuatasi quivi la tariffa sarda, nel 1861 se ne era daziato quattro volte tanto quanto nel 1859.

Aggiunto a ciò il fatto che molte camere di commercio avevano iteratamente chiesto una mitigazione d'imposta su quella derrata, e considerato quanto di sopra si è detto rispetto al senso da attribuire alla qualificazione di raffinati inscritta nella tariffa, tutto induceva a fissare la demarcazione sulla esistenza di una quantità di materie estranee molto tenue.

Fin dal principio del 1863 si erano date istruzioni in questo senso. Finalmente colla citata circolare il ministero, valendosi delle facoltà accordategli dall'articolo 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa, faceva generali le disposizioni qua e là impartite, dichiarando dopo il più maturo esame e le più diligenti esperienze chimiche che avessero ad essere sottoposti al dazio di lire 25 come zuccheri raffinati quelli che contenessero meno di 5 millesimi di materie eterogenee e di glucosa, esclusa l'acqua.

Per rendere più sicure le classificazioni mandaronsi alle dogane specchietti che additavano i risultamenti ottenuti dalle perizie sulle principali qualità di raffinati superiori che si incontrano nel commercio europeo; si spedì anco ai più importanti fra i detti uffici un campione che conteneva cinque millesimi

in punto di materie eterogenee e glucose; tentossi di nominare in Genova una commissione composta di un impiegato doganale superiore e di due commercianti scelti dal presidente di quella camera di commercio, affinchè sulla base della istruzione ministeriale giudicasse i casi dubbi. Egli è da tenersi, a mio avviso, per certo che la pratica avrebbe col tempo fatte scomparire molte incertezze.

Quella risoluzione sollevò i più opposti sentimenti. Alcuni negozianti applaudivano, altri domandavano diametralmente il contrario di ciò che si era fatto.

Di più, mentre in sulle prime alcuni commercianti accusavano la data definizione come dannosa alla marina mercantile, la quale non avrebbe perciò potuto commerciare cogli zuccheri dell'Avana e del Brasile, che sarebbero stati vinti dalla concorrenza degli zuccheri meno raffinati, quei commercianti medesimi poscia pretendevano che a lire 18 si sdoganassero anche i migliori fra gli zuccheri raffinati.

Intanto, mercè le istruzioni date, il prodotto dei dazi sugli zuccheri nel primo semestre del 1863 crebbe di lire 1,055,836 in confronto dell'eguale periodo del 1862, e alla fine dell'anno, non ostante improvvise cagioni deprimenti, l'aumento era ancora di lire 870,673.

Che se un tale aumento non continuò anche dopo, ciò vuolsi attribuire alla scemata produzione del 1863 tanto degli zuccheri coloniali, quanto degli zuccheri indigeni, che fu più di un terzo inferiore a quella delle annate ordinarie; al conseguente aumento nei prezzi, il quale annullò i buoni effetti del ribasso del dazio; alla crisi monetaria, commerciale, finanziaria da cui l'Europa fu travagliata; circostanze tutte che fecero scemar di molto i proventi delle imposte indirette anco presso le altre nazioni.

Tuttavia la diminuzione verificatasi non fu che di lire 670,000 nel primo semestre del 1864 in confronto di quello del 1862, in cui vigevano le antiche consuetudini.

Mentre questo accadeva il ministero delle finanze presentava alla camera dei deputati nella tornata del 27 novembre 1863 un progetto di legge sull'importazione degli zuccheri, inteso a diminuirne il dazio e a stabilirne su nuove basi la classificazione. Secondo quel progetto vi sarebbero state tre qualità di zucchero diversamente tassate.

Gli zuccheri raffinati, vale a dire tutti quelli contenenti 98 o più per cento di zucchero cristallizzabile, come le qualità uguali o superiori all'attuale tipo n. 18 di Olanda, lire 20 il quintale.

Zuccheri depurati, vale a dire quelli contenenti meno del 98, ma più del 92 per cento di zucchero cristallizzabile, come gli attuali tipi di Olanda dal n. 17 al n. 13 inclusivi, lire 17.

Zuccheri greggi che ne contengono meno del 92 per cento, come quelli del tipo n. 12 e inferiori, lire 14.

La relazione che quel progetto accompagnava spiegava ampiamente i motivi che lo avevano dettato, e dava ragione di tutte le disposizioni amministrative che si erano prima adottate.

Se non che, non essendo il medesimo venuto in discussione, il ministro delle finanze, con circolare del 20 di luglio 1864, n. 117, a fine di togliere ogni ulteriore incertezza, e sulla considerazione che il n. 20 degli zuccheri olandesi era il migliore dei non raffinati conosciuti in commercio, disponeva che, incominciando dal 10 successivo agosto, dovessero considerarsi raffinati tutti gli zuccheri che presentassero un grado di purezza superiore al n. 20 Olanda, e che quelli di purezza uguale od inferiore a tale campione fossero da classificarsi come non raffinati.

A statuire con esattezza questo punto di demarcazione fra le due qualità diversamente imposte dalla tariffa, condussero principalmente le molteplici analisi, i confronti e gli studi che si erano dapprima, come si è detto, diligentemente instituiti.

Però nei casi di contestazione è ben chiaro che anche adesso il giudizio per parte del ministero non può fondarsi esclusivamente sul confronto di apparenze troppo sovente fallaci, e che

è forza sempre di ricorrere alla esperienza chimica per istabilire la purezza intrinseca e reale della qualità contestata.

Prima di chiudere questo cenno sulla questione degli zuccheri, che anche presso altre nazioni, ma per ragioni in parte diverse, ha suscitate appassionate disquisizioni, dobbiamo dichiarare che dal canto nostro, quando il contrabbando fosse attenuato mercè specialmente la cessazione dei portifranchi che ne sono il principal fomite, non saremmo alieni dal considerare un'elevazione del dazio sugli zuccheri nelle strettezze in cui versa l'erario nazionale come un fatto non solo utile, ma anche desiderabile, purchè si fissasse in guisa non da fomentare il sognato stabilimento in Italia d'industrie esotiche, ma sì veramente da aumentare i prodotti pur troppo stremati delle dogane.

§ 22.

Città franche di Livorno, Ancona, Messina - Porto franco di Genova - Rivista retrospettiva - Nuovi regolamenti - Regolamento speciale per la dogana di Genova.

L'art. 93 del regolamento doganale dell'11 settembre 1862 prescriveva che fossero messi in armonia col medesimo il regolamento speciale del porto franco di Genova e quelli delle città franche di Ancona, Livorno e Messina, e l'amministrazione volgeva le sue cure al conseguimento di siffatto intento. Prima di dire come l'opera riuscisse, ci sia concesso di volgere uno sguardo indietro sopra di ognuna di quelle antiche istituzioni.

Allorquando il traffico marittimo era per così dire un monopolio di poche città, e le nazioni erano divise in piccoli Stati, è evidente la necessità che vi fossero empori liberi, dove le città minori potessero liberamente approvvigionarsi senza pagamento di soverchie tasse. Oggi anche le città minori hanno attinenze dirette coi mercati di oltremare, e sono fornite di

depositi ne' quali le merci possono rimanere con esenzione di dazio finchè venga il momento di metterle in consumo. Oltre ciò le strade ferrate hanno di tanto esteso il mercato universale, che il principale commercio per le città marittime è costituito dal transito.

Nel 1421 dai Genovesi veniva ceduto il porto di Livorno ai Fiorentini. Questi, che prima per l'esportazione dei loro prodotti avevano ottenuto franchigie daziarie dalla città di Pisa, e poi si erano accordati con Siena per servirsi del porto di Talamone, ampliarono i privilegi di cui già godeva Livorno e intesero con ogni studio a migliorarne materialmenle le condizioni. Era il solo mezzo per far crescere e prosperare un povero castello disabitato ed insalubre. I dominatori che si succedettero in Toscana, cominciando da Alessandro de'Medici, ampliarono quelle immunità, dalle quali scaturì a così dire il porto-franco di Livorno. Esso come tale potè pienamente riguardarsi dopo la riforma doganale di Pietro Leopoldo, compiuta coll'editto del 30 agosto 1781, avvegnachè quelle franchigie di cui ebbe ad occuparsi il trattato della quadruplice alleanza del 1718, quindi quello di Vienna del 1725, e che finalmente furono sancite nei preliminari di pace del 3 ottobre 1735 quando fu assegnato il granducato di Toscana alla casa di Lorena, anzichè esenzioni daziarie fossero piuttosto da dire guarentigie di neutralità a favore dei mercatanti forestieri, e specialmente degli inglesi e olandesi, che per la massima parte costituiti erano in *fattorie* dipendenti dai rispettivi governi.

Le merci che entravano in Livorno tanto per la via di mare che per quella di terra, prima della riforma del 1781 pagavano un diritto così detto di stallaggio. Dichiarato Livorno territorio franco, Pietro Leopoldo abolì lo stallaggio di terra, conservando l'altro. Questo diritto subì varie vicissitudini; cessò allorchè divenuta la Toscana un dipartimento della Francia, la città di Livorno perdè le sue franchigie; fu rimesso in osservanza quando, ristaurata la casa di Lorena, quelle franchigie furono

coll'editto del 9 maggio 1814 restituite; cambiò natura, tramutandosi in una tassa fissa di lire 300,000 pel motuproprio del 23 luglio 1834; ridivenne una tassa indiretta per sovrano dispaccio del 18 aprile 1842, e finalmente, essendo stato raddoppiato dopo la rivoluzione del 1848 col sovrano decreto del 4 febbraio 1850, si pagava negli ultimi tempi sotto il titolo di tassa di commercio nella misura dell'1 per cento sul valore delle merci provenienti d'oltre mare.

Questa tassa con legge dell'11 maggio 1865 venne ridotta a metà, e figura nel bilancio dell'entrata per la somma di lire 350,000.

Veniamo ad Ancona.

Nell'anno 1732, il dì 16 di febbraio, sotto il pontificato di Clemente XII, fu deputata una commissione di cardinali, la quale rappresentando che sarebbe stato opportuno di promuovere nel mare Adriatico un più ampio commercio pei negozianti stranieri orientali ed occidentali, ricordando il beneficio fatto al porto di Civitavecchia dalla concessione della franchigia che rimontava al 26 settembre 1692, induceva il papa a dichiarare il porto di Ancona porto-franco, col godimento di tutti i privilegi, esenzioni, grazie e libertà solite godersi da altri porti-franchi, sopprimendo tutte le gabelle, dazi e pesi soliti pagarsi in detti porti, a tenore dei capitoli che seguono la pubblicazione del decreto papale.

Sotto il pontificato di Pio VI i privilegi daziari accordati al porto, e di cui già sembra che godesse anche la città, furono a questa esplicitamente estesi, salvo per alcuni generi (1786).

In seguito con notificazione del tesorierato generale del 12 settembre 1806 quelle eccezioni furono soppresse, e i cittadini di Ancona vennero equiparati agli altri del regno rispetto all'imposta sul tabacco.

A poche vicende commerciali andò soggetta la città franca di Ancona, se si tolgono quelle causate dalla notificazione del tesorierato generale del 28 aprile 1830, con la quale si sancì

una tariffa per i prodotti dell'industria della città franca. Ma i ricorsi del popolo e di tutte le autorità furono tali che quella innovazione dovette essere rivocata, e le merci pagarono all'immissione nel territorio doganale il dazio dovuto per le materie prime.

Due minaccie d'abolizione vi furono poi nel 1823 e 1832, ma poterono essere scongiurate, l'ultima mediante un contributo annuo di scudi 4,000 da pagarsi in parti uguali dal municipio e dalla camera di commercio, per concorrere al mantenimento di quattro navi scorridoie, che furono poscia costruite ed armate per sorvegliare e sorprendere il contrabbando.

Questo contributo si pagò cominciando dal 1834 sino alla cessazione del dominio pontificio.

Passando ora a Messina, noi troviamo che le sue franchigie doganali rimontano ai tempi di re Ruggiero. Primo re egli dell'isola di Sicilia, volendo ricompensare i servigi rendutigli dalla popolazione di quella città in occasione della espulsione dei Saraceni e per lo stabilimento della dominazione normanna, con diploma del 15 maggio 1829 egli fu largo di privilegi ai Messinesi e li esentò da qualsiasi diritto di dogana non solo in Messina, ma in tutto il regno (1).

Confermata tale esenzione dagli altri re normanni e da Federigo II di Aragona, fu essa tolta e poco dipoi restituita sotto la dominazione spagnuola, per essere nuovamente ritolta, non senza che seguissero tumulti con ispargimento di sangue, sendo vicerè per la Spagna Francesco Benavides conte di S. Stefano. Ciò avvenne dopo la pace di Nimega nel 1668, e non fu più se non in seguito al trattato di Compiégne nel 1736 sotto il governo di Carlo III di Borbone, che Messina ebbe restituita la *scala-franca*, la quale dopo la catastrofe del tremuoto del 1783 venne estesa alle mura della città con editto del 1784 di Ferdinando III.

(1) Bianchini - *St. econom. civile della Sicilia.*

La legge del 19 giugno 1826 consentì alla città di Messina il libero cabottaggio e restrinse le franchigie doganali in una parte dei locali che formavano l'antico recinto dei magazzini di porto-franco. Un diritto dell'1 per cento venne quindi riscosso a titolo di stallaggio all'introduzione, e nella dichiarazione per consumo nella città e nelle provincie di Catania e Caltanissetta venne accordata la bonifica del 15 per cento e quella del 10 per cento per le altre provincie dell'isola e delle vicine Calabrie.

Un decreto del parlamento siciliano del 1848 restituì le cose nello stato pristino, estendendo le franchigie ai quattro borghi di S. Leone, Boccetta, Portalegni e Zaera, e il generale Filangieri con intendimento di staccare Messina dal resto dell'isola, soggiogata nuovamente questa, la conferma a un dipresso di tali franchigie prometteva, conferma che di fatto seguì col decreto del 12 febbraio 1852.

Dopo la rivoluzione del 1860 non potendo più rimanere in vigore la tariffa del 30 ottobre 1824 a causa della diminuzione de'balzelli doganali, il decreto del 9 novembre 1861, sanzionato poi colla legge del 6 luglio 1862, abolì dal 1° gennaio 1862 le bonifiche dell'1 e del 15 per cento sulle merci immesse in porto-franco, sostituendovi l'attuale diritto di stallaggio oltre quello di riesportazione (ostellaggio).

Detto così delle città franche, poche parole avremo a soggiungere intorno al porto-franco di Genova.

Fu esso statuito la prima volta (duraturo tre anni) nel 1595 pei cereali soggetti alla *gabella del grano*, e per le navi che ne recassero oltre a 300 emine. Tale concessione fu poi ripetutamente prorogata, e segnatamente negli anni 1623 e 1707, in cui venne dapprima estesa a molte altre merci, e poi fatta generale per tutte le merci e per le navi di qualunque capacità.

Il locale del porto-franco si compone di 355 magazzini divisi in dieci isole o quartieri, ognuno dei quali toglie nome da un Santo. Comunica per un accesso principale col porto, per un

altro colla città. Se si eccettua il fabbricato di S. Giuseppe, in tutti gli altri le merci si immettono colla semplice formalità di un manifesto e senza previa registrazione per parte della dogana, e si vendono e cedono liberamente.

La novella amministrazione intendeva, come più su accennammo, a studiare i regolamenti e le tariffe in vigore per tutte queste istituzioni, le raffrontava fra loro e col regolamento e la tariffa generale, onde trovare per quanto fosse stato possibile un concetto a cui si potessero tutte del pari informare. Si udirono le camere di commercio intorno ai punti dubbi o difficili, si mandarono anche sui luoghi appositi funzionari per esaminare lo stato delle cose, e finalmente poterono concretarsi le disposizioni cardinali a cui si fecero poi seguire istruzioni appropriate per la loro esecuzione. Non istarò qui ad accennare come siasi provveduto per l'entrata, l'uscita delle merci, pel transito o pel movimento di esse, per la sorveglianza o per le pene che a cagion d'esempio il regolamento del porto-franco di Genova, ancora del secolo anteriore, infliggeva gravissime. Ciò mi condurrebbe troppo oltre, nè per avventura interesserebbe il lettore. Certo è che si pose ogni cura onde conciliare la libertà commerciale colla guarentigia indispensabile degli interessi finanziari. Il regolamento del porto-franco di Genova porta la data del 16 luglio 1863, quello della città franca di Messina del 24 giugno 1864, quello di Ancona del 10 luglio 1864, quello di Livorno del 31 dicembre 1864. Ad ognuno di essi furono unite le nuove tariffe.

Posteriormente e dopo i più accurati studi, uno speciale regolamento fu pubblicato il 4 di aprile 1865 per regolare il trasporto delle merci presso l'importantissima dogana di Genova, regolamento di cui era vivissimo il bisogno.

§ 23.

Spedizionieri e facchini di dogana - Abolizione dell'esercizio privilegiato.

Il monopolio degli spedizionieri e dei facchini di dogana era incompatibile col principio della libertà e della concorrenza. Volevasi togliere, e con regio decreto 14 gennaio 1864 fu stabilito che le funzioni di spedizioniere nelle dogane del regno potessero liberamente esercitarsi da qualunque sotto responsabilità propria e del proprio mandante, con facoltà alle direzioni compartimentali delle gabelle di escludere da quell'esercizio coloro che non fossero meritevoli di fiducia.

Quanto a' facchini, la legge 29 maggio 1864 abolì tutte le corporazioni privilegiate d'arti e mestieri; lasciando facoltà ai municipi e al governo di formare, sentito il parere delle camere di commercio, regolamenti pei lavori nei porti, ponti e calate, e per il servizio pure dei facchini nelle dogane e nei porti-franchi (1).

§ 24.

Conseguenze del nuovo ordinamento - Prodotti - Osservazioni e confronti.

Tale fu per sommi capi l'opera compiuta dall'amministrazione instauratasi sullo scorcio del 1862. Ora vediamone i portati.

I prodotti delle dogane de' vari Stati italiani erano rappresentati (come altrove accennammo) nel 1858 dalla somma di

(1) Il regolamento per il servizio dei facchini nelle dogane fu approvato con regio decreto 4 dicembre 1864.

lire 78,914,328. Guardando all'entrata che le dogane fruttarono al regno d'Italia nel 1861, noi la troviamo ridotta a lire 60,748,523. Quali furono le cagioni di tal diminuzione?

Abbiamo nel § 14 di questo capitolo presentato il quadro dei dazi imposti sulle principali merci nei diversi Stati in confronto con quelli della tariffa italiana. Da siffatto quadro si è potuto rilevare come la tariffa sarda, che divenne poi tariffa italiana, fosse di gran lunga più mite di tutte le altre, eccettuata forse la toscana.

Ora è manifesto che dove i dazi furono repentinamente ribassati alla minima stregua, sendo pur prima altissimi, i prodotti corrispondenti non poteano a meno di risentirsene.

Confrontiamo i prodotti doganali del 1858 e del 1861, decomposti secondo i risultamenti ottenuti nei diversi Stati che vennero a formare il regno d'Italia.

Eccone il prospetto:

	1858	1861
Antiche provincie	lire 16,396,203	lire 20,981,667
Lombardia . . .	» 8,493,110	» 6,546,706
Modena	» 1,496,644	» 869,482
Parma	» 1,808,227	» 734,297
Toscana	» 6,604,799	» 7,583,787
Romagne, Marche e Umbria	» 6,115,494	» 3,981,366
Provincie napolitane	» 27,415,503	» 13,295,154
Provincie siciliane	» 10,584,258	» 6,756,064
Totali lire	78,914,328	lire 60,748,523

Da tale prospetto si vede che nel 1861 i prodotti aumentarono nelle antiche provincie e in Toscana, diminuirono in tutti gli altri Stati. Ed è appunto negli Stati in cui osserviamo diminuzione di prodotti che le tariffe erano state grandemente

abbassate, mentre risultano aumenti di prodotti dove esse non aveano subito diminuzione.

Nelle provincie meridionali dove i dazi erano più alti, troviamo un minor provento di quasi diciotto milioni.

Ma insieme colla riduzione dei dazi un altro fatto importantissimo avveniva, la soppressione delle interne barriere che divideano Stato da Stato.

Il commercio che l'Italia faceva dapprima colle proprie derrate, era nelle condizioni stesse di quello che faceva colle derrate forestiere. Il vino del Piemonte pagava dazio per essere consumato in Lombardia. Le sete lavorate della Lombardia erano tassate per entrare in Piemonte; e senza il pagamento di più o meno forti dazi non poteano circolare da Stato a Stato italiano le canape delle Romagne, i vini e gli zolfi della Sicilia, gli olii e le paste del Napoletano e della Liguria, i ferri dell'Elba, ecc.

I cambi fra Stato e Stato dei rispettivi prodotti che concorrevano ad aumentare gli introiti doganali dell'Italia divisa, non avevano più alcuna importanza pei prodotti dell'Italia unita.

Se questi due fatti della diminuzione delle tariffe e della soppressione delle barriere interne avessero agito soli, non crediamo di scostarci dal vero affermando che i prodotti doganali sarebbero stati stremati della metà.

Però da quei fatti scaturivano anche ottime conseguenze. I commerci disciolti da assurde protezioni, e svincolati dalle pastoie dei dazi interni, accrebbero la loro operosità, e i ravvivati traffici coll'estero valsero a compensare in parte le diminuzioni di introito provenienti dalle ribassate tariffe e dalle soppresse barriere. Così, a cagione d'esempio, nelle provincie meridionali dove i balzelli sul commercio estero furono diminuiti di circa quattro quinti, i traffici aumentarono tanto che il prodotto nel 1861 fu solo per metà circa minore di quello degli anni precedenti.

Queste sono, a nostro avviso, le precipue cause della notata

differenza tra i prodotti doganali del 1858 e del 1861, e ci è grato rilevare che in siffatta sentenza venne pure l'*Annuario statistico italiano*, che con tanta lode pubblicasi ogni anno per cura dei signori Cesare Correnti e Pietro Maestri (1).

Ma nel 1862 il prodotto delle dogane discese a lire 56,894,394. E qui non posso se non trascrivere quasi testualmente le parole della relazione da me fatta al ministro Sella sull'amministrazione delle gabelle dal 1860 in poi, e che venne da questo presentata il 13 dicembre 1865 alla camera dei deputati in appendice alla sua esposizione finanziaria.

All'accennata diminuzione di prodotti nel 1862 (io osservava in quella relazione), oltre l'indebolimento che abbiamo altrove notato nell'azione amministrativa, e nella tutela delle coste e delle frontiere, deve avere anche contribuito il fatto che, essendosi accresciute le relazioni già esistenti fra le diverse provincie del regno, e altre nuove essendosene annodate, molte merci che prima si acquistavano all'estero vennero provvedute dai mercati interni.

I tre milioni e ottocento cinquantaquattro mila franchi che la dogana perdè nel 1862, li ricuperò quasi interamente all'importazione nel 1863, nel qual anno si ebbe per questo capo un aumento di lire 3,468,598. A questo risultamento condusse soprattutto l'energica repressione del contrabbando dei coloniali.

Ma l'esportazione offre una diminuzione di lire 3,258,916. Questa deriva dallo scarso raccolto degli olivi e dalla scarsissima spedizione che si fece di olii in aspettativa del trattato di commercio colla Francia, che doveva molto scemarne il dazio. Siffatta diminuzione ebbe poi luogo prima ancora dell'attuazione del trattato a cagione del decreto del 30 di agosto di quell'anno, che soppresse la tassa di spedizione esistente nelle provincie meridionali sugli olii, gli stracci e gli zolfi,

(1) Veggasi l'*Annuario* del 1864, anno II - Art. *Commercio* e *Navigazione*.

e portò al tasso uniforme di lire una il dazio di esportazione degli olii. Così, mentre nell'anno 1862 l'introito sugli olii era stato di lire 4,421,025, nel 1863 non fu che di lire 1,060,918, cioè lire 3,360,107 di meno.

Il 1864 presentò una diminuzione d'introito per l'importazione di lire 163,080, per l'esportazione di lire 1,089,614. Quest'ultima diminuzione derivò interamente dalla soppressione della tassa di spedizione sugli olii, e dalla riduzione del dazio di esportazione sugli olii e sugli zolfi nelle provincie del mezzogiorno, essendosi avuto per la prima derrata lire 622,175, e per gli zolfi lire 373,599, e così in complesso lire 995,774 di meno del prodotto dell'esportazione dell'anno precedente.

Quanto all'importazione è da notare che nei primi giorni di novembre del 1864 veniva annunciato sul caffè, pepe, cacao, ecc., un aumento di dazio che venne poi effettivamente sancito colla legge del 24 dello stesso mese. Ne seguì che molti sdoganamenti ebbero luogo prima che quell'aumento fosse attuato, cioè prima del gennaio 1865. Senza una tale circostanza, la diminuzione nei prodotti dell'importazione sarebbe stata più sensibile.

Le incertezze politiche in cui tutta Europa versava, specialmente a cagione della guerra contro la Danimarca, la crisi del cotone per la persistente guerra di America, l'alto saggio generale del danaro, e la continuazione di alcune calamità interne, quali la malattia del baco da seta, l'epizoozia nel bestiame, ecc., non poteano a meno di esercitare un influsso funesto sui traffici, e di cagionare per conseguenza una diminuzione nei prodotti doganali. In effetto anche le dogane delle altre nazioni si risentirono di una situazione così poco favorevole. Le inglesi fruttarono oltre lire it. 22 milioni di meno dell'anno precedente, cosa che dovè pure in parte ascriversi al dazio scemato sul thè. In Francia vi fu un decremento di lire 50,000,000 circa, a motivo però anche del mutato regime

degli zuccheri. In Austria continuò in maggior proporzione il decremento degli anni antecedenti.

Oltracciò il 15 febbraio 1864 andava da noi in attività il trattato di commercio colla Francia. Certamente questo trattato è destinato a produrre grandi vantaggi per l'Italia, poichè accresce ed estende assai le sue attinenze coi paesi forestieri. Esso è già, o per virtù di trattati preesistenti, o per effetto di nuovi, esteso alle più ricche, più industri, più potenti nazioni d'Europa e di America.

Ma era inevitabile che per le diminuzioni di dazio su molti generi, e per le franchigie assicurate ad altri, le industrie nostrane avessero, massime da principio, a risentirsene alquanto e i prodotti doganali a riceverne qualche scossa.

Non vi è dubbio però che i commerci accresciuti per le agevolezze introdotte appunto dai trattati non tarderanno a far scomparire gli effetti delle modificazioni daziarie, ed allora, mentre sarà cessato il temporaneo danno della finanza, rimarrà intero e duraturo il vantaggio economico.

Rispetto al trattato di commercio dobbiamo ancora far osservare che dapprincipio l'ammissione ai dazi convenzionali era vincolata alla comprovata origine o produzione del luogo e alla diretta provenienza se per mare sotto bandiera di una delle due nazioni contraenti. Si fece poi un trattato coi Paesi Bassi, pel quale furono ammesse al trattamento della nazione più favorita le merci d'origine e di produzione olandese, da qualunque parte venissero, e inoltre le merci di qualunque origine purchè spedite dall'Olanda.

Questa nuova agevolezza accordata ai Paesi Bassi divenne applicabile anche alla Francia ed alle altre nazioni colle quali l'Italia aveva trattati di commercio, cioè Inghilterra, Belgio, Danimarca, Svezia e Norvegia, Turchia, Repubblica di Liberia, di Costa Rica, degli Stati Uniti, di Venezuela, Russia, Svizzera, e Zollwerein.

Quanto ai vapori che toccano nei loro viaggi a porti di

vari Stati si dispose che basterebbe per mantenere il beneficio della diretta provenienza che le merci non avessero subito prima di giungere in Italia alcun cambiamento; e fu dichiarato poi che al trattamento favorito desse luogo il trasporto con qualunque bandiera purchè assimilata alla nazionale.

Inoltre al beneficio dei trattati furono ammesse anco le merci provenienti dalle città franche e dai porti franchi, sotto l'osservanza di certe discipline atte ad assicurarne l'identità.

Per ultimo, a motivo di concerti presi tra il governo d'Italia e quello di Prussia, fu stabilito che le merci d'origine o produzione tanto italiana che degli Stati dello Zollwerein dovessero essere reciprocamente ammesse al trattamento convenzionale, senza obbligo di essere accompagnate dai certificati d'origine.

Tale correntezza per parte dell'Italia venne estesa a tutti i paesi ai quali fosse per applicarsi il trattato di commercio italo-franco.

Nel 1865 i prodotti doganali ascesero a lire 60,946,079, onde un aumento sul 1864 di lire 4,368,751.

A tale aumento concorse per la somma di lire 2,351,219 il diritto di bilancia, che nella ragione di centesimi 50 per quintale dal primo di gennaio di detto anno venne imposto sui cereali in forza della legge 24 novembre 1864. Si dovrebbero però attribuire lire 1,265,840 a favore del 1865, quali maggiori introiti ottenuti alla fine del 1864 su alcune qualità di coloniali, di cui, come già si è detto, vennero fatti straordinari approvvigionamenti in attenzione che andasse in vigore l'aumentata tariffa.

All'importazione i principali incrementi si ebbero sugli zuccheri, sui tessuti e filati di cotone, sui ferri e sui tessuti di lana; i decrementi sul vino, acquavite, caffè, sui tessuti di seta e sui formaggi. Per questi ultimi articoli però, se minori furono le esazioni, aumentarono pur anche le quantità importate.

All'esportazione si ebbero continui incrementi nei prodotti

per gli olii d'oliva, non che per gli zolfi, stracci e carbone di legna.

Riassumendo le condizioni commerciali dal 1862 in su, troviamo :

Anni	*Prodotti*	*Spese*
1862	56,894,395 —	11,177,280 cioè 19. 64 per cento.
1863	57,676,800 —	8,669,644 » 15. 03 per cento.
1864	56,577,328 —	8,341,029 » 14. 74 per cento.
1865	60,946,079 —	8,861,483 » 14. 54 per cento.

L'aumento pertanto dei prodotti nel 1865 a fronte del 1862 è stato di lire 4,151,684.

Le spese nello stesso periodo di tempo diminuirono di lire 2,315,797, e quindi l'utile ascende a lire 6,367,481.

Nei diritti marittimi abbiamo :

Anni	*Prodotti*
1862	lire 1,846,131
1863	» 1,842,602
1864	» 1,989,894
1865	» 1,850,937

Il movimento di questi prodotti dipende esclusivamente da quello della navigazione.

Parrebbe a prima giunta troppo tenue risultamento che un paese di 22 milioni di abitanti non ricavi che 60 milioni dalle sue dogane, cioè meno di tre franchi per testa.

Ma quale è la causa di ciò ?

Il contrabbando non è una piaga soltanto dell' Italia. Il signor Blanqui nel 1839, in un suo articolo stampato nel dizionario del commercio, valutava sulla fede di uomini competenti a 300 mi-

lioni e più l'importanza annua del commercio usurpato dai contrabbandieri d'Europa (1).

Nè dappoi la condizione mutò. Le frontiere della Francia sono da gran tempo guarnite di folte siepi di doganieri. I Belgi addestrano ancora al contrabbando una certa razza di cani, mostrando loro automi vestiti da finanzieri francesi, e bastonandoli ogni volta che a questi si avvicinano.

L'Inghilterra, non ostante la sua posizione insulare è anche essa infestata dal contrabbando che froda quell'erario di molti milioni.

E quale importanza abbia il commercio di contrabbando in Austria, lo dicono i prodotti doganali inferiori di gran lunga a quelli dell'Italia, non ostante le tariffe altissime, e le varie disposizioni rigorosissime da essa adottate per domarlo, e sempre con scarsissimo frutto.

Chè se non vi ha nazione la quale non sia più o meno infetta dal contrabbando, potrebbe andarne immune l'Italia?

E non è forse noto che il regno d'Italia ha una distesa di meglio che dodici mila chilometri di costa, con grandi centri di popolazione e di consumo, ed in mezzo a grandi empori di merci straniere, quali Venezia, Trieste, Malta, Marsiglia?

A chi non è noto che sonovi nel suo seno istesso non meno di tre città franche, d'onde il contrabbando prenderà sempre le mosse quale che si sia la vigilanza? Chi è che ignori come le nostre frontiere di terra siano per buona parte scoperte, frastagliate, difficilissime? Come, per esempio, sia quasi impossibile difendersi dalle illegali importazioni della Svizzera, dove il confine si presenta ineguale, tortuoso, ora sporgente, ora rientrante, piano a tratti, cosicchè un passo solo e la frontiera è valicata, in altri punti segnato appena sulle vette di alti monti, con cento sentieri dirupati, vertiginosi, dove le guardie possono solo seguire collo sguardo l'agile piede del contrabbandiere?

(1) *Dictionnaire de l'économie politique* - Art. *Contrebande.*

E può egli sperarsi che popolazioni da secoli avvezze al contrabbando se ne rattengano in breve volger di tempo, mentre, convien confessarlo, lo incremento della ricchezza nazionale non è ancora tale pur troppo da offrir loro altri mezzi per provvedere alle necessità della sussistenza, e mentre il teologo, il moralista, lo stesso economista guardano con occhio indulgente e quasi benevolo l'avventuroso perigliarsi del contrabbandiere?

E che cosa poteva farsi per reprimere il contrabbando?

Nuovi uffici di direzione furono, come abbiamo veduto, impiantati; un efficace sindacato fu posto in vigore, le dogane riordinate, epurato il personale, creato, come a suo luogo si dirà, il corpo delle guardie doganali, migliorata la sorte degl'impiegati e delle guardie, e ogni mezzo più diligente messo in opera per rialzarne lo spirito, per eccitarne lo zelo, la moralità, gli onesti e forti propositi.

Doveasi ricorrere a mezzi straordinari?

Ebbene! nello stesso modo che le guardie doganali furono, dove ne emerse il bisogno, di non lieve sussidio nella repressione del brigantaggio, nella tutela della vita e della proprietà dei cittadini, così si fecero i più caldi e ripetuti offici al ministero dell'interno, a quello della guerra, ai prefetti, ai comandi dei carabinieri, perchè dalla forza dipendente fosse aiutata la repressione del contrabbando. Nè in molti luoghi la domanda tornò vuota di effetto.

A invigilare le sponde dell'Adriatico, dove maggiormente affluivano le fraudolenti importazioni in provenienza da Venezia, Trieste, Fiume e dalla città franca di Ancona, fu mandato, come vedremo, un piccolo piroscafo ed or quattro altri se ne stanno costruendo, oltre 45 paranzelle.

Fu tenuta una viva corrispondenza con taluni agenti dello Stato all'estero, per essere in tempo avvertiti della partenza dei legni sospetti.

Si è egli ottenuto un risultato corrispondente a tante cure?

Non esitiamo a dare una risposta affermativa. Se si tien conto di molti dazi scomparsi od attenuati, se dei trattati di commercio conchiusi con quasi tutte le nazioni, sarebbe già molto il non avere scapitato. Si riescì invece ad ottenere in tre anni, o poco più, un aumento di quasi cinque milioni.

Ma vi ha chi dice: la Francia con una popolazione di poco più che un terzo maggiore di quella dell'Italia ritrae dalle sue dogane oltre il doppio di ciò che noi ricaviamo dalle nostre (1).

Anzi tutto vi ha egli confronto tra gli alti dazi della tariffa francese e i miti dazi della tariffa italiana? Non dimentichiamo che la riforma economica se promuove lo svolgimento della ricchezza pubblica, agisce come deprimente, almeno dapprincipio, sulle entrate daziarie. Abbiamo osservato questo fenomeno nella riforma inglese e nella sarda; si presentò e si presenterà dappertutto dove tale riforma abbia, come ha avuto presso di noi, una larga e improvvisa applicazione.

In secondo lungo vi è forse confronto tra le forze produttive della Francia e quelle dell'Italia?

Una nazione tanto può comprare dall'estero, quanto può vendergli. È oggimai un assioma inconcusso della scienza economica che i prodotti si cambiano coi prodotti. Ora, se il provento delle dogane francesi è più che doppio del nostro, il valore delle sue esportazioni non è egli il quintuplo?

I mezzi di comunicazione dando o aumentando valore alla produzione, fomentano la ricchezza, e perciò i consumi. Ora, di quanto non siamo noi ancora inferiori da questo lato alla Francia? Essa aveva nel 1862 kilom. 11,102 di strade ferrate, noi kilom. 2,499, e mentre il nostro prodotto chilometrico non oltrepassava nel 1863 le 20,000 lire, il suo ascendeva a 43,000. A questo riguardo noi siamo ancora al disotto non solo della Francia e dell'Inghilterra, ma della Prussia, dell'Au-

(1) Notisi che nei 165 milioni di prodotto delle dogane francesi vi hanno circa lire 30 milioni procacciati dalla gabella del sale.

stria, del Belgio. Taccio poi delle vie provinciali e comunali, le quali se in alcune provincie del regno sono in tanta copia da non aver riscontro presso altre nazioni, in parecchie altre provincie mancano affatto.

Un altro sintomo della ricchezza di una nazione sono certamente i prodotti, il movimento delle poste.

Componendosi tali prodotti di somme assai esigue, vanno meno di ogni altro soggetti a frodi o ad altre influenze perturbatrici. Or bene, il prodotto delle poste che nel 1863 ascese in Francia alla cospicua somma di lire 71 milione, non fu da noi nello stesso anno che di 12,478,317 lire. In Francia le lettere trasportate, secondo le più recenti statistiche, ascendono a 260 circa milioni. In Italia non furono da ultimo che 72 milioni.

A che accumulare altre prove? Se l'uomo tanto può quanto sa, basti il dire che in Italia il numero degli analfabeti si ragguaglia al 70 per cento della popolazione.

È questo pur troppo il frutto delle male signorie passate. Nello sparire ci hanno esse inoltre lasciata la trista eredità del brigantaggio, che impedisce all'agricoltura di svolgere la sua potenza e toglie alla produzione quella sicurezza senza cui sarebbe vana speranza attenderne gli incrementi.

Certo l'Italia è una miniera d'oro, ma bisogna coltivarla. È la statua di Pigmalione che si risveglia, ma bisogna aspettare e darle agio che si renda conto delle forze della sua gioventù e della sua possanza. Quando saranno fatte le grandi vie di comunicazione, quando saran compite le indispensabili strade comunali e provinciali, quando l'istruzione sarà più diffusa, quando i capitali scenderanno fiduciosi e abbondanti sul mercato, quando il credito commerciale, industriale ed agricolo sarà solidamente instaurato, quando il saggio del danaro sarà a più equabil ragione ridotto, quando ogni cittadino vorrà essere un fattore attivo della comune prosperità, allora i cespiti dell'Italia non tarderanno a uguagliare in fecondità quelli delle altre più potenti e più progredite nazioni. Ora dobbiamo chia-

marci paghi, rispetto alle dogane, che i nostri prodotti abbiano già superati quelli del vecchio impero austriaco, che pure conta quasi il doppio della nostra popolazione.

§ 25.

Avvenire delle dogane italiane - Docks e magazzini generali - Decreto 28 giugno 1866 portante nuove pene pei reati di contrabbando - Concetti di riforma alla tariffa doganale e aumenti di dazi sanciti col decreto del 14 luglio 1866.

Ma se molti benefici aspettar si denno dal tempo e dal pacifico svolgimento della attività nazionale, forsechè la situazione attuale non è capace di un intrinseco miglioramento?

Già colla legge dell'11 maggio 1865 provvidamente si assegnava il termine del 1° gennaio 1868 alla cessazione della dannosa facoltà lasciata nelle provincie meridionali di pagare il dazio con cambiali; e prestabilivasi pure la cessazione per lo stesso termine della fiera franca di Sinigaglia, delle città franche di Ancona, Livorno e Messina, e del portofranco di Genova. Queste istituzioni, e quella precipuamente delle città franche ebbero, come abbiamo veduto, origine in età remote, e si radicavano in bisogni che or più non esistono. Esse sono il più potente incentivo al contrabbando che strema i redditi della finanza, che demoralizza le popolazioni; deprimono la vita naturale delle città stesse che ne sono privilegiate e ne impepegnano il capitale ed il lavoro in vie fittizie; contrastano coi principiif ondamentali di un libero Stato, dove tutti i cittadini devono essere uguali dinanzi alla legge ed all'imposta, ed infine fanno scapitare gl'interessi generali dell'industria e del traffico, aprendo l'adito a una concorrenza fatta ad armi disuguali.

Già il governo con savio consiglio stanziava in bilancio una bella somma per sussidiare le città a cui devono essere tolti quei privilegi, volendosi sostituire ai medesimi i moderni docks.

Speditezza, sicurezza, economia: ecco i precipui bisogni dell'odierno commercio, ed a siffatti bisogni fa ragione appunto l'istituzione di questi grandi stabilimenti di deposito. Essi offrono ogni maggior comodo pel movimento delle merci; essendo situati dove finisce la strada ferrata e comincia il mare, sono forniti di bacini e di strumenti pel carico e scarico dei bastimenti. Le società dei docks rispondono della qualità, quantità e buona custodia delle merci che si depositano, per cui queste, mediante il sistema dei *warrants* fanno officio di pegno e si trasformano senza muoversi dai magazzini in capitale circolante e continuamente negoziabile.

Ma la cosa alla quale non è meno urgente di provvedere è la costruzione di edifizi per dogane, mentre gli attuali in alcuni centri anco molto importanti, quali Palermo, Cagliari, Porto Empedocle, Porto Corsini, Brindisi ed altri versano in ben triste condizioni.

In ciò deve avere gran parte anche l'iniziativa dei municipi e delle camere di commercio. In tutte le città italiane, dal giorno in cui faustamente vi si instaurava la libertà, ferve una gara nobilissima per abbellirle e ampliarle. Però di tutte le spese le più raccomandabili son certamente quelle che si fanno per agevolare le opere del commercio, una delle più copiose sorgenti della nazionale ricchezza.

Non sarà mai abbastanza encomiato il nobile esempio dato anche in questa parte dal municipio di Torino. Esso non esitava ad assumere la costruzione di un grandioso stabilimento per magazzini generali, dove saranno pure e la direzione compartimentale delle gabelle, e i magazzini della dogana, e quelli delle privative sì per la spedizione che per la vendita. Il governo dal suo canto ha assicurato un equo fitto in proporzione dell'ampiezza e della qualità dei locali che passeranno in servizio delle gabelle, oltre un'annua somma corrispondente al valore locativo dei fabbricati demaniali che attualmente occupa per gli accennati uffici e magazzini e che diverranno disponibili, e al fitto che paga per quelli che sono di ragione privata.

E analoghe condizioni ha il governo esternato di essere disposto a fare a tutti quei municipi, camere di commercio od anche private società che si assumessero uguale impresa.

L'esperienza non ha additato che lievissime modificazioni da introdurre nel nuovo regolamento doganale, il quale non solleva lamenti per parte del commercio, e lascia ad esso bastante libertà.

È tuttavia a notare che a seguito della legge del 28 giugno 1866 con decreto della stessa data alle multe stabilite nel regolamento doganale venne fatta l'aggiunta delle seguenti pene.

« L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, ancorchè questo non sia stato eseguito, darà luogo alla pena del carcere da tre mesi a un anno contro gli autori, direttori o capi di essa, e da uno a sei mesi contro ogni altro che ne faccia parte. Il contrabbando commesso dall'associazione o da talun membro, quando questo abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

« Il contrabbando commesso da una sola persona data abitualmente al contrabbando (contrabbandiere), ma senza concerto con altri, sarà punito col carcere da sei giorni a due anni secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando.

« Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni: quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate; quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffizi, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce, o del genere che si voglia far entrare o che sia entrato in contrabbando; quando infine siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

« L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori d'alberghi, caffè od

altri luoghi pubblici saranno puniti col *maximum* della pena. Gli impiegati ed agenti governativi incorreranno inoltre nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dal regolamento doganale, e in caso di corruzione nell'interdizione altresì dei pubblici uffizi, oltre una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di lire 150. Saranno confiscate le merci di contrabbando e i mezzi appositamente adoperati al trasporto. »

La tariffa doganale merita per molti rispetti una completa rifusione.

Le disposizioni preliminari non sono più in perfetta armonia coi nuovi regolamenti, con cui fa d'uopo coordinarle.

Il repertorio è soverchiamente povero e abbisognerebbe di essere arricchito almeno di una metà di voci, fra cui moltissime delle più comuni ed importanti. Le tariffa sarda, compilata in un momento di urgenza colla maggior fretta, essendo stata troppo pedissequa della francese e della belga, avviene che molte voci di essa non appartengano all'italiana favella, che alcuni prodotti chimici vi ricorrano più volte con diversa denominazione e non sempre si rimandino allo stesso articolo della categoria. D'altri si dà il nome volgare e poi vi si aggiunge il nome scientifico che corrisponde a differente cosa.

Nelle categorie sono sovente compresi in un solo articolo merci di un'importanza commerciale molto diversa. Nelle denominazioni generali non essendo la tariffa abbastanza sintetica, sovente ricorrono merci non contemplate. A questo difetto però il legislatore ha in qualche modo supplito colla voce ausiliaria *oggetti d'incerta assimilazione.*

Per ultimo sono eccessivamente scarse le note illustrative, e massime delle produzioni antartiche o tropicali, delle quali tanto importerebbe rendere familiari i caratteri, non si trova nella nostra tariffa che il nome.

Rispetto ai dazi non prevalgono dappertutto gli stessi principii.

La tariffa porta ancora troppo evidente l'impronta della transizione tra i vecchi sistemi ed il nuovo. Una notabile perturbazione si per i dazi che per la forma fu poi anche portata dai tanti trattati commerciali conchiusi prima dalla Sardegna e poi dall'Italia. L'ultimo colla Francia è stato fatto sulla base della tariffa francese, ha nuovamente introdotti i dazi *ad valorem* col conseguente diritto del *preacquisto* e coll'effetto delle continue contestazioni tra il contribuente e la dogana.

Si stanno ora facendo accurati studi presso la direzione generale delle gabelle per una nuova tariffa, prendendo precipuamente a punto di partenza quella dello Zollwerein. Ma in quanto a molti dazi i trattati molteplici che si hanno colle altre nazioni impedirebbero per ora ogni alterazione.

Ciò nullameno crediamo pregio dell'opera, attenendoci ai consigli della scienza del pari che a quelli dell'esperienza, accennar qui alcuni principii, secondo i quali potrebbe a suo tempo la tariffa nostra dei diritti essere ritoccata.

Egli è bensì vero che eletti ingegni manifestarono l'umanitario desiderio di veder le dogane cancellate dal novero delle istituzioni. Ma per lunghi anni le finanze degli Stati ciò non permetteranno e d'altra parte l'imposta doganale ha in suo favore, ed in sommo grado, una delle qualità che, giusta il concetto del padre della scienza economica, Adamo Smith, sono da desiderare in un sistema qualunque di tasse. Ed è di essere riscossa al tempo e nel modo in cui torna più comodo al contribuente di pagarla. Essa è in effetto saldata quando vuole il consumatore. Rispetto al modo, immedesimandosi tale imposta col prezzo della merce, il contribuente la paga senza avvedersene. Questo è il motivo principale per cui in ogni paese le tasse indirette sono meno incresciose delle altre, e per cui hanno maggior probabilità di perpetuarsi.

Adunque poichè le dogane non corrono pericolo alcuno di essere nè ora nè in un prossimo avvenire soppresse, ecco quali sarebbero i concetti sopra una riforma della tariffa italiana, sia

da un punto di vista generale, come in relazione alle peculiari condizioni del paese.

E in primo luogo i dazi, per quanto concerne la importazione, dovrebbero essere per regola fissati a un dieci per cento del valore delle merci, mantenendo però l'esazione sul peso. È questa da un canto la misura raccomandata dagli uomini che più addentro considerarono la materia. Essa appare generalmente abbastanza moderata, e colla sua uniformità e proporzionalità su quasi tutte le merci fa sì che il valore di cambio non ne sia sensibilmente alterato. D'altra parte in mezzo a tutti i mutamenti subiti per le più diverse ragioni dalla nostra tariffa il dieci per cento sul valore è ancora come la stregua prima e regolatrice adottata per gran parte dei suoi dazi.

A questa misura due principali eccezioni sarebbero a fare. Una a proposito dei generi di prima necessità. Siffatte imposizioni, dice Stuart Mill, invadono sempre quello che dovrebbe essere lasciato illeso, i proventi appena bastanti per vivere. Adunque per queste materie dovrà stabilirsi la totale esenzione da dazio. Dovrebbero inoltre essere per regola lasciate esenti le materie greggie e quelle sussidiarie dell'industria.

L'altra eccezione riguarda tre principali categorie di merci, le quali dovrebbero per regola essere tassate in una misura più elevata. La prima comprenderebbe certi articoli di lusso di poco facile sottrazione. Le tasse sulle cose di lusso hanno alcune parti che le raccomandano fortemente. Non possono mai gravare su quelli il cui reddito è speso in cose necessarie, e agiscono qualche volta come una specie di legge suntuaria, la sola veramente utile. La seconda categoria comprenderebbe quelle merci che l'Italia consuma in grandi quantità, ma che non produce, non essendovi qui il pericolo che una parte della tassa cada a benefizio di fabbricatori protetti, anzichè dell'erario. La terza infine quelle altre merci che possono essere nocive alla salute se l'uso non ne sia moderatissimo, e questo per la ragione che l'imposta agisce in tal caso come un'utile moderatrice.

L'esportazione dei prodotti indigeni potrebbe assoggettarsi a un tenue diritto di bilancia, il quale frutterebbe cospicue somme senza produrre alcun inconveniente. Una tassa piuttosto forte sarebbe però da imporre su quei prodotti di cui l'Italia ha quasi esclusivamente il monopolio, e che all'estero si acquistano, come suol dirsi, a prezzo di scarsità.

Il transito che, anche nei tempi in cui prevaleva un sistema restrittivo, era sottoposto a una tassa mitissima, deve essere lasciato affatto libero. Sarebbe però da far eccezione per certi generi più facili al contrabbando, come il tabacco ed il sale, e per le materie che possono compromettere la sicurezza dello Stato e dei cittadini, come i prodotti esplodenti, per i quali potrebbe stabilirsi l'obbligo di una speciale licenza.

Così riordinata la tariffa dei diritti doganali, essa poggerebbe sopra un concetto logico ed uno, e si può nutrire fermo convincimento che darebbe un reddito di trenta milioni circa di lire più dell'attuale.

Queste idee furono in parte accolte dal parlamento e sancite colla legge del 28 giugno 1866, colla quale venne data facoltà al governo di modificare la tariffa dei dazi doganali, purchè nessun nuovo dazio d'importazione, ad eccezione dei dazi sul vino e sui generi coloniali, oltrepassasse il 10 per cento, e nessun nuovo dazio di esportazione il 3 per cento del valore della merce.

Il governo, valendosi di tale facoltà, con decreto del 14 luglio 1866 ritoccò i dazi su 54 articoli all'importazione, e su 57 all'esportazione.

Tra gli articoli menzionati in quel decreto sono degni di speciale attenzione i cereali e le farine, non che le sete crude nazionali.

I cereali furono assoggettati al dazio di centesimi 75 per quintale all'importazione, e di centesimi 50 all'esportazione. Le farine furono assoggettate al dazio di lire 1. 25 per quintale all'importazione, e di centesimi 75 all'esportazione.

Il diritto di bilancia, instituito all'importazione di questi generi colla legge del 24 di novembre 1864 nella misura di centesimi 50 il quintale, venne ridotto a centesimi 25.

L'esportazione delle sete crude nazionali, che prima era esente da dazio, fu sottoposta alla tassa di lire 35 il quintale.

Ma ritornando al nostro assunto, crediamo che di un altro elemento avrebbesi ancora a tener conto nel rifare la nostra tariffa.

Il presente capitolo è un omaggio reso alla libertà. La libertà obbiettivamente considerata è l'esplicazione indefinita delle forze individuali e sociali secondo la loro potenza intrinseca, e in conformità delle leggi naturali che dan norma al progresso dello spirito umano.

Ma lo stato attuale economico dell'Europa è forse il portato di tale libertà? L'Italia ha ella potuto prendere in esso il posto che le competeva? Il governo, anche in linea di dogana, non può far cosa alcuna per aiutarla a rivendicare la sua parte d'eredità?

Qui sta per noi la questione. Va bene il dire che nel commercio tra le nazioni non deve vedersi che un cambio di servizi. La Francia vendendo il suo vino all'Inghilterra, questa il suo carbone alla Francia, è come se ognuna di queste nazioni producesse direttamente il vino e il carbone che le abbisogna.

Ma che si dovrà dire quando vediamo la Francia o l'Inghilterra vendere a noi le stoffe seriche, i tessuti di cotone, i prodotti chimici fabbricati colle materie nate o appena semilavorate in Italia?

L'uso di allevare i bachi da seta, dice Enrico Storck, non sembra essere stato comune nei paesi del nord dell'Italia prima del secolo XVI, e le fabbriche di Lucca hanno dovuto lavorare per lungo tempo con materie straniere. Per quelle di Venezia sappiamo che per lungo tempo esse ritiravano la seta dalla Sicilia e dal Levante. I lanifici di Firenze lavoravano specialmente la lana di Spagna e d'Inghilterra.

Ora se ad onta di siffatte condizioni a tanta riputazione e ricchezza quelle fabbriche salirono, perchè non cercherem noi con ogni studio di fondare in Italia almeno le industrie per le quali abbiamo abbondante e migliore che in ogni altro paese la materia prima?

Agli Italiani non manca ingegno svegliato, intelligenza, operosità. Non ci manca la forza motrice. Finchè vi sarà in Italia, diceva Cesare Balbo, un filo d'acqua abbandonato, non avrem diritto di querelarci per la mancanca del carbone fossile. Non siamo più privi di un vasto mercato, dappoichè Iddio coronando i comuni sforzi ha fatto un sol popolo di 25 milioni d'Italiani. Dicono che i nostri colori non resistono per ragione delle acque, ma dobbiamo crederlo noi che abbiamo ancora sott'occhio le nobili reliquie degli arazzi di Firenze, dei broccati di Venezia e di Genova, e delle stoffe sfavillanti di tante altre città italiane?

Il puritanismo della scienza ha sovente conseguenze più perniciose dei pregiudizi dell'ignoranza. Udiamo piuttosto quel che dice in proposito il più originale pensatore dell'odierna Inghilterra, il più profondo e il più pratico degli economisti viventi, l'illustre Stuart Mill.

Il solo caso, osserva egli, in cui si possono difendere la tasse di protezione, stando unicamente ai principii di economia politica, è quando sono imposte temporaneamente (specialmente in una nazione giovine), colla speranza di far attecchire una industria forestiera, adattatissima per se stessa alle condizioni del paese. La superiorità che ha un paese sopra un altro in un ramo di produzione, nasce spesso soltanto dall'aver esso cominciato più presto. Non può esservi vantaggio inerente da un lato e svantaggio dall'altro, ma solo una superiorità del momento, frutto dell'esperienza. Un paese che deve tuttavia acquistare tale esperienza, può sotto altri rispetti essere più idoneo alla produzione di quelli che primi entrarono in campo; è inoltre una giusta osservazione, che non vi è nulla che abbia

una tendenza maggiore a promuovere i miglioramenti in un dato ramo di produzione, quanto il farne l'esperimento sotto una nuova serie di condizioni. Non è da aspettarsi che gli individui, a rischio loro, o piuttosto con loro sicura perdita, vogliano introdurre una nuova manifattura e sostenere il peso di alimentarla, finchè i produttori non siano venuti ad uno stesso livello di educazione con quelli a cui tali usi sono tradizionali. Una tassa di protezione, continuata per un tempo ragionevole, sarà il modo meno sconveniente con cui una nazione può contribuire a siffatti esperimenti. Ma la protezione deve limitarsi a quei casi in cui vi è buon fondamento per credere che l'industria che essa alimenta potrà dopo un certo tempo far senza di essa, nè i produttori domestici dovrebbero mai essere autorizzati a credere che essa sarà loro continuata oltre il termine strettamente necessario per esperimentare quello che essi sappiano fare (1).

Noi pertanto fermamente crediamo che quando il momento sarà venuto, e nelle condizioni più su accennate, la nostra tariffa non debba escludere in via transitoria un elemento di protezione, coll'egida del quale le industrie che hanno propizie condizioni in paese, o che possono facilmente attecchirvi e prosperare, abbiano agio d'instituirsi e vincere almeno le prime difficoltà.

L'Inghilterra stessa protegge le proprie industrie, che pur sono le prime del mondo. Essa, dice Richelot, soccorre il *drenaggio* con prestiti enormi, fa ogni sforzo per dotare la marina mercantile di un personale istrutto, possentemente in ciò secondata dallo spirito d'associazione che fece sorgere i due magnifici palagi di Hydepark e di Sydenham, crea un'amministrazione speciale, moltiplica le scuole di disegno per aiutare l'industria inglese ad acquistare l'eleganza ed il gusto.

Certo protezione è questa degna di una grande nazione

(1) Stuart Mill - *Princ. di econ. polit.*

industriale. Ma in altri tempi non fu pretermessa neppur l'altra che noi moderatamente non saremmo lontani dal raccomandare.

Se essa tornerà momentaneamente a scapito di qualche classe di consumatori, la parziale e momentanea iattura non tarderà a convertirsi in permanente ed universal beneficio.

CAPITOLO IV.

Monopoli governativi

---

§ 1.

Nozioni fisiche e naturali sul tabacco.

La pianta conosciuta generalmente sotto il nome di tabacco appartiene alla famiglia naturale delle *solanacee,* e al genere *nicotiana*, fondato da Tournefort, e in seguito adottato da Linneo, e da Antonio Lorenzo Jussieu. I suoi caratteri sono: calice tubuloso ed urceolato a cinque lobi, corolla molto più lunga, imbutiforme, col lembo diviso in cinque parti, di forma regolare; stimma emarginato; capsula ovoide, bivalve, biloculare, polisperma.

Questo genere racchiude un grande numero di specie per lo più d'origine americana. Molte di esse sono coltivate nei giardini, sia per gli studi botanici, sia per la bellezza dei loro fiori, o del loro portamento; quelle che formano oggetto di commercio non sono più di quattro o cinque.

Una è la *nicotiana tabacum* a fiori di color roseo, la quale somministra il tabacco Virginia. Un'altra, molto affine a questa, detta *nicotiana macrophylla*, somministra un tabacco alquanto più scadente. Una terza specie è la *nicotiana rustica*, che ha fiori gialli e di molto più umile fusto, coltivata nell'Africa occidentale, nell'Egitto, nel mezzodì dell'Europa. Essa somminì-

stra le foglie cosidette Salonicco e Latakia. Un'altra specie, la *nicotiana persica*, coltivata in Persia e forse indigena di quella regione, fornisce la foglia Shiraz.

Le sovranominate specie di tabacco, come quasi tutte le piante appartenenti alla famiglia delle solanacee, contengono un principio immediato vegetabile, un alcaloide, la cui azione è estremamente energica sulla economia animale, come è in genere quella di tutti gli alcaloidi vegetabili, forniti anche da altre famiglie di piante.

L'alcaloide del tabacco venne chiamato nicotina, e il nome deriva dall'appellazione generica della pianta stessa. Esso si distingue dagli alcaloidi formati dalle altre solanacee, quali sarebbero la giusquiamina, l'atropina, la daturina, e la solanina, per essere nel suo stato ordinario liquido e volatile, laddove questi sono cristallini e fissi.

Ad esso sono dovute le qualità medicinali del tabacco, e la proprietà esilarante ricercata da chi ne fa uso. La proporzione però dell'alcaloide varia assai secondo le differenti foglie. Fornite a dovizia ne sono quelle dell'Alsazia, povere per contro quelle tanto pregiate di Cuba; d'onde si può inferire che un eccesso di nicotina nuoce alla bontà delle foglie.

La nicotina non si trova nelle foglie di tabacco allo stato libero e volatile, ma è collegata e ivi fissata da un acido di natura organica; e non è che mediante uno speciale processo di fermentazione che distruggesi l'azione dell'acido stesso, rendesi la nicotina libera e volatile, e le foglie ne riescono quindi odorose.

§ 2.

Nozioni storiche sul tabacco.

Il tabacco fu trovato in uso presso gl'Indiani dell'America, secondo alcuni in Tabago, una delle Antille visitate da Cristoforo Colombo, secondo altri in Tabasco, provincia del Messico, dove Fernando Cortes diede la sua prima battaglia.

Pare che gli Indiani adoperassero questa pianta per una quantità di usi domestici. Gli autori la chiamano ancora *Petuaun*, gli Americani del continente la dissero *Petùm*, quelli delle isole *Golt*.

Gli Europei, avendone viste le foglie secche accartocciate e accese alle estremità in bocca a quelle popolazioni selvaggie, in mezzo alle quali poneano i loro primi stabilimenti, non tardarono a imitarne l'esempio. Fu certo per disperdere le innumerevoli miriadi di insetti che contristano i paesi poco abitati, che i selvaggi del nuovo mondo immaginarono anche di riempiere di foglie secche di tabacco certe canne da cui aspiravano il fumo per ispargerlo d'intorno a loro. Dicesi che fra i primi a mandare il tabacco in Ispagna sia stato un Ermandete da Toledo.

Quella pianta prese ancora molti altri nomi, i quali ricordano molte delle sue varie vicende e fortune.

Verso il 1560, dopo già che Cortes ne aveva mandato in dono il prezioso seme a Carlo V, il presidente ser Giovanni Nicot di Villemain, ambasciatore di Francia in Portogallo, di una parte di tabacco da lui stesso coltivato nel suo giardino faceva presente a Caterina dei Medici e al gran priore di Francia.

Di qui gli appellativi di *erba della regina*, *del gran priore*, e quello di *nicoziana* che il gran Linneo sanzionò, inscrivendolo definitivamente nel dizionario della scienza, e che ricorda più specialmente il nome del celebre ambasciatore. Vero è che

un tal Thienet, il quale visitò l'America assai prima della missione diplomatica di Nicot, in un foglio pubblicato nel 1617 altamente si querelava perchè un parabolano che non era mai stato in America, dieci anni dopo che egli ne era tornato si fosse permesso di dare il suo nome a quella pianta, della quale egli aveva portato in Europa la semenza, che egli per il primo aveva seminata, che aveva chiamata erba *ingomosa* (*angoumoise*). Ma quale che si sia il valore di questa protesta, esserva con ragione Mangin nel suo articolo inserito nel *Dictionnaire universel du commerce*, certo è che se il tabacco esisteva in Francia prima di Nicot, fu però questi che lo fece conoscere e meritò per tal modo di dargli il suo nome.

In Inghilterra il tabacco non fu introdotto se non parecchi anni più tardi da ser Walter Raleigh, favorito della regina Elisabetta, il quale, ritornando dall'America, ove era andato per presiedere all'istituzione di alcuni stabilimenti inglesi, ne riportò foglie e semi di tabacco, e quel che più, una pipa della quale sapeva a meraviglia servirsi.

Il vescovo Niccolò Tornabuoni, legato apostolico e ambasciatore toscano alla corte di Francia, fu quegli che introdusse il tabacco in Italia, mandandone il seme al vescovo Alfonso di Firenze. Onde il famoso botanico di Pisa, Cesalpino, chiamò il tabacco col nome di *erba tornabona*. Chi lo recò a Roma fu il cardinale Prospero di Santa Croce, e il tabacco venne chiamato *erba Santa Croce*.

Caterina dei Medici, avendo sperimentata (non è detto in che modo) la virtù del tabacco, diveniva entusiasta della nuovissima erba che la moda diceva dotata di ogni maniera di virtù. Lungo sarebbe il dire di tutte le guarigioni straordinarie che le furono attribuite, e di tutti gli accidenti che cagionò. Ora era il tetano, ora la paralisi e altri orribili mali che maravigliosamente sanava; efficace la si reputò eziandio per la tisi, e il fumo del tabacco venne riguardato per uno dei migliori antidoti contro la pestilenza. Cancri, emicranie, flussioni, ferite, piaghe, mor-

sicature di cani idrofobi, tutto vinceva e guariva; i Cannibali se ne servivano contro il veleno delle loro freccie, il seme dell'erba verde era la panacea universale, onde mille altri nomi pur inventava la riconoscenza popolare, e il tabacco chiamavasi *erba santa, erba benedetta*, ecc.

Però la novella pianta, così diletta all'universale, perfin cantata in versi latini da un dottore romano, Castore Durante, ebbe anche i suoi acerrimi detrattori. I dotti ne facevano argomento di argute polemiche, e parecchi fra essi la trovavano per ogni conto nociva all'uomo. Anche le donne si mescolarono nella disputa dichiarandosi in favore o contro l'uso del tabacco, in lode o biasimo del quale erano scritti più di cento volumi, dei quali un tedesco ci ha conservato il catalogo.

Dall'esagerazione del bene si passò, come sempre suole, all'esagerazione del male. Il tabacco divenne un'invenzione del demonio, una peste, un veleno. Mille accidenti di tisi polmonare, di paralisi, vennero attribuiti all'azione di un'atmosfera impregnata dalla emanazione del tabacco, il quale, dicevasi, se allettava con una eccitazione momentanea, spossava però a poco a poco il corpo e annientava le forze dell'intelletto. Queste ed altre cose si dicevano e si scrivevano, e fin dai pergami si proclamavano. Nè basta: i più potenti sovrani prima di fare del tabacco un dei più fruttuosi cespiti delle loro rendite, gli mossero acerba guerra. Michele Federowitz granduca di Moscovia, Amurath IV imperatore dei Turchi, Sha Sofi re di Persia, sotto pena di morte lo proscrivevano. Lo stesso avveniva in Russia, dove peraltro la pena di morte veniva poi commutata nella perdita del naso considerato forse come veicolo del delitto. La Svizzera infliggeva al fumatore le pene dell'adultero. Alcuni papi fulminavano la scomunica su chi di quella peste di trovato valso si fosse, ed è anzi famoso in proposito quel motto di Pasquino rivolto ad Urbano VIII: *contra foliam quae vento rapitur ostendis potentiam tuam et stipulam siccam persequeris*, ecc.

Ad onta di tutte queste persecuzioni, e forse in parte a causa di esse, l'uso del tabacco prevalse e si diffuse tra tutte le nazioni rozze e civili, e si sparse dall'America sino al Giappone. I sovrani, i governanti a poco a poco con esso si riconciliarono, e papa Benedetto XIII levava la scomunica lanciata dai suoi predecessori, non potendo egli medesimo fare a meno del tabacco; il quale, in breve volger di tempo, tra pei capricci della moda, tra per l'abitudine (questa seconda natura dell'uomo), divenne la pianta più coltivata, più ricercata, più diletta alle migliaia che ne fanno uso, sia fiutandola triturata in polvere, o masticandola, o aspirandone il fumo.

§ 3.

Nozioni fisiologiche sul tabacco.

Dopo che abbiamo accennati i vari giudizi che in tempi e presso genti diverse vennero espressi circa l'azione del tabacco sull'economia animale, ricorreremo ora a quello di uno scienziato, che nessuno saprebbe rifiutare. Il Giacomini, nella celebre sua opera dei soccorsi terapeutici, condotta con un rigor di logica, un processo filosofico e una perspicuità di esposizione senza pari, volendo dissipar le nubi onde l'ignoranza e il pregiudizio avevano quel tema oscurato, statuì chiaramente qual fosse l'azione della nicoziana come agente igienico e come farmaco.

Credo di far cosa grata ai lettori di questo libro riportando il capitolo della di lui opera che tocca del tabacco.

« *Effetti sui bruti.*

« La molta efficacia della nicoziana si manifesta da ciò che una sola goccia d'olio ottenuto dalla distillazione delle foglie basta a far perire i cani e i gatti in pochi minuti. La polvere stessa ed il succo è di molto nocumento agli animali. Orfila

uccise i cani in otto o nove ore con mezz'oncia di tabacco dato per bocca legando loro l'esofago. Erano però sufficienti due dramme allorchè l'applicava in una ferita, ed un cane morì con soli sedici grani. Se Orfila trovò nel tubo gastro-enterico delle traccie flogistiche, che egli stesso però confessò essere assai moderate, noi non dimenticheremo che anche la semplice allacciatura dell'esofago suol produrle, allorchè dopo quella sono all'animale concesse alcune ore di vita.

« *Effetti sull'uomo sano.*

« Per riconoscere gli effetti della nicoziana sull'uomo sano noi non abbiamo che a volgerci attorno di noi. Vedremo le foglie secche della nicoziana ridotte in polvere ed in molte guise preparate attraersi dalle avide narici a solleticar l'odorato: dalle foglie stesse bruciate aspirarsene in bocca voluttuosamente il fumo e respingerlo a nuvole: le foglie ed i pedicilli masticarsi a destare e punzecchiare l'organo del gusto: vedrem questa pianta avere ormai usurpato un luogo fra le costumanze e fra i bisogni di quasi tutti i popoli. L'abitudine scema d'assai ed ammorza gli effetti del tabacco, sicchè per osservarli genuini giova contemplare chi l'usa per la prima volta od eccede nella quantità. Ed in chi fiuta la polvere di tabacco bisogna distinguere dal resto l'effetto primo d'irritazione locale alle narici, per cui sperimentasi bruciore, sternuto, scolo di muco e lagrimazione; ciò che non è del tabacco soltanto, ma di qualunque polvere eterogenea per le sue qualità meccaniche o chimiche. Anche le foglie secche d'una pianta innocentissima, come la malva, se siano grossamente pestate e s'attraggan nel naso, portano questi o più sensibili effetti irritanti. Ma vien dopo ciò pel tabacco un ottuso senso di dolore alla testa con capogiro, e quasi direbbesi stupor di mente ed ebrietà. E non è necessario l'inghiottirlo per manifestarsi dipoi un senso di nausea con angoscia allo stomaco, e talvolta con vomito. Svaniscono invero ben tosto questi effetti: ma d'altronde più o meno du-

revoli si osservarono da Ramazzini nei fabbricatori del tabacco, nei quali pure sorge facilmente la tosse e il tremor delle membra (1). Un amico di Chomel, annasando del tabacco di Spagna in quantità, cadde in deliquio con sudori freddi. Questi sono i veri effetti dinamici in opposizione dei primi, ed hanno luogo per l'assorbimento di alcune particelle di nicoziana. Le varie qualità del tabacco danno più intensi or i primi, or i secondi. V'influisce per esempio il clima ove è colta la pianta, sviluppando in esso più o meno dei principii attivi. V'influisce lo stato della polvere medesima, la quale se è secca vellica meccanicamente molto la pituitaria e dinamicamente agisce poco; se umida vellica meno ed inebria di più; se ruvidamente pesta vellica meglio, inebria meno; se finalmente è ridotta, purchè non sia secca, è molto inebriante senza vellicare gran fatto. Anche la fermentazione se è completa, dando origine a nuovi principii salini, procaccia alla polvere un potere di titillar meglio a spese della facoltà dinamica, ond'io dirò cosa che parrà strana, ma ch'io credo verissima, che a cose pari la polvere fermentata, mentre stuzzica ed offende vivamente le

(1) Questi casi sono però radi assai, e in generale i lavoranti delle manifatture di tabacco non contraggono alcuna infermità propria del loro lavoro e sembrano anzi avvantaggiarsene.

E qui piacemi riportare la seguente osservazione riferita dal signor Giuseppe Mauro nella pregevole monografia del tabacco in corso di stampa che volle gentilmente dedicarmi.

« Il dottore Hurteaux, medico della manifattura dei tabacchi in Parigi, « avverte che nelle epidemie coleriche del 1836 e 1854 gli operai addetti a « quello stabilimento furono i meno flagellati da quel morbo in ragione « degli altri cittadini, essendone stati inviati all'ospedale, nel periodo « più fervente del 1836, appena cinque uomini e diciotto femmine. »

La stessa osservazione venne fatta a riguardo della manifattura di Napoli in occasione delle epidemie del 1836, 1854 e 1865.

D'altro canto il dottor Bouchardat dice che a Tonneius il sudor maligno risparmiò quasi completamente gli operai del tabacco, e che questo genere di lavoro preserva ancora dalla scabbia.

narici, offende meno il capo; e chi nol crede usi la foglia scelta, la riduca in polvere fina e l'inumidisca un po', che ne andrà convinto.

« Quanto ai fumatori del tabacco l'azione meccanica o irritante è sommamente leggiera, e sto per dire affatto nulla. Deduconla alcuni a torto dalla salivazione copiosa presso a chi fuma. Rifletteranno però essi che anche tenendo fra i denti un fuscello, od una cannuccia senza tabacco, od un sassolino in bocca, la saliva fluisce abbondante, e concluderanno che dunque non la si deve al fumo, ma al corpo straniero che hanno fra' denti. Non ha infatti la molestia della salivazione chi usa di tenere la cannuccia dello strumento, od il così detto cigarro fra le labbra. Il fumo del tabacco non è punto nè poco irritante, e lo griderò ancora, imperocchè io veggo molti inspirarlo fino ai polmoni senza provare ombra di tosse nè di prurito tracheale, ed io stesso, nemico come sono di questo fumo, fui non ha guari in luogo ove era forse più fumo di tabacco che aria atmosferica, ed entro vi respirai qualche tempo senza disagio alcuno, tranne il ribrezzo dell'odioso profumo. Ben altro che irritanti sono gli effetti del fumo di nicoziana, poichè viene assorbito. Un languore, uno stupore, una confusione di mente incoglie colui che per la prima volta aspira o s'immerge in un'atmosfera di questo fumo. È preso da vertigini e peso al capo più che da dolore vero, vacilla, impallidisce, ha frequente voglia d'orinare; e la nausea, un'angoscia di stomaco, un languor generale, freddo alle parti estreme e sudor della fronte sono forieri del vomito, il quale compare senza sollievo degli altri fenomeni. E non se ne deve incolpare la saliva inghiottita, poichè lo stesso avviene anche a coloro che stannosi in istanze chiuse tra i fumatori senza fumare. Ponno questi fenomeni avanzarsi fino al grado di portare il deliquio, il sopore, l'asfissia e la morte, e noi abbiamo il fatto narrato da Helwig di due fratelli che vuotarono fumando, l'uno diciassette, l'altro diciotto pipe di tabacco, e morirono letargici.

« Quelli che masticano il tabacco ne sperimentano effetti meccanico-irritativi che consistono nel richiamarsi molta copia di saliva, provar calore in bocca, e qualche volta eziandio incontrare infiammazione alle gengive, alle fauci, alla lingua. Scarsi assai ne sono gli effetti dinamici, se l'individuo ha cura di non inghiottir la saliva. Ma inghiottendola, si hanno gli effetti stessi come se si prendesse la nicoziana per bocca.

« Le piccole dosi di foglie e di succo di nicoziana per bocca aumentano la separazione dell'orina. Per poco però che la dose cresca, la pupilla si dilata con oscuramento di vista, vertigine e tendenza al sopore. Alcuni accennano invece il costringimento della pupilla siccome sintomo della nicoziana, ma essendocene assicurati col fatto, affermiamo aver essi imperfettamente osservato. Producesi inoltre la nausea, il vomito, la diarrea con tremor di muscoli, viso pallido, freddo alle estremità, sudor profuso, polso piccolo e tardo, lassezza universale e quasi paralisi, vaniloquio, sincope, asfissia e morte, semprechè la dose sia forte, o l'individuo disposto a provarne più intensamente l'azione. E tali effetti che sviluppansi prendendo la nicoziana per bocca, s'ottengono forse più intensamente se è applicata alla cute, e v'abbiano croste o ferite; ed alcune morti si deplorano prodotte dalla nicoziana che usavasi esternamente nella cura della tigna o d'altre malattie cutanee. Walterhat narra d'uno che perdette la vita per tal guisa tre ore dopo praticata l'unzione, ed una sventurata madre vide il crudele spettacolo di tre suoi figliuoli asfitici per ventiquattr'ore e prossimi a spirare, ai quali, per sanarli dalla tigna e liberarli dagli insetti, avea unto il capo con un linimento di burro e nicoziana.

« Si domanda adesso se questi sieno effetti di irritazione, di flogosi, o di vera ipostenia. Nessuno vi porrebbe dubbio se non fosse la specie d'ebrietà che vien pel tabacco e fa che senza esame si paragoni essa a quella del vino. Ma tanto ella è diversa che, suscitata dal tabacco, si dissipa col vino o co' liquori iperstenizzanti, e portata che sia da questi, il tabacco e spe-

cialmente il suo fumo la modera. Questa mia asserzione non sarà si facilmente ammessa, benchè ognuno n'abbia sott'occhio ogni dì la dimostrazione di fatto, osservando che i gran fumatori sono in pari tempo gran bevitori, e l'un eccesso mitiga ed aiuta a sostenere l'altro eccesso: e benchè ognuno possa farne facile esperimento da sè, inebriandosi coll'uno e sottoponendosi poi all'altro mezzo per vedere se l'ebrietà si raddoppi o svanisca. Ma noi attingeremo le prove ad altri fatti più solenni, e sono gli avvelenamenti accaduti ed i mezzi coi quali si sono salvati. A liberarsi dai piattoni aveva un cotale fatto immodica applicazione di decotto di nicoziana ed aveva incontrato vertigini, debolezza universale, vomito, ansietà inesprimibile. Si ricorse agli eteri e tutto il male cessò. Una femmina parimente, colta dai più gravi sintomi d'avvelenamento, fu guarita col liquore dell'Hoffmann e colla teriaca da Vandermonde. Diemerbroeck riferisce d'uno che in tempo di peste aveva inghiottito del tabacco nella cervogia ed era caduto in tal grave stato di ansietà e debolezza, che si credeva morto. Col vino caldo, colla noce moscada, colla cannella e collo zenzero lo si vide passare in sudore ed in un sonno tranquillo da cui riebbesi perfettamente risanato. Dopo questi fatti noi risponderemo senza esitanza che gli effetti dinamici della nicoziana sono di vera ipostenia.

« *Effetti nelle malattie.*

« E non ismentiranno certamente questa nostra conclusione gli effetti osservati dai vari autori nelle malattie. L'idrope infatti che vedemmo più indietro combattersi coi più decisi ipostenizzanti o col salasso, si combatte pure colla nicoziana da Jowler, Garnett e Magnen. I morbi delle vie orinarie con dolori e ritenzioni d'orina si trattaron colla nicoziana dallo stesso Jowler, da Simmons, da Earle, da Bingham, da Westberg. Il catarro polmonare cronico, l'asma, la pertosse curaronsi con questo farmaco da Gegner, da Thilenius, da Hufeland, da Har-

risson; l'angina tonsillare e la pneumonite da Page. La dissenteria si vinse coi fomenti di tabacco da O'Beirne, il quale decantò questi mezzi siccome opportuni ad abbattere lo stato infiammatorio. Già nell'ileo dopo il salasso aveva preconizzata la nicoziana Sydenham, e l'usò con profitto Abstorphius e Conradi; e nell'ernia incarcerata adoperaronla Heister, Haen, Schäffer, Hey. Lodaronsi i clisteri di fumo di tabacco nella verminazione da Turner, l'applicazione del fumo nella cefalalgia da Boerhaave, nell'odontalgia da moltissimi autori, nei tumori duri infiammatorii e nelle ferite da Rumph; le applicazioni locali ne' bubboni da Graham, nelle glandole infiammate e nodi alle mammelle da Spalding, nella scabia, negli erpeti, nella tigna da Stoll, da Grand, da Undervood, da Justamond.

« Non meno utile mostrossi la nicoziana nelle malattie dell'apparato cerebro-spinale, come nella mania, nella quale la consigliò Coxe, e si vede quasi domandata dall' istinto de' maniaci che per la massima parte si mostrano sommamente avidi del tabacco. — Moltissimi fra gli autori raccomandano il tabacco quale ottimo presidio per quelli che hanno tendenza all'apoplessia, e ricorrono ai clisteri di fumo di tabacco nel sopore apopletico. Il tetano si guarisce colla nicoziana nelle Indie. La usarono pure vantaggiosamente Lefoulon, Duncan ed Harris, O' Beirne, e perfino quando è traumatico ne trionfarono con questo rimedio Thomas ed Anderson. È la nicoziana anche fra i soccorsi contro l'epilessia, e la raccomandano Zacuto, Lusitano, Riverio, Currie e Page. Lasciam per ultimo l'accennare l'uso del fumo del tabacco nell'asfissia, che molti autori inculcano e quasi tutti all'evenienza del caso praticamente seguono. Se non che questo generale precetto va incontro ad alcune importantissime eccezioni.

« Le asfissie non sono tutte di una stessa natura, ed oltre quelle che hanno un fondo meccanico per vizii cardiaci che non ponno dirsi nè bene ipersteniche, nè bene iposteniche, ve

ne hanno di veramente iposteniche e di ipersteniche. Fra le prime sarebber quelle che dipendono da gravi perdite di sangue, da sottrazione somma di calorico come negli assiderati, da mancanza d'ossigeno come ne' sommersi, o da presenza di gas acido carbonico, dall'azione di veleni ipostenizzanti come il lauro ceraso, il nitro, il tartaro stibiato, la cicuta, la stessa nicoziana. Fra le seconde si è l'asfissia dei pletorici, quella dei neonati, quella degli ebbri per vino, alcool od oppio, quella di chi ha compressione cerebrale o fu soffocato da esterna forza. Or se per questa seconda classe i clisteri di fumo di tabacco ponno essere vantaggiosi per l'azione loro ipostenizzante, se non sono controindicati neppure nelle asfissie per vizio meccanico, essi sono sicuramente da proscriversi nell'altra classe di asfissie, cioè nelle iposteniche, poichè accresceranno l'ipostenia, e poichè la vista con cui gli autori li consigliano, che è quella d'irritare le intestina, dimostrasi dalle cose dette fin qui troppo palesemente falsa ed impossibile a soddisfarsi dal fumo del tabacco.

« *Definizione dell'azione.*

« L'azione ipostenizzante cefalica e nello stesso tempo cardiaco-vascolare della nicoziana concludesi dai suoi effetti che abbiamo descritti e dai mezzi che valgono a calmarli e distruggerli. Potrebbe nelle malattie avere o sotto l'una forma o l'altra più esteso uso di quello che non abbia, e dovrebbe nell'impiego abituale dietetico averne meno di quello che ha presso di noi. Non mi farò io a rinnovare gli spauracchi che molti autori fecero per avventura al vento sopra l'uso del tabacco, esagerandone i pericoli o sognandone di quelli che l'esperienza dell'uom più volgare bastava a dimostrare insussistenti. Io dirò soltanto che l'abuso del tabacco è nocivo, poichè, se parliamo di quello che fiutasi, porta coll'eccesso ottundimento alle facoltà mentali, infievolisce la memoria e conduce anzi tempo all'imbecillità senile. Dirò di quello che fumasi che nuoce negli

anni teneri, perchè tiene fredde ed ammorzate le facoltà dell'ingegno e non permette loro il conveniente sviluppo: nuoce anche negli anni maturi abusandone, conciossiachè fa languire l'immaginativa, fomenta l'accidia e spegne la morale energia. Nuoce ancora perchè perverte ed inferma la digestione. Disturbi di digestione più ch'altro provano coloro che masticano il tabacco se la loro tempra non è molto robusta o il genere di vitto assai grossolano ed eccitante. Dirò infine che il moderato uso del tabacco è nell'attual genere di nostra vita più benefico che nocivo, poichè chi ha oppressa la mente per soverchio afflusso di sangue al cerebro dopo lunga meditazione od altra causa trova nella polvere che attrae nelle narici un mezzo a dissipare il suo turgore e ravvivare il pensiero: chi per cibi soverchii o liquori inebrianti od idee opprimenti contrasse, come direbbesi volgarmente, vapori al capo, col fumo del tabacco li disperde ed alla sua serena ilarità ritorna. Dal che si vede che l'effetto del tabacco in apparenza eccitante il capo non riesce tale, se non perchè raffrena quel sopraeccitamento che lo teneva ingombro. E di me che, non amico del tabacco, ne lodo il misurato uso, non si potrà pensare come di Fagon, primo medico di Luigi XIV, il quale declamando con molto calore dalla cattedra contro l'uso del tabacco, ne attirava ad ogni periodo copiosamente nelle narici. »

L'esposizione del professore Giacomini, da immatura morte rapito all'Italia e alla scienza, segna le ultime e migliori lezioni che lo studio e l'esperienza avevano dettato. Vero è che dal 1836 al dì d'oggi la chimica fece maravigliosi progressi. La nicotina, che altro non è se non l'alcaloide della nicoziana, fu appena adombrata nello scritto del Giacomini, mentre divenne in seguito argomento di speciale applicazione. Essa fu usata, assai di rado però, nei casi istessi in cui fu adoperato il tabacco, e la straordinaria sua potenza è stata non poche volte abusata da chi attentava alla vita de' propri simili.

Tutto ciò però non muta menomamente i giudizi che sulla

nicoziana vennero pronunciati dal Giacomini, e l'igiene e la medicina guardano oggi l'azione del tabacco sotto quel medesimo punto di vista. Concludendo, diremo che come farmaco la nicoziana non ha molta importanza perchè può avere a succedanee altre sostanze del regno vegetabile e del minerale, anche là dove la sua applicazione è specialmente indicata.

Sulla pubblica igiene invece esercita un'influenza benefica, poichè l'uso suo moderato solleva la mente oppressa, calma l'orgasmo delle passioni, attuta l'eccitamento nervoso, agevola la digestione, annulla l'azione deleteria delle esalazioni palustri, le influenze dell'umidità eccessiva, e rende meno sensibili le emanazioni nocive di luoghi chiusi o poco ventilati.

Sono innumerabili le sensazioni piacevoli che questo narcotico procura. Dall'odalisca che aspira dal *narguillè* il profumo del *Latachia*, al marinaro che tra le brume dei mari nordici o fra le tempeste del Capo mastica la nicoziana torta in corda, quanti milioni di persone trovano in questa derrata l'oblio dei mali, i diletti di fantasie soavi, quella calma dolce e voluttuosa da cui si attinge novella forza per isfidare le traversie della vita!

§ 4.

Il tabacco viene assoggettato ad imposta - Redditi che ne derivano ad alcuni Stati europei - Luoghi principali da cui questi lo ritraggono - Analisi chimica del tabacco Virginia e Kentuky.

I governi europei non indugiarono a porre un balzello su questo nuovo genere di consumazione. Tale balzello è uno dei meno odiosi e dei più giustificati che la scienza fiscale abbia saputo trovare. Viene infatti dal contribuente pagato volontariamente, non colpisce un genere necessario alla vita, tende anzi a limitare un consumo che, al di là di certe proporzioni varie secondo i temperamenti, diventa indubbiamente nocivo.

La prima fase dell'imposta del tabacco fu generalmente un dazio doganale. La seconda il monopolio della fabbricazione e della vendita, d'onde da parecchi Stati si ritornò ad una tassa sull'importazione e sulla fabbricazione, alle quali se ne aggiunge talora un' altra sulla produzione. In Francia il tabacco non fu considerato come una materia imponibile che dopo le tariffe ordinative del Richelieu nel 1621. Il primo appalto pel privilegio della vendita e della distribuzione del tabacco fu stabilito nel 1674.

Il monopolio del tabacco dato in appalto generale rendea in Francia nel 1790 trentadue milioni di lire. Abolito nell'anno successivo dall'assemblea nazionale che vi sostituì un dazio d'importazione, l'introito si ridusse a meno della metà. Ricostituito poi per decreto del 29 dicembre 1810 dal primo imperatore, si ritornò subito al reddito anteriore, e nel 1834 se ne ricavavano già oltre a cinquanta milioni di lire. Gravi obbiezioni essendosi elevate nel 1835 contro la privativa, la camera dei deputati eleggeva una commissione, sul rapporto della quale, presentato nel 1837, stabiliva in principio che anche nella materia dei tabacchi la libertà è sempre preferibile al monopolio, ma nel fatto questo riconfermava, sebbene in via transitoria, e sempre poi esso ebbe nuove proroghe, l'ultima delle quali nel 1862 per un altro decennio.

Oggi la lavorazione del tabacco è fatta ad economia direttamente dallo Stato, il quale provvede alla distribuzione e alla vendita. Il servizio delle privative si riparte fra la direzione generale dei tabacchi e l'altra delle dogane e contribuzioni indirette. Spetta alla prima tutto quanto riguarda la compera delle foglie, la fabbricazione dei tabacchi, i lavori di ogni sorta che questa richiede, ed infine la sorveglianza sulla coltivazione indigena nei dipartimenti in cui questa è permessa.

All'amministrazione delle dogane e delle contribuzioni indirette è affidato ciò che si riferisce alla vendita dei tabacchi fabbricati, alle misure di vigilanza, al personale dei magazzini di

deposito e a quello dei rivenditori. Per gli affari contenziosi vi è un consiglio di amministrazione.

Il servizio esterno si concentra presso 19 direzioni. Si contano 17 manifatture, le quali nel 1863 produssero kilogrammi 28,327,180 di tabacco lavorato che venne spedito ai magazzini insieme a kilogrammi 151,731 di sigari esteri, kilogrammi 2,834 di tabacco in foglie e kilogrammi 185,438 di coste e residui destinati all'esportazione. La quantità dei tabacchi in quell'anno venduti pel consumo interno, per l'esportazione, ecc., fu di kilog. 29,429,144. Il prodotto lordo di lire 226,373,244. 31. Questo prodotto nel 1864 ascese a lire 233,212,000; onde un quoto medio per testa di lire 6. 23, ritenuta la popolazione della Francia di 37,386,313 abitanti.

Giacomo I nel 1604 cominciò a stabilire dazi d'importazione sul tabacco in Inghilterra. Carlo I tentò di fondarne il monopolio. Il governo repubblicano ne proibì nel 1652 la coltivazione. Questa proibizione fu confermata da Carlo II e successori, e venne estesa alla Scozia nel 1783, all'Irlanda nel 1830. L'Inghilterra è il solo Stato in cui la coltivazione del tabacco sia divietata, e nel quale al tempo stesso la vendita ne sia libera. Il reddito deriva qui dai diritti di dogana e dalle licenze concesse ai fabbricanti e agli spacciatori. Era di 30 milioni di franchi al principio del secolo; ora ascende a circa 140 milioni. Nel 1862 l'importazione fu di libbre 35,614,985, eguali a chilogrammi 16,152,962; nel 1863 di libbre 36,751,173 (1), e questa cifra si crede corrisponda a una metà dei consumi reali, mentre non vi ha paese al mondo in cui il contrabbando si faccia nel tabacco in maggiori proporzioni che in Inghilterra (2).

In Austria il monopolio del tabacco fu stabilito nel 1670 per sovvenire ai bisogni della caccia imperiale. Nel 1784 venne instituita la *regia* per la produzione e la vendita in tutto l'im-

(1) *Memorandum* del *Board of Trade* del 9 settembre 1864.
(2) Garnier — *Dict. éc. pol.* — art. *Tab.*

pero, eccettuata l'Ungheria in cui venne estesa più tardi. Oggi la privativa del tabacco è illimitata in tutto l'impero, cioè così per la produzione e preparazione come per la vendita, e ciò in forza del regolamento sulle dogane e privative del 1835 quanto alle provincie antiche e alla Venezia, in forza della sovrana patente 29 novembre 1850 quanto all' Ungheria e paesi annessi, e di antiche ordinanze quanto alla Dalmazia. Una direzione generale in Vienna provvede per l'acquisto delle foglie dall'estero o da coltivatori nazionali, per la produzione dei tabacchi da naso e da fumo nelle diverse fabbriche, fra cui una ve ne ha in Venezia. La piantagione dei tabacchi in Ungheria è regolata dalla citata patente 29 novembre 1850, ampliata coll'altra del 1860. Nel Veneto la piantagione è permessa soltanto in alcuni comuni del Brenta, ed è regolata da apposite istruzioni (1854).

Il prodotto dei tabacchi nell'impero austriaco figura nell'annuario statistico relativo all'anno 1863 per la somma di fiorini 58,756,591, pari a lire 146,891,477.

In Ispagna il monopolio risale al 1730, e fu tenuto direttamente dallo Stato fino al 1826. Successivamente si sperimentarano gli appalti e si ritornò poi alla *regia* che esiste ancora di presente. Il prodotto lordo figura nel bilancio dell'anno 1865-66 per la somma di lire 106,380,000, ossia reali 394,000,000.

In Portogallo il tabacco era eretto in monopolio e dato in appalto, ma recentemente al monopolio sottentrò un dazio di introduzione e di fabbricazione, i cui risultati ancora non si conoscono.

Havvi in Belgio un diritto sulla vendita del tabacco esigibile per trimestre, che non sembra differire dal diritto di patente su altre industrie. La coltivazione del tabacco è così disseminata in quel paese, che non si credè mai di poter affrontare l' impopolarità di costituirvi il monopolio (1).

Negli Stati presso i quali vige il sistema della libertà per la

(1) *Traité des impôts* par M. Esquirou de Parieu.

coltivazione e la vendita, l'erario non trae altri redditi dal tabacco che i diritti di dogana. La Prussia e la Russia (esclusa però la Polonia dove è il sistema del monopolio dato in appalto) entrano in questa categoria.

Però in ambidue questi paesi vi sono certi oneri speciali. In Prussia i campi coltivati a tabacco, oltre la imposta fondiaria, vanno soggetti ad una sopratassa, il cui reddito nel bilancio del 1866 venne previsto per la somma di talleri 92,000, pari a lire 345,000.

In Russia l'industria del tabacco paga una tassa particolare di patente, e i prodotti così indigeni come forestieri non possono circolare fuorchè attorniati da fascie vendute dal governo e che non è lecito di mutare (1).

Ecco poi riassunto in cifre rotonde il reddito lordo del tabacco nei principali Stati d'Europa, giusta i bilanci presuntivi dell'anno 1865. Per l'Austria però i dati si riferiscono all'anno 1863.

	Prodotto in milioni	*Quoto per testa*
Italia (esclusa la Sicilia) .	86	4. 50
Spagna	106	7. 06
Francia	226	6. 10
Inghilterra	140	4. 82
Austria	146	4. 17
Polonia	3	» 75
Russia	18	» 32

La Prussia, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia hanno ciascheduna un prodotto inferiore a mezzo milione.

Gli Stati Uniti sono il paese che produce maggior copia di tabacco; nel 1860 il raccolto fu colà stimato di 215 milioni di kilogrammi, di cui 54 milioni nel Kentuky. Aggiungendo Cuba, Porto Rico e tutti gli altri paesi, può dirsi che l'America

(1) Garnier — art. cit.

produca annualmente circa 265 milioni di kilogrammi di tabacco.

L'esportazione dall'America nel decennio 1851-60 fu in media di 146,000 botti (*boucauts*) del valore di 14,000,000 di dollari, dal 1° luglio 1861 a tutto giugno 1862 di 170,000 *boucauts* del valore di dollari 12,000,000. Prima della guerra, i porti per l'estrazione erano Nuova York per un decimo, Baltimora due decimi, Richmond due decimi, Nuova Orleans quattro decimi, porti minori nel nord un decimo. Il gran deposito del tabacco Kentuky era a Menfi nel Tennessee, lo sbarco a Nuova Orleans. Poi si volse al nord ovest, a Nuova York cioè ed a Baltimora.

Da Nuova York furono esportati 43,000 *boucauts* di tabacco nel 1860, 51,000 nel 1861. Fino al 1862 la produzione del Kentuky essendo di poco diminuita, i prezzi non erano aumentati che del 20 o 25 per cento in oro, del 100 per cento pagando in carta monetata.

Quanto agli anni 1863 e 1864, nei quali quella regione venne percorsa ed occupata dalle parti belligeranti, tutte le informazioni concorrono a far ritenere che la coltivazione abbia dato un minor prodotto di circa 30,000 botti per ogni anno. I governi europei dovettero in conseguenza della diminuita esportazione mettere mano alle proprie scorte. Ad onta di ciò, durante la guerra il prezzo del Kentuky ebbe quasi a raddoppiare, sendo da 80 lire al quintale salito persino a lire 160. Se non che vuol dirsi che la guerra degli Stati-Uniti tendeva a togliere a quella libera terra la macchia della schiavitù; che furono da essa spezzate le catene a più di 4,000,000 di schiavi, e che non si poteva così di un colpo sopperire alla loro opera ordinando il lavoro libero. Per tale motivo, per le devastazioni che la guerra guerreggiata aveva apportato a quelle contrade, e per l'esaurimento dei capitali di quelli un giorno ricchissimi coloni, la coltivazione del tabacco fu diminuita e negletta. Così, sebbene da più di un anno sia cessato in quelle contrade il fragore

delle battaglie, pure il tabacco che se ne trae diminuì assai nella quantità e scadde più ancora nella qualità.

Al tabacco che l'Europa riceve dall'America si deve aggiungere quello che produce essa stessa, e che era dal signor Maurizio Block per l'anno 1848 computato in 115 milioni di kilogrammi, cifra in cui la Russia (compresa la Polonia) sarebbe entrata per 52 milioni, lo Zollwerein per 35, la Francia per 12, gli altri paesi per quantità minori.

Per il tabacco prodotto in Italia veggasi il § 7 di questo capitolo.

Non sarà discaro al lettore di conoscere la perizia chimica di due delle principali qualità di tabacco, cioè il Virginia e il Kentuky.

L'analisi è stata fatta con lo stesso metodo adoprat nella manifattura dei tabacchi in Parigi.

Il tabacco Virginia analizzato risultò contenere per ogni 100 parti in peso (asciugato alla temperatura di + 100° C) nicotina 7. 20.

Le foglie bruciate lasciarono 15. 83 per cento di cenere costituita nel seguente modo:

Solfato di potassa	1. 44
Carbonato di potassa	2. 38
Cloruro di potassio	0. 66
Carbonato di calce	6. 96
Silice, ossido di magnesio, di ferro, di manganese e fosfato di calce	4. 39

Il tabacco Kentuky apparve contenere per ogni 100 parti in peso (asciugato alla temperatura di + 100° C) nicotina 6. 52.

Le foglie bruciate lasciarono 17. 33 per cento di cenere, composta nel seguente modo:

Solfato di potassa	1. 90
Carbonato di potassa	6. 06
Cloruro di potassio	traccie
Carbonato di calce	7. 28
Silice, ossido di magnesio, di ferro, di manganese, e fosfato di calce	2. 09

Si riscontrarono inoltre 0. 8 di acido azotico, che corrisponderebbero a 1. 5 di nitro.

In queste perizie non è stato tenuto conto dell'acido citrico, malico, ecc., nè delle materie resinose, avvegnachè la piccola differenza in più o in meno che può trovarsi in una foglia non influisca sulla buona qualità del tabacco.

§ 5.

L'imposta sul tabacco in Italia.

In Piemonte l'industria e il commercio del tabacco vennero costituiti in gabella, ossia monopolio governativo, con decreto del 20 settembre 1647 della reggente duchessa Cristina di Francia.

Nel 1653 vi fu introdotta la coltivazione e nel 1696 la fabbricazione del rapato. Il primo ad aver la fabbricazione del rapato fu il conte Galliani, che istituì nella sua casa alla Veneria Reale le così dette *piste* per la macinazione della foglia.

In seguito alcuni abitanti i comuni di Grugliasco, S. Mauro, Settimo, e il castello di Mirafiori ebbero uguali concessioni, ma queste vennero collo svolgersi dei tempi assoggettate a molte restrizioni, e nel 1738 furono del tutto soppresse.

Anche la coltivazione fu divietata nel 1763 in tutto il continente del regno, non avendo la medesima mai dati favorevoli risultamenti, e vi fu sostituita la privativa.

Nell'isola di Sardegna la libera coltura e fabbricazione del

tabacco venne abolita sotto la dominazione austriaca e dal vicerè conte Detalaye nel luglio 1714 vi fu sostituita la gabella.

Gli abitanti del capo di Sassari accolsero ripugnanti quest'innovazione imposta da stranieri.

Gli Spagnuoli, occupata di nuovo l'isola nel 1718, mantennero la gabella del tabacco, e il governo del Re Vittorio Amedeo II di Savoia, il quale riceveva la Sardegna in cambio della Sicilia nell'agosto 1720, pose due galere a tutela dell'isola contro l'invasione dei barbari e a garanzia della gabella.

Questa fu data in appalto nel 1728 per scudi 8,400, nel 1742 per 10,000 piastre, nell'anno successivo per 12,000 piastre, e nel 1752 fu tenuta in via economica dal governo.

Nel ducato di Milano troviamo che la regalia dei tabacchi era data in appalto fino dal 1637 per l'annuo canone di lire italiane 200,000.

Un prodotto di poco maggiore si ottenne in seguito da un breve esperimento che si fece d'un sistema d'appalto misto, o per dir meglio da un sistema d'amministrazione cointeressata fra governo e appaltatore.

Siffatti esperimenti non producendo forse i risultati che si riprometteva il legislatore, con dispaccio cesareo del 22 settembre 1770 venne invitato il magistrato camerale composto di uomini illustri, come il conte Pietro Verri, il Carli, il conte Arconati Visconti, il conte Secchi, ecc., a formulare una nuova grida del tabacco.

In quella circostanza il conte Secchi, al quale pare si accostasse il Verri, propose a dirittura che si avesse a sopprimere la privativa e sostituirvi un forte dazio d'introduzione.

Ma questa proposta non venne accettata dalla giunta governativa per le finanze, e col 1° gennaio 1771 la regalia del tabacco fu assunta dal governo rappresentato dalla così detta regia camera.

Nel primo regno d'Italia il tabacco formò oggetto di pri-

vativa. La coltivazione non ne era permessa che nei dipartimenti del Musone e Tronto, in alcuni comuni del Bacchiglione e nell'alto Adige. In quest'ultimo dipartimento era anche permessa la fabbricazione, mediante però il pagamento della licenza e coll'obbligo di non vendere il tabacco che nel solo dipartimento o all'estero. Alla raccolta, la finanza ritirava il genere dal proprietario, e lo pagava ad un prezzo equo. Se si fosse incoraggiata la coltivazione, specialmente nel Tirolo, osserva il Pecchio da cui prendiamo questa notizia, la quantità delle foglie indigene sarebbe bastata per due terzi del servizio. Il prodotto netto della privativa del tabacco fu nel 1811 di lire 7,931,085. Le spese ordinarie per compenso del genere, lavorazione, ecc. ascesero a lire 2,865,447. La quantità consumata si ragguagliò per testa a once metriche 2. 73. Anche allora però lamentavasi un forte contrabbando dal Canton Ticino.

Per le provincie modenesi le tradizioni che si hanno sul commercio dei tabacchi non risalgono oltre il 1650.

Ecco quanto potemmo desumere compulsando gli atti originali conservati negli archivi di Modena.

A quel tempo lo smaltimento dei tabacchi era già ritenuto come una privativa dello Stato, e veniva esercitato mediante appalto. Ciò risulta da una rimostranza che il 4 maggio 1654 alcuni ebrei portoghesi, nella loro qualità di *appaltatori della fabbricazione e vendita dei tabacchi*, indirizzavano ai fattori camerali Antonio Cervelli, Giulio Cavazza e Nicolò Molza per essere risarciti dello avere la camera ducale tolto loro l'edificio che il 1° maggio 1652 da duca Francesco I d'Este allora regnante avevano ottenuto per uso di fabbrica.

Nulla si sa circa le condizioni alle quali si trovasse soggetto l'appalto.

Per avere qualche altra notizia conviene venir fino al 21 gennaio 1694, tempo in cui certo Abramo Fontanella di Parma propose al duca di Modena di pigliare *una nuova condotta del-*

l'appalto del tabacco, offerendo l'annuo canone di lire 42,000 modenesi, pari a lire it. 16,170.

Il sistema degli appalti durò per tutto il successivo secolo. Con atto stipulato il 30 giugno 1736, sotto il cardinale duca Rinaldo I d'Este, la fabbricazione e vendita del tabacco in tutti i dominii ducali, meno Mirandola e Concordia, venne per tredici anni concessa a certi banchieri di Milano nominati in rogito, per il canone di lire modenesi 92,997. 19, pari a lire italiane 35,804. 29.

L'appalto fu rinnovato con atti 29 dicembre 1749 e 13 dicembre 1766 per l'annuo canone di lire modenesi 114,245. 19, pari a lire italiane 43,985. 08, e infine con atto 24 dicembre 1781 per il canone di lire modenesi 142,096. 05, pari a lire italiane 54,706. 06.

In quegli ultimi appalti i duchi regnanti Francesco III ed Ercole III entravano come azionisti nell'impresa, somministrando prima una quinta, poi un'ottava parte del capitale, che era di fiorini 80,000, pari a lire italiane 914,000, ed avevano, oltre la loro quota degli utili, certi speciali diritti e privilegi nella nomina degli amministratori ed altri funzionari specialmente di sorveglianza.

Negli appalti medesimi fu stabilito che la tariffa, dapprima immutabile, potesse subire variazioni mediante accordi fra i contraenti e il governo. Era proibito il seminare e coltivare tabacco; introdurne dall'estero potevano soltanto gli appaltatori.

Nel 1796, sotto la dominazione francese, fu abolita ogni speciale fabbricazione di tabacchi, e questi si dovettero far venire dalla vicina Lombardia.

Tale sistema fu continuato nel 1814 dal restaurato governo estense, e durò fino a tutto il 1815. Esso pagava i generi lavorati all'amministrazione austriaca il 46 per cento del valore, ritraendone un introito netto di lire 256,545.

Ripristinata nel 1816 la fabbricazione dei tabacchi nel ducato,

essa rimase in appalto assieme alla rivendita fino al 1850, tempo in cui il governo ne assunse l'amministrazione per proprio conto.

Per ciò che concerne gli Stati parmensi, troviamo che nelle provincie di Parma, Piacenza e Guastalla nel 1755 il monopolio dei tabacchi venne dato in appalto al fermiere Michele Patet, il quale nel 1760 ne ricavava un prodotto di lire vecchie parmensi 1,157,000.

Sciolto in sullo scorcio del 1761, per contestazioni insorte, il contratto col Patet, non risulta dagli atti e memorie conservate negli archivi di Parma a chi la manifattura fosse stata concessa fino al 1770, in cui ne assunse direttamente l'amministrazione l'ufficio dell'economato delle regie finanze parmensi.

Fino al 1816 il tabacco per la lavorazione era provveduto dalla coltura indigena, che annualmente ne produceva in media oltre kilogrammi 100,000.

In detto anno venne adottato il sistema dell'acquisto della materia prima all'estero, facendosene il primo esperimento col mezzo d'un'amministrazione cointeressata fra il governo ed un appaltatore, e chiamata *ferma mista*. Così durarono le cose per due decenni. Nel 1836 l'amministrazione venne ripresa per intiero dal governo.

In Toscana, da una memoria pubblicata nel 1788 dal professore Lastri rileviamo che il tabacco fu dato in appalto fin dai primordii della sua diffusione. Il primo contratto fu dal governo stipulato il 1° agosto 1645, in esecuzione della legge 11 maggio stesso anno, con David Israel De-Tunis ebreo, che si obbligò a pagare scudi 10,000 annui di canone. Da principio gli appaltatori fecero cattivi affari perchè avendo voluto diffondere l'uso del tabacco lo regalavano, ma poscia quando la moda aveva già preso piede il canone aumentò al punto che nel 1780 salì alla somma di scudi 110,000. Questo prodotto erariale andò progressivamente aumentando nei successivi appalti, finchè nel contratto stipulato il 1° ottobre 1850 lo troviamo

stabilito nell'annua somma di 2,722,500 lire toscane, pari a lire italiane 2,286,900.

L'esempio del governo di Firenze era in breve seguito dalla repubblica di Lucca.

Con riformagioni pubbliche del 5 e 26 gennaio 1649 il consiglio generale dava all'ufficio delle entrate facoltà di accollare l'esercizio dell'appalto del tabacco, d'impedirne il contrabbando, di mandar bandi, di ordinare e infliggere quelle pene che a tal uopo occorressero.

Il primo appaltatore fu il milanese Silvestro di Bernardo Marselli, il quale promise di pagare alla camera pubblica ogni anno la somma di scudi lucchesi 140, a patto di « potere lui solo nella città e Stato di Lucca vendere tabacco, o farlo vendere a chi più gli piaccia » obbligandosi però a dar sempre « tabacco vero buono e mercantile, senz'inganno e fraude » ai prezzi di bolognini 15 la libbra il tabacco sodo (circa lire it. 3. 36 il chil.), e di 22 bolognini quello ridotto in polvere (circa lire it. 4. 42 il chil.), restando libero il prezzo di quello conciato con odori ed altri ingredienti. L'appaltatore pagava però una determinata gabella per l'introduzione della foglia. Il sistema degli appalti fu praticato fino al 1809, rinnovandosi i contratti di triennio in triennio sempre *coi patti vecchi* e *modi usati*, aumentando però progressivamente il canone, il quale da scudi 140 pari a lire it. 784 come era nel 1649, salì nel 1800 a scudi lucchesi 8,000 pari a lire it. 44,800, e nel 1806 col territorio accresciuto a scudi lucchesi 18,102 pari a lire it. 101,371. 20.

Dal 1809 a tutto il 1837 la privativa fu esercitata in via economica dal governo, che da ultimo ne ricavava un prodotto di lire 290,000 circa. Dal 1838 al 1847 venne nuovamente praticato il sistema degli appalti.

Nelle Romagne la privativa dei tabacchi fu instituita poco dopo il trattato di Tolentino; nelle provincie delle Marche, nel ducato di Urbino e in parte dell'Umbria nel 1808, quando cioè

quella porzione di Stato romano fu aggiunta al primo regno d'Italia; nelle rimanenti provincie allorchè Roma fu dichiarata la seconda città dell'impero francese.

Restaurato il governo pontificio, il monopolio dei tabacchi fu mantenuto, e se l'ebbe dapprima certo conte Cardelli; passò poi per varie vicende di appalti e di amministrazioni.

Nel 1820 monsignor Cristaldi, riuniti i sali ai tabacchi, instituì l'amministrazione camerale, la quale durò fino a tutto il 1830. In quest'anno si vendettero libbre 1,757,492 di tabacco, pari a kil. 595,789, con un prodotto di scudi 35,638, pari a lire it. 189,594.

Nel 1831, essendo esausto l'erario pubblico, si costituì una società di sudditi capitalisti, la quale fece al governo l'imprestito di 500,000 scudi (lire 2,660,000), assumendo a garanzia l'impresa dell'amministrazione dei sali e tabacchi in compartecipanza colla regia camera apostolica. Questa impresa durò fino al 1843, e fu poscia rinnovata per un dodicennio col principe Torlonia. Notabile incremento ebbe la fabbricazione in questi due periodi di tempo, avendo toccato nel primo 394,000 kil., nel secondo 700,000 kil.

Nell'ex-regno di Napoli il tabacco fu sottoposto a tributo fin dal 1627, senza però recare nei primi tempi gran vantaggio al fisco.

Nel 1650 fu dichiarato oggetto di privativa e dato in appalto (*arrendamento*) per l'annuo canone di ducati 80,000, pari a lire 340,000. Questo canone andò progressivamente aumentando; nel 1774 toccava la cifra di ducati 517,728, pari a lire 2,200,344.

I rigori con cui fu esercitata la privativa sono inesprimibili, e ne restano tuttora dolorose memorie, avvegnachè gli appaltatori avessero il diritto di tramutare in multa di denaro le pene fulminate di galee e di relegazioni, e agevole quindi fosse la persecuzione dei ricchi.

In quel tempo il tabacco non lavoravasi nel regno, ma tutto

si importava dall'estero, fatta eccezione da quello che nelle provincie di Terra d'Otranto e di Calabria non ostanti le vessazioni degli appaltatori si manifatturava, e che era pure eccellente. Abolita la privativa nel 1779, venne ristabilita il 28 ottobre 1810. Il prodotto che nel 1811 toccò appena la somma di ducati 449,331 pari a lire 1,909,656. 75, salì nel 1830 a ducati 847,000 pari a lire 3,599,750, e nel 1835 a ducati 902,000 pari a lire 3,833,500.

Per la Sicilia ci fa sapere il Bianchini nella storia economico-civile di quella isola, che nel 1680 fu stabilita un'imposta detta *rogato del tabacco*, ossia la privativa di vendersi il tabacco per mezzo di persone dal governo nominate. Da quest' imposta si ricavavano 50,000 scudi, i quali entravano nei 200,000 che erano stati fissati in quell'anno per le fortificazioni del regno.

§ 6.

Condizioni dell'imposta sul tabacco presso gli Stati italiani nel 1858 - Prodotti - Tariffe relative in confronto a quelle del regno d'Italia.

Negli ultimi tempi che precedettero la gloriosa rivoluzione del 1859 negli Stati d'Italia la gabella sul tabacco era regolata nel modo che segue.

Nelle antiche provincie, in Lombardia, nei ducati, nelle provincie napolitane la fabbricazione e la vendita del tabacco erette in monopolio erano amministrate ad economia dallo Stato.

La direzione generale delle gabelle a Torino, la prefettura e le intendenze in Lombardia, le intendenze a Modena e Parma, la direzione generale dei dazi indiretti a Napoli, sotto l'alta direzione dei rispettivi ministeri presiedevano all'amministrazione. Le manifatture in tutto o in parte ricevevano direttamente gli ordini dalle autorità superiori delle finanze, dipendendo in ta-

luni luoghi anzitutto dalle direzioni provinciali o intendenze che si chiamassero.

La manifattura di Milano riceveva gli ordini dalla direzione generale dei tabacchi di Vienna.

In Toscana la *regia* era data in appalto al cav. priore Emanuele Fenzi per contratto che andava a spirare col 30 settembre 1859. Tale contratto veniva rinnovato con istrumento 14 luglio 1859 per l'annuo canone di lire fiorentine 3,814,500 pari a lire it. 3,204,180, oltre il venti per cento sulla eccedenza che venisse a verificarsi nell'annuo prodotto lordo di lire 7,752,000.

Il nuovo appalto non era in corso che da pochi giorni, quando per decreto dell'8 ottobre 1859 si abolivano le linee doganali tra la Toscana, Parma, Modena e le Romagne; abolizione ben presto seguita dai concerti presi per riunire sotto una sola amministrazione le dogane e *regalie* dei sali e tabacchi delle varie provincie del regno. L'appalto limitato alla sola Toscana diventò così incompatibile col nuovo ordinamento, onde un decreto del 29 dicembre 1859 ne dichiarò lo scioglimento al 31 di detto mese per causa di pubblica necessità, riservati all'appaltatore i diritti che avessero potuto competergli alle indennità di ragione, le quali vennero in fatti liquidate a termini del decreto 18 febbraio 1860, e fu posta a debito del Fenzi la somma di toscane lire 91,054. 16. 4, pari a lire italiane 76,486. 05, corrispondente al venti per cento dell'eccedenza di prodotto sopra avvertita proporzionatamente pei tre mesi che durò l'appalto.

Negli Stati pontifici l'azienda dei tabacchi insieme con quella dei sali rimase appaltata al principe Torlonia sino al termine del 1855, indi fu assunta per proprio conto dal governo, il quale per procurarsi i mezzi di reintegrare l'appalto della cauzione, e di ricuperare i capitali fissi e mobili dell'azienda, non che d'instaurare la nuova amministrazione, ricorse al partito di

formare una società d'azionisti, riunendo in tal modo un fondo di un milione di scudi.

Le basi e gli statuti di questa società furono determinati colla notificazione del 3 ottobre 1854, la quale teneva luogo del contratto sociale.

La società doveva durare dodici anni incominciando dal primo di gennaio del 1856.

Cinquemila furono le azioni e mezze azioni da 200 e 100 scudi l'una (valore nominale) emesse dal governo, e fruttare dovevano il cinque per cento annuo oltre una compartecipazione negli utili dell'azienda in ragione di venti centesimi del prodotto netto.

L'amministrazione per conto del governo pontificio veniva affidata ad un gestore responsabile, che aveva esso pure una compartecipazione di quindici centesimi degli utili netti.

Il bilancio annuale dell'azienda doveva essere sottoposto al sindacato di quattro azionisti nominati dal ministero delle finanze. Era dichiarata necessaria la loro approvazione per venire al dividendo degli utili. Speciali disposizioni venivano pur date per la restituzione del capitale, ossia per l'estinzione delle azioni alla fine del decennio. Non fu preveduto il caso di scioglimento della società prima del termine assegnatole.

Sparse essendo le azioni tra Roma e le altre provincie, ed estendendosi la società cointeressata a tutto lo Stato pontificio, quando le quattro legazioni e poi le Marche e l'Umbria si separarono da quel governo per far parte del regno le finanze italiane trovaronsi impegnate nel contratto sociale suindicato; tanto più che le saline di Comacchio e di Cervia, le manifatture dei tabacchi di Bologna e di Chiaravalle rappresentavano la maggior parte dei capitali fissi e mobili sui quali erano investite le azioni del debito del governo.

Trattavasi di cedole al portatore munite di vaglia per l'esigenza degli interessi a tutta la durata dei dodici anni.

A Bologna si trovò che vi era una vice-amministrazione ed una cassa speciale dell'azienda cointeressata con dipendenti casse a Ferrara, Forlì e Rimini per il servizio concernente le legazioni, cioè esazione dei prodotti, pagamento delle spese e degli interessi delle cedole, e contabilità relativa, sotto la dipendenza fino allora del gestore e della cassa centrale di Roma. Nulla di tutto ciò esisteva nelle Marche e nell'Umbria, essendo il servizio retto dall'amministrazione centrale di Roma.

Costituitosi il governo nazionale nelle legazioni, esso potè rilevare che 187. 1/2 azioni, pel valore nominale di scudi 37,500 (pari a lire it. 199,500), spettavano a privati e corpi morali di quelle provincie, e faceva loro corrispondere gl'interessi insoluti, più il dividendo-utili dell'anno 1858 liquidato dall'amministrazione di Roma e che pure era rimasto insoddisfatto.

Anche per gli anni 1859-60, e così di seguito, si sono fatti pagare gl'interessi, ma in quanto al dividendo, essendo impossibile determinarlo, si corrispose in acconto il tre per cento per ciascuna azione, siccome dato certamente non superiore al quoto preventivo degli utili veri. Nel bilancio della spesa pel 1866 sono inscritte per interessi e dividendo di queste azioni lire 16,000. Ma gli utili reali, che sotto il governo di Roma nell'anno 1858 ascesero al 7. 695 per cento d'ogni azione intera, non potranno liquidarsi definitivamente se non mediante accordo col governo pontificio quale cointeressato nella società. L'amministrazione delle gabelle tiene intanto in quadro separato le partite che alla gestione cointeressata si riferiscono.

Non entro qui a parlare del numero delle manifatture, degli impiegati e operai a queste addetti, ecc., perchè poco fu dato mutare dal 1860 in poi, e mi occorrerà di ritornare di proposito sull'argomento.

Indicherò soltanto i redditi che i cessati governi trassero dalla *regia* dei tabacchi nell'anno 1858, desumendoli da dati ufficiali.

Antiche provincie (comprese Nizza e Savoia)	lire	18,981,196
Lombardia	»	10,972,721
Modena	»	1,763,482
Parma	»	1,517,106
Toscana	»	2,286,900
Romagne e Marche	»	4,000,521
Umbria	»	1,061,275 (1)
Provincie napoletane	»	11,770,690
Provincie siciliane	»	314,135 (2)

Il seguente quadro presenta le tariffe dei prezzi di vendita dei tabacchi presso gli Stati italiani nel 1858, in confronto a quelle posteriormente stabilite nel regno d'Italia.

(1) Gli uffici gabellari dell'Umbria dipendevano, come già si disse, direttamente da Roma. I prodotti del tabacco per questa regione vennero quindi in mancanza di dati ufficiali computati in proporzione di popolazione su quelli delle Romagne e delle Marche.

(2) Questa somma rappresenta il dazio doganale riscosso all'importazione del tabacco. Il tabacco in foglia era tassato a ducati 9 il cantaio, ossia lire 42. 92 per ogni quintale, e ne vennero importati nel 1858 cantaia 6,669. 63. Il tabacco manufatto era tassato a ducati 18 il cantaio, e ne furono importati cantaia 1,852. 97.

Stati	Rapati			Trinciati		Sigari		
	1ª qualità per ogni chilogramma	2ª qualità per ogni chilogramma	3ª qualità per ogni chilogramma	1ª qualità per ogni chilogramma	2ª qualità per ogni chilogramma	Superiori per ogni chilogramma	Comuni per ogni chilogramma	Virginia per ogni chilogramma
Antiche provincie ..... L.	8. 00	5. 20	2. 60	5. 20	4. 30	18. 00	9. 00	» »
Lombardia ..... »	10. 70	5. 94	3. 41	8. 95	3. 81	24. 55	» »	12. 30
Provincie modenesi ..... »	10. 14	5. 80	2. 77	9. 04	3. 30	17. 00	7. 88	12. 00
Id. parmensi ..... »	7. 70	6. 19	3. 05	6. 64	4. 45	14. 00	7. 27	12. 00
Toscana ..... »	8. 13	5 98	2. 50	10. 14	5. 05	15. 12	6. 22	» »
Pontificio ..... »	9. 25	5. 90	3. 00	8. 40	5. 95	17. 00	7. 30	14. 60
Provincie napolitane ..... »	8. 63	5. 31	4. 00	5. 85	3. 21	» »	6. 80	» »
Tariffa italiana — legge 21 aprile 1862	7. 20	5. 20	2. 60	5. 20	3. 30	18. 00	9. 00	12. 30
Tariffa italiana — legge 24 novem. 1864	10. 10	7. 20	3. 60	7. 20	4. 30	27. 53	12. 90 9. 00	18. 20

§ 7.

Coltivazione del tabacco nel continente italiano e nell'isola di Sardegna - Coltivazione e lavorazione in Sicilia.

Devo ora notare che in talune provincie che già facevano parte dei dominii pontificii e in talune altre del Napolitano,

Provincie nelle quali è permessa la coltivazione	Coltivazione permessa dal governo				Pro
	Ettari di terreno	Numero delle piante	Ettari di terreno	Numero delle piante	Quint
Marche	317	6,400,000	225	4,500,000	3,5
Umbria	54	1,000,000	37	684,500	5
Benevento	1,049	20,000,000	932	19,032,800	6,3
Terra di Lavoro...	214	2,400,000	113	1,365,000	3
Terra d'Otranto ..	653	3,650,000	362	2,231,800	4,6
Principato Citra ...	133	1,500,000	133	1,533,600	1,5
Sardegna	237	9,000,000	58	1,972,000	4
	2,657	43,950,000	1,860	31,319,700	17,6

come pure nell'isola di Sardegna, eravi e fu mantenuta sotto l'osservanza di determinate condizioni, come più innanzi si dirà, la licenza ai privati di coltivare tabacco.

Tali provincie sono indicate nel seguente prospetto, il quale presenta pure l'entità della coltivazione, e i prezzi di vendita del tabacco, secondo la media del triennio 1862-1863-1864.

Coltivazione effettiva					
foglie	Dimostrazione per ciascun ettare				
complessive della tariffa ente stabilita governo	Numero delle piante	Numero medio di foglie educate per ogni pianta	Prodotto di foglie		
			Quintali	Valore	
				per quintale	complessivo
12,400	20,000	12	15	62	930
33,458	18,500	13	15	60	900
19,750	20,400	10	6	57	342
29,168	12,000	7	3	55	165
91,832	5,600	25	13	41	533
17,680	11,500	15	12	74	888
41,079	34,000	7	8	88	704
945,367					

Resta a parlare della Sicilia, che era e fu mantenuta immune dalla privativa (1). Il terreno che in Sicilia è coltivato a tabacchi ascende, secondo i computi presentati nel 1864 da quelle camere di commercio, a ettari 728. La superficie totale dell'isola è di ettari 2,444,800.

L'annua produzione è di quintali 13,000, del prezzo medio di lire 72. 29 per quintale.

Calcolasi che tale coltivazione impieghi 108,563 giornate di lavoro da uomo con una mercede complessiva di lire 290,687, e 48,776 giornate di lavoro da donna colla mercede di lire 65,298.

L'introduzione dei tabacchi esteri in foglia si computa di quintali 6,000, quella dei tabacchi lavorati di quintali 2,500.

La lavorazione in Sicilia, che è sparsa in un vasto numero di piccole fabbriche, occuperebbe 5,925 donne e 406 uomini con una mercede complessiva annua di lire 1,449,380.

Il capitale impiegato nella lavorazione ascenderebbe a lire 6,048,182, il prodotto netto a lire 4,483,732 (2).

§ 8.

Notizie storiche sul sale.

Se tolgasi Sanconiatone, che attribuisce l'uso del sale agli antichissimi finicii Selech e Misor, dal primo dei quali avrebbe preso verosimilmente il nome, nè la storia nè la favola citano l'uomo o il nume il quale abbia insegnato alla razza umana di valersi del sale, questo condimento dei condimenti secondo Plutarco, divino secondo Omero, carissimo agli Dei secondo Platone, e senza del quale Plinio dichiara impossibile la civiltà.

(1) Veggasi il § 32 di questo capitolo.

(2) *Rapporto delle camere di commercio in Sicilia.* — Palermo 1864. Tipografia Virzi.

E di vero esso è di un uso tanto generale presso tutte le nazioni, che sarebbe quasi impossibile indicare un popolo che non se ne sia giovato, o di accennare ad un tempo nel quale esso fosse sconosciuto. Non dobbiamo tuttavia passar sotto silenzio che Omero ebbe a dire nell'Odissea che prima della guerra di Troia il sale era ignoto a certe tribù.

Il sale è una sostanza sparsa per tutti i regni della natura sotto forma solida e più anche liquida, avvegnachè senza pur parlare di certe sorgenti salse, è cosa a tutti nota essere il sale il gran correttivo delle masse equoree che tanta parte occupano della superficie del nostro globo, perciò chiamato terracqueo.

La stima che si procacciò questa sostanza presso tutte le genti fece sì che non vi è quasi idioma in cui non si dia il suo nome a tutto che vi ha di eccellente, siccome pure a ciò che compone le delizie dello spirito. Gli antichi dicevano che le buone scritture, le argute e spiritose risposte erano piene di sale, ed è locuzione che passò anche nella nostra lingua. Essi celebravano il sale attico, il sale di Plauto. Catullo non trovava bella una donna a cui mancasse il sale (leggi lo spirito). Plinio con etimologia ardita, ma che ha pur qualche lato che la raccomanda, nota che la mercede di quanto vi ha di più nobile, diciamo la difesa della patria, riceve il nome di *salario*. Poi sorge la più irrefragabile delle autorità, quella di Gesù che dice ai suoi Apostoli « Voi siete il sale della terra (S. Matteo) » e in altro luogo aggiunge « il sale è buono . . . . . sia in voi il sale e fra di voi la pace (S. Marco) ».

Cotesta universale estimazione rilevasi poi specialmente negli usi della vita civile e religiosa. Appo gli Ebrei ogni vittima dovea essere consecrata col sale, e vi era il costume, quando si giurava fede ai re, di mangiare al loro cospetto il sale sacro. Esdra si riferisce a ciò quando fa dire ai principi dei Samaritani che si querelavano col re di Persia della violata fede « Noi

non obbliammo che il sale avevamo pur mangiato nella vostra reggia ».

I Pagani dissero il sale indispensabile ai sacrifizi, e, come i Greci, spargevano sull'altare l'orzo e il sale prima della cerimonia, o volevano la vittima accompagnata (rito di Numa) dalla sacra focaccia salata. La focaccia di grano *macinato* dicevano *mola*, quindi poscia il loro *immolare*. Il sale era da essi mescolato nell'acqua lustrale e lo riputavano, dice Arnobio, indispensabile per consacrare e purificare la mensa. Il sale era il simbolo dell'amicizia e dell'innocenza, e si offeriva agli ospiti come l'elemento che impedisce la corruzione.

Presso di noi l'acqua benedetta contiene il sale, e il concilio di Compostella (1031) chiama l'aspersione dell'acqua santa *salispersione*. Il sale della saggezza è posto sulle labbra del nuovo cristiano nel sacramento del battesimo, e nella primitiva chiesa si distribuiva ai catecumeni il sale consacrato, onde poi il nome di sacramento del sale. La chiesa ordinò (concilio di Nem. 1285). di mettere un poco di sale presso i fanciulli abbandonati, affine di indicare che non avevano ricevuto il battesimo (1).

§ 9.

Usi del sale e sue varietà.

Gli usi del sale nell'economia domestica e agricola sono infiniti; esso serve di condimento alle vivande, e assai prima che i Romani avessero meritato il nome di mangiatori di zuppa, il sale teneva vece per essi del più squisito piatto nazionale. Orazio non chiede che una piccola mensa, un poco di sale puro ed un abito per ripararsi dal freddo. Virgilio ci mostra i pastori

(1) *Encyclopédie du XIX siècle.*

che, trasformato il latte in formaggio, questo condiscono di sale onde conservarlo per l'inverno. La maggior parte degli animali hanno una passione decisa pel sale. È noto fin dalla più alla antichità che colui che vuole accrescere il latte delle sue capre deve spargere di sale il loro alimento. L'istinto degli animali fe'spesso trovare ad essi le sorgenti salate e le miniere di sale; queste ultime in America si rinvennero tutte seguendo i sentieri percorsi dal bufalo, onde poi il nome di *bufaloe* dato ai villaggi fondati per la coltivazione di quelle miniere.

Mentre però l'agricoltura si vale ora del sale per migliorare le terre, l'antichità invece credeva che la terra salata non producesse nè biade, nè vino, nè frutta. Questo fatto vero in sé, e che si riproduce ogni qual volta l'acqua del mare sommerge un terreno, avea fatto considerare il sale come emblema della sterilità, e quando si voleva annientare un popolo vinto si faceva seminare il sale nel suo territorio.

Sono noti i colossali lavori degli Olandesi per bonificare i loro terreni che il mare invadeva.

Però, se è vero che l'acqua salata in troppo gran copia distrugge la maggior parte delle piante, vero è altresì che, adoperato in dosi moderate, il sale grandemente migliora le terre.

Nè l'industria trae meno vantaggio dal sale. Oltre l'uso che se ne fa nell'arte culinaria e per la conservazione degli alimenti, adoperato esso viene per fabbricare la soda artificiale, per preparare il cloro e l'ammoniaca, per la fabbricazione dei vetri, delle stoviglie e del sapone, per formare il cloruro di calce, l'acido clorico, per verniciare le terre cotte, ecc.

Tutti questi usi furono scoperti dalla scienza moderna, tranne l'ultimo che pare antichissimo, senza che ci sia dato risalire fino alla sua origine. Festo parla di un costume de'vasai che doveva collegarsi con questa parte del loro mestiere. Costume sacro di questi artefici, egli dice, è il porre sulla loro tavola un alberello pieno di sale.

Il sale si ottiene in quattro diversi modi, cioè dalle sorgenti

salate, dall'acqua di mare, dalla lavatura delle sabbie marine e infine dalle miniere.

Estratto dalle sorgenti salate, prende il nome di sale *ignigene*, e si trova specialmente nei Pirenei e nel Tirolo.

Tratto dalle acque di mare mediante evaporazione, costituisce uno dei principali prodotti delle coste di vari paesi meridionali, specialmente dell'Italia, della Francia, della penisola iberica e dell'Istria.

Prodotto dalla lavatura delle sabbie marine, si raccoglie in Francia nei dipartimenti del Calvados, delle Coste del nord e della Manica.

Escavato dalle miniere, chiamasi salgemma, minerale o di rocca. È ordinariamente cristallizzato in masse trasparenti di color bianco latteo e di purezza disuguale. Presenta un clivaggio cubico, e spesso una colorazione diversa secondo la natura dei giacimenti, trovandosi ora in istrati contemporanei nel terreno triasico e particolarmente nella formazione delle marne iridate, ora in masse d'origine posteriore, in relazione con masse ignee, con ammassi di gèsso, di bitume e sovente di zolfo, ora nei terreni giurassici, ora nei terreni cretacei, ora anche nei terreni terziari (1). Si raccoglie in Polonia, in Ungheria, in Catalogna, nell'est della Francia e nella contea di Chester in Inghilterra. Due grandi giacimenti furono scoperti pochi anni fa anche a Strassfurt e ad Erfurt in Prussia, d'onde se ne ricavano annualmente circa 500,000 quintali.

(1) *Diction. du commerce* - Art. *Sel.*

§ 10.

Il sale viene assoggettato ad imposta - Importanza del sale nei traffici della repubblica di Venezia - Modi diversi di tassazione e redditi che ne ritraggono alcuni Stati europei.

Il sale considerato come oggetto di prima necessità, raccolto in certi luoghi di facile sorveglianza, divenne presto materia imponibile che assicurava un prodotto certo.

La bibbia ci informa che l'imposta del sale esisteva in Siria sotto i successori di Alessandro. Il capo x del libro I dei Maccabei riferisce che Demetrio la mitigò per gli Ebrei « *Et nunc absolvo vos et omnes Iudæos a tributis, et pretia salis indulgeo.* »

In Roma nell'anno 246 (534 av. G. C.) vi era l'uso di concedere a certi privati il diritto esclusivo di preparare e di vendere il sale (1). Il senato decise poscia che quell'imposta fosse amministrata per conto del governo, e questa determinazione ebbe per iscopo di far diminuire il prezzo del sale divenuto esorbitante « *salis quoque vendendi arbitrium*, dice Tito Livio al capitolo IX, libro II, delle sue istorie, *quia impenso pretio venibat, in pubblicum omne sumptum, ademptum privatis* (2). »

Se non che l'imposta del sale, meno fortunata di quella del tabacco, si attirò l'odio speciale dei filosofi e degli economisti, i quali l'accusarono di colpire una delle cose più necessarie alla vita, di cadere sui poveri tanto come sui ricchi, di aggravare anzi di preferenza i primi. Però, come tutte le tasse che hanno una base molto larga, l'imposta sul sale aveva il vantaggio di poter dare con poca spesa un pingue reddito, mentre

(1) V. art. di Parieu nel *Diz. di econ. pol.* alla voce *sale*, e il suo *Trattato delle imposte*.

(2) V. *La finanza del popolo romano* del Guarini, pag. 6, *e passim*.

l'entità della medesima era pure temperata. E in parte questa indole sua, in parte l'essere il consumo del sale per l'uso delle famiglie assai tenue in confronto degli altri generi di prima necessità, fecero sì che tutti i governi cercassero di trarne una non ultima sorgente di pubbliche entrate.

La produzione del sale marino fu una delle prime occupazioni degli abitanti delle venete lagune. Essi ne fecero di buon'ora traffico col continente, il quale dava in iscambio specialmente legno da costruzione. Il sale divenne uno dei precipui strumenti di ricchezza e di potenza per Venezia dopo che il doge Orseolo II nell'anno 997 facea la conquista delle coste dalmate e l'Istria veniva a porsi sotto il protettorato del Leone di S. Marco.

Il sale figura assai nella storia commerciale dei Veneziani. Essi ne aveano in qualche modo il monopolio; lo esercitarono almeno lungamente nell'Ungheria, nella Croazia e nella parte orientale della Germania. Le cronache parlano di 40,000 cavalli che venivano ogni anno da quei paesi a caricar sale nell'Istria. E l'esportazione ne era ancor più grande per mare. Nè solo il sale delle coste adriatiche stimolava l'operosità di quei commercianti tanto onesti quanto intrepidi, ma andavano essi ancora a cercarlo presso i Barbareschi e in Sicilia. Il diritto di esportarlo era espressamente guarentito dai trattati con Tripoli, e noi troviamo il sale veneto in quasi tutti i porti del Levante.

Da principio il commercio del sale era lasciato ai privati mediante il pagamento di una decima, poi lo Stato lo assunse per proprio conto e vi trovava una delle più pingui sue rendite (1).

Adesso il sale è tassato in quasi tutti gli Stati del mondo, e l'imposta viene riscossa sotto la forma di un monopolio o di un dazio che si preleva al momento della emissione.

Uno dei paesi nei quali si pratica il primo sistema è la Prussia. Là il sale forma oggetto di privativa regia. La fabbricazione ne è in parte affidata a privati concessionari, ed in parte esercitata ad

(1) Scherer - *Hist. du commerce.* — Daru - *Storia di Venezia.*

economia in fabbriche governative. La totale produzione era nel 1851, prima che esistessero gli stabilimenti di Strassfurt e di Erfurt, di 1,070,000 quintali. Attualmente si può ritenere in numeri tondi di quintali 1,600,000 l'anno. La vendita si fa dal ministero delle finanze per mezzo della amministrazione delle imposte indirette. Le direzioni però delle fabbriche governative, e in certi speciali casi anche le fabbriche private, possono vendere all'estero il sale di ogni specie, all'interno il sale per bestiame e da fabbriche. Tutte queste vendite hanno luogo, si comprende, sotto il sindacato dell'amministrazione. Il prodotto che la Prussia ricava dalla privativa del sale è stato preveduto nel bilancio del 1866 in talleri 9,241,259 (ital. lire 34,654,721. 25).

Il secondo sistema è praticato, per esempio, in Francia ed in Austria.

Fin dal 1280, sotto il regno di Filippo IV, il sale era in Francia assoggettato ad un' imposta, la quale per l' ingordigia del fisco fu spesso cagione di rivolta e di guerra. Abolita nel 1790 dall'assemblea costituente, rimessa in ragione di un decimo per chilogramma col decreto del 16 marzo 1816, aggravata dipoi fino a quattro decimi e diminuita a tre, dall'assemblea costituente del 1848 veniva ricondotta alla misura di un decimo, e tale è ancora oggi.

L'imposta è dovuta nel momento in cui il sale marino e i prodotti che sono ad esso assimilati vengono estratti dalle saline, dalle fabbriche, dalle raffinerie, ecc.

Il sale proveniente dalle colonie o dall'Algeria è assimilato a quello prodotto in Francia. Il sale straniero paga, oltre all'imposta ordinaria, un diritto di entrata di 25 centesimi ogni 100 chilogrammi.

Per la sicurezza delle rendite dello Stato, le saline, miniere di salgemma, pozzi di acqua salsa, sorgenti salse, edifizi di graduazione, apparecchi d' evaporazione, fabbriche di soda naturale o artificiale e di prodotti chimici estratti dalla soda, non

possono esser coltivati o tenuti senza licenza dell'amministrazione, la quale non la rilascia che colle maggiori cautele.

Si contano in Francia 3,969 saline marittime, le quali producono nelle annate favorevoli 455 milioni di chilogrammi di sale; 28 sorgenti salse e 185 fabbriche di sale per ebullizione, che ne producono annualmente circa 5 milioni di chilogrammi. I depositi di salgemma dell'est della Francia, tra i quali quelli del dipartimento della Meurthe, sono i più ricchi e ne producono annualmente circa 40 milioni di chilogrammi (1).

La produzione media totale dei sali fu dal 1846 al 1850 di 550 milioni di chilogrammi. La consumazione annua nell'interno è valutata a quindici chilogrammi per testa.

Il prezzo al minuto varia da 15 a 20 centesimi il chilogrammo, i quali secondo il *Dictionnaire du commerce* si decompongono così:

Al produttore	cent. 1
Spesa di trasporto	» 2
Intermediari	» 5
Fisco	» 9 1/2
Prezzo medio . . .	cent. 17 1/2

Il sale esportato è sempre esente dalla tassa di consumo. L'esportazione ha luogo sotto vincolo della bolletta di cauzione; il trasporto non deve essere fatto con bastimenti di portata inferiore a 25 tonnellate. L'esportazione è poi ammessa a particolari esenzioni a favore dei bastimenti che la eseguiscono.

Il prodotto dell'imposta fu nel 1850 di 25 milioni di lire. Nel bilancio del 1866, tra la parte che si riscuote nel raggio doganale e quella che si riscuote fuori, questo prodotto era preveduto in lire 31,953,000.

In Austria il sale è oggetto di privativa *illimitata* per ciò

(1) De Hock — Op. cit.

che riguarda il Veneto, e *limitata* nel resto dell'impero, dove perciò il sale si vende bensì dai magazzini erariali, ma si rivende e si spedisce da chiunque ed ovunque. In Ungheria e paesi annessi ed in Dalmazia è regolata da norme antiche: nelle altre provincie dal regolamento del 1835.

I produttori del sale in Istria e Dalmazia vanno soggetti a particolari discipline: consegnano il sale alla finanza mercè un prezzo determinato e possono anche esportarne all'estero sotto il sindacato dell'amministrazione.

Presso Venezia, e precisamente nelle valli di Comacchio, havvi la salina Rotschild che consegna il sale al magazzino di Venezia. L'ufficio principale di Venezia si provvede dalla salina Rotschild, ovvero dai magazzini dell'Istria e Dalmazia. Il sale che per uso particolare viene dal Tirolo, ecc., paga un complemento d'imposta. L'ufficio di Venezia raffina anche il sale e confeziona quello di pastorizia.

Il prodotto della privativa del sale in Austria figura nell'annuario statistico relativo al 1863 per fiorini 38,662,241, pari a lire 96,655,602.

In Ispagna il prodotto del sale fu presunto nel bilancio 1865-66 di lire 33,210,000.

In Russia, nel bilancio 1865, di lire 39,451,336.

Nel Belgio, in quello dell'anno 1866, di lire 5,400,000.

L'Inghilterra ha abolito nel 1825 l'imposta sul sale, e gli Stati Uniti ne imitarono l'esempio. Porter afferma che la soppressione di quella tassa nella Gran Brettagna fece crescere il consumo del sale da due a undici milioni di moggi.

All'Inghilterra sembran doversi aggiungere come paesi nei quali il sale, almeno nell'Europa civile, è scevro d'imposta, il Meklemburgo, Amburgo e Brema, non che il Portogallo, dove tale imposta, ristabilita in misura minima colla legge del 21 novembre 1844, sarebbe stata soppressa nuovamente nel 1846 (1).

(1) De Parieu — Op. cit.

§ 11.

Vendita del sale a prezzi ridotti per la pastorizia, l'agricoltura e l'industria presso estere nazioni.

L'imposta che sotto l'una o l'altra delle due forme suaccennate colpisce il sale venne spesso menomata nei diversi paesi quando trattavasi di sali destinati a certi usi specialmente per l'industria, l'agricoltura, la pastorizia.

In Austria è messo in vendita dalla finanza a prezzi molto tenui un sale commisto a materie eterogenee, ad uso soltanto del bestiame. La circolazione e commercio ne sono *liberi*, onde poi molti abusi succedono. Tale vendita incominciò pel Veneto nel 1853, per l'Ungheria nel 1856. È pur concessa la vendita di sale da cucina a bassi prezzi e l'importazione dall'estero con esenzione dall'imposta per certi usi chimico-tecnici, per esempio per la fabbricazione ceramica, per quella del sapone, del vetro, per la lavorazione del cuoio.

In Prussia, dove il sale macinato da cucina è venduto al prezzo di lire 23. 75 per 100 chilogrammi in tutta la monarchia, il sale da bestiame *(wiehsalz)* e il sale da fabbrica *(fabrichsalz)* si vendono a prezzi diversi, secondo una tariffa speciale nei vari punti del territorio. Questi prezzi si compongono delle spese di produzione, di quelle di trasporto e di amministrazione, e della retribuzione ai rivenditori; e nella provincia renana la più lontana dalle saline sono appena di lire 7. 91 al quintale metrico pel sale da bestiame, e di lire 11. 56 pel sale dell'industria. Il consumo di queste due qualità di sale ascese nel 1862 a quintali 226,000, di cui 132,000 per la prima e 94,000 per la seconda; di sale da cucina si consumarono quintali 1,400,000, che corrispondono a kilogrammi 7. 7 per testa (1).

(1) Questi dati intorno alla Prussia furono da noi tolti dalla relazione fatta al governo dall' ingegnere cav. Pellati sul sale in formelle (Lecksteine).

In Baviera il governo coltiva le saline e ne trae un reddito netto di circa tre milioni di fiorini. Ed esso pure vende in una misura di prezzi decrescenti il *kocksalz* (sale da cucina), il *backsalz* (sale da forni), il *wiehsalz* (sale da animali), il *gewerbsalz* (sale per l'industria) e il *dungsalz*, o sale per bonificare i terreni (Reden, *Finanz-statistic*, tom 1. pag. 35).

Nell'Annover dopo la legge del 7 di gennaio 1850 il sale adoperato per gli usi industriali ed agricoli è esente da tassa.

Anche in Francia con ordinanza del 26 di febbraio 1856 fu prescritto di vendere a 5 centesimi per chilogramma il sale pel bestiame, ma la vendita non di molto per ciò si accrebbe.

§ 12.

L'imposta sul sale presso gli Stati italiani prima delle annessioni - Prodotti nel 1858 e corrispondenti tariffe dei prezzi in confronto a quelli della tariffa italiana.

Volendo anche pel sale dare un cenno sul modo di tassazione in vigore nel primo regno d'Italia, diremo che dopo il 1810 vi erano tre diversi prezzi di vendita. Nei dipartimenti montuosi confinanti coll'estero e lungo il mare il sale era venduto dal governo col bonifico di 10 centesimi, a condizione però che i comuni prelevassero dalla finanza una quantità di sale non minore di cinque libbre metriche per ogni abitante. È tuttavia da avvertire che questo espediente non ebbe alcun successo, e che invece di impedire il contrabbando coll'estero, promosse anche quello tra dipartimento e dipartimento. Nell'alto Adige poi, che era il più infestato dal contrabbando, con decreto del 19 maggio 1811 il prezzo ne fu fissato a 50 centesimi per libbra. Il prodotto netto della privativa del sale fu nel 1811 di lire 21,016,889. Le spese per provviste di sale estero, per costo di sale nazionale, coltivazione, miglioramento delle saline, raf-

finazione, trasporti, soldo agl' impiegati, ecc., montarono a lire 4,345,936 (1).

Per ciò che spetta agli Stati italiani prima della proclamazione del nuovo regno, tranne, come ancor di presente, nella Sardegna, in Sicilia e Capraia, il sale formava dappertutto oggetto di privativa regale, la quale era amministrata dalle stesse autorità che amministravano quella del tabacco. Delle nove saline di proprietà demaniale tre erano date in appalto (quelle di Cagliari, Comacchio, Salsomaggiore). Quelle di Lungro, Volterra, Portoferraio, Barletta, Miliscola erano condotte ad economia dai governi dei rispettivi Stati. Quella infine di Cervia era regolata da un'amministrazione *sui generis*, colle norme tracciate dal tesoreriato generale nella notificazione e nel regolamento 4 maggio 1824, non che negli articoli supplettivi 20 agosto 1825.

La produzione complessiva non pare che giungesse a un milione e mezzo di quintali, di cui un milione e più erano dati dalle saline appaltate.

In presso che tutti gli Stati si facevano *abbuoni* sul sale destinato ad usi speciali.

Quanto all'ordinamento de' magazzini e rivendite tanto pei sali quanto pei tabacchi e polveri, avrò occasione di tornare sull'argomento.

Mi limito qui ad accennare, desumendola da dati ufficiali, la somma che nel 1858 rese ai diversi Stati il monopolio del sale nelle provincie ad esso soggette:

Antiche provincie (comprese Nizza e Savoia)	L. 10,115,734
Lombardia	» 9,234,769
Modena	» 1,426,425
Parma	» 1,090,011
Toscana	» 3,735,968

(1) Pecchio - *Saggio storico sull'amministrazione finanziaria del regno d'Italia.*

Romagne e Marche . . . . . L. 4,271,517
Umbria . . . . . » 1,139,114 (1)
Napoli . . . . . » 13,170,364
Sicilia . . . . . » 44,183,902

I sali erano venduti dall'amministrazione ai seguenti prezzi:

	Sale				
	raffinato		comune per ogni quintale	per l'industria, l'agricoltura e la pastorizia per ogni quintale	per la salagione per ogni quintale
	1ª qualità per ogni quintale	2ª qualità per ogni quintale			
Piemonte .....lire	» »	» »	30. »	10. »	15. »
Lombardia ..... »	60. »	44. 44	40. 75	18. »	» »
Modena..... »	» »	» »	24. »	» »	» »
Parma..... »	51. 80	33. 50	30. »	12. »	» »
Toscana ..... »	» »	» »	49. 68	8. »	8. »
Pontificio ..... »	48. »	» »	23. 57	10. »	» »
Napoli .... »	95. 37	61. 99	28. 65	» »	» »
Tariffa italiana					
Legge 21 aprile 1862 »	40. »	» »	30. »	8. »	15. »
Legge 24 nov. 1864 »	60. »	» »	40. »	8. »	11. »
Decreto luogotenenziale 28 giugno 1866. (1)					

(1) Veggasi tariffa approvata con questo decreto al § 26 di questo capitolo.

(1) Anche pel sale, in mancanza di dati ufficiali, i prodotti dell'Umbria vennero ragguagliati in proporzione di popolazione a quelli delle Romagne e delle Marche.

§ 13.

Notizie storiche sulla polvere pirica e sua composizione.

A coloro ai quali talentassero i fiori retorici, di leggieri, parlando della polvere da fuoco, potrebbe uscir detto che fin quando una feroce forza possedè il mondo e fe' nomarsi diritto, le sorti de'popoli vennero fissate dai dominatori della terra in ragione di cotesta singolare mescolanza di salnitro, di zolfo e di carbone, la quale fu perciò da taluno chiamata *ultima ratio regum*.

Ma noi amiam meglio ricordare quante volte la polvere da cannone tuonasse per redimer popoli oppressi, e come potentemente contribuisse in molti luoghi e del vecchio e del nuovo mondo a ristabilire sulle vere e provvidenziali sue basi il conculcato diritto delle nazioni.

L'invenzione della polvere segna una delle grandi epoche della storia del genere umano. Le guerre diventan per essa più brevi, e perciò meno micidiali. I combattenti non più si avventano corpo a corpo per lacerarsi; la sorte delle armi non più si decide nelle città, ma sugli aperti campi, e la civiltà, l'umanità, la gentilezza dei costumi si avvantaggiano della mutata condizione delle cose.

Fu detto che i Cinesi conoscevano la polvere e si servivano del cannone nelle loro guerre alcuni secoli prima dell'èra cristiana, ma è un'asserzione che nessun fatto accertato corrobora. Polidoro Virgilio attribuì la scoperta della polvere ad un chimico, il quale dopo avere, per caso, fatto la mescolanza richiesta entro un mortaio, che poi coperse con una pietra, vide questa scagliata a gran distanza dall'esplosione della materia introdotta. Thevet aggiunge che quel chimico era un frate di Friburgo, certo Costantino Anelzen. Belleforest e vari altri sostengono dal loro canto che il vero inventore della

polvere fu il tedesco Bartolo Schwartz, che nel 1380 ne insegnò l'uso ai Veneziani, in guerra allora coi Genovesi, onde poi tutta Italia ebbe a querelarsi di ciò siccome di contravvenzione alle leggi di una guerra leale.

Piero di Mexia narra invece nelle sue *Lezioni varie* che i Mori, essendo assediati nel 1343 da Alfonso IX re di Castiglia, fecero esplodere certi mortai di ferro, i quali producevano un *romore maraviglioso* simile a quello della folgore; e questo dice anche don Pedro, vescovo di Leon, nella sua cronaca del re Alfonso. Il Du Cange poi afferma che i registri della camera dei conti di Parigi fanno menzione nell'anno 1338 della polvere da schioppo. Ruggiero Bacone sembra infine che conoscesse assai prima questa polvere, dappoichè nel suo libro *De nullitate magiæ*, dato in luce a Oxford nel 1216, egli parla di un prodotto di questa specie: però Plot assicura che Bacone tolse quello che dice a tal proposito da un autore chiamato Marco, la di cui opera, intitolata *De compositione ignium*, era posseduta in Inghilterra dal dottor Mead.

Fra tante contrarie affermazioni noi possiam dire che non sappiamo ancora bene chi fu il vero discopritore della polvere, la quale è però certo che cominciò ad essere adoperata nelle guerre al principio del secolo XIV.

Abbiamo chiamato questo prodotto una mescolanza, e in effetto chimicamente considerandolo altro non è, avvegnachè nessuna combinazione, nessuna fusione si operi fra le parti che lo compongono, ed ogni molecola vi mantenga il suo carattere fino a che una forza qualunque non venga a rompere quell'equilibrio.

La preparazione di questo prodotto è cosa semplicissima, e si restringe alla triturazione e alla mescolanza del carbone, dello zolfo e del nitro.

Si fabbricano nei polverifici diverse qualità di polvere, che differiscono per la diversa proporzione degli elementi costitutivi. Esse si dividono in polvere *da guerra*, *da caccia*, *da mina*,

e polvere pel commercio esteriore detta un tempo *da tratta* perchè serviva nella tratta dei negri. Le proporzioni sogliono essere le seguenti:

	Polvere			
	da guerra	*da caccia*	*da mina*	*da commercio*
Salnitro . . .	75. »	78. »	65. »	62. »
Carbone . . .	12. 50	12. »	15. »	18. »
Zolfo	12. 50	10. »	20. »	20. »

§ 14.

La polvere da schioppo presso alcuni Stati europei.

Il pensiero della propria e della pubblica sicurezza contro l'uso che persone nemiche o inesperte far poteano della polvere trasse di buon'ora i governi a riservarsene la fabbricazione e il monopolio, facendone eziandio un cespite d'imposta più o meno importante.

In Francia il monopolio della polvere è, come quello del tabacco, in mano dello Stato. L'introduzione, la fabbricazione e la vendita della polvere sono colà interdette dalla legge 13 fruttidoro anno v (30 agosto 1796). La legge stessa aveva stabilito anche il monopolio del salnitro, che fu soppresso dall'altra legge del 16 marzo 1819.

La fabbricazione della polvere si fa in certi molini posti sotto la tutela di un corpo militare speciale e la sorveglianza dell'artiglieria. Ogni anno i ministri della guerra e della marina danno le loro commissioni, e viene fissato il prezzo che essi dovranno pagare. Nel tempo istesso il ministro delle finanze determina le quantità che dovranno essere fabbricate pel consumo generale.

Il prezzo di vendita è fissato per decreto imperiale.

Il modo di vendita pel generale consumo è conforme a quello del tabacco. Il benefizio del monopolio deriva esclusivamente dalla polvere da caccia; tutte le altre qualità sono vendute al prezzo di fabbrica accresciuto dalle spese di trasporto.

I prezzi di vendita attuali sono per kilogramma:

	Pei rivenditori	*Pei consumatori*
Polvere da caccia fina . . L.	9. »	L. 9. 50
» sopraffina »	11. 50	» 12. »
» estrafina »	15. »	» 15. 50

Il prezzo medio di un quintale di polvere è di 128 franchi, e si vende a franchi 347; sono adunque 219 franchi per quintale che guadagna l'amministrazione.

Nel corso del 1855 la quantità di polvere venduta fu di 28,480 quintali; il prodotto netto di lire 5,100,000. Nel bilancio del 1866 il prodotto della polvere venne previsto nella somma di lire 13,074,000, le spese in lire 6,783,034, onde un provento netto di lire 6,290,966.

È però da osservare che nel provento figura la somma che i ministeri della guerra e della marina rimborsano a quello della finanza per la spesa di produzione della polvere che da esso ricevono (1).

In Inghilterra e in Isvizzera, dove si fabbricano le migliori polveri di Europa, la fabbricazione è libera.

Nell'impero austriaco il monopolio della polvere è illimitato per tutto l'impero ed è tenuto dalle autorità militari.

Le direzioni d'artiglieria vendono la polvere ai dispensieri; questi, sotto speciali sindacati per iscopo di polizia, ai minatori, cacciatori e poche altre categorie di persone.

La polvere da schioppo è costituita in monopolio anche in Ispagna. Il prodotto di essa fu presunto nel bilancio del 1865-66 di lire 729,000.

(1) De Hock - Op. cit.

§ 15.

La polvere da schioppo negli Stati italiani - Prodotti del 1858.

In Italia la fabbricazione e la vendita della polvere da schioppo erano libere (salvo le cautele di polizia) nella Toscana, negli Stati pontifici, nel Pontremolese, in Sicilia e nella Capraia.

In tutto il resto della penisola erano erette in monopolio e soggette allo stesso regime dei tabacchi e dei sali.

Avvertiamo che nello Stato pontificio la fabbricazione e la vendita delle polveri sulfuree, in prima vincolate soltanto a disposizioni disciplinari emanate dal ministero dell'interno il 28 agosto 1848, vennero coll'invasione delle milizie austriache poste sotto leggi speciali militari.

Per queste fu vietato ai particolari di ritenere polveri presso di sè. Se ne consentiva la vendita solo ad alcuni spacciatori, ed anche in piccolissima copia e per uso di caccia. Questi spacciatori la compravano alla fabbrica di Tivoli (Roma). Però quando le milizie piemontesi entrarono nelle Marche, un'altra fabbrica era attivata a Cingoli (Macerata). Il fabbricante non aveva altro obbligo verso il governo fuor quello di provvedergli a prezzi preventivamente stabiliti le qualità e quantità di polvere di cui abbisognava.

Nelle provincie continentali del reame di Napoli alla privativa della polvere si aggiungeva pur quella del salnitro, quantunque se ne traesse appena un prodotto di lire 25,000 l'anno.

La privativa della polvere durante il 1858 diede ai diversi Stati i seguenti redditi che desumiamo da dati ufficiali:

Antiche Provincie (comprese Nizza e Savoia)	L. 1,015,020
Lombardia	» (1)

(1) Nulla se ne sa, sendo questo ramo amministrato dalla autorità militare, come più su fu detto.

Modena	L.	66,576
Parma	»	22,684
Toscana	»	»
Pontificio	»	»
Napoli	»	350,549
Sicilia	»	»

§ 16.

La polvere da schioppo nel regno d'Italia - Fabbriche private - Quantità prodotte nei polverifici governativi di Fossano, Scafati e Cagliari - Quantità introdotte dall'estero e dazio riscosso - Fabbricazione della polvere da mina nello stabilimento di Scafati - Estensione del monopolio a tutto il regno, esclusa la Sicilia.

Quale era la condizione delle cose in Italia prima delle annessioni, e tale ancora resterà fino alla fine del 1866.

Nelle provincie in cui non è la privativa della polvere stanno 67 circa piccole fabbriche, 10 delle quali nelle Marche e nell'Umbria, 4 nelle Romagne, 5 nel Pontremolese e 48 nella Toscana.

I polverifici attualmente tenuti dal governo sono tre: quelli cioè di Fossano, Scafati e Cagliari.

La qualità e quantità di polvere prodotta da quei tre stabilimenti negli anni 1862, 1863 e 1864, è la seguente, giusta le indicazioni fornite dal ministero della guerra che ne ha l'amministrazione dal 1862.

Stabilimento di Fossano

	1862	1863	1864
Polvere da caccia fina . . Kil.	8,070	9,000	11,000
» da caccia ordinaria »	28,230	2,000	20,000
» da caccia sopraffina »	»	3,000	7,000
» da cannone . . . . »	186,350	45,000	219,100
» da mina . . . . . »	232,000	300,000	428,800
» da schioppo . . . . »	76,750	15,000	108,000

Stabilimento di Scafati

	1862	1863	1864
Polvere da caccia fina . . Kil.	200,000	5,683	11,150
» da caccia ordinaria »		5,820	850
» da caccia inferiore »		42,505	»
» da cannone . . . . »		57,461	94,300
» da mina . . . . . »		58,153	137,368
» da schioppo . . . . »		44,350	60,150

Stabilimento di Cagliari

	1862	1863	1864
Polvere da caccia fina . . Kil.	1,000	1,000	»
» da caccia ordinaria »	5,300	7,700	»
» da caccia sopraffina »	»	»	»
» da cannone . . . . »	2,000	2,000	»
» da mina . . . . . »	23,000	6,000	78,300
» da schioppo . . . . »	3,000	3,000	»

Dalle quali cifre appare che la polvere fabbricata nell'anno 1864 fu

Polvere da caccia fina . . . Kil.	22,150
» da caccia ordinaria . »	20,850
» da caccia sopraffina . »	7,000
» da cannone . . . . . »	313,400
» da mina . . . . . »	644,468
» da schioppo . . . . . »	168,150
Totale . . . Kil.	1,176,018

I polverifici di Scafati e di Cagliari fabbricano ora soltanto polvere da mina, Scafati per 600,000 kilogrammi, Cagliari per 100,000 all'anno. Il polverificio di Fossano fabbrica polveri da caccia e da mina, non che polveri da guerra di ogni specie per l'esercito e per la marina.

Nel triennio 1862-63-64, d'ordine del ministero della guerra furono importati in Italia 610,000 kilogrammi di polvere, di cui 400,000 da guerra e 200,000 da mina.

In ciascuno degli anni sovraccennati le quantità di polvere importate dall'estero e i dazi riscossi, secondo i dati pubblicati nella statistica commerciale, sono:

Anni	*Quantità in kilog.*	*Dazio riscosso in lire e cent.*
1862	102	464. 22
1863	264	1,584. 53
1864	5,230	4,472. 25
Totale Kil.	5,596	L. 6,521. 00

Ecco ora un cenno sul modo con cui la polvere da mina viene fabbricata nel polverificio di Scafati.

Componenti (nitro 62, zolfo 19 e carbone 19) — Il sistema in uso è quello Champy, essendo stato ritenuto buono e atto a dare col massimo risparmio una gran quantità di polvere.

Triturazione preparatoria — Salnitro. Col sussidio di tre piccoli macini di ferro e d'un frullone-stacciatoio, si riduce questa sostanza in polvere. — *Zolfo.* Due coppie di cilindri-frantoi ed un frullone-stacciatoio convertono lo zolfo in polvere ben fina. — Il *carbone* è ridotto in polvere entro botti di legno col mezzo di palline di bronzo.

Binario — Lo zolfo ed il carbone convertiti in polvere si mettono in botti di rame ad un sol compartimento, entro cui stanno palline di bronzo del diametro di millimetri 12. La velocità delle botti è di 15 giri al minuto. Dopo sei ore l'amalgama dello zolfo e del carbone è compiuto ed hassi un miscuglio binario.

Ternario — L'accennato miscuglio binario si pone nelle giuste proporzioni entro botti di rame a tre compartimenti unito al nitro polverizzato, ed a palline di bronzo del dia-

metro di millimetri 6. La velocità delle botti è di 13 giri al minuto. Dopo tre ore l'operazione è terminata ed hassi un miscuglio ternario. Ad ovviare eziandio che qualche corpicciuolo estraneo si potesse trovare frammischiato al miscuglio ternario, questo passa per uno staccio di tela metallica con fori del diametro di millimetri 1. 5 prima di essere adoperato nelle successive operazioni.

Granitura — Si granisce la polvere con due botti di legno, le quali son munite d'apertura laterale pel caricamento e di martelli di legno, i quali per opera di una dentiera posta sulla superficie convessa delle botti s' elevano allorchè queste sono in moto, e quindi pel proprio peso cadono cagionando continue scosse alla macchina. Con questi ripetuti urti la miscela attaccata alle pareti delle botti se ne distacca facilmente.

La materia ternaria è prima bagnata in una madia di rame alla ragione del 10 per cento, indi passata per uno staccio a tela metallica con fori di millimetri 2 di diametro, ed infine versata nelle botti granitorie nelle quali si granisce acquistando la forma sferica. Ad agevolare e rendere più perfetta l'operazione si versano nelle botti pochi chilogrammi di miscela ternaria ben asciutta. La velocità delle botti è di circa otto giri al minuto. Dopo 30 minuti l'operazione è compita.

Primo uguagliamento — La polvere che esce dalle botti granitorie è passata per due stacci a tela metallica, l'uno con fori del diametro di millimetri 2 e l'altro di millimetri 6, detti stacci uguagliatoi, e quindi si distende su tavole in un locale apposito ove si lascia per due giorni.

Lisciamento — Questa operazione si fa con botti di rame ad un sol compartimento. Tale sistema si deve ritenere come provvisorio, giacchè si stanno allestendo le botti di legno necessarie a norma del processo Champy. Le botti di rame che lisciano le polveri hanno velocità variabile, ma però compresa fra i limiti di 6 a 15 giri al minuto. Dopo tre ore l'operazione è terminata.

Essicazione — Nella buona stagione la polvere si dissecca al sole, e nella cattiva poi si mette nell'essicatore ad aria calda.

Secondo uguagliamento — Dopo disseccata la polvere si passa per gli stacci uguagliatoi, separandola così dai granelli troppo grossi, nonchè da quelli troppo piccoli e dal polverino. Con ciò l'operazione finisce e la polvere si mette quindi nel magazzino per essere collaudata.

Rispetto alla potenza esplosiva delle polveri da caccia che si fabbricano nei polverifici governativi in confronto di quella delle polveri inglesi e svizzere, non possiam dire nulla di positivo, perchè si stanno ora appunto facendo gli esperimenti per concerti presi fra il ministero della guerra e quello delle finanze.

Il ramo della polvere pirica essendo, come già accennammo, amministrato dal dicastero della guerra, esponiamo a questo luogo alcune considerazioni intorno alla questione di estenderne il monopolio in tutto lo Stato, onde nel processo di questo capitolo non avremo poi più ad occuparci se non dei prodotti.

È indubitato che dovevasi attuare in tutto il regno, o in tutto il regno abolire questa privativa, sia per principio di giustizia, sia per uscire da una condizione di cose che, non essendo nè il monopolio nè la libertà, pregiudicava all'uno ed all'altra.

Volendo ritrarre dalla polvere da fuoco un profitto di qualche entità per le finanze dello Stato, altri mezzi non si presentavano, che o di mettere una tassa sulla fabbricazione, o di stabilire la privativa.

Il primo sistema non avrebbe mai potuto dare vasti risultamenti, tanto più che si sarebbe trattato di riscuotere la imposta da un'immensa quantità di piccole fabbriche, molte delle quali collocate in siti remotissimi e perfino sui fianchi di scoscese montagne, ove impossibile ogni sorveglianza. Che se si fosse poi voluto destinare presso ognuna di quelle fabbriche anche un

solo agente, la spesa avrebbe senza dubbio superato l'introito.

Una tassa di fabbricazione può essere fruttuosa soltanto quando si abbiano pochi e grandi stabilimenti; ma quando ascendono invece a centinaia e sono di minima importanza, come vigilare la tenuta dei registri, come riscontrare le dichiarazioni, come tenere in evidenza l'entrata delle materie greggie e l'uscita delle lavorate, come accertarsi dell'apposizione dei contrassegni, dei bolli ufficiali, ecc.?

All'incontro il sistema del monopolio esclude tutte queste difficoltà e promette risultati assai migliori.

Il prodotto delle polveri da schioppo è ora di quasi due milioni e mezzo all'anno; sarebbe maggiore senza il contrabbando, che non è possibile impedire da quelle provincie in cui la privativa non esiste.

Sebbene quindi la popolazione di queste non giunga a ragguagliare il terzo della popolazione totale del regno, applicando ovunque la privativa si può far sicuro assegnamento su di un prodotto più che raddoppiato.

Partendo da una spesa, quale è in Francia per questo servizio, del 37 per cento, si avrebbe quindi un introito netto di circa quattro milioni all'anno.

Per queste considerazioni e ritenuti i bisogni dell'erario, ritenuto che lo Stato deve fabbricar polvere per il servizio dell'esercito e dell'armata, ritenuto che esso anche col sistema della libertà dovrebbe nell'interesse della pubblica sicurezza ed incolumità prender sempre una certa ingerenza su questa produzione, stimiamo saggio provvedimento quello, a seguito di autorizzazione del parlamento, stato testè emanato col decreto luogotenenziale del 28 di giugno 1866, per cui la privativa delle polveri da schioppo e dei prodotti esplodenti *similari*, ad eccezione dei cotoni fulminanti, a partire dal 1° del 1867 sarà estesa a tutto il regno, esclusa la Sicilia. Siffatta eccezione era necessaria, perchè non essendo in quell'isola

instaurati gli altri monopoli sarebbe occorsa una spesa di vigilanza che i prodotti del solo ramo della polvere da archibuso non avrebbero certamente potuto compensare.

La qualità ed i prezzi delle polveri sono:

Qualità delle polveri			Prezzi di vendita per ogni kilogramma		
			dai magazzinieri ai rivenditori	dai rivenditori al pubblico	dai magazzinieri per l'esportazione
Polvere	da caccia	sopraffina.. L.	8. »	8. 50	»
		fina ..... »	6. »	6. 50	»
		ordinaria ... »	4. »	4. 50	»
	da cannone..... »		3. »	3. 30	2. »
	da mina..... »		2. »	2. 20	2. »

Continuerà però ad essere permessa l'importazione delle polveri per uso particolare mediante il pagamento di lire 6 il kilogramma.

La multa pel contrabbando è fissata da lire 10 a lire 30 per ogni kilogramma.

Sono del resto applicabili alla privativa delle polveri anche le disposizioni punitive portate dalle leggi sulla privativa dei tabacchi.

Mentre per tal modo si disponeva l'estensione della privativa delle polveri, dichiaravasi abolita dal 1° luglio 1866 quella dei nitri che esisteva ancora nelle provincie napolitane.

§ 17.

Legislazione sui monopolii governativi negli Stati italiani.

L'esercizio di un monopolio per parte dello Stato ha per corollario una legge che ne determini e punisca le infrazioni, una forza che sia capace di scuoprirle e di reprimerle.

Parleremo altrove di questa forza che tutela parimente i diversi rami che formano il soggetto del presente libro; ora vogliosi dire alcune parole sulle leggi che nei diversi Stati italiani regolavano la privativa dei tabacchi, dei sali e delle polveri.

Antiche provincie.

Nell'isola di Sardegna la produzione e la vendita del sale furono da tempo antichissimo esercitate come privativa del governo, che traendone uno dei suoi maggiori proventi sancì sempre nuove e terribili pene contro chi ne facesse illecito commercio.

Sotto la dominazione spagnuola si giunse persino a bandire la pena di morte e la confisca dei beni contro chi si provvedesse all'estero di sale.

Il regio editto del 15 maggio 1816 dava norma nel regno subalpino all'esercizio della gabella dei salnitri, delle polveri e dei piombi, e un altro regio editto del 25 giugno di quell'anno medesimo provvedeva alla gabella del sale e del tabacco.

« La fabbricazione e vendita delle polveri e dei piombi (la privativa dei salnitri fu in seguito soppressa) continuerà ad essere di privativa ragione delle nostre gabelle, ed affinchè il pubblico possa comodamente provvedersene, vogliamo che si faccia la distribuzione e vendita di detti generi dalle persone che saranno destinate dall'azienda delle gabelle.

« In tutti li nostri Stati di terraferma la vendita del sale e

del tabacco continuerà a farsi, esclusivamente ad ogni altro, per conto delle nostre finanze.

« Sarà proibito di seminare e piantare tabacco fuorchè alla direzione generale.

Ecco la base fondamentale delle privative nelle provincie antiche del Re.

Dalla privativa del tabacco e sale era esclusa la Sardegna, pur tenuta esente da quella della vendita del piombo in pallini e *migliarola*.

Dal divieto della coltivazione del tabacco andava eziandio immune la val d'Ossola, che però, raccoltolo, non poteva esportarlo.

Venivano disposizioni per il trasporto dei generi regali dalle manifatture ai magazzini, da questi alle rivendite, dalle rivendite ai consumatori, pel transito e la riesportazione, per la navigazione e lo sbarco.

I frodatori e contrabbandieri in materia di sale e di tabacco, oltre la confisca del genere sequestrato, delle bestie, vetture, battelli e bastimenti sovra i quali fossero detti generi caricati, e di qualunque altro genere di loro spettanza esistente nello stesso carico, incorrevano nella pena del pagamento di lire 500 e del decuplo del valore dei generi di contrabbando secondo lo stabilito prezzo di vendita; ed in caso in cui non avessero di che pagare le dette pene pecuniarie soggiacevano alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei ed estensibile sino ad anni tre secondo le circostanze.

Per la coltivazione illecita vi era la pena di lire 50 se il tabacco era stato soltanto seminato; se si fosse inoltre coltivato e trapiantato, una pena proporzionata al numero delle piante, con che essa non fosse minore di lire 150.

I frodatori della gabella della polvere, se fabbricatori incorrevano in una multa di lire 1,500 e sei mesi di carcere estensibile secondo le circostanze ad anni due. In caso di recidiva, che era preveduta e punita più gravemente anche in tutti gli

altri casi e per tutti gli altri rami, la pena pecuniaria saliva a quadruplo, quella corporale diveniva estensibile ad anni tre di catena o di carcere secondo le circostanze. Se ritentori o trasportatori, incorrevano la pena di lire 50 per ogni libbra di polvere al di sotto del rubbo. Se la polvere eccedeva il rubbo, lire 100, sei mesi di carcere, oltre la confisca delle polveri, piombi, ferri, bestie, vetture, ecc.

Il transito dei tabacchi esteri era soggetto a una particolare licenza dell'azienda generale delle gabelle.

Instaurato il processo nelle cause contravvenzionali, il sistema delle transazioni si presentava anche qui per mitigare l'asprezza delle pene.

Lombardia.

Risalendo per la Lombardia a tempi un po' più remoti, si ha che in forza della grida del 6 dicembre 1752 chi introduceva tabacco senza licenza, oltre la perdita del genere, degli strumenti e delle bestie da trasporto, andava soggetto a due tratti di corda, a tre anni di galera colla confisca dei beni; chi vendeva, conservava o comprava tabacco di illegale provenienza era gravato della multa di scudi 100 per ogni libbra sino a dieci libbre; al disopra delle dieci libbre si cadeva nella pena inflitta all'introduttore di contrabbando.

Alla mancanza dei beni supplivasi con due tratti di corda e col successivo esilio. I nobili però venivano soltanto relegati; le donne, i fanciulli, gli inabili condannati alla frusta. Di una multa di scudi 500 e di due tratti di corda era punito chiunque favorisse in qualsiasi modo il contrabbando.

Negli ultimi tempi i generi di privativa, cioè il sale, il tabacco, il salnitro e la polvere da schioppo (1) non potevano essere introdotti nella Lombardia nè per consumo, nè per transito, a meno

(1) Il salnitro però aveva cessato di far parte dei generi di privativa col 1° luglio 1853 in forza della sovrana patente del 31 marzo 1853.

che non si trattasse di viaggiatori e per una quantità non eccedente i kilogrammi 2. 8 (regolamento sulle dogane e privative del 1836).

Poteva però introdursi tabacco mediante una speciale licenza dell'amministrazione. In tal caso il tabacco greggio era soggetto al dazio di lire 52. 20 per ogni quintale netto, ed il tabacco lavorato a lire 130. 50, e pagavasi inoltre per la licenza una tassa sul tabacco greggio di lire 9. 32 il kilogramma, sul lavorato di lire 11. 65 il kilogramma.

I generi di privativa erano poi soggetti all'imposta di consumo. Vi erano venditori per lo smercio all'ingrosso e per la vendita ai consumatori.

Il contrabbando era punito dal quintuplo al decuplo delle imposte defraudate o minacciate di pregiudizio. In caso però di circostanze mitiganti o di recidività, i termini estremi poteano giungere pel *minimum* al doppio, pel *maximum* a quindici volte la pena. *Cadevano in commesso* (perdita degli oggetti) i mezzi ausiliarii del contrabbando, le armi e gli altri strumenti atti a far violenza. I mezzi di trasporto stavano a garanzia delle pene pecuniarie.

Il contrabbando reiterato, a mano armata, con unione di persone, con violenza, con seduzione, assicurato, con documenti falsi, falsificati o supposti, con lesione del suggello di finanza e con oggetti altrui, non che l'istituzione o la partecipazione a società di contrabbando costituivano il così detto contrabbando temerario, punito, oltre che colle accennate multe, coll'arresto semplice o rigoroso da tre giorni fino ad un anno.

Per altre contravvenzioni, come l'illecita produzione, preparazione e uso vietato, ecc., la pena era da quattro a otto volte il dazio e poteva mitigarsi od aggravarsi da due a dodici volte. Così la pena scemava gradatamente per le contravvenzioni minori. Però per l'ommessa notificazione di strati di sale la multa dalle lire 75 saliva sino alle lire 600.

Il dazio d'entrata e la tassa di consumo servivano generalmente di base alla determinazione della pena.

Stati estensi.

Negli Stati estensi era vietato di introdurre, ritenere, fabbricare e vendere tabacchi, sali e polveri di estera provenienza, e la vendita al minuto di siffatti generi acquistati dalla finanza andava pur vincolata a patente rinnovabile di anno in anno.

Per la vendita all'ingrosso vi erano dispensieri nominati dall'amministrazione, e da essi provvedersi dovevano i venditori al minuto.

La circolazione e possesso del sale in quantità eccedente kilog. 5 nel circondario confinante, e kilog. 10 nell'interno, come pure del tabacco oltre i kilog. 10 erano da per tutto vincolati a bolletta.

Le pène del contrabbando si ragguagliavano ad una multa per ogni ettogramma di lire 9 pel tabacco, di centesimi 96 pel sale, e di lire 1 per la polvere, oltre la confisca del genere. Se il tabacco eccedeva kilog. 4, il sale kilog. 10, *cadevano in commesso* (perdevansi) anche i mezzi di trasporto. I dispensieri e venditori al minuto incorrevano inoltre, in caso di contrabbando, nella perdita dell'esercizio e in una multa di lire 600 trattandosi di tabacchi, di lire 150 se trattavasi di sali.

Per ogni pianta di tabacco coltivata vi era lire 1. 50 di multa, oltre la perdita del genere.

Se l'autore della contravvenzione riguardante la privativa del sale era straniero, poteva essere messo al bando dello Stato sotto comminatoria, rientrandovi, di tre anni di carcere.

Vi erano pene minori per le contravvenzioni minori. La recidiva dava luogo al raddoppiamento della pena.

Stati parmensi.

Non molto dissimili erano le punizioni, rispetto alla privativa, negli Stati parmensi.

Il contrabbando era là punito colla multa di lire 10 per

ogni kilogramma di sale, e colla perdita di questo e dei mezzi di trasporto; di lire 3 per ogni decagramma di tabacco e la confisca del genere; di lire 2 per ogni decagramma di polvere, che andava pure confiscata insieme coi mezzi di trasporto.

Incorreva nella multa di lire 100 e nella confisca dei mezzi di trasporto chi traesse acqua dai pozzi di acqua salsa, di lire 200 chi ne facesse uso, di lire 500 chi fabbricasse e di lire 200 chi coltivasse tabacco, di lire 1,000 chi fabbricasse polvere, di lire 500 chi la vendesse o ritenesse illegalmente, colla confisca sempre dei generi e mezzi sussidiari.

La pena era doppia anche qui contro i recidivi.

Stati pontifici.

L'editto del camerlengato del 7 di luglio 1814 era quello che stabilito avea la privativa dell'introduzione, fabbricazione e vendita dei sali e tabacchi nelle provincie pontificie.

Le pene erano, in caso di contravvenzione, confisca dei generi, recipienti, veicoli, ecc.; le multe di lire it. 53. 20 per ogni 333 grammi di tabacco, e di lire it. 10. 64 per ogni 333 grammi di sale.

Pei contrabbandi armati in conventicola, oltre le dette pene, la galera a tempo più o meno lungo in ragione del trascorso. La perdita dell'impiego pei doganieri, ministri, ecc., in caso di prevaricazione, e la pena dell'opera pubblica per anni tre da estendersi fino a dieci secondo la gravità delle circostanze.

I delatori, sebbene correi, partecipavano al prodotto delle multe, oltre che godevano dell'impunità.

Toscana.

In Toscana la legge del 18 luglio 1851 proibiva di smerciare, piantare, coltivare, introdurre, trasportare, ritenere, consegnare o ricevere, usare, manipolare, vendere, comprare qualunque specie di tabacco, di ritenere qualunque istrumento atto a pe-

stare, macinare, raspare, tagliare, trinciare e manipolare il tabacco, che era riservato alla privativa dello Stato.

La regalia del sale vi era regolata dalla legge generale del 3 di marzo 1788, la quale aboli il privilegio della fabbricazione del sale di cui godeva la provincia inferiore senese, la distribuzione forzata del sale in molti comuni in ragione di popolazione, la disuguaglianza del prezzo e del peso del genere fra territorio e territorio, e le diverse specie di sali che, attesa la suaccennata disuguaglianza dei prezzi, erano state adottate, e stabili che fosse privativa della regia azienda dei sali di Toscana la fabbricazione, contrattazione o vendita di ogni specie di sale o naturale o fabbricato che potesse servire per condimento del cibo degli uomini o per conservazione degli animali; eccettuata soltanto la fabbricazione dei sali delle *Moie* di Volterra, che continuò ad essere consentita a quella comunità, coll'obbligo però di consegnare tutto il prodotto della fabbricazione alla regia azienda per il prezzo normale, o per quello da convenirsi.

Nel solo porto di Livorno era permesso il discarico, trasbordo e caricazione dei tabacchi che ognuno poteva vendere, negoziare e contrattare all'ingrosso nei pubblici magazzini ed estrarli da quelli per essere mandati fuori di Toscana, previo deposito in contanti o idonea cauzione per determinati prezzi, alla quale guarentigia erano pur soggetti i trasbordi sopra bastimenti inferiori alle 80 tonnellate.

Eran vietate le licenze per trasbordi e spedizioni a destinazione dell'isola di Capraia. L'ufficio di sanità di Livorno dovea indicare nelle patenti le qualità e quantità dei tabacchi caricati dai bastimenti diretti a levante fino a Terracina, ed a ponente fino a Nizza, o per l'isola di Corsica e di Sardegna. Le cifre dei tabacchi notate nelle patenti non potevano essere modificate, e molto meno poteano essere cambiate le patenti medesime.

Alla vendita al minuto dei tabacchi erano autorizzati i soli rivenditori patentati, i quali erano tenuti allo smercio altresì del sale, e potevano fare cattura di contrabbandi e denunziarli.

La legge del 3 marzo 1788 sulla privativa del sale prescrisse che la vendita si facesse dall'azienda, coll'opera di alcuni magazzini, alle sole comunità alle quali era imposto l'onere di farne lo smercio al minuto col ministero di canovieri o rivenditori a ciò eletti dai magistrati comunali.

Il salario dei canovieri, le spese di trasporto dai magazzini alle canove ed ogni altra spesa erano a carico dei comuni, i quali dovevano vigilare sulla condotta dei canovieri nel servizio del pubblico.

Svariatissime erano le pene in ragione della diversa qualità e gravità delle contravvenzioni, e in ragione anche delle persone che le commettevano.

Pel contrabbando del tabacco scudi sei la libbra fino a libbre dieci (1); scudi tre per libbra dalle libbre dieci fino a qualsivoglia quantità, purchè il totale della pena non oltrepassasse mai la somma di scudi cent'ottanta.

S'incorreva di più nella perdita del tabacco, de' suoi recipienti, delle bestie e degli strumenti, oltre le pene comminate dal codice criminale per i fatti di cui si fossero renduti colpevoli i contravventori, quando si fossero mostrati armati e numerosi, o avessero usati atti di violenza.

La seminazione, piantagione e coltivazione del tabacco e dell'erba côrsa andava sottoposta alla pena di scudi due per pianta fino a cento piante, e dalle cento piante in su non recise dal suolo, scudi uno per pianta; per la foglia di tabacco in erba e per l'erba côrsa trovata separata dal suolo si incorreva la pena di lire 10 la libbra, oltre la perdita del genere.

In caso di recidiva le pene erano duplicate, ed oltre a ciò, se si trattava di trasgressore forestiero, doveva essere condannato all'esilio dalla Toscana per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci. Se si fosse trattato di un suddito, doveva essere condannato allo allontanamento dalla frontiera per

(1) Libbra toscana = grammi 339. Scudo toscano = lire 5. 88.

lo spazio di 10 a 12 miglia e per un tempo non minore di sei mesi, nè maggiore di tre anni, colla comminatoria della carcere da uno a tre mesi per coloro che a tal sentenza non avessero voluto ottemperare.

Pel contrabbando del sale la pena era di scudi 150 fino a libbre dieci, e per le quantità maggiori ad arbitrio del giudice fino a scudi 300. Se il contravventore era forestiero, poteva incorrere nell'esilio. Se vi era combriccola o atti di violenza, incorrevasi nella pena dei lavori pubblici ad arbitrio del giudice. Anche qui restavano confiscati il sale, le bestie, gli istrumenti, ecc.

In caso di recidiva la pena pecuniaria e la carcerazione si duplicavano, ed ove quest'ultima avesse superato un anno, doveva esservi surrogata la casa di forza per un tempo non minore di mesi sei, nè maggiore di un anno.

Era poi lasciato all'arbitrio del giudice di allontanare dalle frontiere per lo spazio di 10 a 12 miglia il contrabbandiere recidivo subita che avesse la pena inflittagli, e per quel tempo che si fosse ravvisato necessario, colla comminatoria di giorni 15 di carcere per ogni inosservanza.

Se il recidivo era forestiero, doveva essere condannato all'esilio perpetuo dalla Toscana, colla comminatoria, in caso di inosservanza, di tre anni di casa di forza.

Gli introduttori e fabbricatori per impresa (di professione), colti in trasgressione, doveano essere arrestati e ritenuti anche durante la procedura, e puniti colla casa di forza da sei mesi ad un anno, ed i forestieri doveano essere messi al bando perpetuo. Se questi erano recidivi dopo il bando, restando questo fermo, erano prima puniti con cinque anni di casa di forza.

Il recidivo per impresa toscano era punito colla casa di forza da uno a tre anni, ad arbitrio del giudice.

Per la conservazione ed incremento dei greggi lanuti finalmente la legge del 15 novembre 1839 autorizzò l'azienda dei sali a preparare e porre in vendita al prezzo di lire 66. 13. 4

il migliaio di libbre, ossia circa italiane lire 17 i 100 kilogrammi, una qualità di sale particolare, formato con sale marino e *grofi* della salina di Volterra, macinato e ridotto in polvere finissima e intinto a color bigio perlato dalla polvere di carbone che vi si mescolava nella proporzione di once 7 per ogni 100 libbre, ciascuna delle quali di 12 once.

Reame di Napoli.

Compulsando gli antichi ricordi rispetto al reame di Napoli, troviamo che una prammatica del 26 gennaio 1608, pubblicata dal vicerè conte Venaverde, colpiva i contravventori alla privativa colla confisca del genere e dei mezzi di trasporto, con 50 oncie di multa in danaro, tre anni di relegazione pei nobili e di galera pei plebei. Per coloro che erano agenti del governo, *fondachieri* (cioè magazzinieri di generi di privativa), vi erano anche tre tratti di corda.

Una prammatica del 28 ottobre 1648, pubblicata dal vicerè conte di Villamedina, accrebbe anche quelle pene.

Altra prammatica del 13 di febbraio 1780 rimesse le cose come erano nel 1608, ed in fine altra prammatica del 24 novembre 1805 restrinse le pene alla confisca, alla multa ed al carcere, e così si durò fino agli ultimi tempi.

La legislazione del decennio distinse il contrabbando semplice da quello qualificato, ossia attuato con forme e mezzi di violenza.

Pei trasporti dei sali eccedenti le *rotola* cinque, fatti anche per conto del governo e non accompagnati da bolletta, e per la fabbricazione, introduzione o vendita di detto sale fatta da persone non autorizzate, la pena consisteva in una multa non minore di lire it. 850, confisca del genere e dei mezzi di trasporto, confisca degli oggetti che servito aveano alla vendita, introduzione e fabbricazione, ed alla prigionia in tutti i casi da giorni quindici a tre mesi.

Per i trasporti e detenzioni dei tabacchi, sia in polvere o da

fumo, la multa era da lire 212. 50 a lire 850, oltre la confisca del genere e dei mezzi di trasporto, ed oltre la prigionia da 15 giorni a tre mesi.

La sola piantagione era punita con multa di lire 1. 27 per ogni pianta e colla perdita della pianta stessa.

Infine ogni quantità di polvere da schioppo maggiore di grammi 445, e di nitro maggiore di grammi 891, conservata o trasportata senza bolletta, ancorchè fabbricata dall'amministrazione, veniva punita colla confisca anche dei mezzi di trasporto, oltre la multa di lire 510 e la pena del primo grado di prigionia contro chi la ritenesse o trasportasse.

Pel contrabbando qualificato la legge si rimise alle disposizioni delle leggi penali comuni sui misfatti detti di violenza pubblica.

§ 18.

Legislazione sui monopoli governativi nel 1860 in Italia. Legge di unificazione del 13 luglio 1862.

Noi dicemmo in altro luogo in quali condizioni un primo regolamento doganale comune si facesse, a quali regioni si estendesse, quale ne fosse il carattere.

Quel regolamento comprendeva eziandio le privative. Anche sotto questo aspetto era la fusione delle varie disposizioni promulgate a quel proposito in Piemonte nel lungo volgere dei tempi.

Pregio cospicuo di quel regolamento era di sostituire l'unità alla diversità. Finchè durasse un diverso linguaggio per nominare cose che molto fra loro non differiscono, era difficile intendersi.

Dopo il plebiscito e la proclamazione del regno tre legislazioni delle privative trovavansi ancora di fronte: il regolamento del 12 settembre 1860, che è quello di cui parlammo, applicato al

Piemonte, alla Lombardia, all'Emilia, alle Marche ed all'Umbria; il regolamento toscano, ed il napolitano.

La legge del 13 luglio 1862 venne a troncare quella diversità per ciò che si riferisce alla privativa dei sali e dei tabacchi.

Per essa fu confermato il monopolio dove esisteva, fu mantenuta la libertà della fabbricazione e della vendita nelle isole che già ne godevano, e si dispose che le saline del continente, dove la fabbricazione si faceva dai privati, continuassero ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

Dove la coltivazione del tabacco era permessa si diè al ministero delle finanze la facoltà per un quinquennio di determinare ogni anno i luoghi opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potevano coltivare, addossando ai privati le spese di sorveglianza della coltivazione stessa.

Rimettendo ad altro tempo di determinare i luoghi per l'approdo dei bastimenti con tabacco, furono estese al carico, scarico, ancoraggio e partenza dei medesimi le prescrizioni del regolamento doganale, salvo alcuni altri vincoli intorno al tempo utile per la presentazione del manifesto, alle provviste di bordo, al trasporto da porto a porto che farsi non poteva senza l'impiombatura dei colli.

Il trasporto dei sali dai luoghi soggetti a privativa agli altri fu sottoposto al permesso del ministero, e fu messo l'obbligo della cauzione pel cabottaggio in Sicilia e nella Sardegna. L'esportazione da quelle isole venne limitata ai bastimenti di portata non inferiore alle 50 tonnellate, e per quelli di portata minore fu richiesta una cauzione che rispondesse al prezzo di vendita secondo la tariffa.

Fu permesso sotto certe condizioni il transito dei tabacchi esteri, e la circolazione interna venne assoggettata a bolletta doganale valida per un mese pei tabacchi ammessi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, per sei mesi per quelli che potessero introdursi in quantità maggiore.

Nella zona doganale lungo la frontiera di terra il trasporto

dei tabacchi nazionali in copia superiore a due kilogrammi fu assoggettato a bolletta di cauzione, e a bolletta di cauzione e di circolazione andò soggetto il trasporto dei sali lungo la spiaggia del mare in quantità superiore ai cinque kilogrammi.

Non fu ommesso di toccare dei prezzi di eccezione pei sali che vendevansi in pro dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti, nè dei magazzini di rivendita e dei rivenditori, dei quali erano dichiarati i principali obblighi, e si diedero le norme per le perquisizioni domiciliari.

In fine furono enumerate le contravvenzioni e le pene corrispondenti, fermando il principio che i contravventori potessero essere puniti:

1° Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

2° Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

3° Col pagamento di una multa non minore di lire 5, nè maggiore di lire 200;

4° Colla destituzione dei rivenditori autorizzati.

Tali furono le principali guarentigie onde la legge del 13 luglio 1862 circondò l'esercizio della privativa. Esamineremo in seguito se tali guarentigie fossero sufficienti.

§ 19.

Prodotti dei monopoli nel 1860 e nel 1861 - Regolamento 9 novembre 1862 per l'esecuzione della legge sulle privative - Istruzioni diverse.

Nei capitoli II e III dicemmo che l'azione amministrativa nel primo biennio che seguì il nostro glorioso risorgimento era andata scemando, che la vigilanza si era indebolita alla frontiera, che la disciplina era scaduta negli ufficii. Di ciò

io aveva avuta la certezza nel viaggio d'ispezione che per incarico del ministro delle finanze fatto avea lungo tutto il continente italiano e la Sicilia.

Ma più di ogni altro argomento pur troppo ne forniscono la prova le cifre dell'esazione.

Dal 1860 al 1861 i prodotti del ramo sali scendevano da lire 36,479,174. 30 a lire 32,292,266. 14; quelli dei tabacchi da lire 61,421,079. 48 a lire 60,178,616. 49. Già vedemmo di quei delle dogane.

Nell'agosto del 1862 io assunsi, come già dissi, l'amministrazione delle gabelle.

Alcuni studi anco nel ramo delle privative trovai in corso e mi posi vigorosamente all'opera.

Una delle prime cose delle quali dovetti occuparmi appena ebbi le redini dell'amministrazione, fu il regolamento per l'esecuzione della legge sulle privative, regolamento che venne infatti approvato col regio decreto del 9 novembre 1862 in seguito a proposta del ministro Sella.

Sulla parte che si riferisce alla coltivazione del tabacco, e che formò argomento del capo primo del secondo titolo del regolamento stesso, parlerò di proposito in seguito.

Fu innanzi tratto in quel regolamento stabilito che in tutto ciò in cui non era altrimenti prescritto dalla legge del 13 luglio 1862, valessero anche pei tabacchi le disposizioni del regolamento doganale e delle relative istruzioni.

Si ordinò che, discoprendosi sorgenti di acqua salsa o miniere salifere, se ne dovesse dar avviso al direttore delle gabelle, il quale fu autorizzato a farle otturare o renderne impossibile l'accesso, e si vietò di scavar fossi e pozzi che raggiungessero gli strati saliferi.

Furono parimente divietati gli stagni e le fosse sulla riva del mare senza il permesso del direttore e l'osservanza delle cautele da lui prescritte, e si stabilì l'obbligo pei *salnitrari* di

consegnare all'amministrazione, mediante il pagamento di congruo prezzo, il sale derivante dalla depurazione di nitri.

Si diede conveniente svolgimento alle norme contemplate nella legge circa l'importazione e lo sbarco, indicando i modi per giustificare la forza maggiore e le cautele a cui devono assoggettarsi i bastimenti.

Lo stesso fecesi pel transito pel quale fu esclusa l'esenzione da visita, per l'esportazione e la riesportazione, per la circolazione e pel cabottaggio, volendosi che e dalla restrizione nel numero dei posti per gli approdi, e dall'obbligo di mantenere i pacchi dei tabacchi intatti, e dalla prescrizione di visitare attentamente i colli all'uscita, risultassero bastanti guarentigie per la finanza.

Con regio decreto del 16 ottobre 1862 si erano date disposizioni per impedire, salvo il permesso del direttore e l'osservanza delle cautele da esso prescritte, il deposito del sale nelle zone doganali lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina e le isole che fan parte di quest'ultima provincia, eccetto però l'abitato principale delle città non inferiori a 10,000 abitanti. Questa restrizione era stata ravvisata opportuna per combattere il contrabbando che da quelle provincie si rovesciava nella prossima Calabria. Il regolamento prescrisse le forme e le condizioni per la domanda e per la concessione de'permessi, per la tenuta del registro di deposito, e previde i casi che importavano la perdita del permesso.

Il regolamento si occupò dei magazzini e delle rivendite.

I tabacchi e i sali che escono dalle manifatture e dalle saline e quelli acquistati mediante contratto dall'amministrazione si raccolgono in magazzini di spedizione, donde si distribuiscono secondo la richiesta e il bisogno ad altri magazzini detti di smaltimento, presso i quali vanno a prendere i generi i rivenditori.

Il regolamento statuì in genere della situazione dei magazzini di spedizione, e fissò le norme per le richieste da farsi da'magazzinieri di smaltimento per l'approvvigionamento annuo, per l'avviso delle richieste che questi debbono dare volta per volta agli appaltatori dei trasporti e ai direttori delle gabelle, per il modo di appurare le avarie, e la responsabilità delle medesime, per l'orario di servizio dei magazzini e per gli obblighi dei magazzinieri rispetto alle rivendite, per la denunzia di quelle che si rendono vacanti, per la riscossione del prezzo dei generi consegnati, per il rilascio delle bollette di pagamento, ecc.

Quanto alle rivendite fu stabilito che si conferissero per appalto quelle il cui reddito lordo fosse superiore a lire 1,000 annue, che fossero date per concessione le altre, e che queste ultime si dessero dal ministero se il reddito lordo non superasse lire 500, dai direttori sulla proposta dei rispettivi consigli comunali, se fosse inferiore.

Le rivendite per concessione, qualunque sia l'autorità che le conferisca, fu prescritto dover essere date preferibilmente:

1° A chi abbia prestato servizio militare o civile allo Stato e non goda pensione, o l'assegno sia tenue da non bastare a sostenere il capo e la famiglia;

2° Alle vedove ed orfane o orfani dei militari, delle guardie doganali e degli impiegati civili, se sono privi di mezzi di sussistenza o incapaci a provvedersi il sostentamento;

3° Alle vedove, orfani ed orfane dei rivenditori che non furono guardie doganali, nè impiegati civili.

E altre norme furono impartite sugli obblighi dei rivenditori, sul divieto di manipolazione dei generi, sulla quantità delle provvisioni, sui pesi, sulla conservazione e sostituzione delle bollette, sull'orario, sull'insegna, e sulle visite alle rivendite per parte degli ispettori, sotto-ispettori e altri agenti tutti delle gabelle.

Il regolamento infine stabilì in qual modo si potesse procedere alle perquisizioni domiciliari in luoghi chiusi, e come

addivenire alla ripartizione delle multe e del valore dei generi di contrabbando.

L'attuazione di una nuova legge fondamentale di un ramo amministrativo quale fu quella appunto delle privative, trae dietro di sè un grandissimo numero di disposizioni che, sebbene di secondo ordine, qualora vengano ommesse o non siano consone alla legge, ne possono turbare tutta l'economia.

Così nel caso nostro furono da emettere disposizioni riflettenti la tenuta dei varii registri per gli stabilimenti e per i magazzini, dei bollettarii per la consegna, pel trasporto, pel deposito dei generi, dei varii recapiti per la coltivazione e per la consegna dei prodotti, ecc. A tutto ciò fu provveduto con appositi decreti o istruzioni, insieme o separatamente, secondo l'analogia o la diversità della materia.

§ 20.

Ordinamento dei magazzini dei generi di monopolio - Parziali riforme prima dell'unificazione del 1865 - Economie conseguite.

Mi occorre ora dare un cenno sull'ordinamento dei magazzini delle privative. Tale ordinamento era già stato in parte riformato durante l'amministrazione dei miei antecessori; lo fu durante la mia, dapprima parzialmente, in ultimo completamente. Dal presente cenno risulterà l'ordinamento dei magazzini prima della unificazione generale.

Rispetto al servizio delle spedizioni dei tabacchi nelle antiche provincie del regno, con reale decreto del 12 febbraio 1860 fu stabilito in Torino uno speciale magazzino, togliendo tali incombenze alla manifattura.

All'incontro le manifatture di Sestri Ponente e di Cagliari continuavano a distribuire i generi ai magazzini di vendita che vi erano aggregati. Sussisteva poi uno speciale magazzino di spedizione a Porto Torres per i tabacchi che dalle provincie di

terraferma erano inviati nelle parti settentrionali dell'isola di Sardegna.

Nel magazzino di spedizione dei tabacchi in Torino il servizio di facchinaggio e di pesatura era fatto da operai della manifattura; il magazziniere era provveduto di un assegno per le spese di ufficio e sussidiato da due assistenti.

I magazzinieri di vendita delle privative erano provveduti del sale da speciali magazzini di spedizione instituiti in Sampierdarena ed in Savona, ad eccezione di alcuni che ricevevano il genere dal magazzino di vendita del sale in Genova il quale era altresì magazzino di spedizione.

I magazzinieri di vendita erano provveduti di uno stipendio fisso di lire 1,000 o 1,200, oltre un aggio proporzionato sugli introiti dei tabacchi: del 2 per cento sulle prime lire 60,000; dell'1 per cento sulle successive lire 20,000; del 1/2 per cento sulle somme maggiori, ed un aggio del 3 per cento sui proventi delle polveri.

Per i contratti d'appalto di trasporto dei sali dai magazzini di spedizione a quelli di vendita, essendo stabilito che l'imprenditore dovesse per il servizio di facchinaggio pagare centesimi 10 per ogni quintale di sale che introduceva in questi ultimi, ne derivava un utile ai magazzinieri, utile che si rendeva maggiore per l'uso invalso di esigere uguale o anche maggior somma dai rivenditori per la pesatura dei sali che questi levavano al magazzino.

In conseguenza di ciò tutti indistintamente i magazzinieri di vendita dei generi di privativa godevano di un'indennità che non era inferiore a centesimi 20 per ogni quintale metrico di sale.

Altro utile avevano i magazzinieri sui compensi che percepivano dall'amministrazione pei minori consumi del sale, nell'importo di lire 6 il quintale.

Essendo accordato un calo di magazzino nella ragione di 1/4 per cento, i magazzinieri di vendita fruivano di un lucro non

indifferente quando smerciar dovevano grande quantità di sale e per la natura dei locali il genere non andava soggetto a diminuzioni.

Il personale dei magazzini era costituito dai soli magazzinieri, ai quali non era accordato alcun sussidio di assistenti o di agenti. A tale sistema generale facevano però eccezione i magazzini di Genova, Torino, Cagliari e Sassari. Nella città di Genova era tenuto separato il servizio per la vendita dei tabacchi, dei sali e delle polveri, ed ai magazzinieri era accordato uno stipendio fisso senza alcun aggio sulle vendite. In Torino eravi un solo magazzino per la vendita del sale e del tabacco, uno per lo spaccio delle polveri, e i titolari erano assistiti da uno stipendio fisso oltre una indennità pei pesatori. In questi magazzini, oltre il magazziniere, eravi un congruo numero di assistenti.

Nella Lombardia la spedizione dei tabacchi si faceva da uno speciale magazzino instituito con reale decreto del 12 febbraio 1860 e con norme identiche a quello stabilito in Torino.

Rispetto alla spedizione dei sali non vi era alcuno speciale ufficio, essendo i magazzini di vendita alimentati dal deposito di Sampierdarena.

Per questi ultimi magazzini con real decreto del 15 dicembre 1860 era stato in Lombardia instaurato un nuovo ordinamento sulle basi del sistema piemontese, meno alcune modificazioni risguardanti la misura degli aggi, il personale e gli assegni.

L'aggio fu ridotto a 1/4 per cento sulle somme maggiori di lire 200,000. Quanto al personale furono in sussidio dei magazzinieri di prima importanza accordati dei verificatori collo stipendio di lire 1800, e furono concessi assistenti col soldo di lire 1500 e 1200 a quei magazzinieri che non potevano da sè soli tutte disimpegnare le loro incombenze. Rispetto agli assegni fu stabilita una somma a favore di ciascun magazziniere per compenso dei pesatori e distributori, e pel trasporto del denaro a

quelli che si trovano in località dove non risiedesse una tesoreria.

Anche i magazzinieri di vendita delle privative in Lombardia fruivano dell'indennità di 10 centesimi per ogni quintale di sale che loro veniva corrisposta dagli imprenditori dei trasporti. Avevano essi pure l'abbuono dei minori consumi del sale, e il beneficio di un calo di giacenza del genere nel magazzino.

L'organico che pel servizio delle privative trovai vigente in Toscana traeva origine dal decreto governativo dell'11 dicembre 1860 e dal decreto regio del 26 maggio 1861.

Della spedizione dei tabacchi erano incaricate le singole manifatture, e pei sali fungevano da magazzini di spedizione quelli di vendita in Livorno e Viareggio in parte, ed in parte direttamente le saline di Volterra e di Portoferraio.

I magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi percepivano uno stipendio fisso determinato in ragione della varia importanza degli uffici, ed inoltre un aggio nella misura del 1|2 p. 0|0 al disopra di un minimo determinato per ciascun magazzino sugli introiti della vendita dei tabacchi. Alcuni così detti *aiuti* erano assegnati in sussidio dei magazzinieri, ed eran dichiarate a carico di questi ultimi tutte le spese d'ufficio. Quanto al servizio di pesatura e distribuzione il decreto 10 dicembre 1860 aveva stabilito rimanere le relative spese a carico dei magazzinieri, salvo al governo il provvederli di una indennità giusta il sistema delle antiche provincie quando venissero a mancare o fossero altrimenti collocati i pesatori, gl'inservienti ed i facchini addetti a quei magazzini.

I magazzinieri toscani nessun compenso ricevevano dai fornitori, imprenditori od altri pel trasporto interno dei generi nel magazzino.

Nelle provincie napolitane la spedizione dei tabacchi veniva fatta a tutti i fondachi dalla manifattura di Napoli. Per i sali alcuni magazzini erano provveduti direttamente dalle saline di Barletta e di Lungro, altri ricevevano il sale da altri magazzini

che erano in pari tempo fondachi di vendita e fondachi di spedizione.

Un solo magazzino esclusivamente di deposito e di spedizione esisteva in quelle provincie, ed era in Torre Cerchiara, coll'incarico di provvedere il sale a 17 fondachi. Vi erano applicati un ricevitore ed un commesso.

Per le polveri erano instituiti speciali depositi affidati a commessi col titolo di guarda-magazzini, i quali percepivano oltre lo stipendio un aggio del 2 per cento sulle spedizioni.

Per la vendita era tuttavia in vigore l'organico del 13 aprile 1826 colle modificazioni parziali successivamente introdottevi.

Quanto al personale, fatta astrazione dei grandi fondachi di Napoli, tutti gli altri fondachi di vendita avevano un ricevitore collo stipendio di lire 1,020 per la massima parte, ed alcuni con quello di lire 1,275, ed un commesso collo stipendio di lire 916 o lire 765.

I ricevitori godevano anche di un aggio sul provento dei tabacchi nella ragione del 2 per cento sulle prime lire it. 15,000, dell'1 per cento sulle successive 21,250, del 1/2 per cento fino a lire 212,500, e di 1/4 per cento sulle somme superiori. Per le disposizioni di un decreto del 1811 non mai derogate percepivano dai rivenditori un assegno di centesimi tredici ogni chilogrammi 89 di sale, e per antica consuetudine ugual compenso dagli imprenditori dei trasporti. Con questi proventi doveano far fronte a tutte le spese di servizio.

In Napoli però al ricevitore presso il gran fondaco dei tabacchi ed a quello dei sali non era accordato alcun aggio, ma uno stipendio fisso ed un assegno per le spese d'ufficio. Ai detti due uffici, come pure al fondaco di Palermo, era unito un congruo numero di facchini.

L'importo delle cauzioni era determinato per ciascun magazzino o fondaco in una misura fissa.

Io continuai in questa parte dell'ordinamento dei magazzini l'opera, come vedesi, incominciata dai miei predecessori.

Con regio decreto del 18 febbraio 1862 fu approvata la pianta dei magazzini dei generi di privativa nelle provincie di Modena, Massa e Romagna, e con quello del 16 successivo novembre nelle provincie parmensi, nelle Marche e nell'Umbria.

In questi due ordinamenti si tennero per base le norme che si erano seguite nell'organico degli uffici delle privative in Lombardia, ad eccezione della commisurazione dell'aggio ai magazzinieri sulle vendite dei tabacchi, essendosi per questa adottato il sistema vigente nelle antiche provincie.

Con decreto ministeriale del 26 settembre 1863 fu poi fissato un aggio del 1|2 p. 0|0 sulla vendita dei sali, e del 3 p. 0|0 su quella delle polveri nelle provincie meridionali.

Gli organici anteriori per il servizio dei magazzini importavano la spesa di lire 2,053,871. 29. Gli organici nuovi quella di lire 1,556,837. 45, onde una economia di lire 497,033. 84.

Ad altro argomento è mestieri ch'io volga ora il discorso.

§ 21.

Coltivazione del tabacco in Francia e discipline fiscali.

I principii generali riguardanti la coltivazione del tabacco sono costanti, ma venendo alle particolarità si modificano a seconda dei terreni e della specie di prodotti a cui essi sono riconosciuti più acconci. Può essere adunque interessante, più che un' esposizione a così dire teorica di quei principii, il vedere come essi si applichino sotto l'impero di un' illuminata esperienza. Con tale intendimento inseriamo qui alcune notizie sulla coltivazione del tabacco nel dipartimento del Basso-Reno, una delle più importanti sedi per la coltivazione che abbia la Francia, e sulle discipline amministrative colà in vigore allo scopo di tutelare l'erario dalla frode e di ottenere buoni prodotti.

Coltivazione del tabacco. — È anzi tutto a notare come e la natura della più parte delle terre del Basso-Reno, e il clima

ed altre condizioni locali si prestino alla produzione di tabacchi leggeri, combustibili, di nervature poco pronunziate, qualità che li rendono molto bene adatti alla fabbricazione dei sigari e del tabacco da fumo.

Dichiarazioni di coltivazione. — L'amministrazione fissa la estensione del terreno che deve adattarsi alla coltivazione del tabacco nel dipartimento. Una commissione speciale esamina le dichiarazioni di coltivazione presentate dai piantatori di ciascun comune, e decide sull'ammissione, limitazione o ripulsa delle dichiarazioni medesime, fondandosi sulle indicazioni che vengono fornite dal direttore e dall'ispettore della coltivazione intorno alle qualità delle terre dichiarate e alla moralità dei piantatori.

Formazione dei vivai. — L'amministrazione fornisce ai piantatori la quantità di semenza che a ciascun di essi è necessaria per l'estensione di terreno dichiarato, calcolata su circa 50 grammi per ogni ettaro. Per preparare i vivai si forma dapprima un sottosuolo di detriti di canape e di piccole spine, e ciò per impedire l'invasione degli insetti; indi si sovrappone uno strato alto 25 o 30 centimetri, composto di due terzi di concime di cavallo e di un terzo di concime bovino; sul tutto infine si posa uno strato di 15 centimetri di terra mobile vagliata e mescolata ad una conveniente proporzione di sabbia; l'estensione del vivaio si determina calcolando 1,500 piante per metro quadrato. I coltivatori, prima di affidare la semenza ai vivai, la mescolano, onde accelerarne la germinazione, con un volume di terriccio tre o quattro volte maggiore, e questo mantengono costantemente umido ed esposto ad una certa temperatura. Allorchè il germe della semenza comincia ad apparire, si affrettano a seminarla (ciò che deve ricadere fra il 15 e 20 marzo) e la ricoprono di un leggero strato di terriccio.

I piantatori, che vogliono assicurare una buona riuscita ad un vivaio debbono ad esso rivolgere incessanti cure, innaffian-

dolo specialmente tutte le volte che ne veggono il bisogno ed impedendo l'invasione delle cattive erbe e degl' insetti.

Preparazione delle terre. — L'esperienza ha provato che le terre leggere sono più specialmente adatte alla produzione di tabacco leggero e di nervature delicate. Ciò non di meno è da notare che le terre possono essere modificate ed appropriate alla produzione di una data specie dalla natura e quantità degli ingrassi e dei lavori eseguiti; un terreno forte e compatto viene modificato coll'impiego d'ingrassi contenenti della paglia lunga e con un' aratura d'inverno; un terreno troppo permeabile, al contrario, coll'impiego di concimi compatti e ben decomposti come quelli della razza bovina. Le altre specie d' ingrassi, come il concime pecorino, porcino, le sostanze organiche, le materie fecali, ecc., non convengono alla produzione di tabacchi leggeri. Quanto poi alla quantità di concime da impiegarsi ed al numero e profondità delle arature nulla può determinarsi in maniera assoluta, ciò dipendendo dalla natura e dalle circostanze speciali delle terre; è indubitato però che il tabacco richiede un suolo mobile, lavorato con cura e purgato da qualsiasi cattiva erba.

L'alternarsi delle coltivazioni esercita ancora una grande influenza sulla qualità del tabacco; nel Basso-Reno ordinariamente esso è triennale, cioè un medesimo campo riceve successivamente *tabacco, frumento, orzo o trifoglio.*

Trapiantamento. — Quest'operazione dev'essere fatta durante la seconda quindicina di maggio ed in ogni caso vuol esser finita pel 10 giugno. Dopo aver abbondantemente annaffiato il vivaio, se ne estraggono con precauzione i *soggetti* meglio germogliati, che si ripiantano man mano ne' punti del terreno anticipatamente segnati coll'aiuto di una corda o meglio di una catena metallica. Quanto al numero delle piante da distribuire su di una data estensione di terreno, una ordinanza regolamentare ne autorizza da 33,500 a 40,000 per ettare (non compreso il quinto tollerato dalla legge), secondo la maggiore o minore fertilità

delle terre. I regolamenti amministrativi prescrivono che le file debbono essere disposte ad angolo retto e senza intercalarle ad alcun' altra specie di coltura per non complicare le operazioni di verifica; il coltivatore può d'altra parte lasciar fra le file quello spazio che giudica più opportuno, purchè nondimeno raggiunga il numero minimo di 33,500 piante per ettare. Al tempo del trapiantamento il coltivatore deve porre tra le file all'estremità della piantagione un certo numero di piante intercalari che non devono eccedere 3 per cento del numero permesso, e le quali sono destinate a rimpiazzare quelle che potrebbero perire nelle file. È superfluo notare che quando le piante hanno raggiunto una certa altezza, si rendono necessarie le sarchiature, le quali oltre al render leggera la terra fatta compatta dal trapiantamento tolgono di mezzo eziandio le cattive erbe; queste operazioni devono essere seguite da lavori più profondi fatti colla zappa o colla vanga se a motivo di prolungate pioggie si fosse troppo indurito il terreno. Un'altra operazione importante è quella della rincalzatura che consiste nel circondare lo stelo delle piante con una certa quantità di terra, cosa la quale può farsi sia staccatamente per ciascuna pianta, sia lungo tutta una fila: il secondo modo è preferibile quando il tempo si mantiene asciutto.

Coltivazione delle piante-madri. — Quando i coltivatori stimano che la germinazione delle piante è assicurata, distruggono le piante intercalari, ciò che dev'esser fatto in ogni caso avanti l'apertura degl'inventari.

I piantatori incaricati di coltivare le piante-madri per la produzione della semenza, devono scegliere i migliori *soggetti* reperibili nel loro vivaio e ripiantarli in qualche recinto ben riparato, avendone tutte le cure. È necessario sopprimere i getti che spuntano al basso della pianta, conservando solamente quelli verso la cima che presentano una fioritura più precoce e su cui si fa seccare la semenza fino a perfetta maturità. I coltivatori hanno l'obbligo di distruggere completamente i loro

vivai a tutto il 1° luglio, sotto pena di un processo verbale giudiziario.

Piantagioni illecite. — Prima della apertura degli inventari gli impiegati della coltivazione devono occuparsi della ricerca dei vivai o delle piantagioni fatte senza autorizzazione, limitando le loro investigazioni ai comuni in cui la coltivazione è autorizzata ed estendendole agli altri solamente nel caso di indicazioni date dalle guardie campestri ai sindaci che sono obbligati di portarle a conoscenza degli impiegati: in tal caso questi ultimi procedendo alle loro ricerche si fanno acompagnare da un agente municipale.

Nettamento delle piante. — Come della pianta del tabacco non deve raccogliersi che la foglia, così è indispensabile che i piantatori sopprimano i bottoni florali a misura che si manifestano, perchè il loro nutrimento, privando le foglie di una gran parte dei succhi vegetativi, non farebbe che nuocere sommamente alla qualità e quantità del prodotto; l'operazione deve essere terminata pel 20 agosto. Nei vari punti in cui vengon soppressi i bottoni florali, i succhi della vegetazione non trovando più a spandersi fanno spuntar delle gemme che è ancora indispensabile strappare a misura che si formano, ed i coltivatori che loro lasciassero raggiungere la lunghezza di 25 centimetri si espongono ad un processo verbale giudiziario come per piantazione illecita.

Nel medesimo tempo che si pratica la cimatura, si devono nettar le piante dalle foglie di nessun valore, specialmente da quelle più prossime al suolo che devono essere immediatamente strappate e buttate fra le file stesse della piantagione. I coltivatori devono inoltre cercare di lasciare per quanto più è possibile un egual numero di foglie su ciascuna pianta del medesimo terreno, numero che però deve variare a seconda della fertilità del terreno e della buona germinazione delle piante. Queste diverse operazioni, fatte con discernimento ed a tempo

opportuno, hanno un'importanza capitale sia per la qualità che per la quantità del raccolto.

Inventari. — In questo stadio della coltivazione gl'impiegati procedono alle operazioni d'inventario dopo averne dato avviso ai sindaci che ne informano i coltivatori al tempo debito. Gli impiegati verificatori debbono inoltre richiedere l'assistenza del coltivatore e di un agente municipale: la mancanza però di questi non infirma il valore delle operazioni. Ne' comuni ove è necessaria una guida, il sindaco è obbligato a indicare un individuo che possegga una minuta conoscenza de' diversi pezzi di terreno appartenenti ai piantatori autorizzati per la coltivazione dell'anno.

I verificatori debbono, avanti d'aprire l'inventario, assicurarsi se non sia avvenuto alcun cambiamento ne' pezzi dichiarati senza una autorizzazione anticipatamente domandata ed accordata, come pure dell' identità de' piantatori: inoltre debbono esaminare se tutte le piante intercalari sono state distrutte. Le contravvenzioni danno luogo a processi verbali giudiziari.

Si passa indi a contare il numero delle piante, cosa molto spiccia quando la piantagione è fatta regolarmente; nel caso che il pezzo di terreno avesse una forma irregolare e che le piante vi fossero disposte in file disuguali, l'operazione richiede più tempo, ma non porta con sè maggiore difficoltà: la determinazione delle piante richiede ancora un esame minutissimo. Per riconoscere la superficie coltivata si fa uso di una corda graduata di decimetro in decimetro: si misura la distanza fra gli steli di 11 piante succedentisi in un senso e nel senso normale, ed il prodotto di queste due distanze dà l'area rettangolare occupata da 100 piante. Un semplice computo di proporzione dà poi la superficie totale della piantagione effettiva. Or se avviene che questo risultato ecceda i sei quinti o non raggiunga i quattro quinti della estensione dichiarata per la coltivazione al tempo della distribuzione de' permessi, i verificatori sono obbli-

gati di farne un processo verbale. Così finisce la prima parte dell'inventario: avanti di procedere alla seconda gli impiegati debbono assicurarsi che nessuna nuova pianta è stata ripiantata, i coltivatori che volessero prendere discarico in deduzione del loro conto delle piante di cattiva germinazione debbono, prima di passare alle operazioni ulteriori, sradicarle e distruggerle in presenza degli impiegati.

La seconda parte dell'inventario comprende la numerazione delle foglie: se la cimatura è stata fatta uniformemente, il numero delle foglie di una qualunque delle piante moltiplicato pel numero totale delle piante dà approssimativamente il numero delle foglie dell'intera piantagione: se la cimatura non è stata fatta uniformemente, bisogna contare la quantità delle foglie sopra un certo numero più o meno grande di piante, a seconda della maggiore o minore estensione del terreno ed irregolarità della cimatura, per dedurne quindi almeno approssimativamente il numero totale. Nel medesimo tempo gli impiegati verificatori debbono fare una classificazione pure approssimativa delle foglie per qualità a seconda della loro lunghezza.

Superfluo è il dire che è espressamente vietato a' coltivatori di recare nelle loro abitazioni foglie qualunque prima del tempo degli inventari. In caso di guasti nella piantagione di qualche coltivatore, questi deve darne immediatamente conoscenza al sindaco che ne informa gli impiegati: il sindacatore (*controllore*) della coltivazione o il contro-verificatore si reca sul luogo per verificare i guasti e scaricarne il coltivatore.

Raccolta dei tabacchi. — L'esperienza ha provato che il mese di agosto è quello in cui le foglie del tabacco debbono acquistare il grado di maturità più conveniente alla loro qualità: ma perchè ciò avvenga bisogna che la piantagione sia fatta di buona ora e che la cimatura si compia con discernimento. I caratteri per cui si conosce il grado di maturità sono le leggere gonfiature delle foglie che si presentano screziate in giallastro con nervature increspate, e che si ripiegano verso terra.

È cosa importantissima il cogliere il vero punto della maturità, perocchè un raccolto precoce o tardivo, oltre al nuocere alla quantità del prodotto, dia pessimi tabacchi; senza parlare, nel caso di un raccolto tardivo, del pericolo di perderlo a cagione dei freddi. Supponendo quindi che la piantagione sia stata fatta in buone condizioni e che la stagione sia favorevole, si comincia il raccolto sul finir di agosto, ed in tutti i casi ai 10 o 15 settembre deve essere terminato. Si sceglie a preferenza un tempo secco ed un'ora in cui la rugiada sia già asciugata, cominciando a cogliere le foglie così dette *di terra*, cioè le più basse; qualche giorno dopo si procede alla raccolta delle foglie medie ed in ultimo di quelle di corona; a misura che esse vengono staccate si lasciano per terra, separandole man mano per categoria di lunghezza, e quivi esse appassiscono, dopo di che possono essere trasportate senza pericolo che si rompano. Un'avvertenza importante da parte del coltivatore è di non cogliere ogni giorno che la quantità di foglie che esso può in quello stesso giorno o nel domani tutto al più *inghirlandare* e sospendere; in caso diverso le foglie dovrebbero restare due o più giorni ammonticchiate, con pericolo di fermentazione sommamente nociva non solo al colore, ma alla qualità istessa del prodotto.

La distruzione degli steli delle piante deve essere fatta immediamente dopo il raccolto totale delle foglie.

Prima disseccazione. — Tosto che le foglie sono state trasportate al coperto, si comincia ad *inghirlandarle*, cioè a far passare coll'aiuto di un ago l'estremità inferiore delle costole a traverso un filo, lasciando uno spazio conveniente fra una foglia e l'altra. Le ghirlande vengono man mano situate nei luoghi da ciò, aggregati al magazzino di disseccazione, ed affinchè questa operazione possa compirsi nelle migliori condizioni bisogna che quei locali, oltre all'avere una buona esposizione ed all'essere ben arieggiati e luminosi, si prestino ad essere ermeticamente chiusi al sopravvenire dei venti impetuosi durante le notti fredde e sovratutto durante le nebbie.

A tale effetto l'amministrazione ha proposto un magazzino di disseccazione che consiste in un edifizio più o meno grande in legno, le cui pareti sono formate da tavole verticali disposte a cerniera e sorrette da una spranga di ferro; questa disposizione permette all'occorrenza di chiudere in tutto o in parte uno qualunque dei lati dell'ambiente con una manovra semplicissima. Tale magazzino costando però non meno di lire 6,000, non può essere a disposizione di tutti i coltivatori.

I piantatori scelgono un locale coperto, ben arieggiato, luminoso, difeso dai venti del nord ed esposto a levante il più possibile; in esso sospendono le ghirlande orizzontalmente cominciando dall'alto e lasciando uno spazio conveniente fra una ghirlanda e la superiore, avendo cura di dare la miglior esposizione a quelle di miglior qualità.

La circolazione dell'aria e la presenza della luce sono indispensabili alla disseccazione del tabacco, la prima per agevolare la evaporazione delle parti acquee, la seconda per comunicare un buon colore alle foglie. Quando il colore proprio delle foglie comincia ad apparire bisogna guarentirle dall'umidità delle nebbie che dopo qualche tempo finirebbe per farle ammuffire, e qualchevolta per decomporre il *parenchima*. In tali circostanze i coltivatori situano davanti alle parti aperte del locale delle stuoie mobili, mediante le quali guarentiscono il meglio possibile i loro prodotti. Un'altra precauzione importante da parte loro si è di scuotere frequentemente le ghirlande per impedire l'adesione delle foglie.

Seconda disseccazione. — Allorchè il tabacco è abbastanza secco e la costola non contiene più acqua di vegetazione, di che bisogna attentamente assicurarsi, le ghirlande vengono rimosse onde far passare il tabacco alla seconda disseccazione, la quale si compie col sospendere le ghirlande verticalmente e riunite a fasci in un locale guarentito quanto più è possibile da ogni umidità. È importante sorvegliare attentamente il ta-

bacco in questo stadio onde impedire ogni principio di ammuffimento e di fermentazione proveniente dall'umidità, la quale dall'aria soltanto può essere dissipata.

Classificazione dei tabacchi — I coltivatori hanno l'obbligo di classificare i tabacchi per qualità, operazione che la pratica sola può rendere agevole; tuttavia il criterio da aversi si è che per la prima qualità la foglia deve essere matura, sana, intera, consistente, di colore uniforme e di un tessuto fine con costole e nervature poco pronunziate: i tabacchi della seconda devono presentare presso a poco gli stessi caratteri, ma in minor grado. Così le foglie della terza qualità e le diverse classi di tabacchi detti *non marchands* si determinano a seconda della maggiore o minore buona conservazione delle foglie. Il tabacco viene quindi riunito in manipoli di 25 foglie ciascuno, legati verso l'estremità con una foglia della medesima qualità: l'amministrazione però pare si disponga ad ordinare il manipolo di 50 foglie, come quello che agevolerebbe le varie operazioni che il tabacco deve subire nei magazzini della *regia*.

La buona qualità e conservazione del tabacco richiede che, dopo essersi fatti i manipoli, questi sian messi in masse di un metro circa di altezza per strati orizzontali; ciascun strato è formato di una doppia fila di manipoli colle teste infuori e colle punte sovrapposte di un 10 centimetri circa: il tutto vien coperto con una tela e sorvegliato di continuo onde prevenire ogni principio di ammuffimento.

Dei tabacchi nei magazzini della regia. — Qualche giorno prima del tempo fissato per recare il tabacco ai magazzini della *regia* i coltivatori ne formano dei mazzi contenenti uniformemente 10 manipoli ciascuno; il ricevimento e la classificazione del tabacco si fa così. Prima si versano le foglie di terra, poi le rimanenti. Dopo il ricevimento rimane agli impiegati di assicurarsi con visite minute nelle abitazioni dei piantatori che nessuna parte dei prodotti sia stata da essi fraudolentemente sottratta.

Saggi d'ibridazione fatti nel Basso Reno. — Non devesi passare sotto silenzio diversi saggi fatti in questi ultimi anni, per cura specialmente del signor Buisson direttore della manifattura dei tabacchi di Strasburgo e della coltivazione in quel dipartimento. A tal proposito è bene notare che la specie di tabacco comunemente coltivato nel Basso Reno è il Paraguay, particolarmente quello che vien dal paese delle missioni. Coll'andar del tempo questa specie perde alcun poco i caratteri primitivi, che rimangono probabilmente modificati dalle condizioni locali del clima e della terra. Si è sperimentato dapprima la coltivazione della semenza venuta direttamente dall'Avana; si è ottenuto per prodotto un tabacco che se da un lato era fornito del gusto particolare alla sua specie, presentava dall'altro un fogliame molto piccolo, rugoso e troppo *nicotinoso* per potersene fare un buon sigaro. Si è allora pensato all'incrociamento delle specie e si è fatto fecondare sia una pianta della specie locale con del polline di una pianta ottenuta da semi di Avana, sia una pianta di Avana con del polline della specie locale; si sono raccolti i semi derivanti da questi incrociamenti, che a lor volta seminati hanno dato risultati a quanto pare soddisfacenti. I tabacchi ottenuti, mentre avevano sensibilmente l'aroma dell'Avana, presentavano un fogliame intermedio fra quello della specie locale e quello dell'Avana puro ottenuto nel Basso Reno e molto bene adatto a farne un buon sigaro. È da notare che i migliori risultati pare siano dati dalla fecondazione di una pianta locale col polline di Avana; in ogni caso i semi ottenuti da queste fecondazioni artificiali non debbono protrarsi al di là della seconda generazione, poichè alla terza si è osservato che la specie comincia già a degenerare sensibilmente, ricomparendo la specie della pianta-madre.

La fecondazione artificiale è facile ad ottenere; allorchè il fiore della pianta-madre comincia ad aprirsi se ne sottraggono con cura gli organi maschi; quindi con un piccolo pennello

si raccoglie del polline sulla pianta dell'Avana, e lo si va a deporre con precauzione sul fiore che si vuol così fecondare.

Questi risultati concludenti finora ottenuti in piccole proporzioni pare possano essere resi più sensibili con una maggiore estensione: il signor Buisson crede poter realizzare una forte economia per l'amministrazione introducendo il tabacco *ibridato* nella fabbricazione dei sigari a 10 centesimi, sostituendolo cioè a quello del Messico o del Brasile che presentemente entrano nella loro composizione.

§ 22.

Regolamento sulla coltivazione del tabacco in Italia - Istruzioni per la sua applicazione - Vigilanza sulle coltivazioni - Risultati.

Anche la materia della coltivazione, quando assunsi l'amministrazione delle gabelle, era regolata da norme affatto differenti. Le amministrazioni dei governi cessati poco o nulla se ne erano curate, e quasi tutto erasi da essi abbandonato ai coltivatori e agli agenti: onde gravissime le lagnanze e più gravi ancora ed inveterati gli abusi. In talune provincie napoletane la immoralità degli agenti era giunta al segno di consentire ai coltivatori un secondo e perfino talvolta un terzo raccolto, il cui prodotto andava poi naturalmente in contrabbando.

Questa materia, come di sopra accennai, aveva già formato argomento di un apposito titolo nel regolamento del 9 novembre 1862, ma io non tardai ad assoggettarla a nuove e più approfondite considerazioni, e con regio decreto del 28 di febbraio 1864 promosso dal ministro Minghetti potè essere approvato un regolamento nuovo ed uniforme sulla coltivazione del tabacco.

Secondo quel regolamento i direttori delle gabelle fissano annualmente con appositi manifesti:

1° I luoghi da coltivarsi, l'estensione del terreno, il numero delle piante, e la qualità del tabacco;

2° I termini di tempo per compiere le necessarie preparazioni e concimazioni dei terreni destinati a tale coltivazione, per la presentazione delle domande, per la seminagione, e per la distruzione dei semenzai e vivai, per il trapiantamento, per la raccolta delle foglie, ed infine per la consegna delle medesime nei magazzini dell'amministrazione;

3° La distanza da interporre fra una pianta e l'altra, ed il numero massimo di foglie che si possono educare sopra ogni pianta;

4° Il numero delle foglie onde dovranno comporsi i mazzi o fascicoli per essere consegnati nei magazzini di ricevimento;

5° I magazzini di ricevimento delle foglie;

6° I prezzi di acquisto dei tabacchi raccolti e destinati alle manifatture dello Stato, dedotte le tare e cali ordinari pel disseccamento delle foglie;

7° La quota delle spese di vigilanza per ogni ara di terreno coltivato a tabacco.

I proprietari, gli affittuari, i coloni presentano le dichiarazioni per ottenere il permesso di coltivazione per un numero di piante non inferiore a 2,000, nè maggiore di 20,000, indicando le garanzie che vengono offerte o personalmente o mediante sottomissione d'idoneo fideiussore.

In ogni provincia è stabilita una commissione presieduta dal prefetto per esaminare e decidere sulle dichiarazioni. Sui ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni decide il consiglio di prefettura.

Le piantine sia del semenzaio che del vivaio non possono trasportarsi altrove senza permesso degli agenti dell'amministrazione.

Il trapiantamento deve farsi di seguito e senza interruzione. Nel numero massimo di foglie, che suol essere di dieci o dodici al più, determinato dal manifesto, non sono comprese le

foglie della corona più bassa rasente il terreno, le quali denno essere distrutte.

Tre verificazioni ordinarie hanno luogo sul campo della coltivazione. La prima riguardante la enumerazione delle piante, al momento della distruzione dei semenzai o vivai. La seconda dopo la cimatura delle piante, per riconoscerne l'integrità e accertare il numero delle foglie. La terza dopo il raccolto, per assicurare la estirpazione e l'abbruciamento degli steli delle piante.

Non si possono cambiare i locali di conservazione e di disseccamento dei tabacchi senza processo scritto dagli agenti dell'amministrazione.

Prima d'aprire i magazzini di ricevimento sono per opera dei capi di servizio levati a sorte dai locali di conservazione, sopra le partite coltivate dai più esperti produttori, alcuni fascicoli di tabacco, sui quali i periti che assistono al ricevimento scelgono i tipi per la classificazione. Per ciascuna partita di tabacco si verifica anzi tutto se la quantità delle foglie corrisponde a quella accertata nell'atto di seconda verificazione.

Le foglie immature o deteriorate son dichiarate fuori di classe e immediatamente bruciate. Il ministero delle finanze può concedere un aumento sul prezzo ordinario, non maggiore però del 20 per 0[0, a titolo di premio, per le qualità di foglie giudicate di bontà eccezionale e superiore ai caratteri ordinari della prima classe.

Seguono le enumerazioni delle mancanze e delle pene, poi le prescrizioni per la coltivazione e consegna delle foglie per l'esportazione; ma non reputo di farne cenno qui, perchè tutto il tabacco che nelle suaccennate provincie si produce viene acquistato dall'amministrazione.

Al regolamento feci tener dietro sotto la data del 15 di aprile 1864 una minuta istruzione in cui sono fissate le norme accennate nel regolamento, si stabiliscono le forme dei manifesti, delle dichiarazioni, il sistema di contabilità, gli obblighi dei vari agenti, ecc.

Se non che ciò che massimamente importava, ciò senza di cui tutte le più saggie ed avvedute disposizioni sarebbero rimaste prive d'effetto, era di avere un buon sistema di vigilanza. Bisognava toglier di mezzo assolutamente tutti quegli agenti avventizi sulla cui moralità non si poteva fare sicuro assegnamento, bisognava attuare un'epurazione la più perfetta possibile degli impiegati organici; bisognava istituire un sindacato forte e non interrotto, e migliorare alquanto la condizione economica di tutti gli incaricati di un servizio così geloso e in cui la corruzione è tanto facile. Tutto ciò fu dall'amministrazione compito col sussidio in gran parte di onesti e valenti impiegati specialmente delle Marche.

Il numero di coloro che furono assegnati alla vigilanza delle coltivazioni ascende a 323, con una spesa annua di L. 170,000 circa. La durata del loro servizio si può computare in media da otto a dieci mesi dell'anno per un terzo di quel personale, e di quattro mesi pei rimanenti due terzi. Un quinto circa, scelto fra i più anziani, forma la classe dei capi-verificatori.

I risultati furono, si può dire, immediati. Nello stesso anno 1864 le consegne dei prodotti fatte dai coltivatori superarono di kil. 41 e grammi 419 ogni 1,000 piante quelle del 1862; di kil. 47 e 938 quelle del 1863; il che equivale sopra circa 40,000,000 di piante che si permette di coltivare ogni anno, diciottomila quintali di tabacco in più consegnato, epperciò sottratto al contrabbando, senza contare quello dell'abusivo secondo e terzo raccolto, del quale ho di sopra toccato. Un introito maggiore e assai notabile si verificò contemporaneamente presso i magazzini di vendita dei luoghi dov'è permessa la coltivazione, segnatamente nelle provincie meridionali, nelle quali essendo maggiori gli abusi, era anche maggiore la frode.

Ciò che merita poi di essere singolarmente notato si è che, non ostante le più forti spese che furono causate dall'ordinamento nuovo, il costo finale della foglia indigena acquistata dall'amministrazione non salì nel 1864 che a L. 70. 30 per

quintale, cioè appena L. 8. 70 in più che nel 1862 e L. 4. 42 in più che nel 1863, quantunque d'altra parte i prezzi dei tabacchi in quel frattempo ascendessero ovunque in forti proporzioni e il costo della mano d'opera divenisse assai più caro.

Si omette per brevità di parlare delle disposizioni di ordine secondario, sebbene rilevantissime, date per regolare l'approvvigionamento dei tabacchi e sali dalle manifatture e saline ai magazzini di spedizione, da questi ai magazzini di smaltimento, e per regolare il servizio dei trasporti ed il ragguaglio delle spese.

§ 23.

Compra dei tabacchi greggi per parte dell'amministrazione italiana. - Studi sul modo col quale si procede all'estero alla lavorazione dei tabacchi. - Notizie sulla manifattura dei tabacchi in Parigi.

Secondo l'articolo 16 § 7 del regio decreto 3 novembre 1862 che regola la contabilità generale dello Stato, gli acquisti di tabacco sono fra quelli per i quali è consentita la stipulazione a partiti privati senza formalità d'incanti.

L'amministrazione piemontese prima del 1859 faceva principalmente per sottomissione privata e a misura del bisogno gli acquisti delle diverse qualità di tabacco.

Essa vi provvedeva collo intermediario di case di commercio o col mezzo dei propri consoli nei luoghi d'origine, oppure mandando qualche funzionario sui mercati di Londra, di Amsterdam, di Trieste e di Fiume.

Ognuno di questi sistemi aveva i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti.

Gli uni presentavano maggior sicurezza per ciò che spetta alla buona qualità delle foglie; gli altri maggior convenienza per il risparmio sulle spese di doppia commissione, epperciò

a seconda del prevalente interesse usavasi dar la preferenza or all'uno ora all'altro sistema.

Anche l'amministrazione italiana, quante volte il credeva conveniente, procedeva all'acquisto dei tabacchi mediante trattativa privata e previo il parere del consiglio di Stato; essa ha potuto verificare che nei contratti stipulati in questo modo aveva ottenuto prezzi di gran lunga inferiori a quelli offerti nei concorsi. La ragione di ciò si è che la trattativa privata attira tanto le case che si presenterebbero al concorso, come quelle che non vi si presenterebbero per avere clientele fisse e per esser schive dagli affari incerti.

È però fuor di dubbio che l'accordo privato ha l'inconveniente di talora concitare contro di sè tutti gli interessi scartati o non soddisfatti. Epperciò generalmente gli acquisti di tabacco si fanno a trattativa privata per quelle qualità che, trovandosi nelle mani di una, due o tre ditte soltanto, l'incanto non sarebbe che una vana lustra.

Per le altre qualità si usa in principio d'ogni anno aprire pubbliche aste, facendo poi gli acquisti successivi a trattative private, sempre quando a pari qualità di merce e a pari condizioni del primo contratto si ottenga una diminuzione nel prezzo di acquisto.

Allorchè si deggiono aprire gli incanti l'amministrazione ne pubblica i bandi molto tempo innanzi in tutte le principali effemeridi commerciali paesane ed estere; scrive ai consoli affinchè le case che attendono a quella maniera di commercio possano, volendo, presentarsi al concorso; stabilisce i tipi delle diverse classi, e quando è chiusa l'asta il deliberatario presenta il genere; una commissione di periti scelti dall'amministrazione fra i più esperti fabbricanti delle manifatture giudica se il genere presentato sia conforme ai tipi. Ove questo sia, l'amministrazione lo accetta e lo manda nei magazzini di deposito dei tabacchi greggi, d'onde passa poi nelle manifatture a seconda dei bisogni.

I prodotti delle manifatture italiane gareggiano senza dubbio con quelli delle fabbriche governative degli Stati esteri, anzi non dubito di asserire che alcuni non temono confronti. A prova di ciò valga l'accennare le medaglie ottenute dalle manifatture di Bologna, Sestri Ponente, Napoli e Torino in tutte le esposizioni internazionali, alle quali quelle fabbriche mandarono campioni dei loro prodotti.

Se non che mentre, a cagione d'esempio, le manifatture dei tabacchi di Francia hanno alla direzione un personale speciale il quale in Parigi alla scuola d'applicazione dei tabacchi e a quella dei ponti e strade ha attinto larghe cognizioni e nella botanica, e nella chimica, e nella teoria della fabbricazione, e nella materia delle macchine, presso di noi altro in generale non si riscontra se non una pratica illuminata ed esperta sì, ma corollario della quale deve necessariamente essere l'immobilità che è la negazione di ogni progresso.

Impensierito di siffatto sconcio che avrebbe certamente finito per esercitare la più sinistra influenza sulla sorte dei monopoli governativi, il ministro Sella mandava fin dal 1862 a spese dello Stato alcuni giovani ingegneri alle scuole di applicazione in Parigi, e poscia a studiare sui luoghi l'ordinamento delle principali manifatture di Francia e di Germania.

Alcuni di questi egregi giovani hanno ultimato i loro corsi e sono già d'un utilissimo sussidio all'amministrazione italiana.

Dal mio canto io attesi con quell'ardore che eccitarono sempre in me le grandi imprese industriali a migliorare questo sì fruttuoso cespite delle pubbliche entrate. E diedi opera affinchè per le manifatture italiane dei tabacchi, come pure per le saline dello Stato, si raccogliessero per cura di ogni direzione compartimentale le più ampie e più minute notizie. Io considerai che uno Stato nuovo come l'Italia deve anzi tutto rendersi conto delle sue vere forze, sia per misurare la propria potenza, sia per conoscere i bisogni a cui provvedere onde maggiormente esplicarla.

Inserirò qui i cenni monografici delle manifatture dei tabacchi in Italia, facendoli però precedere, per l'utilità dei raffronti, da alquante notizie intorno alla

Manifattura dei tabacchi in Parigi.

La manifattura di Parigi è divisa in 6 sezioni.

Nella prima sezione si fanno subire alle foglie delle operazioni generali preparatorie per le altre sezioni;

Nella seconda si fabbrica il tabacco in polvere;

Nella terza il tabacco in rotoli, o tabacco da masticare;

Nella quarta lo *scaferlato*;

Nella quinta i sigari;

Nella sesta finalmente, unica in Francia, si fabbricano e si tengono in magazzini i sigari d'Avana.

La proporzione di nicotina è uno degli elementi più importanti nel classificare i tabacchi.

Il tabacco in polvere deve contenere circa 3 per 0|0 di nicotina, ma nella sua fabbricazione deve subire fermentazioni gagliarde che hanno per effetto di fare sparire una certa dose della stessa nicotina. È evidente adunque che per fabbricare della polvere si dovranno prendere tabacchi che contengano più del 3 per cento di nicotina, quali sono quelli del Lot, Lot e Garonne, Nord, Virginia e Kentuky grasso; se si prendesse del Maryland o del tabacco dell'*Est* si avrebbero cattivi risultati.

Lo *scaferlato* non deve contenere più del 2 al 2 1|2 per 0|0 di nicotina. Non si possono quindi impiegare tutti i tabacchi per fabbricarlo, salvo che non se ne faccia un miscuglio.

Nei sigari la proporzione è sempre inferiore al 2 1|2 per 0|0. Le foglie che devono servire pei sigari sono sottoposte a macerazione, perchè perdano parte della nicotina e acquistino gusto uniforme.

Altro elemento importante è la combustione dei tabacchi. Si credeva dapprima che essa fosse dovuta alla presenza dei nitrati; ma vari esperimenti hanno provato che il grado di com-

bustibilità non è proporzionato alla quantità dei nitrati che le varie foglie contengono. Anzi se si mescolasse del nitrato di potassa con del tabacco, lo si renderebbe di gusto detestabile e difficilmente combustibile.

Nelle ceneri di un tabacco di assai facile combustione si trova sempre una quantità di carbonato di potassa superiore a quella che si trova nelle ceneri di un tabacco meno combustibile. Questo sale è prodotto dalla combustione di altro sale organico di potassa, e però si deve attribuire alla presenza di questi sali organici nei tabacchi la loro combustibilità. Si dovrà dunque nella coltivazione di questa pianta esotica adoperare concimi saturi di potassa.

Le ceneri poi di un tabacco molto combustibile non sono affatto bianche, ma hanno una tinta talvolta giallognola, talvolta molto grigia.

Si deve inoltre prendere in considerazione la forza dei tabacchi, la quale non dipende solo dalla quantità di nicotina contenuta, ma eziandio dallo stato chimico di composizione in cui essa si trova. Se un tabacco contiene nicotina allo stato di acetato, esso sarà molto più forte di un altro che la contenga allo stato di nitrato o citrato. La ragione sta in ciò che il primo sale è molto più volatile che non gli altri due.

L'ammoniaca che tien luogo qualche volta della nicotina, può essa pure dar forza al tabacco. L'aroma, forse dovuto alla presenza di un olio-essenza, può dar luogo ad altre considerazioni.

Che le foglie poi destinate pei sigari debbano contenere altre proprietà fisiche, come lunghezza, nervature assai sottili, una certa resistenza, ecc., è di per sè chiaro.

Ecco ora un quadro di composizione stabilito dalla amministrazione e basato sulle osservazioni che precedono.

Polvere ordinaria.

Tabacchi	12	per cento	Virginia.
	13	»	Kentuky.
	15	»	Nord.
	6	»	Ile e Vilaine.
	11	»	Lot e Garonne.
	16	»	Lot.
	5	»	Ritagli di Kentuky.
	1	»	Avanzi esotici.
	10	»	Detti indigeni.
	11	»	Coste.

Scaferlato.

Tabacchi	24	per cento	Kentuky.
	14	»	Ungheria.
	3	»	Lot e Garonne.
	9	»	Algeria.
	3	»	Meurthe, Moselle, Alta Savoia.
	5	»	Gironde e Dordogne.
	1	»	Alpi marittime e Bocche del Reno.
	20	»	Maryland.
	2	»	Passo di Calais.
	15	»	Basso Reno.
	4	»	Alto Reno.

Sigaro ordinario.

Tabacchi	30	per cento	Kentuky.
	15	»	Ungheria.
	8	»	Passo di Calais.
	5	»	Lot e Garonne.
	12	»	Basso Reno.
	9	»	Alto Reno, Alta Saone.
	16	»	Algeria.
	5	»	Gironde e Dordogne.

Sigaro da 10 centesimi.

Tabacchi	50	per cento	Brasile e Messico.
	10	»	Alto Reno e Saone.
	20	»	Meurthe, Moselle, Alta Savoia.
	20	»	Dordogne.

Sezione 1ª — Dissi più sopra come la manifattura di Parigi sia divisa in sei sezioni, e come nella prima di esse si facciano subire alle foglie quelle operazioni preliminari che le rendono atte ad entrare nelle diverse speciali fabbricazioni.

Passiamo ora ad esaminare ciascuna delle operazioni appartenenti alla prima sezione:

1ª *Ecabochage* o *coupage*. — Consiste nel tagliare il peduncolo delle foglie, che è la parte più legnosa e meno ricca. I peduncoli erano altra volta abbruciati; ora si tengono immersi per qualche tempo in un succo di tabacco concentrato e quindi si adoperano per fabbricare tabacco in polvere. In questa operazione si perde in peso dal 5 all'8 per cento.

2ª *Epoulardage*. — Ha per oggetto di distaccare i manipoli gli uni dagli altri e di separare le foglie.

3ª *Triage*. — Operazione che richiede abili operaie giacchè esse devono conoscere tutte le varie qualità delle foglie e determinare quali di esse sono più o meno adatte per certi usi. Le foglie di Kentuky grasso, a cagion d'esempio, si convertono convenientemente in polvere, mentre le altre meglio si adattano allo *scaferlato*.

4ª *Mouillade*. — Questa operazione si fa per dare flessibilità alle foglie e quel grado necessario di umidità che valga a farle fermentare. Le foglie per lo *scaferlato* ricevono circa 25 per cento d'acqua salata segnante 6 gradi all'areometro di Beaumè. Questa quantità d'acqua è necessaria acciocchè le foglie possano essere ben tagliate; il sale impedisce un'eccessiva

fermentazione; ma la quantità di questo è limitata al 6 per cento per conservare il grado necessario di combustibilità.

Per fabbricare la *polvere* poi, la *mouillade* si fa in due riprese. Nella prima le foglie ricevono 16 per cento di sugo di tabacco a 5°, salato a 14°. Nella seconda ricevono 12 per cento dello stesso sugo.

In questa operazione la quantità di sale deve essere da un lato sufficiente ad impedire la fermentazione putrida; dall'altro non deve eccedere in modo da impedire ogni fermentazione di sorta.

Qualora nella *mouillade* si adoperi del sugo, la fermentazione è resa più attiva.

Per preparare l'acqua che deve servire per la *mouillade* si prendono due tini posti l'uno sovra l'altro. Nel primo si mette dell'acqua, nella quale s'immerge una certa quantità di sale racchiuso in una tela e sufficiente per saturarla.

Le materie estranee non passano così nell'acqua. Quest'acqua saturata e così ottenuta può essere trasmessa, per mezzo d'un rubinetto, nel tino inferiore, dove trovasi dell'acqua pura, la quale può essere per tal modo portata al grado di salatura richiesto. Si depongono quindi le foglie in istrati e s'annaffiano successivamente; ma per ottenere una *mouillade* uniforme s'annaffiano meno gli strati inferiori.

L'operazione a cui qui si accenna resta assai semplificata e risultati eccellenti si ottengono adoperando l'*annaffiatoio meccanico di Rolland*. Esso è formato di un grosso cilindro in cui sono disposte delle elissoidi. Il cilindro gira continuamente, e una pompa somministra la quantità di acqua necessaria. Le foglie che entrano ad una estremità sono spinte avanti e strettamente mischiate e annaffiate dalle elissoidi.

Qualora si facesse uso d'acqua calda, minore sarebbe la quantità d'acqua necessaria e s'avrebbe economia nel far seccare il tabacco. Per la fabbricazione della polvere poi ci sarebbe economia di tempo se si mettesse il tabacco in massa, possedendo

esso di già la temperatura necessaria perchè la fermentazione incominci.

5ª *Écotage.* — Operazione semplice, che consiste nel levare le coste dalle foglie che devono servire per i sigari e per lo *scaferlato* superiore.

6ª *Capsage.* — Vi sono alcune donne che prendono le foglie provenienti dalla *mouillade*, le dispongono tutte nella stessa direzione e ne formano dei mazzi. Si ottiene così un *trinciato* assai uniforme.

Sezione 2ª - *Fabbrica della polvere.* — Le foglie provenienti dalla *mouillade*, destinate a questa fabbricazione, passano agli *hachoirs de gros*, da cui sono tagliate in liste larghe circa metri 0. 015. Un *hachoir* dà circa 1000 kilogrammi di materia all'ora. I peduncoli, le coste, ecc., provenienti dal *coupage* e dall'*écotage*, sono mischiati con foglie e possono così facilmente essere tagliati. Il prodotto ottenuto si mette in massa a fermentare. Le masse si formano da 40 a 45 mila kilogrammi. Ognuna d'esse è divisa in quattro parti fino all'altezza di metri 1. 50, e in altre due da metri 1. 50 in su. Resta così facilitato l'accesso dell'aria, indispensabile alla fermentazione. La ventilazione poi deve essere appena sufficiente per levare l'umidità prodotta dalla condensazione del vapore acqueo, perchè se troppo abbondante, vi sarebbe perdita di calore.

Affinchè la fermentazione incominci, è d'uopo che la massa abbia dapprima una temperatura di circa 20°; versando dell'acqua calda sulle masse, si potrà accrescere questa temperatura.

La fermentazione dura cinque mesi circa, e si arriva ad una temperatura di 60°, 70° e persino 78°; questa temperatura deve però essere raggiunta gradatamente, altrimenti si corre rischio della decomposizione. L'aumento dev'essere di circa 10° per settimana. Tre termometri sono posti diagonalmente nelle masse; e se la temperatura crescesse di troppo s'introduce dell'aria aprendo dei canali nelle masse stesse. Una sorveglianza

assidua è necessaria, giacchè nelle fermentazioni in massa vi è anche il pericolo dell'incendio.

La composizione chimica delle masse dopo la fermentazione è molto variabile; ciò è dovuto all'accesso più o meno facile dell'aria. Alla superficie si ha un tabacco di un sapore ammoniacale, alcoolico nell'interno, acetoso all'estremità, d'un colore nerastro.

Le masse si tagliano verticalmente, onde avere un prodotto omogeneo che si passa al *rapage*, il quale si effettua da mulini consistenti in un mastello e in una noce che si muovono alternativamente. Il tabacco triturato cade sopra una vite d'Archimede, che lo porta ad una *noria*, da cui passa in alto agli stacci. Quello sufficientemente fine è ricevuto in sacchi; l'altro è spinto anteriormente sopra un'altra vite d'Archimede che lo distribuisce di nuovo ad altri mulini. Si ottiene così il *rapè* secco, che vien raccolto in una specie di vasca di legno dove riceve circa 16 per cento di acqua salata a 12° alla temperatura di 50° centigradi. Per uniformare il grado di umidità si fa passare per mezzo di una *noria* attraverso uno staccio posto superiormente.

In seguito si depone nelle *cases*, specie di camerette di legno in cui l'accesso dell'aria è difficile, e in una delle quali possono stare racchiusi circa 25,000 kilog. di tabacco. Qui ha luogo altra fermentazione, che incomincia quando la massa ha raggiunto la temperatura di 20° o 22° centig. Arrivata a 50° la fermentazione si arresta, e allora bisogna travasare il tabacco da una cassa all'altra, onde possa assorbire dell'ossigeno. Si fanno ordinariamente due travasamenti. Alla fine tutto il tabacco è portato nella sala delle mescolanze e vi si lascia per cinque o sei settimane. La seconda fermentazione dura circa nove mesi. Nella prima si ha una perdita da 5 a 6 per 0_{10}; nel *rapage* 4 per 0_{10}; nella fermentazione in casse 4 a 5 per 0_{10}.

Il signor Schloessing ha esaminato i prodotti gassosi della fer-

mentazione in massa, e trovò che nel centro all'ossigeno sottentrava intieramente acido carbonico.

Ciò prova che la fermentazione in massa è una combustione. La materia bruciata è la nicotina, giacchè, come si disse, mentre prima della fermentazione il tabacco ne conteneva 6 per cento, dopo non ne contiene che da 2 a 3 per cento.

Il *rapè* secco dà reazioni acide a motivo della presenza dell'acido acetico. Si forma pure dell'ammoniaca; il signor Schloessing ha fatto esperimenti che provarono esser possibile ottenere in sei settimane la fermentazione di una massa, che ora richiede sei mesi. Basterebbe introdurre date quantità d'ossigene. Questi esperimenti ripetuti potrebbero dare risultati pratici utilissimi.

Lo scopo della seconda fermentazione in casse è di dare al *rapè* il gusto così detto *montant*. Nel *rapè* secco la nicotina si trova tutta allo stato di acetato, nel *rapè* perfetto havvene circa 1 per cento allo stato libero.

La nicotina può farsi succedanea dell'ammoniaca; i sali di nicotina sono più stabili degli ammoniacali; è quindi evidente che la nicotina allo stato libero agirà sui composti ammoniacali sviluppandone una porzione che, mista ai vapori nicotinati, produce appunto il vellicante del *rapè*. Scopo adunque della fermentazione in casse è di distruggere gli acidi e rendere libera la nicotina.

Molti altri esperimenti interessanti furono fatti su questa materia; ma non avendo ancora offerti risultati assoluti, sarà meglio tacerne. Siffatti studi chimici sono sommamente necessari per migliorare l'industria del tabacco.

Sezione 3ª - Tabacco in rotoli. — In questa sezione si fabbrica il tabacco filato o in rotoli, destinato principalmente ad essere masticato. Le foglie ricevono circa 42 per cento di succo di tabacco concentrato a 10° e salato a 14°. Rimangono in tale liquido per tre giorni, e sono quindi distese sopra un tavolo e arrotolate attorno ad un bastone. I vari rotoli sono compressi

da un torchio idraulico, perdono una quantità di succo e poscia sono portati ad asciugare in un armadio dentro cui circola una corrente d'aria. Questa fabbricazione è poco importante; in Italia non è praticata e perciò si prescinde dal darne più minuti ragguagli.

Sezione 4ª - Scaferlato. — Il tabacco per lo *scaferlato* passa dalla prima sezione agli *hachoirs*, dove è tagliato in liste della larghezza di circa metri 0. 00075. Le foglie sono portate sotto l'azione del coltello da due tele senza fine distese sopra cilindri moventisi in senso inverso. I coltelli devono essere ben di frequente esaminati ed affilati; le foglie non devono essere messe in fasci troppo grossi, ciò che darebbe un taglio cattivo. Le tele che facilmente si rallentano devono essere inumidite prima di usarle, e tenute distese col mezzo di pesi. Dagli *hachoirs* il tabacco passa alla torrefazione, con cui perde una porzione dell'acqua ricevuta alla *mouillade*. Scopo inoltre della torrefazione è di decomporre certi sali ammoniacali e levare un po'di nicotina. È ovvio che l'antico sistema di asciugare il tabacco sopra lastre riscaldate è cattivissimo, sia che si consideri dal lato igienico per gli operai, come dal lato economico.

Il torrefattore meccanico di Rolland dà eccellenti risultati. Esso consiste in un cilindro posto orizzontalmente, in cui sono disposte delle lame elicoidali molto inclinate. Il tabacco entra ad una estremità del cilindro che gira continuamente col mezzo di appositi apparecchi; una corrente d'aria assai riscaldata circola nel cilindro; il tabacco esce all'altra estremità con una temperatura assai elevata e vien portato immediatamente in altro apparecchio chiamato *disseccatore meccanico*, perfettamente analogo al torrefattore, tranne che qui circola una corrente d'aria fredda.

Il tabacco perde ancora il 2 per 0[0] di umidità e si raffredda. Quando è ben freddo, lo si mette in massa e si lascia così per parecchi mesi. Perde allora quel gusto empireumatico acquistato nel torrefattore.

Al disotto della sala delle masse sta il laboratorio degli impacchettatori. Il tabacco passa dall'uno all'altro per mezzo di gran tubi in tela. I pacchetti poi si fanno tanto a mano quanto con macchine. L'apparecchio meccanico immaginato a tale effetto da Goupil è molto ingegnoso; per esso sono eseguite da altrettanti apparecchi riuniti in una macchina sola tutte le operazioni richieste per fare un pacchetto: ma non è ancora ben appurato il suo uso economico. I pacchi sono riposti in tini capaci di kil. 150 circa ciascuno.

Sezione 5ª - Sigari da 5 e da 10 centesimi. — In questa fabbricazione le foglie si distinguono in quelle per involucri ed in quelle per la parte interna. Nei sigari da cinque centesimi si adoperano le foglie di Kentuky per involucro. Esse sono macerate per 18 ore in tini riempiti d'acqua pura, che vien così convertita in un sugo di tabacco segnante da 4 a 6 gradi. Le foglie si portano al torchio e si raccoglie il liquido. Il tabacco per l'interiore dei sigari è messo in un tino in cui si pone dell'acqua in ragione di 300 litri per ogni 100 kilogrammi di tabacco, e vi si lascia per 14 ore. Si ritira quindi il liquido e si annaffia il tabacco col succo formato dalla lavatura delle foglie di Kentuky. Lo scopo di questa lavatura è di indebolire il tabacco levando della nicotina, dargli maggiore combustibilità e renderne uniforme il gusto. Dopo la macerazione le foglie si portano ad uno strettoio e sono compresse finchè non ritengano che 40 o 50 per cento d'umidità. Il succo formato da queste macerazioni serve per la fabbrica della polvere. Solamente le foglie per l'interiore sono disseccate nel torrefattore meccanico; e quindi si lasciano per qualche tempo in masse da 2 o 3 mila kilogrammi, onde acquistino di nuovo il grado necessario di pieghevolezza e un sapore aggradevole. Bisogna evitare che la massa si riscaldi.

Per i sigari da 10 centesimi si prendono gli involucri dalle foglie indigene ben combustibili e si lasciano in acqua pura oppure nel succo di foglie d'Avana per due o tre ore. Si portano

quindi all'*atélier d'écotage et rapage*, in cui ci si levano le coste e si formano in pacchetti ben distesi che si assoggettano a pressione in uno strettoio. Si tagliano quindi le foglie in liste della larghezza di m. 0. 06 circa e della lunghezza di m. 0. 20 a m. 0. 25, e formatine dei pacchetti di 130 involucri press'a poco, si distribuiscono alle operaie in numero determinato, insieme col tabacco per l'interno. Il peso distribuito a ciascuna operaia è inscritto nel libretto ad ognuna di esse assegnato.

Nel fare un sigaro la fascia e l'interno devono essere avvolte nella stessa direzione. Le nervature devono essere nel senso della lunghezza del sigaro. Furono fabbricati sigari col soccorso di macchine, ma non se ne conoscono ancora bene i risultati.

Le operaie formano pacchetti di 25 sigari che sono esaminati e verificati, indi si portano ad asciugare in appositi armadii, ne' quali circola aria riscaldata a 20 o 25 gradi.

Sezione 6ª - *Sigari d'Avana.* — Questi sigari si fabbricano nella manifattura di Bercy presso Parigi. Perchè riescano bene è d'uopo conoscere perfettamente i tabacchi da ciò. Il tabacco d'Avana è diviso in 8 categorie. Le prime 4 si usano esclusivamente per involucri; delle altre si levano le foglie che possono servire per involucri e il resto s'adopera per l'interno dei sigari.

Le foglie delle prime quattro categorie sono abbastanza morbide ed entrano direttamente in fabbricazione. Quelle delle altre quattro categorie devono ricevere circa il 15 per cento d'acqua e si sottomettono quindi ad una *mouillade* d'acqua pura. Si formano così delle piccole masse di 60 a 80 kilogrammi e si lasciano in casse per 15 o 20 giorni. La temperatura varia da 11° in su, ma non deve oltrepassare i 32°. Allora si effettua una leggera fermentazione. Le foglie per involucro sono distese e passate attraverso un cilindro. Quelle per l'interno dei sigari da 20 centesimi sono pure distese e scelte ad una ad una. La fabbricazione si compie colla mas-

sima cura. Si forma prima il corpo del sigaro senza involucro e lo si lascia per un giorno rinchiuso in un astuccio di legno. Si ottiene così distribuzione di lavoro e una maggiore regolarità nel sigaro. Gli involucri sono tagliati da apposite operaie. E affinchè esse traggano il maggior profitto possibile dalle foglie destinate a questo uso, ogni settimana si distribuisce una certa quantità di foglie.

Alla fine della settimana si tien conto del numero dei sigari coperti dalle operaie, e dividendo questo numero per il numero delle operaie stesse si ottiene una media di fabbricazione per ciascuna di loro. Ora a quelle fra d'esse che non raggiunsero questa media si ritiene un tanto di denaro proporzionalmente al numero dei sigari mancanti; la somma di questo denaro viene quindi distribuita, a titolo di premio, a quelle che sorpassarono il numero medio di fabbricazione, e ciò pure in proporzione dei sigari in più che ognuna di esse ha fabbricato.

I sigari compiti sono portati a seccare in armadii contenuti in una sala, nella quale è una continua e leggera ventilazione prodotta da un *aspiratore*. I sigari sono poi deposti in casse, nelle quali stanno per due o tre mesi, affinchè si riparta uniformemente l'umidità che ancor resta.

§ 24.

Cenni monografici sulle manifatture dei tabacchi in Italia. Quadri riassuntivi sulla lavorazione e sul personale.

Ora ecco i cenni monografici delle manifatture dei tabacchi in Italia.

Manifattura dei tabacchi di Torino.

Fu nel 1740, sembra, che instituita venne la manifattura di Torino, divisa in due distinte sezioni, una delle quali situata nella città e l'altra al R. Parco.

Quella del Parco ebbe nome dall'essere stato colà in altri tempi un casino di delizie dei Reali di Savoia, dove è pur fama che il Tasso si ispirasse pel suo poema.

La manifattura era posta in altro edificio che pare fosse abbandonato per essere troppo soggetto alle inondazioni del Po; i vestigi di quell'edificio si veggono ancora.

È all'ingegnere Feroggio che si deve il disegno del fabbricato ancora esistente e poscia ampliato, la cui edificazione cominciò nel 1768. Fu lo stesso Feroggio che diede il disegno per la derivazione dalla Dora del canale con cui sono messi in esercizio i meccanismi e forniti d'acqua gli abitanti.

La chiesa del Parco non data che dal 1790 e fu edificata da Vittorio Amedeo III.

Verso il 1763 dopo appositi studi fatti fare dal governo in Francia, dove fino dal 1754 era stato inviato a tal uopo il fabbricante Barberis, fu cominciata quella fabbricazione del *rapato* piemontese, che acquistò in seguito e ancora gode una reputazione sì meritata. Quel tabacco non raggiunse però il suo maggior grado di perfezione che dopo il 1814, quando cioè il segreto di una nuova ricetta fu dalla vedova del Barberis venduto al governo.

In quel tempo si fabbricavano pure *sigari* di pura foglia Seghedino a mezzo soldo ciascuno, che vennero nel 1821 aboliti stante il poco smercio che se ne faceva.

Altre lavorazioni d'importanza erano il *trinciato* e il *caradà* di 1ª e 2ª qualità e i *sigari d'Avana* a 15 centesimi ciascuno. La fabbricazione di questi ultimi veniva però soppressa nel 1845 e vi si sostituivano parecchie qualità estere a prezzi diversi.

Di mano in mano che l'uso dei tabacchi da fumo venne prevalendo su quello dei tabacchi da fiutare, la fabbricazione dei sigari comuni col *purillo* (bottone) a centesimi cinque ciascuno ebbe un grande incremento. Essa subì però quasi d'un tratto una analoga diminuzione, quando nel 1852, per opera di certo

Boulonaz chiamato espressamente da Wewey, furono introdotti i *sigari a foggia svizzera* formati da foglie di Virginia e del Kentuky.

Per sopperire al crescente lavoro che questi cagionavano, non bastando più nè il personale nè gli antichi locali, venne a poco a poco aumentato in vaste proporzioni il numero degli operai, e si provvide allo ingrandimento graduale della sezione del R. Parco, facendosi tesoro di quei vasti terreni demaniali per costruirvi varii caseggiati nuovi con tettoie nei cortili.

Dopo gli ampliamenti dell'edifizio del Parco vennero in esso riunite, oltre ad una parte della fabbricazione dei sigari, la fabbricazione dei trinciati e rapati, e alla sola fabbricazione dei sigari rimase riservata la sezione di Torino.

L'alto incremento che ebbero in questi ultimi anni i lavori di questa manifattura, la quale per certi generi provvede tutto il regno, rende però necessaria qualche nuova opera d'ingrandimento all'una o all'altra delle due sezioni.

Occorrerebbe, per esempio, qualche nuovo magazzino pel deposito delle materie prime, qualche camera per farvi le visite e controvisite agli operai d'ambo i sessi, ed un terrazzo per l'asciugamento ad aria libera delle foglie.

Poco lasciano a desiderare i meccanismi della manifattura di Torino, la quale ha due *turbine* della forza di 200 cavalli per la triturazione dei *rapati*, quattro mulini per la riduzione delle costole in farina, due trombe idrauliche per la pressione delle foglie lavate, parecchie macchine per la trinciatura inventate dal sig. Pachetôt ingegnere delle ferrovie, ed altri meccanismi per la fabbricazione dei tabacchi, oltre a quelli per fondere e ridurre in sottili lamine il piombo. Occorrerebbe però ancora collocare appositi ordigni per innalzare le diverse materie dal piano terreno al superiore, adottare l'uso dei binarii nei grandi cameroni per il più spedito trasporto dei generi lavorati, sostituire semplici ventilatori agli attuali caloriferi, introdurre l'uso dei torrefattori cilindrici per lo asciugamento dei trinciati e

aumentare il numero ora insufficiente delle macchine da trinciare.

Per dare un'idea dell' importanza dello stabilimento ponno valere del resto i seguenti ragguagli.

Alla testa della manifattura stanno un direttore con residenza a Torino, un vice-direttore con residenza al Parco e ventiquattro impiegati.

Nel 1820 da'suoi opifizi uscirono kilogrammi 619,330 di tabacchi da fiutare, kilogrammi 150,386 di tabacchi da fumo trinciati, e kilogrammi 61,591 di sigari, in totale kilogrammi 831,307 per il valore di L. 5,063,743. 35. Nel 1860 si ebbero kilogrammi 880,089 di tabacchi da fiutare, 862,267 trinciati e 676,469 sigari, in totale kilogrammi 2,418,825 per il valore di L. 15,007,674. 90.

Nel 1865 vi lavorarono 2448 operai tra uomini e donne, producendo le seguenti qualità e quantità di tabacchi perfetti:

Rapati	qualità superiore		Kil.	880
	1ª qualità		»	1,099
	2ª qualità		»	13,474
	3ª qualità		»	24,265
Caradà	3ª qualità - comune		»	532
Trinciati	qualità superiore - forte e dolce		»	27,011
	1ª qualità - forte e dolce		»	315,434
	2ª qualità - comune o trito		»	1,010,763
Sigari	superiori		»	1,576
	da 7 cent.	comuni nazionali forti	»	43,064
		foggia svizzera	»	320,858
	da 5 cent.	comuni nazionali forti	»	191,993
		foggia svizzera	»	493,279
Esteri	Sigari Avana 4ª qualità		»	1,169
		Totale	Kil.	2,445,397

La stessa manifattura provvide anche le lamine di piombo per l'involucro de'rapati ad altre otto manifatture del regno.

Prima era posta sotto la immediata dipendenza del ministero delle finanze, ora è soggetta alla direzione compartimentale delle gabelle di Torino.

Manifattura dei tabacchi di Sestri Ponente (Genova).

La manifattura dei tabacchi di Sestri Ponente venne instituita nel 1780 dalla repubblica di Genova, che la stabilì nello stesso locale in cui ora trovasi e che allora era molto più ristretto. È posta la medesima a pochi passi del ricco e popoloso borgo da cui piglia il nome, e dal quale non è separata che per un ponte gettato sul torrente Chiaravagna. Ad onta di ciò però essa non è sul territorio di Sestri Ponente, ma sulla fine di quel di Cornegliano, e precisamente in una località che venne compresa nel distretto parrocchiale di Borzoli e si denomina *la fossa*. Il suo fabbricato è fiancheggiato a tramontana dalla strada che lungo la riviera occidentale conduce a Nizza, lontano otto chilometri da Genova e in prossimità del mare e della ferrovia di Voltri.

Nei suoi primordi la manifattura di Sestri non aveva che trenta circa operai, i quali facevano un lavoro assai limitato, ma più che sufficiente allo scarsissimo consumo di quel tempo.

Qualche lieve incremento ebbe sotto l'impero francese. Sotto il governo sardo venne al suo presente stato di floridezza. Fino dal 1833 il suo personale era già stato portato a cento operai. In essa fabbricavansi *sigari*, *trinciati* e *rapati*. I *rapati* però non riuscivano buoni, perchè non si potevano preparare con quelle cure e in quelle condizioni atmosferiche che servono a renderli accetti. La lavorazione dei medesimi fu quindi soppressa.

Rimasta così la manifattura unicamente riservata alla fab-

bricazione dei sigari e dei trinciati, la quale vi riesce in sommo grado economica perchè il prosciugamento vi si ottiene senza combustibile e col mezzo della semplice ventilazione che v'è abbondante, continua e secca, si pensò di darle un maggiore ampliamento e a tale effetto venne ingrandito l'edifizio (1856). Siffatto ingrandimento si faceva eziandio per mettere la manifattura in grado di servire di sussidiaria ai magazzini di Sampierdarena per il ricevimento e le spedizioni delle materie prime, cioè dei tabacchi in foglia giunti per via di mare, incarico dal quale fu poi poco tempo dopo esonerata.

L'edifizio si compone di cinque caseggiati più o meno grandi collegati l'uno all'altro, ha due ampi cortili ed una bella e grande tettoia che serve di ricetto a tutti i meccanismi compresi quelli per la trinciatura, una macchina a vapore della forza di otto cavalli e la pompa economica a *plongeur* che distribuisce l'acqua occorrente a varii lavori. La località in cui esso sorge ha forse il difetto di essere alquanto bassa e poco favorevole agli scoli delle acque derivanti dalla preparazione delle foglie; ma è salubre, ben ventilata e favorevolissima alla fabbricazione dei sigari e dei trinciati.

Posta in riva al mare, vicina ad una ferrovia, a pochi passi dal porto di Genova e dai depositi di Sampierdarena, codesta manifattura può produrre con minor costo che altrove, sia per il risparmio delle spese di trasporto delle materie prime, sia per quello quasi assoluto che vi si fa di combustibile a motivo del clima tiepido ed asciutto. Gli operai vi abbondano, specialmente le donne.

Quella manifattura dipende dalla direzione compartimentale delle gabelle in Genova. Il suo personale amministrativo è di 5 impiegati compreso il capo-fabbrica.

Nel 1865 vi lavorarono 652 operai tra uomini e donne, e produssero le seguenti qualità e quantità di tabacchi perfetti:

Trinciati	qualità superiore - forte e dolce.		Kil.	11,401
	1ª qualità - forte e dolce . . .		»	155,415
	2ª qualità - comune o trito . . .		»	139,179
Brasile in corda			»	108
Sigari	da 7 cent.	comuni nazionali forti	»	6,525
		foggia svizzera . . .	»	70,821
	da 5 cent.	foggia svizzera . . .	»	174,474
		Totale .	Kil.	557,923

Manifattura dei tabacchi di Cagliari.

Non è che dal 1752, da quando cioè il governo assunse il diretto esercizio del monopolio del tabacco, che a rigor di termini data l'instituzione della attuale manifattura di Cagliari.

Vi erano prima due manifatture nell'isola, quella di Cagliari e l'altra di Sassari.

I tabacchi che allora si fabbricavano erano i seguenti:

Comuni, *Alemagna*, *Mezzagrana*, *Albania*, *Monocos* e due qualità di *Zenziglio*.

Da quel tempo in poi le lavorazioni vennero di mano in mano crescendo, attalchè nel 1824 già si fabbricavano nella manifattura di Cagliari 161,707 kilogr. di tabacchi e in quella di Sassari 422,650. Un sensibile decremento si ebbe dal 1827 al 1835, in cui fu fatto l'esperimento di un appalto ad amministrazione cointeressata o misto, affidandolo a certo Rodolfo Ehrsam di Mulhouse, il quale cominciò la sua gestione col sopprimere la manifattura di Sassari di cui l'edifizio minacciava di andare in rovina.

Ripresa nel 1835 l'amministrazione per conto del governo, l'anno dopo si riaperse la manifattura di Sassari. Quasi contemporaneamente quella di Cagliari era stata trasferita nell'edifizio in cui tuttora trovasi, cioè incontro alla porta *Gesus* e nel già convento dei minori osservanti.

Le cose procedettero di questo passo, segnando però un con-

tinuo incremento fino al 1853 in cui la fabbrica di Sassari fu di nuovo abolita.

La manifattura di Cagliari intanto era stata ampliata con nuove costruzioni. I suoi meccanismi erano stati migliorati e aumentati. Alle sue antiche produzioni si trovavano aggiunte quelle dei Caradà, dei trinciati e dei sigari comuni. Più tardi, cioè nel 1858, vi si aggiunse pure quella dei sigari a foggia svizzera. Passata del resto nel 1848, coll'inaugurarsi del regime costituzionale, dall' amministrazione vice-reale di Sardegna a quella comune nelle altre provincie del regno, la manifattura si migliorò sempre, sia nei metodi di fabbricazione, come nella copia e bontà dei suoi prodotti, sino al 1863 in cui si cominciò ad attivare in buona parte un progetto di complessiva riforma, per il quale le sigaraie che erano 120 furono portate a 174 e furono in genere aumentati tutti i prodotti. Resterebbero però ad adempiere alcune parti di tale importante progetto di riforma, e specialmente quella dell'impianto d'un sistema completo di movimento a vapore, che costerebbe meno di 50,000 lire, e che darebbe ciò non ostante un tale impulso alle relative produzioni da renderle non solo più abbondanti, ma benanco migliori.

Senza anche le suaccennate innovazioni tuttavia allo stato di proposta, l'edifizio in cui trovasi la manifattura è in buona condizione e non ha bisogno che di piccole riparazioni.

Esso componesi di tre sezioni, delle quali la prima ha tre piani, compreso il terreno. Attigua a questa è la seconda che ha soltanto un piano terreno. La terza infine, che è separata dalle precedenti, si compone d'un piano terreno e d'un piano superiore.

Le tre sezioni formano il perimetro dello stabilimento, compresi i termini di un gran piazzale. Alle medesime si trovano uniti alcuni altri fabbricati di minor conto e il grande distenditoio per l'essicazione delle foglie del tabacco. — Un pozzo e

cinque cisterne d'acqua potabile, che si raccoglie dai tetti in tempo di pioggia, servono agli usi della manifattura.

Le macchine in genere sono mosse, in mancanza d'una condotta d'acqua cadente, o a mano o da cavalli, dei quali ne son sempre in manifattura non meno di 15 che ponno avere complessivamente nell'isola il valore di circa 3,000 lire. De'meccanismi ve n' ha per la trinciatura, per schiacciare le coste del Kentuky, per l'imballaggio, per la macinazione dei generi, per le triturazioni ed altro.

I generi che si fabbricano sono il *Monocos*, i *Zenzigli* di 1ª, 2ª e 3ª qualità, il trinciato di 1ª e 2ª qualità, e i sigari comuni a foggia svizzera e antichi. In generale i tabacchi da fiutare si fanno con foglie indigene che si distinguono in due qualità principali, chiamate *secco* e *rigadio*, e che in origine erano una foglia di Virginia coll'andare del tempo degenerata. Alla fabbricazione delle altre specie di tabacco, cioè *trinciati* e *sigari*, servono le foglie esotiche e specialmente quelle del Kentuky.

Dipende la manifattura dalla direzione compartimentale delle gabelle di Cagliari, ed ha un personale amministrativo di nove impiegati compresi il capo-fabbrica ed un agente subalterno.

Nell'anno 1865 vi lavorarono 313 operai tra uomini e donne, e produssero le seguenti qualità e quantità di tabacchi perfetti:

Caradà	- qualità superiore (Monocos) . .	Kil.	845
Zenziglio	1ª qualità	»	26,315
	2ª qualità	»	51,126
	3ª qualità	»	68,074
Trinciato	1ª qualità - forte e dolce . . .	»	26,084
	2ª qualità - comune o trito . . .	»	16,656
Sigari	da 7 cent. - comuni forti e leggeri.	»	29,586
	da 5 cent. id. .	»	37,045
	Totale .	Kil.	255,731

Manifattura dei tabacchi di Capraia (Genova).

Il 16 agosto 1861 fu per disposizione governativa instituita la manifattura dei tabacchi di Capraia.

Fino allora l'isola era rimasta esente dalla regalia dei tabacchi. Questo privilegio non le venne punto tolto pel fatto della suddetta instituzione, chè anzi le fu confermato colla legge 13 luglio 1862, n. 710. — Senonchè, volendo il governo trovar modo di distruggere il contrabbando estesissimo a cui siffatta immunità dava luogo, credè giovevole divisamento d'assorbire in certo qual modo l'attività locale collo stabilire nell'isola un opifizio che potesse rendere utile l'esperienza di quegli abitanti nella fabbricazione dei tabacchi.

Una terra arida, dirupata, a scogliere, che ha una circonferenza di 15 chilometri all'incirca, che è popolata da non più di 600 abitanti, poveri, costretti a emigrare per guadagnarsi il pane, tale è l'isola di Capraia. Pochissimi sono in essa i tratti di terreno nei quali si possa scorgere una qualche vegetazione. Tranne pochi arbusti selvaggi, solo la vite vi riesce ad una certa prosperità. Niun'altra coltura vi è possibile, e le biade vi sono dall'arsura e dai venti incessanti isterilite nei primi germogli.

Mettendo a profitto l'immunità locale e la povertà di quegli isolani, alcuni speculatori sul principio del secolo stabilirono colà quelle private fabbriche di tabacchi, mercè le quali potevano esercitare un contrabbando attivo di sigari nel continente italiano; all'opera di costoro il governo volle troncare i nervi colla instituzione di cui è di sopra parlato.

A tale effetto fu presa a pigione la metà d'un grande stabile posto nella strada maestra del paese. Consiste tale metà del caseggiato in un pian terreno, in tre piani superiori e in un sotto-tetto. Inoltre furono affittati al basso, presso la marina, tre magazzini, i quali dovevano servir di deposito alle materie

prime provenienti da Genova. Ciò fatto, venne aperto, come si disse, l'opifizio il 16 agosto 1861.

I risultati non furono certo splendidi, chè non si vincono così di leggieri difficoltà d'ogni sorta, ma riuscirono tuttavia abbastanza soddisfacenti. Il numero degli operai che poteva ascendere sino ai duecento non superò mai i cento, avvegnachè la popolazione scarseggiasse all'uopo, sebbene si fosse data a divedere sollecita ad abbandonare le fabbriche private per affluire alla governativa, attiratavi dalle più laute mercedi. Ancora più insufficiente si mostrò all'uopo l'edifizio appigionato, il quale nè bastava a capire gli operai, nè era per alcuna guisa adatto al lavoro.

Fu quindi necessario d'occupare due mesi dopo, cioè nell'ottobre 1861, l'altra metà dell'edifizio preso in affitto.

Siccome poi lo scopo principale per cui quella manifattura fu instituita si era di combattere il contrabbando, ragion vuole che si dica che tale scopo fu quasi interamente ottenuto. Che se qualche avanzo di frode resta tuttavia da distruggere, esso è oramai ridotto a sì povere proporzioni che può bastare a farne ragione il partito di estendere anche all'isola la privativa del tabacco.

I prodotti della manifattura si possono dire ottimi e tali da competere per bontà coi migliori delle fabbriche continentali. Essa non produce che sigari, e attende particolarmente a lavorare in via sussidiaria quelle qualità che sono speciali degli stabilimenti di Firenze e di Lucca.

Le riforme del resto che riuscirebbero utili all'ulteriore incremento della medesima sono molte, ma nelle circostanze attuali mal vi si porrebbe mano. Solo sarebbe da desiderare, per la maggiore speditezza delle operazioni e per l'agiatezza degli operai, che si ampliassero alquanto i laboratorii col prendere a pigione alcuni magazzini attigui all'attuale edifizio.

Dipende la manifattura di Capraia dalla direzione compartimentale delle gabelle di Livorno, ed ha un personale ammini-

strativo di quattro impiegati compreso il direttore e un medico.

Nel 1865 vi lavorarono 121 operai tra uomini e donne, e produssero le seguenti qualità e quantità di tabacchi perfetti:

Sigari	da 7 cent. - nazionali forti . . .	Kil.	11,730
	da 5 cent. - id. . . .	»	32,259
	Totale .	Kil.	43,989

Manifattura dei tabacchi di Milano.

L'instituzione della manifattura dei tabacchi di Milano rimonta al 1771; prima la regalia dei tabacchi era stata nel ducato concessa in appalto, come l'uso quasi generale portava.

Nel 1771 comincia dunque la vera storia di quella manifattura, la quale era rimasta sola a produrre i tabacchi occorrenti al ducato, essendo stata poco tempo prima abolita quella di Cremona e le altre di Bergamo e di Brescia appartenenti alla veneta signoria.

Il primo esperimento che si fece del nuovo sistema fu abbastanza favorevole, poichè risulta che nel 1772 diede un prodotto di un milione circa di lire italiane con una spesa di meno della metà di quella somma. Le qualità di tabacco che allora si fabbricavano erano il Caradà, il Gingè, l'Albania e i rapati di prima e seconda qualità o comune. A quest'effetto si adoperavano foglie ricavate da esteri paesi, e specialmente dall'America settentrionale e dall'Ungheria. I meccanismi erano scarsi e imperfetti, sebbene si potessero forse riputare superiori a quelli di altri luoghi e servissero anche alla macinazione delle coste rimaste dal tabacco altrimenti manipolato, macinazione utilmente suggerita da certo fabbricante Oletta in sostituzione della scaglia d'Argentina e delle farine d'Olanda che erano qualità di tabacco piuttosto costose. All'acqua che met-

teva in esercizio quasi tutti i meccanismi si era potuto provvedere con quella perizia per la quale una sì meritata celebrità sonosi da remoto tempo guadagnata le opere idrauliche della Lombardia.

In genere però allora i metodi di fabbricazione e amministrativi erano imperfetti e davano luogo a molti abusi.

A questi si volle fare argine con molti provvedimenti. Però non fu che nel 1802, sotto il governo repubblicano, che la manifattura di Milano prese quelle vaste proporzioni che la resero a poco a poco uno dei più importanti stabilimenti che abbia l' Italia. Sorgeva, come ora, ov' erano il convento e la chiesa di santa Teresa soppressi, e i quali formarono il primo nucleo dell' attuale edificio. All' insufficienza di quei locali serviva di sussidiaria una casa posta nella via chiamata allora Cavalchina, presso la chiesa di S. Bartolommeo; ma questa non poteva prestarsi ad altro uso fuor quello di tenervi il deposito dei tabacchi imballati, oltre al servire per la raffinazione dei nitri e per l'alloggio del magazziniere. Savia deliberazione fu quindi quella per cui, dietro i disegni e sotto la direzione dell' architetto Canonica, venne sulle vestigie del preesistente eretto l'odierno fabbricato, il quale poco o nulla può senza dubbio lasciar a desiderare per ampiezza di locali, per opportunità di scompartimenti e per un certo assieme imponente e grandioso.

Dall'anno 1802 data pure la fabbricazione dei *sigari di Virginia alla paglia* che furono introdotti da certo Giovacchino Grangi, di nazione francese, il quale poi passò a servizio di re Murat come corriere di gabinetto. Così fu per trar profitto dei ritagli di tali sigari che nacque la produzione del *trinciato moro*. Vuol notarsi che de' tabacchi da fumo facevasi allora un consumo di gran lunga più limitato che di quelli da fiutare, fra i quali era specialmente venuto in gran voga il *Caradà* di lusso.

Altre innovazioni importanti non subì la manifattura di Mi-

lano fino al 1819, in cui ne fu ordinato il personale, affidandosene la direzione amministrativa a diciotto impiegati, alla testa dei quali stava con larghissime attribuzioni un ispettore. Sotto la dipendenza di questo erano gli operai divisi in stabili e provvisori, variabili i secondi di numero a seconda del bisogno. In virtù di tale ordinamento la manifattura era stata posta sotto la dipendenza della direzione delle dogane e privative di Milano. Al primo novembre 1829 passò sotto quella del magistrato camerale lombardo e vi rimase fino all'aprile 1845 in cui fu messa sotto la direzione generale delle fabbriche in Vienna. Così durò sino alla caduta dell'austriaco governo.

Il citato ordinamento andò mutandosi ed allargandosi col progredire grandissimo della lavorazione, infino a che nel 1860 subì l'ultima riforma e venne ordinato come è ora.

La manifattura di Milano è, come si disse, una delle più importanti e più produttive che abbia l'Italia.

Il suo principale fabbricato che sorge sull'angolo del corso di Porta Nuova e dello stradone di santa Teresa, e trovasi perciò in uno dei migliori quartieri della città, occupa in complesso cogli edifizi aggregati una superficie di 24,000 metri quadrati. Il valore, compreso quello della condotta d'acqua che viene tratta dal naviglio Martesana per mezzo di due canali detti *Schmütz* e *Tabacchi*, si calcola in lire 1,500,000. Attiguo al fabbricato è il magazzino della spedizione dei tabacchi. Uno stabilimento sussidiario ha inoltre la fabbrica nella così detta *macina* dei tabacchi lungo il naviglio presso il bastione di Porta Nuova, per vantaggio del quale venne pure tratta l'acqua del Martesana. A lire 100,000 può ascendere il valore complessivo di questi due ultimi locali.

La manifattura di Milano è provvista di tutte le macchine occorrenti per le diverse lavorazioni alle quali è destinata, cioè per sigari, trinciati e rapati. Tali macchine sono non solo in buono stato, ma furono per la maggior parte di recente acquistate e vennero perciò costruite coi migliori modelli che

i progressi del secolo abbiano suggerito. Vi sono pure due macchine a vapore, l'una fissa e l'altra mobile, e ciascuna della forza di otto cavalli. Esse servono di valide ausiliarie ai due canali d'acqua.

Finalmente, dopo l'incendio del 1860, la fabbrica fu provvista d'un piccolo arsenale idraulico composto dei diversi utensili necessari alla sollecita estinzione del fuoco, all'uso dei quali furono addestrati alcuni operai della manifattura.

I *sigari di Virginia alla paglia* sono la più importante e la più ricercata produzione della manifattura di Milano. Essa ne fabbricò nel 1865 kil. 566,472.

Il suo personale amministrativo si compone di 15 impiegati compresi il direttore e un sindacatore. Dipende dalla direzione compartimentale delle gabelle di Milano.

Nel 1865 vi lavoravano 1,297 operai tra uomini e donne, e produssero le seguenti qualità e quantità di tabacchi perfetti:

Rapati	qualità superiore - Fermentato sceltissimo		Kil.	5,091
	2ª qualità	Fermentato mezzano	»	15,375
		Rapè naturale	»	10,123
		Rapè Albania	»	40,891
	3ª qualità	Radica fermentata	»	29,092
		Violetto	»	12,837
Caradà	qualità superiore - Caradà di lusso		»	890
	1ª qualità - fino e grosso		»	1,906
	2ª qualità - Levante e ad uso Ancona		»	156,986
	3ª qualità - comune		»	62,196
Trinciato	qualità superiore - forte e dolce		»	4,367
	1ª qualità - Moro		»	239,857
	2ª qualità - comune o trito		»	436,694
Sigari	da 10 cent. - Virginia alla paglia		»	91,193
	da 5 cent. - id.		»	475,279
		Totale	Kil.	1,582,777

Manifattura dei tabacchi di Modena.

La manifattura dei tabacchi di Modena era dapprima nella casa Molza, dalla quale fu in maggio 1784 trasferita nel soppresso convento dei cappuccini. Quivi stette fino al 1796. Le foglie adoperate nella lavorazione erano quelle d'*Ingè*, *Virginia*, *Chiaravalle*, *Sardegna* e *Caradà*. I tabacchi lavorati che venivano venduti si dividevano in *graniti* di cinque specie, in *scagliati* di quattro specie, in *trinciati* ed in *coste*. Anche qui i generi da fiutare avevano la prevalenza nello smercio su quelli da fumo.

Quando il governo nel 1850 assunse per suo proprio conto l'esercizio di questo monopolio, la manifattura fu collocata nel fabbricato demaniale in cui trovasi tuttora, e in cui furono di mano in mano fatte quelle aggiunte che collo svolgersi delle condizioni economiche del paese e dell'uso del tabacco si resero necessarie.

Situato al nord-ovest della città, non può questo fabbricato dirsi male scelto, perocchè la ventilazione moderata e costante che si ha verso tramontana, meglio si presta al prosciugamento naturale delle foglie che non la soverchia rapidità con cui a mezzodì lo compie la cocente sferza del sole. Il medesimo lascia tuttavia qualche cosa a desiderare rispetto all'ampiezza. Vi ha sopra tutto difetto di terrazzi per il prosciugamento e di magazzini per tenervi almeno una scorta semestrale di materie prime.

Un difetto ancora più grande si fa sentire nella scarsezza, incostanza e viziata condotta delle acque. In un paese nel quale queste pur tanto abbondano, per l'opifizio in discorso non se ne seppe ricavare se non da un solo canale, il quale ne ha penuria e a infinite servitù trovasi vincolato. A tale inconveniente si potrebbe recar rimedio giovandosi di qualcuno dei tanti canali che scorrono poco lungi dalla fabbrica o ne rasentano le mura e potrebbero essere adoperati in favore di quella senza pregiudizio degli altri usi della campagna.

L'impianto d'un calorifero, l'attuazione delle turbine a sistema

Tonwall per la macchina motrice e il setaccio idraulico pel vagliamento dei tabacchi sono altre riforme che si richiederebbero per elevare la manifattura di Modena a quel grado di prosperità a cui sembra destinata dall'importante sua posizione e dall'indole mite e laboriosa di quella popolazione.

Alla lavorazione della medesima fu ciò nondimeno dato sotto lo attuale governo, specialmente colla introduzione di nuove macchine, un maggiore impulso che non mancò di far sentire i suoi effetti. Infatti, mentre sotto il passato regime le sue produzioni non superavano in complesso i 315,000 kilogrammi all'anno, presero a raggiungere sotto il presente i 696,000.

La manifattura di Modena dipende dalla direzione compartimentale delle gabelle della stessa città, ed ha un personale amministrativo di 9 impiegati compreso il direttore locale.

Nel 1865 vi lavorarono 436 operai tra uomini e donne, producendo:

Rapati	1ª qualità	S. Vincenzo . . .	Kil.	4,428
	2ª qualità	Fermentato mezzano .	»	74
		Rapè naturale . . .	»	24,653
	3ª qualità	Macuba, Macubino . .	»	261,240
		Scaglietta	»	21,232
		Violetto	»	38,029
Trinciato	1ª qualità	forte e dolce . . .	»	7,390
	2ª qualità	comune o trito . . .	»	188,008
Sigari	da 7 cent.	comuni - forti e leggieri	»	5,324
		id. foggia svizzera	»	19,264
	da 5 cent.	Virginia alla paglia .	»	66,562
		foggia svizzera . . .	»	59,565
		Totale .	Kil.	696,169

Manifattura dei tabacchi di Massa-Carrara.

È nel 1816 ch'ebbe principio la fabbricazione dei tabacchi per conto governativo nella città di Massa-Carrara. In un pic-

colo edifizio, a poca distanza dalla città e sulla riva destra del piccolo fiume denominato il Frigido, era stata posta la lavorazione dei *rapati*; quella dei *sigari* facevasi in un ambiente al piano terreno del già palazzo ducale. Scarso era però allora il personale e limitatissima la produzione. In questa condizione, sotto lo aspetto edilizio, stettero le cose fino al 1840, seguendo dal lato economico un progresso che aumentò tanto il lavoro e lo smercio che fu mestieri costruire un nuovo e apposito edifizio.

Nel corso dell'anno 1842 e 1843 venne eretto l'edificio in cui tuttora trovasi la manifattura, non che un mulino per la macinazione dei grani, il quale certamente dà luogo a moltissimi inconvenienti, non essendo diviso che imperfettissimamente dai locali in cui si lavorano e giacciono i tabacchi. In principio vi si doveva anche porre un *frantoio* da olive, ma l'inatteso incremento della fabbricazione dei tabacchi costrinse ad assegnare a questa lo spazio già a quello destinato.

Nel 1847 il governo estense venne nel divisamento di cedere in appalto il monopolio dei tabacchi nelle provincie oltreappennine, che comprendevano i territori di Massa e Carrara, il rimanente della parte di Lunigiana soggetta al duca di Modena e la Garfagnana. Appaltatrice per un triennio fu la ditta Francesconi, Cervelli e compagnia, la quale seppe dare un tale impulso alla fabbricazione ed alla vendita, da produrre un vistoso aumento nei redditi e da recare grave pregiudizio alla stessa finanza governativa, esercitando contro di essa la più pericolosa delle concorrenze, quella del buon prezzo, al favore del quale e del contrabbando i tabacchi lavorati massesi invadevano le provincie non comprese nello appalto, e a quelli della manifattura di Modena si rendevano preferibili.

Scaduto nel 1850 il contratto suddetto, e ripresa l'amministrazione della manifattura di Massa dal governo, questo ne fece tosto ampliare il fabbricato, come richiedeva l'incremento della lavorazione, e aumentò pure il personale degli operai; sta-

bili ne' magazzini della manifattura il deposito dei tabacchi in foglia di provenienza marittima per la stessa e per quella di Modena; e ammaestrato dal successo ottenuto dagli appaltatori, s'ingegnò di fare in modo che lo spaccio dei generi usciti dall'opificio avesse a pigliare il sopravvento su quello degli Stati finitimi, e a penetrare, meno per la bontà relativa che per il tenue prezzo, in Toscana, nelle Romagne e fin anco nella riviera di Levante.

Allorchè il governo nazionale prese nel 1860 a reggere questo stabilimento, nel quale erano allora impiegati 250 operai, trovò che le fabbricazioni erano condotte con un pessimo sistema e dovette affrettarsi a riformarlo. Conveniva rialzare la manifattura dallo stato di abbandono in cui versava, e sottrarla al pericolo a cui andava incontro quando l'equiparazione dei prezzi voluta della tariffa del 1861 avesse screditati i suoi generi e fatto preferire quelli di Torino e di Sestri.

Rifornita perciò la manifattura di meccanismi, telai, recipienti, stufe, forni secondo i modelli più moderni, provveduta d'una nuova condotta d'acqua, e cambiato radicalmente il sistema di fabbricazione, specialmente collo stabilirvi quella de' *sigari a foggia svizzera* e *comuni a uso Nizza*, non andò guari che le condizioni della medesima si mutarono e che ridivenne fiorente. E tanto fu l'incremento della lavorazione, che si dovette procedere ad un ampliamento dei locali, specialmente coll'aggiunta di un vasto piazzale lastricato e murato, non che colla costruzione di due spaziose tettoie.

L'edifizio della manifattura si compone di un centro abbastanza vasto, al quale sono aggiunti parecchi locali staccati per lo asciugamento e il deposito delle scorte di sigari, non che per altri analoghi servizi.

I tabacchi che vi si fabbricano sono i sigari sovrindicati, i trinciati di 1ª e 2ª qualità e diverse specie di rapati.

Avendo quella manifattura un circondario ristretto a cui deve fornire i suoi prodotti, e dovendo più che altro servire

di sussidiaria alle altre manifatture, le avvenne ultimamente di trovarsi sopraccarica di generi lavorati e di essere così costretta a diminuire l'orario e quindi anche la mercede ai suoi operai.

L'aria eccellente, il clima bello e salubre, la temperatura calda, l'abbondanza delle acque correnti, l'indole buona degli abitanti, la felice situazione topografica in prossimità della ferrovia della Spezia e della nuova sede del governo, sembrano rendere desiderabile che prosperi quella manifattura, la quale sotto parecchi aspetti si trova in condizioni identiche a quella di Sestri-Ponente e può con essa concorrere a sopperire alla mancanza dei generi che già provenivano dalla manifattura di Nizza.

Dipende la manifattura di Massa-Carrara dalla direzione compartimentale delle gabelle di Livorno, ed ha un personale amministrativo di 4 impiegati.

Nel 1865 vi lavoravano 315 operai tra uomini e donne, e produssero le seguenti qualità e quantità di tabacchi perfetti:

Rapati	2ª qualità	*Rapé* naturale . .	Kil.	791
	3ª qualità	Macuba o Macubino .	»	26,240
		Scaglietta	»	2,364
		Violetto	»	4,807
Trinciati	1ª qualità	spuntatura sigari . .	»	1,571
		forte e dolce . . .	»	4,513
	2ª qualità	comune o trito . . .	»	42,298
Sigari	da 7 cent.	comuni forti e leggeri.	»	16,527
		comuni a foggia svizzera	»	3,024
	da 5 cent.	comuni forti e leggeri	»	98,532
		Totale .	Kil.	200,667

Manifattura dei tabacchi di Parma.

Le prime nozioni precise che si hanno d'una fabbricazione di tabacchi in Parma risalgono al 1755.

Fu quella manifattura in origine stabilita in un edifizio situato nella località così detta dei *Molini bassi*, con una manifattura sussidiaria nei monti presso Ciano.

In quel tempo essa aveva un personale di circa quaranta individui fra impiegati e operai di ambo i sessi.

Le qualità di tabacco che allora si fabbricavano non sono ben note, ma le medesime, come dovunque, erano specialmente quelle da fiutare.

Il 15 ottobre 1777, per causa d'una terribile inondazione del fiume Parma, andò sommerso e distrutto con molti altri edifizi quello dei *Molini bassi*.

Dovendosi pertanto pensare ad altro fabbricato, la scelta cadde sul molino di Loreto, che era una dipendenza del monastero della Certosa, a settentrione del quale trovavasi alla distanza di circa un chilometro.

È questo il luogo di notare che il monastero della Certosa giace a levante e a circa tre chilometri dalla città di Parma. Quel monastero occupa un'area di ettari dieci e fu nell'anno 1282 fondato dal parmigiano Rolando Taverna, vescovo di Spoleto. — Dopo la soppressione del convento per decreto ducale del 30 gennaio 1768 e per breve pontificale del 27 successivo marzo, si poterono usare i suoi vasti locali e vi fu trapiantata la manifattura.

In pari tempo fu conservato il molino, e se ne aggiunse anzi un altro molto più vicino, detto *Moisè* e situato a oriente della Certosa.

Il trasporto della materia prima fra la Certosa e il molino di Loreto facevasi col mezzo di una barca sul canale che le proprie acque raccoglieva togliendole da quelle di Acqualena, Quarte e Melgarino. È l'acqua di questo naviglio che serviva e serve ancora di forza motrice alle macchine ed al molino.

Ad altri cambiamenti non andò per lungo tempo soggetta la manifattura di Parma. — Lo stesso periodo dell'amministrazione francese, che fu causa di innovazioni più o meno radicali

per tante altre istituzioni, passò per queste manifatture quasi inavvertito. — Soltanto, come dato storico da quella lasciatoci, si può notare che nel 1813 la manifattura produceva da 10 a 11 qualità di tabacco da fiutare, tre di trinciato ed una di sigari detti *americani*.

Dopo il 1816 presiedeva allo stabilimento un capo col titolo di regolatore, e sotto questo erano quattro impiegati e circa 150 individui tra agenti subalterni e operai ordinari e straordinari.

I prodotti della manifattura godevano allora di una riputazione incontestabile anche presso gli stranieri. Ricercati erano in ispecie i suoi rapati, non che i sigari americani, il trinciato scelto e l'*Inglese* sertosino che imitava quello di Spagna. Nel 1836 si venderono kilogrammi 156,000 di tabacchi, pel valore di L. 623,000.

Da quel tempo in poi l'uso del tabacco andò sempre aumentando nelle provincie parmensi, sicchè lo vediamo quasi duplicato nel 1846. — Fu dunque giuocoforza adoperare un nuovo ramo dell'edifizio, creare un grandioso magazzino per i sigari, aumentare il personale degli operai e acquistare nuovi meccanismi. Nel 1846 fu pure attivata la fabbricazione dei sigari di Virginia, alcuni anni prima decretata.

Innovazioni anche più profonde si fecero nel 1856.

L'aumento del prodotto che allora superava il milione di lire suggerì al governo d'istituire un nuovo ordinamento meccanico idraulico, distruggendo interamente il vecchio. — Di ciò furono incaricati l'ingegnere cav. Savoia Giovanni e il macchinista Leuyennger, i quali stabilirono al molino Moisè, sotto la caduta dell'acqua, due *turbine* della forza di 24 cavalli. Scopo di questa innovazione furono l'economia della mano d'opera e la maggior sollecitudine del lavoro. — Infatti le *turbine*, benchè pel difetto del livello e caduta delle acque non operino quanto potrebbero, danno tuttavia moto per trasmissioni ramificate di perni e cinghie a sedici meccanismi, fra i quali sono

tre *mole* di marmo verticali, due *burloni taglienti*, un setaccio idraulico, due grosse macchine da trinciare, un laminatoio del piombo ed altri.

Inoltre il personale degli operai fu nel 1856 portato a più del doppio di quello che era stato nel 1846.

Le qualità di tabacco che si fabbricavano erano state portate a circa quaranta. Maggior credito continuavano ad avere quelle che furono dianzi citate, e specialmente i rapati e i sigari americani e di Virginia.

Dal 1858 in su ebbero luogo pel mutato governo le frequenti variazioni che portarono la manifattura parmense allo stato attuale.

Il magazzino fu diviso in tre parti per il prosciugamento graduato dei sigari, e furono stabiliti un calorifero per condurre l'aria calda in molti locali, due sale di deposito in aggiunta a quella che aveva due macchine per trinciare, ecc.

Adesso la manifattura di Parma ridusse da 40 ad 8 le qualità di tabacco che fabbrica. Ad onta di tali limitazioni, la produzione ha presentato un notabile aumento. Infatti nel 1859, fabbricandosi ancora tutte le antiche specie, essa non diede in totale che 257,191 kilogrammi: se ne ebbero nel 1865 oltre kilogrammi 325,000. — Tale incremento, giova avvertirlo, fu ottenuto piuttosto con una diminuzione che con un aumento del personale degli operai.

Di maggiore ampliamento è tuttavia capace quella manifattura, la quale ha un corso abbondantissimo di acque e potrebbe quindi ad altre lavorazioni sopperire.

Essa dipende dalla direzione compartimentale delle gabelle di Parma, ed ha un personale amministrativo, compreso il direttore locale, di 13 impiegati.

Nel 1865 vi lavorarono 340 operai fra uomini e donne, i quali produssero:

Rapati	2ª qualità - fermentato mezzano.		Kil.	12,715
	3ª qualità	Scaglietta	»	36,263
		Violetto	»	6,992
Trinciati	1ª qualità - forte e dolce . . .		»	8,893
	2ª qualità - comune o trito . . .		»	148,530
Sigari	da 7 cent. - comuni forti . . .		»	17,690
	da 5 cent.	Virginia alla paglia . .	»	45,438
		comuni forti . . .	»	48,512
		Totale .	Kil.	325,033

Manifattura dei tabacchi di Firenze.

Fu nel 1769 che il governo assunse la gestione della regalia in Firenze, nè sappiamo se prima di quell' anno vi fosse o no una manifattura di tabacchi in questa città. Di tale manifattura troviamo soltanto in quell'anno gli indizi e sappiamo poi che al principiar di questo secolo erano in essa impiegati da 30 a 60 operai. Quaranta mila scudi vi si spendevano per acquisto di foglie esotiche.

I locali che la manifattura da principio occupava erano un fabbricato in Borgognissanti e la così detta *Molina al Parco*. Nel 1802 il primo di questi locali fu abbandonato e gli si sostituì lo stabile che ora serve di magazzino di vendita a santa Caterina. Qui si accudiva alla fabbricazione de'sigari introdotta allora in Toscana, ed a quella eziandio dei trinciati.

La lavorazione dei tabacchi da fiutare si faceva al R. Parco. Chi aveva in subaffitto quello stabilimento riceveva un compenso per ogni partita di tabacco lavorato da esso consegnato alla ditta appaltatrice Baldi, Orsi, Fenzi e compagnia, e in complesso una somma di L. 15,000 all'anno. Ad analoghe condizioni fu poscia allogata anche la fabbricazione dei sigari, i quali, come già si disse, erano stati di recente introdotti in Toscana.

Crescendo lo spaccio de'sigari, nè bastando però alla fabbri-

cazione l'antico locale, la ditta appaltatrice chiese ed ottenne (1818) che a quell'impresa fosse destinato il soppresso convento di sant'Orsola. Nulla però fu innovato al Parco, in cui continuaronsi a fabbricare *polveri, farine* e *rapati*.

In compenso delle spese sostenute dal governo pel riattamento dei locali di sant'Orsola venne l'appalto gravato del 5 per cento annuo sulla somma in origine pagata. E questo peso rimase non solo imposto anche ai successivi appaltatori, ma venne eziandio aumentato a tenore delle spese che il governo si vedeva di tratto in tratto costretto a fare per quel locale.

Sotto i diversi appalti, ma specialmente sotto l'ultimo, ebbe la manifattura di Firenze grandissimi incrementi. Gli operai da circa 100 furono portati a più di 500. A compimento furono condotti tutti gli ampliamenti edilizii di cui si era riconosciuto capace il fabbricato. E quasi ciò non bastasse, il sig. Emanuele Fenzi e compagnia, il quale era nel 1820 sottentrato alla ditta Baldi, Orsi, Fenzi e compagnia, *comperò* varii corpi di casa attigui, seguendo l'uso da poco prevalente che l'appaltatore li acquistava del proprio e il governo non gliene rimborsava la spesa che alla fine dell'appalto. Fu il Fenzi pure che abolì il sistema per lo innanzi sempre mantenuto dei subappalti.

Adesso la manifattura, sebbene occupi una periferia abbastanza vasta, ha pur bisogno di spazio. Soprattutto sono esigui i suoi magazzini per il deposito delle materie più scelte.

I suoi meccanismi nel 1860 erano scarsissimi e ricordavano appena i primi rudimenti dell'arte. Furono rinnovati ed aumentati. Degne di menzione sono particolarmente le tre macchine idrauliche per la trinciatura, che vi furono spedite dalla fabbrica di Torino.

I prodotti della manifattura di Firenze sono vari e vengono preferiti agli altri in Toscana.

Dipende quella manifattura dalla direzione compartimentale delle gabelle di Firenze, ed ha un personale amministrativo di 17 impiegati, compreso il direttore speciale.

Nel 1865 vi lavorarono 1108 operai tra uomini e donne, i quali produssero:

Rapati	2ª qualità	Forzato	Kil.	3,125
		Nobile	»	4,062
		Foglietta	»	56,949
		Ungheria o Seghedino	»	3,932
	3ª qualità	Macuba o Macubino	»	108,052
		Scaglietta	»	21,363
		Violetto	»	24,822
Trinciati	qualità superiore - forti e dolci		»	3,394
	1ª qualità	spuntature di sigari	»	54,123
		forti e dolci	»	33,098
	2ª qualità - comune o trito		»	267,995
Cigaritos	1ª qualità		»	76
	2ª qualità		»	242
Sigari	da 7 cent. - comuni forti		»	458,287
	da 5 cent. - id.		»	177,119
Spagnolette comuni a foggia estera			»	4,345
		Totale	Kil.	1,223,984

Manifattura dei tabacchi di Lucca.

Niuna memoria fu conservata dei generi che si fabbricavano dagli appaltatori della privativa nella repubblica di Lucca, nè dei metodi di lavorazione e dei prezzi di vendita, i quali pare che quel governo lasciasse fissare dall'appaltatore, a cui l'utile proprio doveva però consigliare di fare il meglio per contentare i consumatori. Si sa solo per tradizione che uno dei generi più ricercati era una polvere a grana odorosa che si chiamava *refino*. L'uso dei sigari era affatto sconosciuto, e pochissimo esteso in genere quello dei tabacchi da fumo.

Abolito sotto la dominazione francese il sistema degli appalti e compreso il territorio della repubblica nel circolo do-

ganale francese (1809), fu chiusa la locale fabbrica dei tabacchi.

Furono soppresse le qualità di tabacco fino allora smaltite, ed altre ne tennero il luogo, non senza lagnanze però e malcontento degli abitanti, i quali dovettero rinunziare all'uso di parecchi generi per lo innanzi ricercatissimi, come il *fratino*, il *fratone* e il *refino* che non vennero mai più in voga.

Caduta nel 1814 la dominazione napoleonica e ripristinato l'antico Stato lucchese sotto forma monarchica, si tornò tosto alla fabbricazione dei tabacchi, che venne stabilita nell'edifizio detto di Cittadella, il quale era munito d'acqua motrice e poteva dirsi in tutto conveniente al bisogno.

L'amministrazione, la manifattura ed i magazzini, che fino allora erano stati divisi in piccoli locali staccati e per la massima parte presi a pigione, si trovarono così concentrati in quel medesimo fabbricato di proprietà governativa, il quale non fu in seguito mai più cambiato.

Intanto l'uso di fumare si estendeva ogni dì più, sicchè i sigari apparsi per la prima volta nel 1801 e che nel 1821 si smaltivano nella proporzione di libbre 7,000, avevano nel 1837 raggiunta quella di 16,000. Un'altra qualità di tabacco che usciva dalla manifattura di Lucca era il *pizzichino*.

Nel 1847, prima per un trattato stipulato fra il duca Carlo Lodovico ed il granduca Leopoldo, poi per la fusione dei due principati, la regia lucchese passò all'amministrazione della regia toscana che allora era tenuta dal Fenzi. Il quale grandemente ampliò le fabbricazioni della manifattura di Lucca, portandone in breve volgere di tempo da 134,000 a 160,000 kilogrammi i prodotti. Il personale fu da lui portato da 103 a 865; e da lui furono introdotte parecchie macchine, fra le quali sono da notar quelle per la trinciatura.

Nel 1860 la manifattura entrò nell'ordinamento che regge il monopolio del tabacco in tutte le altre provincie del Regno. Fra le principali riforme che in essa si fecero fu quella dei

sigari a foggia svizzera. E l'edifizio venne notabilmente ampliato. La manifattura abbisognerebbe però ancora dei motori idraulici, essendo assai imperfetti quelli di cui dispone.

Dipende essa dalla direzione compartimentale delle gabelle di Livorno, ed ha un personale di 13 impiegati compreso un direttore.

Nel 1865 vi lavorarono 1099 operai tra uomini e donne, i quali produssero:

Rapati	1ª qualità	*Rapè* Parigi	Kil.	2,165
	2ª qualità	*Rapè* Albania	»	128
		Nobile	»	7,637
		Pizzichino	»	88,076
	3ª qualità	Macuba o Macubino	»	142,671
Trinciati	1ª qualità	spuntature di sigari	»	32,178
		forte e dolce	»	11,634
	2ª qualità	comune o trito	»	130,200
Sigari	da 7 cent.	comuni forti	»	47,772
		Vevey pressati	»	35,870
		id. Longs.	»	46,955
	da 5 cent.	comuni nazionali forti.	»	221,232
		Vevey pressati	»	41,293
		id. Longs	»	36,294
		Totale	Kil.	844,105

Manifattura dei tabacchi di Bologna.

La manifattura dei tabacchi di Bologna fu instituita nel 1801 nei locali che appartenevano al soppresso convento di Santa Maria Nuova.

Per uso della medesima furono aperte due chiaviche per la derivazione dal canale del Reno dell'acqua necessaria per dar moto alle macine ed alle pile. Tre macchine da trinciare a mano, una tipografia con due torchi ed una macchina per

imboettare i tabacchi da naso furono i suoi primi meccanismi.

Ristaurato il governo pontificio, esso aboli nel 1817 un'altra manifattura ch'era in Ferrara e trasferì buona parte di quegli operai, degli utensili ed altri attrezzi alla manifattura di Bologna. La quale aveva allora 76 operai e produceva 171,000 kilog. circa di tabacchi lavorati ogni anno. Trentadue specie di prodotti ne uscivano, compresi i sigari d'*Avana*, *Virginia*, *Levante*, *Moro* e *comuni* a mezzo baiocco. Lo smercio dei sigari non arrivava che a circa 1,500 kilogr. all'anno. Nel 1831 il numero degli operai giunse a 400 e poco dopo a 600. La produzione andò sempre crescendo, sicchè la trovò in istato floridissimo il governo provvisorio nel giugno 1859. Esso però volle dare un impulso anche maggiore alle lavorazioni, e specialmente a quella de'sigari, ricercati ogni giorno di più. Provvide eziandio all'accrescimento delle mercedi degli operai, alla riforma delle macchine ed all'ampliamento dei locali.

Su queste orme procedè pure il governo nazionale succeduto al governo provvisorio nel 1861. Nuovi laboratorii, terrazzi, caloriferi andarono sorgendo in breve volgere di tempo dall'una e dall'altra parte del vecchio fabbricato. La tipografia fu dotata d'un *velocitipo* che col mezzo d'un motore idraulico agisce ottimamente e fornisce carta stampata in maggior quantità di quella occorrente alla manifattura. Tre macchine da trinciare a sistema Pachetot, una pompa, un'officina da arrotino, un forno, parecchie rotaie interne pel trasporto dei generi, ecc., furono aggiunte allo stabilimento.

La condizione attuale della manifattura di Bologna è abbastanza buona, sendo essa ben fornita di tutto quello che può agevolare e perfezionare il lavoro, ed essendo i suoi laboratorii disposti in guisa che la fabbricazione vi procede in modo economico e normale.

I metodi di tale fabbricazione furono non è molto assai variati. Altri mutamenti si richiedono per le macine, le pile e

tutte in genere le macchine, avvegnachè l'antiquato sistema tuttavia in uso (le turbine, per esempio, sono ancora in legno) sia cagione di perdita di materie, di forza e di tempo. Un qualche aumento nel numero degli operai, alcune costruzioni quasi indispensabili, ecc., potrebbero elevare ad un maggiore grado di perfezione una manifattura che va annoverata fra le migliori e più ordinate dello Stato.

La manifattura di Bologna fabbrica ora 24 qualità di tabacco, fra cui otto qualità di sigari, compresi quelli di *Avana*, gli *scelti a uso Roma*, i *Moro*, i *Virginia* e i *Vevey*.

Dipende essa dalla direzione compartimentale delle gabelle di Bologna, ed ha un personale amministrativo composto di 32 impiegati compresso il direttore.

Nel 1865 vi lavorarono 1159 operai tra uomini e donne, i quali produssero:

Rapati	1ª qualità - *Rapè* Parigi . . .		Kil.	4,827
	2ª qualità	Fermentato mezzano .	»	52,732
		Rapè naturale . . .	»	52,508
		Ungheria o Seghedino.	»	25,335
	3ª qualità	Scaglietta	»	170,578
		Violetto	»	20,165
Trinciati	qualità superiore - forte e dolce .		»	2,529
	1ª qualità - forte e dolce . . .		»	19,874
	2ª qualità - comune o trito . . .		»	557,613
Sigari	scelti uso Roma		»	14
	da 7 cent.	comuni forti e leggeri	»	61,139
		Vevey pressati . . .	»	18,080
		id. Longs . . .	»	84,600
	da 5 cent. - comuni		»	188,730
		Totale .	Kil.	1,258,724

Manifattura dei tabacchi di Chiaravalle (Ancona).

È soltanto dall'anno 1809 che esiste come stabilimento governativo la manifattura dei tabacchi di Chiaravalle.

Allorchè si trattò di scegliere la località nella quale si dovesse istituire la fabbrica, venne dapprima l'idea di collocarla a Fano sulle sponde del Metauro, ma poi considerando come quel fiume non potesse fornire acqua perenne a sufficienza per mantenere in movimento le macchine, si diede la preferenza ad un edifizio già posseduto dai monaci cistercensi nel territorio di Chiaravalle, e che era venuto in proprietà del demanio per effetto dell'incameramento dei beni ecclesiastici (1807).

Qui il fiume Esino poteva somministrare tutte le acque di cui si abbisognava, quantunque dappoi per l'imperfezione dei lavori idraulici e delle macchine non se ne sia potuto trarre tutto l'utile desiderabile. Nel fissar qui la manifattura si era poi avuto anche di mira il bene di quella popolazione dedita da gran tempo all'industria dei tabacchi, la quale fino a quel momento era colà rimasta libera.

La manifattura ebbe dapprima circa trenta individui fra impiegati ed operai uomini e donne; ora ha 101 operai e 866 operaie, oltre gl'impiegati.

È un vasto edifizio in mezzo a cui sta la grande aia pel prosciugamento dei tabacchi lavorati.

Non tutte le riforme necessarie vennero attuate in quella manifattura; fra quelle che rimangono da desiderare è un ampio magazzino per l'asciugamento dei sigari, al quale ora si procede col calore delle stufe anche d'estate.

È da questa manifattura che escono il *Caradà* ed il *San di Spagna*. Quest'ultimo tabacco non si fa anzi in nessun'altra fabbrica dello Stato. La manifattura produce inoltre i *rapati fermentati*, i *trinciati* e una qualità di sigari assai ricercati, cioè i così detti *sigari romani*.

S'impiegano per queste varie lavorazioni gran numero di

foglie fornite dalla coltivazione locale (kilog. 400,000 circa), e al resto si sopperisce con quelle comprate all'estero che sono *Kentuky*, *Argos*, *Dramma*, *Olanda* e *Seghedino*.

Dipende questa manifattura dalla direzione compartimentale delle gabelle di Ancona, ed ha un personale amministrativo di 14 impiegati compreso il direttore.

Nel 1865 vi lavorarono 988 operai tra uomini e donne, i quali produssero:

Rapati	qualità superiore - Virginia		Kil.	92
	2ª qualità	Fermentato mezzano	»	10,021
		Rapè naturale	»	97,791
		Ungheria o Seghedino	»	1,695
	3ª qualità	Rapato	»	10,182
		Macuba o Macubino	»	3,189
		Scaglietta	»	20,407
		Violetto	»	29,080
Caradà	qualità superiore - *Sun* di Spagna		»	1,659
	1ª qualità - fino e grosso		»	5,561
	2ª qualità - Levante e a uso Ancona		»	43,620
	3ª qualità - comune		»	2,039
Trinciati	1ª qualità - forte e dolce		»	35,870
	2ª qualità - comune o trito		»	74,104
Sigari	da 7 cent. - comuni forti e leggeri		»	145,896
	da 5 cent. - id.		»	219,343
		Totale	Kil.	700,549

Manifattura dei tabacchi di Napoli e Cava.

Solamente nell'anno 1810 fu instituita la manifattura dei tabacchi di Napoli, la quale è ora una delle più importanti d'Italia.

L'abolito convento dei padri domenicani, detto di S. Pietro martire, ove la manifattura venne instaurata, non era per vero

a ciò troppo adatto, ma il consumo del tabacco, che allora aveva proporzioni limitatissime non fruttando il medesimo all'erario più di 1,500,000 ducati, lo rendeva più che sufficiente al bisogno.

Cresciuti però i consumi, fu necessità pensare ad altro locale più capace, e così è che nel 1846 si stabilì che la lavorazione delle polveri *erba santa* sarebbesi fatta in Cava, provincia di Salerno e centro della coltivazione delle piante da cui quella polvere si ricava. Acquistavansi per tal servizio e per uso delle guardie doganali colà due case che costarono all'erario circa 200,000 franchi. A certi molinelli a mano che prima si adoperavano fu sostituita una macchina a vapore della forza di sei cavalli, atta a dar moto a sei molini e ad essicare la foglia in quattro forni.

Così provveduto ad ogni cosa, ebbe principio nel 1851 la lavorazione nello stabilimento di Cava col ministero di quegli stessi operai che vi avevano accudito a Napoli.

Rimasti liberi i locali di S. Pietro martire ne' quali attendevasi a questa fabbricazione, venivano essi dall'amministrazione assegnati alla fabbrica dei sigari, alla quale pur non bastando pel sempre crescente consumo, si pensò di togliere in affitto alcuni magazzini pel deposito dei tabacchi greggi. Fra il prezzo di tali affitti e gli ampliamenti che si fecero nell'edifizio principale si spesero dal 1857 al 1859 lire 345,000.

Ma tutte queste spese erano pure state sempre insufficienti ai bisogni della fabbricazione, onde nel 1861 si immaginò di stabilire una nuova succursale della manifattura a Torre Annunziata, e propriamente nello abolito locale dell'antica polveriera. In quel nuovo stabilimento si sarebbe concentrato il deposito dei tabacchi greggi d'ogni genere, oltre alla lavorazione dei trinciati e rapati.

Si era cominciato il lavoro e vi si erano già consumate lire 424,997, quando si conobbe che per condurlo a termine si sarebbero dovute spendere altre lire 1,120,002.

Soverchiando tanta spesa ogni previsione, l'edifizio fu ceduto al ministero della guerra, il quale in cambio aveva a sua volta ceduto il locale denominato dei SS. Apostoli che pareva al bisogno soddisfacente.

L'edifizio dei SS. Apostoli, che già era un convento e poscia venne convertito in ospedale militare, si compone di cinque piani; ristaurato e riattato colla spesa di lire 513,013, fin dal gennaio 1863 vi si potè incominciare la lavorazione dei sigari, e servì a luogo di deposito di una certa quantità di materie greggie.

Altri ampliamenti si stanno ora facendo in quell'edifizio per renderlo interamente adatto all'immensa fabbricazione necessaria.

La manifattura di Napoli spacciava nei suoi primordi circa 300,000 kilogrammi di tabacchi all'anno. Ma non sembrando quel consumo in ragione della numerosissima popolazione, il governo volle sperimentare il sistema della ferma mista o cointeressata (1824), prelevando un canone di lire 4,590,000. Non pago neppur di ciò, il governo ripigliò la gestione diretta dell'opifizio nel settembre 1847.

La manifattura di Napoli ha avuto molti incrementi dopo che fu colà stabilito il governo nazionale; però ha sempre bisogno di altre riforme. I suoi generi non sono sempre dei più perfetti, e i sigari in ispecie lasciano ancora qualche cosa a desiderare. Il personale e particolarmente quello degli operai è tanto esuberante quanto male retribuito. Migliori sono le condizioni delle macchine, fra le quali ve ne ha due a vapore, una della forza di 16 e l'altra di 6 cavalli; altre servono per la trinciatura secondo il sistema Pachetot, e vi sono 18 molini, parecchi ventilatori, frulloni, ecc.

Le foglie adoperate nelle due prime sezioni di quella manifattura sono presso a poco quelle che si adoperano nelle altre principali manifatture, e vi si impiegano di preferenza le foglie americane. Nella terza sezione, cioè in quella di Cava dei Tir-

reni, si impiegano foglie coltivate sul luogo, le quali vanno soggette agli stessi processi a cui vennero sottoposte le leccesi, sebbene siano a queste alquanto inferiori.

Dipende quella manifattura dalla direzione compartimentale delle gabelle di Napoli, ed ha un personale amministrativo di 39 impiegati compreso un direttore.

Nel 1865 vi lavorarono 4006 fra uomini e donne, e produssero:

Rapati	qualità superiore - Bottiglione		Kil.	342
	1ª qualità - *Etrenne*		»	3,873
	2ª qualità		»	15,050
	3ª qualità		»	45,044
Leccese	1ª qualità		»	42
	2ª qualità		»	67
Erba santa	qualità superiore		»	3
	1ª qualità		»	175
Trinciati	qualità superiore - Virginia		»	2,573
	1ª qualità	spuntature di sigari	»	666
		forte e dolce	»	72,918
	2ª qualità - comune o trito		»	1,830,235
Sigari	da 7 cent. - comuni forti e leggeri		»	1,018,989
	da 5 cent. - id.		»	266,315
		Totale	Kil.	3,256,292

Manifattura dei tabacchi di Lecce.

L'instituzione della manifattura di Lecce rimonta al 1810. In quell'anno il governo si appropriò la privativa della fabbricazione dei tabacchi e assoggettò la coltivazione dei medesimi a particolari discipline e restrizioni.

La manifattura fu dapprima posta (1811) nel locale del soppresso monastero dei francescani, e aveva 40 operai con alla testa un ispettore e un sindacatore (*controllore*). Di là passò

(1812) nel convento pure abolito dei padri domenicani, il quale era più ampio e poteva meglio prestarsi alle speciali esigenze della lavorazione che aveva già preso molto vigore. Sorgeva alla porta dell'antica Rugge e sporgeva dal lato occidentale della città di Lecce.

Nel nuovo locale il servizio crebbe e si impiegarono sino a 100 operai, che alla fabbricazione del così detto tabacco leccese specialmente si adoperarono. Si vollero far anche i trinciati, i rapati e i sigari, ma con poco buon successo, onde queste ultime fabbricazioni restarono poi sospese.

Nel 1862 fu concentrata in questa manifattura la fabbricazione dei leccesi e vi fu rinnovata la lavorazione dei trinciati e dei sigari con metodi migliorati. Le macchine di cui questa manifattura è fornita sono abbastanza buone, però capaci di perfezionamenti, e vi occorrerebbe altresì un qualche ampliamento di locali.

Le foglie che per la confezione delle polveri leccesi vi si adoperano, sono di tre qualità, denominate *Cattaro irrigato, Brasile* e *Cattaro a secco*.

In quale tempo siasi incominciato a coltivarle e a quale specie americana appartenessero in origine, non è ben noto. Sembra che la prima importazione se ne facesse allorchè cominciò a diffondersi in Europa l'uso del tabacco, e che per opera di successivi trapiantamenti siensi ottenute le qualità di cui parliamo che si possono ora dire indigene, avvegnachè le simiglianti mai non si rinvenissero nè mai potessero altrove attecchire.

Dipende questa manifattura dalla direzione compartimentale delle gabelle di Lecce, ed ha un personale di 23 impiegati compreso il direttore.

Nel 1865 vi lavorarono 107 operai fra uomini e donne, i quali produssero:

Leccese	qualità superiore	Kil.	7,467
	1ª qualità	»	82,201
	2ª qualità	»	34,400
Trinciato	1ª qualità - forte e dolce	»	4,339
	2ª qualità - comune o trito	»	97,905
	Totale	Kil.	226,312

Ai premessi cenni monografici crediamo utile di far seguire alcuni dati per l'anno 1865 sopra l'entità delle foglie di tabacco impiegate nelle manifatture del regno, sopra i prodotti ottenuti in ciascuna di esse, non che sopra gli impiegati e gli operai alle medesime addetti.

Le qualità e quantità dei tabacchi greggi impiegati nel 1865 sono le seguenti:

Virginia		Kil.	51,315
Clarkswille		»	267,793
Kentuky		»	9,350,417
Cuba americana		»	4,769
S. Domingo e Java		»	22,225
Seghedino		»	1,041,926
Palatinato		»	126,317
Olanda		»	442,323
Bastoni d'Olanda		»	3,613
Russia		»	502,345
Cuba europea e Alsazia		»	377,150
Dramma		»	117,795
Argos		»	14,430
Albania		»	93,849
Tabacchi indigeni	Chiaravalle	»	309,500
	Altri	»	1,323,946
Brasile in corda		»	2,210
	Totale	Kil.	14,051,923

Ecco ora pel 1865 pure il prospetto dei tabacchi lavorati in ogni manifattura, insieme colla indicazione degli impiegati, degli operai e delle spese.

Manifatture	Tabacchi lavorati								Personale					
	Da fumo		Da fiutare					Totale	Impiegati		Operai			
	Sigari kil.	Trinciati kil.	Rapoli kil.	Carada kil.	Zenzig'io kil.	Leccesi kil.	Erba santa kil.	kil.	Numero	Stipendio lire	Uomini num.	Donne num.	Totale num.	Salario lire
Torino	1,051,939	1,353,208	39,718	532	»	»	»	2,445,397	26	46,900	616	1832	2448	1,072,000
Sestri Ponente	251,820	306,103	»	»	»	»	»	557,923	5	5,340	181	471	652	215,000
Cagliari	66,631	42,740	»	845	135,515	»	»	255,731	9	»	78	235	313	100,000
Capraia	43,989	»	»	»	»	»	»	43,989	4	»	11	110	121	50,000
Milano	566,472	680,918	113,409	221,978	»	»	»	1,582,777	15	»	265	1032	1297	494,000
Modena	151,115	195,398	349,656	»	»	»	»	696,169	9	»	140	296	436	180,000
Massa Carrara	118,083	48,382	34,202	»	»	»	»	200 667	4	»	43	272	315	100,000
Parma	111,640	157,423	55,970	»	»	»	»	325,033	13	»	77	263	340	175,000
Firenze	640,069	358,610	225,305	»	»	»	»	1,223,984	17	»	466	642	1108	533,000
Lucca	429,416	174,012	240,677	»	»	»	»	844,105	13	»	99	1000	1099	350,000
Bologna	352,563	580,016	326,145	»	»	»	»	1,258,724	32	»	249	910	1159	486,000
Chiaravalle	365,239	109,974	172,457	52,879	»	»	»	700,549	14	»	122	866	988	255,000
Napoli	1,285,304	1,906,392	61,309	»	»	109	178	3,256,292	39	»	321	3641	3962	1,700,000
Cava	»	»	»	»	»	»	170,116	170,116			44	»	44	
Lecce	»	102,244	»	»	»	124,068	»	226,312	23	»	107	»	107	33,000

§ 25.

Soverchio numero delle manifatture dei tabacchi in Italia e ostacoli alla diminuzione delle medesime. - Istruzioni provvisorie sul relativo servizio - Inventario del capitale della regia alla fine del 1865. - Miglioramenti agli edifizi ed alle macchine.

A colui che considera questa materia delle privative ed instituisce un confronto cogli altri Stati, il primo pensiero che si presenta è che quindici manifatture siano troppe fra noi. Se uno dei principali canoni della scienza economica è di ottenere il maggiore prodotto coi mezzi più tenui, vale a dire nel caso nostro una maggiore quantità e miglior qualità di tabacchi colla minore spesa possibile, è chiara la convenienza di sostituire alle molteplici fabbriche esistenti alcuni pochi ma grandi centri di lavorazione, in cui coll'attuazione di efficaci motori e coll'adozione dei perfezionamenti della meccanica moderna, quell'intento si possa conseguire.

Ma io dovetti considerare che quasi ognuna delle manifatture italiane avea la sua speciale ragione di essere nel gusto e nelle abitudini delle popolazioni che da molto tempo erano use a consumarne i prodotti. Io trovai che erano, a cagione d'esempio, graditissimi nelle antiche provincie i rapati, i trinciati, i sigari detti *Gavour* della fabbrica di Torino, i sigari ed i trinciati della fabbrica di Sestri, i *Monocos* e gli *Zenzigli* di quella di Cagliari; che in Toscana lo smercio principale si faceva dei sigari fermentati della fabbrica di Firenze; che in Lombardia non si consumavano quasi altri sigari fuor quelli di *Virginia alla paglia*; che nelle provincie napoletane erano assai ricercate le polveri leccesi; che in tutte le altre provincie godevano di esclusivo favore i sigari delle manifatture locali.

Ordinai sperimenti intesi al concentramento delle produzioni, ma non fu possibile, ad onta de'più diligenti studi, di ottenere

in uno stabilimento prodotti equivalenti a quelli di altro stabilimento, cooperando per avventura alla bontà dei prodotti la qualità della aria e dell'acqua, le condizioni climateriche e certe particolari attitudini degli operai.

D'altra parte dovevasi notare una cosa essenzialissima. Quando l'Italia era divisa in tanti Stati, ognuno di questi non conosceva che le proprie produzioni in fatto di tabacchi. Ora invece che le produzioni di tutti gli Stati sono promiscuamente in vendita, è presumibile che fra le diverse qualità si stabilisca una prevalenza così decisa per alcune di esse, da potere in non lungo volger di tempo procedere alla soppressione delle altre. Era necessario attendere l'effetto di questa prova.

Tutte però le ragioni sovraccennate non militavano, fa d'uopo il dirlo, egualmente in favore di ognuna delle manifatture del regno; e se non si avevano in pronto stabilimenti idonei per farne quei grandi centri di lavorazione a cui ho dianzi accennato, si sarebbe sempre ottenuta un'economia col sopprimere talune delle manifatture esistenti e non indispensabili. Ma anche a ciò faceva insormontabile ostacolo la ristrettezza generale dei fabbricati. E come si potea pensare a diminuire il numero delle manifatture, quando esse appena bastavano alle esigenze del servizio; quando, non ostante l'aumento dei lavori per la preparazione dei sigari, non si era ancor potuto ottenere un fondo sufficiente al consumo di un mese, mentre sarebbe stata invece necessaria una riserva almeno di sei mesi; quando era da antivedere il caso che una guerra marittima lasciasse per qualche tempo mancare gli arrivi delle foglie americane, e soprattutto quando la più volgar convenienza richiedeva che si mettessero in vendita sigari stagionati richiesti con insistenza dai consumatori?

Non potendosi pertanto propor subito la soppressione d'alcune manifatture e l'ampliamento di altre a motivo della scarsezza di fondi accordati dal parlamento, io rivolsi tutto il mio studio a introdurre nelle medesime, ad onta della difettosa di-

stribuzione dei locali, quei miglioramenti che le loro condizioni materiali avessero renduti possibili.

E opportunissimo innanzi tutto ravvisai un riordinamento che, fatta scomparire la molteplicità dei sistemi, meglio rispondesse alle comuni esigenze del servizio.

Uno schema di regolamento e di ordinamento organico io preparava, e fin dal principio del 1864 sottoponeva all'approvazione del ministro. Sfortunatamente la sanzione di quel lavoro non ebbe luogo, e intanto gli inconvenienti a' quali si voleva riparare, cogli indugi frapposti vieppiù si aggravavano.

In tale stato di cose e finchè non si fosse potuto provvedere definitivamente, coll'assenso del ministro io diramava (1° gennaio 1865) le istruzioni provvisorie per regolare il servizio delle manifatture dei tabacchi, istruzioni che sono tuttavia in vigore.

Fondamento di queste istruzioni è la separazione materiale e contabile dei magazzini pel ricevimento delle materie, dei laboratorii per la lavorazione delle foglie, dei magazzini per la stagionatura dei prodotti.

I laboratorii sono per regola distinti colle seguenti denominazioni:

Scelta delle foglie;
Essicazione e macinazione;
Fermentazione e triturazione;
Manipolazione delle polveri;
Imboettamento delle polveri;
Preparazione delle foglie dei sigari;
Formazione dei sigari;
Essicamento dei sigari;
Impacchettamento o formazione in mazzi dei sigari;
Trinciatura e torrefazione dei trinciati;
Impacchettamento dei trinciati.

Nessun trasporto può avvenire dallo esterno allo interno della manifattura, dal magazzino delle materie ai laboratorii, da un laboratorio all'altro, dai laboratorii per restituzione al ma-

gazzino delle materie, da essi al magazzino di stagionatura, dall'interno all'esterno della manifattura, senza previa annotazione su appositi registri e spedizione di bollette.

Nei magazzini delle materie ogni partita dev'essere possibilmente tenuta separata dalle altre, e così pure la contabilità che ad essa si riferisce.

Il registro dei singoli laboratorii deve offrire gli elementi per istabilire la quantità di prodotto da attribuirsi a ciascuno degli operai a cottimo od a giornata.

L'istruzione prescrive le regole da osservarsi nel ricevimento delle materie, nella lavorazione dei tabacchi, nella spedizione di questi; attribuisce ad ogni impiegato la propria parte di responsabilità; fissa la gerarchia e come deve procedersi nella ripartizione degli operai ai laboratorii. Dà poi le norme per la promozione di questi, per la loro entrata ed uscita dalle manifatture, per gli intervalli di riposo, per i lavori straordinari, pel pagamento delle mercedi, per gli effetti delle assenze, delle malattie, ecc.

Alla fine di ogni trimestre il fabbricante presenta al direttore della manifattura una minuta relazione delle operazioni che in quel lasso di tempo ha diretto, espone i progressi fatti, indica le riforme che per avventura avvisa potersi attuare. Questo fa pure il sindacatore (*controllore*) rispetto alla parte amministrativa.

Sulla base di queste relazioni e di ciò che ha potuto di per sè rilevare, il direttore compila il rapporto sull'andamento generale della manifattura, e alla fine di ogni semestre lo trasmette alla direzione compartimentale delle gabelle.

Un apposito capitolo della istruzione regola tutto ciò che si riferisce alla contabilità ed alla cassa.

Nella prima quindicina di settembre di ciascun anno dev'essere trasmesso in doppio esemplare il preventivo dei tabacchi da confezionarsi nell'anno susseguente a quello che sta per incominciare.

Riportata l'approvazione ministeriale, vengono compilati e accompagnati al ministero con circostanziati rapporti i preventivi annuali di tutte le fabbriche.

Un ultimo capitolo tratta della vigilanza all'interno ed alla porta della manifattura, delle verificazioni ordinarie e straordinarie, della visita personale, ecc.

Congiunti all'istruzione sono poi tutti i modelli dei registri, dei bollettari, degli altri documenti dalla istruzione prescritti.

Così erano tolti di mezzo molti degl'inconvenienti che esistevano nelle manifatture, in alcune delle quali non vi era distinzione fra i vari magazzini, il trasporto delle materie da lavorare o lavorate era perfettamente libero, onde impossile ogni contabilità, ogni sindacato.

Dacchè quell'istruzione andò in vigore, regolare ed uniforme divenne l'andamento delle nostre manifatture. Ogni funzionario sentì la propria parte di responsabilità, una maggiore disciplina si introdusse fra gli operai. E ciò che prima non era stato possibile, alla fine dell'anno 1865 si ottenne un esatto inventario delle nostre manifatture, che servirà di base a tutte le operazioni e mutamenti che in seguito potranno farsi.

Un inventario pure fu ordinato per le saline e pei magazzini di deposito, di spedizione e di vendita, all'oggetto di conoscere quale fosse al 31 dicembre 1865 l'intero capitale della regia.

Dagli inventari si vide che l'amministrazione al 31 dicembre 1865 possedeva un capitale complessivo di lire 65,504,735. Nel valore attribuito ai tabacchi ed ai sali si sono computate le spese per l'acquisto di tutte le materie prime e quelle per la lavorazione.

Ecco ora il riassunto di tali inventari:

		Quantità in kil.	Valore in lire
Tabacchi esistenti nelle manifatture e nei magazzini governativi.	In foglie d'America . .	5,316,439	9,753,411
	Id. d'Europa . .	3,089,586	3,146,254
	Id. indigene . .	1,119,131	707,165
	Campioni diversi . . .	11,701	11,701
	Polveri	3,765,822	4,020,718
	Trinciati	1,498,559	1,461,622
	Sigari	5,112,598	21,525,139
	In corso di lavorazione .	4,614,720	2,958,207
	Esteri lavorati	60,928	781,342
	Totale	24,589,484	
Altre materie che s'impiegano nella lavorazione dei tabacchi			274,247
Macchine esistenti nelle manifatture			580,494
Materiale mobile esistente nelle manifatture			710,345
Sale esistente nelle saline e nei magazzini governativi.	Comune	167,721,843	6,453,858
	Macinato	2,102,653	209,429
	Di Volterra	1,871,131	115,124
	Minerale	890,200	28,486
	Raffinato	1,348,315	350,562
	Per la pastorizia . . .	553,861	55,386
	Totale	174,488,003	
Macchine esistenti nelle saline			304,706
Materiale mobile esistente nelle saline			57,921
Materiale mobile esistente nei magazzini delle privative			278,618
Stabilimenti per la fabbricazione dei tabacchi (edifici)			7,500,000
Stabilimenti saliferi (edifici)			4,220,000
	Totale		65,504,735

Nè l'amministrazione ommise di occuparsi dei miglioramenti edilizi, de'quali le manifatture erano riputate più bisognevoli. Lascio di parlare dei lavori di un ordine secondario, ma non passerò sotto silenzio l'ingrandimento operatosi nella manifattura di Bologna, ingrandimento richiesto vivamente dall'incremento della produzione, e pel quale furono stanziate in bilancio L. 22,652. 80; nè tacerò dell'adattamento del fabbricato dei SS. Apostoli in Napoli ad uso di manifattura, che consentendo una maggiore divisione di lavoro conferirà grandemente all'economia, all'ordine, alla regolarità del servizio, nonchè ad un maggiore perfezionamento nella lavorazione.

Delle macchine pure fu presa sollecita cura, e a migliorar quelle che vi erano e ad acquistarne altre si pensò. La maggior parte delle manifatture italiane pei tabacchi adoperano la forza idraulica. Quattro sole di esse hanno un motore a vapore, e sono quelle di Sestri ponente, Modena, Napoli e Cava.

Molti sono i lavori di riparazione compiuti presso le diverse manifatture, molti gli attrezzi di cui furono novellamente provvedute.

Per il primo titolo furono spesi dopo il 1862 circa L. 600,000, per l'altro circa L. 160,000. Il ministero della guerra cedè poi per il servizio della manifattura di Napoli due turbine ed una macchina a vapore.

Osservo da ultimo che in seguito ad autorizzazione del parlamento, con decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 venne approvata la spesa di L. 200,000 per acquisto di utensili; e con decreto del 18 luglio 1866 quella di L. 300,000 per adattamento ad uso di manifattura e deposito dei tabacchi in Napoli dell'edificio dei SS. Apostoli, ed opere da farsi nell'attuale fabbrica dei tabacchi di S. Pietro martire nella stessa città; e ciò in aggiunta a L. 200,000 per lo stesso oggetto già approvate con la legge 28 aprile 1864.

§ 26.

Qualità di sale poste in vendita dall'amministrazione italiana. Metodi di produzione.

Le varie qualità di sale messe in vendita dall'amministrazione italiana sono le seguenti. I prezzi che vi si contrappongono vennero stabiliti dal decreto del luogotenente del Re in data 28 giugno 1866, e andranno in vigore col 1° di gennaio 1867. In essi è compreso il decimo di guerra.

Per la vendita del sale al minuto il prezzo è proporzionato a quello all'ingrosso:

Qualità dei sali.	*Prezzo per quintale.*
Comune e di Salso maggiore . . .	L. 55. »
Macinato e di Volterra	» 66. »
Raffinato in pani e in polvere in scatole	» 76. »
Sale proveniente dalla depurazione del nitro, per uso esclusivo dell'industria	» 6. »
Per le fabbriche di soda e riduzioni di minerali:	*prezzo di costo*
Per le industrie che lo adoperano come materia prima, e per l'agricoltura e la pastorizia	» 12. »
Per la salagione dei pesci	» 15. »

Il sale, come abbiamo detto, è ricavato o dalle miniere, o dalle sorgenti, o dall'acqua del mare.

Le miniere di sale si scavano come quelle dei metalli. In alcuni luoghi però, invece di andare a cercare il sale nelle viscere della terra si fa filtrare l'acqua nei diversi fori o in

quelle che chiamano camere. In poco tempo la massa del sale è sciolta. L'acqua, fortemente impregnata di sale, viene condotta fuori della miniera, e se ne ricava il sale mediante evaporazione. È questo un metodo assai economico.

Il sale delle fonti si ottiene in diverse guise, o mediante l'evaporazione, o col calorico, oppure coll'azione dell'aria sopra le particelle dell'acqua che si evapora, facendo cadere quella delle sorgenti salse da certa altezza, di cascata in cascata, a traverso fasci di betulla. L'evaporazione si compie talvolta col calorico ordinario (1).

Ma la copia maggiore del sale si ritrae però sempre dalla evaporazione dell'acqua del mare sottoposta al calore cocente del sole, specialmente sul littorale dei paesi meridionali. Questa operazione è la più facile ed economica: non si deve se non fare entrare l'acqua in certi luoghi riservati, cioè bacini divisi in più compartimenti, e là rimane finchè operata sia la cristallizzazione. Il sale quindi si trasporta in recipienti sospesi per farlo seccare e purificare.

Su quest'ultima qualità di sale, e sui depositi che possono fare le acque marine, soggiungerò alcune nozioni tratte da una relazione del distinto chimico signor Agostino Bruno.

L'acqua del mare Mediterraneo misurata coll'areometro di Beaumè segna tre gradi e mezzo circa, evaporandosi sotto l'influenza del sole e dell'aria la parte acquosa; ed arrivata alla densità di 10 gradi, lascia deporre prima di tutto del carbonato di calce misto a perossido di ferro. Dalla densità di 15 gradi fino a quella di 25 lascia deporre del solfato di calce, ossia gesso cristallizzato; e al di là di questo limite le acque marine non contengono più traccia di sali calcarei in soluzione. Arrivate a questo punto, le acque del mare si separano dal deposito di carbonato e di solfato di calce, onde il cloruro di sodio che deve depositarsi non sia imbrattato di tali materie poco solubili.

(1) *Dictionnaire du commerce - Enciclopedia del negoziante.*

Dalla densità di 25 sino a 30 Beaumè le acque marine lasciano deporre da prima grossi cristalli di cloruro di sodio, poscia cristalli più minuti della stessa materia, che se non è chimicamente puro cloruro di sodio, tanto ne contiene però da poter servire agli usi dell'economia domestica.

L'acqua del mare che ha raggiunta una tale densità si separa dal sale marino che ha deposto, e che costituisce così le acque madri che una volta si restituivano al mare, ma che ora servono alla preparazione di vari solfati alcalini, alcuni dei quali di grande importanza. Si costruiscono adesso anche saline che hanno un'estensione grandissima, non allo scopo di ottenere sal marino che in alcuni di siffatti stabilimenti per la difficoltà delle comunicazioni non si potrebbe vendere e si restituisce al mare, ma sibbene per avere copiose quantità di acque madri.

Le quali raccolte entro vastissimi serbatoi, che hanno poca profondità, si concentrano ancora, e quando hanno raggiunta la densità di 33 gradi Beaumè, il cloruro di sodio che lasciano deporre sotto l'influenza del calore solare si trova unito con peso quasi eguale di solfato di magnesia che si deposita durante la notte per l'abbassamento della temperatura. Acquistando ancora l'acqua madre una maggiore densità, essa lascia successivamente deporre solfato doppio di potassa e di magnesia, solfato di soda, idrotato e finalmente cloruro doppio di potassio e di magnesio.

§ 27.

Cenni monografici sulle saline governative in Italia. Saline private di Trapani. - Residui delle saline di Cagliari.

Credo pregio dell'opera di inserire qui, come già feci per le manifatture dei tabacchi, alcuni cenni monografici sulle saline dello Stato.

Salina di Cagliari.

Furono i Romani che primi stabilirono una salina nel territorio di Cagliari, e precisamente al lato orientale della città; quelle poste dalla parte occidentale risalgono ad un'età meno lontana, e furono probabilmente opera dei Pisani, o dei giudici sardi. Il sale fu del resto una delle più importanti produzioni dell'isola di Sardegna, e segnatamente della sua costa meridionale, prestandosi a ciò moltissimo colà il clima temperato, l'abbondanza dei seni e la depressione delle spiagge, nelle quali si formano facilmente estesi e sicuri bacini di evaporazione.

La fabbricazione del sale non seguiva però altra volta soltanto in questi luoghi, ma ben anco in altri delle coste meridionali, occidentali ed orientali. In seguito si restrinse tutta in quelli più importanti di Cagliari e Carloforte o isola di San Pietro.

Per lo più il governo condusse in economia l'esercizio della fabbricazione e la vendita del sale. Alcune volte soltanto furono concesse in appalto; e si conservano gli atti di un contratto triennale del 1497, pel quale erano date allo Stato L. 36,030, come pure altri ne esistono del 1630, da cui si vede come certo Bartolommeo Assator si fosse accollate le saline di Cagliari per l'annuo prezzo di L. 5,250. Fra questi vari modi con cui fu tenuta in Sardegna la regia dei sali non vennero però mai tolti i diritti che avevano alla fruizione gratuita di quella derrata gli ordini ecclesiastici, e i cittadini di Cagliari e d'Iglesias in conformità del decreto di re Jacopo di Aragona (1325). Fu assai più tardi che ebbe luogo la soppressione della vendita fiscale in tutta la Sardegna, la quale era sempre stata oggetto di molte noie e di poco vantaggio pel Governo.

Allorchè l'isola passò sotto il dominio di casa Savoia, le saline in esercizio erano quelle di Cagliari, della Nurra, di Oristano, di Carloforte e Calasetta. Esse potevano produrre complessivamente più di 300,000 quintali di sale. La fabbricazione

si faceva in modo semplicissimo e senza il sussidio di macchine, col concorso obbligatorio di paesani, i quali erano stati soggetti a tale gravosa prestazione prima ancora della dominazione spagnuola. Non fu se non nel 1836 che venne da Carlo Alberto sostituita all'opera forzata dei contadini quella dei servi di pena o galeotti.

Sotto questo Re si fecero pure molte altre utilissime innovazioni; i metodi di fabbricazione furono migliorati; si costrussero canali intorno alle saline, specialmente a quella di Cagliari; si eressero dighe, si introdussero pompe aspiranti per il sollevamento delle acque, s'intersecarono canali navigabili con darsene, ponti, paratoie, argini e spianate per collocarvi i depositi di sale destinati all'imbarco. Mercè tali opere il prodotto delle sole saline di Cagliari fu innalzato a circa 500,000 quintali annui.

Le cose perduravano presso a poco così, quando con atto del 6 maggio 1852 la fabbricazione dei sali venne dal governo ceduta per trenta anni ad una compagnia anonima, la quale l'assunse coll'obbligo di coltivare e perfezionare le saline all'est di Cagliari, restando libera di tenere quelle all'ovest od anche di abbandonarle. Queste ultime furono in effetto lasciate dalla compagnia, che ritener non volle altro che quella di S. Pietro. Dopo tal cessione alla compagnia rimasero soppresse le altre saline dell'isola.

Le riforme ed ampliamenti che la compagnia arrecò alle saline di Cagliari, furono veramente di una grande importanza. Per esse mutaronsi in saline certi stagni quasi inutili fino a quel momento. Il canale navigabile, e l'area pel trasporto e la sosta del genere furono ingranditi del doppio. Tre macchine a vapore della forza complessiva di 38 cavalli furono introdotte, le prime due per travasare le acque, la terza per la fabbricazione novellamente instituita del sale di potassa, il cui raccolto ascende a più di 18,000 quintali all'anno. La compagnia ha pure una ferrovia lunga metri 1188, a doppio binario, e con 101 piccoli

vagoni. Le sue grosse barche, in numero di 17, possono portare dalla salina ai bastimenti non meno di 7,500 quintali al giorno.

La produzione dello stabilimento salifero di Cagliari andò sempre crescendo fino al 1859, in cui raggiunse i quintali 1,272,863. Nel 1862 si ebbero quintali 1,446,350. Il costo del sale messo a bordo dei bastimenti in rada, o consegnato nei magazzini in darsena, è di centesimi 27 al quintale. Il governo lo acquista dalla compagnia, franco di porto ai depositi del littorale ligure, al prezzo di L. 1. 80 al quintale, sino alla cifra di annui quintali 500,000.

Assoggettato ad analisi chimica il sale di Sardegna, die' sopra dieci grammi le proporzioni seguenti:

Acqua	0. 350
Residuo terroso . . .	0. 015
Solfato di soda . . .	0. 133
Cloruro di calcio . . .	0. 061
Cloruro di magnesio . .	0. 002
Cloruro di sodio . . .	9. 439
Grammi .	10. 000

Salina di Salso maggiore (Parma).

Le tradizioni che si hanno intorno alle saline di Salso maggiore rimontano alla più buia antichità, e vi fu chi non si peritò di affermare ch'esse esistevano 200 anni prima dell'êra cristiana. Distrutte per cataclismi nell'anno 589, scoperte novellamente nel 798, passarono volta a volta in proprietà di parecchi feudatari e monasteri. Negli archivi trovansi i rescritti che per le medesime ebbero a vergare Luigi XII e Francesco I di Francia, Leone X papa, Carlo V e Filippo II di Spagna, e i diversi duchi di casa Farnese che in Parma dominarono. Ai duchi Farnesi debbesi di aver fatto costruire gli ampii edifizi che sono annessi alle saline.

Durante l'impero francese le saline migliorarono assai nei metodi di fabbricazione; e maggiori incrementi avrebbero potuto avere sotto i governi di Maria Luigia e di Carlo III, se tutte le utili innovazioni non avessero trovato sempre inflessibili avversari in quegli amministratori che pure avrebbero dovuto promuoverle.

Le cose erano da questi condotte per guisa che, riuscendo quelle saline di aggravio allo Stato, si venne nel pensiero di abbandonarne la coltivazione.

L'idea però non fu approvata, specialmente perchè dalla esistenza delle saline dipende quella dello annesso stabilimento balneario di acque salso-iodate, dalle quali si ottengono ottime e meravigliose cure per le malattie reumatiche, sifilitiche e scrofolose. L'acqua che serve alle bagnature è la così detta *acqua madre*, cioè quella che cola dalle masse del sale già lavorato.

Un altro motivo della conservazione delle saline fu la speranza da lungo nudrita ch'esse acchiudano una miniera di salgemma. Si è sempre creduto che le acque salse, le gessaie, il petrolio e le acque solforose del vicino Tabiano, abbiano una origine comune in un deposito di salgemma, del quale le sorgenti saline non sarebbero che una continua liscivazione.

Con questa supposizione fu dato incarico ad una commissione di provvedere al riordinamento delle saline e di procedere in pari tempo alle ricerche del salgemma. Le riforme alle quali addivenne la commissione furono varie e importanti. Si costrussero nuovi fornelli, e col ministero di vasche che raccogliessero in maggior copia la così detta *acqua madre*, si rese possibile l'ampliamento dello stabilimento balneario e la eventuale estrazione da quell'acqua del bromo e del iodio. Furono continuate le indagini pel salgemma, e mercè di esse si assodò la credenza che una miniera di quel sale giacesse nelle viscere della terra.

Con contratto del 6 marzo 1860, e duraturo fino al 31 dicembre 1874, la coltivazione della salina fu data in appalto,

mettendo fra gli obblighi dell'appaltatore anche quello di ampliare lo stabilimento balneario. Esso in effetto fece murare a sue spese un'ala di fabbricato per le doccie, i bagni a vapore e simili, un casino di conversazione con sale da ballo, di lettura, da bigliardo, da pranzo, nonchè una grotta sotterranea, nella quale si vanno a bere le acque ferruginose. Mercè queste opere lo stabilimento venne in fiore, e il numero dei bagnanti, che nel 1855 era stato di 1,811 e nel 1859 di 2,936, divenne di 8,986 nel 1863, e nel 1864 di 12,998.

Le condizioni principali del contratto erano poi che l'appaltatore dovesse fabbricare non meno di 9,000 quintali di sale all'anno; che tutto il sale fabbricato dovesse essere consegnato alle finanze dopo due giorni dalla fabbricazione; che il sale fabbricato col metodo ordinario, cioè coll'evaporazione a fuoco, venisse pagato al prezzo di lire 6 per quintale, e quello fabbricato coll'evaporazione al sole lire 5. 20; che il sale si fabbricasse coi migliori metodi, ed in maniera di riuscire sempre di perfetta bianchezza e purezza, ben granito e cristallizzato.

La salina produce ora 15,000 quintali circa di sale all'anno.

Assoggettato ad analisi chimica, il sale di Salso maggiore si decompone così su dieci grammi:

Acqua	1. 144
Cloruro di calcio.	0. 364
Cloruro di magnesio.	0. 053
Cloruro di sodio	8. 432
Residuo insolubile con traccie di perossido di ferro	0. 007
Grammi .	10. 000

Salina di Comacchio (Ferrara).

La salina di Comacchio non data che dall'anno 1810, e fu fondata sotto il primo regno d'Italia che intese di approvvigio-

nare con essa il Lombardo-Veneto; credevasi che da quella salina si potessero ricavare circa 200,000 quintali di sale all'anno.

La salina di Comacchio è presso a poco tre chilometri distante dalla città dello stesso nome nella provincia di Ferrara, ed è in mezzo a parecchie valli e canali. La sua produzione fino al 1857 fu limitata a quintali 55,000 all'anno.

Gli avvenimenti politici del 1815 hanno interrotto la produzione di quella salina: il governo pontificio ristaurato non curò per gran tempo di darle vita, sendosi esso obbligato a fornire le Romagne col solo sale di Cervia, nè potendo in principio il sale di Comacchio andar altro che nelle Marche. In seguito ebbe un mercato anche negli Stati estensi per convenzione fatta fra i due governi.

Così stavano le cose quando il signor Baldassarre Dol chiese e con atto del 22 maggio 1858 ottenne dal governo pontificio la concessione in appalto per la durata di 24 anni di quello stabilimento salifero. Le principali condizioni furono che le finanze pagassero al gestore l'annua somma di lire 58,520; che questi fosse obbligato a dare allo stabilimento il massimo impulso, impiegandovi lire 266,000 in cinque anni; che esso dovesse fornire al governo la quota annuale minima di quintali 50,900 di sale, salva la partecipazione alla maggior produzione; che stessero a suo carico tutte le spese dello stabilimento, compresi gl' impiegati governativi.

Il Dol si affrettò a dar mano ai lavori, e un anno dopo, cioè nel maggio 1859, egli vi aveva già spese più di lire 170,000. Mancandogli poi i capitali necessari a compiere i lavori, dovè ricorrere ad un socio, a cui, per contestazioni insorte, successe nella stessa qualità il marchese Mazzacurati, col quale e col Dol stipulava il governo un contratto (1863). In tal contratto era fissato che la quota minima devoluta al governo sulla produzione della salina fosse di annui quintali 75,000,

senza pregiudizio delle ragioni di esso sulle maggiori quantità prodotte.

Il sale di Comacchio è di bella apparenza e di granitura grossa e molto consistente. Esso supera d'assai in bontà quello di Cervia, del quale costa anche assai meno, sebbene il suo prezzo sia tuttavia molto superiore (lire 1.06 circa al quintale) a quello dei sali di Sicilia e Sardegna.

Eccellente sotto l'aspetto economico è la posizione topogragrafica della salina di Comacchio, la quale può con facilità spedire il sale non solo nelle provincie modenesi e romagnole, ma eziandio in Lombardia, sendo a breve distanza dal porto di Magnavacca e dal Po. Così essa può profittare tanto della navigazione marittima, quanto della fluviale.

Al regolare e buon andamento della salina riusciranno utili parecchie riforme di fresco decretate, e specialmente la mutazione del sostegno d'ingresso, o *chiavica emissaria*, e l'inalzamento dell'arginatura circostante. È questa in effetto così bassa, che non può preservare lo stabilimento dalle inondazioni, a cui le piene dell'Adriatico ó gli straripamenti del Reno possono farla andar soggetta.

Il sale di Comacchio (analisi instituita su 10 grammi) si decompone così:

Acqua	0. 002
Solfato di soda	0. 120
Cloruro di calcio	0. 083
Cloruro di magnesio	0. 004
Cloruro di sodio	9. 791
Grammi . . .	10. 000

Salina di Cervia (Ravenna).

Antichissime sono le saline di Cervia, avvegnachè risalgano sino ai Pelasgi; nulla però di esse si sa al tempo dei Romani.

Caduta la dominazione di questi, seguirono i destini dello esarcato e parteciparono alle vicissitudini alle quali andarono le Romagne soggette.

I varii signori, che dominarono quella provincia, ne fecero loro pro; nel 1527 se ne impadronì la repubblica di Venezia; nel 1530 ritornarono al governo pontificio, che già le aveva possedute e che le conservò fino a questi ultimi tempi.

Il suolo di Cervia è quasi tutto palustre; sol da un lato è la selva che mette capo alla celebre pineta di Ravenna. Le paludi sono formate dalla sovrabbondanza delle acque del Bevano, del Bevanello e del Savio, e si estendono sino al mare. Non è molto che furono rendute coltivabili, e che vi si formarono abitazioni e strade. La maggiore produzione che se ne ricava è però sempre quella del sale.

Le saline di Cervia si compongono di 200 fondi saliferi, dei quali 152 e mezzo di privati, e 47 e mezzo del governo, che ne divenne possessore sotto il primo regno d'Italia.

Le concessioni che oggidì ancora durano, sono quelle fissate di comune accordo fra il governo pontificio e i comproprietari con notificazione del 4 maggio 1824 e cogli articoli suppletivi 20 agosto 1825. Per quel contratto il governo, il quale aveva la tutela e la polizia degli stabilimenti saliferi, si obbligò ad acquistare quintali 72,425 di sale ogni anno, al prezzo di lire 3. 29 per quintale. Il pagamento si doveva effettuare di bimestre in bimestre, diviso in ragione di un terzo ai proprietari dei fondi saliferi e degli altri due terzi ai coltivatori delle saline.

Il sale di Cervia è superiore per costo e inferiore per qualità a tutti gli altri che vengono prodotti nello Stato.

Ciò vuol ascriversi principalmente alle disposizioni alle quali s'informa il lavoro, che è un monopolio degli abitatori. Per alimentare quella coltivazione, il governo pontificio si obbligava non solo a non provvedersi per il consumo ordinario delle Legazioni, del ducato d'Urbino, delle Marche e dell'Umbria, di sali esteri e di Comacchio, ma a non valersi neppure di quelli

che per avventura fossero rimasti giacenti ne'magazzini della stessa Cervia. I coltivatori sono inscritti in un ruolo generale, e debbono essere del territorio di Cervia, od ivi domiciliati almeno da dieci anni. Quando siano stati inscritti nel ruolo, essi conservano insieme colle famiglie il loro diritto, se anche siano andati ad abitare fuori del territorio. Cessando un coltivatore dal far parte del ruolo, o per rinuncia, o per morte, gli sottentra tosto altro coltivatore, con che però la metà dei lucri passi (ove ne sia il caso) alla vedova ed ai pupilli, che sono considerati come aspiranti all'impiego paterno. Il governo fornisce inoltre gratuitamente ai coltivatori l'abitazione.

Sicuri della loro industria non temendo di alcuna concorrenza, i coltivatori di Cervia non si danno alcun pensiero di applicare alla fabbricazione quei trovati, quei perfezionamenti, a cui tuttodì addiviene la scienza.

Essi non lavorarono, non batterono, non cilindrarono mai nei bacini il terreno; nè seppero dare alle acque la necessaria dose di sale, e questo raccogliendo anzi per cupidità di guadagno di quattro in cinque giorni, impedirono che venisse a quella consistenza e granitura che sono in esso richieste.

La spesa dello stabilimento ascende a lire 217,445 per la coltivazione, e lire 20,154 per gli impiegati e operai.

Instituita un'analisi chimica sopra 10 grammi di sale di questo stabilimento, si ebbero:

Acqua	0. 815
Residuo terroso	0. 082
Solfato di soda	0. 395
Cloruro di calcio	0. 069
Cloruro di magnesio	0. 162
Cloruro di sodio	8. 477
Grammi .	10. 000

Salina di Volterra (Pisa).

A più di duemila anni avanti l'èra cristiana si fa dagli storici risalire la fabbricazione del sale in Volterra. E narrano essi come 596 anni avanti Gesù Cristo vi fosse stata carestia di sale per scarsità d'acque in quella salina, e come nel 484 dell'èra volgare vi fosse ordinata l'escavazione di nuovi pozzi dal magistrato dei salinatori. A queste antiche memorie bisogna aggiungere quella più importante rimastaci del 1015, per la quale vediamo che poco dissimili dagli odierni erano i metodi allora seguiti per la fabbricazione del sale.

Le saline di Volterra, che da tempo immemorabile chiamavansi *moie*, sono formate da numerose polle salifere che si trovano nella *Val di Cecina*, e che si vogliono prodotte dalle acque d'infiltrazione che saturansi di sale passando per certi sotterranei depositi di salgemma, la cui esistenza è basata sopra moltissimi indizi e fu sinora oggetto di laboriose ed incessanti ricerche.

Altra volta le saline appartenevano a privati, i quali fabbricavano il sale per loro conto e poscia lo vendevano alla comune di Volterra per un prezzo determinato. Da questa poscia comperavalo in buona parte la repubblica fiorentina, la quale non aveva saline sue proprie.

Un tentativo di espropriazione forzata fece la repubblica fiorentina allorchè nel 1472 invase il territorio volterrano, mettendolo sotto il proprio dominio. Ma essa non mandò ad effetto l'ordinanza in proposito emanata, sostituendovi il sistema di procedere al graduale acquisto delle *moie*, per le quali potesse venire ad equo partito co'proprietari. In questo modo non passò gran tempo che le *moie* si trovarono quasi tutte in possesso del governo.

La stessa pratica seguì il successivo governo Mediceo, il quale allogò l'esercizio delle *moie* da esso possedute al comune di Volterra, che dal canto suo aveva l'obbligo di vendere allo Stato a un prezzo convenuto il sale ricavato da quelle e dalle

proprie, prelevatane però una certa quantità destinata al consumo degli abitanti del suo territorio.

I modi di fabbricazione, il materiale meccanico e i locali dello stabilimento salifero non erano però da tempo quasi immemorabile andati soggetti ad alcuna mutazione, sicchè le condizioni del luogo erano pessime, specialmente sotto l'aspetto dell'igiene. Alle necessarie riforme, dopo aver esaminate le cose co'propri occhi, provvide con motuproprio del 13 ottobre 1786 il granduca Leopoldo I, il quale, per venirne a capo, assunse l'amministrazione della salina in qualità di cointeressato col comune di Volterra, con riserva di cederla nuovamente appena fossero ultimati i relativi studii e lavori. Le cose procedettero in siffatto modo, finchè sotto il dominio francese la fabbricazione fu definitivamente assunta dalla regia imperiale. E a questo sistema si attenne pure dal 1814 in poi il restaurato governo granducale, salvo i rimborsi dovuti alla città di Volterra.

Dagli studi che nel 1839 fece per ordine governativo il professore cav. Paolo Savi, risultò che delle stratificazioni di salgemma, di cui è innanzi parlato, non si poteva fare alcun pro, per essere le medesime disseminate in modo troppo irregolare nelle viscere della terra. Non rimase quindi che valersene, come si è fatto, per ottenere in maggior abbondanza il sal naturale. La salina fu pertanto ampliata e di nuove macchine provvista.

Ultimamente poi, essendo stato con legge del 7 di settembre 1865, n. 2479, autorizzato il governo a dare in appalto l'esercizio della medesima, venne essa per mezzo di regolare incanto e con contratto del 20 marzo 1866 concessa per anni venticinque con obbligo per l'appaltatore di fornire all'amministrazione almeno 75,000 quintali metrici di sale avente sei mesi di maturazione, e di qualità non inferiore a quello sinora prodotto, che è bianchissimo, di grato sapore, e che fu per il prezzo di vendita parificato al macinato, malgrado che di forma sia non in polvere, ma granito. In siffatta quantità potrà inoltre il governo esigere che sieno compresi quintali 15,000 di sale raf-

finato in panetti, e così potrà nel termine di tre anni estendere fino a 100,000 quintali le richieste.

Il sale comune viene pagato all'appaltatore lire 2. 71 al quintale, e lire 7. 78 quello raffinato.

Il sale che l'appaltatore riuscirà a fabbricare in eccedenza a quello convenuto coll'amministrazione delle gabelle, potrà dal medesimo essere venduto all'estero, previo il pagamento d'un diritto d'uscita di centesimi 10 al quintale.

Il sale di Volterra (analisi di dieci grammi) si decompone così:

Acqua	0. 025
Solfato di calce	0. 002
Id. di soda	0. 149
Cloruro di magnesio	0. 039
Id. di sodio	9. 785
Grammi . . .	10. 000

Salina di Portoferraio (Livorno).

Fu nel 1767 che si incominciarono le opere di costruzione dello stabilimento salifero di Portoferraio, che toglie il nome dalla città principale dell'isola d'Elba, sul cui golfo giace in riva al mare.

La sua istituzione devesi al granduca Leopoldo I, il quale vi accudì non solo nell'intendimento di fornire qualche mezzo di guadagno a quella popolazione, ma pur anche per bonificare certi terreni paludosi, che rendevano l'aria insalubre ed esalavano specialmente in estate pestiferi miasmi.

Si componeva quella salina di parecchie sezioni, delle quali fu prima costruita quella detta di S. Rocco. Vennero poi quelle di S. Pietro, S. Giovanni e delle Prate. Ne furono inoltre formate altre tre piccole, dette le *Ghiaie*, la *Casaccia* e l'*Annunziata*. Intorno alle medesime, affinchè il mare non avesse a sommergerle, si costruirono i muri-forani che separano lo sta-

bilimento dalla spiaggia. Al di fuori dello stabilimento, e precisamente nel suburbio della città, vennero eretti i due vasti magazzini che ancora sono destinati a ricevere in deposito il sale lavorato. E tutta l'opera si trovò così compiuta nel 1788.

Al capo dell'uffizio delle regie rendite fu dapprincipio affidata l'amministrazione della salina, che non tardò a produrre 35,000 quintali di sale all'anno. Nel 1803 l'esercizio dello stabilimento fu dato in appalto per il canone annuo di lire 20,000. Le cose però tornarono al primitivo stato, allorchè ebbe luogo nel 1815 la restaurazione del governo granducale.

Dall'anno 1815 fino al 1840 non avvennero innovazioni d'importanza, tranne che furono soppresse le piccole saline delle Ghiaie, della Casaccia, delle Prate, e che quella dell'Annunziata fu riunita alla sezione di S. Rocco.

Ad una riforma importantissima andò poi soggetto lo stabilimento dal 1840 al 1851. Fu in quel tempo che si provvide alla igiene locale, prosciugando i laghi saliferi, e ponendo due macchine idrauliche per l'estrazione dell'acqua dal mare. Tali macchine sono messe in moto da due buoi ciascuna. Fra le altre variazioni che si fecero e che costituiscono un completo rinnovamento dell'opifizio, sono da notare lo aver data una gradazione più decisa ai piani delle vasche, per le quali devono andar passando le acque per la formazione del sale, e lo aver aumentato il numero di tali vasche col destinare alle medesime il terreno già occupato dai laghi.

La salina di Portoferraio produce ora annualmente in media 16,000 quintali di sale assai bello, che costa in ragione di lire 1. 84 il quintale.

La spesa per il personale è di lire 10,600, per la coltivazione di lire 18,780.

Salina di Barletta (Foggia).

Lo stabilimento salifero di Barletta è in esercizio da oltre cinquant'anni. Dapprincipio fu di proprietà privata; poi venne

acquistato dal governo, il quale vi mandò un direttore con diversi impiegati. Di mano in mano che i prodotti crebbero, le capanne di paglia in cui albergavano quei primi abitanti si convertirono in case, e formarono un villaggio che si chiama delle *Saline*.

Con decreto reale del 1° settembre 1828 furono attribuite al direttore di quello stabilimento le funzioni di sindaco, di giudice di pace e di comandante della colonia. I poteri ad esso conferiti erano così estesi, che, senza il di lui permesso, niuno di quei terrazzani poteva costruire la più piccola delle casipole o delle capanne, e niun forestiere poteva prender domicilio in quel luogo, nè tampoco passarvi. Aveva egli inoltre facoltà di espellere dallo stabilimento chiunque o per contrabbando o per altro fosse stato da lui giudicato poco onesto.

Cresciuti gli abitanti, e avvalendosi essi della nuova legislazione instaurata dal governo nazionale, si costituirono in comune.

Se la città di Barletta che dà nome alle saline fa parte della provincia di Bari, le saline però sono sotto quella di Capitanata, e precisamente nel circondario di Foggia. Esse giacciono sulla riva dell'Adriatico a circa sette miglia da Barletta, tra la foce dell'Ofanto a levante e il vasto lago salso di Salpi a ponente, occupando anzi una parte dell'antico bacino di questo. Si estendono sopra una superficie di 1,049 ettari, di cui 997 per bacini di preparazione e 52 per le tavole salanti, che sono in numero di 120. Questa superficie è circoscritta dal lato di terra da un argine destinato a proteggerla dalle alluvioni dell'Ofanto e del Salpi.

È in mezzo alla zona salifera dal lato del mare che sorge il villaggio delle *Saline*, popolato da più di tremila abitanti, i quali forniscono allo stabilimento i seicento circa lavoratori di cui abbisogna. L'alloggio del direttore e l'ufficio di direzione sono in un comodo ed ampio palazzo, che fu già fabbricato a spese dello Stato. Recente opera, e non ancora compiuta, è la chiesa.

Lo stabilimento si divide in cinque sezioni, dette *lande*, e che s'intitolano *Regina*, *Cappella*, *Armellina*, *Reale* e *Imperatrice*. Sono di diversa estensione e contengono le vasche di cristallizzazione, che costituiscono la parte essenziale della salina. L'immissione in queste delle *acque madri* da bacini di preparazione si fa col sussidio di 62 macchine idrofore, tutte le volte che non può aver luogo pel libero afflusso dagli spiratoi di detti bacini ne'canaletti alimentatori, e da questi nelle chiaviche di scarico.

Il sale di Barletta è di buonissima qualità e fatto in condizioni molto più favorevoli di quelle di altri stabilimenti saliferi dell'Adriatico. Esso costa sul luogo circa 90 centesimi il quintale sopra una produzione annua di quintali 200,000.

Lo stabilimento costa annualmente per spese ordinarie di personale lire 30,072, per spese di coltivazione lire 48,700.

Sopra 10 grammi di sale sottoposto ad analisi si ebbero:

Acqua	0. 600
Solfato di soda	0. 269
Cloruro di calcio . . .	0. 027
Id. di magnesio . .	0. 158
Id. di sodio	8. 946
Grammi . .	10. 000

Salina di Lungro (Cosenza).

Nella più remota antichità si perdono le origini della salina di Lungro, che attualmente è un comune di 6,000 abitanti circa, posto nel circondario di Castrovillari, provincia di Cosenza. I terrazzani furono già una colonia albanese, e della madre patria conservano la lingua e in parte i costumi. È forse dovuto alla sua origine straniera l'essere questa comunità poverissima di terreni; ma a tale deficienza in parte supplisce la miniera di sale, che trovasi a poca distanza sotto

il villaggio, il quale giace sulle estreme pendici meridionali del gruppo di elevate e boscose montagne di Tavolaro, ad un'altezza di 500 a 600 metri sul livello del mare.

Fra le masse salifere, che trovansi in diversi punti della Calabria, questa di Lungro è una delle principali.

Per lo addietro fu sempre irregolarmente coltivata dagli indigeni. I conti di Bragalla ne disponevano nel 1145 in qualità di feudatarii, poi passava sotto la giurisdizione di questa e quella signoria, fino a che il governo ne prese definitivo e integrale possesso.

Ciò avvenne sotto il regno di Gioachino Murat, quando la Sicilia era in mano degli Inglesi e dei Borboni, e non potevasi quindi più ricavare dalle saline marittime dell'isola il sale occorrente ai bisogni delle provincie continentali. L'uso del sale minerale, alquanto più saporito del marino, prevalse nelle Calabrie e luoghi circonvicini. Laonde il governo mantenne sempre aperta la miniera, estraendone circa quintali 50,000 di sale all'anno.

Sotto il governo Murattiano fu pure compilato il regolamento che con lievi mutamenti ancora regge la salina di Lungro, allora detta di Altomonte, e fu la medesima dotata del meschino edifizio che ancora vi si vede, e che serve pure da magazzino e da ufficio.

La miniera produce ora annualmente circa 66,000 quintali di sal puro, il quale costa sul luogo L. 2. 99 circa al quintale. Per ricavare tal copia è necessario valersi almeno di 180,000 quintali di materie gregge, ciò che è quanto dire che un terzo solo è profittevole, e che gli altri due terzi formano i così detti *sterri* o materie impure che ingombrano le gallerie della salina. Queste gallerie sono ad una profondità immensa e mal disposte, perchè non vi furono mai persone tecniche a dirigerne seriamente il taglio; presentano pericoli in taluni punti. La profondità è causa diretta di mancanza di aria respirabile in alcuni mesi dell'anno, durante i quali il taglio, se non è sospeso, è di

molto rallentato, ed è anche causa di maggiore spesa, richiedendo un personale numerosissimo per il trasporto a spalla d'uomo del sale ai magazzini esterni.

Il personale addetto alla salina ascende a 500 circa individui, fra quali 100 sono addetti al taglio, 50 all'operazione della scelta e sono chiamati scheggiatori, e la maggior parte degli altri sono addetti al trasporto.

Erasi intrapresa da vari anni la costruzione di un cunicolo inclinato per agevolare nella salina l'accesso e il recesso, il trasporto del sale e il pulimento delle gallerie.

Questo cunicolo poteva anche facilitare l'introduzione dell'aria respirabile, ma ne fu abbandonato il compimento per difetto di mezzi, ed anche in considerazione della convenzione stipulata colla casa Erlanger per cessione di detto stabilimento, quindi per la concessione di esso ai pubblici incanti; a questo effetto vennero negli anni addietro presentati al parlamento analoghi progetti che non furono mai discussi.

Intanto per condurre l'aria nelle gallerie fu fatto acquisto di una pompa soffiante, che però non corrispose pienamente alla aspettazione.

Per questo stabilimento si sostiene la spesa di lire 19,380 pel personale, e di lire 166,200 per la coltivazione.

L'analisi di questo sale presentò su 10 grammi:

Acqua	0. 196
Cloruro di calcio	0. 017
Solfato di soda	0. 060
Id. di calce . . .	traccie
Magnesia	
Cloruro di sodio	9. 727
Grammi . . .	10. 000

Salina di Miliscola (Napoli).

La salina di Miliscola è di recentissima istituzione, e fu fondata dall'abolita amministrazione generale dei dazi indiretti del regno di Napoli, per il servizio delle provincie di Napoli e Caserta.

Giova sapere che per quel servizio occorrono 150,000 quintali di sale all'anno, e che il governo soleva ricavarlo dalla Sicilia. I rivolgimenti politici del 1848, che separarono per qualche tempo quell' isola dai domini continentali, avevano assai impacciata l'amministrazione, la quale per l'avvenuta interruzione delle comunicazioni si trovò costretta a sottostare a gravissime spese affine di procurarsi altrove il sale necessario. Fu in tali condizioni che si decise di instituire una fabbricazione di sale nelle vicinanze di Napoli.

Nominatasi una commissione a quell'effetto, essa opinò che la salina dovesse aprirsi nei terreni limitrofi al lago di Maremorto, e precisamente in Miliscola fra il capo Miseno, il monte e il canale di Procida, e il porto di Baia. Gli esperimenti di salificazione fatti in quel luogo prima di addivenire all'attuazione dell'opera furono assai felici. Questi veduti, si incominciarono i lavori (1857) sulla base del disegno della commissione, che ne aveva computata la spesa in lire 1,147,500. Il presuntivo della produzione, che ad opera compiuta si sperava ottenere, avrebbe dovuto superare i quintali 140,000 all'anno.

Gli incominciati lavori durarono però appena un anno, e rimasero quindi sospesi. Si erano costruite 103 vasche nella prima fra le sezioni destinate a comporre la grande salina; ma questa di assai più ne abbisognava, e ben diversamente ancora coordinate e disposte. Le spese fatte per quell'opera, per acquisto di macchine, per riattamento di fabbricati, ascesero in complesso a lire 435,000.

Per non lasciare infruttuosa una tanta spesa, si decise nella fabbricazione di giovarsi delle 103 vasche, adoperandole come

meglio si potesse. I prodotti però non corrisposero alle speranze. Il sale ricavato fu bensì riconosciuto di eccellente qualità, ma non se ne potè mai ottenere che in piccola copia ed a carissimo prezzo.

La produzione annua stentò a raggiungere i 2,500 quintali; e il costo per quintale non fu quasi mai minore di lire 2. 99 sul luogo. Una delle cagioni di tale infelicissimo successo quella si fu certo della cattiva condizione delle opere eseguite, le quali non erano abbastanza ben collegate per dare migliori costrutti; e colpa è altresì da darne allo essersi voluto fondare uno stabilimento troppo grandioso, e che mal si attagliava con quel modo scarso e artifiziale col quale era mestieri di procedere alla lavorazione del sale, estraendolo cioè dal lago di Maremorto.

Il parere di una commissione all'uopo nominata e di altre persone di provata esperienza collimò in questo: che non si procedesse ad ulteriori spese pel compimento dello stabilimento, però che non si distruggessero o abbandonassero le opere già fatte, sia perchè non servissero a qualche altra fabbricazione fatta in frode dell'erario, o perchè l'igiene locale non se ne risentisse a cagione dei miasmi che dalle acque stagnanti sarebbero stati esalati.

Quella salina costa allo Stato lire 2,142 fra impiegati e operai, lire 3,000 per la coltivazione.

Riassumendo il fin qui detto delle nove saline che lo Stato possiede, quattro sono appaltate, cioè quelle di Cagliari, Comacchio, Salso maggiore e Volterra. Il sale di Lungro è minerale; quello di Volterra e Salso deriva dalle sorgenti; Cagliari, Cervia, Comacchio, Portoferraio, Barletta, Miliscola lo traggono dalle acque del mare.

La somministrazione normale delle saline appaltate e il prezzo convenuto sono:

	Quintali	*Spesa per quintale*
Cagliari	500,000	L. 1. 80
Comacchio . . .	75,000	» 0. 78
Salso maggiore . .	15,000	» 6. »
Volterra	75,000	» 2. 71

La produzione e la spesa delle altre saline è la seguente :

	Quintali		*Spesa*	*Prezzo per quintale*
Lungro . .	66,000	—	197,392	2. 99
Cervia . . .	72,425	—	237,599	3. 29
Portoferraio .	16,000	—	29,380	1. 84
Barletta . .	200,000	—	178,772	0. 90
Miliscola . .	2,500	—	5,989	2. 99
Totale quintali .	356,925		L. 649,132	

Il governo inoltre per contratto fatto nell'agosto 1865 trae circa 277,000 quintali di sale marino dalle saline di Trapani, le quali sono di proprietà privata, non esistendo in Sicilia, come già si è detto, la privativa del sale. Tale fornitura si compone di sal granito, quintali 240,500 al prezzo di deliberazione di lire 1. 59 al quintale ; sale di mezza macina quintali 16,000 al prezzo di deliberazione di lire 2. 94 al quintale ; sale di macina fina, quintali 20,500 al prezzo di deliberazione di lire 3. 39 al quintale. Il contratto è duraturo pel triennio 1866-68 (1).

Sottoposto ad analisi chimica il sale di Trapani, ha presentato i seguenti risultati su dieci grammi:

(1) In via ordinaria non si acquista dal governo italiano sale all'estero.

Acqua	0. 500
Cloruro di calcio	0. 088
Id. di magnesio . . .	0. 222
Solfato di soda	0. 113
Id. di calce	traccie
Cloruro di sodio	9. 077
Grammi . . .	10. 000

A completare l'esposizione delle analisi chimiche diamo pur quelle del sale raffinato, che furono come le altre istituite su dieci grammi.

Sale raffinato in pani.

Acqua	0. 170
Solfato di soda	0. 221
Cloruro di calcio	0. 097
Id. di magnesio . . .	0. 011
Id. di sodio	9. 501
Grammi . .	10. 000

Sale raffinato in polvere.

Acqua	0. 025
Solfato di soda	0. 421
Cloruro di calcio	0. 099
Id. di magnesio . . .	0. 002
Id. di sodio	9. 453
Grammi . . .	10. 000

È stato qualche tempo dubbio se si dovesse permettere il trasporto sul continente de'residui delle saline di Sardegna.

La questione essendo stata profondamente studiata, diamo il seguente estratto di una relazione del signor Bruno:

« Quando dai residui delle saline di Sardegna si volessero separare i sali estranei, per ottenere così il cloruro di sodio ad uso demestico, non occorrerebbero difficili nè speciali operazioni chimiche, bastando di sciogliere la massa salina nell'acqua alla temperatura di 35 a 40 gradi centigradi, in modo da ottenere una soluzione satura. Lasciandola raffredare, i sali estranei si deporrebbero cristallizzati, ad eccezione del cloruro di potassio e di magnesio se vi si trovano. Il cloruro di sodio, che è presso a poco solubile nella stessa quantità a caldo come a freddo, rimarrebbe in soluzione, e con due o tre operazioni consecutive si potrebbe ottenere sal marino quasi puro. Se non che è però certo che per la sola estrazione di questo sale non sarebbe conveniente impiantare uno stabilimento apposito. In media credo che la materia salina indicata col nome di magnesia lorda non contenga più del 30 p. 0|0 di cloruro di sodio.

« Ora per la piccola quantità di sal comune che si estrarrebbe si avrebbero d'altra parte in maggior quantità prodotti che sono pochissimo ricercati, quali il solfato di magnesia unito con poco solfato di soda o di potassa.

« Che se quest'operazione presentasse qualche probabilità di buona riuscita, bisognerebbe sempre compierla non già nel continente, ma nell'isola sul luogo stesso delle saline, dove si hanno già i serbatoi per la soluzione della materia salina, dove per la temperatura più elevata si può fare risparmio di combustibile, dove è lignite in abbondanza di buona qualità ed a buon prezzo, dove per la maggior ventilazione le evaporazioni de' liquidi si fanno più celeremente, e dove infine il sale che si separerebbe da questi residui si associerebbe a quello ottenuto nelle prime operazioni senza alcuna spesa di trasporto.

« Ma siccome in nessuna delle saline nè italiane, nè francesi, nè di altri paesi d'Europa, si trova conveniente di separare il cloruro di sodio dai residui dell'evaporazione delle acque madri

delle saline, così bisogna conchiudere che questa industria non presenta vantaggi corrispondenti.

« E la ragione è che da quei residui può trarsi un maggior profitto cangiando il solfato di magnesia ed il cloruro di sodio in cloruro di magnesio e in solfato di soda, col raffreddamento artifiziale della soluzione di questi due sali ottenuto coll'apparecchio del sig. Carrè. Mentre il solfato di magnesia è poco usato, il solfato di soda invece serve alla preparazione della soda artifiziale, della quale grandissimo è il consumo nelle fabbricazioni del vetro, in alcune altre industrie ed in medicina. Il cloruro di magnesio è forse adoperato con profitto nella preparazione del metallo magnesio, del quale ora si fa grande uso. »

Non ostante queste considerazioni il governo non ha creduto finora d'aderire alla introduzione esente da imposta delle acque madri, perchè quantunque la spesa non sarebbe compensata dal guadagno che si otterrebbe dalla vendita del cloruro di sodio in quei paesi dove il cloruro di sodio non ha che il valore commerciale, cambia affatto la posizione quando questo cloruro di sodio si produce e si vende ove havvi pel sale il monopolio dello Stato, che dà al cloruro un alto valore artifiziale che potrebbe allettare la speculazione a danno della regia dello Stato.

§ 28.

Difetti della legge sulle privative del 13 luglio 1862 - Riforme introdotte colla legge del 15 giugno 1865 - Nuovo regolamento della stessa data.

Sebbene il corpo delle guardie doganali di recente riordinato facesse ottima prova, come a suo luogo vedremo, nullameno il contrabbando, principalmente nei generi di privativa, non rimetteva della sua audacia. La legge del 13 luglio 1862, informata ad eccessiva mitezza e a condizioni normali di cose, si

chiariva impotente a togliere il male che già esisteva, a prevenirne un maggiore.

La zona doganale, soverchiamente ristretta per la sorveglianza delle merci soggette a dazio, era stata allargata col regolamento delle dogane, ma la legge delle privative non istabiliva alcuna sorveglianza speciale attorno alle saline, le quali erano divenute per così dire un sicuro ricetto di contrabbando. Non essendovi alcuna cautela pel trasporto del sale nell'interno dello Stato, eccetto pel transito, la bolletta di circolazione essendo prescritta unicamente nella zona doganale lungo la frontiera del mare, ne avveniva che chi poteva sottrarre del sale dagli stabilimenti posti fuori di questa zona non aveva più a temere le ricerche degli agenti dell'amministrazione, le sanzioni della legge.

Il trasporto dei tabacchi nazionali non era parimente soggetto a bolletta di circolazione che nella zona doganale entro la frontiera di terra. Anche nella zona ne era libero poi il deposito. È noto come in qualche paese estero, specialmente in qualche cantone della Svizzera, si facessero sigari in apparenza simili ai nostri e si falsificassero perfino le fascie della regia italiana. In questi casi qual norma aveva l'agente della finanza per conoscere la frode? Gli stessi fabbricanti delle manifatture nazionali stavano spesso a tal proposito in grande perplessità e non sapevano qual giudizio dare. Qualche rivenditore si gettava nell'illecita speculazione e le lagnanze dei consumatori crescevano per la cattiva qualità dei sigari che di governativi avevano soltanto l'apparenza.

Nell'interno i tabacchi esteri erano soggetti al vincolo della bolletta doganale soltanto per la circolazione: il deposito sfuggiva ad una seria sorveglianza, e superati i pericoli del trasporto, il contrabbando meglio provato poteva ritenersi al sicuro.

Sotto l'azione delle leggi piemontesi l'imbarcazione del tabacco nell'isola di Capraia, che non era soggetta alla privativa, veniva sottoposta al vincolo di una bolletta di cauzione, che nei

casi di destinazione all'estero doveva essere svincolata da certificato dei consoli nazionali. La legge del 13 luglio 1862 lasciava sussistere l'esenzione di quell'isola, tanto prossima al continente toscano, dalla privativa, e ometteva l'obbligo della cauzione per le dipartenze con tabacco. Per questo doppio fatto la Capraia era diventata un centro di contrabbando, perchè là si accumulavano impunemente i depositi di tabacchi esteri, che a mar tranquillo, col mezzo di piccole barche, si riversavano sul littorale della penisola.

Ma dove la legge sulle privative era assolutamente manchevole è nella parte delle pene. Basti riscontrarne l'enumerazione al § 18 di questo capitolo.

Tre progetti di legge venivano successivamente presentati dal ministro Sella alla camera dei deputati nello intendimento di provvedere ad una condizione di cose tanto piena di pericoli per gli interessi dell'erario pubblico.

Il bisogno di conferire alla amministrazione mezzi più adeguati alle difficoltà dell'arduo còmpito di infrenare il contrabbando, divenne in breve ad ognuno manifesto, e si tradusse in un'assoluta necessità allorquando, come diremo in seguito, proponevansi dal governo gli ultimi aumenti nella tariffa dei generi di privativa. Quegli aumenti e la riforma della legge del 13 luglio 1862 erano sanciti dal parlamento insieme coi provvedimenti finanziari del 24 novembre 1864.

L'esercizio della privativa dei sali e tabacchi fu esteso all'isola di Capraia.

Fu stabilita una zona di 10 kilometri intorno alle saline, e si vincolarono a bolletta i sali trasportati e custoditi nella zona in quantità eccedente i cinque kilogrammi, e per le quantità eccedenti i cinquanta kilogrammi anche fuori di essa nell'interno dello Stato.

Allo stesso vincolo della bolletta si assoggettarono il trasporto e il deposito dei tabacchi nazionali in quantità superiore a due kilogrammi nelle zone doganali di terra, lungo il lido del

mare e intorno alle città franche, ed in quantità superiore a 10 kilogrammi al di qua delle zone sia di terra che di mare.

La validità della bolletta pei sali si disse duratura per quattro mesi, quella dei tabacchi per un tempo da determinarsi.

Senonchè, essendo nella parte delle pene specialmente difettosa la legge del 13 luglio 1862, è in questa parte che si introdussero le maggiori riforme coll'altra legge promulgata il 15 giugno 1865. E qui piacemi riferire testualmente le parole da cui il ministro faceva precedere il progetto presentato alla camera nella tornata del 21 febbraio 1865.

« L'articolo 8 del progetto, diceva il ministro, mira a sancire la perdita dei mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione, ad aumentare di alquanto la multa stabilita dall'art. 16 della legge del 13 luglio 1862, e ad introdurre pel contrabbando commesso in circostanze più gravi la pena del carcere da otto giorni a sei mesi.

« La proposta perdita dei mezzi di trasporto adoperati per commettere la contravvenzione ha la stessa radice da cui originò la disposizione da noi sancita coll'art. 16 della legge 13 luglio 1862, circa la perdita degli utensili adoperati per la fabbricazione clandestina degli oggetti di privativa. I motivi che determinarono la perdita degli utensili nel caso di fabbricazione sono i medesimi che possono determinare la perdita dei mezzi con cui si eseguisce il trasporto dei generi in contravvenzione. Nè sarebbe a supplirvi col sequestro diretto a guarentire la multa, adottando ciò che fu sancito nelle leggi doganali e del dazio di consumo, imperocchè l'indole di queste due leggi e gli oggetti cui si riferiscono sono ben diversi da quelli della legge di cui ora ci occupiamo; nella privativa il genere è proibito, e cade in confisca anche secondo la legge del 1862; per le leggi doganali e di dazio di consumo non vi ha luogo a confisca della merce. La confisca del genere, che è la cosa principale, trae seco la perdita dell'accessorio; la correità, se fosse lecito così esprimersi, del genere e dei mezzi di trasporto nella con-

travvenzione, deve avere una identica conseguenza penale. Questo principio fu adottato e mai sempre mantenuto dalla legislazione francese nella regia dei sali e tabacchi.

« Il minimo di L. 5 e il massimo di L. 200 della multa stabilita dalla legge 13 luglio 1862 si riscontrarono assolutamente troppo miti. Non si deve perdere di mira che nelle contravvenzioni alla legge sulle privative, l'elemento principale, per non dire unico, si è il lucro. Nel valutare l'alea della contravvenzione, si calcolano le probabilità della scoperta e i danni che ne derivano; se questi danni sono lievi e facilmente compensati dai profitti, la legge rimane imperfetta e porta una sanzione pressochè inutile.

« La pena del carcere da otto giorni a sei mesi, che vi si propone di aggiungere a quelle già sancite dalla legge 13 luglio 1862, è la più importante e quella che pur troppo la esperienza dimostrò maggiormente necessaria.

« È indubitato che le contravvenzioni alla legge sulla privativa e in ispecie il contrabbando costituiscono azioni eminentemente punibili; tutte le leggi, e fra esse la nostra, le ritengono tali e le colpiscono con penalità più o meno severe.

« È altresì indubitato che le contravvenzioni di cui discorriamo si riferiscono a fatti determinati, commessi col fermo proposito di violare la legge e di frodare i diritti dello Stato, e pei quali non può verificarsi o ignoranza o incerta interpretazione di legge: sono contravvenzioni insomma sempre accompagnate da pravità di intenzione, ed evidentemente punibili al pari del furto e della truffa.

« Per giustificare quindi la pena del carcere che si propone per certi casi di contrabbando, basta dimostrare che, attesa la loro indole, la pena della multa non può avere una sufficiente forza di repressione. La questione perciò non può essere di principii, ma di semplice qualità e gradazione di pena.

« Esistono società di contrabbandieri e di assicurazione di contrabbando, che agiscono colla potenza di ordinata organiz-

zazione e di ingenti capitali. Queste società trovano sempre alcuni disgraziati, i quali allettati da una grossa mercede e spinti dal bisogno si incaricano di attuare il contrabbando. Sovra questi infelici cade il rigore delle leggi attuali, imperocchè debbono col carcere supplire alla mancanza di mezzi per pagare la multa. Gli assicuratori ed organizzatori del contrabbando non hanno invece altra pena che la perdita della merce sequestrata, perdita sempre compensata dal lucro che fanno sulle merci che riescono a contrabbandare.

« Nè si raggiungerebbe l'intento col colpire di una multa lo assicuratore od organizzatore del contrabbando, imperocchè anche quella gli potrebbe essere compensata dal lucro fatto nei casi in cui il contrabbando non è scoperto. È invece molto più probabile di raggiungere lo scopo quando la legge, riconoscendo in cotesto contrabbando il suo vero carattere di frode, associ alla pena pecuniaria il disonore del carcere.

« Che se per giustificare queste pene volessimo ricorrere alle legislazioni straniere, non ci mancherebbero certo gli esempi. Mi basti l'accennare che in Francia ogni contravventore alla regia del tabacco viene subito posto in arresto, da cui non si scioglie se non dando cauzione di presentarsi in giudizio e di pagare le ammende. E nel contrabbando commesso a mano armata, con attruppamento e simili, è sempre applicabile la pena del carcere sino a sei mesi, oltre alle forti ammende da lire 500 a lire 3,000 stabilite pel contrabbando in materia doganale. »

Alle pene adunque del contrabbando colla legge del 15 giugno 1865 fu aggiunta la perdita dei veicoli, cavalli, barche ed altri mezzi di trasporto adoperati per commetterlo.

La multa fissa di lire 50 pel sale fu estesa al tabacco, e quelle proporzionali furono le seguenti:

Per il tabacco greggio da lire 10 a lire 50 per ogni kilogramma, e per quello lavorato da lire 20 a lire 60;

Pei sigari d'Avana o di qualità somigliante da lire 20 a lire 60;

Per il sale da lire 2 a lire 6, sempre per un kilogramma.

La pena del carcere in principale entro gli accennati limiti fu comminata:

1° A coloro che commettono il contrabbando in isquadriglia, a mano armata, con violenza, con marche di uffizio o etichette o con documenti falsi o falsificati, e coll'assicurazione dei danni in caso di scoperta, ovvero mediante corruzione dei pubblici agenti;

2° A coloro che sono addetti o formano parte di società instituite pel contrabbando, sia mediante prestazione di opera, sia mediante somministrazione di capitale;

3° A coloro che fanno atti di assicurazione di contrabbando.

Per le ragioni già accennate quando si parlò del nuovo regolamento doganale, furono puniti con una multa da lire 10 a lire 1,000 i complici nel contrabbando o nelle assicurazioni di contrabbando e furono raddoppiate le pene pel contrabbando in caso di recidiva entro tre anni, e pel contrabbando e per le contravvenzioni parificate al contrabbando commesse da corrieri, impresari e conduttori di vetture pubbliche, di alberghi, osterie, caffè e altri simili luoghi pubblici o da agenti delle strade ferrate.

Nel contrabbando e nelle contravvenzioni ad esso parificate commesse nei locali pubblici, gli impresari e conduttori furono dichiarati responsabili delle multe incorse pel fatto dei loro dipendenti o commessi.

E ciò che nelle leggi anteriori erasi ommesso, si determinò che l'azione giudiziaria pel contrabbando dei generi di privativa si prescrivesse in cinque anni; per le altre contravvenzioni in un anno.

Finalmente fu per la stessa legge convalidato il regio decreto 16 ottobre 1862, con cui erano state fissate le condizioni pel deposito del sale marino nelle zone doganali stabilite lungo le provincie di Siracusa, Catania e Messina, e le isole che fan parte di quest'ultima provincia.

Dobbiamo qui soggiungere che il parlamento nazionale approvò e un decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 sanzionò un nuovo aggravamento nelle pene del contrabbando, aggravamento comune alle dogane e alle privative.

L'indicazione delle nuove pene trovasi riassunta al § 25 del capitolo III, a cui rimandiamo il lettore.

Per ciò che spetta alle privative fu inoltre stabilita la confisca degli attrezzi impiegati alla preparazione illecita dei generi.

Contemporaneamente alla legge del 15 giugno 1865 e colla stessa data, venne pubblicato un nuovo regolamento delle privative.

In esso si riprodussero migliorate ed ampliate tutte le disposizioni del precedente che non avevano subito nell'intervallo alcuna variazione, o non ne erano reputate capaci.

Si inclusero al luogo delle disposizioni del regolamento preesistente sulla rispettiva materia lo speciale regolamento di cui abbiamo discorso al § 22 intorno alla coltivazione del tabacco, le prescrizioni intorno al deposito del sale in talune provincie della Sicilia, quelle intorno alle rivendite dei generi di privativa, e si pose in armonia colla nuova legge tutto ciò che si riferiva alle disposizioni da essa introdotte o modificate.

Due punti principali del nuovo regolamento delle privative dobbiamo segnalare all'attenzione del lettore: la riforma delle norme sulla vendita del sale per la pastorizia, l'agricoltura e l'industria; i principii posti per l'ordinamento generale ed uniforme dei magazzini.

Esporremo separatamente quanto si connette a questi due punti, risalendo allo stato di cose anteriore.

§ 29.

Norme per la vendita del sale ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e della industria in Italia - Studi fatti in Prussia sul sale in formelle.

Fin dai primi momenti in cui assunsi l'amministrazione delle gabelle, ebbi ad occuparmi delle norme per la vendita dei sali a prezzi di eccezione, norme che furono dal ministro sancite col decreto del 26 settembre 1862.

Ecco le principali disposizioni.

Il prezzo dei sali per uso dell'agricoltura, della pastorizia e delle fabbriche nazionali è di lire 8 per ogni quintale metrico, oltre alla sovrimposta del decimo di guerra.

Pel sale esclusivamente destinato alla fabbricazione della soda, il prezzo è uguale al costo, il quale viene fissato secondo le località e per un triennio dal ministero delle finanze.

I sali per la salagione dei pesci sono dati mercè il pagamento della sola metà del prezzo, in ragione della quantità di sale che risulta effettivamente impiegata nella salagione.

Nei sali che si vendono a prezzo di eccezione deve mescolarsi ad ogni quintale di sale:

Per la fabbricazione dei vetri, delle stoviglie e del sapone — Due kilogrammi di carbonato di soda e due kilogrammi di olio di sementi grasse, d'oleina, grasso di cavallo e simili.

Per la fabbricazione della soda, del cloruro di calce, dell'acido cloridrico ed altri prodotti chimici — Due kilogrammi di acido solforico.

Pel concime ad uso agricolo — Tre kilogrammi di solfato di ferro.

Pel bestiame — Tre kilogrammi di genziana in polvere.

Vengono le norme per le mescolanze, per la dimanda e per

la consegna, per la proporzione e pel conteggio dei diversi sali sofisticati.

Due cose specialmente vogliono considerarsi in questo soggetto dei sali a prezzi ridotti, la prima che le industrie e l'agricoltura abbiano a godere di questo beneficio, anche per non trovarsi in condizioni meno favorevoli di quelle delle estere nazioni; la seconda che da un tale beneficio non abbiano a derivare abusi in danno delle finanze dello Stato, la qual cosa accadrebbe certamente se dopo la mescolanza il sale dato per l'industria, l'agricoltura, o la pastorizia, potesse senza molta spesa rendersi di nuovo utile per le cose domestiche.

Dall'esposizione delle materie che servono alla sofisticazione del sale che si vende a prezzi di eccezione, avrà il lettore osservato che il pericolo che venga convertito agli usi domestici non esiste quasi esclusivamente che per quello destinato pel bestiame, che va unito alla genziana.

D'altra parte è di questo sale che tra i sofisticati si fa smercio maggiore, come appare dal seguente specchio relativo all'anno 1865:

Destinazione del sale	Quantità venduta in kil. nel 1865	Prodotto ricavato
Per la fabbricazione dei vetri, stoviglie e sapone	217,056	19,100. 93
Per le manifatture dei tabacchi	178,485	15,706. 68
Per il bestiame	3,059,033	269,194. 90
Pei prodotti di soda	»	»
Totale...	3,454,574	304,002. 51

La quantità di sale sofisticato che si concede in ogni anno ai proprietari di bestiame è:

Per ogni cavallo o giumento, kilogrammi 30,

Per ogni vacca o bue, kilogrammi 25,

Per ogni pecora o capra, kilogrammi 1.

Il ministro Sella ha sempre spiegato la più viva sollecitudine affine di ottenere il vantaggio ed evitare il danno delle discorse concessioni, e dopo di averle, come dianzi dicemmo, regolate nel tempo del suo primo ministero, la seconda volta che fu ministro promuoveva la nomina di una commissione per istudiare la materia anche rispetto ai prezzi.

Nel novello regolamento delle privative del 15 giugno 1865, tenendo conto dei voti manifestati da questa commissione, alcune nuove industrie furono ammesse a ricevere il sale a prezzi di eccezione, indicandosi quelle che lo adoperano come materia prima, ovvero anche quale materia principale, come nella concia delle pelli, nella fabbricazione delle candele e simili.

Le mescolanze per ogni quintale di sale furono stabilite come qui appresso:

Per la fabbricazione dei vetri e delle stoviglie — Quattro kilogrammi di ossido di piombo.

Per la preparazione e conservazione delle pelli, la fabbricazione della soda, del cloruro di calce, dell'acido cloridrico e di altri prodotti chimici — Due kilogrammi di catrame minerale.

Pel concime ad uso agricolo — Tre kilogrammi di solfato di ferro o due kilogrammi di catrame minerale.

Pel bestiame — Tre kilogrammi di genziana in polvere.

Per la riduzione dei minerali — Due kilogrammi di catrame minerale o cinque kilogrammi di calce viva spenta nell'acqua.

Per la fabbricazione del sapone — Due kilogrammi di carbonato di soda e due kilogrammi di olio di sementi grasse, d'oliva, grasso di cavallo e simili.

Per la fabbricazione delle candele. — Due kilogrammi di acido solforico.

I prezzi di eccezione furono mantenuti come prima, non ostante gli aumenti delle tariffe.

Vennero inoltre accordate alcune facilitazioni per la salagione dei pesci nei locali privati ed in alto mare. Nello stesso tempo si determinò la proporzione di sale da computarsi per ogni qualità di pesce e genere di salagione.

Ma il ministro spingeva anche più oltre il suo vivo interessamento per l'avvenire della nostra agricoltura da una parte e per la tutela degli interessi dell'erario dall'altra, mandando appositamente un ingegnere delle miniere a visitare le saline ed opifizi di Strassfurt in Prussia, e studiarvi la preparazione del sale in formelle (*Lecksteine*) ad uso della pastorizia.

Sebbene questi studi non siano necessariamente connessi col regolamento delle privative, pure avendo una stretta attinenza colle norme da esso date sulla soggetta materia, reputiamo opportuno di esporne qui il risultato.

In Prussia l'idea di amministrare il sale al bestiame in formelle fu messa innanzi nell'anno 1858 da un agricoltore in Kuhstalle, il quale osservò che il bisogno di sale era assai diverso da un animale all'altro. Fece esperienza su vari individui della stessa specie, e trovò che l'uno era ghiotto di sale e l'altro ne prendeva in copia molto minore. Provò ad amministrare al più ghiotto una dose più piccola, accrescendo la dose al più restio, e trovò che tutti e due perdevano l'appetito. Tali esperienze lo convinsero essere il sale utilissimo per l'alimentazione degli animali, ma convenire di lasciarne la dose alla loro istintiva disposizione.

In tal modo si arrivò all'idea di amministrarlo in formelle che restando continuamente a portata dell'animale gli permettessero di sciogliere colla lingua quella giusta quantità che gli occorresse. Le prime formelle sperimentate erano composte di una mescolanza di sale in polvere con argilla, ma non si

tardò a vedere che potevano essere perniciose. Si provò allora il salgemma in pezzi, ma a causa della difficoltà con cui questo si scioglie, gli animali non potevano che a stento prenderne una dose sufficiente. Si finì per abbracciar l' idea di comporre mattonelle o formelle con sale ordinario da bestiame, e dopo qualche tentativo infruttuoso si pervenne alla fabbricazione attuale.

La consumazione totale del sale sotto quest' ultima forma in Prussia è valutata a circa 30,000 quintali, cioè alla quinta parte della totalità del sale colà consumato dal bestiame.

Nelle fabbriche di formelle concesse al signor Koyer in Schombuk la sofisticazione si opera così:

Sale 2ª qualità . . .	Kilogrammi	98 1/2
Ossido di ferro . . .	»	0 1/4
Catrame minerale . .	»	0 1/4
Farina di lino . . .	»	1 »
	Kilogrammi	100 » (1)

(1) Il modo di sofisticazione del sale pel bestiame non in formelle non è in Prussia uguale in tutte le fabbriche. A Strassfurt si produce una mescolanza di sale con ossido di ferro e carbone vegetale polverizzato nelle seguenti proporzioni:

Sale di seconda qualità . .	Kilogrammi	99 1/4
Ossido di ferro	»	0 1/4
Carbone vegetale	»	0 1/2
	Kilogrammi	100 »

Nella regia salina di Durvemberg il sale da bestiame di evaporazione vien mescolato con 1 per cento di polvere d'assenzio (*Artemisia absynthium*).

Pel sale da bestiame che in Strassfurt si prepara pel governo sassone, la sofisticazione si opera con una semplice aggiunta di 1/8 per cento di ossido di ferro.

Il costo per quintale del sale in formelle che si fabbrica nello stabilimento di Strassfurt si decompone così:

Mescolanza	L. 0. 83
Mano d'opera	» 0. 25
Combustibile	» 0. 12
	L. 1. 20

Aggiungendovi le spese generali, si può affermare che il costo totale non superi lire 1. 30 per quintale.

Alquanto più costose sono le formelle della fabbrica di Scombuk, procedendosi quivi con sale macinato invece di salgemma e coll'ebullizione. La spesa si decompone come segue:

Sale ed ossido di ferro . . .	L. 0. 987
Farina di lino	» 0. 200
Catrame	» 0. 019
Combustibile	» 0. 112
Mano d'opera	» 0. 310
Spese generali	» 0. 833
	L. 2. 461 (1)

Il procedimento di Erfurt è identico a quello di Strassfurt.

Ecco del resto il modo di amministrare le formelle al bestiame.

Alle pecore, capre e simili si amministrano le formelle, sospendendole alla volta delle stalle con una catenella. Si cerca di regolarne l'altezza in maniera che gli animali non possano arrivare che a lambirne colla lingua la parte inferiore. Quando questa è intieramente consumata, si abbassa alquanto la catenella, onde il sale sia continuamente a loro disposizione.

(1) Il prezzo di vendita essendo di lire 3. 43, il beneficio è dunque ancor di centesimi 97 per ogni quintale metrico.

Per le bestie bovine, pei cavalli, ecc., le formelle si fissano con un ferro in posizione comoda. Vi è però l'inconveniente che il foro delle formelle essendo tondo, queste girano attorno al ferro in cui sono infisse. Il signor Koyer ha proposto per questi casi una scatola di ghisa, dentro la quale le formelle possono venire date spaccate longitudinalmente in due. Questa disposizione sembra incontri il gradimento degli agricoltori.

Nell'uso del sale da bestiame in formelle si ottengono sul sale sciolto i vantaggi seguenti:

1° La possibilità di amministrare il sale in quella giusta quantità di cui il bestiame abbisogna stando all'istintiva disposizione di questo di prenderne quel tanto a cui si sente inclinato. Adoperando il sale in polvere in quantità fissa a certi determinati intervalli, il bestiame, a causa dell'allettamento di un sapore tanto gradito al suo palato, ed al quale non è avvezzo, lo consuma tutto in una volta, ed in questo caso invece di un beneficio ne risentirà un danno, mentre per molti giorni gli mancherà poi il condimento al proprio cibo. A questo proposito giova osservare che allorchè si comincia a dare formelle al bestiame, questo ne consuma per alcuni giorni una quantità maggiore di quando vi è avvezzo. Ma dopo qualche tempo non ne prenderà più di quanto gli abbisogna: e si nota che spesso avviene che un animale lasci per intiere settimane le formelle intatte. La somministrazione del sale intesa a questo modo agisce molto favorevolmente sulla vitale economia degli animali, e facilitandone la digestione, produce carni gustose, ossa sane, lane uguali e bellissime, ne accresce l'appetito, ne aumenta la forza, ne migliora l'aspetto, ed agevola nelle vacche in particolare la secrezione del latte. L'esperienza ha anche provato che con tale regime si evitano molte malattie, e specialmente nei cavalli il cimurro, il *grippe*, la colica, ecc., nelle bovine i mali di milza, nelle pecore le malattie cutanee, ecc.

2° Economia nella consumazione. Adoperando il sale sciolto è evidente che una gran parte ne andrà perduta.

3° Comodità nel trasporto del sale e facilità di estenderne l'uso, non richiedendosi alcuna spesa di imballaggio, e potendosi senza alcun inconveniente farsene dei depositi presso tutti i rivenditori di sale.

4° Possibilità d'impiegare le sostanze denaturanti del sale, generalmente assai costose e disaggradevoli anche agli animali, in minor proporzione e con minor pericolo di frode. Il sale di cui le formelle sono composte essendo ridotto prima in polvere finissima e mescolato intimamente colle sostanze denaturanti, ed avendo luogo nella formazione e consolidazione successiva di queste una nuova cristallizzazione fra le particelle di sale la quale avvolge le sostanze denaturanti, è chiaro che con una nuova macinazione si otterrà una polvere, nella quale ciascun grano non sarà più composto esclusivamente dell'una o dell'altra delle sostanze primitive, ma di una particella di sale unita ad una o più delle sostanze denaturanti. Quindi la lavatura in una soluzione satura non sarà più possibile; ma per riprodurne il sale occorrerà una vera evaporazione, la quale sarà per giunta molto complicata, in ragione delle difficoltà di separare l'ossido di ferro e le sostanze organiche sciolte o mescolate nell'acqua salsa.

Gl' inconvenienti che si attribuiscono al sale in formelle sono parecchi.

Si dice, per esempio, che le formelle bene spesso si rompono. Ma quando la fabbricazione abbia luogo in modo regolare, esse hanno la solidità necessaria. Si dice ancora che gli animali si spelano la lingua, cosa che si vuole causa d'infermità nella bocca, come pure che le razze bovine ed i cavalli non vi si adattino. Ma questi appunti non sembrano molto fondati, mentre da quegli agricoltori che da parecchi anni le adottarono, tal rimprovero non si sente, chè anzi tutti si dicono pienamente soddisfatti di questo metodo di dare il sale al bestiame, e non risulta che sia avvenuto caso che chi le ha adottate una volta sia ritornato all'uso del sale in polvere.

Del resto si stanno ora fabbricando le formelle ed anche sale in polvere della stessa composizione col sistema prussiano, per porsi in vendita in via di esperimento, giusta il decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866.

§ 30.

Organico dei magazzini di deposito dei tabacchi in foglia - Condizioni del personale delle privative - Organico dei magazzini di spedizione e di vendita, sua attuazione e risultati - Rivendite.

L'altro punto del quale occorre trattare in relazione al regolamento delle privative si è l'ordinamento dei magazzini. Da assai tempo erano a quest' uopo condotti innanzi i necessari lavori; si erano fatti studi sui centri di approvvigionamento, sulla circoscrizione dei magazzini esistenti, sul numero delle rivendite a ciascuno assegnate, e si andavan man mano raccogliendo i più accertati elementi sul conto del personale tutto delle privative. Sfortunatamente questo lavoro tardò a conseguire la voluta sanzione.

Intanto con regio decreto del 22 gennaio 1865 si riordinò il servizio di deposito dei tabacchi in foglia a Sampierdarena e Livorno, con un aumento di spesa bensì di lire 8,300, ma col vantaggio di un'economia considerabile nelle spese di perizia e con un servizio migliore. Lo stesso decreto sanzionava in pari tempo un regolamento apposito pel servizio e pel personale di questi depositi.

Anche l'organico dei magazzini venne approvato quando per la pubblicazione della legge riformata sulle privative si sentì la necessità di rinnovare eziandio il regolamento.

Il personale delle privative era in gran parte ancor quello ereditato dalle cadute signorie. Dicemmo altrove in quali condizioni versasse il personale delle dogane in alcune provincie. Ebbene! La crassa ignoranza, la negligenza abituale, l'inet-

titudine morale e fisica eran caratteri che si incontravano anche più spesso nel personale delle privative, in quelle provincie medesime principalmente.

Per quanto l'amministrazione procedesse severamente nello esigere un servizio alacre e regolare da tutti gl'impiegati, non era stato possibile di ottenere risultati di notabile importanza. In qualche compartimento la cagione di tutti i ritardi nella contabilità era l'assoluta incapacità di molti ricevitori di fondachi, i quali non erano in grado mai di mandare alla direzione compartimentale un conto esatto e ordinato della loro giornaliera gestione.

Non pochi di questi impiegati venivano esonerati dal servizio od anche destituiti, ma è evidente che senza un'epurazione fatta su larghe proporzioni non sarebbe stato mai possibile di venire a capo di alcuna cosa soda e durevole, e che questa epurazione doveva aver per base un ordinamento generale, le cui fondamenta furono, come si disse, appunto gettate nel regolamento pubblicato col regio decreto del 15 di giugno 1865.

Ne daremo qui il sunto:

Vi sono oltre i magazzini di depositi per i tabacchi greggi:

1° Magazzini di spedizione dei tabacchi lavorati;

2° Magazzini di spedizione dei sali;

3° Magazzini di vendita dei sali e tabacchi;

4° Spacci all'ingrosso dei sali e tabacchi.

I magazzinieri di spedizione dei tabacchi e dei sali e quelli di vendita dei sali hanno uno stipendio fisso annuo di L. 4,000, 3,500, 3,000 e 2,600.

Gli altri magazzinieri sono pagati a soldo fisso e ad aggio commisurato soltanto sulla vendita dei tabacchi. Il soldo fisso è di L. 1,200 e L. 1,000. L'aggio è in ragione di

L. 2 per cento sulle prime L. 50,000,

» 1 per cento dalle L. 50,000 alle 100,000,

» $^1/_2$ per cento dalle L. 100,000 alle 200,000,

» $^1/_4$ per cento dalle L. 200,000 alle 500,000,

» $^1/_8$ per cento sulle somme maggiori.

Vi sono poi speciali compensi e risarcimenti per facchinaggio, pesatura, spese d'ufficio, ecc.

Gli spacci all'ingrosso sono conferiti dal ministro, e i titolari non hanno carattere d'impiegati dello Stato. La loro opera è retribuita dalla prelevazione degli aggi sulla vendita dei tabacchi nelle misure fissate pei magazzinieri, dalla indennità di 50 centesimi per ciascun quintale metrico di sale che somministrano ad altri rivenditori, non che dalla facoltà della minuta vendita dei generi di privativa nel locale dello spaccio alle condizioni fissate dalla tariffa dei rivenditori. Lo spacciatore all'ingrosso è un *quid medium* tra il magazziniere e il rivenditore nei luoghi che, o per scarsità di abitatori o per difficoltà delle comunicazioni, o per ristrettezza della vendita, non conviene tener separato l'esercizio di questi due uffizi.

Il regolamento indica poi le malleverie da prestarsi dai magazzinieri e dai verificatori, i doveri di questi, dei commessi e pesatori, la dipendenza gerarchica, rimandando per le mancanze e per le pene al regolamento sul personale delle dogane (V. § 20 del cap. III).

Finalmente nel titolo delle contravvenzioni il regolamento migliorò molto la condizione degli scuopritori ed inventori, agevolando il riparto dei prezzi dei generi, e liberando questi dalla deduzione delle spese di giustizia, di trasporto e di custodia.

Pubblicatosi il regolamento delle privative, facendo seguito alla riserva dell'art. 71 del decreto regio del 21 dicembre 1865, si determinò il numero e la sede dei magazzini e degli spacci all'ingrosso dei sali e dei tabacchi, coll'indicazione del personale a ciascheduno di tali uffizi assegnato.

Unisco il prospetto che riassume tutto quell'ordinamento; nel prospetto non sono compresi gli spacci all'ingrosso, dei quali uno ne fu istituito in ognuna delle direzioni di Foggia, Reggio-Calabria e Novara, e due in quella di Livorno.

Direzioni	Numero dei											Indennità per	
	Magazzinieri						Verificatori			Commessi con 1500 1200 1000	Pesatori con 1000 900 800 e 720	Pesatori, distributori e facchini	Spese d'ufficio
	a stipendio fisso con lire				retribuiti a stipendio ed aggio		con						
	4000	3500	3000	2600	1200	1000	2000	1800	1600				
Ancona	»	»	»	1	4	23	»	1	4	10	»	15,550	3.340
Bari	»	»	»	»	2	4	»	1	1	5	»	3,050	930
Bologna	»	»	3	»	3	21	»	5	1	11	4	15,600	3,870
Brescia	»	»	»	»	2	12	»	2	»	10	»	8,000	2,110
Cagliari	»	»	»	1	»	23	»	»	2	2	»	3,130	2,190
Chieti	»	»	»	1	4	9	»	»	5	7	»	7,900	1,510
Como	»	»	»	»	1	10	»	1	»	5	»	4,900	1,620
Cosenza	»	»	»	2	3	11	»	1	4	5	3	6,450	1,710
Firenze	»	1	»	1	4	2	2	»	4	7	»	8,650	1,550
Foggia	»	»	»	1	5	5	»	»	6	2	2	5,350	1,160
Genova	1	1	»	1	5	8	3	1	4	3	4	9,350	1,990
Lecce	»	»	»	1	1	5	»	»	2	3	»	4,650	690
Livorno	»	»	»	2	3	7	»	1	4	8	2	8,700	1,950
Milano	»	2	»	»	5	14	3	3	1	13	»	18,250	3,310
Modena	»	»	1	»	3	5	1	2	1	5	»	6,550	1,410
Napoli	2	»	1	»	6	13	2	3	4	18	1	18,450	3,100
Novara	»	»	»	»	6	13	»	1	5	1	»	10,450	2,270
Oneglia	»	»	»	»	1	3	»	»	1	1	»	1,950	480
Orbetello	»	»	»	»	1	5	»	»	1	1	»	3,000	750
Parma	»	»	1	»	3	6	»	3	1	4	»	6,900	1,550
Reggio	»	»	»	»	4	9	»	»	4	3	»	6,200	1,290
Salerno	»	»	»	»	2	8	»	1	1	7	»	6,000	1.170
Torino	»	1	1	»	7	18	2	1	6	4	»	17,250	3,780
Totale N.	3	5	7	11	75	234	13	27	62	136	16	196,280	43,730

La spesa pel nuovo ordinamento organico ascende a L. 1,506,582, e presenta un'economia di L. 547,289. 29 confrontata colla situazione prima del 1860, di L. 50,255. 45 confrontata con quella della fine del 1865.

Essendosi poi instituiti speciali magazzini di spedizione dei sali in Cervia, Volterra, Barletta e Lungro, si potrà diminuire il personale applicato a questi stabilimenti, onde nuove economie.

Appena pubblicati i quadri numerici e degli uffici e degli impiegati, l'amministrazione si affrettò a dar l'ultima mano ai lavori per le proposte delle nomine ai diversi posti. Non mi intratterrò su questo particolare, giacchè non farei che ripetere quanto ho già detto parlando dell'ordinamento delle direzioni e delle dogane.

Il novello organico potè andare in vigore col 1° maggio 1866, e per effetto di esso rimasero in disponibilità 133 impiegati, importanti la spesa di L. 132,361. 75, computata la totalità degli stipendi. Il numero degli impiegati in disponibilità delle privative prima dell' organico era di 128, e importava la spesa di L. 111,916. 07.

A complemento di questa parte del lavoro accennerò che vi sono attualmente 18,763 rivendite di generi di privativa, delle quali n° 1,595 di rendita lorda superiore alle L. 1,000, n° 2,293 da L. 500 a L. 1,000, n° 14,965 di rendita lorda inferiore a L. 500.

Il prodotto dell'appalto delle rivendite è rappresentato nel bilancio del 1866 dalla somma di L. 300,000.

§ 31.

Prodotti e spese - Confronti colla Francia e ragioni delle differenze.

Il riordinamento dell'amministrazione; la cura posta per rendere più perfetti i prodotti delle manifatture; la migliore scelta

delle foglie di tabacco estero rese però rare dalla guerra d'America; l'accresciuta rapidità dei trasporti dei tabacchi e dei sali; il tenerne largamente provveduti i magazzini di spedizione; il punire quei magazzinieri di vendita che per negligenza rimanevano sprovveduti dei generi; il togliere le licenze ai rivenditori manutengoli del contrabbando; le norme prescritte per le coltivazioni dei tabacchi per averne una più eletta quantità e per impedire le sottrazioni dolose; qualche aumento nei prezzi di acquisto, specialmente per le qualità migliori, furono i mezzi posti in opera per far fiorire questi preziosi cespiti.

Una lotta viva si istituì contro il contrabbando, a frenare il quale erano rivolti e i vincoli pel deposito del sale in alcune provincie della Sicilia, e il piroscafo armato sulle coste dell'Adriatico, e le squadriglie volanti nell'interno del paese, intorno alle coltivazioni e nelle stazioni delle ferrovie, e più di tutto la severità e l'estensione delle pene introdotte colla nuova legge, la quale riempiè di un salutar terrore i contravventori e i loro complici.

Ad onta delle grandi difficoltà che presenta l'Italia per una vigilanza efficace, possiamo dire che il contrabbando non fu mai tanto scarso come in questi ultimi anni. Immense quantità di tabacco e di sale vennero sequestrate dalle guardie doganali e talora dai reali carabinieri, come lo prova il gran numero di contravvenzioni accertate, i cui atti furono spinti con tutta lena affinchè la punizione, seguendo dappresso la colpa, nulla perdesse della sua efficacia. Nella sola direzione di Como in poco più di un anno e mezzo si sequestrarono circa 40,000 kilogrammi di tabacco.

Avendo io poi avuto di recente occasione di mandare nel Ticino un impiegato con incarico di esporre in quali condizioni versasse l'industria del tabacco, fui assicurato che le fabbriche di quel cantone, un di tanto fiorenti, erano in uno stato di evidentissima decadenza, tanto che alcune avevano già dovuto cessare.

Ma è tempo di cercare nello esame dei proventi la prova della bontà intrinseca e dell'efficacia reale degli sforzi fatti per migliorare l'amministrazione.

Il seguente prospetto indica gli introiti e le spese per i tabacchi, per i sali e per le polveri da schioppo, dal 1861 al 1865 (1):

	Anni	Introiti	Spese	Proporzione per %
Tabacchi	1861	L. 60,115,885	L. 23,285,431	L. 38. 73
	1862	» 63,722,416	» 29,554,267	» 46. 37
	1863	» 70,467,680	» 29,019,164	» 41. 18
	1864	» 76,830,468	» 31,167,858	» 40. 56
	1865	» 78,089,592	» 29,868,479	» 38. 24
Sali	1861	L. 32,641,619	L. 8,489,562	L. 22. 94
	1862	» 34,848,920	» 9,602,097	» 27. 52
	1863	» 39,142,326	» 8,722,354	» 22. 28
	1864	» 43,387,662	» 9,528,949	» 21. 96
	1865	» 50,464,140	» 9,694,127	» 19. 20
Polveri	1861	L. 1,015,347	L. 781,615	L. 76. 98
	1862	» 1,403,092	» 1,073,241	» 76. 48
	1863	» 1,972 566	» 109,543	» 5. 55
	1864	» 2,401,854	» 135,938	» 5. 65
	1865	» 2,219,892	» 124,077	» 5. 58

I tabacchi, confrontato ogni anno coll'anno precedente, presentarono un aumento d'introito nel 1862 di lire 3,606,531;

(1) In questo prospetto non si tenne conto delle spese generali, cioè di quelle che si fanno per le direzioni compartimentali, ispezioni e sotto-ispezioni e per le guardie doganali, perchè si riferiscono a tutti i rami amministrati dalla direzione generale delle gabelle.

nel 1863 di lire 6,745,264; nel 1864 di lire 6,362,788, e di lire 1,259,124 nel 1865.

È noto che colla legge del 24 di novembre 1864 vennero notabilmente aumentate le tariffe dei prezzi del tabacco e del sale.

Ora esaminiamo l'influenza che tale aumento, il quale destava i più diversi giudizi, esercitò sul monopolio del tabacco sia rispetto al consumo come all' introito.

Il fatto più notabile fu la diminuzione nella vendita dei sigari, la quale da quintali 47,218 come era nel 1864, scese nel 1865 a quintali 29,750, presentò cioè una diminuzione di quintali 17,468. Qui sono da notare tre cose. La prima che sullo scorcio del 1864, all'annunzio del progetto di elevazione dei prezzi, furono dai consumatori fatte forti provviste che devono naturalmente riportarsi al 1865. La seconda che l'impressione prodotta da quell'elevazione fu da principio assai sfavorevole, come incontra tutte le volte che si pubblica una nuova legge d' imposta o di aumento d'imposta. La terza che per quaranta mesi non si poterono mettere in vendita i nuovi sigari da 5 centesimi.

Il consumo all' incontro crebbe pei trinciati che da quintali 45,524 salirono a quintali 55,156, vale a dire che nel 1865 se ne venderono quintali 9,632 di più che nell'anno precedente.

Vediamo adesso se le finanze dello Stato abbiano guadagnato o perduto coll'accennata riforma.

Alla fine di ottobre del 1864 v'era pei tabacchi il prodotto di L. 61,533,649. Se questo prodotto avesse continuato nelle stesse proporzioni per gli altri due mesi, il prodotto dell'anno sarebbe stato di lire 73,840,378; esso fu invece di lire 76,830,468. Le straordinarie provviste che si fecero all'annunzio della nuova legge produssero dunque un maggiore introito di lire 2,990,090. Questa somma vuole accreditarsi all'anno 1865, nel quale si ebbe l'introito pei tabacchi di lire 78,089,592. Aggiungendovi le lire 2,990,090 di cui sopra, si arriva al totale di lire 81,079,682.

Ma nell'anno 1865 l'amministrazione per incassare la somma di lire 78,089,592 ha venduto meno tabacco di quello che se fosse stato in vigore la tariffa precedente. È necessario mettere in conto di detto anno questa economia, la quale ascese a lire 11,852,585. Invece di sottrarla dalle spese aggiungiamola per comodo di computo alla somma dell'entrata, e troviamo che il prodotto dell'anno 1865 fra entrata e economie fu di lire 92,932,267. Quello del 1864, depurato dalla parte straordinaria dei maggiori introiti di novembre e dicembre, essendo stato di lire 73,840,378, si ebbe dunque un aumento di lire 19,091,889, cioè del 25. 85 per cento.

Però non è da tacere che un aumento nel 1865 si sarebbe ottenuto anche senza la riforma della tariffa, avvegnachè l'incremento dei tabacchi sia progressivo.

Nel 1864 sempre depurato della somma accreditata al 1865, si ebbe un aumento di lire 3,373,698. Suppongasi che un aumento eguale si fosse sperimentato nel 1865. Dedotta questa somma, o per stare in numeri tondi quella di lire 3,400,000, dall'aumento di lire 19,091,889, si avrebbe pur sempre nel 1865 un guadagno da attribuire alla nuova tariffa di lire 15,691,889.

L'aumento di prodotti nel 1865 sulla base di lire 89,532,267 a confronto del 1861 è di lire 29,416,382; ossia un aumento nel quoto per testa di lire 1. 3032, computando in cifra rotonda la popolazione in 22 milioni di abitanti.

Nel 1862 i sali diedero un prodotto superiore di lire 2,207,301 a quello del 1861. Nel 1863 l'aumento fu di lire 4,293,406 in confronto del 1862, e di lire 4,245,336 nel 1864 in confronto del 1863. Quanto al 1864 è da notare che dal primo di gennaio fu esteso il decimo di guerra alle provincie che ancora non lo pagavano, cioè alle provincie napoletane, alle Marche ed all'Umbria. Anche pel sale gli straordinari approvvigionamenti della fine del 1864, causati dall'annunziato aumento nella relativa tariffa dei prezzi, concorsero all'incremento accennato di prodotti, il quale alla fine di ottobre era

già di lire 3,670,165. Nel 1865 l'aumento fu di lire 7,076,478, senza contare l'economia della materia.

Ma, conforme alla dimostrazione fatta più su pei tabacchi, questa somma deve essere accresciuta di lire 4,137,115, che rappresentano l'aumento nei prodotti di novembre e dicembre 1864 al di là della proporzionale dei dieci mesi precedenti per le straordinarie provviste fatte in conto del 1865 in previsione dell'elevazione di tariffa. Laonde l'aumento del 1865 in confronto del 1864 può con fondamento essere portato a oltre undici milioni di lire. Potendosi pertanto ritenere di lire 54,601,255 il prodotto dei sali nel 1865, e quello dell'anno 1861 essendo stato di lire 32,641,619 risulta a favore dell'anno 1865 un aumento di lire 21,959,636, ossia di lire 1 e più per testa.

Il prodotto delle polveri fu nel 1861 di lire 1,015,347, nel 1862 di lire 1,403,092, nel 1863 di L. 1,972,566, nel 1864 di lire 2,401,854, e nel 1865 di lire 2,219,892. Queste oscillazioni sono puramente accidentali, dipendendo quasi esclusivamente dal maggiore o minor fervore con cui si sono proseguiti nei diversi anni i lavori di costruzione delle ferrovie.

Ora ecco le quantità di tabacchi, di sali e di polveri piriche vendute nel biennio 1864-65.

			1864		1865
Tabacchi	Farine .	Q^li	30,076	Q^li	25,815
	Trinciati .	»	45,524	»	55,156
	Sigari . .	»	47,218	»	29,750
	Totale .	Q^li	122,818	Q^li	110,721

La popolazione soggetta alla privativa dei tabacchi ascendendo a 19,385,000 individui, il quoto per testa risulta di grammi 632 nel 1864, e di grammi 571 nel 1865.

			1864		1865
Sale	Raffinato . .	Q^li	1,789	Q^li	1,489
	Macinato . .	»	116,365	»	112,105
	Comune . .	»	1,141,850	»	1,005,397
	A prezzo di favore	»	23,556	»	38,378
	Totale .	Q^li	1,283,560	Q^li	1,157,369

cioè un quoto per testa di kil. 6. 828 nel 1864, e kil 6. 157 nel 1865, la popolazione soggetta alla privativa del sale essendo di 18,797,000 abitanti.

			1864		1865
Polveri da fuoco	da caccia	sopraffina Q^li	25	Q^li	25
		fina . . »	110	»	88
		ordinaria »	454	»	544
	da cannone . . . »		273	»	453
	da mina . . . . »		8,882	»	7,575
	Totale .	Q^li	9,744	Q^li	8,685

La popolazione soggetta alla privativa della polvere è di abitanti 15,000,000, onde nel 1864 un quoto per testa di grammi 64. 439, e di grammi 57. 435 nell'anno 1865.

Rispetto alle spese instituendo un confronto tra il 1865 ed il 1862, anno in cui assunsi l'amministrazione delle gabelle, si hanno le seguenti proporzioni colle entrate:

	1865	1862
Pei tabacchi .	L. 45. 54 per cento	L. 52. 70 per cento
Pei sali. . .	» 26. 50 »	» 33. 93 »
Per le polveri	» 12. 87 »	» 82. 95 »

Circa le polveri è però da avvertire che la causa della differenza consiste in ciò che a cominciare dal 1863 il ministero

delle finanze non ebbe più a sostenere che le spese di amministrazione, quelle di fabbricazione essendo passate assieme alla gestione dei polverifici al ministero della guerra.

Mettendo a riscontro il prodotto e la spesa dei tabacchi in Francia, secondo l'ultimo rendiconto pubblicato, coi prodotti e colla spesa dei tabacchi in Italia, abbiamo:

	Francia 1863	*Italia* 1865
Prodotto . . .	L. 226,390,633	L. 78,089,592
Spesa	» 56,683,602	» 29,868,479
Prodotto netto .	L. 169,707,031	L. 48,221,113

Le cagioni della differenza nel prodotto sono presso a poco quelle di cui ci siamo lungamente intrattenuti a proposito dei prodotti doganali, e si possono riepilogare nella maggiore agiatezza generale di tutte le classi del popolo in Francia.

Per quello che concerne le spese, non dissimulo che io medesimo rimasi a prima giunta profondamente colpito dalla loro elevatezza presso di noi e volli ricercarne le cagioni. Fu così che in primo luogo trovai che le tariffe francesi erano più alte delle nostre. La maggiore elevazione delle tariffe reca con sè due conseguenze: prima, a spesa uguale la quota netta del prodotto è maggiore; seconda, il consumo si volge di preferenza sopra qualità che vengono vendute a prezzo rispettivamente più basso, ma la cui spesa di fabbricazione è anche di molto inferiore.

Abbiamo avuto di ciò una luminosa prova nella recente elevazione dei nostri prezzi. Nel 1865, con un prodotto appena di lire 1,259,124 di più di quello dell'anno precedente, avemmo un'economia di spesa di lire 11,852,585; diminuì il consumo dei sigari e crebbe quasi nella stessa proporzione quello dei trinciati. E mentre in Francia il consumo totale del tabacco da fumo è superiore a quello che si fa in Italia, il nostro con-

sumo di sigari è superiore comparativamente a quello della Francia.

Poi nella confezione dei tabacchi in Francia si adopera una quantità di foglia indigena molto maggiore di quella che sarebbe tollerata dai consumatori italiani. Dei tabacchi in foglia o manufatti che l'amministrazione francese acquistava nel 1861, il 77 per cento era di foglie indigene, mentre è d'ordinario in Italia meno del 20 per cento, e questa quantità dev'essere nella maggior parte impiegata nelle polveri e nei trinciati di qualità inferiore, mentre invece molta parte ne entra in Francia nella lavorazione specialmente di quei sigari da 5 centesimi che non troverebbero compratori in Italia.

In terzo luogo in Francia, con una popolazione molto maggiore di quella dell'Italia, vi sono 15 manifatture, mentre noi ne contiamo 17; là quindi assai maggiore è l'economia nelle spese di direzione e di esercizio.

Da ultimo gli edifizi delle manifatture francesi sono stati costruiti in generale appositamente per quella lavorazione, e ben si prestano a tutte le esigenze della divisione del lavoro. Il governo li provvide di macchine eccellenti e in armonia coi progressi della meccanica moderna; e vi è là alla direzione un personale che, prima di fare le sue prove in que'stabilimenti, attinse utilissime nozioni dalla chimica, dalla botanica, ecc.

Esporremo a suo luogo il nostro pensiero intorno ai mezzi di accrescere in Italia il prodotto lordo e di diminuire vieppiù le spese.

§ 32.

Quesiti intorno al miglior modo di ordinare l'imposta sul tabacco. - Dazio d'introduzione e coltivazione divietata. - Sperimento di questo sistema in Sicilia. - Dazio d'introduzione e tassa sulla coltivazione. - Tassa di fabbricazione con esenzione da dazio doganale e libera coltivazione. - Monopolio ed appalto.

Ora dobbiamo esaminare una questione che è della più alta importanza per l'avvenire della imposta sul tabacco. Noi intendiamo di accennare al modo di esigere quest'imposta, la quale, come vedemmo al § 4 del presente capitolo, diede già in Francia argomento a molte discussioni, non che ad una inchiesta rimasta famosa. La questione fu colà risoluta, in principio, a favore della libertà, in pratica, a favore del monopolio. Non si può negare che le ragioni a favore di questa definizione non siansi ancora fortificate dappoi, imperocchè se quando fu adottato il sistema della libertà (1791) i proventi di questa imposta scesero da 32 milioni a meno della metà di tal somma, quando fu ristabilito il monopolio (1810) risalirono subito all'antico livello, e da quel momento sino al tempo dell'inchiesta (1837) raggiunsero la cifra di 59 milioni. Negli anni successivi si verificarono sì grandi incrementi in siffatto ramo d'entrata, che potè essere presunto nel bilancio del 1866 nella somma di lire 233,212,000.

Quando si voglia assoggettare ad un'imposta il tabacco, o bisogna farlo argomento di privativa, o colpirlo con un dazio di dogana all'entrata nello Stato.

La privativa può essere assoluta, oppure associata con un permesso di coltivazione subordinato all'osservanza di certe condizioni per parte dei coltivatori, e con un permesso di introduzione del tabacco lavorato dall'estero mediante il pagamento di un dazio doganale. La regia del tabacco può inoltre essere esercitata direttamente e ad economia dal governo, ov-

vero data in appalto. L'appalto può riferirsi soltanto alla fabbricazione, o anche al trasporto e alla vendita. Il sistema dell'imposta doganale all'entrata nello Stato può essere associato alla libera coltivazione nell'interno, ovvero escluderla; può trar seco, nel caso della libera coltivazione, una tassa sulla produzione del tabacco indigeno, e in ogni caso un'imposta di fabbricazione.

Fu lungamente discusso quale di questi sistemi sia preferibile, anche nello intendimento di seguire i teoremi dell'economia politica che combattono i privilegi e considerano lo Stato come cattivo negoziante e peggiore industriale. Però crederei che la stessa formula non possa essere applicata con uguale successo in tutti i paesi, e che per scegliere il meglio sia forza considerare: l'entità dell'imposta di cui la nazione abbisogna; la costituzione geologica del paese atto o no a dare qualità più o meno buone di tabacco; la sua posizione geografica; l'indole e la costituzione economica degli Stati limitrofi; l'ordinamento industriale e finanziario che è in vigore. È solo tenendo conto di tutte queste cose che si potrà giudicare se in un dato momento giovi adottare l'uno o l'altro dei vari sistemi più su accennati. Rispetto al regno d'Italia, io credo che un mutamento all'attuale regime in luogo di essere utile, riuscirebbe assai pernicioso.

Nella tornata del 16 febbraio 1866 udimmo fare in parlamento la seguente proposta:

« Se noi ammettiamo libera la manifattura del tabacco in Italia, libera, intendo dire, come dev'essere una manifattura che deve dare un provento speciale allo Stato, cioè che deve essere soggetta alla sorveglianza della gabella, come sarebbe per esempio la produzione della birra soggetta a gabella;

« Se noi divietiamo la coltivazione e poniamo sulla foglia del tabacco importata un dazio di 5 lire al kilogramma, ritenuto che l'incetta nostra prevista in bilancio è di 165 mila quintali, e che a 15 mila quintali può valutarsi quanto si ha dai se-

questri di contrabbando, e così in totale 180 mila quintali; noi verremo da questo dazio a ricavare netti 90 milioni. »

È questa una delle ipotesi che abbiamo di sopra prevedute. Esaminiamola.

In primo luogo essa prende per base dei suoi computi l'incetta del tabacco prima dell'ultima variazione di tariffa. Ma se noi abbiamo provato nel § 31 che per effetto di tale variazione la regia fece nel 1865 un'economia di quasi dodici milioni, chiaro è che l'incetta a proventi uguali sarà quindi innanzi molto minore.

Pure ammettiamo per un momento l'incetta supposta di 165 mila quintali, e aggiungiamovi anche i 15 mila quintali di sequestri di contrabbando, sebbene io non sappia su quali dati sia stata basata questa cifra dei quindici mila quintali, mentre dai rendiconti ufficiali essa non raggiunge la decima parte. Ma passiamo sopra anche a ciò.

Evidentemente colla proposta fatta si suppone che il contrabbando abbia a rimanere allo *statu quo*. Ora è qui tutto l'errore. Col sistema attuale l'importazione del tabacco in foglia è divietata, il tabacco si può sequestrare in qualunque punto dello Stato, il semplice fatto di possederne costituisce senza bisogno di altre prove il contrabbando. Così è pure divietata la lavorazione, e per effetto di questo duplice divieto il quasi solo contrabbando che può farsi è quello dei tabacchi lavorati. Adesso quando si sequestra una partita di tabacco lavorato, si può, meno casi eccezionali, riconoscere se proviene dalle manifatture governative o dall'estero. Se è di provenienza estera dev'essere munito di una bolletta a pagamento di recente data, deve essere proporzionato al consumo della persona che lo possiede e che ne ha pagato il dazio. La vendita del tabacco lavorato è poi col nostro sistema concessa solo a determinate persone che debbono avere certi requisiti, onde le guarentigie di un retto esercizio e la facilità della sorveglianza.

Ad onta di tutto ciò il contrabbando continua.

Cosa avverrebbe col differente sistema proposto?

Si avrebbe anzi tutto una merce che nei tempi ordinari, secondo i computi dello stesso proponente, vale da 50 a 100 lire il quintale, merce, come esso medesimo osservò, di prima necessità, e la quale offrirebbe a chi riescisse a introdurla di contrabbando il premio per quintale di lire 500 corrispondente al dazio proposto. Non si può negare che l'incentivo sarebbe potente.

Questa merce pel suo tenue prezzo sarebbe di facile acquisto, e per non essere molto soggetta a deperimento potrebbe farsi venire tanto da' depositi dei paesi limitrofi, quanto dai luoghi stessi d'origine. Essendo permessa la lavorazione, ognuno avrebbe facoltà d'introdurre il tabacco in foglia sia per lavorarlo, sia per rivenderlo ai manifattori. Ora una volta entrato di contrabbando, che mezzi avrebbe l'amministrazione per riconoscere se ne fu o no pagato il dazio? È chiaro che con una bolletta anche a non lunga scadenza si potrebbero coprirne parecchie partite entrate tutte in frode, ad eccezione della prima.

Andiamo innanzi. Quando si avesse in Italia una quantità di manifatture libere, addivenendosi a sequestro di tabacco lavorato, come riconoscere se questo provenga dalle manifatture nazionali e sia stato fabbricato con foglie daziate, oppure se sia stato fabbricato all'estero e introdotto in frode? Poniamo pure che la circolazione e il deposito fossero soggetti a bolletta o rilasciata alla dogana di confine, o dagli agenti preposti alla vigilanza della manifattura, o dai magazzinieri, o da altri agenti. Che perciò? Siccome sotto il regime della libertà ognuno dovrebbe poter vendere tabacco, non si potrebbe limitarne la quantità o esigere che la bolletta fosse sempre intestata al possessore. Ed ecco che sorgerebbe di bel nuovo e ben più massiccio l'inconveniente del doppio o triplice impiego di una stessa bolletta. E poi come riconoscere l'identità del tabacco presentato con quello nella bolletta descritto? E quand'anche la bolletta presentasse

una certa guarentigia, colla libera vendita come esercitare una sorveglianza un po' efficace?

Bisognerebbe evidentemente aumentare di assai la vigilanza al confine e nell'interno dello Stato.

Ma anche questa accresciuta vigilanza riuscirebbe inferiore alle esigenze di una vendita sparsa in migliaia e migliaia di esercizi, e il contrabbando allettato da un pingue guadagno non si impedirebbe. Si osservi la Gran Brettagna dove questo sistema è in vigore. Non ostante la sua posizione insulare prospettante solo uno Stato ove vige la privativa, non ostante una selva d'agenti e precauzioni fiscali infinite, con coste in gran parte dirupate ed inaccessibili, con una polizia marittima severissima sostenuta da un forte numero di navigli, non ostante tutto ciò si crede che nella Gran Brettagna una metà del tabacco sia importata in contrabbando. E se l'importazione di questa derrata produce colà un cospicuo reddito, ciò vuolsi attribuire all'agiatezza delle popolazioni e alla conseguente grande estensione del consumo.

Adunque è indubitato che laddove la proposta fatta in parlamento fosse accettata, il contrabbando del tabacco in Italia, la cui posizione geografica è tanto diversa da quella dell'Inghilterra, e che è esposta, come abbiamo già notato parlando delle dogane, alla irruzione del contrabbando per la via di terra, dai suoi portifranchi, dalla Dalmazia, da Trieste, da Malta, dalla Sicilia, diventerebbe cento volte maggiore, e il provento dell'imposta, anzichè crescere continuamente come avviene ora, si assottiglierebbe ogni dì più. Quello stesso inconveniente che si rimprovera al sistema presente, che cioè il contrabbando organato si estende anche alle altre merci, crescerebbe a cento doppi col nuovo sistema, e l'Italia ci scapiterebbe anche dal lato della moralità e dell'osservanza delle leggi.

Nè si potrebbero ottenere migliori frutti colla modificazione della quotità di dazio proposta, imperocchè crescendola, nella

stessa misura ne rimarrebbe cresciuto l'incentivo alla frode; diminuendola, mancherebbe il provento, come avviene in Sicilia, dove con 2,400,000 circa abitanti l'imposta sul tabacco non rende annualmente che lire 250,000 circa (1).

L'autore della proposta commette poi un errore di fatto, ritenendo che col dazio di lire 5 il kilogramma si potrebbe vendere il tabacco fabbricato a miglior prezzo d'adesso. Egli non ha per avventura considerato che per ottenere un kilogramma di sigari occorrono circa due kilogrammi e mezzo di foglia.

Visto ciò, e considerato che la foglia, per esempio, per i sigari *Cavour*, costa in media un franco e cinquanta centesimi il kilogramma, ne verrebbe la conseguenza che il costo della foglia e il montare dell'imposta ascenderebbero a lire 16. 25, a cui ag-

(1) Ecco le tariffe del tabacco in Inghilterra ed in Sicilia:

TARIFFA dei diritti d'importazione del tabacco nel regno unito della Gran Brettagna ed Irlanda, secondo l'atto del 27 marzo 1863:

Tabacco manifatturato, cioè:

Sigari	per ogni kilogramma	L.	13. 99
Da fumo, Cavendish o testa di negro	id.	»	12. 41

Da fiutare, contenente a peso:

Più di 13 p. 0/0 d'umidità	id.	»	10. 34
Non più del 13 p. 0/0 d'umidità . .	id.	»	12. 41
Altro	id	»	11. 03

Tabacco non manifatturato, contenente a peso:

10 p. 0/0 e oltre d'umidità	id.	»	8. 27
Più un diritto addizionale del 5 p. 0/0.			
Meno del 10 p. 0/0 d'umidità . . .	id.	»	9. 65

Coste intiere o in polvere: proibite.

TARIFFA dei diritti d'importazione del tabacco in Sicilia, giusta il decreto del Luogotenente generale di S. M. 18 dicembre 1860:

Tabacchi in foglia per ogni quintale		L.	21. 48
Id. lavorato	id.	»	42. 95

giungendosi le perdite per le avarie, le spese per le altre materie prime destinate alla preparazione, quelle della mano d'opera per la fabbricazione, dell'impacchettamento, dei trasporti, le perdite pei guasti, gli aggi ai magazzinieri e rivenditori, ecc., un kilogramma di sigari che ora si vende al minuto 14 franchi, costerebbe almeno al produttore 20 franchi, cosicchè egli appena potrebbe farlo vendere a questo prezzo senza guadagnare un centesimo, anzi perdendo gli interessi del capitale impiegato. E il consumatore dovrebbe pagare almeno 11 centesimi quel sigaro che adesso gli costa 7 centesimi (1).

Ma vi sono dei tabacchi da fumo e da fiutare che la regia vende a 3 e 4 franchi il kilogramma, come i rapati, i caradà, gli zenzigli di 3ª qualità, i trinciati di 2ª. Ora se per sola imposta pagar si dovessero 5 franchi per kilogramma, è certo che il privato speculatore non potrebbe venderli meno del doppio di quello che li vende la regia, onde verrebbe la cessazione del consumo. Ecco dunque il vantaggio che ritrarrebbero l'amministrazione e i contribuenti della vagheggiata innovazione.

Il proponente non ha poi computato il danno che verrebbe al paese dalla proibizione della coltivazione. È evidente che se gli agricoltori delle Marche, dell'Umbria, del Beneventano, del Leccese producono tabacco in luogo di grano o di cotone, devono trovarvi il loro tornaconto. Oltracciò la soppressione della coltivazione renderebbe impossibile la lavorazione di certe qualità adesso molto desiderate dai consumatori, ed obbligherebbe il paese ad accrescere ancora la massa metallica che forse in troppo gran copia manda già annualmente all'estero.

Del resto fin dal 1864 la direzione generale delle gabelle, in una memoria a stampa diretta al ministro sopra la

(1) Non tengo conto dei residui che si conseguono dai kilogrammi 2 1/2 di foglie di tabacco necessari per formare un kilogramma di sigari, cioè le costole, ecc., perchè il valore di tali residui non può giungere a 25 centesimi.

finanza, faceva proposta per l'esperimento del discorso sistema in Sicilia, che per la sua posizione e per essere esente dalla privativa del tabacco meglio di qualsiasi altra parte del regno a ciò si prestava.

In quella memoria si proponeva di aumentare il dazio d'introduzione sui tabacchi esteri e di vietare simultaneamente la coltivazione. Computato che sotto questo regime la consumazione del tabacco avesse potuto ragguagliarsi alla media di 567 grammi per testa verificatasi nel 1863 nelle altre provincie del regno, la direzione generale delle gabelle ne pronosticava un prodotto di lire 1,837,000.

Siffatto sistema venne non ha guari adottato dal parlamento, e il 28 giugno 1866 sancito con decreto luogotenenziale. A cominciare dal 1° gennaio 1867 la coltivazione del tabacco in Sicilia resterà divietata, e l'introduzione di quello estero vi sarà soggetta alla seguente tariffa, i cui dazi poco si discostano da quelli proposti nella memoria suindicata:

Tabacchi	in foglie ed in coste di foglie		L.	1. 30	per kil.
	in foglie senza coste		»	1. 50	»
	lavorati	di Spagna in polvere	»	8. »	»
		altri tabacchi in polvere	»	3. »	»
		sigari fini d'Avana e simili	»	10. »	»
		sigari d'ogni altra specie	»	3. »	»
		trinciati od in corda, e di qualunque altra preparazione	»	2. »	»

Or notisi che se i due milioni circa che promette l'applicazione del regime dal parlamento adottato rappresentano quasi il settuplo del prodotto attuale, restano però sempre di gran

lunga al disotto di quello che frutta nelle altre provincie la privativa.

I danni che per la finanza abbiamo messo in luce nel caso del dazio doganale sostituito al monopolio e della coltura divietata, sarebbero ben maggiori, se oltre l'abolire la privativa e surrogarvi l'imposta doganale, si desse balia a chiunque di coltivar tabacco mediante il pagamento di una tassa.

Sotto l'influenza di un dazio all'importazione e della libera coltivazione sarebbe difficile il prevedere in quali proporzioni questa si estenderebbe e di quanto potrebbe venir limitato il concorso della foglia estera nella fabbricazione delle varie qualità di tabacco. Noi dobbiamo preoccuparci però della necessità di ricavare dalla importazione del tabacco dall'estero e dalla produzione indigena almeno quanto si prevede di potere in un avvenire prossimo ottenere dalla privativa.

Nel bilancio del 1866 il prodotto della privativa del tabacco fu presunto nella somma lorda di lire 86,000,000. Nel bilancio del 1867 in quella di lire 90,000,000; e a meno di eventi straordinari questo prodotto è certo, senza necessità di aumentare la tariffa. Le spese che si fanno per questo ramo possono valutarsi al massimo di lire 30,000,000.

Converrebbe dunque ritrarre dal dazio di entrata e dalla tassa sulla coltivazione, per avere un reddito uguale a quello della privativa, lire 60,000,000. Supponiamo ora che metà di questa somma a ragione della rispettiva importanza sia a fornirsi dall'importazione e metà dalla coltivazione. Diciamo metà per avere una base di computo, ma avvertasi che le conseguenze tornerebbero le medesime, anche ammettendo proporzioni diverse di contributo.

A quanto si può ritenere che ascenderanno nella più larga ipotesi le terre che saranno coltivate a tabacco? È un errore il credere che per la sua latitudine, presso a poco uguale a quella delle provincie dell'America nelle quali è maggiore la produ-

zione del tabacco, l'Italia possa ripromettersene frutti non dissimili. Non dal solo clima dipende la bontà di questo prodotto; si ancora e molto più dalla qualità dei terreni. In effetto il Maryland, per esempio, e la Virginia sono due Stati contigui; eppure qual differenza nelle rispettive produzioni! Il tabacco del Maryland è leggiero, soave, profumato e serve quasi esclusivamente alla composizione dei trinciati; quello della Virginia invece per la sua forza è uno dei principali tabacchi del mondo, e si adatta alla fabbricazione delle polveri e di una qualità di sigari molto gustata.

In Italia, rispetto al clima, la Sicilia sarebbe la provincia che dovrebbe dare la miglior qualità di tabacco. Le qualità al contrario che essa produce sono in generale assai scadenti, e invece ottime qualità per certe lavorazioni si hanno dalle terre del Leccese che giacciono in una delle plaghe meno ridenti del nostro suolo. Nella isola nessuna sovratassa gravita sulle proprietà coltivate a tabacco, nè tampoco sulla esportazione di esso. Nondimeno sopra una superficie totale di ettari 2,444,800 solo 728 sono dedicati a tal genere di coltivazione (1).

Io credo pertanto che sia un computo molto largo il supporre che un quinto di tutta la superficie tassata del suolo italiano (2) sarà coltivata a tabacco. Un quinto dunque della

(1) Rapporto della camera di commercio in Sicilia. - Tipografia Virzi, 1864, Palermo.

(2) Ecco, secondo l'*Annuario statistico italiano* del 1864, i terreni censiti del regno:

Terreni aratori con o senza viti . .	Ettari	10,011,162
Prati naturali ed artificiali . . .	»	859,701
Risaie	»	119,436
Oliveti	»	552,384
Castagneti	»	579,910
Boschi	»	3,926,987
Pascoli	»	5,091,820
	Ettari	21,141,400

proprietà prediale dovrebbe pagare, oltre la tassa fondiaria, una sovratassa speciale di lire 30,000,000.

La tassa fondiaria frutta ora all'erario circa 97,000,000. La quinta parte di questa somma è più di 19,000,000.

Ora è da notare che per esiger la sovratassa sui fondi coltivati a tabacco occorrerebbe una fortissima spesa di sorveglianza, sia nell'interesse stesso dei coltivatori che in quello dell'erario. Se si considera che adesso la coltivazione, limitata a 2,280 ettari, esclusa la Sicilia, costa per la vigilanza lire 143,756 circa, non sarà fuor di luogo il pensare che quando un quinto di tutto il suolo italiano fosse coltivato a tabacco si dovrebbe sostenere una spesa almeno di 8 milioni. Adunque la somma che per sovratassa dovrebbe dimandarsi ai proprietari di terreni coltivati a tabacco sarebbe di 38 milioni, onde verrebbe triplicata così l'imposta fondiaria che attualmente pagano.

Può egli ritenersi che sarebbero in grado di sostenere siffatto aggravio? Certo no. Il governo paga adesso la foglia che gli provvedono i coltivatori di tabacco del Beneventano, del Leccese, delle Marche, ecc., quasi agli stessi prezzi di quella estera di qualità analoga. Ebbene quei coltivatori non si ristanno dal querelarsi, come già in altro luogo avvertimmo, e dicono che a gran fatica possono risarcirsi di quello che costa loro la produzione; io voglio ammettere che migliorando i metodi di coltivazione si potrebbero ottenere prodotti un po' superiori e una qualche economia di spesa, ma sarebbe impossibile a mio avviso di poter mai far fronte alla situazione.

Così quel sistema che alcuni vagheggiano, anzi che riuscire a estendere in buona parte del paese un ricco ramo di produzione, avrebbe per effetto di annullarlo anche là dove esiste.

L'altro sistema, cioè quello della libera coltivazione con una forte imposta sulla fabbricazione senza alcun dazio doganale sarebbe plausibile in un paese atto a dare eccellenti e grandi quantità di tabacco, come gli Stati Uniti dell'America; ma in

Italia se si può ottenere un tabacco da fiutare buono abbastanza, impossibile è di conseguirne uno adatto alla fabbricazione di buoni sigari, pei quali la foglia esclusivamente gustata è appunto l'americana.

Per corroborare questa osservazione e mettere al nulla gli argomenti addotti in favore del sistema in discorso, crediamo opportuno di qui testualmente riferire il seguente brano di un opuscolo che fu pubblicato in Roma nel 1848, evidentemente sotto l'inspirazione del principe Torlonia.

La quistione della coltivazione indigena del tabacco fu da lui profondamente esaminata, come quella a cui si connetteva strettamente il tornaconto dell'amministrazione cointeressata della privativa di cui egli era a capo; epperò la sua opinione non può mancare di avere al riguardo molta autorità.

« È difficile farsi un'idea (così si esprime il citato opuscolo) « di quanto studio abbia posto e ponga il principe attuale am- « ministratore ad avere saggi di tabacco da fumo dalle colti- « vazioni indigene: in ciascun anno instituisce colture esperi- « mentali, e si fa venire semenze da tutte le parti, e cerca « istruzioni intorno alla qualità dei terreni e tutt'altro che « possa aiutare allo scopo, ma sempre indarno. Delle quali « cure riconoscerà ognuno agevolmente lo scopo, il quale con- « siste in questo che, potendosi sottrarre almeno in parte « dalla importazione del tabacco estero, gran bene ne derive- « rebbe alla industria dello Stato, e che il tabacco indigeno « alla fin fine costa meno dell'esotico. Ultimamente si volle « studiare se fosse possibile ottenere foglie capaci a servire alla « copertura dei sigari (suppellettile che d'ordinario costa mol- « tissimo all'amministrazione e talvolta se ne ha assoluta pe- « nuria), ma indarno sempre: si ottennero foglie di magnifica « grandezza, anche di certa morbidezza, ma costolose sopra « ogni dire, di sapore insopportabile bruciando, e d'azione « tarda, non coerenti alla materia dell'interno dello zigaro.

« Da ultimo racconterò, a maggior prova, di avere avuto

« sott'occhio un manipolo di tabacco prodotto da semenza di « Virginia coltivata in Corsica, il quale per ciò che si rapporta « alla veduta aveva tutto quel di bene e di bello che potesse « mai desiderarsi da un tabacco originale della Virginia e anche « più, per modo che, alla semplice autopsia, non vi era cono- « scitore di tabacco il più esperimentato che non l'avesse re- « putato veramente importato dall'America. Ma che! esperi- « mentato in trinciato e in zigari, era quel che di più pestilen- « ziale e nauseante possa immaginarsi.

« Con che ho voluto rilevare che i terreni d'Italia, e massime « dello Stato romano, non producono tabacco acconcio a fu- « mare. »

E che questa non sia una vaga asserzione ne abbiamo altres; una prova negli esperimenti fatti dal governo di Napoli sullo scorcio del passato secolo.

Colla prammatica del 14 dicembre 1779 abolita in quel regno la privativa, fu permesso a chiunque di piantare, vendere ed esportare tabacco in foglia e manifatturato, come pure di introdurne dall'estero pagando il dazio di lire it. 29. 50 il quintale.

Tutti gli scrittori coetanei applaudirono a siffatta disposizione, ripromettendosi dall'abolizione i più felici risultati, ma vane riuscirono le loro speranze, perocchè, come espone il Bianchini nella storia delle finanze di Napoli, tutti i tabacchi furono portati dall'estero e niuna manifattura se ne institui nel regno, fatta eccezione di quel poco che lavoravasi nella provincia di Lecce, e di qualche saggio che facevasi nelle Calabrie.

Resta ad esaminare il sistema della regia appaltata.

In primo luogo io credo che sia da escludere assolutamente l'appalto limitato alla lavorazione. Il guadagno sulla lavorazione sarebbe pochissima cosa, poichè si limiterebbe a economie di lieve conto in confronto di ciò che fa lo Stato, e la società assuntrice non potendo essere interessata nello smaltimento, non avrebbe alcun interesse a rendere buoni i suoi prodotti.

D'altra parte o la sorveglianza sarebbe rigorosa e sorgerebbe una quantità di contestazioni, o sarebbe rilassata e il paese si vedrebbe inondato da prodotti scadenti.

Non resta adunque che l'appalto generale tanto della compra all'estero, quanto della lavorazione, del trasporto e della vendita.

Per verità io non son troppo amico degli appalti, perchè non amo di vedere investire delle attribuzioni e dei privilegi governativi enti diversi dal potere esecutivo a cui la nazione ne confida l'esercizio. Nella materia delle imposte ritengo poi che gli impiegati del governo siano meglio rispettati, temendosi da essi minori vessazioni che non dai privati, e per l'altra validissima ragione ancora che un governo, il quale sappia bene amministrare, ricava intieri quei profitti che in caso d'appalto divide per lo più cogli imprenditori.

Ma perchè l'esercizio della privativa dei tabacchi nelle mani del governo dia quegli ampi risultati che può dare, occorrono grandi cure e forti anticipazioni. Se il governo si sente la lena di adottare tutti quei provvedimenti, di sostenere tutte quelle spese, di attorniarsi di quelle speciali distinte capacità che nelle cose della meccanica, nella conoscenza dei metodi di coltivazione, di fabbricazione ed in ispecial modo di perizia circa la bontà e il valore delle foglie da acquistarsi sono indispensabili ad un'amministrazione illuminata e operosa, allora io dirò: non vi siano appalti. Se per contro questo non può o non sa fare, allora meglio certo entrare come compartecipe di maggiori utili in concorso di una società privata.

Crederei però il momento attuale il meno propizio per appaltare la regia dei tabacchi. Noi ci troviamo nel primo stadio del nostro periodo ascendente. In tre anni il prodotto lordo deve salire a 100 milioni con una spesa ordinaria di poco superiore a quella di adesso. La società assuntrice prenderebbe per base del suo contratto il prodotto attuale, e solo dividerebbe collo Stato i futuri sperati guadagni. È quindi certo che si rinuncierebbe almeno alla metà di quegli utili che pel futuro triennio

sembrano indubitati, e che per alcuni anni successivi continueranno ad aumentare.

Ripeto così che io non ravviserei conveniente di far innovazione al sistema vigente, che è quello della privativa colla facoltà della coltivazione limitata a certe provincie e colla introduzione del tabacco lavorato previo il pagamento di un congruo dazio (1). L'appalto sarebbe appena giustificato nel caso in cui l'erario nazionale versasse in una suprema crisi finanziaria e quando larghissime fossero le condizioni che venissero fatte dalla società imprenditrice.

(1) Ecco il regime doganale dei tabacchi nel regno d'Italia:

Tabacco in foglie e in coste di foglie	*Proibito*
Id. lavorato di Spagna in polvere, un kilogramma L.	12
Id. altri	*Proibito*

I tabacchi fabbricati d'ogni specie sono proibiti all'entrata quando non sono importati per conto del governo.

Vi ha però eccezione:

1° Pel tabacco di Spagna in polvere, il cui sdoganamento può aver luogo col balzello stabilito di lire 12 il kilogramma in tutte le dogane ove risiedono i direttori;

2° Nelle stesse dogane si potranno sdaziare i sigari Avana destinati ad uso particolare, previo permesso del direttore, al diritto di centesimi 5 caduno se il loro peso eccede la proporzione di 2 chilogrammi e 5 ettogrammi per ogni 1000 sigari, od a quello di lire 20 il kilogramma se la proporzione fosse maggiore;

Sono considerati come d'Avana tutti i sigari composti di foglie di tabacco di Cuba, di Varinas, di Portorico, di Java, di Manilla, di Colombia e d'altre simili qualità.

3° Col permesso del direttore si potranno anche sdaziare in tutte le dogane composte tabacchi per uso personale di tutte le altre qualità, in quantità non maggiore di 4 kilogrammi, pagando 5 lire per ogni kilogramma.

4° Finalmente in tutti gli uffici potranno sdoganarsi col pagamento dell'imposta assegnata le piccole quantità di qualunque specie di tabacco non eccedenti 5 ettogrammi.

§ 33.

Monopolio e limitata coltivazione del tabacco.

Una questione fu già sollevata quando si discusse in parlamento la legge delle privative del 13 luglio 1862, se cioè non si dovesse estendere a tutto lo Stato la facoltà della coltivazione che ora è concessa solo ad alcune provincie. Siffatta questione fu allora risoluta in senso sospensivo coll'art. 3 di quella legge, articolo che suona così:

« Il ministro delle finanze ha per un quinquennio, e per le località dove la coltivazione del tabacco fu sin qui permessa, facoltà, conformemente alle leggi vigenti, di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione, ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del governo e per l'esportazione all'estero (1); stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

« La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie di terreni destinati a tale uso (Siffatta spesa fu stabilita in lire 10 per ogni ettare di terreno coltivato).

« Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località nelle quali non esiste attualmente, se non per legge, salva tuttavia al ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito. »

Poichè la questione di estendere la facoltà della coltivazione si presenterà di nuovo allo spirare del quinquennio, crediamo opportuno di sottoporla qui a breve esame.

Certo, astrattamente parlando, se la coltivazione è permessa agli uni, non vi sarebbe ragione per negarla agli altri.

(1) Notisi però che in fatto non vi è esportazione.

Ma in pratica la cosa è diversa. Qual ragione vi sarebbe in astratto di permettere a ognuno l'esercizio di qualunque industria e di vietare quella del tabacco? Ma quando è stabilito che il tabacco deve essere un monopolio nelle mani dello Stato affine di ricavarne un'imposta, chi vuole questo fine, deve volere anche i mezzi che ad esso guidano.

L'Inghilterra, giudicando che la coltivazione interna avrebbe pregiudicato alla tassa che voleva mettere sull'entrata del tabacco, la divietò. Egual divieto trovasi incluso nella proposta che, come dianzi accennammo, venne fatta alla camera per sostituire al monopolio l'imposta doganale sul tabacco. Ora se le necessità dell'erario giustificano ad un divieto assoluto in questa materia, niuno vorrà dire che non possano *a fortiori* dar facoltà di imporre una restrizione, un divieto limitato.

Nel fatto è evidente che altro è il non concedere, per esempio, alla provincia di Como (dalla quale ne pervennero più calde le dimande) la facoltà di coltivare tabacco, altro il toglierla alle provincie che già da più o men tempo la posseggono. Io non sostengo che anche a queste, quando ne fosse dimostrata la necessità, non si potesse ritirare, ma in tal caso si avrebbe un danno emergente e un lucro cessante, cosa che non si incontra nell'altro caso. Le terre dove si coltiva il tabacco possono essere state acquistate quando vi era il permesso di coltivarlo, e subirebbero uno scapito. Le altre col mantenere il divieto non sono nè avvantaggiate, nè pregiudicate. Vi ha di più. Il fatto della coltivazione del tabacco nelle provincie dove è permessa, ha determinato un gusto e una consumazione speciale delle qualità prodotte. Il togliere tale permesso offenderebbe le abitudini che si radicano in quel consumo, e per soddisfarle si verrebbe alla coltivazione fraudolenta. Il non estendere il permesso non trae seco nè l'uno nè l'altro di questi inconvenienti.

Adunque il criterio del governo non può essere in questa bisogna altro che l'interesse dell'erario.

Se noi esaminiamo il consumo legale del tabacco per testa nelle varie provincie, troviamo che dove è permessa la coltivazione esso è più basso. A Lecce e a Salerno, dove la coltivazione è permessa, il consumo legale per testa fu nel 1863-64 di grammi 259 nella prima provincia e di grammi 257 nella seconda. Le provincie di Bari, Chieti, Foggia, Reggio, nelle quali la coltivazione è divietata, danno un quoto rispettivamente di grammi 290, 307, 328, 315. Vero è che a Cosenza, dove esiste pure il divieto, il consumo non è che di grammi 219, ma è questa una delle provincie più povere del mezzogiorno. Nelle Marche e nell'Umbria la coltivazione è permessa, e il quoto per testa è di grammi 396. Nelle Romagne, nel Modenese, nel Parmense non è permessa, e il quoto sale rispettivamente a kilogrammi 1. 010, grammi 797, grammi 776.

È questa una prova evidente che, ad onta della più stretta vigilanza, dove esiste coltivazione esiste sottrazione di foglia, fabbricazione e consumazione illecite.

Nella provincia di Como, a cagione delle importazioni fraudolente dalla Svizzera, il consumo per testa scende a grammi 217. Si può asserire che scomparirebbe quasi affatto concedendosi la facoltà della coltivazione.

Nelle altre provincie dove la coltivazione è vietata, eccetto la Sardegna, il consumo è il seguente:

Cagliari	Kilogrammi	0. 467
Napoli	»	0. 687
Genova	»	1. 029
Novara	»	0. 647
Oneglia	»	1. 003
Torino	»	0. 798
Brescia	»	0. 636
Milano	»	0. 598

Credo pertanto che il governo debba limitarsi a dimandare la facoltà di mantenere o di estendere, a norma delle esigenze

della fabbricazione, la coltivazione in quelle provincie nelle quali è attualmente permessa e vige da antichi tempi, ma che sarebbe un grave errore lo andar più oltre, gravissimo e pericolosissimo estendere la facoltà della coltivazione a tutto il regno.

§ 34.

Proposte sull'acquisto dei tabacchi esteri - Perizie - Scorte - Sigari esteri di qualità pregiata.

Posto che il miglior sistema di esigere l'imposta sul tabacco nelle condizioni speciali del nostro regno sia quello del monopolio temperato quale è attualmente in vigore, non mi resta che a dire dei mezzi che a mio credere possono renderlo più vantaggioso.

Quanto alla compera del tabacco estero, ho accennato al § 23 del presente capitolo che il regolamento di contabilità classifica tale acquisto nel novero di quelli che è permesso al governo di fare per via di trattativa privata. E per verità la ragione e l'esperienza confermano la saggezza di così fatta disposizione.

Nelle varie condizioni del mercato del tabacco sarà oggi opportuno di procedere col mezzo dell'asta pubblica, dimani per accordi particolari, un altro giorno per via de'consoli, e talvolta anche mediante delegazione di persona proba e competente. In un dato momento converrà tenere l'uno di questi metodi per una determinata qualità, e un altro per una qualità diversa. Così, a cagion d'esempio, se molti saranno gli offerenti del tabacco di cui l'amministrazione ha bisogno, tornerà più probabile avere migliori condizioni da un concorso pubblico; e per contro il concorso pubblico potrà far salire i prezzi, se ristretto sarà il numero degli esibitori, ai quali riescirà di leggieri di mettersi di accordo.

Una solerte corrispondenza coi consoli sulle piazze dove il mercato del tabacco ha una grande estensione può dar modo

di sottrarsi alle esigenze del mercato nazionale quando queste diventassero eccessive, ed esercita sempre su di esse un salutare influsso.

I prezzi per le compere fatte col mezzo dei consoli sono stati generalmente più vantaggiosi, ma non hanno sempre dato eccellenti risultati sotto il rispetto della qualità della foglia; laonde apparve talvolta raccomandabile la diretta delegazione. Questo mezzo però vuol essere seguito con grande cautela, conciossiachè la persona delegata dovendo essere munita di certi poteri, essa si trova talvolta sottratta al sindacato dell'amministrazione. Sono poi note le mille difficoltà, i mille pericoli che sono inerenti al campionamento, alla consegna, al trasporto e che si devono attraversare prima che il tabacco sia pervenuto in possesso della amministrazione pel cui conto è stato acquistato. Ciò nullameno ai tempi del governo sardo questo mezzo di fare le compere ha sovente presentato utili risultamenti, specialmente pei prezzi.

È pertanto indubitato che, ove si abbia un'amministrazione operosa ed avveduta, bisogna lasciarle in questa parte tutta la libertà di azione che le leggi consentono.

Un altro mezzo per avere buone qualità di tabacco è quello delle perizie sagaci e leali; e per ottenere questo fa di mestieri avere un eletto corpo di periti. Senza di essi, oltrechè l'amministrazione non si trova convenientemente guarentita, si va incontro a molte liti, ed è facile il trascendere o in fiscalità dannose al commerciante o in agevolezze funeste alla regia. Noi soprattutto difettiamo in questa parte, e siccome un corpo di periti non si crea in un momento ma bisogna prepararlo di lunga mano, così io me ne occupai specialmente nello schema di regolamento delle manifatture di cui più innanzi si dirà.

La compera dei tabacchi è stata sin qui presso di noi ordinata in ragione dei bisogni correnti. Poco furono accresciuti i fondi all'uopo stanziati nel bilancio, sebbene, come vedemmo,

prima dell'ultima variazione della tariffa dei prezzi il consumo aumentasse annualmente in vistose proporzioni.

Così l'amministrazione, o per la mancanza di una fornitura o per la tardanza nelle consegne o per altre simili cagioni, si trovò sovente nella dolorosa necessità, per non venir meno a se stessa, di assumere impegni, se non di incontrare spese effettive, al di là dei limiti troppo angusti che le erano assegnati.

A questo proposito fa di mestieri che l'amministrazione abbia sempre in magazzino una scorta almeno di sei mesi, sia per non trovarsi colta alla sprovvista in caso di una improvvisa guerra marittima, sia per far fronte alla mancanza di una fornitura o per inadempimento degli assunti impegni da parte di qualche casa imprenditrice o per perdita di qualche bastimento, e sia infine perchè per avere buoni prodotti è necessario che la foglia abbia subito una lunga e lenta fermentazione, cosa che senza siffatta scorta torna impossibile.

E poichè siamo sull'argomento degli acquisti, dirò qui che occorre stanziare sul bilancio in aggiunta al fondo attuale del rispettivo capitolo una somma di due o tre milioni per compera di sigari esteri di qualità fine. Lo smercio di questi offre vantaggi grandissimi, perchè se ne ricava l'80 e perfino il 100 per 100, e anche più secondo le specie.

L'amministrazione francese spende annualmente oltre sette milioni di franchi in sigari esteri; noi appena il decimo di questa somma. Ora però nelle principali città d'Italia si istituirono rivendite fornite di varie qualità di sigari esteri bene conservati, e le quali non si occuperanno che dello smercio di questi come si pratica in altri Stati, e come pur si fece in altri tempi in Milano, Firenze e Napoli. Così lo spaccio diverrà importantissimo, perchè i consumatori saran sicuri di trovare veri e non guasti sigari delle qualità più pregiate.

§ 35.

Concentramento delle lavorazioni congeneri dei tabacchi nelle stesse manifatture - Regolamento uniforme.

Abbiamo veduto che il numero delle nostre manifatture dei tabacchi è soverchio, e che una delle principali difficoltà per diminuirle è la specialità di lavorazione che in quasi ognuna di esse si trova. Ora sarebbe mestieri che ogni manifattura si restringesse a quella specie di lavorazione nella quale si mostra decisamente superiore alle altre. Così la fabbricazione per esempio di sigari *Cavour*, e di certe qualità di rapati dovrebbe essere concentrata intieramente nelle manifatture di Torino; quella di sigari Virginia alla paglia, dell'Albania e del Caradà nella Manifattura di Milano, i così detti sigari del *Moro* e quelli di Virginia ad uso Roma e Bologna in quella di Bologna; nello stesso modo che le polveri leccesi si fabbricano dalla manifattura di Lecce, i Monocos e gli Zenzigli da quella di Cagliari. Per tal guisa pure le diverse qualità di trinciati dovrebbero essere commesse alle diverse manifatture che a ciò sono più adatte.

Qualche cosa si è già fatto in questo senso, ma dovrebbe darsi al sistema tutta l'estensione che comporta. Allora si potrebbero definitivamente chiudere tre o quattro almeno delle esistenti manifatture. Ma a tal uopo torna indispensabile d'allargare le manifatture destinate a prendere le maggiori proporzioni, ed erigere qualche edificio nuovo.

In questo modo, e stabilito un nuovo e durevole ordinamento con pochi e grandi motori, con meccanismi adeguati all'importanza delle varie specialità, con locali ordinati per tutte le gradazioni della produzione, si otterrebbe economia di spesa, regolarità di servizio, guarentigia d'interessi, eccellenza di prodotti che convenientemente stagionati in locali appositamente co-

strutti incontrerebbero il pieno gradimento dei consumatori. Allora lo smercio prenderebbe amplissime proporzioni, il contrabbando sarebbe debellato, e le entrate del ramo salirebbero in breve ad alto grado di prosperità.

Ma finchè l'ottimo non possa conseguirsi, sarebbe follia di trasandare il bene. Ciò che intanto occorre ed anzi urge, è un regolamento e un organico comune di questo servizio. Il solo fatto della diversa gradazione dei soldi mette sovente nei più gravi impacci l'amministrazione, e io non posso se non augurare che venga al più presto approvato il progetto che deposi nelle mani del ministro.

In quel progetto, mentre sono riportate tutte le norme amministrative e contabili contenute nelle istruzioni provvisorie di che ho a suo luogo discorso, è disposto che le manifatture dipendano immediatamente per la parte amministrativa dalle direzioni compartimentali delle gabelle, per la parte tecnica direttamente dal ministero delle finanze. Esse sono divise in due ordini a seconda della loro importanza, e il personale che vi è addetto si distingue in superiore e secondario.

Gl'impiegati superiori per le manifatture di primo ordine sono il direttore, gli ispettori, il capo-tecnico, il *controllore* ed il perito. Per le manifatture di second'ordine, il capo-fabbrica ed il *controllore*.

Gl'impiegati secondari sono i computisti, i magazzinieri, i fabbricanti, i commessi e gli allievi. Ad ogni manifattura è addetto anche un medico, alcuni macchinisti, capi e sotto-capi operai, maestri, lavoranti a paga fissa ed a cottimo, visitatori, visitatrici e portinaio.

Seguono le speciali attribuzioni di ogni impiegato ed agente, le varie dipendenze e responsabilità, i requisiti per conseguire i diversi gradi secondo la speciale loro importanza. Così ad esempio pel conferimento dei posti di perito è detto che sarebbero preferiti coloro che avessero sostenuto lodevolmente gli esami di chimica e botanica in qualche università.

Per tal modo col sussidio di valenti ingegneri educati agli alti studi e alle larghe osservazioni in paese e fuori, con funzionari che per la lunga permanenza nella carriera degli stabilimenti governativi acquisterebbero il necessario corredo di cognizioni pratiche, con buoni periti e meccanici, con un servizio regolare di amministrazione e di computisteria, anche prescindendo da mutamenti radicali si potrebbero conseguire ottimi risultati.

§ 36.

Miglioramento degli stabilimenti saliferi.

Non pochi miglioramenti sarebbero eziandio da introdurre nelle saline. Lascio di parlare di quelle concesse in pieno esercizio per un dato periodo all'industria privata.

In primo luogo reputo che le saline dello Stato debbano essere o esclusivamente amministrate dal governo, o interamente date alla privata industria. Il sistema della cointeressenza adottato per la salina di Comacchio è fonte d'impacci e questioni continue, le quali è ben difficile in qualsiasi contratto di questo genere di prevenire.

In generale nelle saline di acqua salsa converrebbe introdurre macchine a vapore ad alta pressione pel conseguimento delle acque marine. La spesa per queste macchine non sarebbe grave, costando esse da cinque a sei mila lire ciascheduna, e sarebbe poi la medesima largamente compensata da economia di tempo e di mano d'opera.

Il bisogno di tale innovazione si fa specialmente sentire nelle saline di Portoferraio dove si fa uso di forza animale, e dove adottando una di quelle macchine, a spesa uguale si potrebbe di leggieri ottenere una produzione di molto maggiore.

Nella salina di Barletta poi abbiamo veduto come l'immissione nelle vasche di cristallizzazione delle acque madri dai

bacini di preparazione si faccia, ogniqualvolta non si può ottenere per il libero afflusso degli spiratoi di detti bacini nei canaletti alimentatori e da questi per le chiaviche di scarico, col mezzo di 62 macchine idrofore. Queste macchine idrofore sono di legno, e per giunta in cattivissimo stato. Ora a queste sarebbe opportunissimo di sostituire cinque piccole *locomobili* a vapore del sistema *Garrette*, ognuna della forza di quattro cavalli, da distribuire per le cinque sezioni in cui è diviso lo stabilimento; con che si otterrebbe anche qui una rilevantissima economia, e si riuscirebbe inoltre ad accelerare e crescere più del doppio la produzione.

Questa salina è vantaggiosa allo Stato, perchè è capace di grande incremento, e la fabbricazione del sale è a modico prezzo. Essa può sopperire alla consumazione di quasi tutte le provincie napolitane, ma le difficili comunicazioni rendono troppo costosi i trasporti. Per portare la salina di Barletta a quel grado di floridezza a cui può elevarsi, importerebbe che si costruissero grandi empori per riporvi il sale; che questi empori fossero in prossimità dei punti d'imbarco; che si facesse una calata o meglio un porto, per agevolare l'approdo delle navi e l'imbarco del sale; che si mettesse in comunicazione la salina colle ferrovie dalla parte di terra.

Si erano già presentati al parlamento due progetti per la concessione di detta salina all'industria privata, ma non sortirono alcun effetto, e intanto le cose camminano sul piede di prima. Una decisione definitiva in proposito è richiesta altamente dallo interesse dello Stato, perocchè quando il governo avesse a conservare l'esercizio della salina, non dovrebbe indugiare a porsi vigorosamente nella via delle opere di miglioramento.

La salina di Cervia giace quasi tutta in un basso fondo, sovra il quale suole elevarsi la marea per più d'un metro. Tal posizione le dà l'opportunità di una facile immissione delle acque e di un riflusso ugualmente facile senza bisogno di macchine,

e così con pochissima spesa si potrebbe elevare la produzione a 200,000 quintali annui.

Sgraziatamente i metodi che si usano in quella salina sono oltre dire vieti; la convenzione stipulata dall'amministrazione pontificia non ha termine fisso, onde il governo nazionale si trova impacciatissimo per modificarla, e i proprietari privati dei fondi non hanno mai pensato a costituirsi in società con una intelligente direzione, la quale regolasse in comune la lavorazione portandovi le necessarie riforme. Un tentativo di associazione fu fatto in seguito a replicate sollecitazioni del ministero nella adunanza che venne tenuta il 12 settembre 1865, la quale se non diede un pratico risultato per mancanza di numero degli intervenuti, è a sperare che sarà stato un primo passo per venire poi a quelle combinazioni che permettano al governo di mantenere, senza ulteriore suo scapito, la fabbricazione del sale in quella regione, e alla attuazione di quei metodi che valgano a migliorare la qualità del sale che riesce attualmente una delle più cattive. È però da osservare che intanto si coltivano trattative con una società industriale, la quale sottentrerebbe, sotto determinate condizioni, agli obblighi e ai diritti del governo.

Per la salina di Miliscola, che costò già alcune centinaia di migliaia di lire, e che richiederebbe ancora per essere terminata un mezzo milione, senza che dar potesse, anche nella migliore ipotesi, più di un ventimila quintali annui di sale, non possiamo che far voti onde sia concessa all'industria privata.

Si sta poi studiando un progetto presentato dal chiaro Ranieri per istituire nell'isola d'Ischia una salina che sarebbe favorita dal calore naturale del suolo, potenza ancor poco sperimentata in Europa; questa salina fornirebbe le materie elementari ad una vasta fabbricazione di prodotti chimici.

Quanto alla salina minerale di Lungro diremo che deplorabilissimo ne è lo stato. I magazzini esterni sono angusti e minacciano rovina. I lavori sotterranei sono spinti a poco meno di 200 metri sotto la bocca della galleria d'ingresso. A circa

60 metri sotto questa si trova uno speco o vano, il quale ha coll'aria esterna due comunicazioni distinte, che sono la galleria d'ingresso ed il pozzo verticale, detto pozzo Gallo. Al vano hanno accesso comune tutti i lavori attuali posti ad un livello più basso. Malgrado perciò che la miniera abbia apparentemente due comunicazioni separate coll'aria esterna, i cantieri dei lavori non ne hanno realmente che una sola, la quale all'altezza della galleria si divide in due. L'aria dovendo quindi entrare e uscire per una sola apertura, la ventilazione vi ha luogo molto stentatamente, soprattutto in certe stagioni dell'anno. In autunno è forza sovente sospendere ogni lavorazione. Vi sono altri inconvenienti non meno gravi. L'accesso allo speco non si ha che per anditi e scale tortuose e irregolari, per cui il trasporto si fa tutto a spalle d'uomo, e la spesa corrispondente è fino di lire 1. 70 il quintale.

Gli operai, a cagione dell'aria oppressiva che affatica la respirazione e provoca il sudore, lavorano ignudi, e lo spettacolo di centinaia di uomini gementi in quegli ampi gironi sotto enormi carichi richiama alla memoria dei visitatori uno dei terribili tormenti immaginati dall'Allighieri. Nessuna regola d'arte presiede alla escavazione. Unica norma il seguire l'apparenza ubertosa dei *filoni*, in conformità di tradizioni e pregiudizi inveterati. Tutto si fa a furia di picche, di cunei, di leve, sicchè riferendo la spesa del taglio ad ogni quintale di sale prodotto, cioè separato dalle *borde* e dagli *sfridi* interni, essa ammonta a centesimi 90 circa per quintale. La difficoltà e l'immenso costo dei trasporti interni e dell'estrazione furono causa che, oltre alle materie *bordose* sterili, si lasciassero accumulare nello interno della miniera quantità immense di *sterri* ricchissimi provenienti dal taglio, dalla scheggiatura del minerale e dallo *sfrido* del sale, che oltre di essere perduti (mentre potrebbero facilmente venir convertiti in sale purissimo mediante evaporazione), accrescono ancora la difficoltà

della coltivazione. Manca in fine una strada rotabile che congiunga la borgata di Lungro colla salina.

Vi ha chi consigliò di abbandonare quella miniera. È in effetto evidente che i suoi prodotti non potranno mai, specialmente sotto l'aspetto economico, reggere al paragone di quelli delle saline di Barletta e di Trapani. Però considerazioni di politica e di umanità inducendo a non privare le popolazioni calabresi di un genere finora da loro preferito, e il comune di Lungro in ispecie di un'industria che è la sola che abbia, non resta che di cercare di trarre da quella miniera il partito meno gravoso allo Stato.

In seguito agli studi fatti, furono così classificati i provvedimenti da adottare per assicurare il regolare esercizio di quella salina:

1° Riedificazione dei magazzini esterni;

2° Ventilazione della miniera;

3° Facilitazione dei trasporti interni ed esterni e della estrazione del minerale;

4° Ordinamento dei tagli ed applicazione delle mine per l'escavazione interna;

5° Scheggiatura e scelta del minerale;

6° Partito da trarre dagli sterri mediante dissoluzione di essi nell'acqua e loro successiva evaporazione artificiale.

Questi studi serviranno di utile base per formulare i capitolati d'onere per un eventuale appalto, che sarebbe il più acconcio espediente.

Venendo ora alla salina di Salso maggiore, è a dire che il sale in essa prodotto mostra un color molto rossiccio e che è assai solubile. Il governo, non avendo potuto ottenere dall'affittuario di vederne migliorata la fabbricazione, fu costretto, con decreto del 3 settembre 1865, a ribassarne il prezzo, assimilandolo al sal comune, mentre in ragione della sua composizione avrebbe dovuto considerarsi e vendersi al pari del sale di Volterra. Nello stesso tempo esso fece trasmettere

grossa quantità di acqua di Salso maggiore al direttore della salina di Volterra, signor Brasseur, commettendogli di fare con esse acconci esperimenti di produzione, e incaricò gli ingegneri signori Gastaldi e Pellati di fare studi ed esperimenti sul luogo.

I risultati ottenuti dal signor Brasseur furono soddisfacentissimi; il sale da lui prodotto coll'acqua di Salso maggiore risultò bianchissimo, puro e ben cristallizzato, non meno di quello dello stabilimento affidato alla sua intelligente direzione.

Sostanzialmente identici furono i risultati delle esperienze instituite dai due ingegneri sopranomati. Essi presentarono sulla salina di Salso un'ampia relazione colla proposta di un nuovo metodo di fabbricazione. Questo metodo è semplicissimo e di poca spesa, non dovendo importare che lire 10,000 circa per l'adattamento del locale e provvista di due padelle di salinazione, e una spesa di lire 0. 50 per ogni quintale di sale prodotto.

Crediamo che nelle conclusioni della citata relazione stiano le basi per addivenire al miglioramento della salina di Salso maggiore tanto nelle condizioni attuali, quanto dopo la scadenza del contratto coll'affittuario (31 dicembre 1874), epperò le riferiamo qui testualmente a complemento dei presenti cenni:

1° Posto che in virtù dell'art. 11 del contratto l'attuale concessionario si è obbligato di intraprendere e di proseguire senza interruzione i lavori di trivellazione per la scoperta della presunta miniera di salgemma, converrà esigere da esso di apportare nei suoi lavori maggiore alacrità, essendochè dall'anno 1860 al mese di luglio 1865 appena sono stati perforati metri 44 di pozzo, e quindi solo una media profondità di metri 9 all'anno. È chiaro che la scoperta del salgemma potrebbe cambiare intieramente la condizione della salina.

2° Ove il governo trovi conveniente che si diminuisca la quantità del sale prodotto, sarebbe equo che assegnasse un compenso di lire 2 per ogni quintale superante il numero

fissato dal governo di 15,000 quintali; talchè se per esempio il governo fissasse a soli quintali 6,000 la produzione annua, il compenso da darsi al concessionario fosse di lire 18,000. Il profitto netto essendo di circa lire 1. 82, il concessionario verrebbe in tale modo anche compensato del leggiero aumento di spesa che avrebbe per una produzione più limitata.

Le obbiezioni mosse dall'affittuario contro una limitazione della produzione si risolvono di per sè stesse:

a) Perchè colla fabbrica attuata non si potrebbe, in alcun modo, oltrepassare la produzione di quintali 15,000, e nessuno dei lavori del concessionario negli ultimi anni ha avuto per iscopo di aumentare la potenza produttiva dell'officina di evaporazione;

b) Perchè, ammettendo che coll'estrarre dai due pozzi principali una quantità di acqua minore ne avesse a risultare un innalzamento delle acque salse in modo da farle riversare nei pozzi di acqua dolce, vi sarebbe il mezzo di evitare questo inconveniente coll'aprire, a livello del letto del torrente vicino, un cunicolo per cui le acque salse verrebbero ad avere un facile sfogo. Non sarebbe del resto difficile, anche nel caso di un rimescolamento delle acque salse colle acque dolci dell'abitato, provvedere con una tenue spesa la borgata di Salso maggiore di acqua potabile, conducendovela dalle sovrastanti colline;

c) Perchè ove la quantità d'acqua madre prodotta, nel caso di una limitazione nella fabbricazione del sale, non fosse sufficiente per l'uso dei bagni, si potrebbe mescolare colle acque naturali ancor molto ricche di iodio, delle quali tempo fa si è fatto, senza serio inconveniente, uso per due anni.

3° Ove alla fine della concessione attuale i lavori di ricerca non abbiano condotto a rinvenire lo sperato deposito di salgemma, si dovrebbe ordinare, nel caso di una nuova concessione, la costruzione di un edifizio di graduazione capace di concentrare le acque a 23° e 24° B., mercè cui si potrà ridurre a meno della metà la consumazione attuale di combusti-

bile. A questo proposito conviene notare che la distruzione dei boschi vicini succede con tale rapidità, che forse prima ancora della fine del contratto attuale non sarà più possibile aver legna che a prezzi molto elevati.

Nel caso di un nuovo affitto converrà ordinare l'instituzione d'alcune trombe, colle quali si potrà pure ottenere una grande economia nelle spese di estrazione dell'acqua stessa.

Vi è tuttavia luogo a dubitare che, ove le condizioni attuali non vengano a cambiare per l'eventuale scoperta del salgemma, la salina di Salso maggiore possa mai arrivare a competere, per il costo dei suoi prodotti, colle saline della Sicilia e della Sardegna.

§ 37.

Proposte riguardanti la tariffa dei tabacchi - Vendita di trinciati a prezzi ridotti nei paesi di frontiera - Conclusione.

Ho al § 31 di questo capitolo dimostrato i buoni risultati prodotti dalle ultime variazioni alla tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi. Rispetto però a questi ultimi non può dissimularsi che di alcune qualità il consumo diminuì assai. Esaminando ciò, mi son potuto convincere che con alcuni attenuamenti di prezzo il successo di quelle variazioni sarebbe pieno. Li accenno nel seguente prospetto:

		Prezzi di vendita per kilogramma	
		che si propongono	in vigore al 1866
Rapati	qualità superiore ..... L.	9. 50	12. 30
	1ª qualità ..... »	7. 60	10. 40
	2ª qualità ..... »	6. 60	7. 60
Caradà e Zenzigli	qualità superiore ..... L.	9. 50	12. 30
	1ª qualità ..... »	7. 60	10. 40
	2ª qualità ..... »	6. 60	7. 60
	3ª qualità ..... »	3. 80	4. 80
Trinciati	qualità superiore ..... L.	9. 50	10. 40
	1ª qualità ..... »	6. 60	7. 60
	2ª qualità ..... »	4. 80	4. 80

Per porre più facile argine al contrabbando del tabacco gioveranno moltissimo i provvedimenti adottati dal parlamento e dal luogotenente del Re sanciti con decreto del 28 giugno 1866, mercè cui, a imitazione di quanto si pratica in Francia, il governo è stato autorizzato a mettere in vendita in una zona di 20 chilometri dal confine di terra tabacco trinciato di terza qualità al prezzo di lire 2. 20 al chilogramma, quando il minor prezzo dei trinciati è nelle altre parti del regno di lire 4. 80.

Questo il passato della imposta dei sali, tabacchi e polveri; questa l'opera dell'amministrazione instauratasi nello agosto del 1862; questo infine l'avvenire desiderabile e possibile dell'imposta medesima. Conchiudendo dirò: noi abbiamo fatto finora molti passi, ma un'ampia e sicura via ci rimane da percorrere. I risultati ottenuti ci siano arra dei futuri. Non si esiti ad erogare alcune somme indispensabili per ottenere una produzione maggiore e più perfetta, uno smercio più vasto e più sicuro. Si allettino gli ingegni; si tolgano gli oziosi impiegati;

si adottino tutti i trovati suggeriti dalla scienza e dalla industria; si appaghino rispetto alla bontà e alla varietà dei prodotti i voti dei consumatori, e l'erario nazionale troverà nella privativa una miniera d'oro inasauribile; in tre anni i tabacchi daranno cento milioni di provento annuo, i sali sessanta, e così forse allo spirare del 1870 i monopoli dello Stato avranno raddoppiata l'entrata che davano nel 1862.

CAPITOLO V.

Dazi di consumo

---

§ 1.

I dazi di consumo e i diritti d'accisa.

Colla generica denominazione di dazio di consumo soglionsi ordinariamente indicare tutte le tasse che colpiscono le derrate destinate a soddisfare ai bisogni quotidiani della vita.

Fu sagacemente osservato a tale proposito, che volevasi fare una distinzione fra la tassa che colpisce le derrate nel momento in cui si producono, e quella che le colpisce in altro tempo più o meno remoto. Coi diritti d'*accisa*, di tasse di produzione vennero quindi indicate le imposte che mirano a colpire i generi o nel momento che subiscono le ultime preparazioni necessarie per ridurre la materia prima in istato d'esser posta in commercio, ovvero quando queste operazioni sono appena compiute.

Furono per altra parte chiamate più specialmente tasse di consumo quelle che son dirette a far pagare il dazio in quel momento, che essendo il più prossimo alla consumazione del genere, meglio si presta alla riscossione del balzello. In Francia vennero indicate col nome di *octroi* le tasse che colpiscono gli oggetti destinati pel consumo e che si riscuotono nel momento in cui questi sono introdotti nella parte abitata di un comune, circoscritta nella maggior parte dei casi da una linea daziaria.

Eguale denominazione avevano nel Belgio prima della loro abolizione decretata nel 1860.

L'etimologia della parola *octroi* si perde nel buio dei tempi. Alcuni vorrebbero scorgervi una corruzione della voce latina *auctoritas*, quasi per indicare *facoltà data ai comuni d'istituire un balzello*. Quella di *accisa*, corrispondente alla parola inglese *excise*, supporrebbe una sottrazione in natura di una parte del genere colpito, e risponderebbe in qualche modo al concetto della decima.

§ 2.

Origine e vicissitudini dei dazi di consumo.

L'origine delle tasse di consumo è forse altrettanto antica quanto l'istituzione del civile consorzio dei popoli. Esse esistevano presso gli abitanti dei grandi imperi dell'Asia, e abbiamo fra le altre la testimonianza di Aristotile, che ricorda una antica legge di Babilonia, per la quale la imposizione del decimo gravava tutto ciò che entrava in quella metropoli. In Grecia queste tasse assunsero piuttosto il carattere della capitazione, e pesarono precipuamente sui forestieri che, come è noto, erano colà chiamati *barbari*, e venivano dalle leggi trattati in modo più oneroso dei cittadini.

Sotto la dominazione romana le tasse locali si moltiplicarono a dismisura, specialmente negli ultimi tempi, quando distolte in gran parte dal loro primitivo intento, quello cioè di sopperire alle pubbliche spese della città, furono rivolte a mantenere lo smodato lusso di corte.

Colle invasioni successive essendo stati rovesciati tutti gli ordinamenti civili in Europa, furono ingoiati nella stessa voragine i diversi sistemi di pubblica amministrazione che fino allora avevano retto i popoli. Il feudalismo, basato sui servigi personali, cancellò quasi intieramente le traccie d'ogni altro tributo.

Così rimasero le cose fino al sorgere dei comuni e al costituirsi dei grandi Stati. Pare che fosse per far fronte al sempre crescente dispendio degli eserciti che vennero ripristinate le tasse sull'entrata delle merci nelle città e sul loro minuto traffico (1). Ma per molto tempo la proporzione di siffatti dazi, il modo di riscuoterli e la scelta dei prodotti sui quali cadevano rimasero interamente arbitrari, perocchè la scienza della finanza non poggiando ancora sopra sicuri principii, altro intento non aveva, fuor quello di procacciare al fisco i sussidi de'quali abbisognava.

I governi d'Europa nel medio evo non ebbero alcun freno nella applicazione delle tasse, e si riservarono talvolta perfino il monopolio delle materie più necessarie alla industria; valga a mostrarlo la privativa del ferro e dell'acciaio sancita da Federigo II nel reame di Napoli.

Fra le più antiche tasse di consumo in Italia dobbiamo notare quelle sulle carni, sulle bevande e sul grano, che furono volta a volta riscosse ora in pro dei baroni, ora a vantaggio dei comuni.

Il Cibrario nella sua *Economia politica del medio evo* accenna ai dazi che nel comune di Modena si esigevano sul minuto spaccio del pane, del vino e delle carni, fin da tempo antichissimo.

Così il Bianchini ci fa sapere come uguali dazi si riscuotessero nel reame di Napoli sotto i diversi governi che si succedettero, dei Normanni, degli Svevi, degli Angioini e degli Aragonesi (1140-1503).

Il dazio sulle carni sotto il governo dei Normanni (1140-1195), riscuotevasi col nome di *plateaticum* dai pubblicani in piazza sulla vendita degli animali, ed in seguito per agevolarne l'esazione venne imposto col nome di *scannaggio* sulla macella-

(1) J. B. Say - *Cours d'économie politique pratique.* - Cibrario - *Economia politica del medio evo.*

zione; e per raggiungere meglio lo scopo sotto la signoria degli Svevi (1195-1266) fu stabilito che solo in determinate località potesse farsi la macellazione degli animali.

Fu pure sotto il governo degli Svevi che si introdusse un dazio sui mulini, limitatamente però alla Puglia (1).

Molto più tardi si istituì un dazio di egual natura nello Stato di Milano. Entrato in questa città Carlo V, egli volle gli fossero pagati 25,000 scudi d'oro al mese, e nominò un tribunale incaricato di ripartire equamente il carico, procedendo alla stima generale di tutti i terreni e di tutti i beni stabili. Questa grand'opera venne subito intrapresa, ma richiedendo molte indagini e molto tempo, ed essendo d'altra parte urgenti i bisogni dell'erario, il tribunale dell'*estimo* cominciò col ripartire sopra le città il carico mensile nel miglior modo possibile. Da una consulta del vicario (1 marzo 1577) risulta come la città di Milano addivenisse al *subriparto* del contingente assegnatole mediante un dazio non solo sulla vendita della carne, ma anche sulla macinatura del frumento, della segale e del miglio. « È questa, dice « il Carli, l'origine nello Stato di Milano del dazio della macina « che si chiama civica, e di quella sulla carne detta del *se-* « *sino* (2). »

Trovato poscia il modo di fabbricare l'acquavite, il fisco non tardò a scoprire in questa bevanda una materia imponibile per eccellenza. Ed essa fu bentosto colpita dal dazio, che in alcune località veniva esatto con tassa sullo spaccio al minuto, ed in altre sotto forma di privativa del governo, che ne appaltava la fabbricazione. Quest'ultimo modo adottavasi nel reame di Napoli nel 1679 (3).

Il dazio sulla birra, che in alcuni paesi frutta allo Stato im-

(1) Bianchini - *Storia delle finanze del regno di Napoli.*
(2) Carli - *Monografia sul censimento dello Stato di Milano.*
(3) Bianchini - Op. cit.

mense somme, non diede finora in Italia proventi d'importanza, perchè il consumo di tal bevanda non è molto diffuso.

Questa bevanda cominciò ad essere tassata in Inghilterra nel 1697 e nell'anno successivo in Francia, poco dopo in Baviera, nel Würtemberg, nella Prussia, nei Paesi Bassi, nel Belgio ed in Austria.

Come in Italia, così in tutti i paesi d'Europa vennero a poco a poco istituiti i dazi di consumo sopra le materie più generalmente ricercate. E poichè a seconda delle diverse abitudini delle popolazioni variano nei diversi paesi le derrate di consumo quotidiano, così non è senza ragione che vediamo preferita la tassa sopra l'uno, piuttosto che sopra l'altro genere. La qual cosa spiega perchè il vino in Francia, gli spiriti in Inghilterra, la birra in Germania, ed il grano in Italia siano stati più specialmente presi di mira dal fisco.

§ 3.

I dazi di consumo in Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Austria.

Quanto più lento d'ogni altro a formarsi sia l'ordinamento amministrativo delle imposte indirette, basti a dimostrarlo il fatto che le tasse sul consumo, ad onta degli sforzi dei legislatori e dei progressi delle scienze economiche, non riuscirono ad avere prima del secolo in cui viviamo un assetto stabile e regolare in Europa, specialmente per quella parte che rimase riservata ai comuni.

In Inghilterra essendo stata assai per tempo l'amministrazione locale abbandonata a sè stessa, e confidata a mani molte volte inette, le tasse comunali, senz'essere gran fatto profittevoli, erano divenute un peso insopportabile. Un piccolo numero di privilegiati esercitava un monopolio odioso sulla massa dei consumatori, e per riparare a questo abuso fu mestieri demolire l'antico edifizio delle corporazioni e rimettere a nuovo l'ammini-

strazione municipale. Tale opera compievasi con nuove leggi, dapprima per la Scozia (1833), poi per l'Inghilterra (1835), infine per l'Irlanda (1840).

Intorno all'origine della tassa d'*accisa* non sono concordi in Inghilterra gli economisti. Vorrebbe il Doubleday (1) che essa sia stata immaginata dal *lungo parlamento* (anno 1643); secondo Pebler (2) invece il *lungo parlamento* l'avrebbe soltanto riordinata e datole una nuova base, estendendola alla maggior parte dei generi più consumati.

La tassa sulla carne e sul pane fu abrogata al finire della guerra contro l'infelice Carlo I. Ma in seguito sotto il regno di Guglielmo III e della regina Anna il diritto d'*accisa* colpì anche il sapone, le candele, l'amido, i cuoi, la carta, i vetri, gli specchi, le tegole e i mattoni, ed andò sempre più estendendosi nei tempi successivi fino al 1815, anno in cui cominciò a diminuire progressivamente l'entità della tassa e il numero degli oggetti che ne sono colpiti.

La tassa nondimeno produce ancora in Inghilterra 400 milioni di franchi, e si computa che le restrizioni arrecatevi in questo secolo rispondano a 300 altri milioni che se ne sarebbero potuti ricavare.

Le spese di esazione scemarono progressivamente mercè le savie economie introdotte nella amministrazione finanziaria inglese; e l'*accisa*, che nel 1841 occupava nel Regno Unito 6,774 agenti, colla spesa di 25 milioni di franchi, nel 1851 ne occupava appena 5,457, e non costava più di 17 milioni.

In Francia parimente procedettero incerte le tasse locali fino a tempi da noi poco discosti. Anticamente, quando veniva istituita qualche nuova imposta sul consumo, i comuni ottenevano dal sovrano che una parte del prodotto venisse impiegata a sopperire ai loro bisogni. Al principio del secolo XVIII il go-

(1) *Storia finanziaria dell'Inghilterra.*
(2) *Storia delle finanze del Regno Unito.*

verno togliendo i dazi ai comuni, se li appropriava; ma sotto l'assemblea costituente (1791) essi ritornarono ai municipi. Sotto il primo impero a vantaggio del governo ripristinavasi la tassa sulla produzione del vino, che prese allora il nome di *diritto d'inventario*. Ma il sistema dell'*inventario* parve ben presto troppo vessatorio, e fu perciò abbandonato al tempo della ristaurazione, sostituendovisi la tassa sulla circolazione del vino.

Attualmente sono colpiti a favore dell'erario in Francia il vino, il sidro, l'idromele, l'acquavite, gli spiriti, i liquori e la birra, onde questa tassa si suole applicare col nome generico d'imposta sulle bevande. Essa colpisce le derrate in sei modi o momenti diversi: 1° con un diritto di circolazione sul vino, il sidro, l'idromele quando vengono esportati dal luogo di produzione; 2° con un diritto di vendita al minuto quando le stesse derrate si trovano presso i rivenditori; 3° con un diritto di consumo sugli spiriti e liquori; 4° con un diritto d'entrata che si riscuote su tutte le derrate succitate, meno la birra, quando sono introdotte in un comune la cui popolazione non sia minore di 4,000 abitanti; 5° con un diritto proporzionale di permesso che si fa pagare a tutti i venditori di bevande all'ingrosso ed al minuto; 6° finalmente la birra è gravata di una tassa di fabbricazione ragguagliata alla quantità e alla qualità della medesima.

Nel bilancio per l'anno 1866 il prodotto della tassa sulle bevande in Francia venne presunto nella somma di lire 216,765,000. Si calcola che in questo prodotto i vini e gli spiriti concorrano nella proporzione di quattro quinti.

L'*octroi* rimase a favore dei comuni, la maggior parte dei quali trova in esso la fonte principale dei suoi redditi. La città di Parigi entra in questa categoria, e il suo bilancio attivo è per tre quarti costituito dal provento dei dazi di consumo (1).

(1) Venti anni addietro i dazi di consumo nella città di Parigi davano il provento di lire 32,000,000 circa. Il loro reddito crebbe rapidamente,

Anche nel Belgo l'*octroi* vi era in settantotto comuni, urbani gli uni, città più o meno grandi, rurali gli altri; ma poi fu abolito colla legge 18 luglio 1860. È questo pel nostro assunto un fatto di tanta importanza, che giova fermarvi alquanto sopra l'attenzione.

Il governo belga, facendosi iniziatore della abolizione davanti al parlamento, rendevasi interprete di un vivissimo desiderio delle popolazioni, desiderio che la fiorente condizione delle finanze dello Stato gli dava modo di poter soddisfare. Il grido per l'abolizione dell'*octroi* fu sollevato più alto dalle città che non dai comuni di campagna, ed era naturale, poichè nei primi avendo la sempre crescente ricchezza fatta aumentare a dismisura la popolazione, e non potendo questa contenersi nel limite segnato dalle mura, si formarono quei ricchissimi sobborghi che per esempio intorno a Bruxelles dan ricetto a 120,000 persone. I contatti fra gli abitanti delle città e dei sobborghi divennero quindi continui, e ad essi l'esistenza dell'*octroi* era di perpetuo ostacolo. Giovava dunque il toglierlo, per far cessare il malcontento e por termine anche ad un impudente contrabbando.

L'esempio dell'Inghilterra era di più per le popolazioni del Belgio uno stimolo incessante, ed esse anelavano di imitare quel paese dove le persone e le cose arrivano e circolano senza trovar mai il menomo intoppo.

E mentre il desiderio di sollevare il paese da un peso tanto molesto andava vieppiù infervorandosi, il ministro delle finanze signor Frère-Orban, con indefessi studi, con incessanti ricerche, si andava preparando a farlo soddisfatto.

Venne finalmente il giorno 20 marzo 1860, in cui presentò alla camera il progetto di abolizione, il quale con lievissime

e nel 1863 raggiunse la somma di lire 82,646,175, cioè lire 50 per ogni abitante. La somma prevista pel 1866 fu di lire 92,385,000.

modificazioni fu nei due rami del parlamento votato a grandissima maggioranza.

Con quella legge, per sopperire alle spese comunali a cui erano prima rivolti i proventi dell'*octroi*, venne creato un fondo speciale, composto di tasse cedute dallo Stato e da esso riscosse per effetto di modificazioni nell'assetto delle imposte e di aumenti nelle tariffe doganali.

Quel fondo speciale era pei primi anni guarentito dallo Stato in un minimo di lire 15,000,000, e doveva essere destinato a favore di quei comuni che avevano l'*octroi*, e fino a compimento del prodotto che da questa tassa ritraevano. Or se si considera che a 11,500,000 lire sommava nel 1859 il reddito netto che complessivamente ritraevano i comuni dai dazi d'introduzione, si vede il piccolo residuo che rimane da ripartire a pro degli altri comuni del regno, i cui abitanti sono pure chiamati a contribuire al pagamento delle tasse che costituir debbono quel fondo speciale.

Perciò lo spediente non si presenta, a chi lo giudica spassionatamente, meritevole di tutti gli encomi con cui venne accolto, e fors'anche col tempo maggiori inconvenienti potranno sorgere da un sistema che si traduce nel dare ai comuni sul fondo speciale una partecipazione, non sempre proporzionata al concorso che portano per formarlo.

Un progetto di abolizione dei dazi d'introduzione nei comuni fu anche presentato dal governo dell'Olanda alla seconda camera degli Stati generali nell'ottobre 1864, ed è stato adottato il 30 maggio 1865. Esso però non è così radicale come quello del Belgio, permettendo di derogare al principio dell'abolizione pei comuni che versano in circostanze eccezionali. La legge poi provvede perchè si possa supplire in gran parte agli aboliti redditi daziari dei comuni con imposte dirette. Ma l'indole degli Olandesi sembra ripugnare a siffatto genere di imposte, e soprattutto a quelle che, come la capitazione, sono basate sopra una uniforme e perciò ingiusta tassazione, o come

l'imposta di ricchezza mobile, a cagione delle dichiarazioni che prescrive, pongono la coscienza in lotta coll'interesse del contribuente, e ne fanno palese lo stato di fortuna. Perciò la legge abolitiva non fu accolta in Olanda collo stesso favore che trovò nel Belgio. Il qual fatto conduce a credere che anche la bontà delle imposte debba molte volte riguardarsi come puramente relativa.

Nell'impero d'Austria, ad eccezione della Dalmazia dove i dazi di consumo sono coi diritti doganali confusi, e di un solo distretto della Boemia, vige un unico sistema di tasse sul consumo, e sono dovunque soggetti a dazio il vino, il mosto, il sidro, la birra, l'acquavite, le carni di bestie da macello e lo zucchero tratto da materie indigene. Secondo il resoconto dell'anno 1863 diciannove erano le città chiuse, e fra queste annoveravansi per lo più le sedi di delegazione nelle provincie venete e nel distretto di Mantova, e le città capoluogo nelle altre parti dell'impero. In esse erano sottoposti a tassa anche alcuni altri oggetti che servono agli usi quotidiani della vita, i materiali per rischiarare e da costruzione, i foraggi, ecc., e la proporzione del dazio era maggiore che nei territori aperti a ragione dell'importanza di ciascuna città.

Il dazio si esige in Austria od all'atto della produzione dei generi che vi van soggetti, od alla introduzione di questi nella cerchia daziaria delle città chiuse, od in altri momenti quando è pure più vicina la consumazione. Non sempre però il dazio si percepisce a tariffa, non essendo infrequenti le convenzioni dell'amministrazione daziaria sia con particolari esercenti, sia con determinate classi d'intraprenditori, ovvero cogli stessi comuni, facendosi assicurare in questi casi il pagamento dell'ammontare presuntivo dei dazi. Sono poi in uso anche gli appalti, e con tal sistema venivano riscossi i dazi nelle città di Linz, Praga, Brünn, Cracovia, Leopoli, Gratz, Lubiana, Mantova, Padova, Verona, Vicenza, Rovigo, Treviso ed Udine. Nella città di Trieste il municipio pagava, in luogo dei dazi di consumo,

una determinata somma, ed esigeva per conto proprio i dazi stessi in base ad una tariffa stabilita dall'amministrazione comunale. Nelle altre città chiuse di Vienna, Buda-Pest, Presburgo e Venezia la riscossione si faceva col ministero di agenti governativi.

Nell'anno 1863 il provento dei dazi governativi in Austria fu di fiorini 61,013,370, pari ad it. lire 150,650,296, e si decompone così:

Acquavite	fiorini	15,764,690
Vino, mosto e cidro	»	6,331,732
Birra	»	16,471,141
Carni	»	5,951,930
Zucchero tratto da materie indigene	»	10,144,943
Oggetti diversi	»	6,348,934

§ 4.

I dazi di consumo in Italia fino alla legge di unificazione del 3 luglio 1864.

Diversi erano i sistemi d'imposte che nelle varie provincie italiane colpivano le bevande e le derrate che servono all'alimento ed agli usi quotidiani, prima che fosse attuata la legge del 3 luglio 1864.

Nelle provincie dell'Emilia e di Lombardia però era già in vigore un sistema uniforme nella percezione dei dazi, il quale aveva fondamento nei decreti del primo governo italico del 15 dicembre 1805, 2 maggio 1806, 4 maggio 1807, 12 settembre 1812, 6 e 10 agosto 1813 (1).

(1) Rimandiamo al saggio storico del conte Pecchio il lettore che desiderasse avere nozioni sopra l'ordinamento del dazio di consumo nel primo regno d'Italia. Il prodotto netto che quel regno ricavò nel 1811

Poche e non gravi modificazioni recarono a tali decreti i governi austriaco, estense e pontificio, onde nelle provincie succitate lo Stato riscuoteva tutti i dazi, e poca parte di quei proventi a'comuni lasciava.

Nelle altre provincie del regno le tasse sul consumo devolvevansi quasi interamente a pro dei comuni, non essendo riservata allo Stato che la tassa sulla neve per la città di Napoli e suoi casali, da cui traeva l'annuo proventò di lire 343,000, la tassa sulle bevande e sui commestibili preparati collo zucchero nelle provincie antiche, la quale fruttava annualmente lire 623,452, ed infine la tassa sul vino rimasta nelle provincie marchigiane dopo la caduta del governo pontificio, il reddito della quale era di lire 461,349 all'anno.

Il cumulo di tutte le tasse di consumo del regno si governative che comunali rappresentava la somma annuale di oltre 43 milioni di lire, divisa nel seguente modo:

Provincie	antiche	L. 9,295,626
»	lombarde	» 8,832,534
»	napoletane	» 8,291,022
»	siciliane	» 5,146,402
»	emiliane	» 5,190,672
»	toscane	» 4,442,885
»	marchigiane ed umbra	» 2,389,753

Ma dei 43 milioni che fruttava l'imposta sul consumo lo Stato ritraeva poco più di undici milioni andando il resto a favore dei comuni, ed anche gli 11 milioni, suaccennati venivano ricavati quasi per intero dalle provincie dell'Emilia e della

dal dazio di consumo fu pei comuni murati di lire 15,109,297, e pei comuni aperti di lire 6,963,530. Le spese di esazione superavano di poco il 4 per cento. Il dazio addizionale a favore dei comuni produsse nello stesso anno la somma di lire 2,491,378.

Lombardia, avvegnachè sotto questa forma d'imposta nulla rendessero le provincie toscane, siciliane ed umbra, e quasi nulla, come già si è mostrato, le antiche provincie, le marchigiane e le napolitane.

Nelle provincie antiche però lo Stato riscuoteva dai comuni, in luogo del dazio di consumo, una tassa a cui davasi il nome di canone gabellario, che gli fruttava 5,692,137 lire ogni anno. Questa somma non potrebbe propriamente comprendersi fra i proventi del dazio di consumo, poichè di rado veniva soddisfatta coi redditi daziari, mentre in ben 2,113 comuni delle antiche provincie non erano per lo addietro in vigore dazi di questa specie. Ma tuttavia se ne deve qui tener conto, essendo anch'essa stata abolita dalla legge 3 luglio 1864, e può dirsi perciò che a 17 milioni circa sommasse il complesso dei redditi che lo Stato percepiva, ed ai quali devono contrapporsi ora quelli creati col nuovo ordinamento daziario.

Questo risultato dovea sembrare assai tenue in confronto di quello ottenuto dai principali Stati di Europa, ed anche soltanto paragonato coi proventi erariali che erano riscossi dalle amministrazioni degli antichi Stati le cui provincie costituiscono ora il nuovo regno.

In effetto il dazio governativo in Toscana fruttava lire 4,450,000; il dazio che l'erario riscuoteva sulle paste, sulle farine, e sui cereali nel comune di Napoli, davagli il provento di 4,250,000 lire; nell'Umbria e nelle Marche vigeva una tassa sulla macinazione del grano, che fruttava circa lire 2,500,000; intorno a lire 850,000 rendeva nelle Romagne e nell'Umbria la tassa detta dei 350,000 scudi, imposta dal governo pontificio in sostituzione ad una tassa sul vino fintantochè durasse l'*oïdio* delle viti, ed infine a circa 16,000,000 sommava il prodotto della tassa governativa del macinato in Sicilia.

Senza ricercare le ragioni che mossero i diversi governi provvisori delle provincie italiane a sopprimere le tasse indicate, od a cederle ai comuni, giovi osservare che ne risultò la

iattura per l'erario italiano di lire 22,650,000, onde i contribuenti che già prima pagavano al governo circa 40 milioni di lire per il consumo delle principali derrate, da ultimo ne pagavano appena 17.

§ 5.

Concetti che informarono la legge del 3 luglio 1864.

Costituito il nuovo regno, le mutate condizioni politiche esigevano che l'erario sostenesse spese straordinarie di gran lunga superiori a quelle necessarie ai piccoli Stati in cui era prima divisa l'Italia. Le finanze italiane non potevano rinunciare ad un'imposta che, quantunque osteggiata da considerazioni dell'ordine economico, procaccia pure non lievi proventi, e dovevano anzi cercare di ravvivarne le fonti laddove si erano isterilite.

Se giovava però che lo Stato intendesse seriamente a rendere più feconda questa sorgente, l'interesse dei comuni, i quali si trovavano troppo diversamente trattati, faceva della parificazione dei dazi un debito di giustizia.

A 7,722 sommano tutti i comuni del regno. Tra questi già 5,284 ritraevano dalle tasse sul consumo gran parte delle loro entrate. Affinchè quindi le amministrazioni comunali potessero essere in grado di far fronte ai propri bisogni, il governo, senza troppo impoverire una fonte a cui esso pure sentiva il bisogno di attingere, doveva provvedere per guisa che a quelle rimanesse modo d'imporre tasse sul consumo, non bastando alla maggior parte delle medesime i centesimi addizionali. Questi poi, per essere già soverchiamente gravosi, non erano suscettibili d'aumento.

Conciliare gli interessi comunali coi governativi rispetto ai dazi, e risolvere quali prodotti fossero da assoggettarsi alla tassa

dello Stato ed il metodo da tenere per la riscossione, erano le quistioni principali che si presentavano. Quanto ardue e spinose riuscissero, lo dimostrano i vari progetti studiati e proposti, e l'opposizione che ciascuno di essi incontrava.

Nella scelta dei generi da imporre per conto dello Stato era mestieri attenersi precipuamente a quelli di maggior consumo, e quindi pressochè ai soli compresi più o meno nella categoria dei generi di prima necessità, poichè il grande spaccio dei medesimi assicura un reddito importante anche quando il dazio non è troppo grave. Deve notarsi pure che le derrate più necessarie agli usi della vita sono altresì le sole che conservano in tutto il regno una certa uniformità di valore e che possono perciò essere colpite dalla tassa per unità di misura, senza pericolo che nascano sproporzioni notabili tra la tassa ed il valore dell'oggetto tassato.

Quanto invece agli altri generi, il comune formando la tariffa secondo i propri bisogni, può meglio del governo tener conto del suolo, delle proprie industrie, dei prodotti, non che delle condizioni del commercio e delle altre circostanze locali.

Seguendo questi principii, colla legge del 3 luglio 1864 il dazio governativo venne limitato alle bevande ed alle carni, ed anche in ragione molto mite, onde rimase ampio margine ai comuni di aggiungervi le addizionali proprie.

In quanto al modo di riscossione è indubitabile che molte derrate, ed in ispecial modo il vino, ove fossero tassate all'atto della loro produzione, farebbero elevare di molto il reddito daziario. È altresì evidente che le tasse di fabbricazione in confronto delle altre forme di dazio presentano il vantaggio di render libera la circolazione in tutto il regno delle cose che ne sono colpite. Con tutto ciò le vessazioni a cui sarebbe stato necessario sottoporre i produttori, e la difficoltà di esercitare una conveniente sorveglianza resero titubante il parlamento nell'adottare questo sistema, tuttochè più produttivo e più favorevole alla libertà della circolazione, e rimase esso limitato alla

sola produzione della birra dovunque abbia luogo ed a quella dell'alcool nei soli comuni chiusi.

Lasciando andare il sistema delle tasse di produzione, vi era il vantaggio di poter anche far senza della tassa uniforme per tutto lo Stato e di adottare un metodo diverso di riscossione a seconda della maggiore o minore importanza di un comune.

E infatti quanto più la popolazione è agglomerata, tanto più sono vasti i mezzi di sussistenza, e quindi eziandio quelli di sopportare una tassa. I prezzi delle derrate nelle grandi città sono sempre più elevati che nei comuni di minor importanza, e perciò la tassa maggiore sarebbe nelle prime tanto più in proporzione coi prezzi. Da ciò il bisogno di distinguere i comuni in diverse classi a seconda di un determinato numero di abitanti, onde applicar poi a ciascuna classe il dazio in proporzione graduale.

§ 6.

Disposizioni della legge del 3 luglio 1864 - Tariffa dei dazi governativi.

Le legge, seguendo questi principii, divise i comuni in cinque classi, collocando nella prima quelli la cui popolazione agglomerata fosse superiore a 60,000 abitanti, nella seconda quelli tra 40,000 e 60,000, nella terza quelli tra 20,000 e 40,000, nella quarta quelli tra 8,000 e 20,000, nella quinta tutti gli altri. Il dazio poi pei comuni di seconda, terza, quarta e quinta classe rimase fissato nella proporzione di $^8/_{10}$, $^7/_{10}$, $^6/_{10}$ e $^5/_{10}$ di quello stabilito pei comuni di prima classe.

Così quando la popolazione è raccolta in grossi centri, il modo più proficuo di riscuotere il dazio è quello di farlo pagare nel momento che i generi destinati pel consumo vengono introdotti nella parte abitata del comune, poichè la spesa occorrente per gli agenti di vigilanza della linea daziaria riesce

largamente compensata dal maggior prodotto dell'imposta e dalla sua più uniforme ripartizione su tutti i cittadini.

Ma laddove la popolazione è sparsa o sebbene agglomerata non presenta una massa abbastanza importante, l'anzidetto modo di riscossione, se non riesce impossibile, diviene al certo sommamente costoso e vessatorio. Lo stuolo di agenti necessario per invigilare la periferia di un piccolo comune è sempre enorme in confronto del prodotto dei dazi.

I contatti poi degli abitanti di un villaggio o di una piccola borgata non si restringono all'interno dell'abitato, come suole accadere per molti degli abitanti delle grandi città, ond'è che per essi, specialmente quando si dedicano all'agricoltura, la linea daziaria diventa insopportabile.

La legge ricorse perciò a due diversi sistemi di riscossione, a seconda che il comune potesse o no proficuamente ricingersi con linea daziaria.

A quest'effetto ritenne chiusi i comuni delle prime quattro classi, meno i casi nei quali le speciali circostanze topografiche impedissero di invigilarne la periferia. E in quanto ai comuni di quinta classe stabilì che essi non potessero essere dichiarati chiusi se non quando o fossero capo-luogo di circondario, o intendessero mantenere o stabilire per conto proprio un dazio di introduzione.

Pei comuni aperti poi e per le porzioni di quelli chiusi poste al di fuori del recinto daziario dispose che il dazio di consumo si riscuotesse sulla vendita al minuto del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori, sulla macellazione delle bestie bovine e sulla introduzione di carni della stessa specie ne'luoghi di vendita quando provengono da animali macellati in altro comune, nel qual caso vi ha pur luogo alla restituzione della tassa precedentemente pagata, purchè non trattisi di una quantità minore di metà della bestia.

Evidentemente con questo metodo di riscossione nei territori aperti non rimane colpito tutto il consumo del vino. Il pro-

prietario, ed in generale tutti coloro che non hanno bisogno di provvedersene nei negozi di spaccio al minuto, rimangono immuni.

Ma come si sarebbe potuto rispetto al vino evitare questo inconveniente senza ricorrere alla tassa d'*imbottaggio*, costosa per la falange di agenti che si dovrebbero disseminare al momento delle vendemmie, non scevra di contestazioni poi per gli arbitrii inseparabili da un sistema che si basa principalmente sulle verificazioni fatte da agenti che non possono essere scelti nella parte più eletta della cittadinanza?

Nemmeno il consumo degli spiriti può essere tassato per intiero senza estendere anche alle campagne la tassa di fabbricazione istituita nei comuni chiusi. Simile espediente era stato adottato dal governo austriaco in Lombardia negli ultimi tempi della sua dominazione, ma venne bentosto abolito perchè fece pessima prova, non esistendo nei comuni aperti d'Italia nessuna grande fabbrica, sibbene uno strabocchevol numero di piccoli industriali, che con uno o due lambicchi distillano prodotti dei loro fondi. Questa considerazione trattenne il legislatore dallo estendere al territorio aperto la tassa sulla produzione degli spiriti per cui la spesa avrebbe superato il reddito.

L'imposta essendo diretta soltanto a colpire il reale consumo, doveva la legge, per i generi che sono introdotti nei comuni chiusi e che sono destinati ad esserne nuovamente riesportati, permettere il deposito, l'introduzione temporaria ed il transito con semplice garanzia. E per analogia di trattamento le bevande spiritose, dappoichè nelle campagne non erano tassate che nel momento del loro spaccio al minuto, dovevano esonerarsi dal dazio nei comuni chiusi qualora fossero poste in deposito con riserva di effettuarne l'esportazione dalla linea daziaria.

Così pure per la birra e per le acque gassose sulle quali il dazio si riscuote nel momento della fabbricazione, la legge autorizzò giustamente la restituzione della tassa pagata, quando questi prodotti vengono destinati all'estero; invece dovette sta-

bilire che si esigesse un dazio proporzionale alla tassa imposta sulla produzione nello interno dello Stato per la birra e le acque gassose che venissero introdotte dalla frontiera.

Ai fabbricatori di birra, di acque gassose e di bevande spiritose ha poi concesso di potersi esimere dagli incomodi delle verifiche degli agenti daziari, stipulando coll'amministrazione una convenzione d'abbonamento, per la quale si obbligassero di pagare un determinato canone stabilito d'accordo in base al presunto ammontare dei dazi.

Anche nei comuni aperti i venditori di generi soggetti a dazio e i macellari possono emanciparsi dalla sorveglianza della amministrazione daziaria obbligandosi a pagare una somma fissa invece del dazio a tariffa. Se con queste facilitazioni ha cercato la legge di rendere più sopportabile il peso dell'imposta, essa ha poi creduto di meglio ancor raggiungere tale intento lasciando facoltà alle amministrazioni comunali di intromettersi fra il contribuente e le finanze dello Stato, assumendo per proprio conto la riscossione dei dazi governativi e pagando alle medesime un conveniente corrispettivo.

Essa stabilì quindi che in due distinte maniere questo accordo potesse aver luogo, o coll'assicurazione di un minimo di provento, salvo il dividere poscia in parti eguali fra il governo ed il comune le eccedenze che si verificassero nei risultati della gestione depurati dalle spese di riscossione, ovvero mercè abbonamento pagando una somma determinata, desunta dal presumibile consumo locale.

Nel primo caso il comune deve esigere il dazio scrupolosamente secondo le tariffe stabilite dalla legge, ed è poi tenuto a compilare un registro esatto e distinto degli introiti fatti per conto del governo, onde presentare in fin d'anno il rendiconto della gestione alla amministrazione finanziaria, perchè ella possa riconoscere se o no vi siano state eccedenze sul minimo assicurato.

Quando invece il comune abbia stipulato l'abbonamento, ossia

la seconda specie di convenzione, non gli è vietato di variare le tariffe nel modo più vantaggioso per sè e pei contribuenti, purchè negli aumenti non ecceda certi limiti, e d'altra parte non esoneri affatto dal dazio quei generi che la legge ha inteso di colpire.

In entrambi i casi il comune sottentra nei diritti del governo verso i contribuenti; i suoi agenti sono equiparati a quelli del governo, ed al suo servizio passano gl'impiegati, i locali, i mobili e gli effetti che nel suo territorio fossero stati precedentemente destinati alla esazione dei dazi per conto dello Stato.

Ad evitare poi che in un comune avessero a trovarsi due schiere di agenti daziari, l'una dello Stato, l'altra del comune, la legge prescrisse che nel caso non potesse effettuarsi l'accordo fra il governo ed il comune per l'incarico a quest'ultimo della riscossione dei dazi, e qualora i dazi governativi dovessero direttamente esigersi dagli agenti dello Stato, rimanesse agli agenti stessi affidata anche la esazione dei dazi comunali.

La tariffa dei dazi governativi venne dalla legge stabilita nel modo seguente:

Dazi di consumo.

Bevande.		Comuni — Classe 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti.	L'ettol.°	5. »	4. »	3. 50	3. »	2. 50
Vino ed aceto in bottigl.°	L'una	0. 10	0. 08	0. 07	0. 06	0. 05
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	L'ettol.°	4. »	3. 20	2. 80	2. 40	2. »
Uva in quantità maggiore di 5 kilog. (nei soli Comuni chiusi).	Il quint.°	2. 50	2. »	1. 75	1. 50	1. 25
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac.	L'ettol.°	12. »	9. 60	8. 40	7. 20	6. »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e liquori	Id.	20. »	16. »	14. »	12. »	10. »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie ...	L'una	0. 40	0. 35	0. 30	0. 25	0. 20
Carni						
Buoi e manzi.....	Per capo	30. »	24. »	21. »	18. »	15. »
Vacche e tori.....	Id.	20. »	16. »	14. »	12. »	10. »
Vitelli sopra l'anno ...	Id.	14. »	11. 20	9. 80	8. 40	7. »
Vitelli sotto l'anno....	Id.	9. »	7. 20	6. 30	5. 40	4. 50
Maiali (nei soli Comuni chiusi)	Id.	8. »	6. 40	5. 60	4. 80	4. »
Maiali piccoli da latte (idem).....	Id.	2. 50	2. »	1. 75	1. 50	1. 25
Agnelli, capretti, pecore e capre (idem)	Id.	0. 40	0. 35	0. 30	0. 25	0. 20
Carne macellata fresca nei Comuni chiusi e carne macellata fresca bovina nei luoghi di vendita dei Comuni aperti	Il quint.°	10. »	8. »	7. »	6. »	5. »
Carne macellata fresca porcina (nei Comuni chiusi)	Id.	8. »	6. 40	5. 60	4. 80	4. »
Carne salata (idem) ...	Id.	15. »	12. »	10. 50	9. »	7. 50

Tassa di fabbricazione.

Birra . . . . . L'ettolitro L. 5. »
Acque gassose . . . . . Id. » 3. »

Rispetto alla tariffa pei dazi di consumo comunali e alla tassa addizionale a quella governativa che i comuni possono imporre, venne disposto che se ne sarebbe fissato il limite estremo con decreto reale.

§ 7.

Regolamento e istruzioni disciplinari del 10 luglio 1864.

Con regio decreto del 10 luglio 1864 venne emanato il regomento per l'esecuzione della legge sui dazi di consumo.

Esso statuì quanto alle tariffe comunali:

1° Che i dazi addizionali e quelli che i comuni chiusi possono imporre sulla minuta vendita delle derrate già colpite dalla tassa dello Stato, non avessero ad eccedere i due quinti del dazio governativo;

2° Che i dazi sugli altri generi non potessero oltrepassare il decimo del valore medio quinquennale dei generi stessi, ad eccezione della neve per la quale il dazio può salire fino a lire dieci il quintale, dei coloniali e del ferro come materiale da costruzione che, già tassati da diritto doganale d'importazione, non possono essere colpiti al di là di un decimo del diritto stesso, esclusa la sovrimposta di guerra;

3° Che il dazio dovesse essere uguale qual che si fosse la provenienza del genere;

4° Che infine non potesse estendersi il dazio a quelle materie prime che sono adoperate nella produzione della birra e dell'alcool.

Per la riscossione dei dazi comunali dovevano valere in gerale le norme stesse che reggono la esazione delle tasse in pro dello Stato. Il regolamento però ha dovuto adottare una massima diversa pei cereali, per non nuocere alla libera circolazione anche nei comuni chiusi di questo principalissimo prodotto del suolo italiano, ed ha quindi stabilito che debba percepirsi il dazio:

a) Nei comuni chiusi, alla introduzione nella cerchia daziaria delle farine, del pane e delle paste, ovvero alla introduzione dei cereali nei mulini entro l'ambito daziario;

b) In quelli aperti, alla introduzione delle farine nei locali in cui si fabbrica o si vende il pane e le paste.

Svolge quindi il regolamento tutti gli altri principii adombrati dalla legge, per renderne agevole per quanto è possibile l'applicazione.

A raggiungere il quale intento dovevasi aver in vista di distinguere e determinare con molta precisione le diverse discipline necessarie a regolare la riscossione del dazio nei comuni chiusi e negli aperti. Nel fissare le norme pel transito, pel deposito e per l'introduzione temporanea, si cercò di conciliare gli interessi dei contribuenti con quelli dell'erario. La restituzione del dazio nei casi previsti dalla legge si volle congiunta a prudenti cautele onde guarentire l'amministrazione daziaria dalle troppo facili frodi che possono celarsi nelle domande di rimborso. Per colpire poi con sicurezza la produzione tanto della birra e delle acque gassose, quanto degli spiriti, senza nuocere con inopportune disposizioni di vigilanza a questi rami d'industria, occorrevano cognizioni tecniche e pazienti studi, mercè i quali il corso delle operazioni, analizzato nei diversi suoi stadi, potesse accompagnarsi colle cautele fiscali strettamente necessarie per impedire che una parte del prodotto sfuggisse alla tassa.

Tutte queste disposizioni, date dal regolamento con molto ordine e chiarezza, contribuirono in ispecial modo a diminuire gli ostacoli che la nuova legge poteva incontrare. Imperocchè le rappresentanze comunali vi trovarono una facile e sicura guida nell'amministrare i dazi propri e quelli per avventura assunti dal governo; i contribuenti ebbero del pari il modo di conoscere con precisione i loro doveri e diritti, e la via da tenere onde soddisfare agli uni e far valere gli altri.

Ma ciò ancor non bastava, e per rendere sempre più age-

vole la riscossione e facilmente applicabili le prescrizioni stabilite dalla legge o dallo stesso regolamento, era indispensabile provvedere ad un ordinato ed uniforme sistema di vigilanza, di contabilità, di riscontro e di procedimento. Unico doveva essere il metodo per le contrattazioni, sia che succedessero coi comuni, cogli appaltatori o coi contribuenti; identica per tutti la forma pel rendimento dei conti, affichè ne avesse a derivare semplificazione maggiore, e quindi anche maggiore facilità pel governo centrale di portar dovunque nell'amministrazione dell'imposta l'occhio vigile ed il solerte consiglio. A ciò provvidero le istruzioni disciplinari, le quali, oltre allo avere minutamente indicate tutte le disposizioni necessarie per conseguire lo scopo, hanno altresì tracciato un grande numero di modelli destinati a rendere semplicissima la riscossione e le diverse contabilità occorrenti per l'ordinamento di questa imposta.

§ 8.

Convenzioni coi comuni a minimo e per abbonamento - Appalto generale - Prodotti.

Non faremo qui la storia delle molteplici difficoltà che si ebbero a superare dal governo nella attuazione dell'imposta. Ci limiteremo a tracciare il prospetto dei risultamenti conseguiti.

Le trattative, pel corso di molti mesi sostenute onde affidare la riscossione dei dazi dello Stato ai comuni, sortirono buon esito con 4,142 comuni.

Tra questi, 1,021 hanno assunto per conto proprio il dazio governativo assicurando al governo un *minimo* provento di	lire	5,902,724. 51
più la metà delle eccedenze che si verificassero nella gestione dell'imposta, depurate dalle spese.		
Altri 3,121 comuni si sono abbonati per	»	14,645,099. 24
Totale	lire	20,547,823. 74

Rimasero 3,361 comuni con cui non fu possibile d'intendersi, sia perchè offerivano troppo tenue corrispettivo, o dimandavano condizioni che non potevano essere consentite, ovvero perchè ricusavano assolutamente di addivenire a qualsivoglia trattativa.

Rispetto a questi venne concertato un appalto cumulativo con una società anonima all'uopo costituitasi col capitale sociale di lire 3,500,000. Essa assicurò al governo il canone annuo di lire 7,750,000; assunse l'obbligo di prendere a temporaneo servizio, cioè per tutta la durata del contratto, gli impiegati ed agenti governativi esclusivamente addetti alla riscossione del dazio di consumo nei comuni compresi nell'appalto, ed altresì 200 impiegati del macino di Sicilia in disponibilità; si accollò l'uso dei locali, dei mobili e degli attrezzi destinati per gli uffizi del dazio di consumo in quei comuni appaltati in cui l'imposta era dapprima amministrata dallo Stato, con una congrua pigione rispetto ai locali e coll'annuo onere del cinque per cento sul valore estimativo dei mobili e degli attrezzi.

L'utile di queste stipulazioni accessorie derivato alle finanze può considerarsi non inferiore ad annue lire 250,000, per cui ad otto milioni sommerebbero i proventi che esse ritraggono complessivamente dall'appalto generale.

Fu però da ultimo richiamata la pubblica attenzione sopra due circostanze concernenti la stipulazione del contratto d'appalto generale. Si fece appunto all'amministrazione di aver permesso che la società assuntrice si costituisse col troppo tenue capitale sociale di tre milioni e mezzo, e d'essersi tenuta paga che il deposito per malleveria del contratto ascendesse a due sole mesate del canone pattuito.

Ma a chi si faccia ad esaminare le condizioni economiche delle altre società industriali e commerciali del nostro Stato, e a chi siasi formato un giusto criterio dell'entità dei capitali disponibili nei diversi mercati italiani, riesce agevole il persuadersi che quando il governo avesse preteso maggiori gua-

rentigie, avrebbe dovuto rinunciare senz'altro alla ideata stipulazione.

Quanto poi alla seconda osservazione è da tener presente che essendo la società obbligata a versare ogni mese una rata dodicesimale del canone, la prestata cauzione equivalente ad un bimestre del medesimo non può ragionevolmente sembrar tenue, specialmente ove si consideri che concorre inoltre ad assicurare le ragioni del governo l'intiero capitale sociale, che si ragguaglia circa ad un semestre del canone pattuito.

Ora procediamo nella nostra esposizione.

Di un altro fatto dovea occuparsi il governo. Il numero dei comuni da comprendersi nell'appalto e quello dei comuni coi quali fosse possibile di accordarsi potea dar luogo a variazioni nel periodo che correre doveva fra le trattative colla società e la conclusione del contratto. L'amministrazione quindi fermò colla società che se in quel frattempo alcune di siffatte variazioni si verificassero, il canone da pagare sarebbe andato soggetto a corrispondenti aumenti o diminuzioni.

Poteva eziandio avvenire che dopo la stipulazione del contratto qualche comune o ricusasse di definitivamente stringere gli intesi accordi o successivamente non adempiesse gli assunti impegni, per cui il governo si fosse poi trovato nella necessità di comprenderlo nell'appalto. Anche di ciò fu tenuto conto nelle condizioni pattuite colla società.

Essendosi verificati casi di ognuna delle previste variazioni, il canone d'appalto che, come notammo, era stato fissato colla società nella somma di lire 7,750,000, salì da ultimo a lire 7,804,310. 40.

Per la stessa ragione dovevano aver luogo differenze nella somma dei canoni convenuti coi comuni. Ed inoltre variazioni dipendenti da altre cause ancora si verificavano. Alcuni comuni avendo preferito di sostituire al loro contratto di assicurazione di un minimo il contratto di abbuonamento, dovettero aumentare di circa il decimo la somma precedentemente gua-

rentita. Altri avendo per la facoltà loro concessa dalla legge fatto domanda d'esser dichiarati chiusi, fecero sul canone pattuito col governo un aumento proporzionato al maggior reddito che ritraesi dall'imposta quando viene esatta nel modo stabilito pei comuni chiusi. Una diminuzione invece dovette seguire a motivo del trasferimento della sede del governo da Torino a Firenze. Il contratto conchiuso colla città di Torino conteneva la clausola che al pattuito corrispettivo di lire 1,950,000, sarebbesi fatta una diminuzione da convenire nel caso che dovessero altrove trasferirsi i grandi corpi dello Stato, e gli uffici che ivi allora risiedevano. Verificatasi questa circostanza, si dovettero studiare le conseguenze che ne sarebbero derivate rispetto al numero della popolazione e all'agiatezza dei cittadini, onde inferire di quanto potesse stremarsi il canone pattuito. Così, valutando tutte le circostanze, la riduzione venne fissata in lire 650,000 a datare dal 1° gennaio 1865, onde dopo di allora il canone pagato al governo dalla città di Torino rimase di lire 1,300,000 (1).

In seguito alle variazioni qui sommariamente indicate, a lire 19,875,792. 97 ascende attualmente il complesso dell'annua somma pagata dai comuni del regno che tengono in amministrazione propria l'imposta sul consumo.

La maggior parte di questa somma è data da comuni chiusi, che esigono il dazio alla introduzione dei generi nel territorio circoscritto da una prestabilita linea daziaria.

Il numero di questi comuni chiusi accordatisi col governo è di 235 con una popolazione complessiva di abitanti 4,476,117. La parte però di popolazione compresa entro la linea daziaria non è che di abitanti 3,578,252. Il canone che essi pagano al governo somma a lire 15,871,766. 87.

(1) Col tempo questa diminuzione potrà essere compensata da un corrispondente aumento del canone stabilito colla città di Firenze; ciò però non può verificarsi se non quando sia scaduto il contratto che è in corso con questa città.

Il numero totale dei comuni chiusi del regno ascende a 363 colla popolazione complessiva di abitanti 6,526,440. In questa cifra figurano 5,143,952 abitanti di popolazione agglomerata.

Da ciò risulta che i comuni chiusi nei quali la riscossione venne affidata all'appalto generale non sono che 128, rappresentanti la popolazione totale di 2,050,323; di questa 1,565,700 abitanti stanno nella cerchia daziaria.

Appare dunque dalle cose discorse che il reddito totale netto dei dazi di consumo per conto del governo ascende a lire 27,680,103. 37.

§ 9.

Difetti della legge del 3 luglio 1864 e modificazioni sancite col decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866.

È a chiedersi ora se lo Stato italiano possa chiamarsi soddisfatto dei risultamenti conseguiti col nuovo ordinamento daziario.

La tassa a cui accenniamo frutta all'Inghilterra in proporzione di italiane lire 20. 05 per testa, all'Olanda, fatta la detrazione pel sale che da noi è colpito invece colla privativa, lire 8. 75, alla Russia lire 7. 32, alla Francia lire 5. 30, all'Austria per le bevande e le carni lire 3. 20, al Belgio per le tasse di *accisa* lire 3. 50 non tenendo parimente conto del sale. In Italia invece non si raggiunge ancora il prodotto di lire 1. 50 per testa.

Queste dimostrazioni sono eloquenti. Esse devono necessariamente condurre ad argomentare o che nel nostro Stato soverchiamente scarsa sia la ricchezza, o che la condizione del consumo sia qui affatto diversa da quella degli altri Stati, ovvero che da noi la legge non abbia trovato il modo più efficace di colpire i generi da essa indicati pel dazio. Ancorchè non si

abbiano bastevoli argomenti per determinare con sicurezza quale di questi tre motivi prevalga, senza tema d'andare errati può ritenersi che ciascun di essi vi abbia la sua parte.

Delle condizioni economiche d'Italia ci è avvenuto di discorrere in altre parti di questo libro, e per fermo quando le medesime raggiungessero quel grado di incremento che noi tutti desideriamo, anche i dazi di consumo crescerebbero in proporzione. Rispetto al secondo motivo non può negarsi che una delle principali cause dello scarso reddito che ritrae dai dazi il nostro Stato, ascriver devesi al minor consumo di bevande e di carni, dipendente dall'essere gli abitanti dediti principalmente alla vita agricola, che è quella che più delle altre è accompagnata da abitudini sobrie e frugali. Gli operai delle officine di Manchester e di Lione, costretti alla privazione continua dell'aria e del sole, obbligati a vivere in poveri ed insalubri quartieri, non potrebbero sostentare la vita con alimenti così poco sostanziosi e grossolani come quelli che servono di cibo abituale ai nostri contadini. Per loro l'uso delle carni e delle bevande alcooliche, od almeno della birra, è divenuto indispensabile, ond'è che il consumo di simili generi nei grossi centri manifatturieri della Francia e dell'Inghilterra è giunto a proporzioni che sembrano favolose in confronto di quanto succede fra noi.

Però andrebbe grandemente errato chi credesse che anche nelle nostre campagne non si facesse un certo consumo di carni; quelle che dalla legge del 3 luglio 1864 furono lasciate immuni da dazio nei comuni aperti sono specialmente richieste. Nei villaggi della media Italia si fa un bel consumo di carni porcine, d'agnello, di capretto, di pecora e di capra, e nelle provincie del mezzodì siffatto consumo raggiunge proporzioni fortissime, e supera di gran lunga quello delle carni di bue, di manzo e di vitello.

L'anzidetta legge non ha voluto, a quanto sembra, sottoporre a tassa ne'comuni aperti le carni degli animali più piccoli, per tema di non poterne sorvegliare abbastanza la macellazione,

che bene spesso si fa per conto privato. E per vero non può nascondersi che per questi animali la macellazione clandestina riesce più facile. Ma l'esenzione dal dazio, oltre la iattura per le finanze, ha prodotto l'altro inconveniente assai più grave del non esser più la tassa proporzionata in questa parte alle forze dei contribuenti, non dipendendo sempre dalla loro agiatezza ma piuttosto dai loro costumi o da altre circostanze affatto locali la preferenza data ad una specie di carni sull'altra.

Per far comprendere maggiormente il valore di queste osservazioni giovi il notare che dai ragguagli sulla consumazione dei più piccoli tra i comuni chiusi del regno si potè stabilire che il consumo annuo dei maiali nei territori aperti dello Stato non è sicuramente inferiore ad un maiale sopra trentacinque abitanti, e quello del bestiame ovino o caprino di uno sopra cinque; donde si avrebbe un consumo annuo complessivo di oltre 400,000 maiali e 3,000,000 di capi di bestiame ovino e caprino.

Ci piace però di riferire che colle disposizioni del luogotenenziale decreto del 28 giugno 1866 venne fatta ragione a simili considerazioni, essendo stato esteso anche ai comuni aperti il dazio governativo sulle carni di maiale, di agnello, di capretto, di pecora e di capra.

Col medesimo decreto furono ristrette a quattro sole le classi dei comuni, e vennero sottoposti a dazio anche altri generi di consumo che prima non ne erano gravati per conto del governo. Tali sono le farine, il riso, gli oli vegetali e minerali, il burro, il sego, lo strutto bianco e lo zucchero. La ragione del dazio precedente è stata aumentata in guisa che questa imposta possa meglio rispondere ai bisogni del tesoro, e così furono date diverse altre disposizioni intese a viemmeglio regolarne l'esazione.

Per compensare poi i comuni dei proventi loro tolti, il succitato decreto dispone che possano i medesimi imporre una tassa addizionale al dazio governativo in ragione del trenta per cento dell'ammontare di questo ultimo, salvo per la farina, il

pane, le paste ed il riso, ai quali, malgrado il dazio dello Stato onde sono gravati, può per conto del comune applicarsi soltanto il *maximum* degli altri dazi comunali, cioè il dieci per cento del valore in via ordinaria, ed il quindici per cento quando siasi ottenuto l'assenso del governo del Re, previo il parere della deputazione provinciale.

La nuova tariffa dei dazi dello Stato, che dovrà aver vigore col primo giorno del 1867 prossimo, è la seguente:

		Comuni — Classe			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Bevande.		Lire	Lire	Lire	Lire
Vino ed aceto in fusti	L'ettol.°	7. »	5. »	4. »	3. 50
Id. in bottiglie	L'una	0. 15	0. 10	0. 05	0. 05
Il vinello, il mezzovino, la posca, l'agresto, pagano la metà del vino.					
Mosto (nei soli comuni chiusi).	L'ettol.°	5. 50	4. »	3. »	2. 50
Uva in quantità maggiore di 5 kilogrammi (nei soli comuni chiusi)	Il quint.°	3. 50	2. 50	2. »	1. 50
Alcool e acquavite sino a 59 gradi dell' alcoolometro di Gay Lussac	L'ettol.°	24. »	16. »	12. »	9. »
Alcool e acquavite a più di 59 gradi dell' alcoolometro di Gay Lussac e liquori	Id.	40. »	30. »	20. »	16. »
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	L'una	0. 60	0. 50	0. 50	0. 30
Carni.					
Buoi e manzi	Per capo	10. »	31. »	25. »	20. »
Vacche e tori	Id.	25. »	20. »	17. »	14. »
Vitelli sopra l'anno	Id.	22. »	16. »	14. »	12. »
Vitelli sotto l'anno	Id.	12. »	10. »	8. »	6. »
Maiali	Id.	16. »	12. »	10. »	8. »
Id. piccoli da latte	Id.	5. »	4. »	3. »	2. »
Agnelli, capretti, pecore e capre	Id.	0. 50	0. 40	0. 30	0. 25

		Comuni — Classe			
		1ª	2ª	3ª	4ª
		Lire	Lire	Lire	Lire
Carne macellata fresca.....	Il quint.°	12. 50	10. »	8. »	6. »
Carne salata, strutto bianco ..	Id.	25. »	20. »	17. »	14. »
La tassa sulle bestie si riscuoterà a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento in quei comuni che ne faranno richiesta e che provvederanno i pesi occorrenti.					
Farine e riso. (Nei soli comuni chiusi).					
Farine di frumento, pane e paste.....	Id.	2. »	1. 80	1. 60	1. 40
Farine, pane e paste d'ogni altra specie.....	Id.	1. 40	1. 20	1. »	0. 90
Riso	Id.	2. »	1. 80	1. 60	1. 40
Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.					
Olii e burro. (Nei soli comuni chiusi).					
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta esclusi gli olii medicinali...	Id.	8. »	7. »	6. »	5. »
Olio minerale, sego.....	Id.	4. »	3. 50	3. »	2. 50
Frutti e semi oleiferi	Id.	2. »	1. 75	1. 50	1. 40
Zucchero. (Nei soli comuni chiusi).					
Zucchero.....	Id.	10. »	8. »	6. »	4. »

Tariffa della tassa di fabbricazione.

Birra	L'ettolitro	L. 7. »
Acque gassose	Id.	» 4. »

Ma non solamente ad alcune modificazioni della tariffa può restringersi lo studio critico del sistema daziario introdotto in Italia colla legge del 1864, avvegnachè debba ancora estendersi all'esame dei principii fondamentali a cui la legge stessa s'informa.

Il concetto che fra le norme su cui poggia il nuovo edificio daziario si rese prevalente, è quello delle convenzioni coi comuni, a cui venne riconosciuto il diritto di avere l'amministrazione dei dazi tanto propri quanto dello Stato, ove si accontentino di pagare per le tasse governative un congruo corrispettivo. L'intimo significato di tale massima risponde al principio di abbandonare alla amministrazione del comune, come una sua naturale pertinenza, quelle imposte che specialmente presentano il carattere d'imposte locali. Permettendo al governo di attingere alla stessa fonte, la legge cedeva evidentemente a un' imperiosa necessità, ed è perciò che la volle corretta col suindicato spediente. Ma l'adottato sistema andò soggetto agli inconvenienti che per solito accompagnano le mezze misure.

Uno dei caratteri essenziali di un'imposta indiretta deve essere una certa elasticità per cui succeda d'anno in anno un aumento dei redditi per lo accrescersi della nazionale ricchezza e per l'abitudine che a poco a poco s'ingenera nei contribuenti di sopportare il peso delle gravezze pubbliche. Quando l'amministrazione daziaria invece è in mano del comune, lo Stato non può approfittare di questo vantaggio che in tempi l'uno dall'altro molto discosti, e quindi assai imperfettamente.

Ciò si rende manifesto quando si pensi che i contratti tra il governo e il comune non possono rinnovarsi tutti gli anni.

Però il difetto capitale del sistema a cui accenniamo risiede nella impossibilità di ottenere dai comuni un compenso equivalente all'importanza reale dei dazi che loro vengono ceduti. Le trattative per molti mesi condotte quando la nuova imposta stava per attuarsi hanno convinto che, se pur non volevansi respingere gli accordi colla maggior parte dei comuni, era giuoco-

forza conceder loro grandi diminuzioni sulle somme stanziate dal governo per ciascun comune sulla base dei dati statistici in quella circostanza richiesti alle autorità locali. Entrati poi nella via delle facilitazioni, anche usando della maggior fermezza, tornava difficile lo arrestarsi. Lo dimostrano i cinque milioni di complessivo ribasso concesso ai 4,142 comuni convenuti, ai quali avrebbe dovuto invece sembrar lieve la somma dal governo richiesta di lire 25,195,905. 05, massime se si consideri che fra questi comuni sono comprese le più cospicue città d'Italia.

Ne è a credere che gli anzidetti cinque milioni siano andati almeno ad impinguare l'erario dei comuni. Le amministrazioni comunali, poste in contatto immediato coi contribuenti, ne subiscono troppo facilmente le influenze, e siccome ai comuni abbonati spetta per legge la facoltà di variare le tariffe, la più gran parte di essi ha dovuto accondiscendere a riduzioni non sempre abbastanza giustificate dalle esigenze delle industrie locali. Ma come se ciò non bastasse, si è pur troppo osservato come molti comuni, trattenuti dalle stesse cagioni, trascurarono per molto tempo di addivenire all'applicazione della legge.

Anche il sistema degli abbuonamenti pei venditori al minuto nei comuni aperti ha fatto sì che si eludesse nella sostanza, se non nella forma, la giusta applicazione della imposta. Imperocchè se il concetto dell'abbuonamento è per un lato di sottrarre il minuto commercio dalle noie della sorveglianza fiscale, ha però d'altra parte per iscopo di far entrare nelle casse dell'amministrazione una somma pressochè uguale a quella che, secondo le prescrizioni, si dovrebbe riscuotere ove il dazio si esigesse a ragion di tariffa. Quando invece il canone pattuito col governo viene dal comune ripartito fra gli esercenti, senza tener conto se la quota che rimane a ciascuno assegnata non sia per avventura sensibilmente inferiore a quanto potrebbesi pretendere misurando il dazio fissato dalla tariffa all'entità dello spac-

cio, si perturba gravemente l'economia della legge, ancorchè questa non possa dirsi apertamente violata. Per tal modo, oltre allo offendere la giustizia distributiva della imposta, considerati gli abitanti degli altri comuni, si ledono anche gli interessi del governo per gli eventuali aumenti che basandosi sulle risultanze della gestione, esso potrebbe richiedere quando si trattasse di rinnovare le convenzioni coi comuni.

Tornando poi alla facoltà di variare la tariffa, concessa dall'articolo 17 della legge ai comuni abbonati, vuolsi notare come essa fosse data col solo intento di favorire l'industria enologica in quei luoghi che, alla medesima quasi esclusivamente attendendo, non avrebbero sempre potuto trovare bastevoli guarentigie nelle norme dettate pel deposito. Ciò può facilmente desumersi dal testo delle discussioni della camera elettiva, avvenute quando il progetto di legge era in corso di approvazione. Avrebbe quindi dovuto questa facoltà considerarsi come un temperamento eccezionale, e nullameno trovasi applicata di fatto nella maggior parte dei comuni abbonati.

Ma indipendentemente da ciò era indispensabile tale facoltà, perchè l'industria enologica di alcuni comuni chiusi non avesse a soffrire detrimento?

Abbiamo veduto come poco meno della metà dei comuni del regno non abbia accettati gli accordi col governo.

Fra questi non mancano comuni chiusi che pur a quell'industria attendono; per essi, non potendo l'appalto generale scostarsi dalle tariffe, non vi è altra facilitazione che il deposito in locali di proprietà privata e per solito nelle cantine stesse dei produttori, che nei casi di maggior pondo sono dispensati dall'obbligo della seconda chiave. Ora in circa due anni di gestione, in tutti questi comuni non vi furono che pochissimi ricorsi rispetto alla materia a cui accenniamo, e bastarono anche in tali casi alcune disposizioni concilianti per sopir tosto ogni contestazione.

Non deesi poi passare sotto silenzio la difficoltà che incontra

il governo per ottenere dai comuni il pagamento delle rate scadute dei dazi. Non tutti quelli che hanno accettata la convenzione pongono nel soddisfacimento dei loro impegni la desiderata puntualità. Per alcune amministrazioni comunali gli eccitamenti continui non essendo sempre bastevoli, deve il governo ricorrere alla formola coercitiva di spiccare l'ordine di pagamento sulle casse del comune col mezzo delle deputazioni provinciali. Ma questa misura moltiplicata per un grandissimo numero di comuni è di non lieve impaccio alla speditezza contabile di cui avrebbesi bisogno. Ove poi nella sua applicazione essa incontri il più piccolo ostacolo, può dare origine a voluminosi carteggi e sospendere per un lungo periodo l'assetto delle partite. Basti il dire che sebbene il governo sia solito ricorrervi in ogni circostanza, ciò nullameno nel breve volger di tempo dall'attuazione dell'imposta a questa parte l'arretrato accumulatosi pei debiti dei comuni ascendeva alla fine di maggio 1866 a quasi tre milioni.

Simile inconveniente esigeva che non si trascurassero neppure quelle misure più rigorose delle quali il governo poteva disporre. E perciò a quei comuni di minor importanza che furono più restii si dovette assegnare un termine perentorio per soddisfare almeno parzialmente il loro debito, con diffidamento di rescindere dal contratto e di incaricare l'appalto generale di assumere la riscossione di cui essi erano stati investiti.

La intimazione dovette in alcuni casi tradursi in atto, ma perchè non avesse poi il rimedio a riuscire peggiore del male, era mestieri della massima temperanza per non distruggere d'un tratto l'edificio faticosamente costruito colle convenzioni.

Chè se per le addotte ragioni la convenzione col comune non emerge per se stessa come il mezzo il più acconcio per trarre dai dazi il maggior profitto per le finanze italiane, il sistema di renderla obbligatoria pel governo presenta altri inconvenienti.

Poichè vuolsi che il comune abbia ad essere pienamente libero

di accettare o no le trattative, anche il governo dovrebbe avere piena facoltà di acconsentire o di rifiutare la cessione dei dazi, secondo che lo consiglino le vedute generali sull'assetto dell'imposta. Senza di ciò sarebbe vana lusinga aspettarsi in futuro risultati più soddisfacenti di quelli fino ad ora conseguiti. Imperocchè si manterrebbe ognora il gravissimo sconcio di dover provvedere per la riscossione dei dazi nei molti comuni qua e là disseminati che avessero rifiutato la convenzione sopra eque basi ; ovvero il governo si troverebbe costretto a concedere a tali comuni diminuzioni eccessive, con che verrebbe a premiare appunto le amministrazioni comunali meno sollecite, mentre le altre si troverebbero quasi ammonite di mostrarsi in avvenire più esigenti.

Noi crediamo che il miglior sistema quello sarebbe per cui il governo fosse autorizzato ad estendere anche a tutto il territorio del regno la diretta amministrazione di questa imposta, o almeno a riservarsela per intiere provincie. Il primo metodo specialmente procaccierebbe i maggiori vantaggi, non solamente per le finanze dello Stato, ma altresì pei municipi e pel commercio, e sarebbe al certo consigliabile sempre quando potesse associarsi ai dazi di consumo un'imposta di produzione da riscuotere così quelli come questa col ministero dei medesimi agenti.

Le finanze dello Stato fruirebbero tosto di un reddito molto più rilevante, ovvia conseguenza della perfetta ed uniforme applicazione dei dazi di consumo in tutto il Regno, e si vedrebbero assicurati anco pel futuro sempre maggiori proventi per la naturale elasticità dell'imposta. Le amministrazioni comunali riconoscerebbero sicuramente del loro interesse di affidare al governo anche la riscossione dei dazi comunali, sciogliendosi dai fastidi che sempre procaccia la gestione d'un'imposta, e dalle influenze a cui abbiamo più sopra accennato. Il commercio infine godrebbe di trovare dovunque una tariffa uniforme.

§ 10.

Della tassa sul macinato - Progetto Sella - Inconvenienti e vantaggi.

È ovvio che le considerazioni fin qui svolte partono dal concetto che il governo continui ad attingere parte dei suoi redditi dai dazi di consumo. Ma è parimente ovvio che queste considerazioni cadrebbero affatto, qualora il governo potesse sostituire altra sorgente per far fronte ai bisogni del tesoro.

Nel caso che la sostituzione si facesse con un'imposta indiretta, generale e di ampia base, la difficoltà più che nella indicazione del genere da tassare sarebbe nel trovare il modo semplice e sicuro per regolarne la esazione. È questo il quesito ognora proposto allo studio degli statisti italiani.

E uno dei nostri uomini più insigni credeva di poter tutto conciliare con un dazio sul macinato, pel quale presentava al parlamento una splendidissima relazione il 13 dicembre del 1865.

Un dazio sul macinato esisteva anche negli ultimi tempi in Sicilia ed in alcune delle provincie che facevano parte degli Stati pontifici.

In Sicilia era d'istituzione antichissima, e distinguevasi più specialmente col nome di *dazio rurale*. L'ultima riforma di tale imposta fu quella arrecata dalla legge e dal regolamento 27 luglio 1842. Secondo le precedenti disposizioni ogni comune per ciò che concerneva il dazio sul macinato costituiva un ente a sè, ed aveva un'amministrazione speciale. Ma essendosi create in tal modo altrettante barriere quanti erano i comuni, la circolazione delle farine riusciva impossibile. Questa circostanza, congiunta alle mille vessazioni inerenti al sistema di riscossione, rendeva quel balzello insopportabile. Fu quindi colla legge e col regolamento succitati riformato il metodo di esazione, in guisa che il grano potesse almeno liberamente circolare.

Oneri ed impacci rimasero però sempre ai contribuenti ed al

commercio. Chi aveva granaglie da macinare doveva presentarsi ad un ricevitore per farne la corrispondente dichiarazione e pagarne il dazio. Quegli rilasciava una bolletta in doppio esemplare, valevole per quindici giorni. Entro questo termine il contribuente poteva introdurre il suo grano in qualunque mulino, presentando i due esemplari della bolletta al custode pesatore, che doveva ritenerne uno e fare analoga annotazione a tergo dell'altro.

Procedevasi dappoi alla verificazione del peso, ma per le differenze in meno non aveva diritto il contribuente alla restituzione del maggior importo pagato, mentre per quelle in più, sol quando non superassero il 30 per cento, doveva pagare il corrispondente aumento al custode: qualora poi eccedessero quella misura, aveva tosto effetto la confisca di tutto il genere, e colui che lo aveva condotto al mulino doveva sottostare alla multa di lire it. 63. 75 senza eccezioni, non ammettendosi la scusa di ignoranza del peso.

La restituzione del dazio non poteva concedersi neppur nel caso che il proprietario del genere avesse deposto il pensiero di farne far la macinazione, chè anzi occorreva nuova dichiarazione e nuovo pagamento della tassa, senza riguardo alla somma già versata, quando tra la dichiarazione e l'introduzione del genere fosse trascorso un periodo maggiore di giorni quindici.

Le farine non potevano uscire dal mulino se non erano accompagnate dal secondo esemplare della bolletta, col *visto per l'uscita* del custode incaricato di tenere un registro di carico e scarico, in cui doveva annotare, in corrispondenza colle bollette, ogni partita di grano che entrava e quelle di farina che uscivano.

Il mulino poteva essere aperto soltanto di giorno. La tassa era stabilita a peso anzi che a misura, per potere ragguagliare le quantità di farine che uscivano con quelle del grano introdotte. Il dazio era dovuto per tutti i cereali compresi sotto la denominazione di *frumento, orzo* e *granone di qualunque specie e qualità*.

Anche il mugnaio doveva sottostare a speciali discipline per la quota che gli veniva data in natura per correspettivo della macinazione. Questa quota assumeva il nome di *molenda*, e doveva riporsi in una cassa a due chiavi, una delle quali da custodirsi dal pesatore.

Volendo il mugnaio estrarre grano dalla cassa per ridurlo in farina, doveva pagare il dazio; per esportarlo invece dal mulino doveva ottenere il *visto d'uscita* del custode pesatore; questi poi era tenuto d'annotare lo scarico in un registro destinato esclusivamente a tale effetto.

Regolata presso che dagli stessi principii, ma con restrizioni anche maggiori, era la riscossione della tassa di macinazione nelle provincie pontificie. Ivi era soggetta a dazio qualunque specie di grano, ad eccezione dell'*orzo*, dell'*orzola*, del *grano turco*, della *segale* e del *farro* così detto *cocchiuto*, quando non si trovassero commisti al grano imponibile. Era vietato di tener macine ed attrezzi atti a triturar grano, se non se n'era fatta dichiarazione. I grani dovevano essere denunciati al ricevitore tanto per la macinazione, quanto per la circolazione. La bolletta indicava un termine entro il quale il grano doveva introdursi nel mulino, termine che sebbene variasse a norma della distanza, non poteva in nessun caso essere maggiore di tre giorni.

Nella bolletta era indicata inoltre la tassa pagata, il mulino destinato per la macinazione e la quota di *molitura* spettante al mugnaio.

In ciascun mulino era un verificatore col nome di ministro, a cui incumbeva di ritirare la metà della bolletta presentata da chi macinava e di riconoscere la corrispondenza della quantità reale del grano con quella esposta nella bolletta. Dopo macinato il grano, sulla mezza bolletta veniva dal ministro apposto il *visto in farina*. Uscendo dal mulino la farina doveva essere accompagnata dalla mezza bolletta fino al domicilio di chi avea fatto macinare; diversamente il genere cadeva in contravven-

zione. La mezza bolletta doveva poscia conservarsi per un mese e tre giorni sotto pena di multa, e doveva consegnarsi all'appaltatore del dazio ch'era obbligato a farla ritirare nel predetto termine.

Anche nelle provincie pontificie la quota di *molitura* veniva chiusa in un cassone a doppia chiave, e doveva annotarsi in un registro di carico e scarico, da riscontrarsi col confronto delle bollette.

Il mugnaio era obbligato a conservare la mezza bolletta che dal ministro gli era rimessa all'atto della introduzione del grano nel mulino, per restituirla al medesimo in tempo determinato. Esso incorreva nella multa per ogni mezza bolletta che avesse smarrito.

Era vietato di macinare in tempo di notte, e nei giorni festivi; epperò durante il periodo di inazione le ruote tenevansi frenate con catene chiuse a due chiavi, destinate l'una pel ministro, e l'altra pel mugnaio.

Se col far risorgere il dazio sul macinato dovessero inevitabilmente risorgere tutti gli impacci, le disposizioni di rigore, le restrizioni che seco traeva per lo addietro questa tassa, sarebbe assurdo il pensare ad essa.

Ma i fautori della tassa si sono prefissi appunto di dimostrare che le vessatorie discipline, e le precauzioni eccessive di cui vollero circondarla i governi borbonico e pontificio, non sono punto necessarie a guarentirne la buona riuscita.

Alcuni opinarono che si potesse attuare il dazio sulle farine sotto forma d'imposta diretta sui mulini. Si stabilirebbero in tal caso determinate quote di contributo desunte dalla quantità di farine presumibilmente prodotte. Tali quote, anticipate dai mugnai, verrebbero a poco a poco rimborsate da coloro che portano il grano al mulino, con altrettanto aumento del corrispettivo che pagano per la macinazione.

Si accennano come vantaggi di siffatto sistema: pel fisco la prospettiva di ottenere con tenue dispendio un reddito cospicuo,

esigendolo da limitato numero di contribuenti in poche riprese e senza l'immensa falange di esattori richiesta dai metodi usati per lo addietro: pei cittadini la piena libertà di trasportar grano, di farlo macinare, di consumarlo quando e come loro meglio talenta.

Simili vantaggi però non possono conseguirsi, se prima non è tolta la difficoltà maggiore che s'affaccia, quella di distribuire con bastante precisione il contributo sui diversi mulini. Il nodo della quistione sta nel determinare la produzione effettiva di ciascuno di essi. Per la Sicilia, e in generale per le località ove esigevasi una tassa sulla macinazione, non sarebbe difficile procacciarsi dati abbastanza sicuri; ma pel restante del regno l'impresa, se non impossibile, si presenta almeno ardua assai.

Con tutto ciò sembrano esagerati i timori che manifesta la relazione del 13 dicembre circa le conseguenze che derivar potrebbero dalle discrepanze fra la macinazione presunta e la macinazione reale. Il timore mostrato deriva dal credere che non mantenendosi sempre uniforme per tutti i mulini la proporzione fra il contributo ed il reddito, sia per venirne necessariamente o lo sconcerto nella distribuzione dell'imposta, o la rovina degli esercenti. « In ambe le ipotesi (osserva la relazione) « sia che l'imposta vada al di sopra del giusto segno, sia che « resti al disotto, la sua conseguenza economica dovrà forzata- « mente oscillare fra la rovina degli esercenti e la tortura dei « consumatori ».

Ma pur non volendo disconoscere il dilemma quando si tratti di discrepanze rilevanti, queste però non si dovrebbero supporre molto frequenti ove il metodo d'accertamento preventivo dei redditi presentasse le guarentigie necessarie e stabilisse, a cagion d'esempio, che in caso di contestazione sui ruoli dell'imposta possa pronunciarsi l'autorità giudiziaria dopo di avere anche sommariamente ascoltate le ragioni del fisco e degli interessati.

Senonchè la relazione estenderebbe i suoi timori anche alle

discrepanze meno importanti, poichè così si esprime: « Bisogna « supporre che l'annua quota imposta a ciascun mulino sia « *esattamente* eguale alla somma delle piccole quote di dazio « pagate dai macinanti; se una differenza s'immagini fra le « due somme in più od in meno, gli effetti saranno tali da « sconcertare le più belle speranze che se ne possano conce- « pire ».

Noi per altro siamo indotti a credere che le lievi discrepanze in pratica non produrrebbero gravi perturbazioni, nella stessa guisa che, sebbene sia raro il caso che presso negozianti dello stesso genere non si possa notare qualche differenza nella proporzione delle spese inerenti al loro traffico, ciò nullameno identico per ciascuno può mantenersi il prezzo di smercio, senza che ne sia conseguenza inevitabile la rovina di quelli che si trovano più gravati. E così succederebbe anche rispetto al contributo pe'mugnai, che deve realmente considerarsi quale altra delle spese d'esercizio.

Esclusa l'idea della tassazione diretta dei mulini, la relazione addita una via che, se non pel concetto, certo pel modo con cui dovrebbe essere svolta, presentasi affatto nuova.

Già negli ultimi tempi dell'amministrazione borbonica in Sicilia erasi pensato a sostituire agli innumerevoli e forse non sempre fedeli agenti fiscali, per sorvegliare la riscossione del dazio nei mulini, un congegno meccanico destinato a tradurre sia la quantità di grano immessa nella tramoggia, sia quella delle farine ottenute colla macinazione. Anzi diversi progetti tendenti a siffatto scopo furono presentati e discussi, e quantunque nessuno presentasse bastevoli guarentigie pel fisco, essi attestano tuttavia qual fosse fin d'allora l'ordine delle idee.

L'autore della proposta di cui abbiamo parlato, volgendo la mente a trar partito per le finanze italiche dall'imposta sul macinato, riprese gli studi allo stesso punto. Ma non tardarono ad affacciarsi molte difficoltà per le quali diventa assai malagevole l'applicazione di un congegno che, per essere atto a cal-

colare esattamente o la qualità del grano da macinarsi ovvero quello delle farine prodotte dai mulini in guisa da escludere ben anche ogni possibilità di frode, avrebbe mestieri di una certa complicazione a tutto pregiudizio della solidità dell'apparecchio, elemento essenzialissimo per la pratica utilità del sistema.

Fu allora che si pensò di ricorrere ad altro spediente di natura congenere a quello precedentemente studiato, ma assai meno connesso coll'ente imponibile.

Tassare la macinazione in ultima analisi val quanto tassare il prodotto; e perciò, non avendo in pronto il mezzo meccanico sicuro per misurare direttamente la farina tolta dalla macina, ovvero per desumerne la quantità misurando il grano immessovi, si considerò che per induzione lo stesso intento potesse raggiungersi col tener conto del movimento della macina. In una parola tratterebbesi di riscuotere l'imposta non più in ragione della accertata quantità dei generi, ma in ragione dei giri compiuti dalla macina.

I giri di essa, ogni qualvolta fosse riconosciuto possibile o conveniente, verrebbero segnati da un *contatore* di costruzione semplicissima, impegnato in modo stabile coll'albero verticale da cui la macina è sostenuta e riceve il moto (1). Sul quadrante, in cui si riscontrano le operazioni da pochi ispettori verificatori incaricati di eseguire questa operazione per un'estesa porzione di territorio, tanto i contribuenti quanto il mugnaio ed il fisco potrebbero leggere il debito ed il credito rispettivo.

Trattasi di vedere ora se in pratica questo sistema non presenti difficoltà soverchia d'esecuzione, e non ingeneri ingiusta ripartizione della tassa.

Può verificarsi il primo inconveniente specialmente se in buon

(1) Il *contatore* prescelto sarebbe quello Garnier, vantaggiosissimo per la sua solida e perfetta costruzione, e per il tenue costo che sicuramente sarebbe inferiore a centocinquanta franchi.

numero fossero i mulini pei quali il *contatore* meccanico non potesse avere applicazione. In tal caso, dovendosi ai medesimi usare un trattamento diverso dagli altri, si andrebbe da prima incontro agli svantaggi che son sempre collegati colla disparità di trattamento nel regime di qualsivoglia imposta. Inoltre si verrebbe all'assurda conseguenza di esser costretti ad attuare, fosse pure sussidiariamente, in ragione abbastanza estesa qualcuno dei metodi tanto biasimati, e che volevansi ad ogni costo evitare. E la relazione in effetto propone per simili circostanze l'abbonamento coattivo dei mugnai, il quale, comunque si effettui, non può se non corrispondere esattamente al contributo diretto sui mulini di cui si è discorso più addietro.

Per convincersi poi che siffatto dubbio non sarebbe del tutto infondato, basti il gittare uno sguardo sul sestodecimo allegato della relazione che presenta il prospetto numerico dei mulini del regno. Ivi risulta che principalmente in Sardegna, e quindi nell'ex-ducato di Modena, la proporzione tra il numero delle macine e quello degli abitanti è assai superiore che non negli altri grandi compartimenti dello Stato, tolte però le provincie di Parma e Piacenza, ed anche la Toscana, le quali offrirebbero una gradazione intermedia.

Ciò vuol dire che nelle località anzidette vi devono essere mulini di infimo grado, ai quali forse l'applicazione del *contatore* riuscirebbe troppo malagevole. E valga maggiormente l'osservazione per la Sardegna, dove notandosi 11,160 mulini con 11,220 macine divise sopra 585,064 abitanti, cioè nella proporzione di una macina per 52 abitanti, devesi ritenere che ivi pressochè tutti i mulini possano comporsi di una sola macina, la quale dovendo muoversi probabilmente nei casi più consueti dalla mano dell'uomo, neppure potrebb'essere di grande dimensione.

Anche intorno alla giustizia del riparto della tassa sulla farina prodotta con un determinato numero di giri della macina, malgrado i più sottili argomenti e minuti calcoli addotti, ogni esitanza non è dissipata.

Omettiamo pure di parlare della differenza di prodotto che con lo stesso numero di giri si ottiene secondo che la macina muova più o meno velocemente, e limitiamoci anche solo a considerare il caso in cui cresca il prodotto, sia per il crescere della forza motrice, sia perchè la superficie della macina, la qualità della pietra, il congegno del mulino, più si accostino alla maggiore perfezione che si conosca. Il divario che ne nascerebbe, ce lo dice la relazione, può essere perfino del doppio.

L'autore, proponendosi da se medesimo l'obbiezione, vi risponde con osservazioni generali che ponno riassumersi nelle due seguenti.

Dice in primo luogo che dalle differenze attribuibili agli aumenti di prodotto provenienti da perfezionamento ne'mulini sorgerebbe uno stimolo a migliorarne la costruzione, e la società troverebbesi in fin de'conti avvantaggiata; osserva inoltre che nelle imposizioni di qualunque specie, per quanto rigorose siansi serbate le condizioni dell'eguaglianza, le medesime si vedranno sempre infirmate da certi fatti estranei al fisco, quand'anche siano da parte della società inevitabili; laonde questi fatti, comechè generati da cause estranee alla sfera della imposta che si ha nella mente di stabilire, apparterrebbero alla categoria di quelli che il legislatore non è in debito di prevedere, perchè, anche volendolo, non sarebbe mai in grado di farlo.

Sull'argomento della concorrenza che potrebbe stabilirsi fra i mugnai mercè il perfezionamento progressivo dei loro strumenti di produzione, non possiamo a meno di richiamare quello che la stessa relazione tanto saggiamente osserva parlando della tassa diretta sui mulini, che cioè l'industria della macinazione è una delle più diffuse, la più ribelle ed ingrata ai benefizi del capitale, quella che più si è fatta decrepita restando sempre in uno stato d'infanzia, e per la quale le condizioni di progresso devono dipendere dal generale e grande incremento della civiltà, più che dall'energia delle forze proprie.

Non sembrerebbe quindi potersi nutrire fondata speranza che un vagheggiato perfezionamento nei mezzi di produzione valesse a compensare almeno in un tempo molto vicino la diversa proporzione della tassa.

Certamente non può rivocarsi in dubbio che, per quanto il legislatore si sforzi di mantenere inalterata la ripartizione di una imposta, possono sempre sorgere cagioni impreviste ed estranee alla sfera della imposta stessa, le quali siano di natura da turbarne la equa distribuzione, e in questo caso ammettiamo che il legislatore non sia tenuto ad occuparsene. Ma crediamo egualmente indubitato che quando queste alterazioni sono non solo prevedute, ma di grande importanza, come nella ipotesi della tassa sul macinato riscossa in ragione dei giri della macina, il legislatore col trascurarle renderebbe viziosa la base della legge.

Chè se, come osserva la relazione, la differenza di tassazione può essere compensata da mutazioni in senso inverso nel valore della derrata, è anche da prevedere il caso che queste mutazioni avvengano nello stesso senso della differenza, e quindi alle oscillazioni della tassa si aggiungerebbero le oscillazioni dei valori.

Ma non volendo anche tener conto delle esposte considerazioni, non si può negare che nella forma proposta dalla relazione questa tassa, coll'intendere in modo affatto nuovo a sorprendere l'entità del prodotto, lascia in fondo all'animo qualche titubanza rispetto alla convenienza di applicarla d'un tratto a tutto il regno.

Noi crediamo che gioverebbe per avventura estendere pria maggiormente le esperienze che sono state in proposito istituite, senza perdere nullameno di vista l'altro intento, non per anche creduto impossibile, di avere un *contatore* che misuri la quantità della farina che esce dalla macina, ovvero quella del grano immesso nella tramoggia.

Nè sarebbe da biasimare se si tentasse fin d'ora l'applicazione temporanea dei *contatori* in qualche parte del territorio dello

Stato, dove sia già riscosso un dazio sulle farine per conto dei comuni.

Devesi al postutto conchiudere che l'imposta sulla macinazione del grano può certamente fornire all'erario cospicue somme, ma converrebbe che il modo di riscuoterla si attemperasse a quelle miti forme, che sole potrebbero renderla comportabile ad un popolo già dotato di civili e libere istituzioni.

§ 11.

Della tassa sulla produzione del vino - Progetto Scialoia - Inconvenienti e vantaggi.

Meno alto, ma cospicuo pur sempre sarebbe il reddito che potrebbe ricavarsi da una imposta generale sul vino. Sia però che questa si dovesse esigere direttamente sulla produzione (come anticamente praticavasi in Francia), ovvero sulla circolazione (seguendo il sistema ora in uso in quello Stato), si avrebbero sempre intoppi, disuguaglianze ed aggravi mal giustificati dall'utile che ne risentirebbero le finanze.

Il vino è meno necessario del pane, e quindi nulla si opporrebbe in astratto affinchè fosse tassato a preferenza di questo.

Sembra però che tale imposta difficilmente potrebbe proporzionarsi al valore dell'oggetto che colpisce.

Lo dimostrano gli sforzi fatti in diversi tempi in Francia per diminuire l'ingiusto aggravio proveniente a molte classi di cittadini dalla imperfezione insita nell'assetto dell'imposta sulle bevande. È notabile tra gli altri il tentativo, non coronato da successo, fatto dal governo provvisorio col decreto 18 aprile 1848. Col medesimo, considerando che il dazio sulle bevande pesava in maniera iniqua sulle diverse qualità di vino; che le consuete bevande del popolo erano tassate al cento per cento del valore mentre i vini migliori non pagavano più del cinque o del dieci per cento; che simile ineguaglianza provocava delle

frodi a danno della salute, unico patrimonio dell'operaio, ecc., venne ordinato un nuovo regolamento basato sui principii dell'uguaglianza proporzionale. La commissione speciale incaricata di tal lavoro lo giudicò ineseguibile.

Esaminiamo ora questa imposta col sistema della riscossione diretta sulla produzione giusta il progetto presentato dal ministro delle finanze Scialoia il 27 gennaio 1866.

Nella relazione, con cui quel progetto fu presentato alla camera dei deputati, è detto:

« Colpendo il vino all'atto che è prodotto, il pagamento della « imposta può riuscire di peso al proprietario in quanto che « l'anticipa, ma esso è calcolato tra le spese di produzione; « ed essendo una spesa eguale per tutti i produttori del regno « è di necessità computato nel prezzo e perciò rimborsato dal « consumatore. »

Se ciò fosse vero, nessuno vorrebbe certamente negare il suo suffragio a questa imposta. Ma in primo luogo sono da distinguere i produttori dai prodotti; questa tassa è bensì una spesa uguale per i primi, non per gli altri che dovrebbero essere colpiti in ragione del valore e lo sono invece in ragione della quantità.

Poi il rimborso della tassa dai consumatori ai produttori è men facile che non si creda.

A questo proposito non sappiamo dispensarci dal riferire alcuni principii esposti nella relazione premessa dal ministro Sella al progetto di legge (13 dicembre 1865) per la tassa sulla macinazione.

Questi principii non ci sembrano applicabili alla tassa diretta sui mulini contro la quale vennero addotti, perchè il grano è d'ordinario portato alla macina in un momento assai più vicino a quello del consumo che non sia il tempo nel quale il vino è posto la prima volta nelle botti. Ma li crediamo di una evidenza irrefragabile quando si applichino alla tassa sulla produzione del vino.

« Io non sarei sorpreso ad udire (osserva quella relazione) « che alcuno supponesse indifferente in finanza il riscuotere « da una mano o dall'altra tutto ciò che si volesse in gene- « rale riscuotere dal pubblico. L'errore è di vecchia data nel « mondo, e, contrastato quanto si voglia, risorge sempre con « nuove sembianze mantellate sotto nuove parole. Certo se il « carico delle imposte si potesse, come la pressione sopra un « punto di un liquido, diffondere in tutti gli ordini sociali per « virtù d'un ordine del governo che lo decreti, non vedrei « difficoltà ad associarmi a questa scuola economica che cre- « deva equo, opportuno e proficuo il concentrare sopra la « terra tutte le esazioni del fisco. Ma non dipende dal capric- « cio della pubblica autorità nè dal desiderio dell'individuo « tassato il far si che l'imposta si ripercuota sui suoi concit- « tadini; dipende da un complesso di accidenti economici che « nel seno della società si svolgono, si rimutano di continuo, « e che la forza individuale non basta a creare o distruggere. « Ora la tassa che trovi ostacoli a propagarsi dall'individuo « che la porta su coloro che nominalmente non sono chiamati « a pagarla, rigurgita e si concentra sopra di lui. »

Nel caso dell'imposta sulla produzione del vino, perchè il produttore potesse ripromettersi di conseguire il rimborso dall'acquirente, converrebbe in generale che l'entità e consumazione delle bevande si mantenessero identiche dopo come prima dell'imposta.

Ma nessuno vorrà negare che un aumento di prezzo in questo caso generato dalla imposta avrebbe per conseguenza di diminuire la consumazione, e perciò la dimanda del vino.

D'altro canto il produttore del vino non ha come lo speculatore in suo potere l'altro elemento regolatore dei prezzi, che è l'offerta; il trafficante può fino ad un certo punto provvedersi solo in proporzione della ricerca del mercato. Ma il produttore del vino ha bisogno di vendere intiera la quantità che ha nelle sue cantine, laonde nella determinazione del prezzo deve senza

rimedio subire tutte le conseguenze che derivano dalle circostanze del mercato. L'unico mezzo di scemare l'offerta sarebbe quello di cambiare la coltivazione del terreno, ma ognun vede che se ciò sarebbe facile a praticarsi per altri generi, non è possibile per un terreno coltivato a vite che rappresenta sempre una forte accumulazione di lavoro e di capitali.

Essendo dunque inevitabile una diminuzione di prezzo del prodotto, ne nasce necessariamente che l'imposta venga in ~~modo esclusivo~~ parte sopportata dal produttore.

Questo è il carattere generale della quistione.

Ma quando un prodotto senza distinzione di qualità o di valore viene a subire un aumento uniforme nelle spese di costo, un altro fenomeno economico succede.

La dimanda si rivolge di preferenza alle qualità più fine, e diventa meno intensa per le altre; da ciò segue che la tassa di produzione aggravandosi quasi unicamente sui produttori di vino di infima qualità, si risolve per questi in una sovraimposizione prediale.

Oltre agli inconvenienti che si direbbero intrinsecamente inerenti alla tassa sul vino, ve ne sono poi di gravissimi nella sua pratica applicazione, non evitabili con alcuno dei metodi di riscossione fin qui applicati.

Così col sistema di accertamento e tassazione della materia imponibile nel momento stesso della fabbricazione, non solo richiedesi di dover sottoporre i produttori a vincoli e formalità troppo incomode, ma essi vengono eziandio soggettati alla vigilanza ed al sindacato diretto degli agenti del fisco, l'immediato contatto dei quali riesce ai cittadini più gravoso di qualunque tributo.

L'instituzione del sindacato governativo dovrebbe essere inoltre costosissima in Italia, dove la produzione del vino estesa più o meno su tutto il territorio del regno, trovasi frazionata fra un grandissimo numero di produttori, ad invigilare l'azione de'quali

non ci vorrebbe meno di un esercito di commessi disseminati per tutte le campagne al tempo della vendemmia.

Chè se si volesse tassare invece il vino allorchè viene trasportato da un luogo all'altro, per quanti studi si facciano onde render semplici le operazioni dirette a guarentire il dazio, non si arriverebbe mai ad evitare gli ostacoli che le accessorie cautele oppongono alla libera circolazione, e sarebbe mestieri ricorrere al solito sistema di bollette, vidimazioni, ecc., incompatibile colle nostre abitudini.

Ne piace però constatare che il ministro Scialoia, da quel valente economista ch'egli è, ha saputo ideare ed ha esposto nella relazione del 27 gennaio 1866 un così ingegnoso e sapiente sistema, che nella pratica resta rimossa la maggior parte degli svantaggi che fin qui si consideravano come necessariamente inerenti alla natura di quest' imposta.

Esso stabilisce che l'accertamento del vino debba seguire quando la fabbricazione è compiuta, col sottoporre a verificazione le quantità *imbottate* per mezzo di agenti comunali, le operazioni dei quali potrebbero essere invigilate dagli agenti della amministrazione finanziaria ove questa lo reputasse opportuno. Ogni comune avrebbe diritto di assumere in via d'abbonamento la riscossione di questa tassa, e vi sarebbe eccitato dalla facoltà che solo per quel caso gli viene riservata di mettervi centesimi addizionali entro un certo limite per conto proprio. In ogni modo, dovendo necessariamente trascorrere qualche tempo tra la produzione e l'accertamento, durante il quale può esser conveniente di trasportar il vino in altro comune, onde guarentire anche in questo caso il pagamento della tassa sorge il bisogno di limitare la circolazione del prodotto per un determinato periodo che si vorrebbe stabilire a cinquanta giorni. Emerge a prima giunta che l'intervento dell'autorità comunale nelle operazioni d'accertamento, oltre a mitigare assai la odiosità insita alle operazioni stesse, deve rendere molto meno dispendiosa pel fisco la esazione dell'imposta.

Tali sono i pregi di questo sistema a fronte di tutti gli altri che per la esazione d'una imposta generale sul vino si volessero porre innanzi. Ciò nullameno esso lascia pur sempre qualcosa a desiderare.

Il numero di produttori di vino in proporzione della produzione è presso di noi strabocchevole. Il maggior numero è di quelli che ne producono quantità insignificanti. Ed anche per queste dovrebbe effettuarsi la dichiarazione del luogo di fabbricazione, del luogo d'*imbottamento*, del numero e capacità dei vasi da impiegarsi, della quantità presunta del vino che si vuol fabbricare, del suggellamento del vino dei precedenti raccolti e tuttora esistente nella cantina del produttore, poi la dichiarazione definitiva della quantità *imbottata*, ed infine l'accertamento, la formazione dei ruoli ed il pagamento della tassa.

Gli ostacoli frapposti alla circolazione sarebbero inconveniente gravissimo. A ciò si aggiunge che se l'intervento del comune toglie l'odiosità dell'accertamento del prodotto, scema d'altra parte l'efficacia della legge; e quindi nell'attuale condizione della produzione enologica in Italia, il pronostico che si dovesse fare dei risultamenti economici di questa tassa e delle impressioni che ecciterebbe nel pubblico, non potrebbe essere favorevole.

§ 12.

Progetto di cedere ai comuni i dazi di consumo e di attribuire allo Stato le addizionali dei comuni alle tasse dirette.

Esclusa anche la convenienza di stabilire una tassa di produzione o di circolazione sul vino, cade affatto per ora la speranza di poter sostituire con profitto agli attuali dazi governativi di consumo una imposta indiretta generale e di ampia base.

Non sembra però tolta la possibilità di trovare un'altra sorgente di diversa natura, ma forse non meno atta a compensare ampiamente lo Stato del reddito ora ritratto dai dazii di consumo.

Essa sarebbe a parer nostro lo incameramento di tutti i centesimi addizionali alle imposte dirette, ora riscossi a beneficio delle provincie e dei comuni al cui bilancio potrebbero invece bastevolmente sopperire le imposte locali d'ogni genere, ossia dazi di consumo, tassa sulle porte e finestre, sui servi, sui cavalli, sui cani, sulle patenti, diritti di posteggio, ecc.

Coll'incameramento dei centesimi addizionali alle tasse sulla ricchezza fondiaria e mobile, meglio si fa ragione ai postulati della scienza, poichè, mentre vien fatta più larga parte alle libertà commerciali, si mette una esatta linea di demarcazione fra i cespiti del governo e quelli del comune. Oltracciò i comuni, costretti ad attingere i loro sussidi quasi per intiero dai dazii di consumo, si troverebbero nella necessità di fare ogni sforzo per superare gli ostacoli da cui essi si lasciarono finora forse troppo facilmente arrestare, ed è assai probabile che giungerebbero a sciogliersi affatto anche da quelle influenze che si sono additate fra le cagioni dello scarso reddito attuale. Così quando questa imposta fosse liberata da simili impacci, potrebbe nelle mani dei comuni rendersi meno penosa pei contribuenti, essendo le amministrazioni comunali meglio in grado del governo di tener conto degl'interessi locali che vengono toccati dalle imposte sul consumo, menomando così e le vessazioni e l'odiosità che ne consegue.

Molto potrebbesi aggiungere a proposito dell'incameramento dei centesimi addizionali ai tributi diretti, ma sembra che non sarebbe questo il luogo più adatto per discutere diffusamente la bontà di questa proposta, laonde deve a noi bastare di averla accennata di volo, anche perchè, data la necessità di ricorrere ad uno spediente supremo, non fa d'uopo spendere troppe parole per dimostrare che mercè questo potente sussidio finanziario il problema del bilancio italiano potrebbe dirsi in gran parte risoluto. I contribuenti troverebbero per tal modo grande compenso dei loro sacrifizi nella vitalità e potenza cresciuta dello Stato. Basta gittare uno sguardo al profitto che ritraggono

ora i comuni dalle tasse addizionali alle imposte dirette, per credere senza tema di andar errati che, togliendo loro questo cespite, possa il governo ricavare non meno di altri cento milioni dalle imposte dirette oltre il reddito attuale.

Col sistema presente, più le modificazioni e aggiunte stabilite dal parlamento e pubblicate col luogotenenziale decreto del 28 giugno 1866, il reddito maggiore a cui si possa aspirare è di circa lire 60,000,000.

Gli altri sistemi che abbiamo a suo luogo accennati, o non potrebbero dare eguali risultamenti, o sarebbero accompagnati da svantaggi tali da renderne per ora molto dubbia l'opportunità.

Qualora il governo assumesse la diretta amministrazione di tutti i dazi di consumo, e così dei propri come dei comunali, certamente potrebbe sperare di avere un provento non molto lontano dai 140,000,000. Ma in tal caso, dedotte le spese e detratta la parte dovuta ai comuni, rimarrebbero per il governo poco più di quei 60,000,000 che sono calcolati nel bilancio attivo dell'anno venturo. L'amministrazione diretta dello Stato non solo troverebbe quindi adesso un ostacolo forse insuperabile nella inclinazione prevalente di lasciare ai comuni una larga autonomia, ma inoltre condurrebbe a risultati finanziarii che non giustificherebbero abbastanza l'innovazione ed i perturbamenti che questa seco trarrebbe.

Per conseguire veramente dall'amministrazione diretta dei dazi un sensibile vantaggio, sarebbe mestieri che contemporaneamente avesse il governo ad esigere una tassa di produzione di qualche entità. Poichè, potendosi allora per la riscossione di entrambi i cespiti adoperare in buon numero i medesimi agenti, la identica spesa rimarrebbe divisa sopra due rami di entrata, e la sua proporzione cogli introiti andrebbe così ad essere di gran lunga diminuita.

Più assai promettenti si presentano le tasse di produzione considerate per sè sole.

Quella sul macino prudentemente regolata sarebbe sicuramente atta a dare intorno a 100 milioni di lire; quella dello imbottato del vino, perdurando l'*oidium* che riduce il raccolto alla metà, intorno a 30 milioni. Queste due tasse avrebbero inoltre, il dicemmo, una grande elasticità, per modo che potrebbero procacciare redditi sempre crescenti.

Però non è a dimenticare che il nostro paese ha attraversato di fresco insieme con tutta l'Europa grandi crisi economiche; che ha dovuto fare enormi spese per crearsi un esercito, una marina, per costruire lunghe strade ferrate, porti, fari, vie nazionali e comunali; che migliaia e migliaia di braccia furono distolte dall'agricoltura, dalle industrie, dai commerci, e questo in un momento in cui quelle arti più ne abbisognavano. Da ciò nacque un forte sbilancio nella fortuna pubblica e nella privata, perciocchè l'Italia si è trovata in necessità di spendere in pochi anni quelle somme che altre nazioni hanno avuto campo di raccogliere in un periodo lungo e in tempo di pace. Bisogna quindi attendere che la semente gittata germogli, per poter chiedere ai commerci, alle industrie e ad ogni ordine di cittadini nuovi contributi.

In tale stato delle cose le tasse di produzione andando per loro natura a colpire i germi primi della ricchezza, può temersi che riuscirebbero forse a insterilirli. Oltracciò il popolo italiano non ancora assuefatto a piegarsi a tutte le discipline a cui necessariamente dà luogo un'imposta di difficile attuazione, mal sopporterebbe la tassa di produzione del vino, che è forse la meno facilmente applicabile di tutte. E per ciò che spetta alla tassa sulla macinazione, importa attendere che ulteriori studi e qualche esperimento parziale la circondino di maggiori guarentigie pei contribuenti.

Quando le condizioni economiche dell'Italia saranno divenute più normali, quando l'istruzione popolare sarà più allargata e la gente italiana si sarà meglio abituata a piegarsi alle forme delle imposte, allora anche quelle che colpiscono la produzione

saranno per avventura destinate a prevalere, e potranno, associate al dazio di consumo e meglio ancora se si potrà dar loro un largo svolgimento di per sè sole, condurre a quei vasti risultamenti che ora ne traggono altre potenti nazioni. Queste imposte, non dubito di asserirlo, sono le imposte dell'avvenire. Per ora, malgrado gli impacci che lo accompagnano, non possiamo lasciare andare l'idea del dazio di consumo.

CAPITOLO VI.

Guardia doganale

§ 1.

Concetto dell'istituzione - La guardia doganale in Francia e in Austria.

Stabilita un'imposta la qual debba riscuotersi sull'entrata e sull'uscita delle merci dallo Stato, riesce evidente che occorre un numero di persone alle quali sia commesso di impedire che le merci possano entrare o uscir senza tributo.

L'istituzione delle guardie doganali è quindi antica quanto le dogane, che tutte le genti conobbero e dalle quali pressochè tutti i governi vollero ritarre un reddito. Siffatte guardie erano in Grecia, erano ai confini dell'impero romano e talvolta nell'interno di esso dove fosse una linea da non potersi transitare senz'assoggettar le merci ad un balzello. Nel medio evo le troviamo dovunque finiva la giurisdizione d'un feudo, e cominciava quella di un altro. Caduto il medio evo e venuti a poco a poco gli odierni Stati, sendosi sentito il bisogno di sopprimere i cento pedaggi interni, vedemmo che insieme colle dogane spingevansi alle frontiere le guardie destinate a tutelarle.

In Europa non è ora Stato in cui non siano dogane e con esse un servizio di guardie custodi dei confini.

A queste guardie è altresì affidata la tutela dei monopoli go-

vernativi del sale, del tabacco, ecc., e così pure quella del dazio di consumo dove è riscosso direttamente dallo Stato. Altri servizi accessori son poi eziandio ad esse commessi, come per esempio quelli di scropire le frodi se pur concernenti altri rami della finanza, di cooperare all'ordine pubblico, di vegliare sulla sanità marittima e talvolta certi incarichi di polizia, ecc.

Questo corpo è sempre armato e veste una divisa particolare.

In Francia si compone di 25,374 agenti pel servizio di terra e di mare, e importa una spesa annua in soli stipendi di lire 18,519,050. In Austria è di circa 19,000 uomini.

§ 2.

La guardia doganale degli Stati italiani.

Negli antichi Stati sardi il corpo dei preposti doganali, istituito col regolamento del 12 settembre 1819, era basato quasi esclusivamente sul sistema francese, e si componeva per la maggior parte di soldati congedati o d'individui appartenenti alla classe degli agricoltori che volontariamente a quel corpo si ascrivevano e volontariamente se ne dipartivano.

Introducendovisi per tal modo da una parte gli elementi della più rigorosa disciplina, dall'altra le abitudini di una vita laboriosa, castigata, frugale, lasciava poco a desiderare, specialmente dal lato della subordinazione e di una specchiata moralità.

Una parte della spesa richiesta dal mantenimento del corpo era sostenuta dall'erario, l'altra dalla *massa* la quale si componeva per mezzo di ritenute sul soldo dei singoli individui. A carico dell'erario, oltre il soldo era l'armamento, il fitto dei locali per caserma, le pensioni; a carico della *massa* il vestiario e gli oggetti di casermaggio.

A guarentigia del soddisfacimento del debito che incontrava verso la *massa* per l'uniforme, ogni nuova recluta dovea fare un deposito di lire 100 o dar cauzione per 120.

Anche in Lombardia il reclutamento aveva luogo per iscrizione volontaria. Ma quivi il nuovo ammesso si obbligava a servir per un tempo non minore di quattro anni, scaduto il quale, era libero di prendere il congedo, come libera era l'amministrazione di licenziarlo.

Se preferiva di rimanere e l'amministrazione lo accettava, da quel momento cominciava la sua partecipazione ai vantaggi del corpo, i quali consistevano nel poter conseguire la così detta alta paga di merito ed acquistare il diritto alla pensione.

Il governo pagava i soldi, le spese di armamento e di casermaggio. A carico dell'individuo ricadeva la spesa del vestiario che si forniva da apposito appaltatore ed era scontata col mezzo di ritenute mensili.

Del resto, sebbene militarmente vestito ed ordinato, il corpo di finanza lombardo manteneva un carattere essenzialmente civile.

Seguita l'annessione, fu esteso alla Lombardia l'ordinamento dei preposti giusta il sistema piemontese, e questo pur si fece per tutti gli altri Stati d'Italia, eccetto i meridionali.

Nei ducati come in Piemonte i corpi di finanza si formavano col mezzo di volontarie sottomissioni, le quali potevano pur volontariamente rompersi, così per licenziamento dato, come per congedo richiesto. Qui pure se l'ordinamento gerarchico, disciplinare e amministrativo aveva un colore militare rispetto ai gradi, alla divisa ed all'armamento, il corpo non cessava di essere pel suo istituto essenzialmente civile.

Norme non molto dissimili presiedevano in Toscana all'entrata ad all'uscita dal corpo delle guardie doganali. Al momento dell'ammissione la recluta doveva fare un deposito di lire 100 per fondo di *massa*, che andava gradatamente aumentandosi con ritenute mensili sul soldo, e serviva a provvedere gli oggetti di abbigliamento forniti ad economia. Altra ritenuta facevasi pel

mantenimento degli oggetti di casermaggio che provvedeva per la prima volta lo Stato, a cui carico stavano inoltre le armi e la spesa delle caserme.

I gradi, la divisa, il modo di scontare gli arresti, la indipendenza quasi assoluta che erasi lasciata al corpo a fronte delle autorità doganali se si eccettua la suprema autorità amministrativa, e più di ogni altra cosa la parificazione degli ufficiali delle guardie negli onori e nello stipendio con quelli dell'esercito, davano a questo corpo aspetto e carattere militare. Pigliava veste ed instituto civile solo nei rispetti giuridici e nelle attinenze colle diverse autorità.

Ma quello che militare veramente e quasi esclusivamente potea considerarsi, era il corpo dei finanzieri delle provincie che già facevano parte degli Stati del pontefice. Sebbene retto da un regolamento speciale a proposito del servizio e della amministrazione materiale, era però di fatto nella parte disciplinare soggetto alle norme vigenti per l'esercito, a cui trovavasi pareggiato anche per la denominazione dei gradi fino a quello di capitano.

L'arruolamento era si volontario, ma l'incorporazione non aveva luogo se non dopo un anno di prova presso la brigata di deposito instituita in Roma, dove da appositi instruttori si dava alle reclute un'istruzione teorico-pratica tanto pel servizio a cui erano chiamate quanto per le evoluzioni militari. Dopo alcuni mesi venivano esse sottoposte ad un esame dall'esito del quale dipendeva la loro conservazione nelle guardie di finanza. Se erano riconosciute idonee, erano poste in servizio con una *ferma* obbligatoria d'anni tre, che per consuetudine non si scioglieva.

Tanto il casermaggio, come l'armamento e l'abbigliamento eran provveduti dal governo; a carico degli agenti non era che la conservazione del vestiario, onde i soldi soggiacevano a una ritenuta che costituiva il fondo della *massa* individuale. Era questa amministrata dai forieri di compagnia sotto la diretta sorveglianza dei capitani.

La custodia doganale nelle provincie del regno delle Due Sicilie era affidata ad un corpo armato che *forza attiva dei dazi indiretti* denominavasi, ed era posto sotto la dipendenza delle direzioni generali di Napoli e di Palermo, le quali esercitavano la loro autorità col mezzo delle direzioni provinciali. Il carattere di quel corpo era esclusivamente civile; volontario e senza obbligo di *ferma* era l'arruolamento.

Forniva l'abbigliamento un appaltatore sotto la sorveglianza di un consiglio stabilito nelle sedi delle direzioni generali, ma gli agenti erano tenuti a scontarne il prezzo sulla mensile tenuissima paga. Il governo provvedeva l'armamento e il casermaggio. Questo però, limitavasi ai soli corpi di guardia, avvegnachè essendo la massima parte degli agenti ammogliati e spesso con numerosa prole, non era in vigore un vero sistema di accasermamento.

Dalle cose fin qui dette scorgesi come non mancassero gli elementi per servir di nucleo alla formazione di un nuovo corpo, imperocchè mentre preclaro per moralità era il corpo piemontese, per istruzione il lombardo, distinguevansi quelli dei ducati per gioventù svegliata e vigorosa, e lo spirito militare trovavasi di assai svolto nella guardia di finanza pontificia. Quest'ultima facea anzi le sue prove nella repressione, operata di conserva col nazionale esercito, della reazione e del brigantaggio negli Abruzzi, e nel fatto segnatamente di Carsoli sapea raccogliere meritate lodi.

Ma pur troppo in alcuni corpi di finanza degli Stati italiani era penetrata la mala lue della corruzione. Così lo stato morale delle guardie di finanza estensi e parmensi era ben poco soddisfacente, e lo stesso dicasi di quello della guardia pontificia. Il male era poi senza paragone maggiore nelle provincie meridionali e immensamente più difficile ad estirpare, imperocchè, tollerato se non favorito da quel governo, ed eretto a così dire in sistema, avea tutto travolto il senso morale di quelle guardie. Le quali, mal pagate e cariche per lo più di famiglia, vede-

vansi spesso dalla disperazione costrette a calpestare ogni dovere.

Due anni di vicissitudini politiche e conflitti di autorità varie peggiorarono ancora la condizione delle cose. Il brigantaggio fatto saldo rendea deserte le coste dove stavano le guardie in continuo pericolo di essere disarmate, e quando avessero resistito, di essere uccise.

Già vedemmo come di tale condizione si risentissero i prodotti doganali, che in quelle provincie specialmente erano oltremodo scemati.

Nè senza gravi mende era eziandio il corpo toscano, il quale mentre fino al 1859 avea goduto di una non usurpata fama di moralità, travagliato poi da passioni politiche, massime negli ufficiali che non sapeano acconciarsi al novello ordine di cose, di molto scapitato era nella estimazione dell'universale.

§ 3.

La guardia doganale del regno d'Italia - Commissioni di scrutinio - Ferma - Mobilitazione militare - Requisiti per l'ammissione - Matrimoni.

In tanta strettezza della entrata pubblica nessun provvedimento potea venir così opportuno per l'amministrazione delle gabelle come la legge del 13 maggio 1862, la quale pose i principii per una ricostituzione su nuove ed uniformi basi di un corpo eletto di guardie deputate alla tutela principalmente dei dazi e dei diritti di regia privativa.

Il merito di aver preso l'iniziativa di questa legge appartiene al ministro Bastogi e al compianto Manna che la elaborò.

Appena pubblicata, in esecuzione all'art. 20 della medesima, furono instituite presso le direzioni provinciali delle dogane e dei dazi indiretti commissioni speciali per sottoporre a scrutinio gli agenti tutti dei corpi che si trattava di sopprimere per

riconoscere quali di essi agenti potessero essere ammessi nel nuovo corpo delle guardie doganali. La legge avea provveduto che il governo in tale circostanza, ove lo avesse ravvisato opportuno, potesse dispensare gli agenti medesimi dal requisito di saper leggere e scrivere, e da quello di esser celibi o vedovi senza prole. A guarentigia di retto giudizio e di imparzialità, a comporre le commissioni vennero chiamati funzionari dell'ordine doganale, politico, militare e marittimo, e una commissione centrale, degli stessi elementi composta, venne costituita presso il ministero delle finanze coll'incarico di decidere definitivamente sul voto delle commissioni provinciali. A presieder quelle furono deputati il direttore delle dogane o dei dazi indiretti. Assunse la presidenza di questa il direttore generale delle gabelle. Alle commissioni provinciali fu inoltre aggiunto un medico per accertar l'idoneità fisica degli individui a scrutinio soggettati.

Tale era lo stato delle cose allorchè io prendeva le redini della direzione generale delle gabelle.

Dissi di sopra che la legge del 13 maggio 1862 avea posto i principii per la formazione del novello corpo. E infatti col regolamento da me proposto al ministro ed approvato dal Re col decreto del 13 novembre di quell'anno i principii posti dalla legge ricevettero la piena loro applicazione.

Base del nuovo ordinamento fu di rendere obbligatorio il servizio per un determinato tempo che si fissò in cinque anni.

Per conferir forza morale ad una numerosa aggregazione di uomini era indispensabile darle un carattere quanto più poteasi stabile, e per conservare questo carattere e la disciplina che necessariamente lo dee fiancheggiare e sorreggere, nessun mezzo pareva più acconcio quanto l'assoggettare quegli uomini ad un obbligo personale da parte loro irrevocabile, come incontra per l'esercito nazionale.

La *ferma* si rendea poi anche indispensabile per altro motivo. Sono in Italia moltissimi luoghi del littorale o della

frontiera ove l'aria non è sana, e che poco lieti si mostrano per posizione, per clima, per giacitura. Ora, senza la *ferma*, difficilmente sarebbersi potuti tenere in servizio quegli agenti che fosse stato necessario destinare in quelle località.

Fu lungamente discusso se si dovesse stabilire nella legge e quindi esplicare nel regolamento la massima di imprimere il carattere militare alle guardie, o se non valesse meglio un ordinamento esclusivamente amministrativo, oppure misto.

Nel primo caso, l'unico corpo da prendere per modello sarebbe stato quello dei carabinieri. Ma nell'esercizio del loro ufficio, i carabinieri poco o nulla possono discostarsi dai mandati e dalle precise istruzioni che ricevono, onde questo corpo può continuamente rifondersi con elementi presi nell'esercito. Nel corpo delle guardie doganali invece è mestieri di un'istruzione speciale e adeguata intorno alle leggi ed ai regolamenti amministrativi, la quale non si acquista se non con apposito tirocinio e che per fermo non si potrebbe trovare nei soldati chiamati a prendere il posto delle guardie mandate altrove per esigenze di militare servizio. È nota poi la mala prova fatta dai *cordoni militari* austriaci per reprimere il contrabbando.

D'altra parte però le guardie doganali sarde avevano messo in sodo il loro valore nei primordi della guerra nazionale del 1859 sul Lago Maggiore, e ne andavano a buon dritto orgogliose. Uguali titoli vantavano le guardie pontificie, per la parte presa nella repressione del brigantaggio nelle Marche e nell'Umbria. Si ritenne dunque come un omaggio renduto a questi fatti lo inserire nel nuovo ordinamento l'obbligo della mobilizzazione nel caso in cui l'appello del Re avesse dovuto chiamare gl'Italiani alla difesa del patrio suolo. Un corpo di 14,000 uomini potea diventare utilissimo ove ad alti cimenti si addivenisse, e ad ogni modo si credè conferire allo splendore e al buono spirito del corpo aprendogli la nobile prospettiva di poter dividere coll'esercito l'onore delle nazionali battaglie. In coerenza di ciò fu disposto che in caso di mobilizzazione il

comando delle guardie sarebbe trasferito dal ministero delle finanze a quello della guerra e della marina, e confidato ad ufficiali da questi eletti. Il principio della mobilizzazione escludeva però l'idea di un ordinamento semplicemente amministrativo, come quello vigente in Francia, tanto più che nelle condizioni nostre, con quel sistema mal si sarebbe provveduto al bisogno vivissimo di forte disciplina.

Così fu che venne prescelto un ordinamento quasi militare, e si ritenne che le guardie doganali potessero in un dato momento essere trasformate in milizia regolare; che insieme colla tutela della finanza dovessero concorrere alla difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico; che, infine, avrebbero fatto parte integrante della forza pubblica, dipendendo per altro in condizioni normali dal ministero delle finanze.

Si distinsero in attive e sedentarie, distribuendo quelle in brigate stanziali, volanti e di mare per la sorveglianza della linea terrestre, marittima, lacuale e per la repressione del contrabbando nell'interno del paese, queste deputando alla vigilanza nell'interno degli uffici doganali e degli stabilimenti di privativa.

Si determinarono l'età, la capacità e le condizioni principali per l'ammissione; l'età fu dai venti ai trenta anni, fatta però eccezione per coloro che avessero già militato sotto le bandiere nazionali, pei quali il massimo dell'età fu portato a 35 anni, e seguendo pel resto le norme generali vigenti per l'esercito.

Come logica conseguenza del quasi militare ordinamento si giudicò opportuno di contrapporre ai matrimoni tali ostacoli che, senza renderli impossibili, li facessero tuttavia meno frequenti. Così si disse che per poterli compiere occorreva prima l'assenso del ministero, e che bisognava avere una determinata rendita, la quale varia secondo i differenti gradi da lire 1,200 a lire 300. Ogni infrazione a tali disposizioni reca con sè la espulsione dal corpo e toglie il diritto alla pensione.

La ragione e l'esperienza concorrevano del pari a dimostrare

che, senza cosifatti vincoli al matrimonio, tutte le altre disposizioni per migliorare la condizione economica del corpo, per dargli coesione, disciplina, forza e mobilità, sarebbero tornate senza effetto.

In Francia il corpo dei preposti gode, è vero, di maggior libertà in fatto di matrimoni, i quali sono divietati soltanto durante i primi due anni di servizio e senza il permesso del direttore. Ma oltrecchè l'ordinamento francese è, come già avvertimmo, esclusivamente amministrativo, deve poi notarsi che colà sono assai più gravi che non fra di noi le altre restrizioni alla libertà individuale dei preposti. Ecco l'enumerazione delle principali tra esse. Non possono allontanarsi dal luogo di loro residenza senza il permesso dell'agente comandante la divisione; non devono cacciare nè pescare; l'esercizio di ogni commercio è interdetto anche alle loro mogli. Non possono essere destinati nel luogo donde sono originari, nè trovarsi sotto il comando del padre o del fratello. Se un preposto è rivocato o abbandona volontariamente il servizio, e se non è domiciliato nel circondario ove faceva servizio, deve rimettere all'amministrazione un obbligo per iscritto di lasciare immediatamente il circondario; se non adempie a tale obbligo, può esservi costretto dall'autorità (1).

§ 4.

Pene - Ricompense - Soldi - Pensioni.

Procedendo innanzi nella nostra esposizione, diremo che furono determinate le trasgressioni e si statuirono le corrispondenti pene. Per le mancanze lievi, le punizioni si decretano dall'amministrazione per mezzo de'suoi ufficiali; per quelle più gravi, come di recidiva nelle semplici infrazioni, di gravi tra-

(1) De Hock - *L'adm. financière de la France.*

scorsi in fatto di disciplina e di servizio, di diserzione semplice, deve intervenire il giudizio di un consiglio di disciplina, che non diventa però esecutorio se non dopo la sanzione del ministero. La diserzione qualificata, l'insubordinazione al superiore seguita da minaccia o vie di fatto, i reati per abuso d'armi in fatti di servizio vengono giudicati e puniti dai tribunali militari col carcere militare.

I castighi principiano colla ammonizione e passando per la sospensione dal soldo, per l'arresto in caserma ovvero in sala di disciplina inasprito ogni terzo giorno dal digiuno, per la degradazione e per la incorporazione nei cacciatori franchi, finiscono coll'espulsione.

La corruzione e la prevaricazione soggiacciono alle comminatorie generali sancite dal codice penale. Non è così in Francia, dove un preposto che prenda parte a un contrabbando è specialmente punito coi lavori forzati da 5 a 15 anni, la partecipazione a un contrabbando a mano armata o in bande è punita di morte (1).

I consigli di disciplina si vollero composti del direttore compartimentale delle gabelle presidente, di un consigliere di prefettura, di un ufficiale dell'esercito di grado non inferiore a quello di luogotenente, di un ufficiale delle guardie doganali il quale non abbia il comando dell'imputato. Un impiegato della direzione delle gabelle sostiene le funzioni di segretario.

All'imputato si diede il diritto di essere personalmente sentito nelle sue difese.

Si stabilì inoltre che le onorificenze, le rimunerazioni ed i diritti a pensione, che possano spettare alle guardie sì attive che sedentarie e alle loro famiglie per ferite o per morte in servizio, siano regolate colle norme vigenti per l'esercito e per l'armata.

Sarebbe stato impossibile il condurre a moralità le guardie

(1) De Hoek - Op. cit.

doganali se non si faceva loro un assegnamento atto a farle onestamente vivere. Il minimo soldo quindi delle guardie comuni fu stabilito in lire 660, il *maximum* del brigadiere in lire 960, ed essendovi tenenti di prima e di seconda classe e sottotenenti, a questi gradi furono assegnati gli stipendi di lire 2,200, 1,800 e 1,500.

Prima dell'anno 1859 lo stipendio della guardia comune o semplice era in Piemonte di lire 660, in Lombardia di lire 403, a Parma e Modena di lire 400, nel Pontificio di lire 306, in Toscana di lire 554, nel reame di Napoli di lire 408.

In Francia gli stipendi variano da lire 600 a lire 800 per le guardie di terra e di mare, da lire 700 a 950 pei brigadieri e sotto-brigadieri del servizio di terra e delle imbarcazioni, da 1,200 a 1,400 pei luogotenenti e capitani. Ma da queste cifre bisogna dedurre, rispetto ai sotto-ufficiali ed alle guardie, ritenute assai forti per la *massa*, per le armi, munizioni, abbigliamento, illuminazione, riscaldamento, cure mediche, ecc. (1).

Il diritto alla pensione per le nostre guardie comincia a decorrere dopo 15 anni di servizio e arriva alla sua pienezza col compimento dei trenta anni. Alle vedove senza prole spetta il terzo della pensione a cui avrebbe avuto diritto il marito, alle vedove con prole la metà: agli orfani durante la minorità, la metà divisibile fra coloro che sono ancora minori, sino a che non siano tutti maggiorenni. Sono considerati come orfani quelli la cui madre passa a seconde nozze.

(1) De Hock - Op. cit.

§ 5.

Ispettori e sotto-ispettori - Loro attribuzioni nel corpo delle guardie doganali - Comandanti di luogotenenza e loro attribuzioni.

Come già accennammo nel capitolo II, l'ispettore è l'anello che collega e subordina la guardia all'azione amministrativa.

Quali ufficiali superiori del corpo gli ispettori e sotto-ispettori ne vestono la divisa col grado quelli di maggiore, questi di capitano.

La guardia è ripartita in divisioni sotto il direttore compartimentale delle gabelle, in circoli sotto l'ispettore, in distretti alla dipendenza del sotto-ispettore, in luogotenenze sotto l'ufficiale, in brigate alla dipendenza dei brigadieri e dei sotto-brigadieri.

Gli ispettori e sotto-ispettori, oltre le attribuzioni che hanno come impiegati delle gabelle, regolano e curano il servizio di vigilanza, la disciplina e l'amministrazione del materiale delle guardie che da essi dipendono.

Unitamente al comando generale della forza assegnata al proprio circolo, gli ispettori hanno quello immediato del distretto di loro residenza al pari dei sotto-ispettori.

Gli ispettori e sotto-ispettori esercitano continua vigilanza sui loro dipendenti mercè frequenti giri ed improvvise visite diurne e notturne, impartiscono o provocano dal direttore le disposizioni occorrenti a reprimere il contrabbando, a rendere più efficace la sorveglianza, alla equa distribuzione del servizio, alla osservanza della disciplina, alla regolare tenuta delle armi, della divisa, dei locali e mobili del corpo, delle caserme e degli oggetti di casermaggio, esaminando ed autenticando i registri di servizio, di disciplina e di contabilità tenuti dagli ufficiali e capi di brigata, e tutti i documenti che riguardano l'amministrazione del corpo.

Impediscono ogni abuso di autorità e fanno distribuire a suo tempo le paghe colle debite ritenute, hanno cura che la ripartizione delle multe alle quali hanno diritto le guardie non soffra ritardi, e reprimono coi mezzi punitivi loro accordati le trasgressioni commesse dai loro dipendenti.

Riferiscono i sotto-ispettori all'ispettore e questi al direttore, oltrechè sui singoli casi che richiedono speciali provvedimenti:

a) *Mensilmente* sui loro giri di servizio, sull'operato degli ufficiali da essi dipendenti e sulle disposizioni disciplinari adottate;

b) *Trimestralmente* intorno ai rilievi da essi fatti sull'andamento del servizio di vigilanza, sull'amministrazione materiale del corpo e sulla condotta dei vari loro subalterni.

Essi possono, in caso di bisogno, farsi scortare nei loro giri di ispezione da una guardia attiva semplice, mutandola di brigata in brigata.

Per coadiuvarli nelle scritturazioni d'ufficio hanno nel luogo di loro residenza una guardia sedentaria.

In quelle località del territorio interno ove la scarsezza della forza non richiede la instituzione di una luogotenenza, le funzioni di questa sono esercitate dall'ispettore o sotto-ispettore.

L'ispettore può infliggere la sospensione sino a giorni dieci, il sotto-ispettore fino a cinque.

Le sospensioni fino a giorni quindici sono riservate al direttore compartimentale e quelle per un tempo maggiore al consiglio di disciplina.

Il ministro può sospendere od esonerare dal servizio qualunque individuo appartenente alle guardie doganali. Per la dimissione degli ufficiali occorre un decreto reale.

L'ispettore e il sotto-ispettore hanno facoltà di infliggere ai sotto-ufficiali e alle guardie attive l'arresto in caserma e l'arresto semplice in sala di disciplina fino al massimo della durata stabilita dalla legge, che è di 15 giorni.

Gli ispettori entro il rispettivo circolo traslocano rendendone conto al direttore, i sotto-ufficiali e le guardie. Da circolo a circolo il trasferimento è riservato al direttore entro il proprio compartimento, fuori di compartimento al ministero, e nelle facoltà del solo ministro è il trasferimento degli ufficiali.

I comandanti di luogotenenza hanno quasi tutti i doveri degli ispettori e sotto-ispettori, e di più rispondono della esecuzione del servizio al capo del distretto dal quale dipendono.

Essi presentano al capo del distretto un rapporto mensile del servizio fatto e delle punizioni inflitte ed un rapporto trimestrale sulla condotta dei loro subalterni, e riferiscono al medesimo su di ogni caso speciale con particolari rapporti.

Devono poi i comandanti di luogotenenza assumere frequentemente la direzione esecutiva degli appostamenti, delle perlustrazioni, visite e perquisizioni; inscrivere giornalmente sopra speciali registri l'itinerario e le note di servizio, le disposizioni e le osservazioni disciplinari risguardanti i loro subalterni, ed infine tener appunto della contabilità amministrativa del corpo; collegare il servizio di vigilanza delle brigate da loro dipendenti con quello delle brigate delle luogotenenze limitrofe.

Per l'amministrazione materiale del corpo, che loro è specialmente affidata, i comandanti di luogotenenza osservano le speciali istruzioni loro impartite.

Oltre l'ammonizione possono pronunciare contro i sotto-ufficiali e le guardie attive l'arresto in caserma per tre giorni e in sala di disciplina per quattro.

Quanto ai congedi gl'ispettori, sotto-ispettori e ufficiali possono concederli fino ad otto giorni in caso d'urgenza, riferendone poi al direttore a cui è riservato in caso di provato bisogno l'accordare un congedo fino a 20 giorni per gli ufficiali, a 25 pei sotto-ufficiali e per le guardie e mozzi.

§ 6.

Brigadieri, sotto-brigadieri e guardie doganali - Loro attribuzioni e doveri - Perquisizioni - Cooperazione nel servizio di sicurezza pubblica e di polizia marittima.

I brigadieri dirigono il servizio ordinario e straordinario, ne distribuiscono i turni fra le guardie loro soggette e ne curano l'eseguimento; mantengono una costante vigilanza sì di giorno che di notte sul tratto di zona o territorio loro affidato, adoprandosi a scoprire le mosse del contrabbando nei punti più minacciati, reprimono le frodi in danno delle dogane anche presso gli uffici e stabilimenti dell'amministrazione, nelle rivendite, nei depositi e luoghi di privata produzione.

Essi poi istruiscono i subalterni nelle materie di servizio ed in ogni loro dovere; distribuiscono equamente fra questi e dividono con loro le fatiche del servizio, riservando a sè personalmente ed ai graduati o guardie più capaci la direzione delle operazioni più difficili ed importanti.

Mantengono nella brigata la concordia, l'emulazione nel servizio e l'esatta disciplina sia rispetto al corpo che rispetto ai privati; vegliano sulla regolare tenuta dei locali, dei mobili, delle armi, della divisa nelle brigate; provvedono al pronto ricevimento dei malati presso gli spedali, non che al vitto della brigata, e tengono gli inventari, i conti, i registri e la corrispondenza.

Riferiscono ai superiori sulle cose del servizio e sui provvedimenti che occorrono; sulle malattie, decessi ed assenze che si verificassero nella brigata, sulle mancanze commesse, sulle disposizioni prese, sulle irregolarità scoperte nelle operazioni degli uffici e sulle contravvenzioni accertate in materia di gabelle.

Chi comanda una brigata, ancorchè non abbia il grado di brigadiere, ha gli stessi doveri e le medesime attribuzioni.

I sotto-brigadieri cooperano col brigadiere da cui dipendono ai suaccennati intenti, e sono specialmente destinati al comando dei distaccamenti in servizio.

Il capo di brigata può ammonire e comminar l'arresto in caserma per un giorno.

L'art. 158 definisce così le attribuzioni e doveri delle guardie semplici:

« Oltre l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nelle leggi e regolamenti, e quelle date dai superiori in ordine al servizio speciale ed accessorio, ed alla disciplina ed alla amministrazione del corpo, incombe alle guardie semplici attive e sedentarie ed ai mozzi di vegliare attentamente per iscoprire e reprimere i contrabbandi e le contravvenzioni alle leggi delle gabelle nel territorio della brigata od ufficio a cui appartengono, presso gli uffici di dogana, presso gli stabilimenti, uffici, spacci e nei siti di produzione dei generi di privativa, informandone puntualmente i superiori;

« Debbono notificare ai loro superiori ogni irregolarità nelle operazioni degli uffici ed ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti delle gabelle che venissero a scoprire, e rendono conto immediatamente ai loro superiori d'ogni operazione di servizio da esse eseguita. »

Il servizio che la guardia doganale fa presso gli uffici è quello di invigilare sugli accessi, che non esca alcuna merce o genere senza bolletta, e che questi corrispondano in qualità e quantità coi recapiti che li accompagnano.

Le perquisizioni nei luoghi privati non possono farsi che nelle forme prescritte dalle leggi generali e nei limiti stabiliti dal regolamento doganale e dalla legge sulle privative.

Le autorità civili e militari, dovendo ricorrere all' intervento del corpo nel servizio di sicurezza pubblica o di polizia

marittima, debbono farne speciale richiesta al direttore od all'ispettore o sotto-ispettore per iscritto.

Nei casi d'urgenza la richiesta può farsi verbalmente anche agli ufficiali subalterni, ai capi di brigate od alle guardie, che debbono ottemperarvi entro i limiti delle esigenze del servizio speciale, riferendone ai superiori.

Quando non sia possibile aderire ad una richiesta, si dovrà motivare per iscritto il rifiuto.

§ 7.

Nomine e promozioni - Indennità per spese di visita, di alloggio, di tramutamento - Guardie sedentarie.

Le promozioni al grado di sotto-tenente, tranne quelle per servizio di guerra, o per azioni segnalate, non si ottengono senza aver superato un esame di idoneità nei modi stabiliti dal ministero delle finanze.

I tre quarti dei tenenti sono tratti dai sotto-tenenti; la metà almeno di questi dai brigadieri.

Gli ufficiali d'ogni grado sono nominati dal Re.

I brigadieri sono cavati almeno per due terzi dai sotto-brigadieri, e nominati dal ministero delle finanze su proposta documentata dei direttori delle gabelle.

I sotto-brigadieri sono nominati dai direttori fra le guardie distinte per merito e per condotta.

La nomina a sotto-brigadiere di individui non appartenenti al corpo delle guardie non può esser decretata che dal ministro.

I luogotenenti di prima classe possono passare ad altro posto nell'amministrazione delle gabelle purchè abbiano superato l'esame per quello prescritto.

Le guardie scelte sono tolte dal direttore dalle guardie comuni distinte per condotta, che contino almeno un anno di

servizio; i mozzi scelti son tratti dai mozzi comuni, che contino due anni almeno di servizio.

Le promozioni si fanno progressivamente di grado in grado. Esse vengono determinate almeno per una metà dal merito, e per l'altra in ragione di anzianità; agli ufficiali è assegnata un' indennità per le spese di visita nella somma fissa di lire 480 annue, e quando non possono avere l'alloggio in caserma, godono di altra indennità corrispondente al decimo del rispettivo soldo; ai sotto-ufficiali e alle guardie delle brigate volanti sono accordate lire 72 annue per le maggiori spese inerenti alla specialità del loro servizio; ai tenenti e sotto-tenenti le indennità di tramutamento secondo le norme vigenti per gli impiegati dell'amministrazione finanziaria; ai sotto-ufficiali ed alle guardie tramutate oltre il distretto di sotto-ispezione, una somma pari al soldo durante il termine assegnato pel viaggio.

Le guardie sedentarie di ogni grado hanno per superiore immediato il capo dell'ufficio a cui trovansi addette, e sono nel tempo stesso subordinate agli ufficiali del corpo. Possono essere destinate presso gli ispettori e sotto-ispettori per le scritturazioni d'ufficio. Quando non sono accasermate godono di un' indennità di alloggio. Dispensate dall'obbligo del vitto in comune, sono però soggette a tutte le altre norme di amministrazione materiale stabilite per le guardie attive.

Il passaggio al ramo sedentario dei sotto-ufficiali e delle guardie attive è determinato dal ministero su proposta dei direttori compartimentali, per motivo di anzianità accompagnata da lodevole condotta e di impossibilità a continuare nel servizio attivo, specialmente a cagione di acciacchi derivati dal servizio.

§ 8.

Armi - Massa del corpo e modo di formarla - Vestiario - Locali - Casermaggio - Vitto in comune.

La somministrazione delle armi alla guardia doganale vien fatta dallo Stato, il quale ne conserva la proprietà e fornisce le necessarie munizioni. Anche le riparazioni furono poste a carico dello Stato quando i danni derivano da fatti dipendenti dal servizio.

Fu stabilito che le guardie di ogni grado non siano autorizzate a far uso delle armi se non nei seguenti casi:

1° Nei servizi di pubblica sicurezza, quando ne sia dato ordine espresso dall'autorità da cui dipendono;

2° Per necessaria difesa, onde respingere un'aggressione con vie di fatto;

3° Per vincere una violenta resistenza all'esecuzione del loro servizio, previa però formale intimazione ai resistenti di desistere dall'opposizione.

Sono adesso in corso di studio apposite discipline pel maneggio delle armi e per gli esercizi corrispondenti.

Per provvedere al corredo dei sotto-ufficiali e delle guardie fu stabilita la *massa*, la quale si forma per ogni individuo mercè di ritenute sul soldo, che però non possono eccedere mensilmente la somma di lire 8 pei sotto-ufficiali, 6 per le guardie.

A benefizio della *massa* individuale va anche un premio di lire 50 che viene accordato alle guardie all'atto del loro arrolamento.

Qualora si scoprano contravvenzioni, le multe da esigersi si dividono in tre parti. Due vanno a favore di chi ha scoperta la contravvenzione. L'altra per un terzo al tenente o sotto-tenente del circondario e del capo dell'ufficio nel quale

si è fatto il processo verbale, per i rimanenti due terzi a profitto della *massa*.

Le ritenute per la formazione del *fondo di massa* durano fino a che sia estinto il debito verso la *massa* del corpo e siavi inoltre un residuo netto di lire centocinquanta pei sotto-ufficiali, cento per le guardie semplici.

I sotto-ufficiali e le guardie sono provviste di tutto ciò che compone la divisa con fondi tolti dalla *massa* del corpo, a prezzi stabiliti dal ministero nei contratti d'appalto, con l'aumento del 5 per cento a benefizio della *massa* stessa.

Quanto ai locali per accasermare i sotto-ufficiali e le guardie, per le sale di disciplina e per i corpi di guardia, come pure quanto al combustibile occorrente per la illuminazione e per riscaldare gli ambienti, fu stabilito che stessero a carico dello Stato, siccome pure a suo carico fu posta la spesa pei mobili ed utensili ad uso delle sale di disciplina e dei corpi di guardia.

Nella provvista invece degli oggetti di casermaggio fu disposto che i sotto-ufficiali, le guardie e i mozzi concorrer dovessero individualmente in ragione di una lira e venti centesimi al mese.

Ad assodare poi vieppiù i vincoli di fratellanza fra le guardie, non che a migliorarne le condizioni economiche, si prescrisse che il vitto dovesse essere in comune fra tutti i sotto-ufficiali e guardie senza famiglia o coi quali questa non convivesse, e si dispose che la spesa occorrente si facesse con un fondo di lire 40 da comporsi con ritenute speciali sul soldo. Questo fondo venne affidato all'amministrazione del capo-brigata che ne fu chiamato responsabile ed è mantenuto integro con prelevamento sul soldo.

Son queste le principali disposizioni dell'ordinamento dato al nuovo corpo.

§ 9.

Risultati finali dello scrutinio - Incorporazione degli idonei - Provvedimenti a favore dei licenziati.

Alacremente intanto continuavasi l'operazione del generale scrutinio. Non ostante le non comuni difficoltà, e prima di tutte la ripugnanza di un gran numero d'agenti a prendere la *ferma* militare, tale operazione potè essere condotta a termine sul cadere del 1862.

Ottomila seicento e cinquantotto individui furono conservati nel nuovo corpo, 531 collocati a riposo, 504 licenziati, 312 respinti per rifiuto alla *ferma*, 33 espulsi per riprovevole condotta.

Fu questa una operazione penosissima, ma indispensabile. Sarebbe stato altrimenti impossibile di accrescere le rendite gabellarie, che sulla moralità, attitudine e buon servizio delle guardie principalissimamente riposano.

Però mentre il governo non esitava per un interesse generale a gettare, come suol dirsi, sul lastrico tante povere famiglie, non poteva non occuparsi per altra parte delle condizioni in cui si sarebbero trovati quegli agenti che si licenziavano per difetti fisici, per troppo inoltrata età o per altre cause congeneri.

Così con decreto del 18 settembre 1862 fu disposto che a quella parte di essi che non aveva per anche compito gli anni di servizio necessari per poter ottenere una quota minima di pensione, fosse concessa una terza parte dello stipendio netto per due anni a cominciare dal dì del licenziamento, se l'agente avesse fatto da due a cinque anni di servizio; per anni tre se avesse servito da cinque a dieci anni; per anni quattro se avesse servito da dieci a quindici anni.

Questo temporaneo soccorso si volle distribuito a quote mensili.

A tutti poi gli agenti, o messi in riposo, o licenziati, si concedè in via straordinaria un intiero mese di stipendio.

Queste disposizioni venivano approvate dal parlamento colla legge del 1° di maggio 1864, la quale apriva nella parte straordinaria del bilancio apposito capitolo di spesa pel pagamento degli accennati sussidi nella somma di lire 195,000 da ripartirsi sui corrispondenti esercizi. La quota ultima di tal somma in lire 30,000 è imputata allo esercizio 1866.

§ 10.

Amministrazione e contabilità della massa.

Stabilita la *massa* del corpo, i modi di formarla, l'uso a cui era destinata, conveniva che fosse provveduto alla sua amministrazione, al modo di impiegarla, alla buona custodia e distribuzione degli oggetti che la componevano, e alla relativa contabilità.

Questo fu fatto col regolamento annesso al regio decreto del 23 dicembre 1862, e colla istruzione del 1° gennaio 1863.

Non istarò qui a ricordare le disposizioni che quel regolamento e quella istruzione contengono. Mi limiterò ad accennare che la *massa* sta presso la direzione generale, che l'amministrazione di essa è affidata a un consiglio di cui il direttore generale è presidente, che sono definiti i modi degli appalti e le località in cui devono farsi, che il cassiere ha obbligo ogni anno di render conto al ministero delle riscossioni e dei pagamenti da lui fatti, e di presentare ogni mese la situazione di cassa.

§ 11.

Arruolamento - Organico - Modificazioni alla legge del 13 maggio 1862 - Appello ai militari di seconda categoria in congedo illimitato - Nuovo scrutinio.

Intanto che queste ed altre disposizioni si facevano, l'amministrazione, per riparare ai vuoti che per effetto di quelle epurazioni seguivano nel contingente della guardia, con circolare del 12 giugno 1862 ordinava che in base agli articoli 4 e 5 della legge del 13 maggio 1862 si aprisse l'arruolamento presso le varie direzioni provinciali, incaricando di procedere allo scrutinio degli aspiranti quelle stesse commissioni alle quali era affidato il cómpito dei lavori della epurazione.

Una delle prime necessità a tal proposito quella era di fissare il ruolo del contingente, e a ciò fu provveduto col decreto del 30 novembre 1862. La forza numerica della guardia veniva stabilita in 11,100 uomini, e portava la spesa a titolo di stipendi di lire 10,373,000.

In coerenza poi allo stesso decreto, e dopo appositi studi commessi alle direzioni, veniva fissata la sede dei comandanti di luogotenenza e quella delle brigate, e si ripartiva in via di esperimento il contingente delle guardie come risulta da una serie di tabelle che furono pubblicate e mandate alle direzioni colla circolare del 17 dicembre 1862. Le direzioni vennero in pari tempo invitate a riferire in un dato termine sulla prova che tale ripartizione avrebbe fatto e a proporre quelle varianti che l'esperienza avesse consigliato.

Fermata questa base, veduto che l'arruolamento procedeva con lentezza, si facevano alcune riforme alla legge del 13 maggio 1862. L'art. 5 di quella legge prescriveva che i primi sei mesi di servizio di ogni nuovo arruolato dovessero costituire un periodo di esperimento, trascorso il quale fosse libero a lui

di ritirarsi, all'amministrazione di congedarlo. Or l'esperienza avea dimostrato che se molti eran quelli che accorrevano alla prova, finita questa pochi rimanevano a prendere la *ferma*, onde mobilissimo sempre il quadro della forza presente, intralciatissima e dispendiosissima l'amministrazione per la necessità delle continue sostituzioni e tramutamenti.

Il servizio per cui le lacune si presentavano in più gran numero, era quello di mare. Le guardie di mare non hanno come quelle di terra un orario fisso e costantemente ripartito. Sentono perciò più vivamente il bisogno di avere una famiglia in cui riposarsi delle diuturne fatiche. Qui gli ostacoli al matrimonio riescivano dunque tanto più gravi, trattandosi d'uomini avvezzi a vivere con grande libertà.

Sulla proposta pertanto del ministero della finanza veniva approvata il 17 maggio 1863 una legge, colla quale il periodo di esperimento abolivasi, diminuivasi per le guardie di mare la rendita richiesta a poter contrarre matrimonio, si istituiva in sussidio delle medesime la classe dei mozzi, specie di alunni marinai che entrano in servizio dal 12° al 15° anno di età, e godono fino che sono comuni il soldo di lire 480, e quello di lire 540 allorchè vengono promossi al grado di mozzi *scelti*. Giunti poi ai 18 anni, diventano guardie effettive di mare.

Se non che già era presso la fine del 1863, e le volontarie sottomissioni alla *ferma* ancora assai scarseggiavano. Fu allora che, previi opportuni offici al ministero della guerra e di concerto col medesimo, si fece appello a tutti i militari di seconda categoria che si trovavano in congedo illimitato, promettendo loro che quando fossero entrati nella guardia doganale, durante questo servizio sarebbero stati dispensati dal raggiungere le militari insegne, anche se la classe a cui appartenevano fosse chiamata sotto le armi. Per questo mezzo si raccolsero oltre 400 giovani. La conoscenza che a poco a poco si diffuse dei vantaggi economici che offriva il corpo, la moralità crescente di esso, la fermezza dell'amministrazione nel purgarlo di tutti

gli elementi cattivi, la buona riputazione che andò in conseguenza man mano acquistando, fecero poi il resto.

Lo esperimento degli individui incorporati dalle vecchie guardie palesava che lo scrutinio era avvenuto in modo imperfetto. Fu pertanto ordinato un secondo scrutinio, e si raccomandò alle direzioni un esame approfondito, e la più perfetta imparzialità. Le file del corpo venivano in conseguenza diradate nuovamente; 422 individui erano collocati a riposo, 200 esonerati, 177 si permutavano.

Però le dimande di ammissione erano tanto abbondanti, che verso la fine del 1864 sendosi colmate presso che tutte le lacune si dovè mettere un freno agli arruolamenti, nè si accettarono più che quegli individui i quali contavano un servizio militare.

§ 12.

Provvedimenti per la somministrazione degli oggetti di armamento, di vestiario, di casermaggio e per l'acquartieramento della guardia.

Ciò che sommamente importava era di provvedere all'armamento, all'abbigliamento, all'acquartieramento, al casermaggio. Senza di questo si avevano bensì uomini raccolti a un determinato intento, ma non poteva dirsi che esistesse un vero corpo armato di finanza, come voleva la legge, come si proponeva il governo, come esigeva l'erario.

In tutto il regno le sole guardie doganali delle antiche provincie sarde avevano 3,500 moschetti del modello d'artiglieria, che era quello approvato col regolamento organico. La maggior parte degli agenti degli altri corpi soppressi o erano affatto disarmati, o avevano armi antiche, inservibili per vetustà o per forma; molti avevano ancora fucili a selce. Girando l'Italia, si potevano vedere tutte le divise doganali dei caduti principi, e non era raro di trovare in una stessa località agenti con assise

le più disparate. Oltre di ciò molti di quegli agenti andavano per difetto di divisa vestiti alla borghese, e molti ancora si trovavano laceri, sudici o mal coperti. In alcune provincie le guardie vivevano separate come privati cittadini, erano collocate in miseri abituri ed in ve i covili, di guisa che mostravansi avvilite, e impossibile si faceva la disciplina. Il casermaggio, se si toglie la Lombardia, era quasi dappertutto in cattive condizioni, anche colà dove le guardie sta ano acquartierate.

Sullo scorcio del 1862 si diede in appalto la provvista di 3,000 moschetti, e nel 1863 si conchiuse altra fornitura di 2,600 del modello prefisso. Ma siccome questo numero era di gran lunga ancora inferiore al bisogno, nella deficienza di fondi in bilancio per nuovi acquisti, si provocò ed ottenne dal ministero della guerra la cessione di 1,800 carabine con sciabola-baionetta del modello napoletano, ed altre 3,000 ne furono cedute nel successivo anno 1864. Finalmente venne stabilita una fornitura di 1,000 moschetti assunta dalla regia fabbrica di Brescia, coll'obbligo di farne la consegna al più tardi nel luglio del 1866. Le guardie dovendo pure essere munite di pistole e *revolvers*, anche di questi si fecero le provviste.

Ora il numero dei moschetti o carabine è completo, e non mancano più che 5,000 pistole corte e 830 *revolvers*, pel cui acquisto già sono stati stanziati i fondi opportuni colla legge dell'11 maggio 1865.

Con pari alacrità si provvide alle somministrazioni del vestiario. La spesa relativa nel 1862 era ascesa a lire 320,676. 14. Negli anni successivi si spesero:

1863	L.	841,646. 08
1864	»	916,070. »
1865	»	925,000. »
Totale . .	L.	2 6 2,716. 08

E tutti siffatti acquisti vennero fatti coi fondi di *massa*, rimanendo però un debito verso l'erario di lire 300,000.

Nel 1862 si faceva capo a 14 diversi provveditori secondo le qualità degli oggetti e le direzioni a cui questi erano destinati. Nel 1864 furono sciolti tutti gli esistenti contratti e non se ne vollero in vigore che tre, duraturi a tutto il mese di settembre del 1870, e già approvati con decreti ministeriali del 31 luglio 1864 e 30 giugno 1865.

Presso le varie direzioni stanno apposite commissioni per la collaudazione delle provviste.

Ora il corpo delle guardie doganali è in pieno assetto, e fa bella mostra di sè per uniformità, proprietà e foggia della divisa, che è analoga a quella dell'esercito, ed una delle più eleganti. Trovansi ora accasermate 1,228 brigate, delle quali 330 in locali di proprietà demaniale, 898 in case private; per queste si sostiene la spesa di fitto annuale di lire 264,170. Vi sono 95 corpi di guardia, dei quali 54 in locali demaniali e 41 in locali privati; per questi ultimi si spendono annualmente lire 4,205, e così in tutto lire 268,375.

Molti dei fabbricati di proprietà dello Stato erano in cattiva condizione. Giovava ristaurarli, e furono spese per ciò in due anni lire 180,000 circa.

Mancano ancora 228 caserme pel completo acquartieramento del corpo. Facciamo voti per l'approvazione della spesa che anche per le medesime si propose, avvegnachè senza di ciò sarebbe vano sperare quella moralità e disciplina che solo possono far nascere i vincoli della vita comune ed una continuata sorveglianza.

Al casermaggio si provvide col contratto d'appalto del 31 maggio 1864. Gli oggetti costituenti il casermaggio furono determinati dall'amministrazione in modo da soddisfare abbondantemente il bisogno. La ditta imprenditrice assunse di sottentrare ai fornitori di cui cessavano i contratti, e di dare gli oggetti ad un prezzo di nolo che secondo le regioni varia da centesimi 11. 85 a centesimi 14. 75 per ciascun giorno di presenza delle

guardie e per ognuna di esse secondo la ripartizione del contingente.

La consegna degli oggetti di casermaggio si fa ad una commissione collaudatrice presieduta dal direttore compartimentale; il *collaudo* di alcuni oggetti può essere però lasciato in qualche caso alla brigata stessa a cui vien fatta la somministrazione.

Ora se il casermaggio non è completo in tutte le brigate che sono acquartierate, può dirsi che ben poco manchi, e tranne qualche eccezione d'ordine secondario, gli oggetti sono di buona qualità e in discreta quantità.

§ 13.

Barche e piroscafi doganali.

In un paese che ha ben otto mila chilometri di littorale, buona parte della sorveglianza doganale deve per necessità esercitarsi sulle acque, quando non vogliasi coprire la spiaggia di una folta siepe di guardie con immenso aggravio dell'erario.

Una barchetta, la quale nel silenzio della notte cheta cheta trascorre poco lungi dalla sponda, e s'insinua nei golfi, e visita i seni, e tutti i luoghi scandaglia ove sia possibile di approdare, è più assai temuta dal contrabbandiere che non poche guardie isolate sulla spiaggia, delle quali esso spera sempre deludere la vigilanza.

Le brigate doganali che percorrono le acque esercitano inoltre un utilissimo sindacato sul servizio di terra, assicurando i di tratto in tratto che le guardie sieno presenti e vigili.

Ma in molti punti del littorale il contrabbando si fa da barche di una certa mole, le quali, ben costrutte e ben dirette, tengono ancora il mare quando i piccoli battelli della dogana devono esser tirati sul lido.

Se l'amministrazione può contrapporre a quelle barche, legni di conforme costruzione, allora arduo diventa il mestiere del contrabbandiere.

Ora nell'agosto del 1862 il servizio doganale marittimo del-

l'Italia si faceva appena da 211 barche di varia maniera, delle quali una piccolissima parte a vela e tutte le altre a remi. Molte poi stavano a terra o per mancanza di equipaggio o per essere logore e conquassate.

In men di tre anni molte riparazioni si fecero, 140 nuovi legni furono costrutti, il numero delle barche da 211 salì a 393. Inoltre l'amministrazione pensò a ravvivare la vigilanza con paranzelle a vela, e piroscafi incrociatori. Nell'aprile del 1863 chiese ed ottenne dal ministero della marina la cessione del piroscafo *S. Paolo*. Destinatolo lungo le coste delle Marche e delle Romagne, dove allora specialmente infuriava il contrabbando dei coloniali, in breve i prodotti delle dogane di quelle due regioni, e specialmente della provincia ravennate, grandemente aumentarono.

Dopo questi risultati il governo chiedeva e il parlamento accordava la somma di lire 750,000 da imputarsi ai bilanci 1864-65 per la costruzione di altri cinque piroscafi. Una seconda somma fu parimente stanziata in lire 250,000 per l'acquisto di paranzelle.

La costruzione dei piroscafi è ora già bene avviata nei regii cantieri di Castellamare; la ditta Ansaldo di Genova sta fabbricando le macchine. Dalle somme finora erogate, da quelle vincolate per la costruzione delle cinque macchine motrici, da quanto rimane ancora a fare sembra poter i dedurre che il costo finale resterà nel margine dei fondi stanziati.

La finanza pel servizio di questi piroscafi, che avranno il rango di bastimenti da guerra e porteranno la fiamma, soddisferà il prezzo del carbone alla marina, la quale vi porrà a comandante un suo ufficiale col proprio equipaggio. Monterà sul piroscafo una brigata di guardie doganali per disimpegnare specialmente i propri incombenti in caso di sequestro di legni contrabbandieri. Questi piroscafi, oltre la vigilanza doganale, presteranno tutti gli uffici richiesti per la polizia marittima.

L'appalto delle paranzelle si divise in tre lotti che vennero già deliberati da più o meno tempo. Esse saranno in numero di quaranta, e la spesa resterà entro i limiti fissati.

Ma di gran lunga maggiore dell'onere sarà il profitto che ricaverà lo Stato da queste navi. Abbiamo accennato altrove da quante parti l'Italia sia minacciata dal contrabbando. Era necessario di accrescere in proporzione i mezzi di difesa. Oltracciò il nuovo sistema di sorveglianza renderà possibile la soppressione di un gran numero di piccoli battelli. E già fin d'ora fu sospesa la surrogazione delle 110 barche inservibili provenienti dall'antico materiale.

§ 14.

Disposizioni diverse - Variazioni all'organico e al riparto della forza - Numero degli agenti e estensione della linea di sorveglianza.

Queste che qui delineammo sono le parti cardinali dell'ordinamento della sorveglianza doganale. Non è a dire quanto grande anche a tale proposito fu il numero delle disposizioni, dei provvedimenti di ogni genere, delle circolari diramate per far ben comprendere lo spirito del regolamento organico e per attuarne compiutamente i concetti.

Limitandosi anche a noverarne le principali, questo capitolo prenderebbe proporzioni troppo vaste. Accennerò solamente che fu provveduto affinchè le guardie doganali malate ossero accolte negli spedali civili alle condizioni stabilite pei militari; che riconosciuto soverchio il numero delle scritturazioni imposte agli ufficiali, se ne diminuì quanto più si potè il numero affine di non distrarli dalle cure loro a fidate; che si regolarono minutamente le procedure dei consigli di disciplina; che si diedero le più accurate istruzioni rispetto al modo di tenere gli appalti, ecc.

Fu accennato di sopra che, fatto il riparto provvisorio della

forza, vennero invitate le direzioni a proporre le variazioni occorrenti.

Verso il marzo del 1865 erano giunte tutte le proposte. Ma è da notare che il parlamento avea in quel turno concesso un aumento di forza di 420 uomini con la conseguente inscrizione in bilancio della maggiore spesa di lire 300,500. Così il complesso della forza doganale sarebbe asceso a 14,520 individui, con una spesa di lire 10,673,500. Tale somma venne poi nella sanzione finale del bilancio ridotta dal parlamento di lire 100,000. In seguito agli studi fatti dalle direzioni, e nella voluta di restringere la spesa nel minimo limite possibile, si fissò poi un contingente di soli 14,296 uomini importanti per stipendio l'annua somma di lire 10,502,160.

Il 31 luglio del 1865 figurava nei vari quadri la forza effettiva di 13,062 individui, che portava una spesa annua di lire 10,020,080.

Ma se si escludano dal novero gli uffiziali, le guardie delle brigate volanti ed i mozzi, il contingente effettivo degli agenti attivi si riduce a 10,270 uomini. Computate le vacanze, le assenze, le malattie, le reclusioni per ragione penale, le ore di necessario riposo, si può ritenere che la metà appena di quella forza, cioè 5,135 guardie, siano costantemente sulla linea.

E siccome giusta i più recenti lavori geodetici e idrografici le frontiere di terra e le coste del regno, escluse quelle dell'arcipelago toscano esenti dal regime doganale, misurano una distesa di 12,150 chilometri, ne viene che ciascuno dei suddetti 5,135 agenti abbia un tratto da sorvegliare di 2,366 metri.

Da ciò veggasi come siano fondate le osservazioni di coloro, i quali pretendono che siasi di troppo accresciuto il corpo delle guardie doganali; e notisi di più che una parte della forza trovasi disseminata nell'interno del territorio, per cui bisognerebbe ancora diffalcarla dal computo suaccennato.

A complemento dei premessi dati vuolsi osservare che la legge del 28 giugno 1866 con cui vennero approvati i provvedimenti fi-

nanziari, dispose uno stanziamento di lire 300,000 nel bilancio passivo del ministero delle finanze dell'anno 1867 (parte ordinaria) per aumento del personale delle guardie doganali in Sicilia, in vista di provvedere all'esecuzione delle nuove disposizioni sul regime del tabacco nell'isola.

Crediamo di aver detto quanto basti per mettere in chiaro la istituzione del corpo delle guardie doganali. Dal canto nostro nessuna cura fu omessa per infondere, coltivare, svolgere in essa quei sentimenti che nobilitano un corpo armato dinanzi a sè ed alla nazione. Se da una parte con inesorabile falce si sterparono le male piante che il buon grano adduggiavano, dall'altro l'amministrazione fece ogni opera onde gli agenti alacri ed onesti avessero quel guiderdone che meritavano.

Or sorge spontanea la dimanda; qual frutto da tanto studio si è ricavato? A questo già fecero condegna risposta i prodotti de' diversi rami amministrati i quali in tre anni circa si accrebbero meglio che di 40 milioni di lire.

Ogni anno si andrà quindi innanzi pubblicando un opuscolo intitolato *Fasti della guardia doganale*, nel quale saranno raccolti e messi a cognizione del paese i fatti più luminosi da que ta compiuti, o ai quali siasi vigorosamente associata. Potrà così scorgersi come le guardie in molti incontri abbiano fatto prova di zelo, di abnegazione, di valore, per rendersi benemerite del paese.

Il contrabbando non ricevette mai colpi più formidabili. Nella sola direzione compartimentale di Como le contravvenzioni represse in un anno ammontano a 3,009, e furono sequestrati non meno di chilogrammi 40,769 di tabacco.

E non solo nel ramo gabellario la guardia doganale si distinse, ma eziandio contro gl'infrangitori di altre leggi di finanza, come ad esempio di quelle sulla carta bollata e sui diritti postali.

Anche la difesa delle sostanze e della vita dei cittadini, non che la tutela dell'ordine pubblico, ebbero nella guardia un po-

tente sussidio. Imperocchè essa operò o concorse a operare la cattura di famigerati masnadieri, si battè valorosamente contro i briganti, porse efficace aiuto ai naufraghi, represse la diserzione dalle file dell'esercito, e nell'adempimento de' suoi speciali uffici, siccome in altri, seppe suggellare più di una volta col sangue il proprio coraggio.

In quest'ultima guerra (1866) alcune centinaia di guardie mobilizzate a Guidizzolo, ai passi alpini dello Stelvio e del Tonale, prestarono servigi importanti come guide, e spesso in prima linea affrontarono imperterrite l'urto del nemico.

Adunque noi segnaliamo la guardia doganale alla considerazione del paese; sotto un governo di libertà i tutori delle pubbliche entrate esercitano uno dei ministeri più rispettabili; senza di essi sarebbe impossibile uno dei principii del reggimento costituzionale, l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alle imposte. Ognuno deve convincersi nell'intimo della propria coscienza che chi defrauda lo Stato, defrauda i propri fratelli. La prima qualità di un popolo che aspiri a libertà, diceva uno scrittore che porta sopra uno dei più gloriosi ed antichi troni d'Europa le dolorose esperienze dell'esiglio, è il rispetto alla legge. Ora il corpo delle guardie doganali non ha altra ragione di essere, fuor quella di impedire la infrazione della legge.

Quando i cittadini italiani, vedendo la divisa del doganiere sulle aperte spiagge e le dirupate frontiere, avranno imparato a riguardare in lui un tutore della pubblica fortuna, un propugnacolo del principio d'uguaglianza, un indiretto proteggitore dell'industria e del commercio, allora si potrà dire che l'Italia acquistando il sentimento della legalità, alacremente procede nella via della libertà vera.

CAPITOLO VII.

Statistica commerciale

---

§ 1.

Origine e uffici della statistica commerciale.

In altro luogo di questo libro dicemmo come l'Italia, posta in condizioni sì fiorenti per l'ubicazione sua, fornita di estese coste bagnate da tre mari, ricca di porti, invidiata pel suo clima, pel suo suolo, per l'indole intraprendente sagace e coraggiosa dei suoi abitanti, fosse fino dagli antichissimi tempi tenuta in grande onore per la operosità colla quale accudiva alle faccende commerciali. Per non ripetere cose già dette, ricordiamo soltanto qui che fu l'Italia che aperse i commerci coi popoli più lontani del globo, e che arricchì l'Europa di molti prodotti de' quali era a tutti ignota l'esistenza.

È a rimpiangersi che degli immensi traffici che l'Italia condusse con tutte le nazioni civili e barbare di cui fan cenno gli scrittori, non si possa conoscere neppure approssimativamente l'entità, e che quei fatti che tanto onorano il nostro paese non possano in cifre tradursi. A' tempi del glorioso impero di Roma, o quando fiorivano Genova, Pisa, Venezia e le altre repubbliche italiane, le diuturne guerre e la libertà stessa consentita ai commerci toglievano di potere quei fatti registrare, sicchè ora gran buio involge questo argomento.

Non è dato di fissare con precisione il tempo in cui nacque la

statistica. Sappiamo però che gli Italiani, e fra essi principalmente i Veneziani, come ne fa fede il tante volte da noi citato rapporto commerciale del doge Mocenigo, fecero di buon'ora un quadro della loro situazione commerciale.

Ad onta di ciò la statistica, o come si chiamò dapprima l'aritmetica politica, non ebbe pubblicità ed applicazione estesa alle questioni di economia politica commerciale prima del secolo decimottavo.

Essa si limitò per lungo tempo ad accozzare cifre di nessuna eloquenza: e non fu che sotto gli auspici della odierna civiltà e de'veri posti in luce dalla scienza economica, che venne ravvivata con fecondi raffronti e che si rese vermente utile.

Mercè tale studio fu dato di giudicare se la floridezza delle nazioni crescesse o decrescesse; se l'operosità delle arti si mantenesse inalterata ovvero fosse in via di progresso o di regresso; se le industrie rispondessero ai bisogni dei nuovi tempi, e se andassero ripartite fra le varie nazioni, secondo le speciali condizioni che potevano qua e là meglio avvantaggiarle.

Le statistiche commerciali principalmente fecero nascere questi utili raffronti e giudizii onde non fu più popolo civile che di esse non volesse giovarsi. L'Inghilterra sino dal 1694 statuiva che presso l'amministrazione delle dogane un ufficio di statistica sorgesse, al qua'e commetteva la pubblicazione del movimento annuo commerciale. La Francia nel 1787 quell'istituzione volle pur presso di sè inaugurata, e l'esempio delle due illustri nazioni era a breve andare imitato da tutte le altre.

L'Italia non fu tarda a coltivare quei fruttuosi studii che il Romagnosi e il Gioia aveano detto di tanta importanza.

Se non che, astiati dai governi dispotici che ne temevano le rivelazioni, in limiti angusti rimanevano quegli studi ristretti.

§ 2.

Statistiche commerciali e traffici degli Stati d'Italia nel 1859.

Delle statistiche o cenni statistici che prima compilavansi nei diversi Stati che ora compongono il regno d'Italia, daremo qui un breve sunto.

Esso venne formato colla scorta di dati officiali, e non riuscirà forse inutile, quantunque si riferisca a periodi diversi.

Lombardia — Nell'anno 1856 il ministero del commercio in Vienna ordinava che si pubblicassero per tutto l'impero quadri rappresentanti il movimento commerciale d'importazione, di esportazione e di transito, nei quali le merci doveano essere descritte con l'ordine della tariffa, e indicarsi doveano i paesi di provenienza e di destinazione delle medesime. Quei quadri doveano notare eziandio il peso, la qualità delle merci e l'ammontare dei dazii riscossi, ma nessuna istruzione era data per comprendervi i valori. Da una siffatta statistica nessun lume può trarsi specialmente relativo alla Lombardia, che era conglobata colle altre provincie dell'impero.

Nel 1859 fu attuata in Lombardia la pubblicazione mensile dei prospetti delle principali importazioni ed esportazioni. Prendendo per base gli ultimi cinque mesi per conoscere il movimento commerciale di quella provincia, si avrebbe per l'intero 1859:

Importazioni per consumo . . .	L.	200,710,014
Esportazioni	»	142,766,102
Totale . . .	L.	343,476,116
Dazio . . .	»	5,579,162

Il numero degli abitanti in Lombardia essendo di 3,104,838 (1), il quoto per testa pel commercio sarebbe stato di lire 110. 62, pel dazio di lire 1. 79.

Stati estensi — Semplicissima era la statistica commerciale che formavasi dall'amministrazione doganale delle provincie estensi; componevasi di un riepilogo generale annuo dei varii prospetti mensili trasmessi dalle dogane, e le merci vi erano descritte in quattordici categorie a tenore della tariffa.

Così nel quadro delle merci immesse, come in quello delle uscite, figuravano soltanto le quantità complessive e il dazio riscosso. Quell'embrione di statistica non vedeva poi la luce e restava presso l'ufficio centrale. Fu solo nel 1850 che una prima pubblicazione di cose di statistica si fece, ed era una specie di sunto commerciale, nel quale notavasi il valore totale delle importazioni di ogni classe di merci, non che la copia ed il valore di quelle che avevano dato luogo a più ampii traffici.

Nel 1848 il movimento commerciale delle provincie estensi sarebbe stato:

Importazioni per consumo . . .	L. 13,611,449
Esportazioni	» 10,532,820
Totale	L. 24,144,269
Dazii riscossi	» 1,750,600

La popolazione essendo di abitanti 631,378, il quoto per testa è pel traffico di lire 38 e centesimi 24, pel dazio di lire 2. 77.

Stati parmensi — L'amministrazione centrale finanziaria facea compilare in questo ducato, giovandosi delle parziali tabelle delle dogane, un quadro annuo che rappresentava o piuttosto riassumeva il movimento commerciale.

(1) I dati che sulla popolazione si contengono in questo capitolo vennero desunti dall'*Annuario statistico italiano* del 1864 e si riferiscono alla fine del 1862.

Esso si divideva in due distinte parti, una per le merci immesse, l'altra per le merci esportate; manteneva l'ordine alfabetico colla separazione in dodici categorie, l'ammontare e la qualità dei dazi brevemente indicava. Col volger dei tempi parendo quell'opera troppo scarsa, vi si aggiunsero le provenienze e le destinazioni, non che il valore delle merci.

Mancavano però sempre le tabelle riassuntive per le quali fosse dato di rilevare qual era il valore complessivo delle merci non solo per categoria, ma eziandio in ragione di nazioni, non che l'entità e la varietà del traffico internazionale.

Il movimento commerciale del ducato di Parma e Piacenza fu così rappresentato nel 1859:

Importazione per consumo	L. 17,925,749
Esportazione	» 9,997,416
Totale	L. 27,923,165
Dazio riscosso . . .	» 1,604,952

La popolazione assommando a 474,598 persone, il quoto per testa in ragione del movimento commerciale è di lire 58. 83, in ragione del dazio di lire 2. 38.

Toscana — In Toscana pubblicavasi un prospetto annuo delle merci che si erano importate ed esportate. Quel prospetto non serviva anche qui dapprima che agli usi dell'amministrazione. In esso le merci erano descritte alfabeticamente secondo l'ordine della tariffa pubblicata il 19 ottobre 1791. Siffatto modo di pubblicazione veniva in seguito riformato, e una statistica che meglio si conformasse a quelle che vedevano la luce nei paesi più civili pubblicavasi nel 1856 e comprendeva il movimento commerciale di cinque anni.

Le merci erano qui raccolte in 22 categorie, e ad ogni facciata si scorgeva la quantità e il valore delle medesime, sia che fossero state importate od esportate. V'era inoltre una tabella

la quale riassumeva il movimento generale, ma nessun cenno si faceva dei dazii riscossi, nè dei modi di trasporto, nè tampoco delle provenienze o delle destinazioni. Anche i transiti si passavano sotto silenzio.

In Toscana il movimento commerciale nel 1859 fu rispetto alle

Importazioni per consumo . . .	L.	74,636,640
Esportazioni	»	29,936,254
Totale	L.	104,572,894
Dazio riscosso . . .	»	6,562,581

La popolazione essendo di 1,826,334 persone, il quoto per testa quanto al traffico è di lire 57. 26, stando al dazio di lire 3. 59.

Stato pontificio — Fino il governo pontificio riconobbe la utilità di avere una statistica commerciale, e troviamo che nel 1843 ordinava che la direzione generale delle dogane, facendo lo spoglio delle merci introdotte o esportate, colle nozioni che da ciò traeva componesse ogni anno un quadro del movimento commerciale, quadro che, depositato poi negli uffici del ministero delle finanze, ignorato dal pubblico, serviva agli studi del governo.

Nel 1850 gli uomini preposti alla gestione finanziaria, avvisando come il tener celato quel documento nuocesse anche al governo, avvegnachè lo privasse de'consigli e dei suggerimenti di coloro che con fior di senno avrebbero potuto quelle cifre interrogare, indussero il governo a farlo di pubblica ragione.

Quella statistica si ripartiva in quattro grandi categorie, cioè: *sostanze animali - sostanze vegetabili - sostanze minerali - manifatture.* Le merci vi erano disposte colla nomenclatura e l'ordine della tariffa allora in vigore. Limitavasi essa a render conto soltanto dell'importazione ed esportazione dalle provincie

finitime, delle varie quantità di merci col loro valore e la misura del dazio, instituiva certi parziali raffronti fra il valore di ogni merce importata ragguagliata ad analoga merce esportata, e si chiudeva con alcuni brevi riassunti.

Ma se quella statistica indicava con bastante chiarezza l'entità e varietà delle merci prodotte e spedite, essa non segnava però i mezzi con cui quelle merci erano giunte o si erano esportate, nè dei paesi di provenienza o di destinazione cenno alcuno faceva, laonde non era dato di giudicare quale fosse l'importanza delle commerciali attinenze fra quello e gli altri Stati.

Nel 1858 nello Stato pontificio si ebbero:

Importazioni per consumo . . .	L.	71,873,961
Esportazioni	»	62,192,172
Totale	L.	134,066,633
Dazio riscosso . . .	»	10,777,734

Gli abitanti delle Romagne, Marche ed Umbria sendo in numero di 2,436,683, abbiamo queste proporzioni:

Importazioni	L.	56,150,000
Esportazioni	»	48,600,000
Totale	L.	104,750,000
Dazio riscosso . . .	»	8,420,000

onde un quoto per traffico di lire 43 a testa, per dazio di lire 3. 45.

Regno di Napoli — Fin dal principio del secolo il governo borbonico ordinava che tutti gli uffici doganali formar dovessero gli annui quadri rappresentanti le merci importate per l'interna consumazione e quelle che venivano esportate; quadri che erano poscia riepilogati in Napoli in un volume che serviva

a comporre la statistica del regno. Compilata però per intenti unicamente amministrativi, quell'opera non era fatta di pubblica ragione.

La componevano, oltre i due quadri generali delle importazioni e delle esportazioni, una serie di riassunti in cui erano annoverate le principali merci che si erano cambiate colle nazioni colle quali maggiori erano stati i traffici. Le merci vi erano descritte alfabeticamente, erano indicati i modi di trasporto, i paesi di provenienza e di destinazione, il valore segnavasi in ducati e si faceva cenno dei dazi riscossi. Alcune tabelle in appendice indicavano quali fossero stati i commerci speciali fra le provincie napolitane e la Sicilia.

Quella statistica, pregevole pei tempi che correvano e in paragone di quanto facevasi a tal proposito negli altri paesi d'Italia, fruttava lode al governo. Gli imperfetti dati su cui basavasi non permetterebbero però ora di rilevare neppure approssimativamente qual fosse il commercio del regno, quel commercio che, dopo le più minute indagini e l'istituzione degli uffici di statistica, abbiamo veduto essere rappresentato nel 1859 da

Importazioni per consumo . . .	L.	89,143,537
Esportazioni	»	58,353,364
Totale	L.	147,496,901
Dazio riscosso . . .	»	20,213,929

La popolazione del continente napolitano sendo di 6,787,520, ne viene che in quell'anno il quoto per testa fu di lire 21. 73 rispetto ai traffici, e di lire 2. 98 quanto al dazio riscosso.

Sicilia — Le tante indagini che si fecero per ottenere i dati commerciali di questa illustre isola rimasero infruttuose. Sia che i documenti a ciò relativi non si pubblicassero, o che disposizioni tiranniche quelle ricerche vietassero, certo è che negli uffici nessun vestigio di siffatti studii rimane.

Ci limiteremo quindi a riferire quello che si legge nel dizionario di economia politica del Guillaumin. Il movimento commerciale della Sicilia, secondo quel testo, nel 1857 sarebbe stato:

Importazioni per consumo	L. 26,227,000
Esportazioni	» 59,211,000
Totale . . .	L. 85,488,000

che darebbero un quoto per testa di lire 35. 72, computando che il numero degli abitanti dell'isola sia di 2,391,802. Non v'è alcuna cifra del dazio riscosso.

Stati sardi — Appena gli eserciti francesi ebbero lasciata l'Italia, nel restaurato regno sardo si attese fra le altre cose a rifare l'assetto delle dogane grandemente turbato per le vicende anteriori. Una delle istruzioni date (1816-17) fu di compilare annualmente i quadri del movimento commerciale, che dall'amministrazione superiore delle gabelle venivano poi riepilogati in un volume in duplice copia, una delle quali era trasmessa al ministero della finanza, l'altra serbata per uso della amministrazione superiore delle gabelle stesse. Tutte le merci vi erano comprese come ora in 20 categorie secondo le varie loro attinenze ed affinità, e così si ripartivano:

1° Merci importate
2° Merci esportate;
3° Transito (terra);
4° *Ostellaggio* (transito per mare).

Ognuna di queste grandi categorie si suddivideva in varie colonne, nelle quali apparivano la quantità e qualità di ogni merce, l'ammontare dei dazi riscossi, la quotità e il complesso del valore, le provenienze e le destinazioni.

Alcune tavole riepilogative, da cui emergeva l'entità del movimento d'importazione e di esportazione, quello di transito e di *ostellaggio*, certi raffronti sull'incremento o decremento dei traffici commerciali e sui dazi riscossi, chiudevano il libro.

Nel 1850 chiamato a far parte del ministero il conte di Cavour, volle egli, fautore come era ardentissimo delle dottrine di Robert Peel, introdurre in Piemonte la libertà dei commerci, e credendo che a tale intento nulla meglio conferir potesse quanto il conoscimento dei traffici, ordinò si pubblicasse la statistica che di questi dava ragione.

Fu allora che quel documento, il quale non aveva prima servito che agli usi dell'amministrazione, dovendo affrontare la luce, grandemente si migliorò, e prese a modellarsi su quelle statistiche del Belgio e della Francia, che sono senza dubbio le migliori che si pubblichino in Europa.

I traffici commerciali degli Stati sardi nel 1859 furono:

Importazioni per consumo . . .	L. 319,198,339
Esportazioni	» 183,710,676
Totale	L. 502,909,015
Dazio riscosso . . .	» 15,702,326

Il numero degli abitanti (comprese le provincie di Savoia e Nizza) essendo di 4,920,000, il quoto per testa rispetto al commercio fu di lire 102. 23, rispetto al dazio di lire 3. 19.

Riepilogando le nozioni esposte, abbiamo:

Anni		*Importazione*	*Esportazione*
1859	Lombardia . . .	L. 200,710,014	L. 142,766,102
1848	Modena . . .	» 13,611,449	» 10,532,820
1859	Parma	» 17,925,749	» 9,997,416
1859	Toscana	» 74,636,640	» 29,936,254
1858	Romagne, Marche, Umbria	» 56,150,000	» 48,600,000
1859	Napoli	» 89,143,537	» 58,353,364
1857	Sicilia	» 26,227,000	» 59,211,000
1859	Sardegna	» 319,198,339	» 183,710,676
	Totale .	L. 797,602,728	L. 543,107,632

Questo quadro non può però essere considerato come un'espressione fedele delle cose nostre al momento o poco prima che l'Italia si costituisse in regno.

Non può tacersi che per la Lombardia nella seconda metà del 1859 si fecero grandi approvvigionamenti per colmare i vuoti della prima metà di quell'anno, nella quale, a motivo della guerra, si erano in gran parte arrestate le operazioni commerciali; e che quindi il fondarsi sulle cifre di quella seconda metà per computare le cifre dell'anno intiero deve per necessità riuscire lungi dal vero.

D'altra parte alla Sardegna si accreditano molte partite che dovrebbero essere attribuite ad altre provincie che nella seconda metà del 1859 cominciavano a ricevere in gran quantità merci daziate a Genova. La partita di Modena, riferendosi all'anno 1848, può trovarsi già conglobata, in parte almeno, in quella degli Stadi sardi.

Non si sa in qual modo i vari Stati costituissero i loro valori, laonde l'amalgama di questi può includere gravi errori.

Dal totale generale si della importazione come della esportazione, del pari che dai valori accreditati alla Sardegna, deve dedursi la parte attribuita a Nizza e Savoia.

Trascriviamo qui del resto le indicazioni che, sul commercio annuale delle varie regioni italiane prima del 1859, ci somministra l'*Annuario statistico* del 1864.

Regioni	Importazione	Esportazione	Differenza della importazione sulla esportazione	
Antiche provincie (*a*)	260,823,045	175,850,415	+	84,972,630
Lombardia (*b*).....	85,995,140	126,448,525	—	40,453,485
Napoli (*c*).....	78,331,575	86,115,929	—	7,784,354
Sicilia (*d*).....	26,227,000	59,211,000	—	32,984,000
Toscana (*e*).....	79,195,344	44,544,135	+	34,651,209
Parma (*f*).....	18,000,000	14,500,000	+	3,500,000
Modena (*g*).....	25,667,068	18,605,290	+	7,061,778
Umbria, Marche, Romagne (*h*).....	33,299,296	44,659,000	—	11,359,704
Totale del nuovo regno	607,538,468	569,934,294	+	37,404,174
Provincie romane (*l*)	38,574,654	18,468,393	+	20,106,261
Venezia (*m*).....	90,118,187	59,847,388	+	30,270,799
Trieste, Istria, Gorizia (*n*).....	36,552,562	21,717,392	+	14,835,170
Tirolo italiano (*o*)...	27,467,390	10,752,425	+	16,714,965
Totale dell'Italia	800,251,261	680,719,892	+	119,531,369

(*a*) Media del quinquennio 1854-58. — (*b*) Anno 1858. — (*c*) Media del quinquennio 1854-58. — (*d*) Anno 1857. — (*e*) Media del quinquennio 1854-58. — (*f*, *g*, *h*, *l*, *m*, *n*, *o*) Anno 1858.

§ 3.

Statistica commerciale e traffici del regno d'Italia.

Gli avvenimenti politici degli anni 1859-60 recavano naturalmente una gran perturbazione nei lavori statistici. Ad onta che fossero rivolte le più vive sollecitazioni a tutte le dogane del regno, tre anni correr dovettero prima che potesse aver luogo alcuna pubblicazione di tal sorta.

Assunta la direzione generale delle gabelle, io non mancai

di dare un fortissimo impulso anche a questo sì importante servizio.

In sullo scorcio del 1862 si potè pubblicare il volume del movimento commerciale delle antiche provincie pel 1859, innestandovi alla fine di ogni categoria quello della Lombardia per gli ultimi cinque mesi dell'anno medesimo. Nel primo semestre dell'anno successivo si pubblicò il movimento del 1860, comprendendovi le antiche provincie, la Lombardia, i Ducati, le Marche e l'Umbria. Alquanto più tardi si pubblicarono le statistiche riguardanti la Toscana e le provincie napoletane; con che compievasi il movimento di tutto il regno per gli anni 1859-60 esclusa la Sicilia, la quale per l'avvenuta dispersione dei documenti d'ufficio non poteva essere in quel lavoro compresa. Nel volume pubblicato per l'anno 1861 fu per la prima volta rappresentato in un solo e grande complesso e con norme comuni il commercio d'importazione e di esportazione del novello regno, esclusa sempre la Sicilia.

A dar l'ultima mano a quei lavori diramai il 15 di dicembre 1863 un'istruzione a tutte le direzioni e dogane del regno.

Dapprima ogni uffizio doganale composto almeno di due impiegati faceva la sua statistica, la rimetteva al ricevitore principale che, riepilogatala con quelle degli altri uffici dipendenti, mandava a sua volta questo riepilogo alla direzione. La direzione riassumeva il lavoro degli uffici principali, e questo sunto era quello che poi serviva al ministero per fare il riepilogo generale.

Le direzioni erano sopraccariche di lavori, massime di contabilità. Con quella istruzione io le dispensai dal fare il riepilogo, e invitai i ricevitori principali a corrispondere per la statistica direttamente col ministero, dando loro in pari tempo le più minute norme per la compilazione dei quadri parziali.

Così i lavori presero un andamento più sollecito, e in dicembre del 1864 pubblicar poteasi il movimento commerciale del-

l'anno 1862, in giugno del 1865 quello del 1863 e nell'aprile del 1866 quello del 1864.

In conclusione nel corso di tre anni ordinate presso tutti gli ufficii le sezioni di statistica, si poterono mettere in luce sette grossi volumi fatti con tutti gli ampliamenti adottati dalle più culte nazioni.

Da essi appare come l'importazione (*commercio speciale*) che nel 1862 era rappresentata da lire 830,029,347, salì nel 1864 a lire 983,775,994, con un aumento di lire 153,746,647.

L'esportazione (*commercio speciale*) da lire 577,468,357 a cagione delle complicazioni economiche scese nel 1864 a lire 573,465,693, dopo che nel 1863 era già salita a lire 633,859,052.

Facendo un raffronto del commercio speciale fra l'Italia, l'Austria e la Francia, possono trarsi deduzioni abbastanza soddisfacenti per il nostro paese che supera già l'Austria nel commercio e negli introiti doganali. Esso poi viene immediatamente dopo per il traffico all'Inghilterra, alla Francia, allo Zollwerein, precedendo oltre l'Austria anche la Spagna, la Russia, ecc. ecc.

Ecco del resto il raffronto fra l'Italia, la Francia e l'Austria per il 1863:

	Italia	Francia	Austria
Importazioni ....L.	902,185,066	2,426,000,000	548,892,267
Esportazioni .... »	633,859,052	2,643,000,000	836,132,274
Totale .....L.	1,536,044,118	5,069,000,000	1,385,024,541
Dazi ..... »	57,676,799	124,877,000	38,779,000
Abitanti ..... »	22,000,000	37,386,313	36,267,648
	Quoto per testa	*Quoto per testa*	*Quoto per testa*
Valore..... »	69. 82	135. 58	38. 18
Dazio..... »	2. 62	3. 34	1. 07

La statistica commerciale italiana comprende in tanti separati quadri il commercio di importazione, quello di esportazione, quello di transito e il movimento dei depositi.

Tanto nel quadro di importazione, come in quello di esportazione, il movimento delle merci viene classificato sotto le rubriche di *commercio generale* e *commercio speciale*.

Nel quadro di importazione il *commercio generale* comprende le merci sdoganate anche esenti da dazio, unitamente a quelle pervenute dall'estero con altra destinazione (transito e deposito).

Il *commercio speciale* comprende le sole merci estere sdoganate per consumo.

Nel quadro di esportazione il *commercio generale* abbraccia le merci nazionali o *nazionalizzate* che si spediscono all'estero riunite a quelle estere che escono dallo Stato in transito.

Il *commercio speciale* comprende le sole merci nazionali e quelle estere state sdoganate e perciò parificate alle nazionali che si spediscono all'estero.

Il quadro del transito indica i paesi di provenienza e di destinazione delle merci che passano per lo Stato, e quindi è diviso in due parti, una di entrata e l'altra di uscita.

Il quadro del movimento dei depositi mostra la qualità e quantità delle merci introdotte, estratte e rimaste ogni anno nei singoli depositi.

Seguono le tavole che riassumono sotto i più svariati aspetti i dati dei quadri accennati.

§ 4.

Quadri delle principali merci importate ed esportate - Pregi e difetti delle statistiche commerciali - Valori.

La direzione generale delle gabelle, oltre il movimento generale del commercio, pubblica, di tre in tre mesi, un quadro delle principali merci importate od esportate. Questo quadro può talvolta non conformarsi pienamente ai risultati della statistica annuale. Ma i prospetti trimestrali sono pubblicati poco

dopo la fine di ogni trimestre, ed è quindi ovvio che a siffatta sollecitudine non sia dato accoppiare una rigorosa esattezza. Tali prospetti vengono compilati sugli elementi forniti dalle direzioni compartimentali. La statistica annuale invece si forma sulla base dello spoglio dei bollettari, e la direzione generale nel procedere al riepilogo fa le induzioni e dimanda gli schiarimenti che sono opportuni. Laonde fra i due lavori il più autorevole è la statistica commerciale.

Certamente non è da dissimulare che neanche le statistiche commerciali possono raggiungere in tutte le loro parti l'ultimo grado di precisione. Imperocchè molte volte in esse figurano come paesi di provenienza quelli nei quali si fanno gli acquisti delle merci, e come paesi di destinazione quelli per cui le merci escono partendo dallo Stato, qualunque sia del resto la loro origine o la loro ulteriore destinazione.

A parte però questo difetto inevitabile in siffatto genere di lavori, è da avvertire che le statistiche commerciali contengono in sè gli elementi atti a provare l'esattezza delle cifre che espongono, e quindi offrono una garanzia che nelle altre statistiche di diversa natura non si riscontra.

In effetto per ogni qualità di merce le cifre del *commercio generale* d'importazione devono esattamente corrispondere alla somma del *commercio speciale* d'importazione, del transito (parte dell'entrata) e delle merci ammesse in deposito durante l'anno.

Così pure il *commercio generale* di esportazione deve perfettamente collimare colla somma del *commercio speciale* di esportazione e del transito (parte uscita).

Infine i *commerci speciali* tanto d'importazione quanto di esportazione hanno il loro riscontro nell'accordo che deve correre fra la qualità e quantità delle merci e la somma dei dazii che queste hanno pagato.

Qualche camera di commercio avrebbe manifestato il desiderio che la nostra statistica presentasse anche il movimento commerciale di ogni provincia, o almeno di ogni regione. Ma

oltrechè questo modo non è seguito in alcun paese, è poi da notare che con esso si potrebbe avere bensì l'entità delle operazioni doganali di ogni provincia o regione, ma non già l'entità delle operazioni commerciali. Ognuno sa che grandi quantità di merci di ogni genere vengono ogni giorno daziate in una provincia o regione, e vanno poi a consumarsi in un'altra.

Però la nostra statistica è ella un lavoro perfetto? Non rimane nulla a fare per migliorarlo?

Le statistiche commerciali deggiono per necessità tenere nella descrizione delle merci lo stesso ordine delle tariffe daziarie. Ora la tariffa doganale italiana fu in origine compilata e fu poscia riveduta per quanto spetta alla forma con intenti quasi esclusivamente amministrativi, e in vista principalmente di renderne agevole agli impiegati l'applicazione. Così, a cagione di esempio, dove si trovarono due merci di specie diversa, ma congeneri, da colpirsi con dazio uguale, quelle due merci andarono fuse il più delle volte in una medesima voce. Parimente avendosi di uno stesso genere di merci molte differenti specie, quelle che potevano essere tassate con dazio uguale furono tal fiata cumulativamente contemplate sotto il titolo complessivo di prodotti di quel genere *non nominati*.

Ora avviene non di rado che di una o di parecchie delle specie così presentate si fa grande commercio, delle altre poco o nessuno. Siccome la statistica è tracciata sulla tariffa e vien fatta collo spoglio dei bollettari, questa diversità di traffico non può rilevarsi e l'eloquenza della cifra riesce di assai scemata.

Converrebbe pertanto nominare separatamente nella tariffa, distaccandole dai vari gruppi, quelle merci che dan luogo a traffici di qualche importanza. E anche di ciò sarà tenuto il debito conto negli studi che presso la direzione generale delle gabelle si vanno facendo in vista di una radicale riforma della tariffa.

Di un altro difetto dobbiamo pur toccare.

Le ricchezze che il commercio crea, accumula e pone in moto con tanto incremento della umana civiltà, hanno bisogno

di un segno per essere misurate, di un termine a cui possano paragonarsi, e ciò per appurarne l'entità e instituire quei raffronti che sono così fecondi di utili insegnamenti. Quel segno, quel termine sono i valori, nei quali si compendia, a così dire, l'idea astratta dell'opulenza, e dai quali questa è rappresentata.

A significare il grado di prosperità che loro procaccia il commercio e far accorta la finanza dei sussidii sui quali può fare assegnamento, le nazioni adottarono due valori: *l'officiale* e il *commerciale;* l'uno termine di comparazione fra i diversi tempi, l'altro significazione della ricchezza del momento.

Nel Belgio la cura di fissare i valori è confidata al ministero delle finanze, in Inghilterra al consiglio delle dogane o piuttosto allo ispettore generale delle importazioni ed esportazioni, in Francia ad una commissione permanente, nove decimi della quale sono mercatanti e industriali.

L'Italia ha anche essa quei due valori, se non che per uno di essi (l'*officiale*) adoperò fin qui una tariffa eccessivamente vieta, per l'altro (il *commerciale*) faceva a fidanza con quei ragguagli che le somministravano le sole camere di commercio, e che raccolti spesso con soverchia fretta ed incompiutamente, troppo talvolta dal vero si discostavano.

Ma avendo io tempo addietro fatta proposta al ministro per un sistema analogo a quello della Francia, che parevami di tutti il migliore, con regio decreto del 19 ottobre 1865 veniva instituita una commissione permanente dei valori per la statistica commerciale. Con decreto ministeriale del 6 successivo dicembre se ne approvarono il regolamento e le istruzioni. Essa è composta in massima parte di commercianti e d'industriali, ed è divisa in più sezioni. Si riunirà ogni anno nel mese di marzo e già ha dato principio ai suoi lavori.

Con ciò la statistica commerciale italiana, anche dal lato dei valori, avrà in avvenire ben poco a invidiare a quella delle altre nazioni civili.

APPENDICE ALLA PRIMA PARTE

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE NELLA VENEZIA

Mentre questo libro era in corso di stampa, la stella d'Italia ne guidava alla liberazione della Venezia. Divien quindi pregio dell'opera inserir qui alcuni cenni sull'amministrazione delle dogane, dei monopoli dello Stato e dei dazi di consumo in quelle nuove provincie.

L'ordinamento legislativo ed organico dell'amministrazione veneta era, salvo poche modificazioni, conforme a quello del quale abbiamo distesamente trattato parlando della Lombardia prima del 1859.

Non rimane pertanto che a far pochi cenni sui fatti principali toccanti i diversi rami e specialmente su quelli colà avvenuti negli ultimi anni.

Dogane.

Nel capitolo III si è parlato della tariffa che fu messa in vigore dall'Austria il primo del 1854 e di alcune modificazioni successivamente introdotte.

L'11 aprile 1865 stringevasi dal governo austriaco un trattato commerciale e doganale collo Zollwerein, mercè il quale le parti contraenti assicuravansi mutue facilitazioni e riduzioni di dazio.

In conseguenza di quel trattato il governo di Vienna avea presentato al consiglio dell'impero un progetto di legge per una nuova tariffa doganale e per le disposizioni amministrative dirette a regolarne l'applicazione.

Tale progetto che doveva prendere il luogo della tariffa generale del 5 dicembre 1853 non avendo potuto per difetto di tempo ricevere la sanzione legislativa, il governo, onde troncare gli indugi, sottometteva alla camera dei deputati una tariffa provvisoria da avere effetto entro il periodo di tempo tra l'attuazione del trattato e l'adozione della tariffa generale summentovata.

La tariffa interinale è stata adottata dalle due camere e sancita il 10 giugno 1865 per entrare in vigore il primo del mese successivo. Per essa furono modificati i dazi di entrata su 39 classi di merci, diminuendoli quasi tutti, e taluni specialmente riducendo ad assai miti proporzioni. I dazi di uscita furono tutti aboliti, ad eccezione di quelli sulle pelli, sugli stracci e sulle ossa.

Diremo ora del porto-franco di Venezia.

Fu nel 1662 che la repubblica di Venezia coll'intendimento di far rivivere il commercio che in altri tempi avea formato di quel porto l'emporio delle merci del Levante e il principale scalo dell'Italia e della Germania orientale, dichiarò la città porto-franco. Ma visto poi che la franchigia non raggiungeva l'intento a cui era rivolta e che l'erario non meno che l'industria interna ne risentivano danno, la repubblica la aboliva nel 1689.

Poco dopo però alcuni speciali privilegi furono accordati all'isola di S. Giorgio Maggiore, sia per il deposito che per il transito delle merci estere. Tali privilegi vennero ancora ampliati sotto il primo regno d'Italia e nei primordi della dominazione austriaca, finchè con notificazione del 22 dicembre 1829 fu ristabilito a datare dal 1° gennaio 1830 il porto-franco nella città di Venezia.

Nel 1846 fu compresa nella franchigia anche l'isola di Burano, sicchè la linea daziaria partendo da Treporti e girando sul margine della laguna per Marghera, Fusina, ecc., discendeva al porto di Malamocco.

Nel 1849, vinta dagli Austriaci l'eroica resistenza di Venezia, il porto-franco venne nuovamente ridotto alla sola isola di S. Giorgio, ma non perciò diminuivano gli abusi, essendo assai difficile una efficace sorveglianza sui navigli che facevano il trasporto delle merci tra l'isola di S. Giorgio e i porti di Lido e di Malamocco.

In seguito ad insistenti ricorsi, il 20 luglio 1851 il porto-franco fu restituito a Venezia, esclusa però l'isola di Burano e il lido di S. Erasmo.

Per il relativo regolamento che porta la data del 2 luglio 1851, lo spazio compreso fra i porti di Lido e di Malamocco da un lato, fra la spiaggia del mare fino ad alcuni chilometri entro la laguna dall'altro, è affatto libero e considerato estero nei rapporti doganali.

Oltre la prima linea verso terra, fino alla linea daziaria generale gira una zona di sorveglianza, la quale non può essere percorsa che per alcuni determinati canali e sotto scorta di documenti d'uffizio, e talvolta anche di guardie di finanza. Le operazioni daziarie vengono per regola eseguite presso le dogane di Venezia (Salute e Fondaco). Alcune limitate attribuzioni sono esercitate dalle ricevitorie poste sulla linea (Treporti, Mazzorbo, Campalto, S. Giuliano, Fusina e S. Pietro in Volta).

La stazione della ferrovia ed il ponte sulla laguna sono considerati come prolungamenti del territorio doganale, alla cui estremità è la dogana di S. Lucia che attende alle operazioni daziarie e alla visita dei passeggieri.

Le merci provenienti dal territorio doganale entrando nel porto-franco, non son soggette al dazio di uscita.

Una particolarità del porto-franco di Venezia è la istituzione dei così detti magazzini fiduciari, in cui si accolgono le merci

nazionali provenienti dal territorio doganale e quelle giunte sia dalla Dalmazia che forma un territorio doganale a parte, sia dall'Istria che è intieramente esente dal regime daziario. Le merci depositate in cotesti magazzini sendo introdotte nel territorio doganale, se nazionali godono l'esenzione da dazio, se procedenti dalla Dalmazia o dall'Istria godono del dazio di favore stabilito per simili provenienze.

Altra particolarità è che alcuni stabilimenti industriali posti entro la città franca possono spedire i loro prodotti nel territorio doganale col solo pagamento del dazio sulla materia prima (tariffa speciale del 19 dicembre 1856) e possono pure importare merci nazionali per assoggettarle a certi apparecchi colla facoltà di riesportarle esenti da dazio. Gli industriali che attualmente sono investiti di questo privilegio sono pochi e poco spediscono. Tali sono i fabbricatori di cioccolata e confetti, di vetri e *conterie*, di cappelli e berretti di feltro, di coperte di lana, di gomene, di spago, di maschere, di candele di cera, di cuoi, di merletti e di lavori da legnaiuolo e da battiloro.

Speciali discipline e sindacati hanno per oggetto di comprovare che i prodotti spediti col trattamento di favore sono realmente di fabbricazione delle ditte privilegiate. Le discipline sono in parte generali e in parte speciali a questa e a quell'altra industria.

I sindacati sono affidati alle dogane della Salute e del Fondaco, e ad una commissione di sorveglianza, composta di un commissario e di un aggiunto che si considerano come impiegati doganali, essendo retribuiti coi fondi del ramo dogane, e di alcuni membri della camera di commercio e del comune appositamente a ciò delegati e senza soldo.

La commissione di sorveglianza tiene il catalogo delle ditte privilegiate, visita tratto tratto le fabbriche ed officine per accertarsi della continuazione del lavoro e della regolare tenuta dei libri e conferma i certificati di origine. La dogana si accerta inoltre che i prodotti sieno muniti delle marche di fab-

brica o di altri contrassegni anteriormente appostivi dagli uffizi.

Tutte queste disposizioni sono portate dal regolamento sul porto-franco e dalle istruzioni esecutive del 18 luglio 1851, non che da pochi altri speciali provvedimenti.

Giova qui poi avvertire che la città di Venezia non è immune dalla privativa del tabacco, del sale e della polvere pirica, e che è anche sottoposta, come vedremo più giù, al dazio di consumo murato sulle bevande, bestie, carni macellate, farine, pane e paste, non che alla tassa sulla produzione della birra e dell'acquavite.

Tabacchi.

Il tabacco messo in vendita dall'amministrazione nelle provincie venete era provveduto in parte dalla manifattura dei tabacchi in Venezia ed in parte dalle manifatture esistenti negli altri dominii dell'impero austriaco.

I tabacchi greggi impiegati nella lavorazione della manifattura di Venezia provenivano in parte dall'America, dall'Ungheria, dalla Turchia, ecc., in parte dalla coltivazione indigena.

La coltivazione del tabacco era permessa nei territori sulla riva destra del Brenta nel distretto di Bassano, e precisamente nei comuni e frazioni di Valstagna, Oliero, Campolungo, Campese e Valrovina. Ogni anno la direzione delle fabbriche residente in Vienna determinava il numero delle piante da coltivarsi, numero che si ripartiva fra i vari coltivatori, rilasciandosi loro apposita licenza. Per la sorveglianza delle coltivazioni vi erano alcuni distaccamenti di guardie di finanza sotto gli ordini di un commissario. Per le pratiche amministrative risiedeva in Valstagna un'agenzia dei tabacchi con un agente e un *subagente*. Tanto l'agenzia, quanto i distaccamenti della guardia dipendevano dall'intendenza di finanza in Vicenza. I coltivatori non consegnavano alla finanza le foglie che dopo di averle ripulite con apposito processo. La consegna veniva fatta a una speciale com-

missione che pagava subito il tabacco ai coltivatori e che provvedeva pel suo trasporto alla fabbrica in Venezia.

Il tabacco si divideva in tre qualità e veniva pagato dall'amministrazione ai coltivatori ai seguenti prezzi:

1ª	Qualità	L. 79. 04	per quintale
2ª	id.	» 64. 22	»
3ª	id.	» 44. 46	»

La produzione complessiva del tabacco indigeno fu nel 1864 di quintali 3,610 e nel 1865 di quintali 2,920. Esso si impiegava particolarmente nella lavorazione dei tabacchi da fiutare, campese, scagliato, radica magra, radica correra, macinato, padovan, santi padri, scaglia paesana, sceltissimo asciutto.

La fabbrica dei tabacchi in Venezia risale ai primi anni del secolo presente. Essa andò man mano ampliandosi e fu da ultimo dotata di macchine a vapore. Veniva diretta da un' ispezione economico-tecnica, che fino al 1845 dipendeva dal magistrato camerale, il quale teneva allora il luogo della prefettura; ma in seguito fu assoggettata alla direzione generale delle fabbriche dei tabacchi in Vienna. L'ufficio d'ispezione si componeva di 19 persone, compresi tre servi. Gli operai nel 1865 furono in numero di 1,639, cioè 155 uomini e 1,484 donne, oltre 15 capolavoranti, e produssero:

Tabacchi da fumo	Quint.	888
» da fiutare	»	7,024
Limito per il militare . . .	»	2,885
Trinciati	»	1,832
Sigari di Virginia.	N°	104,585,000
Sigari esteri	»	1,999,500
» nazionali	»	3,414,500

Parte di questi prodotti venne spedita anche in altri dominii dell'impero donde si ricevevano i tabacchi da fumo, cioè il vero

ungherese, il levante e i sigari di Cuba confezionati dalla fabbrica di Fiume; il serraglio, il turco genuino, e i tabacchi da fiutare, cioè il rapè di Parigi e il rapè S. Vincent prodotti dalla fabbrica di Hainburg.

Sale.

Fino all'anno 1848 il sale messo in vendita dal governo austriaco nel Lombardo-Veneto si traeva dall'Istria e dalla Sicilia.

Affine però di provvedere al consumo principalmente della Lombardia, con risoluzione del 21 ottobre 1843, seguita poi da contratto stipulato dalla presidenza del magistrato camerale il 3 luglio 1844, era stato accordato al signor Pietro Brambilla di erigere una salina artificiale nella laguna di Venezia. A tale effetto venivagli conceduto per il periodo di 50 anni il dominio utile ed immune da ogni tassa della palude maggiore presso Treporti nel comune di Burano.

I lavori intorno alla salina non presero però grande estensione se non dopo che col contratto del 10 dicembre 1845, approvato il 14 dello stesso mese dal ministero delle finanze in Vienna, se ne resero cessionari e comproprietari il barone Salomone Rotschild e il cavaliere Carlo Astruc. Fu allora che si spinsero alacremente le opere di riduzione dei terreni e l'erezione dei fabbricati ad uso di abitazione e di deposito. Oltre i compartimenti delle acque che si ritirano dal mare per la prima evaporazione, furono formati quattro compartimenti esterni per le acque di prima saturazione, altri compartimenti interni o serbatoi per le acque di una più forte saturazione, e infine 67 tavole salanti della superficie di metri quadrati 308,452. Per il movimento e giro delle acque dall'uno all'altro dei compartimenti furono introdotti appositi meccanismi a vapore, talchè nel 1848 potè aversi dalla salina un primo raccolto.

La concessione ai signori Rotschild e Astruc ha anch'essa la durata di 50 anni, ma per decreto ministeriale del 13 luglio 1865, n. 8958, la decorrenza venne fissata a cominciare dal primo

gennaio 1858, così che la salina non passerà in proprietà dello Stato che al 31 dicembre 1907.

Attualmente attendono all'amministrazione della salina tre impiegati, all'andamento degli altri lavori cinque agenti e 34 operai. Nel momento del raccolto e delle consegne il numero degli operai ascende a 700 od 800.

La sorveglianza della salina per la tutela della privativa è affidata a un distaccamento della guardia di finanza, or di 10 or di 20 uomini secondo il bisogno. La spesa per questo distaccamento è sostenuta dallo Stato.

La lavorazione si fa così. Durante l'inverno procedesi al riordinamento dei terreni e al raccoglimento delle acque dal mare per una prima evaporazione. In marzo si dà principio al processo di saturazione delle acque, facendole scorrere mediante meccanismi a vapore dai compartimenti di minore a quelli di maggiore forza e da questi sulle tavole di cristallizzazione. In ottobre si chiude la *campagna* di produzione, facendo rigurgitare nei serbatoi le acque vergini avanzate.

Il sale prodotto è bianco granito come quello delle saline di Sicilia, però di una cristallizzazione più pronunciata e più diafana. La maggiore o minore quantità dipende dalle più o meno favorevoli combinazioni atmosferiche durante la state. Così nel 1863 ebbesi un raccolto di quintali 125,000, nel 1864 di quintali 50,000, nel 1865 di quintali 133,000. Dall'anno 1848 al 1865 la media della produzione fu di quintali 57,000 all'anno. Tutto però fa credere che d'or innanzi il prodotto arriverà al limite stabilito nel contratto, cioè a quintali 155,000 l'anno, e che la qualità riescirà conforme al campione normale che venne fissato pel quinquennio 1864-1868 col prefettizio decreto del 19 maggio 1863, n. 8038-1160.

Il prezzo che per ogni quintale di sale somministrato si paga alla salina, è adesso di L. 2. 13. Essendo però stabilito un graduale decremento durante la concessione, per il decennio 1868-1877 il prezzo sarà di lire 2. 09 per quintale, per il decennio

1878-1887 di lire 2. 04, per il resto della concessione di lire 2. Sulle quantità che si consegnano è stabilito l'*abbuono* del 5 per cento.

Dopo la separazione della Lombardia dai dominii austriaci il sale della salina di Treporti servì esclusivamente alla consumazione del Veneto. Il governo traeva inoltre dai depositori istriani annualmente quintali 50 o 60 mila di sale grigio, che veniva adoperato, mediante una miscela di ossido di ferro nella proporzione del 2 per cento e di carbone vegetale in polvere nella proporzione dell'1 per cento per gli usi della pastorizia. Il sale bigio dell'Istria, comprese le spese di caricazione, trasporto e scaricamento, costava al governo centesimi 70 circa il quintale.

La preparazione del sale destinato alla pastorizia e di quello raffinato si faceva presso il magazzino principale in Venezia, il quale fungeva poi anche l'ufficio di magazzino di vendita dei sali per i dispensieri delle provincie di Venezia e di Rovigo, e di magazzino di spedizione per i magazzinieri erariali delle altre città del Veneto.

Per i sali occorrenti al Veneto nel preventivo del 1866 venne stanziata la spesa di lire 783,293. 81, cioè lire 328,510 per acquisto, lire 13,338 per preparazione del sale raffinato e di quello destinato alla pastorizia, e lire 441,445. 81 per amministrazione e vendita.

La quantità del sale per la vendita venne nello stesso preventivo computata in quintali 166,126, cioè:

Quintali 145,600 di sale granito,
» 20,160 di sale per la pastorizia,
» 366 di sale raffinato.

Polvere pirica.

Il ramo della polvere da schioppo, come a suo luogo accennammo, è nell'impero austriaco amministrato esclusivamente

dall'autorità militare, nel cui bilancio figurano tanto le entrate come le spese relative.

Una fabbrica di polvere pirica di eccellente qualità esisteva già a Treviso. Essa sfortunatamente fu soppressa nel 1859 e il fabbricato cogli annessi cortili, acque, ecc. vendevasi a privati.

Dazio di consumo.

Il dazio di consumo nelle provincie venete è ancora regolato dai decreti del governo italico del 4 maggio 1807, dell'11 agosto 1810, del 12 settembre 1812, del 6 agosto 1813.

Esso si distingue in dazio di consumo murato (comuni chiusi) e in dazio di consumo forese (comuni aperti).

Il dazio di consumo murato si esige all'atto dell'introduzione degli oggetti tassati nelle città di Venezia, Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Mantova, come pure all'atto dell'introduzione dei grani nei molini posti entro la cinta daziaria delle città stesse.

Il dazio di consumo forese si paga nel territorio degli altri comuni dagli osti ed altri venditori di vino al minuto, dai pristinai e fornai, dai macellari, dai pizzicagnoli e in certi casi anche dai privati.

La tariffa del dazio di consumo murato distingue le città in tre classi, applicando a ciascuna una misura diversa di dazio. È di 1ª classe Venezia, sono di 2ª classe Padova, Verona, Vicenza, Mantova, di 3ª classe Rovigo, Treviso ed Udine.

In Venezia il dazio viene riscosso in via economica col ministero degli uffici doganali di città e di quelli che circondano il porto-franco, non che di due ricevitorie del dazio di consumo, l'una presso il macello pubblico, l'altra presso il molino a vapore. Nella stessa città per ragione del porto-franco non pagano dazio il riso, i legumi, i generi compresi nella categoria di articoli diversi, cioè candele, pesce fresco, olio, olive, formaggi, burro, fieno, legname, calce, mattoni, carbon di legna, ecc.

Nelle altre città anzidette il dazio si esige in via d'appalto.

A tale effetto sono adesso in vigore tre contratti, uno per Vicenza e Treviso, il quale scade nell'ottobre 1866, un altro per Udine e Mantova, che scade col 1867, un terzo per Verona, Rovigo e Padova, duraturo a tutto l'anno 1868.

Il dazio di consumo forese viene per intiero riscosso col mezzo di un solo appalto, il cui contratto scade coll'anno 1868. La tariffa è uniforme in tutto il territorio; però nelle parti dei comuni murati fuori della linea urbana il dazio pei relativi articoli è riscosso nella misura della tariffa del dazio di consumo murato.

Nei comuni murati, oltre il dazio stabilito dalla tariffa, si esige il dazio accessorio del 2 per cento in compenso delle spese di riscossione, le quali prima del 1813 erano sopportate dai comuni. Dall'anno 1859 in poi si esige anche l'addizionale straordinario di guerra del 20 per cento. Questo dazio addizionale straordinario si esige anche nei comuni foresi.

Tanto nei comuni murati, quanto negli altri, si riscuote inoltre un dazio sopra la fabbricazione della birra e dell'acquavite.

Il dazio di fabbricazione sulla birra fu imposto nel 1851: esso è uniforme, fisso fino a nove gradi di saccarometro, poi di un tanto per ogni grado di più.

Però nelle città murate oltre il dazio generale si esige un dazio accessorio che per Venezia è di lire 3. 46, e di lire 1. 73 per gli altri comuni murati per ogni quintale di birra prodotta in città o immessavi dal di fuori. La riscossione del dazio generale sulla birra si fa in via economica per opera di qualunque ufficio il quale sia situato nel luogo od in prossimità della fabbrica. Il dazio accessorio di lire 1. 73 imposto per le città di Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Mantova è compreso nei rispettivi appalti del dazio di consumo murato.

Il dazio sulla fabbricazione dell'acquavite fu messo in vigore nel 1856. Prima era commisurato alla quantità e qualità della materia sottoposta a distillazione, poi (1862) in ragione della quantità e forza del prodotto. Il riscontro del prodotto si faceva

mediante un meccanismo detto misuratore dello spirito, a somiglianza dei misuratori del gas-luce. Ma essendosi riconosciuto questo metodo assai complicato, dal 1865 in poi la riscossione si fece mediante convenzioni forzate coi produttori.

Il dazio di fabbricazione tanto della birra quanto dell'acquavite è aumentato dalla tassa addizionale di guerra del 20 per cento, tassa che si riscuote altresì sul diritto accessorio imposto per la birra consumata nelle città murate.

Le quantità di birra e di acquavite importate dall'estero pagano oltre il dazio doganale la tassa di consumo; l'importo di questa tassa viene restituito sulle quantità che si esportano.

Il reddito del dazio di consumo si decompone nel modo seguente:

Provincie di	*Dazio di consumo murato*	*Dazio di consumo forese*
Venezia . . .	L. 1,633,164. »	L. 256,880. »
Udine	» 320,112. »	» 449,046. »
Mantova . . .	» 474,240. »	» 111,150. »
Verona . . .	» 1,138,650. 24	» 297,388. »
Rovigo . . .	» 124,784. 40	» 185,250. »
Padova . . .	» 695,878. 04	» 373,958. »
Vicenza . . .	» 259,350. »	» 333,450. »
Treviso . . .	» 251,940. »	» 524,628. »
	L. 4,898,118. 68	L. 2,531,750. »

La tassa di fabbricazione sulla birra fruttò nel triennio 1863-64-65 la media di lire 338,390, quella sull'acquavite dava da prima lire 76,570, ora dà assai meno essendo inoperosa la maggior parte delle fabbriche.

È da osservare che molta birra ed acquavite era importata nel Veneto dalle provincie tedesco-slave, ove aveva scontato il dazio.

Coll' autorizzazione del governo era permesso ai comuni di stabilire per proprio conto tasse addizionali ai dazi governativi. Presentemente queste tasse trovansi stabilite in tutte le città murate, sono ordinariamente riscosse dagli appaltatori dei dazi governativi e fruttano alle finanze comunali un terzo circa del reddito erariale; esse trovansi pur anche in vigore in tre comuni foresi.

Unisco un estratto del preventivo austriaco del 1866 per ciò che concerne il Veneto.

Avvertasi però che nelle spese non son comprese quelle inerenti alle autorità centrali di Vienna, quelle dell'amministrazione dell'esercito e dell'armata, e quelle del debito pubblico generale. Vi figurano però le spese per il servizio del debito speciale del Veneto.

Le spese dei tabacchi appaiono minime, perchè, come fu notato più su, molte qualità di tabacco lavorato e la provvista della massima parte delle foglie greggie provenivano dalle manifatture e dai magazzini delle altre provincie dell' impero a cui erano imputate le relative spese.

Mancano i prodotti delle polveri piriche per essere inscritti al pari delle corrispondenti spese nel bilancio militare.

Paragonando le rendite gabellarie quali emergono dal menzionato estratto con quelle che si avrebbero applicando al Veneto la media del quoto individuale desunto dai proventi ottenuti nel Piemonte, nella Liguria e nella Lombardia, si otterrebbero i seguenti risultamenti:

	Secondo il preventivo austriaco	*Secondo il quoto medio del Piemonte, della Liguria e della Lombardia*
Dogane . .	L. 4,173,559.	L. 9,181,933.
Sali . . .	» 5,544,680.	» 7,040,338.
Tabacchi . .	» 12,422,375.	» 10,976,433.
Dazio di consumo	» 7,790,066.	» 3,656,803.
	L. 29,930,680.	L. 30,855,507.

Nel premesso computo abbiamo applicato al Veneto il quoto per testa ottenuto nel Piemonte, nella Liguria e nella Lombardia, perchè il Veneto si trova in condizioni economiche non molto dissimili da quelle di siffatte regioni.

Il prodotto delle dogane forse risulterà alquanto inferiore a quello da noi previsto, perchè Venezia essendo città franca, le merci estere che vi si consumano sono esenti da dazio doganale.

Sarà invece superiore la rendita del dazio di consumo, a meno che non si estendano immediatamente al Veneto le disposizioni della legge vigente su questa imposta nelle altre provincie del regno, abrogando i contratti che sono in corso.

Il provento dei tabacchi appare nel Veneto superiore a quello del computo da noi fatto, perchè si acquistavano nel Veneto moltissime partite di sigari di Virginia che andavansi a consumare in altre provincie della monarchia.

Facciamo voti di veder ricomparire sui mercati mondiali in copiosa quantità la foglia di Virginia, senza di che i sigari veneti che da questa si intitolano non potrebbero mantenere la giusta riputazione che si sono acquistata.

Estratto del preventivo 1866, riferibilmente al Veneto, escluse le spese per le autorità centrali di Vienna, per l'amministrazione dell'esercito e dell'armata e per il debito pubblico generale (compreso però il debito veneto).

Ramo	Entrata	Uscita	Entrata netta
A. *Imposte dirette.*			
1. Sui terreni, compreso un terzo per imposta rendita.....L.	15,143,142.69	631,579. »	14,511,563.69
2. Sulle case, compreso come sopra»	5.124,711.54	» »	5,124,711.54
3. Sulle arti e commercio.....»	526,554.60	» »	526,554.60
4. Sulle rendite.....»	991,161.60	» »	991,161.60
Aumento dell'addizionale.....»	1,683,855.81	» »	1,683,855.81
B. *Imposte indirette.*			
5. Dazio di consumo.....»	7,790,066.31	46,705.23	7,743,361.08
6. Dogane.....»	4,173,559. »	644,583.55	3,528,975.45
7. Sale.....»	5,544,680.70	783,293.81	4,761,386.89
8. Tabacco.....»	12,422,375.94	1,464,038.16	10,958,337.78
9. Bollo documenti e per avvisi, giornali, calendari, ecc.....»	2,789,963.80	69,901. »	2,720,062.80
10. Tasse diverse.....»	283,012.60	» »	283,012.60
11. Imposte per affari giuridici, senza bollo.....»	5,060,017.30	526,838.65	4,533,178.65
12. Lotto.....»	5,193,644.30	3,498,256.06	1,695,388.24
13. Garanzia degli ori ed argenti..»	24,700. »	15,067. »	9,633. »
14. Verificazione dei pesi e misure.»	46,189. »	19,019. »	27.170. »
15. Diritti uniti, cioè pedaggi, tragitti, ecc.....»	338,390. »	41,990. »	296,400. »
C. *Beni dello Stato.*			
16. Demaniali, annualità, fabbricati, dicasteri, ecc.....»	198,681.86	173,285.32	25,396.54
17. Boschi e tasse relative.....»	576,004. »	391,001. »	185,003. »
18. Fiscalità, caducità.....»	988. »	» »	988. »
19. Miniera di Agordo.....»	924,372.80	890,444.88	33,927.92
20. Zecca.....»	11,006,320. »	11,040,929.64	*deficienza*
D. *Vendita di beni, contributi, cauzioni diverse, cassa d'amministrazione*.....»	730,633.41	45,848.14	684,785.27
Segue...L.	80,573,025.26	20,282,780.44	60,324,854.46

Ramo	Entrata	Uscita	Entrata netta
Riporto... L.	80,573,025.26	20,282,780.44	60,324,854.46
E. *Ministero di Commercio*			
1. Tasse di tonnellaggio e sanità marittima e montanistiche ..... »	127,229.70	» »	127,229.70
2. Poste ..... »	2,068,180.40	1,324,846.25	743,334.15
3. Telegrafi ..... »	275,508.74	311,889.37	*deficienza*
L.	83,043,944.10	21,919,516.06	61,195,418.31
Dedotte le due deficienze. »	» »	» »	70,990.27
Rimane.. »	83,043,944.10	21,919,516.06	61,124,428.04
Appendice			
Altri dicasteri ed istituti politici, ecc..... »	120,694.08	» »	» »
Amministrazione civile e politica.. »	» »	7,203,290.64	» »
Culto, istruzione..... »	» »	2,218,146.45	» »
Sicurezza pubblica..... »	» »	1,154,114.91	» »
Spesa generale finanziaria, compresa la guardia ..... »	» »	3,047,066.10	» »
Pensioni tutte, interessi dei debito pubblico, restituzione di capitali »	» »	15,790,099.91	» »
Servigio di porto, sanità, montanistico..... »	» »	1,225,359.59	» »
Spesa giudiziaria ..... »	» »	4,807,160.93	» »
Contabilità ..... »	» »	494,000. »	» »
Totale L.	83,164,638.18	57,858,754.59	25,305,883.59

FINE DELLA PRIMA PARTE.

SECONDA PARTE.

AVVERTENZA PRELIMINARE

Fin qui ho parlato esclusivamente delle materie che sono nel dominio proprio dell'amministrazione delle gabelle.

Ma non si può avere un concetto completo del modo con cui procede un'amministrazione se non si conoscono bene i mezzi dei quali dispone e le norme generali che ha debito di osservare per la difesa dei suoi diritti, pel rendiconto della propria gestione, e se nello stesso tempo non si vede per quale addentellato s'innesti a que' supremi corpi dello Stato che le sono consiglio o sindacato.

Il lettore ha già compreso che io intendo di riferirmi qui per una parte al contenzioso amministrativo e alla contabilità generale dello Stato, per l'altra al consiglio di Stato e alla corte dei conti.

Queste instituzioni io volli ad argomento della seconda parte del presente lavoro, e vi aggiunsi un cenno sugli impiegati.

Intorno a quest'ultimo soggetto mi è paruto che corressero non pochi errori tenuti da parecchi anche non volgari uomini in conto di assiomi, e che la condizione degli impiegati mancasse di alcune di quelle guarentigie le quali oggidì sono patrimonio sacro ed intangibile di ogni ordine di cittadini.

Io riputai quindi che fosse pregio di un'opera amministrativa quelli errori tentar di raddrizzare, quelle guarentigie e quei diritti rivendicare e difendere.

CAPITOLO I.

Contenzioso amministrativo

§ 1.

Ordinamento del contenzioso amministrativo negli Stati d'Italia - Legge del 30 ottobre 1859 - Osservazioni generali - Origine dei tribunali speciali.

Nel regno di Sardegna la giurisdizione del contenzioso amministrativo costituiva un'istituzione speciale.

Il regio editto del 29 di ottobre 1847 indicava le materie deferite a quella giurisdizione, fra le quali non poche erano di pubblica amministrazione pura, e stabiliva la procedura da osservare avanti ai consigli di intendenza che giudicavano in primo grado e alla camera dei conti che giudicava in grado di appello.

Al tempo de'pieni poteri colle leggi del 30 ottobre 1859 n^i 3705 e 3708 sul contenzioso amministrativo, n° 3707 sul consiglio di Stato, e n° 3706 sulla corte dei conti, fu instaurato un nuovo ordinamento.

L'articolo 3 della prima legge delegava alla cognizione dei

tribunali di circondario le controversie relative alle riscossioni dei diritti di dogana ed i giudizi per contravvenzioni alle materie stesse senza distinzione di somma, sottoponendo all'appello le relative sentenze e ammettendo anche il ricorso in cassazione. I tribunali però doveano in tali cause osservare la procedura dei consigli di governo (prefetture).

L'articolo 2 della legge n° 3708 deferì alla cognizione dei consigli di governo ogni controversia che sorgesse pel pagamento dei dritti di *gabelle* ed il giudizio sulle contravvenzioni alle leggi e regolamenti ad essi relativi.

Per questa e per le altre leggi potea aver luogo l'appello dalle sentenze dei consigli in materia di contabilità alla corte dei conti, e nelle altre materie del contenzioso amministrativo di loro competenza al consiglio di Stato. Dalle sentenze del consiglio di Stato, come pure da quelle della corte de'conti, si faceva soltanto luogo a ricorso per rivocazione all'intero consiglio e alla intiera corte, che in questi casi giudicavano a sezioni riunite.

Un parere del consiglio di Stato del 10 febbraio 1860 ritenne che sotto il nome di *diritti di gabelle* andavano compresi non solo i diritti delle gabelle *accensate*, ma eziandio tutti quelli dei generi di privativa regia, come sali, tabacchi, polveri, piombi, carte e tarocchi.

È importante qui notare che nella pratica i tribunali trattavano i giudizi doganali in sede penale e colle norme del codice di procedura penale del 1859.

Le leggi suddette furono immediatamente attuate anche in Lombardia.

Prima di ciò in Lombardia l'amministrazione riuniva attribuzioni contenziose. Erano di sua competenza in genere le materie delle strade, delle acque pubbliche, dei boschi, dell'imposta prediale e del contributo d'arti e commercio. La materia dell'imposta sulla rendita, attuata colla patente sovrana dell'11 aprile 1851, era affidata a commissioni speciali.

Le controversie sulle imposte indirette che dal 1821 al 1835 erano state di competenza dei tribunali ordinari, per sovrana patente dell'11 luglio 1835 venivano deferite a tribunali misti, essendosi appositamente instituite giudicature provinciali, giudizi superiori ed un giudizio supremo, composti di funzionari dell'ordine giudiziario e della finanza.

La procedura per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza era determinata dalla legge penale per le contravvenzioni di finanza, che facea parte di quel complesso di leggi che si era attuato nel 1° aprile 1836, del quale abbiamo parlato al § 8 del capitolo III.

Nella seconda parte di detta legge penale si determinavano i doveri dei funzionari per lo scoprimento delle contravvenzioni: si segnavano le tracce per la verificazione del fatto e per l'inquisizione dell'imputato e del garante, e si stabilivano le norme e le competenze per le decisioni e per la loro esecuzione.

A tutto ciò erano estranei i tribunali ordinari.

Si divideva la procedura in ordinaria ed in sommaria. Nella prima si dovevano osservare tutte le regole stabilite in generale per la procedura. Come eccezione si potevano ommettere alcune formalità, la qual cosa costituiva l'essenza della procedura sommaria. Questa era ammessa solo per le contravvenzioni minori (1).

Lo scoprimento delle contravvenzioni era confidato a tutti gli uffici di finanza ed ai corpi di vigilanza. Il processo verbale che dovevasi redigere nel caso di scoperta contravvenzione, si

(1) Contravvenzioni minori erano quelle non punite con l'arresto e la cui pena non superava il doppio dell'imposta se si trattava di inesatte dichiarazioni; o non superava i 15 fiorini (lire 37. 05) quando avea norma dall'imposta; o non superava i 50 fiorini (lire 123. 50) quando era determinata dal valore; o quando, concretata in una somma fissa, non eccedeva i 100 fiorini (lire 247). Erano pure minori le contravvenzioni di tabacco in quantità non superiori a kilogrammi 8 e grammi 4; di sale in quantità non superiore a kilogr. 224; di polvere e nitro in quantità non maggiore di kilogr. 14.

chiamava *descrizione del fatto*, che dinanzi alla legge non era che un principio di prova, cioè un iniziamento per procedere.

La verificazione del fatto e la inquisizione contro l'imputato erano di competenza delle autorità provinciali di finanza, le quali all'uopo citavano i testimoni, gli imputati ed i garanti a comparire loro dinanzi, e ne trascrivevano con processo verbale le deposizioni.

La inquisizione contro l'imputato era preliminare ed ordinaria.

La preliminare consisteva nel costituto sommario in cui si dichiarava all'imputato la contravvenzione attribuitagli, affinchè o colla confessione o con ischiarimenti potesse appianare la definizione del processo. Se col costituto sommario non potevasi definire il processo, allora all'appoggio delle risultanze dell'investigazione l'autorità di finanza deliberava doversi passare all'inquisizione ordinaria, e ciò mediante il costituto ordinario in cui ad una ad una si dovevano comunicare all'imputato le circostanze, le prove e gli indizi sui quali si fondava la imputazione.

Si diffondeva la legge determinando il sospetto legale o gli indizi speciali pe'quali poteva sottoporsi ad inquisizione un imputato; indicava il modo di citarlo e di assoggettarlo a costituto ordinario, nel principale intento o d'indurlo ad ammettere la colpa, oppure di agevolargli la difesa.

Chiusa la inquisizione, si doveva dare all'imputato la *comunicazione conclusionale* che riassumeva i fatti con le circostanze e conseguenze, e che dava il mezzo all'imputato stesso di presentare anche in iscritto le ulteriori sue difese.

Agli esami così dei testimoni, come degli imputati e dei garanti, doveva intervenire e stare presente, come assistente, un impiegato qualificato per le funzioni di giudice, ed in sua mancanza un funzionario dell'autorità politica o comunale, oppure due testimoni imparziali.

Decidevano in prima istanza le autorità provinciali di finanza (intendenze), ed in seconda istanza le autorità superiori di

finanza (prefetture e ministero delle finanze) quando si trattava di contravvenzioni minori, la cui pena applicabile non superava l'ire it. 300, oppure quando d'ufficio e sopra dimanda della parte si doveva desistere dalla procedura.

Per le altre decisioni nel circondario di ogni autorità provinciale di finanza eravi una giudicatura mista, composta di due impiegati giudiziari e di due impiegati finanziari quali membri, e presieduta dall'intendente di finanza. Nel circondario di ogni prefettura di finanza eravi un giudizio superiore di finanza composto di due consiglieri d'appello e di altri due della prefettura quali membri, e presieduta dal presidente del tribunale di appello. Finalmente risiedeva a Vienna il tribunale supremo di finanza, sotto la presidenza del presidente del supremo tribunale e composta di tre consiglieri di questo tribunale e di tre altri del ministero delle finanze quali membri.

La giudicatura decideva in prima istanza per tutte le contravvenzioni minori che eccedevano la competenza delle autorità provinciali di finanza e per quelle altre non riservate alla decisione del tribunale supremo. Questo decideva in seconda istanza sui ricorsi e sugli appelli presentati contro le decisioni della giudicatura provinciale, ed in prima istanza sulle contravvenzioni, la cui pena d'arresto eccedeva sei mesi, e la cui pena pecuniaria superava lire it. 7,500.

Il tribunale supremo decideva sui ricorsi e sugli appelli presentati contro le decisioni dei giudizi superiori.

Non ammesso nelle decisioni l'intimo convincimento del giudice, la legge enumerava le prove per cui potevasi condannare l'imputato. Eranvi prove per determinare le circostanze di fatto, e prove per convincere gli imputati ed i garanti. Prove per le circostanze di fatto erano la confessione, i documenti, le deposizioni dei testimoni, il parere dei periti, il giuramento suppletorio. Pei casi di legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato delle merci potevano servire di prova anche i libri di esercizio e l'esperimento d'opera. Prove pel

convincimento degli imputati e dei garanti erano la confessione, i documenti, la deposizione dei testimoni, ed il concorso di indizi speciali.

Contro le decisioni delle autorità e dei giudizi di finanza erano ammessi i così detti rimedi di legge, le domande di grazia, la restituzione in intiero e la riassunzione del processo.

I rimedi di legge erano i gravami, l'appello, il ricorso. Il primo si presentava alla giudicatura di finanza contro decisioni e procedimenti interlocutorii dati dalle autorità di finanza prima della sentenza; l'appello poteva interporsi all'autorità o giudizio di superiore istanza contro le sentenze emesse dalle autorità e dai giudizi d'inferiore istanza; il ricorso si interponeva alle stesse autorità e giudizi quando si trattava di decisioni che non fossero sentenze.

Le domande per grazia, o erano ordinarie e su di esse nei limiti fissati da speciali disposizioni pronunciavano le stesse autorità e giudizi chiamati a decidere sulla contravvenzione; o erano straordinarie e la loro decisione era di esclusiva competenza delle autorità superiori di finanza.

Il principale difetto della procedura austriaca era il sistema dei ricorsi in grazia e alle autorità giuridiche, e alle amministrative, e al ministero, oltre quelli al sovrano. Tale sistema era stato introdotto all'uopo di temperare la soverchia gravità delle pene. Ma in conseguenza di esso la procedura, già di per sè lunga a cagione delle molteplici forme da osservarsi, vieppiù si complicava, e spesso avveniva che una mole di atti spaventosa terminasse col pagamento di poche lire di multa.

Nel ducato di Modena giudicavano in prima istanza le controversie amministrative i delegati provinciali instituiti nel 1852, in appello il ministero, in revisione il tribunale supremo. In materia però di finanze la decisione del ministero rimase fin dopo la lega doganale inappellabile.

Secondo le leggi colà vigenti si definivano contravvenzioni

di finanza quelle azioni od omissioni imputabili colle quali si trasgredivano leggi e discipline tendenti ad assicurare la riscossione di una imposta indiretta, e per esse fu emanato il regolamento di procedura penale del 13 ottobre 1857.

La procedura per tali contravvenzioni era civile e criminale, secondo la natura delle pene comminate dal regolamento. Se la pena era pecuniaria o consisteva nella confisca dell'oggetto in contravvenzione, la procedura era sempre civile, quand'anche il contravventore per impotenza al pagamento venisse assoggettato alla pena del carcere: era criminale quando la pena del carcere veniva applicata in via principale, e le contravvenzioni in tal caso si ritenevano reati col titolo di *crimine*.

In via civile le contravvenzioni si giudicavano in prima istanza da una giudicatura provinciale costituita presso le intendenze di finanza; in appello da un consiglio speciale di revisione risiedente presso il ministero. In via criminale le contravvenzioni si giudicavano dai tribunali ordinari in piena conformità delle leggi pei giudizi criminali. Le giudicature provinciali ed il consiglio speciale di revisione pronunciavano collegialmente. Le prime erano composte dell'intendente, dell'assessore legale e del segretario dell'intendenza. Il consiglio speciale si componeva del consultore legale addetto al ministero, che ne era il presidente, e di due altri funzionari del ministero da destinarsi secondo i casi dal ministro delle finanze.

Negli Stati parmensi una sezione del consiglio di Stato giudicava in prima istanza, salvo appello allo stesso consiglio a sezioni riunite, sopra materie determinate, fra le quali non figurava però la gabellaria, la cui cognizione anche in fatto di contravvenzioni era deferita ai tribunali ordinari.

Nelle provincie già pontificie un editto del 25 luglio 1835, un'istruzione declaratoria del 22 novembre 1836 e un altro editto del 2 giugno 1851 regolavano il contenzioso amministrativo. Vi erano tribunali speciali di vari gradi, ma la competenza dell'amministrazione era estesissima ed anche incerta a fronte

di una grande moltiplicità di disposizioni. Nessuna speciale procedura era stabilita davanti a quei tribunali.

Le contravvenzioni a tutte le leggi doganali, di privativa e di dazio consumo furono regolate da varie disposizioni speciali rigorossime fino al 1822, anno in cui la relativa procedura rendevasi uniforme con un regolamento del tesorierato. Per esso i verbali d'invenzione venivano prodotti ai tribunali o assessorati camerali (tribunali criminali); le cause erano sostenute dai procuratori fiscali, sussidiati all'uopo da impiegati finanziari. Esaminate le parti, sentiti i testimoni e le difese, il tribunale pronunciava.

Ciò che presentava di anormale questo regolamento era che quando fosse nato dubbio sulla interpretazione di esso, il tribunale prima di dare la sentenza dovea consultare il tesoriere generale, il quale dovea pur essere previamente informato dal tribunale ogni qual volta si trattasse di proferire sentenza assolutoria.

Il 18 agosto 1835 la segreteria di Stato pubblicava una nuova legge per la repressione dei contrabbandi, seguita da una notificazione del 20 dell'istesso mese del tesoriere e dalle istruzioni del 28 ottobre. Se la pena del contrabbando era meramente pecuniaria, l'azione esser dovea sperimentata in via civile dinanzi ai tribunali collegiali di prima istanza; la difesa delle cause era affidata ai procuratori camerali nominati dal governo in ogni provincia. Se il contrabbando era qualificato e se la legge imponeva il carcere o altra pena corporale, poteva il fisco, allorchè l'opposizione in via civile fosse perenta o rigettata, procedere in via criminale. Il fisco non era in alcun caso tenuto al pagamento delle spese.

Venuto meno il dominio pontificio nelle Romagne e nell'Umbria, si aboliva la giurisdizione speciale del contenzioso amministrativo nella prima di quelle regioni per decreto del 31 agosto 1859, nella seconda con quello del 9 novembre 1860, ed era stabilito che le relative materie fossero deferite ai tribunali

ordinari. Nelle Marche invece con decreto del 2 novembre 1860 si introducevano le leggi sarde del 30 ottobre 1859.

In Toscana non vi era giurisdizione speciale se non per le controversie risguardanti i contratti di *accollo* per le strade, le quali controversie erano giudicate dai consigli di prefettura di acque e strade col concorso di un membro della corte de'conti e con appello devolutivo al consiglio di Stato; e le questioni sulle pensioni erano decise dalla corte dei conti con facoltà di appello ad una commissione levata dal consiglio di Stato. Tutte le altre controversie, secondo che erano atti di amministrazione pura o toccavano anche il diritto privato, venivano giudicate dall'amministrazione o dai tribunali ordinari.

Nel reame di Napoli giudici ordinari in prima istanza nella materia del contenzioso amministrativo erano i consigli d'intendenza; giudici in seconda istanza e in qualche caso anche in prima era la corte dei conti riordinata col decreto del 20 marzo 1832 e divisa in due camere una detta dei conti e l'altra del contenzioso amministrativo. Le materie costituenti il contenzioso amministrativo e la procedura pei giudizi erano fissate dalle leggi del 21 e 25 marzo 1817.

Un'apposita legge però del 20 dicembre 1826 si fece pel contenzioso dei dazi indiretti. All'amministrazione generale dei medesimi fu accordata l'azione civile per la riscossione dei dazi, delle multe ed ammende, per le confische, pel risarcimento dei danni ed interessi, e per qualunque altro diritto emergente dalla legge dei dazi indiretti. E fu pure ad essa accordata un'azione correzionale per le pene afflittive di corpo nei casi espressamente repressi con tali pene dalle leggi dei dazi indiretti. Questi casi si riteneano reati col titolo di *delitti*.

Si instituirono i giudici di prima istanza per lo sperimento di simili azioni e fu stabilito:

1° Che nella città di Napoli vi fossero due giudici di nomina del ministero di grazia e giustizia con grado e soldo di giudici di circondario (ora pretori) di 1ª classe, per trattare in

prima istanza esclusivamente tutte le cause di contrabbando e di contravvenzione agli stabilimenti dei dazi indiretti, e con giurisdizione sull'intiera provincia di Napoli, eccetto il distretto di Castellammare. Uno di essi dovea giudicare delle cause relative agli affari di dogana, di navigazione e dei dazi di consumo; l'altro nelle cause dei generi di privativa.

2° Che altro ve ne fosse nella città di Palermo, ed altro in quella di Messina, con giurisdizione sulle due rispettive valli.

3° Che per le rimanenti provincie del Napoletano in ogni distretto (ora circondario), non escluso quello di Castellammare, vi fosse un solo giudice competente in prima istanza per tutte le cause di contrabbando o di contravvenzione alle leggi dei dazi indiretti, attribuendosi tale incarico al giudice del circondario (ora di mandamento) del luogo ove risiedeva la dogana di 1ª classe; se questa mancasse nel distretto, sottentrava il giudice residente nel capoluogo del distretto medesimo.

4° Che in Sicilia venissero tali attribuzioni esercitate dal giudice del capoluogo della valle, e per tutta la estensione di questa, meno per Caltanisetta in cui il giudice dovea essere quello di Terranuova.

5° Che ogni ricorso od istanza per delitto o contravvenzione alle leggi dei dazi indiretti fosse presentato al giudice rispettivamente competente nel modo di sopra definito.

6° Che i giudici fossero competenti in tutti gli affari *civili* che portavano a catture, confische ed ammende pecuniarie; nelle cause di rifiuto a pagamento di dritti, di renitenza a prestare la cauzione, di mancanza di esibizione della bolletta di discarico nel tempo prefisso da quelle a cautela, e per tutte le altre azioni relative a riscossioni di diritti e a contravvenzioni.

7° Che l'appellazione delle sentenze emanate da questi giudici dovesse portarsi avanti ai tribunali civili delle provincie o valli.

È notabile che per la legge del 1826 l'amministrazione dei dazi indiretti poteva raccomandare per gratificazioni e promo-

zioni i giudici mandamentali incaricati di attribuzioni contenziose, che avessero dato prova di zelo e sollecitudine.

Così in Italia si erano trovate di fronte tutte le più disparate forme di ordinamento del contenzioso amministrativo, dal sistema estense che per le cause di finanza avea dichiarato inappellabili i giudizi dell'amministrazione attiva, al sistema toscano che le cause iniziate per lesioni di diritto privato deferiva ai tribunali ordinari.

Non mi fermerò a discorrere sul merito di questi diversi sistemi, trattandosi di cose ampiamente dibattute e che già posero in luce quanta fosse l'eloquenza di alcuni nostri deputati al parlamento.

Come amministratore dovrei inclinare per quei sistemi che lasciano più libertà, prestigio e forza all'amministrazione. Potrei accennare che quando al disopra dei tribunali speciali del contenzioso amministrativo vi fosse, come veramente vi era in qualche Stato, un supremo consesso, i cui membri godessero di particolari privilegi, chiamato a giudicare in via d'appello delle cause contenziose, tutti i vantaggi di una giurisdizione speciale si otterrebbero e vi sarebbe inoltre una sufficiente guarentigia del diritto privato. Imperocchè o tratterebbesi di questioni di poca importanza, e allora non potrebbe credersi che l'amministrazione esercitasse neppure indiretta influenza nei giudizi dei tribunali speciali; o tratterebbesi di questioni di grande importanza, e allora le massime guarentigie si avrebbero nell'alta posizione e nei privilegi inerenti ai membri del supremo consesso a cui le parti non mancherebbero di ricorrere in via d'appello.

Per ciò che riguarda i diversi Stati italiani, e dal punto di vista dei diritti privati, era di poco interesse che la trattazione delle cause del contenzioso amministrativo fosse di competenza più di un magistrato misto o speciale che dei tribunali ordinari, quando a questi mancava quasi dappertutto l'inamovibilità, e i governi si atteggiavano a dispotismo, quando una nota del

ministero di polizia poteva sospendere il giudizio anche dei tribunali di commercio.

A due dispotismi risale l'istituzione dei tribunali speciali del contenzioso amministrativo, uno imperiale, l'altro repubblicano. Ma se i Cesari dell'antica Roma ebbero a movente un' insaziabile sete di dominazione; la parzialità dei parlamenti, i quali osteggiavano lo interesse dell'erario nazionale e ogni innovazione avversavano, fissava i criteri della Convenzione.

Le migliorate condizioni del vivere civile, la forza dell'opinione, i freni e i limiti dei varii poteri ci salveranno dal dover rifare la storia.

Comunque ciò sia, dovendo il parlamento italiano sciogliere il problema da capo, era savio accorgimento partire da principii razionali.

§ 2.

Concetto della nuova legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo - Studi e disegni anteriori.

Il mandato dell'amministrazione, dell'autorità amministrativa, secondo il padre della scienza amministrativa Romagnosi, è quello di ottenere la massima sicurezza e prosperità pubblica, salvo l'inviolato esercizio della privata proprietà e libertà.

In questa definizione sta il concetto della nuova legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865.

La massima sicurezza e prosperità pubblica costituiscono l'interesse pubblico. L'amministrazione vi provvede coi mezzi e nei limiti stabiliti dalle leggi. Valendosi di questi mezzi e stando in questi limiti, essa è sovrana, e risponde nella persona del ministro che ne è capo ai soli rappresentanti della nazione del modo con cui adempie al proprio mandato.

Se invece, uscendo dai limiti che le sono tracciati, offende il diritto privato, siccome tutore di questo è il potere giudiziario,

ad esso appartiene sull'istanza della parte di giudicare della lesione vera o pretesa.

Adunque, se non vi è diritto privato leso per esorbitanza dell'amministrazione fuori dei suoi limiti, non può esservi in materia di atti amministrativi competenza di giudicare per parte dell'autorità giudiziaria.

La materia di questo scritto mi obbliga a considerare la legge del 20 marzo 1865, soprattutto in attinenza colla amministrazione generale delle gabelle nella sua specialità.

Devo però far precedere l'esposizione di alcuni fatti.

La difficoltà di stabilire i limiti che separano il potere amministrativo da quello dell'autorità giudiziaria, è stata sempre il principale ostacolo in una legge come quella del 20 marzo: imperocchè non vi è che l'alternativa o di segnare questi limiti con una definizione sintetica, la quale lascia sempre luogo a contrarie applicazioni, ovvero di tradurli in una enumerazione di casi, correndo il rischio, per non poterli tutti descrivere di sancire pei nuovi che si presentano l'invasione di un'autorità sul potere dell'altra.

Nel progetto di legge sul contenzioso amministrativo del ministro Minghetti, presentato alla camera dei deputati nella tornata del 27 aprile 1861, indicavansi tassativamente le questioni e contestazioni che pel fatto dell'abolizione dei tribunali speciali del contenzioso amministrativo rientrare doveano nella giurisdizione dei tribunali ordinari, e disponevasi che per tutti gli altri affari non compresi in quella enumerazione avrebbe provveduto l'amministrazione.

La commissione della camera che esaminò quel progetto ve ne contrappose un altro, nel quale invece d'indicarsi tassativamente le quistioni e contestazioni che rientravano nella competenza dei tribunali ordinari, disponevasi genericamente che doveano per regola intendersi appartenere alla giurisdizione di questi tutte le quistioni fin allora discusse e decise dai consigli e tribunali del contenzioso amministrativo, ed enumeravansi quelle

la cui cognizione era riservata all'autorità amministrativa, ogni qualvolta le deduzioni affacciate dai reclamanti investissero direttamente gli ordini e i provvedimenti amministrativi. Si faceva però facoltà alle parti interessate di provvedersi civilmente contro l'amministrazione, per la difesa dei loro diritti, e per le conseguenti rifusioni e risarcimenti.

Ritirato il progetto Minghetti, il ministro Peruzzi nella tornata delli 29 maggio 1863 presentava alla camera altro progetto per l'abolizione dei tribunali del contenzioso amministrativo. In questo progetto, che poteva dirsi la riproduzione dell'altro del Minghetti, venivano accolti alcuni emendamenti tratti dal controprogetto della commissione; ma era esclusa la enumerazione degli affari che si sarebbero definiti per atti dell'autorità amministrativa, per la considerazione che tale enumerazione essendo di necessità incompleta, avrebbe prodotta la conseguenza che, dovendo tutti gli altri affari essere attribuiti all'autorità giudiziaria, questa avrebbe senza dubbio invaso il campo dell'amministrazione, turbandone il libero andamento. Mantenevasi invece l'enumerazione delle materie che doveano essere trattate dall'autorità giudiziaria.

Nella legge del 20 marzo fu esclusa anche quest'ultima enumerazione e ben a ragione, perocchè essendo a sua volta di necessità incompleta, l'inconveniente non si sarebbe per essa evitato, solamente sarebbesi prodotto in senso contrario.

A tale metodo empirico si sostituì l'esposizione dei principii, lasciando alla giurisprudenza il decidere nei casi dubbii da qual parte stia la competenza di giudicarli.

§ 3.

Competenza dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria in materia contenziosa - Principali distinzioni di competenza nel contenzioso gabellario.

Secondo la legge del 20 marzo 1865 il criterio fondamentale della distinzione tra le materie di competenza esclusiva dell'amministrazione e quelle deferite alla trattazione dell'autorità giudiziaria consiste nello elemento dell'interesse contrapposto all'elemento del diritto.

Così, per prendere gli esempi dall'amministrazione delle gabelle, la legge del 13 maggio 1862 stabilisce quali sieno i requisiti per essere ammessi nel corpo delle guardie doganali. Un individuo si presenta munito di tutti questi requisiti e fa dimanda per l'ammissione. Vi sono posti, si accettano altri individui, il petente è ricusato. Egli presenta un' istanza contro l'amministrazione al tribunale. È questo competente a giudicare? No: perchè qui vi è controversia d'interesse, non lesione di diritto. L'amministrazione non è obbligata di rispondere al primo venuto di quello che fa nella sua propria sfera; in questa, come accennammo, ha attribuzioni e non obblighi.

Invece un fornitore di oggetti per la fabbricazione dei tabacchi ritiene di essere in credito di una somma dall'amministrazione e ricorre per esser pagato ai tribunali. Può l'amministrazione ricusare la competenza di questi? No: perchè qui si tratta di una questione di privata proprietà, di vero diritto, e tutore ne è l'ordine giudiziario.

Abbiamo veduto come fosse riconosciuto difficil cosa lo addivenire alla enumerazione delle questioni di competenza delle due autorità. Se da una enumerazione generica si dovesse scendere a quella dei casi speciali per ogni amministrazione, il pericolo di riescire incompleti sarebbe di gran lunga maggiore.

Ciò che può tornare utile a questo proposito, si è di dare per le varie amministrazioni e per norma degli impiegati le definizioni principali e più comuni. Ed è quello appunto che io mi studierò qui di fare rispetto all'amministrazione delle gabelle.

Sarà opportuno però il premettere alcune avvertenze d'ordine generale.

Quando una legge di ragione pubblica amministrativa conferisce un'attribuzione all'amministrazione, sebbene l'amministrazione nel valersi di tale attribuzione tocchi un diritto privato, nessuno può invocare l'ingerenza dell'autorità giudiziaria. Perciò si è detto « quando eccede dai limiti tracciati e offende il diritto privato ».

Così, per citare anche qui un esempio tratto dalle gabelle, l'articolo secondo delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale stabilisce che il ministero delle finanze risolve le controversie che sorgono fra i contribuenti e la dogana intorno alle tasse a cui devono assoggettarsi le merci. Supposto che il contribuente nella risoluzione presa dal ministero avesse ritenuto di essere ingiustamente aggravato, non perciò può il medesimo far intervenire il tribunale a difesa del proprio diritto.

Il tribunale potrebbe intervenire nel solo caso che essendovi delle guarentigie da osservare a tutela del diritto del cittadino nell'esercizio della facoltà dalla legge attribuita al ministero, questi non ne avesse fatto caso, come, verbigrazia, se nell'esempio addotto di sopra la legge avesse prescritto il rapporto dei periti e tale rapporto si fosse omesso.

Allora il tribunale potrebbe essere chiamato a dichiarare la mancanza della formalità e gli effetti di tale mancanza, non però a rivocare o modificare l'atto amministrativo, non potendo anche per espressa disposizione della legge il tribunale giudicare degli atti dell'amministrazione se non per i loro effetti in attinenza coll'oggetto dedotto in giudizio.

Altri due canoni in questa materia sono: che l'azione amministrativa non può esser sospesa per intentata lite davanti ai

tribunali; e che il contribuente deve pagare prima di far richiami: *solve et repete*.

Ecco ora le principali distinzioni di competenza che sarebbero da tener presenti nell'amministrazione delle gabelle.

Sono di competenza dei tribunali ordinari:

In via penale — Tutte le infrazioni e contravvenzioni alle leggi e regolamenti sull'amministrazione delle dogane e del dazio di consumo, non che alle leggi e regolamenti delle privative, salvo che sia intervenuta decisione amministrativa irrevocabile per sottomissione della parte inquisita, e salvo in quanto alle privative i casi di disposizioni disciplinari contro i rivenditori o loro commessi, a termini dell'articolo 40 della legge annessa al regio decreto del 15 giugno 1865, e articoli 110 e 111 del relativo regolamento.

In via civile:

a) Tutte le contestazioni relative alla riscossione dei diritti di dogana, di privativa e dazio di consumo;

b) Le controversie risguardanti l'interpretazione ed esecuzione dei contratti di appalto dei diritti gabellari, di quelli per somministranze e lavori di ogni genere, e così per provvista di sali, tabacchi, ecc., oggetti di vestiario, di armamento e casermaggio delle guardie doganali, non che per affitto di locali;

c) Le controversie intorno alla validità dei contratti medesimi, ove cada in contestazione la legittimità e l'interpretazione degli atti giurisdizionali dell'autorità amministrativa;

d) Le opposizioni agli atti esecutivi ordinati per la riscossione di cui sopra alla lettera *a*, quando anche non si tratti di subastazione di stabili, ma bensì di semplici opposizioni di forma e per titolo amministrativo.

Devono invece restare sotto la esclusiva giurisdizione dell'amministrazione le seguenti materie:

a) Tutti i ricorsi contro le nomine, promozioni, sospensioni o traslocazioni degl'impiegati;

b) Tutti i ricorsi per l'approvazione delle malleverie dei

contabili e quelli contro i provvedimenti in tale materia emanati;

c) Ogni domanda o ricorso delle guardie doganali per i permessi di contrarre matrimonio e per giustificare i requisiti e gli estremi a ciò necessari;

d) Tutti i ricorsi contro le decisioni di disciplina pronunciate contro le guardie doganali;

e) Le assimilazioni e spiegazioni intorno alla tariffa doganale, e le contestazioni che sorgono nella applicazione della tariffa stessa a senso dell'articolo 2 delle sue disposizioni preliminari;

f) Tutte le contestazioni sulla ripartizione del prodotto delle multe derivato dallo scoprimento ed accertamento delle contravvenzioni;

g) Le dimande per esenzioni dal dazio doganale fatte dagli agenti diplomatici, consoli, ecc.;

h) Tutti i ricorsi contro le decisioni in via amministrativa pronunciate dagli uffici dipendenti;

i) Tutte le dimande intorno alla coltivazione dei tabacchi e le rimostranze contro le decisioni delle commissioni;

k) Tutte le rimostranze contro le decisioni dei prefetti e delle direzioni compartimentali rispetto al dazio di consumo, giusta l'articolo 7 del regolamento del 10 luglio 1864.

§ 4.

Istruzioni ai direttori delle gabelle per la trattazione delle cause civili - Dubbi in materia contravvenzionale - Risoluzioni.

Se non che, pubblicato col regio decreto del 25 di giugno del 1865 il regolamento per la esecuzione della legge del 20 di marzo, io mi avvidi come grave divenisse per le controversie il còmpito delle direzioni compartimentali e degli uffici dipen-

denti rispetto alla rappresentanza e alla difesa dell'amministrazione nei giudizi.

L'articolo 1° del decreto medesimo consentiva quella rappresentanza ai funzionari delle amministrazioni dello Stato così attrici, come convenute. Ma sebbene saggi temperamenti venissero dettati nei seguenti articoli 3 e 4 onde usare di quella facoltà con tutta la discrezione, io riconobbi l'opportunità di diramare acconcie istruzioni a tutti gli uffici delle gabelle, così per l'applicazione pratica del principio stabilito, come per la seria osservanza delle disposizioni che lo corredavano.

Con circolare a stampa del dì 11 settembre 1865, n° 191, si esortavano i direttori compartimentati delle gabelle e gli uffici da essi dipendenti a fare attento studio tanto dell'accennata legge e regolamento, quanto delle leggi pubblicate e di tutte le altre che andavano a pubblicarsi in esecuzione di quella del 2 di aprile del detto anno, affine di ricavarne criteri sicuri, applicabili secondo la diversità dei casi, e a spiegare la massima alacrità per sopraintendere e seguire il corso delle cause e per curare nel più efficace modo le difese dell'amministrazione. Inculcai loro quindi un'esatta vigilanza per tenersi informati dei vari procedimenti, dei diversi periodi che segnano il corso delle liti, per essere così in grado di fornire quelle notizie e quei documenti dei quali la difesa potesse abbisognare, e vivamente pure raccomandai che nella maggior parte dei casi si facesse capo al ministero per chiedere dilucidazioni e schiarimenti in proposito.

Persuaso che malagevole sarebbe stato lo indicare *a priori* i casi nei quali l'amministrazione dovesse difendersi coll'opera dei propri funzionari, o ricorrere alla direzione del contenzioso finanziario, o infine assegnare un avvocato o procuratore, mi affidai perciò al senno dei direttori, suggerendo loro come criterio l'indole e l'entità delle cause, la specialità e la natura dei provvedimenti da impartirsi. In generale additai che nelle cause di grande entità, prudente cosa fosse rivolgersi alle dire-

zioni del contenzioso o ad un chiaro avvocato, e consigliai che lo stesso venisse praticato in quelle cause, nelle quali, se anche fosse di lieve momento l'entità finanziaria, s'implicassero però questioni di massima, da una definizione erronea delle quali potesse in seguito, come da invalsa giurisprudenza, venire scapito all'amministrazione.

Ma se nella parte precipuamente civile queste istruzioni si chiarivano necessarie, d'altro canto dopo che la legge del 20 marzo era promulgata, e dopo la pubblicazione della legge organica sull'ordinamento giudiziario e dei codici di procedura civile e penale, dubbi gravissimi per gl'interessi dell'erario vennero ad elevarsi presso le autorità giudiziarie nella materia contravvenzionale.

Essi formarono oggetto di una lunga corrispondenza col ministero di grazia e giustizia. Ne darò qui un breve cenno.

Primo dubbio — L'articolo 85 delle istruzioni disciplinari per l'esecuzione del regolamento doganale aveva disposto che in ogni parte del regno « Fin quando non fosse approvata una « legge generale ed uniforme per le giurisdizioni in materia « punitiva, conservar si dovesse il vigente sistema di procedura « per le contravvenzioni, e mantenute fossero le attuali giuris- « dizioni per l'applicazione delle pene. » La legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo dovea essa o no riguardarsi come quella legge generale ed uniforme indicata in dette istruzioni, e in aspettazione della quale erano stati provvisoriamente conservati i giudici del contenzioso dei dazi indiretti nelle provincie meridionali, e negli Stati estensi le giudicature speciali di finanza ?

La direzione generale delle gabelle argomentava per l'affermativa.

Coloro i quali sostenevano la tesi contraria si fondavano sul l'articolo 12 della legge del 20 marzo, così concepito:

« Colla presente legge non viene fatta innovazione nè alla « giurisdizione della corte dei conti e del consiglio di Stato in

« materia di contabilità e di pensioni, *nè alle attribuzioni con-*
« *tenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e*
« *diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del*
« *contenzioso amministrativo.* »

Ma innanzi tutto, opinava la direzione generale, in qualunque caso d'interpretazione dell'accennata legge non devesi mai perder di vista il precipuo, il dominante suo scopo, evidentemente identico a quello voluto dalla unificazione legislativa, che fu di rendere uniformi le leggi regolatrici delle attinenze di diritto dei cittadini fra loro, tra essi e lo Stato, e tra le singole amministrazioni dello Stato medesimo; di rendere conformi le leggi punitive e i procedimenti dei giudizi, di parificare le giurisdizioni che dovessero giudicare delle infrazioni a quelle attinenze, e delle violazioni alle leggi punitive; di far infine cessare per tutti ogni privilegio di foro.

Ora nulla poteva essere più disforme da ciò quanto il ritenere che nello stesso regno governato da un'unica legislazione gabellaria e da tariffe conformi, in alcune provincie del medesimo le trasgressioni trattate e decise fossero dall'autorità giudiziaria ordinaria, ed in altre da un giudice del tutto diverso e particolare.

E stando anche semplicemente al testo della legge, se l'art. 1 di essa esplicitamente dichiarava in principio l'abolizione dei tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo così in materia civile, come in materia penale, se l'articolo 2 dichiarava espessamente che tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si facesse questione di un diritto civile e politico, comunque vi potesse essere interessata l'amministrazione, fossero di spettanza della giurisdizione ordinaria, come supporre che coll'articolo 12 si fosse voluto sancire una manifesta e diretta contraddizione con questi principii? Certo coll'indicazione di corpi o collegi derivanti da leggi speciali, l'articolo succitato ha voluto riferirsi a quelle istituzioni create nello Stato per una singola materia, la quale

a motivo della sua natura affatto straordinaria, eccezionalissima, specialissima, non poteva dar luogo ad un giudizio illuminato per parte dei tribunali ordinari. Ora altrettanto non può dirsi della materia gabellaria, e ciò massimamente dacchè la competenza in questa materia dei tribunali ordinari è in principio riconosciuta dalla legge per tutto lo Stato e attuata in buona parte di esso.

Quanto poi specialmente alle giudicature di finanza del Modenese, la direzione generale facea notare che erano state di fatto soppresse dopo la pubblicazione della legge del 20 marzo, chiamandone gl'impiegati ad altri uffici; che non si sarebbe ormai più potuto ricomporle per mancanza degli elementi di cui la legge organica le volea costituite; che in ogni caso col nostro regime costituzionale non sarebbe sembrato compatibile che in un conflitto tra i privati e la pubblica amministrazione questa avesse avuto facoltà di nominare i giudici destinati a sopprimerlo.

Secondo dubbio — Altro dubbio era se le contravvenzioni gabellarie dessero luogo ad azioni penali avanti all'autorità giudiziaria in sede penale, ovvero ad azione meramente civile da trattarsi avanti all'autorità medesima in sede civile (1).

Su questo punto in vario senso pronunciavansi diversi tri-

(1) Si noti sempre che altra cosa sono i giudizi contravvenzionali, altra le controversie relative alle imposte dirette o indirette. Non vi è dubbio che le controversie vanno regolate dal codice civile comune e dalle leggi e dai regolamenti gabellari. Si debbono poi esse trattare in sede civile, e l'autorità giudiziaria competente è il tribunale civile, e propriamente quello nella cui giurisdizione è l'uffizio che ha riscosso o deve riscuotere la imposta, giusta l'articolo 6 della legge e il 92 del nuovo codice di procedura civile. È pure fuori di dubbio che il procedimento sia quello portato dall'accennato codice, e precisamente il così detto *sommario a udienza fissa*. Ciò è testualmente detto nell'articolo 10 della legge colla modificazione fattavi nell'articolo 391 del codice di procedura civile.

bunali e corti d'appello. La direzione generale si chiariva concorde colla corte d'appello di Milano, la quale con sentenza del 1° di febbraio 1866 ritenuto aveva in principio che ogni azione trasgressiva della legge, e alla quale questa avea comminata una pena, debba per sua natura ritenersi d'indole penale. Ora di tal sorta appunto erano le trasgressioni alle leggi gabellarie.

Terzo dubbio — Il capoverso primo dell'articolo 11 del codice di procedura penale attribuisce ai pretori la cognizione dei delitti punibili colla multa non eccedente le lire 300 e col carcere fino a tre mesi; il capoverso secondo dice così: « Ap- « partiene pure ai pretori *la cognizione* delle contravvenzioni « punibili con pene di polizia. » Nelle contravvenzioni alle leggi sulle gabelle, quando son punite con multe non eccedenti le lire 300 o con carcere fino a tre mesi, è anche il pretore competente a giudicare, o esclusivamente come per le altre il tribunale circondariale ?

Allorchè tempo addietro la direzione generale delle gabelle aveva invocato provvedimenti per determinare la competenza delle autorità che giudicar doveano di tali contravvenzioni, avea sempre incontrato questo ostacolo, che una precisa definizione non potea darsi se non dopo emanata la legge allora proposta in senato per l'allargamento delle attribuzioni dei giudici di mandamento in materia penale.

Di più: avendo richiesto di delegare i giudizi sulle contravvenzioni esclusivamente ai tribunali circondariali, era stato risposto che ciò avrebbe introdotto un privilegio di foro per l'amministrazione in urto coi principii d'unificazione e di uguaglianza che si volevano introdurre nei codici in via di formazione.

La linea da seguire dalla direzione generale delle gabelle a fronte di questo terzo dubbio era dunque tracciata, e pur esprimendo essa il desiderio che con una nuova legge il giudizio delle cause contravvenzionali gabellarie ai tribunali di circon-

dario esclusivamente si deferisse, pronunciavasi pel momento per la competenza dei pretori entro i limiti di pena sovra rammentati e opinava che nel fissare la competenza si dovesse osservare il precetto dell'articolo 12 del codice di procedura penale, considerato il titolo e non le circostanze del reato.

Quarto dubbio — Il quarto dubbio volgeva sulla facoltà di appellare dalle sentenze di prima istanza. Conseguente ai suoi principii, la direzione generale delle gabelle emetteva l'avviso che rispetto alla facoltà di appellare l'amministrazione gabellaria doveva interamente sottostare ai precetti del nuovo codice di procedura penale; epperò che ove essa non si fosse costituita parte civile in giudizio, non avesse facoltà nè di appellare nè di ricorrere in cassazione dalle sentenze in materia penale se tornasse soccombente, e che, costituitasi parte civile, le competessero quei diritti colle norme degli articoli 353, n° 3, e 399, n° 3, del nuovo codice di procedura penale.

Ma nello emettere tale suo avviso, pensando la direzione generale delle gabelle che questo suo modo di giudicare avrebbe potuto arrecar non lieve danno all'amministrazione per la propensione più volte manifestatasi nei magistrati chiamati a trattar le cause contravvenzionali ad essere soverchiamente miti verso i contravventori, essa esprimeva pure il desiderio che si sperimentasse il doppio grado di giurisdizione per quelle cause nelle quali era il medesimo dal codice di procedura penale consentito, e che i pubblici ministeri avessero procurato di gravarsi da quelle sentenze nelle quali, avendo essi conchiuso a favore dell'amministrazione, i diritti di questa, che quelli son pure della nazione, fossero stati dal tribunale correzionale disconosciuti.

Sopra un altro rilevantissimo argomento la direzione generale delle gabelle ripetutamente invocava l'attenzione del ministero di grazia e giustizia.

L'articolo 592 del nuovo codice di procedura penale stabili-

sce doversi eseguire le condanne a multe, ammende e spese nel modo prescritto dalle leggi e regolamenti in vigore.

Per quanto riguarda il ramo gabellario non vi sono leggi o regolamenti uniformi in tutto il regno, onde determinare il modo dell'esecuzione sia delle sentenze, come delle decisioni rendute amministrativamente a termini dell'articolo 86 del regolamento doganale.

Nelle provincie napoletane e siciliane, il titolo VII della legge del 1826 si occupava di proposito dell'esecuzione e della coazione personale, e stabiliva il principio generale che l'amministrazione non potea procedere all'esecuzione reale e personale se non in forza di un titolo esecutivo. Questo titolo (articolo 70) regolava l'esecuzione delle sentenze e degli atti di coazione (articoli 71 e 73), determinava le forme di questi e provvedeva pel ricorso che potea prodursi.

Nelle antiche provincie esistevano le regie patenti del 29 di ottobre 1816, il manifesto camerale del 13 marzo 1822, e l'ordinanza camerale del 3 gennaio 1826. Con decreto del 12 gennaio 1853 era stata affidata agli esattori la riscossione delle multe e spese di giustizia criminale e correzionale e di polizia, dovute in forza di sentenza o di oblazione. La riscossione promuoveasi per ingiunzione renduta esecutiva dal presidente del tribunale o del consiglio di prefettura.

Altre procedure vigevano negli altri Stati.

Or siccome sarebbe inconveniente serbare in questa importantissima materia metodi difformi nelle diverse parti del regno, così la direzione generale caldamente instava presso il ministero di grazia e giustizia onde avesse preso anche su di ciò quelle determinazioni che avesse credute più opportune a far cessare le disuguaglianze.

E quel ministero in effetto faceva conoscere i suoi intendimenti con dispaccio del 17 aprile 1866, n° 13951-6391. Esso riteneva che attualmente fosse cessata ogni discrepanza intorno alla soppressione dei giudici del contenzioso dei dazi indiretti

nelle provincie meridionali, e delle giudicature provinciali di finanza negli Stati estensi, dacchè dopo la legge organica dell'ordine giudiziario e dopo i nuovi codici entrati in vigore col cominciare del 1866, la soppressione era avvenuta di fatto. Partecipava poi di avere già provveduto pel collocamento in disponibilità di quei magistrati che erano investiti di tali eccezionali attribuzioni.

Proclamava in principio che i giudizi per contravvenzioni gabellarie sono d'indole penale, e quindi da trattarsi in sede penale. Credeva che avendo la legge fatta distinzione fra delitti e contravvenzioni, e esplicitamente limitato il giudizio del pretore per ciò che risguarda le contravvenzioni a quelle solo punibili con pene di polizia, ossia con cinque giorni di arresto e un'ammenda fino a lire 50, non potesse farsi buono il sistema che estenderebbe la cognizione del pretore alle contravvenzioni gabellarie punite con multa fino a lire 300, e con carcere fino a tre mesi. La diversità posta dalla legge fra delitti e contravvenzioni si spiegava facilmente (opinava il ministero), ove si ponesse mente che essa è in relazione colla disposizione contenuta nell'articolo 84 del codice di procedura civile, la quale riserva ai tribunali civili tutte le cause in materia d'imposta diretta o indiretta, qualunque ne sia il valore. La devoluzione adunque ai tribunali correzionali di tutte le cause contravvenzionali punibili con multa fa parte di un sistema eccezionale sancito dalla nuova legislazione nell'interesse dell'erario.

In quanto ai gravami esso si riservava di richiamare tutta l'attenzione e lo zelo del pubblico ministero presso i rispettivi collegi onde prendere nota di tutte quelle sentenze in cui non venisse emesso un esatto apprezzamento dei fatti e della legge con detrimento dell'amministrazione, e questo sotto la più stretta responsabilità.

Aderiva infine alla proposta di provvedere con legge unica all'esecuzione delle condanne pronunciate per contravvenzioni in materia gabellaria e invitava a indicare un funzionario della

direzione generale delle gabelle per prendere parte ai lavori di una commissione che intendeva di creare per istudiare lo assunto e preparare un apposito progetto.

§ 5.

Proposte - Direzioni del contenzioso finanziario - Formalità nei giudizi - Conclusione.

Sbandita così ogni dubbiezza, è a ritenere che le cause gabellarie procederanno omai in modo celere. Ciò nullameno io sono d'avviso che alcune riforme potrebbero ancora introdursi.

Nella materia, per esempio, della difesa nei giudizi così per gli affari civili, come pe'penali, io ho sempre vagheggiato un sistema che reputerei di sommo beneficio agli interessi dell'amministrazione dello Stato, ed è di regolare in diverso modo le attribuzioni delle direzioni del contenzioso finanziario mentovate nel decreto organico del 9 ottobre 1862. Invece di formare cinque grandi centri direttivi, vorrei sparso il personale dei direttori e sostituti per quante sono le corti di appello del regno. Nella residenza di ognuno di questi collegi dovrebbe assegnarsi un funzionario, il quale soprintendesse a tutti gli affari contenziosi delle amministrazioni dello Stato nell'âmbito della giurisdizione della corte. Cura di questo funzionario sarebbe di vigilare sull'andamento dei giudizi in ogni loro stadio, assegnando presso i tribunali e la corte gli avvocati e procuratori erariali (1) che ravvisasse più idonei, secondo l'entità degli affari, alla difesa dell'amministrazione nelle singole cause, e aprendo poscia una viva corrispondenza per essere sempre in grado di sug-

(1) La scelta dovrebbe naturalmente cadere su quelli inscritti nell'*album* portato dal regolamento, album che urge sia prontamente formato col massimo riguardo ai requisiti degli eleggendi.

gerire loro istruzioni, schiarimenti e quant'altro occorresse nel corso delle liti. Dovrebbe pure avvisare alla convenienza d'intentar queste, proseguirle o recederne, di elevare richiami, ed insomma praticare nell'âmbito della sua giurisdizione tutto quanto prescrive l'accennato decreto organico.

Questi funzionari dovrebbero essere posti alla dipendenza di una direzione generale del contenzioso con sede nella capitale del regno, e sarebbero chiamati anche a corrispondere direttamente colle amministrazioni governative interessate nelle cause.

Nè faccia ostacolo la considerazione della spesa che seco quest'ordinamento trarrebbe. Imperocchè io sono d'avviso che la somma indicata nell'attual pianta delle direzioni del contenzioso bastar potrebbe, massime se, come è da attendere, il numero delle corti d'appello sarà ridotto al vero bisogno. Che se pure si dovesse qualche spesa maggiore sopportare, la differenza sarebbe largamente compensata dal vantaggio che ritrarrebbero le amministrazioni dello Stato da una migliore trattazione dei loro affari contenziosi.

È del resto ben inteso che con questo ordinamento dovrebbe restar provveduto non solo all'amministrazione delle gabelle, ma eziandio a quella delle tasse e demanio ed alle altre amministrazioni dello Stato.

Così pure io stimo necessario che si adotti per le cause di contravvenzione un procedimento speciale più celere e più economico di quello che è prescritto dal codice comune. Compilato il verbale di contravvenzione nei modi stabiliti dai regolamenti gabellari, ed al quale sarebbe da attribuire sempre quella forza probante da essi voluta, bastar dovrebbe che il medesimo fosse diretto con nota dell'agente gabellario all'autorità giudiziaria competente a giudicare, affinchè provvedesse al giudizio. Questo dovrebbe poi sempre aver luogo colla citazione diretta, senza che mai si procedesse ad altra istruzione per via di giudice istruttore, come già si è incominciato a fare presso qualche tribunale. Molte altre formalità di secondo or-

dine che si osservano nei giudizi comuni sarebbero pur da evitare nell'intento dell'economia e della celerità senza mai menomare le guarentigie della difesa dell'imputato.

Quando ogni cosa fosse definitivamente e completamente regolata, allora sarebbe cura della direzione generale di compilare e diramare a tutti i dipendenti uffici un' istruzione diffusa e minuta, la quale sarebbe come un codice a parte del contenzioso gabellario; e allora sì che si potrebbe dire: anche questa così interessante parte del servizio amministrativo ha avuto il suo complemento tanto dal lato della legislazione, come della esecuzione; i diritti dell'erario son convenientemente tutelati; i trasgressori della legge debitamente e prontamente puniti.

CAPITOLO II.

Consiglio di Stato

§ 1.

Il consiglio di Stato nel regno di Sardegna - Legge del 30 ottobre 1859 - Il consiglio di Stato presso altre nazioni - Concetto di quest'istituzione.

Nell'ordine di questo lavoro e dopo il premesso cenno sul contenzioso amministrativo, poche cose potrei dire intorno al consiglio di Stato.

La legge del 20 marzo 1865 su questa istituzione aboli dal 1° di luglio dello stesso anno i consigli di Stato del regno di Sardegna e del granducato di Toscana, il consiglio superiore amministrativo di Napoli e la commissione dei presidenti di Palermo.

In Piemonte, sebbene nello statuto fosse fatta riserva della legge sul riordinamento del consiglio di Stato, e sebbene alla camera subalpina vari progetti si presentassero, tuttavia tale riordinamento non ebbe effetto che colla legge del 30 di ottobre 1859, al tempo dei pieni poteri.

Per toccare della parte che ha più stretta attinenza coll'amministrazione propriamente detta, il consiglio di Stato riordinato da detta legge pel Piemonte e per la Lombardia, come corpo consultivo doveva essere sentito, oltrechè in tutti i casi nei quali la legge richiedeva il suo voto, sui richiami al Re

contro la legittimità di provvedimenti governativi di carattere amministrativo, pei quali si fossero esaurite o non si potessero proporre in via gerarchica le dimande di riparazione, come pure sui conflitti fra le autorità dell'ordine amministrativo e le giudiziarie, conflitti la cui risoluzione era riservata al Re.

Come corpo rivestito di attribuzioni giurisdizionali, col ministero della sezione del contenzioso amministrativo, e salvo in determinati casi il ricorso in rivocazione allo stesso consiglio a sezioni riunite, pronunciava sugli appelli contro le decisioni proferite dai consigli di governo senza distinzione di somma, in conformità della legge d'allora sul contenzioso amministrativo.

Non parlerò dei consigli congeneri degli altri Stati d'Italia, sia perchè più o meno si collegavano col sistema dei governi assoluti, sia perchè, quantunque non abbiano del tutto cessato che colla fine di giugno dell'anno 1865, il consiglio di Stato del Piemonte esercitava già prima e fin dalle annessioni e dalla proclamazione del regno d'Italia, la sua ingerenza in tutte le provincie per molti negozi; ed inoltre nelle cose meramente consultive intorno alle materie generali era quasi esclusivamente sentito, qualunque fosse la provincia a cui tali materie potessero riferirsi.

È noto come in alcuni paesi dell'Europa civile vi sia l'istituzione del consiglio di Stato.

In Francia sopisce i conflitti fra i tribunali e le amministrazioni, dà il suo avviso sulla formazione del bilancio e del conto annuale, è il tribunale di appello di tutte le decisioni amministrative, e presenta perfino i progetti di legge al corpo legislativo dopo di essere stato consultato per la loro preparazione. Le decisioni del consiglio di Stato sono promulgate a nome dell'imperatore. I ministri sono di diritto membri di questo corpo, e sovente ne fanno parte i direttori generali delle varie amministrazioni.

In Inghilterra non esiste consiglio di Stato propriamente

detto, ma vi sono speciali consigli che vengono, ogni qual volta occorre, consultati dal governo.

La mancanza del consiglio di Stato nel Belgio era riguardata fin dal 1834 da quel senato come un vizio dell'ordinamento amministrativo del regno, e come un ostacolo al progresso della legislazione e al buon indirizzo del governo.

E per verità molto saviamente il consiglio di Stato venne definito quel consesso posto al sommo di tutti i servizi pubblici ed a fianco del potere centrale, che composto di uomini per dottrina e per esperienza autorevoli, senza incagliare l'azione amministrativa o menomare per alcun verso la responsabilità ministeriale, è chiamato secondo i casi, ora ad illuminare il governo, ora a coadiuvarlo, ora a temperarlo, mantenendo a salvaguardia dei diritti e degli interessi dello Stato, come a tutela di quelli di tutti gli enti morali e di tutti i cittadini, le attribuzioni determinate dalla legge e mantenendo pure l'unità di giurisprudenza amministrativa in tutto il regno (1).

§ 2.

Il consiglio di Stato del regno d'Italia - Conflitti di competenza - Rapporti coll'amministrazione - Preparazione dei progetti di legge e regolamenti - Formazione del consiglio di Stato e suo carattere amministrativo.

Abbiamo veduto nel capitolo precedente che la nuova legge sul contenzioso amministrativo ha per effetto non solo di rendere alla giurisdizione ordinaria affari che erano da prima commessi alla cognizione di tribunali speciali, ma parimente di far rientrare nella competenza amministrativa la risoluzione di questioni che giudicate già dai tribunali del contenzioso, essendo però di am-

(1) Relazione al progetto di legge sul consiglio di Stato, dal ministro Rattazzi presentata alla camera dei deputati il 18 novembre 1862.

ministrazione pura, esclusivamente all'amministrazione competono.

Abbiamo pur visto che un ostacolo principale all'abolizione dei tribunali speciali del contenzioso amministrativo è stata sempre la difficoltà di nettamente stabilire i limiti della potestà amministrativa e dell'autorità giudiziaria; e che la nuova legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, al sistema imperfetto e con poco buon successo altrove sperimentato delle enumerazioni empiriche, ha saviamente sostituito quello dell'esposizione dei principii, riserbando alla giurisprudenza il decidere nei casi dubbi da qual lato stia la competenza di giudicarli.

Ora la legge del 20 marzo 1865 sull'istituzione del consiglio di Stato, chiamando questo alto consesso a pronunciare sui conflitti fra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, ognuno vede qual cômpito importante spetti anche da questa sola parte al consiglio, fin tanto almeno che la giurisprudenza dei conflitti non sia per una lunga serie di decisioni stabilita.

Inoltre una parte di affari ai quali i cessati consigli di Stato accudivano come corpi investiti di attribuzioni giurisdizionali, viene ora sottoposta in via consultiva al consiglio di Stato del regno d'Italia, per effetto dell'art. 9 della legge che stabilisce fra gli altri casi doversi domandare il voto del consiglio « sui ricorsi « fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministra- « tivi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande « di riparazione in via gerarchica. »

Per questi due rispetti la legge sul consiglio di Stato era il complemento necessario di quella che abbiamo dianzi esaminata sul contenzioso amministrativo.

Il consiglio di Stato avendo, come esser deve in ogni governo costituzionale, un carattere meramente amministrativo, ha una ingerenza minuta e talvolta perfino eccessiva negli atti dell'amministrazione.

Restringendomi a ciò che ha maggiore attinenza colle gabelle,

accennerò che secondo le leggi vigenti sulla contabilità dello Stato deve previamente sentirsi il suo avviso in tutti i contratti per lavori e somministranze non previsti dai regolamenti speciali delle amministrazioni, la cui spesa sia per oltrepassare, se per licitazione privata, la somma di lire 8,000, e se per pubblici incanti quella di 40,000 lire. Ma ciò non basta; conchiusi i contratti, si deve nuovamente ricorrere al parere del consiglio di Stato prima di approvare quelli che, stipulati a partito privato, importassero una somma maggiore di 4,000 lire, o che stretti dopo l'esperimento dei pubblici incanti eccedessero quella di lire 25,000.

Nell'esecuzione poi di lavori e somministrazioni dipendenti da contratti che in ragione del loro ammontare non siano stati riferiti al consiglio pel preventivo suo parere, se si manifesta la necessità di variazioni che ne facciano salire la spesa oltre i limiti anzi accennati, non si può provvedere al pagamento finale senza avergliene prima comunicati i conti. Lo stesso deve farsi nelle somministrazioni e nei lavori ad economia.

Ed anche pei contratti che furono già riferiti al consiglio di Stato, senza il previo suo parere non si può far luogo a rescissioni o modificazioni non prevedute dai contratti medesimi.

Ho accennato per incidenza più sopra essere l'ingerenza del consiglio di Stato negli atti dell'amministrazione talvolta eccessiva. È causa infatti di ritardi non abbastanza compensati dall'utilità che ad essi corrisponde, il dovere nei contratti sentire il consiglio prima e dopo la stipulazione, e ciò anche per spese assai esigue; e il dovere farvi capo nuovamente per ogni più lieve modificazione che nei contratti già riferiti per una causa qualunque occorra introdurre. Tutto ciò indipendentemente dall'esame a cui ogni contratto dev'essere assoggettato dalla corte dei conti prima di venir ammesso alla registrazione.

Oltre le cose di sopra dette, nessun regolamento generale di pubblica amministrazione può essere approvato senza il previo voto del consiglio di Stato, il quale inoltre dà parere sugli

affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re. Per questo fu detto essere il consiglio di Stato il grande depositario dei principii e delle tradizioni amministrative.

Ma dalla legge di sua istituzione è il consiglio di Stato del regno d'Italia pur chiamato all'alto ufficio di dare il proprio parere sulle proposte di leggi per cui sia interpellato dai ministri del Re, e di formolare esso stesso quelle che gli vengono commesse dal governo.

Non può dissimularsi come nella profusione di leggi fatte in questi ultimi tempi per urgenza di unificazione, le medesime presentino delle disarmonie fra esse e talune di quelle preesistenti e tuttora in vigore. A togliere tale inconveniente sarebbe mestieri che tutti i nuovi progetti di legge, così di iniziativa ministeriale come parlamentare, prima di passare in discussione fossero, come altrove si usa, esaminati dal consiglio di Stato, e che le camere prendessero cognizione del rapporto che questo dovrebbe presentare in proposito.

Un corpo permanente può solo avere ed accrescere di continuo quella cognizione profonda e complessiva della legislazione che è necessaria ad evitare che nelle disposizioni di tante leggi nuove si incontrino (come ben accennava una relazione sull'argomento presentata alla camera subalpina nel maggio 1854) antinomie e lacune, contraddizioni e conflitti di precetti e di norme con le leggi già esistenti (1).

Per la stessa ragione grandemente proficua alla nazione nella preparazione delle nuove proposte di leggi tornar deve l'opera del consiglio di Stato, nel periodo massime delle coordinazioni e dei perfezionamenti nel quale se molto cammino abbiamo fatto, molto pur anche ce ne resta da percorrere.

Ma perchè il consiglio di Stato nel regno d'Italia possa corrispondere all'altissimo mandato, fa mestieri che sia composto

(1) Vedasi anche Cormenin - *Des questions du droit administratif.*

di uomini, i quali nelle diverse magistrature e nelle amministrazioni col lungo studio e colla esperienza antica abbiano acquistato la scienza e l'autorità necessarie al disimpegno dell'alto loro ufficio.

Perchè la scelta potesse aver luogo in una sfera più ampia e cadere perciò sopra uomini del senno più accertato, e perchè il consiglio di Stato potesse fare accettare i suoi autorevoli pareri a tutti i partiti che salgono al potere, volle la legge che esso fosse tenuto fuori dalle lotte e dagli influssi della politica, imperocchè (come pur osservava nella sua relazione del 18 aprile 1864 il ministro Peruzzi) ove fosse altrimenti, questa istituzione col denaturarsi cesserebbe di essere una guarentigia, e più per necessità delle cose che per volontà di uomini non potrebbe riuscire ad altro che, o a farsi strumento del potere centrale, o a divenire macchina di guerra contro di lui.

Ordinato però come è attualmente, il nostro consiglio di Stato, benchè seggano nel suo seno alcuni uomini di molto valore, investito di attribuzioni per l'esercizio delle quali in gran parte dipende dal potere esecutivo, obbligato ad occuparsi sovente delle minute cose amministrative, come farebbe appena una procura di finanza, indotto perciò non di rado a minute indagini in una massa sconfinata di piccolissimi affari per cui si arresta ben sovente lo spedito andamento della ruota amministrativa, dà luogo ad un meno brillante confronto coll'autorità e l'alta posizione del consiglio di Stato di Francia.

CAPITOLO III.

Contabilità generale

---

§ 1.

Origine italiana dei bilanci - Aumento delle pubbliche spese dal 1815 - I bilanci moderni.

I comuni italiani studiarono pe' primi di introdurre l'ordine nella pubblica amministrazione, e specialmente l'economia nelle finanze; formarono fino da remoti tempi regolare bilancio, sistema che il vocabolo stesso indica di creazione italiana: come pure di origine italiana sono le scienze commerciale e finanziaria. Il Villani ci trasmise il bilancio fiorentino del 1330, stando al quale si vede che l'entrata di quel comune era di 300,000 fiorini d'oro, equivalenti, secondo il Cibrario, a 6,300,000 delle nostre lire; e l'uscita di 121,290 fiorini, cioè di lire 2,430,026. Eravi quindi un di più di 3,689,973 lire. Venezia all'apogeo della sua floridezza, a' tempi del doge Tommaso Mocenigo, aveva, lo dice il cronista Marin Sanuto (1), un bilancio anche più bello; i suoi redditi in terraferma ammontavano nel 1422 a 317,400 zecchini, le spese non ascendevano che a 88,200 zecchini. Eravi così un avanzo netto di 229,200 zecchini. Le rendite della città di Venezia poi e delle colonie sommavano a quel tempo a 1,008,700 zecchini, sebbene lievissime fossero le

(1) Sanuto. — Muratori, *Collez.*, t. XXII, 963.

imposte. La signoria confidava nell'amor patrio dei cittadini e nella nota sua probità per far fronte a repentine urgenze. Il credito della repubblica era tale, che nel secolo decimoquarto avendo essa aperto un prestito al cinque per cento di frutto, al quale gli stranieri non potevano concorrere, Giovanni I di Portogallo chiedea per grazia al senato di potervi impiegare una somma.

Venezia e Firenze che per mare e per terra battevano le ali, erano così danarose, che spesso dipendevano dai prestiti ch'esse accordavano o diniegavano ai potentati europei le guerre o le paci.

I soli fiorentini nel 1406 spesero, per le guerre che apersero il secolo, undici milioni e mezzo di fiorini d'oro.

Le rendite di Gian Galeazzo Visconti salirono nel 1393 a 1,200,000 ducati d'oro, cifra a cui nessun principe di oltremonti arrivava: e tale era la dovizia di quella casa, che Filippo Maria, sebbene ravvolto in continue guerre, non aggravò mai con esazioni la sua Milano.

Ma il bilancio nella forma che ha adesso nei diversi Stati costituzionali di Europa, è di origine assai più recente. Nella vecchia Francia, e particolarmente in Normandia, appellavasi *bougette* una piccola borsa di cuoio: questo nome con una leggera alterazione fu applicato in Inghilterra al sacco di cuoio entro cui si presentavano al parlamento gli stati delle entrate e delle spese pubbliche. Dal contenente il nome passò al contenuto, ed in tal modo fece ritorno in Francia (1).

Ove si consultino i conti dei diversi Stati europei nel corrente secolo, si vede che dalla pace del 1815 in poi il complesso delle spese pubbliche crebbe più del doppio; salì cioè da 4,000 a 10,000 milioni di lire: così, a cagion d'esempio, in Francia le spese che nel 1816 non erano che di lire 800 mi-

(1) *Dictionnaire d' écon. polit. publié sous la direction de Coquelin et Guillaumin.*

lioni, ammontarono nel 1830 a 1,177 milioni, nel 1847 a 1,629 milioni, nel 1864 si avvicinarono a 2,300 milioni.

Nel 1784, secondo i computi di Iacopo Necker, erano di sole lire 610 milioni.

Quest'aumento deriva in parte dallo scemato valore del danaro, o sia dal mutato rapporto fra la moneta e il valore delle altre merci. Grandissima era già stata una tale alterazione in conseguenza della scoperta dell'America, e si accrebbe ancora dopo che trovate furono le miniere della California e dell'Australia, e dacchè prevalse in molti paesi l'uso della carta-moneta.

Senza anche tener conto di ciò, vi fu aumento nelle spese pubbliche, non solo per l'abolizione del feudalismo e di tutte le istituzioni che gli facean corona, non solo pel mantenimento degli eserciti stanziali, pel debito pubblico sempre crescente, per l'amministrazione della giustizia tolta ai tribunali patrimoniali, ma eziandio a cagione dell'istruzione pubblica ora assai più diffusa, dei pubblici lavori tanto ampliati, degli incoraggiamenti dati all'agricoltura ed alle industrie, degli istituti penitenziarii, delle case di ricovero, de'cimiteri, macelli, bagni, ecc., i quali sebbene in gran parte costituiti col danaro comunale, vengono pur soccorsi dallo erario dello Stato.

Questa moltiplicità di nuove spese, che ha per termine bilaterale un grande incremento di civiltà, ha fatto sentire il bisogno di una maggiore regolarità ed esattezza nei conti degli Stati e di un sindacato rigoroso sulla gestione e sull'uso del pubblico danaro.

Il bilancio odierno è l'esposizione delle entrate e delle spese pubbliche. In linguaggio tecnico si chiama *preventivo* o bilancio *di previsione*, quando presenta le entrate e le spese che *probabilmente* avranno luogo in un dato anno, e *consuntivo* o rendiconto, quando mostra i risultamenti attivi e passivi di un anno trascorso e compiuto.

Il bilancio si attivo che passivo presso alcuni Stati, come ad

esempio in Francia, si distingue in *ordinario* e *straordinario*, secondo che espone redditi o spese che si ripetono ogni anno, o che per essere puramente eventuali non si ripetono, o che anche ripetendosi, ciò avviene in proporzioni assai diverse.

§ 2.

Sistema di contabilità negli Stati italiani (1).

Lombardia. — Nell'ordinamento amministrativo austriaco fra le autorità centrali (ministeri) e le provinciali (delegazioni ed intendenze di finanza, corrispondenti alle attuali prefetture, direzioni delle gabelle, delle tasse e demanio, e del tesoro), esistevano autorità *subcentrali* (luogotenenze e prefetture di finanza) poste a capo d'ognuno dei *dominii* o grandi compartimenti nei quali era diviso l'impero. A Milano poi vigeva per tutte le provincie lombardo-venete un apposito uffizio del debito pubblico, chiamato prefettura del Monte lombardo-veneto.

Tutte le suaccennate autorità erano più o meno direttamente assistite da uffizii speciali tecnici e di contabilità. E cioè nei *subcentri* vi erano gli uffizi della direzione generale delle pubbliche costruzioni, della procura generale (contenzioso finanziario) e della contabilità di Stato. E nelle provincie le delegazioni erano assistite dall'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni e della *ragioneria* provinciale, e la intendenza di finanza da una *ragioneria*. La prefettura di finanza, oltre al sussidio della contabilità di Stato, aveva presso di sè una cancelleria *contabile*.

Le autorità *subcentrali* formavano ai tempi prescritti il preventivo annuale (bilancio) per il *dominio* o compartimento, va-

(1) Dalla relazione presentata alla camera dei deputati il 13 dicembre 1865 dal ministro Sella sull'amministrazione del pubblico tesoro.

lendosi della contabilità di Stato, la quale vi procedeva consultando, rispetto alle spese fisse, i propri registri, e rispetto alle spese eventuali ordinarie e straordinarie facendo capo alle dichiarazioni delle amministrazioni ed uffizi dipendenti.

I conti di previsione erano sempre compilati coll'osservanza dei risultamenti del conto consuntivo dell'anno precedente a quello in cui si formavano, quindi il bilancio di previsione del *dominio* di Lombardia per l'anno 1859, poniamo, aveva il confronto coi risultamenti del 1857.

Quei conti poi erano discussi ed in via definitiva completati presso la luogotenenza e la prefettura di finanza, ciascuna per i rami di propria competenza, ed inviati ai competenti ministeri, i quali provvedevano per l'approvazione sovrana e per la successiva partecipazione alle autorità *subcentrali*, incaricate della gestione dei preventivi colle limitazioni prescritte rispetto a certe spese straordinarie. Se poi, nel corso dell'*esercizio*, si verificava il bisogno di una nuova spesa o di una spesa maggiore, si chiedeva il beneplacito dei ministeri, aggiungendo il fondo assegnato nella competente categoria del preventivo. Alle forniture, ai trasporti ed ai lavori occorrenti pel servizio delle diverse amministrazioni si provvedeva in via di contratti ed anche ad economia, in base alle prescrizioni vigenti.

I contratti venivano stipulati in seguito a superiore autorizzazione dai diversi uffizi, e la sorveglianza per la regolare esecuzione dei medesimi era per lo più affidata agli ingegneri degli uffizi delle pubbliche costruzioni ed agli economi. Gli atti relativi ai lavori edili, all'acquisto del mobilio, ecc., venivano rimessi alla direzione generale delle pubbliche costruzioni, e quindi alla contabilità di Stato, la quale, riconosciuta la regolarità degli atti, proponeva il pagamento.

Gli agenti dell'amministrazione, sotto il nome di ricevitori, cassieri e *controllori*, dipendevano dalle diverse amministrazioni speciali a cui appartenevano, ma tutti indistintamente

rendevano i loro conti, col tramite delle amministrazioni medesime, alla contabilità di Stato.

Le entrate si esigevano coll'opera di agenti della amministrazione, ed in conformità delle leggi e disposizioni vigenti. L'esame delle entrate si faceva dalla contabilità di Stato, presso la quale erano speciali uffizi di revisione.

Quanto alle spese, eccezione fatta di quelle fisse, per le quali non occorrevano che autorizzazioni di massima, e che una volta inscritte sui registri della contabilità di Stato e delle casse paganti venivano soddisfatte senza bisogno di ulteriore ingerenza per parte delle autorità superiori, tutte le altre venivano riscontrate coi *fa-bisogni*, i quali dovevano essere esaminati ed ammessi dalla contabilità di Stato, che si valeva per la parte tecnica della sezione tecnico-contabile istituita presso la direzione generale delle pubbliche costruzioni. I preventivi erano poscia approvati dalle autorità *subcentrali* che li rendevano esecutivi in conformità delle leggi.

Dell'entità di tali preventivi la contabilità faceva nota in appositi registri ed alla competente categoria, onde tenere presenti gl'impegni che vi erano per ogni categoria, ed impedire che venissero sorpassati i fondi stanziati in preventivo, o promuovere all'occorrenza dalla superiore autorità la disposizione di altri fondi.

Compiuti i lavori, le forniture o quant'altro era argomento di spesa, i conti relativi venivano dalle diverse amministrazioni rimessi alla contabilità, che procedeva al loro esame, e stabiliva la definitiva liquidazione. Presa nota di questa nel registro alla categoria competente, essa inoltrava gli atti alle autorità *subcentrali* con proposta di pagamento.

Le autorità *subcentrali*, se convenivano nella proposta, impartivano gli ordini di pagamento con un decreto (che teneva luogo dell'attuale mandato), il quale veniva rimesso alla cassa pagante. Se poi facevano eccezione, allora si procedeva ad una

più ampia trattazione, ed occorrendo si ricorreva alla decisione dei ministeri d'accordo col dicastero supremo di *controllo* dei conti.

Giova qui notare che, rispetto alle spese di riscossione, era nelle facoltà delle intendenze di finanza d'ordinare pagamenti sulle casse dipendenti, entro certi limiti definiti dalle istruzioni. Per queste spese l'esame dei relativi documenti si faceva dalla contabilità di Stato posteriormente, cioè all'atto che essa rivedeva e registrava i giornali di cassa riferibili ai rami di prodotto (di entrata). Così non succedeva pagamento di sorta senza *controllo*, o preventivo, o posteriore, per parte della contabilità di Stato. Le casse, in conformità degli ordini ricevuti, facevano i pagamenti e ponevano gli ordini stessi a corredo dei loro giornali di cassa, che erano inviati mensilmente alla contabilità. La quale li prendeva in esame, faceva le osservazioni che credeva, e stabiliva il fondo o residuo di cassa alla fine di ciascun mese. Essa registrava poi tanto le entrate come le spese nei già citati registri, i quali rispetto alle spese segnavano tutto il procedimento occorso, e servivano di base per la compilazione del conto consuntivo di ogni *esercizio*. Chiuso il quale, non era più permesso di valersi dei fondi che fossero per avventura rimasti disponibili in una o più categorie, e se il bisogno lo voleva, era forza fare una nuova proposta di fondi nel successivo preventivo.

I conti consuntivi si risolvevano così piuttosto in un conto di cassa che in un conto di competenza. Trattandosi di un governo assoluto, il conto consuntivo aveva in effetto per iscopo precipuo di giustificare le amministrazioni delle somme riscosse ed impiegate, mentre poi il governo non doveva rendere conto ad alcuna rappresentanza, e molto meno giustificare perchè avesse speso più o meno per una data categoria.

Tanto nei registri, quanto nei conti vi erano, oltre a tutte le categorie di entrate e di spese *reali*, quelle per le entrate e spese che dicevansi *di giro*. Venivano per tal guisa tenute in

opportuna evidenza tutte le anticipazioni da fare, e rispetto alle spese che dovevano essere rifuse in tutto od in parte, ed anche pei pagamenti che, quantunque senza eccezione, non erano stati caricati alla competente categoria per ragioni di forma, occorreva un provvedimento per regolarne la registrazione.

La contabilità di Stato, oltre ad essere l'uffizio sussidiario delle autorità *subcentrali* per questa materia, era anche il magistrato che procedeva alla revisione dei conti annuali dei ricevitori, dei cassieri e dei *contabili* della finanza, e che, compite le pratiche del processo *contabile*, dava le sanatorie finali per lo svincolo delle cauzioni.

Giovi però notare che in Lombardia, come in tutto il resto dell'impero austriaco, non vi era una legge di contabilità propriamente detta, e neppure un regolamento. Le disposizioni per la formazione dei preventivi (bilanci), per la stipulazione ed esecuzione dei contratti, per la responsabilità degli agenti dell'amministrazione, per la riscossione delle entrate, per la liquidazione e pagamento delle spese, per la *controlleria* di tutta l'amministrazione, per la compilazione dei conti amministrativi e per la revisione ed assoluzione dei conti giudiziali, si emettevano dalle autorità superiori, e si modificavano secondo il bisogno e la convenienza.

Parma e Modena. — I ministeri delle finanze in Parma ed in Modena formavano ogni anno il bilancio presuntivo delle entrate e delle spese degli Stati rispettivi, il quale comprendeva oltre i *fa-bisogni* della finanza, anche quelli degli altri ministeri, che erano obbligati a farne loro la trasmissione. Questi preventivi erano sottoposti alla sanzione sovrana.

A Parma le entrate e le spese erano divise in ordinarie e straordinarie; a Modena in previste ed in impreviste. Approvato il bilancio preventivo, il ministero delle finanze rendeva esecutorii gli stanziamenti stabiliti per ciascun ministero.

In ambidue gli Stati la durata dell'*esercizio* finanziario era

di un anno, dal 1° di gennaio al 31 dicembre. Però a Parma l'*esercizio* veniva protratto a tutto il 30 settembre dell'anno successivo, ed a Modena a tutto il gennaio pure del successivo anno. Nel ducato di Parma si potevano adoperare i fondi di un capitolo per sopperire alle spese di un altro capitolo; a Modena si aumentavano gli stanziamenti a tenore del bisogno.

Stato pontificio. — Nelle provincie pontificie ogni ministero doveva formare il proprio bilancio preventivamente. Il ministero delle finanze, riuniti al proprio gli altri bilanci, compilava il bilancio generale consultivo di previsione e lo rassegnava alla consulta di Stato per l'esame.

Ottenuta la sovrana sanzione, la consulta di Stato trasmetteva il bilancio al ministero delle finanze, il quale ne dava partecipazione al *controllo* generale ed ai singoli ministeri per la parte che ai medesimi si riferiva. Dal ministero delle finanze, dal *controllo* generale e dagli altri ministeri, ciascuno per la parte rispettiva, veniva fatto sui registri in ragione dei ministeri la esposizione del bilancio e si aprivano tanti conti quante erano le partite contenute nelle tabelle preventive; a ciascun conto venivano in seguito contrapposti i mandati di pagamento.

Colla scorta di quelle tabelle, i ministeri si facevano aprire di mese in mese da quello della finanza il credito sulle casse dello Stato onde far fronte alle spese, credito che non poteva eccedere la dodicesima parte della somma stanziata nel bilancio annuale.

Riconosciuta regolare la richiesta, veniva dalla finanza concesso il credito sopra le pubbliche casse.

Toscana. — Il sistema di contabilità che vigeva nelle provincie toscane era la scrittura a *doppia partita*, o per *bilancio* che dir si voglia. La cessata depositeria generale, oltre l'adempimento delle operazioni che si riferivano al tesoro, riassumeva eziandio col ministero delle *ragionerie* di cui era costituita, le operazioni delle diverse amministrazioni. Essa teneva separati i conti correnti onde poter compilare a suo tempo il rendiconto

generale della finanza. Questo sistema non era stabilito da alcuna legge o regolamento, e non aveva per sè che la tradizione istorica dell'amministrazione del paese. Esso procedeva con molta speditezza, se non con pari regolarità.

Due Sicilie. — Tutto il servizio del tesoro era concentrato in Napoli per le provincie al di quà, ed in Palermo per le provincie al di là dal Faro, e comprendeva, oltre agli *introiti* ed *esiti* materiali, anche la liquidazione di tutte le spese fisse a qualsiasi ramo appartenessero, e gli ordini tutti degli *esiti* di qualsivoglia natura.

Tale concentramento si faceva in due uffizi detti di tesoreria generale, istituiti l'uno in Napoli e l'altro in Palermo, i quali avevano pressochè le stesse attribuzioni. Essi corrispondevano fra di loro e combinavano continue operazioni di cassa, che venivano notate in apposito conto corrente.

In entrambe le tesorerie la parte d'*introito*, amministrata da un uffizio separato da quello degli *esiti* e presieduto dal tesoriere generale, teneva la scrittura delle entrate lorde e la *madrefede* del numerario, il quale era tutto depositato nei banchi di Napoli e di Palermo. I banchi erano per tal modo i detentori del denaro dello Stato, nè di esso potevano disporre i tesorieri generali se non per passarlo nelle *madrefedi* dei pagatori generali, salvo ordini speciali del ministro. Il numerario che i ricevitori generali nelle provincie raccoglievano dai ricevitori circondariali, e quèsti dai primi agenti della esazione, veniva ad ogni decade spedito al banco di Napoli, ed ogni mese al banco di Palermo direttamente dai ricevitori. Il banco ne accreditava il tesoriere generale nella *madrefede*, cioè nel conto corrente della tesoreria d'*introito*. I valori soltanto, cioè quelli che oggi diconsi *carte contabili*, si mandavano dai ricevitori generali delle provincie napoletane al tesoriere generale in Napoli, al trascorrer pure di ogni decade, e dai ricevitori generali delle provincie siciliane al tesoriere generale di Palermo ogni mese.

Il tesoriere generale riceveva siffatti valori e li annotava nel conto intitolato *portafoglio*. Col ministero dell'uffizio di *esito* li regolava e ne dava credito ai ricevitori interessati.

Così i ricevitori circondariali, come i ricevitori generali del Napoletano, dovevano fare cassa netta ogni decade, e quelli di Sicilia ogni mese, cioè mandare il numerario al banco, e le carte contabili al tesoriere generale. Nulla doveva rimanere presso di loro, e quando avessero abbisognato di fondi ricorrevano alle sovvenzioni dello stesso tesoriere generale, le quali si risarcivano poi coi primi introiti.

La tesoreria d'introito aveva quindi un conto separato dei ricevitori generali, detto di *sovvenzione*, oltre il conto corrente per gli introiti dello Stato. I ricevitori generali erano agenti diretti della tesoreria; i circondariali, agenti indiretti. Questi ultimi accudivano così agli introiti come agli *esiti* per conto esclusivo de' ricevitori generali, i quali poi riportavano nelle loro contabilità non solo ciò che da essi direttamente si era fatto, ma ancora ciò che i ricevitori circondariali avevano in vece loro operato.

I ricevitori generali davano i loro conti gli uni alla gran corte dei conti in Napoli, gli altri a quella di Palermo. Siffatti conti erano corredati da quelli dei ricevitori circondariali; ed il tesoriere generale, che non aveva alcuna cauzione, rendeva pure il suo conto alla gran corte. Questo poteva considerarsi non solo come il conto materiale, ma eziandio come il conto generale amministrativo della finanza napoletana e siciliana. Nel ricevere dal ministero delle finanze lo stato d'introito, il tesoriere generale notava tutti gli articoli in esso contemplati, come carico di esazione durante l'*esercizio* che era biennale, poi quegli articoli raffrontava colla riscossione effettivamente fatta. Al termine dell'*esercizio* esso dava la *situazione* finanziaria degli introiti preveduti dallo Stato, degli aumenti e diminuzioni avvenuti, delle somme riscosse e delle differenze in più o in meno.

Tutte le operazioni d'introito erano rivedute, e le scritturazioni relative venivano ripetute nella *controlleria generale*, la quale aveva a dare anche il suo conto d'introito alla gran corte de'conti.

La parte d'*esito* poi era distinta così in Napoli, come in Palermo, in due altri uffici, l'uno ordinatore e l'altro esecutore, le cui operazioni erano pure sindacate tutte dalla *controlleria generale*.

Il primo ufficio d'*esito* attendeva alla liquidazione delle spese fisse, ed aveva il carico di ordinare qualsivoglia spesa, imputandola al capitolo rispettivo dello stato discusso. Nessun ministero poteva disporre *esito* di spese fisse, le quali si dicevan di prima classe, perchè esclusivamente il detto uffizio, che intitolavasi *scrivania di razione*, le amministrava e le liquidava.

Agli impiegati civili residenti in Napoli, ogni mese, sui certificati di servizio, il competente scrivano di razione rilasciava con ordini, che dicevansi *liberanze*, il pagamento delle competenze dovute.

Per gl'impiegati civili residenti nelle altre provincie, lo stesso scrivano che aveva gli *assienti*, cioè i conti correnti individuali degli impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato, dava tutte le opportune notizie ai ricevitori generali, affinchè essi quei conti aprissero nelle rispettive provincie. Ciò fatto, i ricevitori generali, alla fine del mese, sui certificati di servizio, pagavano gl'impiegati e ne ritiravano quietanza. In fine d'ogni decade, i ricevitori generali spedivano al tesoriere generale in Napoli, come numerario ossia *carte contabili*, detti documenti, e qualora fossero approvati, erano discaricati sulle scritture, e davano luogo a *liberanze* dello scrivano di razione a favore del tesoriere generale, il quale dal suo canto rilasciava le debite ricevute *contabili* ai ricevitori. Questi *esiti* dei ricevitori si dicevano *di cassa aperta*, perchè fatti senza mandati del pagatore generale. È da aggiungere che la *scrivania di razione* liquidava ed ordinava i pagamenti, e che i suoi ordini, come di sopra

fu detto, chiamavansi *liberanze*. Coll'appoggio di tali *liberanze*, che passavano tutte alla *pagatoria generale*, questa effettuava l'*esito* se in Napoli con polizza per banco della sua *madrefede*, nella quale figuravano i fondi che le erano stati passati sopra richiesta del *controllore* generale, alla tesoreria d'introiti. Se poi la *liberanza* era per le provincie, come avveniva per tutte le altre spese fuor quelle degli impiegati civili in provincia, i quali si pagavano *a cassa aperta*, il pagatore generale invece di polizza emetteva il mandato sul ricevitore generale.

Pei soldi e per le *spettanze* militari, non che per le sussistenze militari e per gli ospedali militari, doveva lo *scrivano di razione* fare le sue liquidazioni e *liberanze* sulle *riviste* mensili dei reggimenti e corpi, e sulle *riviste* dei generali e di tutti gli altri uffiziali isolati, nonchè sui *quadri dei movimenti* sottoscritti dai consigli di amministrazione e commissari di guerra.

Quanto alle provincie siciliane lo *scrivano di razione*, pel pagamento dei soldi ed altre spese fisse, istituiva classe per classe i suoi rappresentanti, così detti *appoderati*, ai quali con mandato faceva tenere come *abbuonconto* le somme necessarie a soddisfare i carichi al cui pagamento erano delegati. Esso ritirava mensilmente il relativo conto di discarico, che doveva essere documentato dalle quietanze di tutti coloro che, avendo diritto ad uno stipendio o ad altro pagamento fisso, ne erano stati soddisfatti. Ne veniva che per dette spese fisse la *scrivania di razione* in Palermo teneva di prima mano tanti conti di dare ed avere, quanti erano gli *appoderati* suoi rappresentanti, e sui discarichi poi di questi istituiva e svolgeva la scrittura dei conti particolari ed individuali di ciascun creditore.

Qui giova notare che tanto il pagamento dei semestri del debito pubblico nelle provincie meridionali, quanto quello dei bimestri delle pensioni, erano interamente estranei alla tesoreria generale. Siffatti pagamenti si operavano dalla direzione generale del gran libro (agenzia della rendita pubblica ed agen-

zia delle pensioni), la quale li ordinava ed eseguiva essa stessa, senza servirsi, nelle provincie, neanche dei ricevitori, ma inviando da Napoli ai diversi intendenti provinciali, ora prefetti, *polizze di banco* intestate ai rispettivi creditori.

Per tutte le altre spese si procedeva così:

Le amministrazioni generali facevano le liquidazioni e dirigevano *rapporti contabili* coi relativi documenti ai rispettivi ministeri. Questi traevano gli *ordinativi* sui corrispondenti capitoli dello stato discusso, unendovi i richiesti documenti. La *scrivania di razione*, sulle scritture degli stati discussi, verificava i crediti e i documenti, e, trovato tutto regolare, formava le *liberanze* o in Napoli o nelle provincie, secondo la residenza dei creditori, e giusta le indicazioni dei medesimi *ordinativi*. *Vistate* sempre le *liberanze* dal *controllore* generale, se erano per Napoli o per Palermo, andavano poste in ripartizione, secondo i fondi che vi erano, e si dava luogo dal pagatore alle polizze per banco; e se erano per le altre provincie, il pagatore ne rilasciava i mandati sui ricevitori generali, dopo la ripartizione che il *controllore*, d'accordo col tesoriere generale, aveva fatta delle suddette *liberanze*, tenuta sempre presente la situazione di cassa.

Allorchè le spese riguardavano direttamente i ministeri e non le direzioni generali, gli uffici di contabilità dei ministeri stessi liquidavano le *spettanze* e formavano gli *ordinativi* sulla tesoreria generale.

In fine dell'*esercizio* lo *scrivano di razione* ed il pagatore generale, ambedue pure senza cauzione, rendevano il conto materiale insieme al *controllore* generale alla rispettiva gran corte dei conti.

Qui occorre osservare che per la Sicilia venne posteriormente abolito l'uffizio di *pagatoria* generale, e gli ordini di pagamento erano emessi a titolo definitivo dallo *scrivano di razione*. E giova altresì avvertire che gl'introiti e gli esiti erano attribuiti sempre all'*esercizio* a cui si riferivano, e venivano

scritturati sotto tre rubriche, cioè *esercizio* corrente, *esercizio* passato, arretrati.

Però il conto di riscossioni e pagamenti, che si rendeva dai ricevitori generali, era un solo e rappresentava in complesso tutti i fondi incassati e pagati nel corso del mese. In quel conto l'applicazione per *esercizi* presentavasi e dimostravasi in linea secondaria e subordinata.

Questo sistema aveva per oggetto di far vedere in complesso la posizione di cassa materiale di ciascun *contabile*. E da ciò si scorge come, spogliati gli altri ministeri della liquidazione delle spese fisse ed obbligati a trasmettere al tesoro per gli altri *esiti* i loro *ordinativi* coi relativi documenti, si fosse renduto liquidatore e pagatore delle spese il ministero solo delle finanze, da cui dipendeva la tesoreria generale, e come esso avesse il *controllo* di tutti gli altri dicasteri.

Stati sardi — Siccome le regole che in questa materia vigevano negli Stati sardi prima del 1859 furono, con poche modificazioni, riprodotte nel regio decreto del 3 novembre 1861, così mi limiterò a trattar brevemente del sistema di contabilità del regno d'Italia.

§ 3.

Sistema di contabilità nel regno d'Italia.

Il ministro delle finanze forma ogni anno il progetto del bilancio dell'entrata e della spesa del regno.

Il bilancio si divide in due titoli: entrate o spese ordinarie e straordinarie. I titoli si dividono in capitoli ed in articoli, secondo la qualità e la specie delle entrate e delle spese.

Tanto il bilancio attivo, come il passivo, così nella parte ordinaria, come nella straordinaria, sono approvati con leggi distinte. Però nessuna spesa straordinaria maggiore di lire 30,000

e derivante da causa nuova può essere introdotta nel bilancio passivo, se non è previamente approvata con legge speciale. Le spese in eccedenza ai limiti dei fondi stanziati in bilancio e le spese nuove devono essere autorizzate per legge, qualunque ne sia la somma.

Sorgendo nell'intervallo delle sessioni delle camere necessità impreviste, a cui non si possa provvedere per mancanza o insufficienza dei fondi stanziati in bilancio, il potere esecutivo ha facoltà di autorizzare nuove e maggiori spese con semplici decreti reali da presentarsi nella prima sessione al parlamento per essere convertiti in legge.

L'esercizio del bilancio comincia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre; però la sua durata vien protratta a tutto il 30 settembre dell'anno successivo, per compiere le operazioni riguardanti la riscossione delle entrate, la liquidazione e il pagamento delle spese dell'anno da cui l'esercizio prende il nome.

Il trasporto da un capitolo all'altro delle somme inscritte sul bilancio è divietato. Solo può farsi con decreto ministeriale da parteciparsi alla corte dei conti il trasporto da uno ad altro articolo di un medesimo capitolo.

Tutti i contratti dai quali derivano entrate o spese per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi tassativamente indicati dalla legge, fra i quali noteremo l'acquisto di tabacco, quando si reputi che sia per riuscire meno vantaggioso il pubblico concorso.

La riscossione delle entrate è fatta per conto del ministero delle finanze, e le somme relative debbono essere versate nella tesoreria dello Stato.

Nessun pagamento può esser fatto se non in virtù di mandato spedito da ciascun ministero sui capitoli del rispettivo bilancio, ovvero da ordinatori secondari per delegazione dei ministri sopra crediti aperti. I mandati sono soggetti al riscontro preventivo della corte dei conti, alla quale devono essere pre-

sentati coi documenti che giustifichino la spesa a pagarsi. Non è necessario giustificare preventivamente il pagamento delle spese da farsi in economia quando l'anticipazione non superi lire 30,000; quelle per anticipazione di somme a titolo di competenze all'esercito e all'armata; quelle di riscossione delle pubbliche entrate e di giustizia criminale. Le *spese fisse*, come stipendi, pensioni, fitti e simili, possono essere pagate mediante mandati corrispondenti a organici o altre dimostrazioni complessive già viste dalla corte dei conti, salvo a giustificare i singoli mandati non più tardi di sei mesi dopo il termine dell'esercizio.

Al chiudersi di ogni esercizio, cioè al 30 settembre, le entrate non riscosse sono assegnate all'esercizio in corso. Le spese previste in bilancio e non intieramente fatte mentre ne dura la causa sono trasportate allo stesso esercizio. Tutte le altre spese non effettuate sono cancellate definitivamente dal bilancio.

Chiuso l'esercizio, ciascun ministro forma il conto della propria amministrazione, e il ministro delle finanze forma inoltre il conto generale dell'amministrazione delle finanze, che dev'essere presentato alla camera elettiva nei primi due mesi della sessione che succede al giorno nel quale l'esercizio è chiuso e che dev'essere approvato per legge.

Esposto così in compendio l'ordinamento della contabilità generale nel regno d'Italia, toccheremo di alcuni appunti che ad esso son fatti e di alcuni inconvenienti ch'esso presenta nella sua applicazione.

§ 4.

Nuove e maggiori spese.

La materia delle nuove e maggiori spese è quella che fu fatta segno ai più vivi appunti. Ma bisogna pur persuadersi che, nello stesso modo per cui non sempre si possono prevedere con esat-

tezza le somme necessarie a far fronte ai pubblici servizi, così sono inevitabili le maggiori spese in alcuni capitoli. A queste maggiori spese d'altra parte si fanno quasi sempre corrispondere, sebbene in minor proporzione, delle economie in altri capitoli.

In Francia il ricorso alle maggiori spese, che ivi si chiamavano suppletorie, aveva acquistato tali proporzioni da sbigottire i governanti e la nazione, e perciò furono tolte (1). Ma avvegnachè la natura delle cose sia più forte della volontà degli uomini, così si dovette ricorrere al bilancio *rettificativo*, nel quale si riassumono appunto le maggiori spese non prevedibili o non prevedute, e le economie o annullamenti totali o parziali di singole spese. Nè ciò basta: allorchè la corte dei conti francese presenta al corpo legislativo il rendiconto di un dato *esercizio*, si trova quasi sempre nella necessità di proporre l'approvazione di altre spese complementari a cui si fece fronte cogli storni di somme da un capitolo all'altro, giusta il disposto del senato-consulto del 31 dicembre 1861.

E se questo accade in uno Stato presso di cui la corte dei conti data da un mezzo secolo, e la cui contabilità è regolata come un cronometro, come potrà mai destare meraviglia se in uno Stato nascente, nel quale l'attuazione del sistema *contabile*, complicato per sè, non ha potuto essere affidato a impiegati abbastanza pratici, i ministri hanno bisogno di sostenere nel corso dell'anno maggiori spese e di dimandarne l'approvazione al parlamento, che non concede nessun fondo di qualche rilievo pei casi impreveduti?

L'inconveniente inoltre che si lamenta prende presso di noi radice in un altro fatto.

Nel nostro bilancio non furono possibili fino ad ora *previsioni* veramente mature. Per questo occorrono indispensabil-

(1) Discorso pronunciato dal Thiers nella discussione del *budget* il 26 giugno 1865.

mente due elementi: la nozione dell'entrata e della spesa dell'anno caduto, e quella della nuova situazione e dei nuovi bisogni a cui l'amministrazione va incontro. Ora in Italia abbiamo appena i conti completi di tutte le amministrazioni per l'anno 1859. Manca adunque uno dei due elementi. Ad esso può supplire in parte l'osservazione continua che su di ogni ramo di amministrazione fa la persona che ne è al governo. E questa persona più di ogni altra è in grado di apprezzare l'oggetto dell'altro elemento. Ma il ministro difficilmente resiste alla illusione d'intravvedere sempre maggiori del probabile le entrate e di poter diminuire più del possibile le spese.

Il progetto di bilancio va poi alla camera e sovente subisce nuove riduzioni nelle spese.

Quanto all'entrata, una *previsione* anche soverchiamente larga può servire di meta e di sprone agli sforzi dell'amministratore. Qui gli inconvenienti non sono praticamente molto gravi, sebbene la presunzione, se troppo si discosta da quello che veramente è, possa dar luogo ad errori funesti rispetto ai mezzi che ha la nazione per far fronte ai propri impegni. Ma dal lato della spesa l'inconveniente è assai maggiore.

Quando l'anno è inoltrato, occorre dimandare nuovi fondi al parlamento, e siccome i bisogni spesso sono tali che non permettono di attendere il tempo necessario per l'approvazione, l'amministratore si trova nella dolorosa necessità di ordinare di propria autorità o di recar irreparabili danni all'amministrazione. Ma poniamo che possa attendersi il voto del parlamento, o che questo essendo chiuso, si provvegga col mezzo eccezionale del decreto reale, resterà sempre aumentato il numero di quelle alterazioni al bilancio approvato dalla camera, delle quali si è dianzi parlato e contro cui muovonsi da noi come in Francia sì alte querele. Sicchè esso, tra per le rosee speranze che non sempre si traducono in fatti, e per le economie che non sono possibili, diventa da questo lato poco più di una mera formalità.

Le economie si possono fare nelle spese non produttive, ma sarebbe gran follia il volerle per le spese produttive, che sono come il seme senza cui non v' è ricolto.

E non solo è mestieri andar guardinghi nel limitar queste spese, ma occorrerebbe che un certo margine fosse lasciato al di là d'una data *previsione*, onde per eccessivi e incauti divieti la amministrazione non rimanga impotente a provvedere ai più urgenti pubblici bisogni.

§ 5.

Proroga dell'esercizio finanziario

La proroga dell'esercizio finanziario è causa di gravi complicazioni nell'ordinamento dei nostri conti, e dà luogo a quella continua mobilità delle *situazioni finanziarie*, secondo il periodo dell'anno in cui sono formate, che così lucidamente esponeva il ministro Sella nel discorso del 14 marzo 1865. Si hanno anzitutto, osservava in quell'occasione il ministro, le cifre che corrispondono al voto del bilancio, il quale dev'essere presentato dieci mesi prima che l'*esercizio* incominci. Giunti al 1° di gennaio, le cifre relative all'*esercizio* immediatamente si modificano, imperocchè le spese straordinarie ripartite in più *esercizi*, per quella parte che non ebbe effetto nell'anno precedente, vengono a carico dell'*esercizio* nuovo. Giunti al 30 settembre, cioè alla fine dell'*esercizio* finanziario protratto come si disse, sorge una seconda e grave mutazione, perchè questo *esercizio* trasfonde su quello in corso tutti i residui propri e degli anni precedenti. Giunti al 31 dicembre, l'*esercizio* subisce una terza modificazione, e si sgrava delle spese straordinarie ripartite in più *esercizi* e non fatte ancora, ponendole a carico del bilancio successivo; finalmente, giunti al 30 settembre dell'anno nuovo, l'*esercizio* si alleggerisce di tutte le

spese non fatte, di tutte le entrate non riscosse. Da ciò avviene che le cifre relative ad un *esercizio* variando spesso e notabilmente, non vi sono mai che *situazioni* del tesoro *fittizie*, e fra di loro continuamente e necessariamente discrepanti.

In tale condizione di cose non vi è che un rimedio. Si chiuda l'anno finanziario al finir dell'anno solare, accordando un trimestre di tempo per accertare le spese e gli *incassi* fatti a tutto il 31 dicembre, e si trasportino nel bilancio del nuovo anno i residui sì attivi come passivi dell'anno precedente. Per tal modo non si avrebbe che questa sola modificazione; cesserebbero le confusioni di più *esercizi*, e l'anomalia di veder presentati progetti di leggi per ispese riferentisi ad *esercizi* già da più anni trascorsi, — si introdurrebbe di leggieri una maggiore regolarità per la maggiore semplicità delle operazioni, e inoltre, con un'amministrazione normale, i residui di un anno compensandosi con quelli dell'altro, si avrebbero *situazioni* chiare e *previsioni* sicure.

§ 6.

Contratti - Ufficio di contabilità centrale - Direzioni compartimentali del tesoro - Pagamento delle spese - Regolamento di contabilità.

Parlando del consiglio di Stato, accennai già che per un contratto superante le lire 40,000 occorre sentir due volte quel consesso. Ma non mi occorse dire che, avuto il primo parere del consiglio, si procede agli incanti; che se questi vanno deserti, il ministro può ordinare che si ripetano, e se anche la seconda asta riesce vuota di effetto o per mancanza di concorrenti o per offerte non accettabili, non si può accogliere un partito privato se non alle stesse condizioni dell'asta. Siccome in questo caso è difficile che altri faccia offerte private con le condizioni suddette, avviene che, dovendosi variare la base dell'asta, è ne-

cessario ritornare al consiglio di Stato e ripetere da capo quello che si è fatto prima, così che corre spesso più di un anno fra le relazioni delle amministrazioni generali che propongono al ministro di far luogo ad un determinato contratto, e la registrazione alla corte dei conti del contratto stipulato.

È facile comprendere come da questo lento trascinarsi degli affari l'azione amministrativa sia paralizzata, e quanto spreco di forze e di personale sia congiunto con tale sistema. Converrebbe dunque stabilire che in caso di diserzione dell'asta, il ministro potesse devenire a trattative private, ammettendo un ragionevole ribasso nel prezzo, sentito, a contratto stipulato, il parere del consiglio di Stato.

Altrove parlerò del sindacato preventivo e posteriore della corte dei conti. Debbo ora occuparmi di altre cagioni di ritardo dipendenti dall'organismo amministrativo.

Il concetto razionale e fondamentale pel buon andamento della cosa pubblica è che vi sia il consiglio, l'azione, il sindacato dell'azione, e il conto di tutti gli atti amministrativi. Abbiamo infatti in corrispondenza di questo concetto il consiglio di Stato, l'amministrazione, la corte de'conti e la direzione generale del tesoro. Ma fra l'amministrazione da una parte, la corte de'conti e la direzione generale del tesoro dall'altra, havvi ancora la contabilità centrale presso il segretariato generale del ministero delle finanze. Non si disconosce che questo uffizio eserciti una specie di primo sindacato; ma per ciò fare tiene il *doppio* de'registri che sono posseduti dagli altri uffici, si sostituisce all'amministrazione nello spedire i mandati, apre in luogo suo e sopra sua dimanda i crediti agli uffiziali delegati da essa, richiama a sè i rapporti colla corte de'conti, corrisponde con questa, colle direzioni generali e perfino colle direzioni compartimentali, obbligandole a moltiplicare scritturazioni, dimostrazioni, prospetti, ecc.

In provincia poi vi sono le direzioni compartimentali del tesoro, le quali per poter dare alla direzione generale, da cui

dipendono, la *situazione* de'capitoli nella loro circoscrizione, tengono anch'esse doppi registri pe'mandati e per le aperture di crediti, dopo di che gli uffiziali delegati e gli uffici di riscontro rendono esigibile il mandato. Ma siccome non in tutte le sedi ov'è una direzione compartimentale amministrativa è una direzione compartimentale del tesoro, — poichè anzi, a cagion d'esempio, in tutte le provincie napoletane non vi è che quella sola di Napoli — ne segue necessariamente una corrispondenza, la quale è ancora cagione di ulteriori ritardi.

La *situazione* de'capitoli del bilancio è spedita a periodi mensili dalle direzioni compartimentali amministrative alla direzione generale da cui esse dipendono. Ora basterebbe che questa concentrasse in una le varie *situazioni*, e del lavoro complessivo desse comunicazione alla direzione generale del tesoro. Perchè poi nelle *situazioni* parziali delle direzioni compartimentali vi fosse guarentigia di piena esattezza, occorrerebbe disporre che queste avessero a sottoporle al sindacato degli uffizi di riscontro, come se si trattasse di un mandato e degli altri documenti registrati dall'uffizio stesso, da'quali la *situazione* risulta.

A rendere più semplice pertanto la macchina amministrativa, sembrerebbe che fosse da sopprimere l'uffizio di contabilità centrale presso il segretariato generale e le direzioni compartimentali del tesoro. Nè apparisce che le direzioni compartimentali del tesoro sieno necessarie, affinchè la direzione generale da cui dipendono non abbia a corrispondere, per gli altri suoi servizi, con una quantità di agenti del tesoro e di tesorerie, essendo queste in numero appena di cinquantanove per tutto il regno, cioè una per provincia. E quand'anche si volessero ristabilire i tesorieri circondariali, basterebbe farli dipendere in linea *contabile* da'tesorieri provinciali, nella stessa guisa che i ricevitori particolari delle dogane dipendono da'ricevitori principali.

Per dare un'idea delle lungaggini che derivano per questa

parte dall'ordinamento presente dell'amministrazione dello Stato, addurrò ad esempio le spese di riscossione, che sono quelle le quali possono pagarsi da'*contabili*. Approvata la relativa *parcella* o dal ministero o dalle direzioni ne' limiti della lor facoltà, il *contabile* che paga la spesa forma lo stato di rimborso a proprio favore, e lo manda col conto trimestrale alla direzione da cui dipende. Questa, riconosciutolo regolare, deve spedirlo all'ufficio di riscontro, il quale, veduti tutti i documenti, lo vidima, lo registra e lo manda alla direzione compartimentale del tesoro. La quale a sua volta pure lo vidima, lo registra e lo trasmette all'agente del tesoro per passarlo al tesoriere, e ne dà avviso contemporaneamente alla direzione amministrativa, che anche essa ne rende inteso il *contabile*, che ritira quietanza della somma da lui pagata, portandola in iscarico de'suoi conti.

Quanto sarebbe più semplice se le direzioni generali e le direzioni amministrative dipendenti, queste ultime per le somme delle quali possono disporre, spedissero ordine di pagamento al contabile! Questi, fatta la spesa, lo annetterebbe a scarico de'suoi conti come *carta contabile* da trasmettersi mensilmente alla direzione preposta, che procederebbe ad un assetto complessivo almeno per capitolo. L'uffizio di riscontro ne prenderebbe quindi atto, e darebbe ulteriore corso a quell'assetto di cassa. Adesso invece non meno di sei registrazioni occorrono per gli accennati mandati, e pel pagamento de'fitti e degli stipendi ed altre spese fisse, e di quelle di giustizia, con un ritardo eccessivo che incaglia l'amministrazione e danneggia i creditori dello Stato. Rispetto specialmente alle spese di giustizia avvi poi l'anomalia che gli agenti demaniali son responsabili de'pagamenti fatti a tenore di liquidazioni alle quali essi non presero alcuna parte.

Oltre ciò, il regolamento di contabilità essendo soverchiamente diffuso (conta 775 articoli), ne viene che i *contabili* difficilmente si dan ragione di tutti gli obblighi che esso impone loro; laonde nuove cagioni d'incertezze e di ritardi.

Un regolamento non deve che svolgere e illustrare la legge, e fissare le attinenze delle varie amministrazioni fra di loro o col pubblico. Il servizio interno delle amministrazioni deve essere soggetto di istruzioni speciali. Il regolamento per l'applicazione della legge di contabilità contiene invece tutte le istruzioni pel servizio interno delle tesorerie, e dà perfino le norme per legare e per munire di cartelli i sacchi del danaro.

Prima di chiudere questo cenno, non posso ristarmi dallo esprimere alcuni desideri che si collegano coll'argomento di questo capitolo.

I tesorieri non sono presso di noi autorizzati a ricevere danaro senza previo ordine. Occorse, a cagion d'esempio, più d'una volta che sendosi presentato ad una tesoreria il rappresentante di un municipio per versare le quote di canone del dazio di consumo governativo a norma di contratto, se le sia vedute rifiutare perchè il tesoriere non aveva ancora dalla soprastante autorità ricevuto il corrispondente avviso. Sta bene che niuna somma venga introitata definitivamente senza superiore assenso; ma nulla si oppone e tutto consiglia a stabilire che non respingasi il denaro che i debitori dello Stato arrecano alle tesorerie, — con ciò che in tali casi si rilasci una quietanza di deposito, che se n'informi subito l'autorità preposta, e che senza l'assenso di questa non si possa nè introitare definitivamente, nè restituire la somma ricevuta in deposito.

Dovrebbesi poi provvedere affinchè un severissimo sindacato si esercitasse sugli stampati che sono destinati a divenir titoli di rendita, dal momento che escono dalla fabbrica sino a quello in cui, muniti di tutti i prescritti contrassegni, vengono diramati alle direzioni del debito pubblico; la carta di questi stampati dovrebbe essere di fine artifizio e con segni segreti sfuggenti alle alterazioni dei male intenzionati; le firme da apporsi a tali effetti dovrebbero essere vergate da pochi, fatte conoscere alla corte dei conti ed a tutti gli uffizi di riscontro, non che a tutte le direzioni del debito pubblico.

I buoni del tesoro dovrebbero essere spiccati da bollettari severamente *controllati* e non da fogli volanti.

Gli economati dei beneficii vacanti non dovrebbero poter fare l'emissione di titoli di rendita, se prima non sia dal ministero delle finanze riconosciuto il loro credito.

Il personale infine dei commissariati di guerra e marina dovrebbe dipendere dal ministero delle finanze.

CAPITOLO IV.

Corte de' conti

---

§ 1.

Corti de'conti negli Stati italiani - Legge del 30 ottobre 1859 - Corte de'conti presso altre nazioni.

Brevi osservazioni avrò a fare sulla corte de'conti.

La legge del 14 di agosto 1862 aboli le corti dei conti di Napoli, Palermo, Firenze, Torino, sostituendovi la corte dei conti del regno d'Italia.

In altra sede parlo delle corti de'conti in quanto riunivano giurisdizione in materia di contenzioso amministrativo.

Nè le corti di Napoli e Palermo, nè quella di Firenze avevano riscontro preventivo.

A Napoli questo era delegato ad un ufficio speciale presso la tesoreria. Gli agenti rispondevano della regolarità delle spese fatte. Ad essi competeva poi il regresso contro gli ordinatori di pagamenti non conformi alle leggi ed al bilancio.

In Piemonte prima del 1859 vi erano due istituzioni distinte: il *controllo generale* a cui competeva il sindacato preventivo; e la camera dei conti.

L'esposizione sulla contabilità generale dà una precisa idea del sistema di sindacato che vigeva in Lombardia, dove fu poi applicata la legge emanata il 30 ottobre 1859, colla quale istituivasi la corte de'conti.

L'art. 8 di quella legge attribuiva alla nuova corte il *controllo* preventivo della contabilità dello Stato e la revisione con giurisdizione contenziosa dei conti che si debbono rendere dai pubblici *contabili*. Il breve tempo che la corte dei conti pel Piemonte e la Lombardia è durata mi dispensa dall'intrattenermene. Accennerò solo che il presidente ed i consiglieri vi erano inamovibili.

In Francia e nel Belgio esiste l' istituzione della corte dei conti; quella di Francia trae origine dal governo imperiale, quella del Belgio dal governo popolare anteriore all'innalzamento della dinastia ora regnante.

La legge del 1807, che istituì la corte dei conti di Francia, era inspirata dal concetto che il sindacato non portasse incaglio allo andamento dell'amministrazione, non avendo la corte neanche facoltà di richiedere dall'agente *contabile* la produzione di titoli giustificativi più copiosi di quelli che l'ordinatore dei pagamenti avesse prescritto di unire ai mandati delle spese. Sotto la ristorazione si stabilì che gli ordini di pagamento fossero corredati dai documenti giustificativi, rendendosi responsabile il *contabile* delle somme pagate; e venne confermato il principio dell'inamovibilità.

Nel Belgio la corte è composta di un presidente, di un vicepresidente e di alcuni consiglieri, ogni sei anni nominati fuori del parlamento dalla camera dei deputati, la quale ha sempre il diritto di revocarli. Alla corte compete il sindacato preventivo sugli ordini di pagamento (1).

(1) Vedi relazione 25 giugno 1862 della commissione della camera dei deputati intorno al progetto di legge modificato dal senato sull'istituzione della corte dei conti del regno d'Italia.

§ 2.

Corte dei conti del regno d'Italia - Sue attribuzioni - Osservazioni.

La corte dei conti del regno d'Italia fu istituita colla legge del 14 agosto 1862. I suoi presidenti e consiglieri non possono essere revocati, nè collocati d'ufficio in riposo, nè altrimenti allontanati se non per decreto reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice-presidenti del senato e della camera dei deputati.

La corte ha due principali uffici, uno generale, l'altro speciale.

Essa deve assicurarsi che i decreti reali ed altri atti soggetti al suo *visto* non siano contrari alle leggi e ai regolamenti.

È poi incaricata di vegliare all'adempimento delle disposizioni dei bilanci approvati dalle camere, quindi alla riscossione e al rendiconto delle pubbliche entrate, al regolare pagamento e al rendiconto delle pubbliche spese.

Ricusa il suo *visto* ai decreti reali, ai decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, agli atti di nomina o promozione degli impiegati, ai mandati di pagamento, tutte le volte che questi atti non sono da essa creduti regolari, salvo a *vidimarli con riserva* in caso di persistenza del governo dopo esame del consiglio dei ministri; verifica i conti dei ministri unendovi la sua deliberazione che viene presentata alla camera con una relazione sui *visti* apposti *con riserva*, sul procedimento delle varie amministrazioni, sulle riforme in proposito occorrenti; giudica con giurisdizione contenziosa dei conti degli agenti *contabili* si in danaro che in valori e in materie di proprietà dello Stato, salvo il ricorso per annullamento al consiglio di Stato o per rivocazione davanti alla corte stessa nei casi previsti dalla legge; prende nota e dà avviso ai ministri di tutte le

infrazioni alle leggi ed ai regolamenti dell'amministrazione che le occorre di rilevare nel compiere le sue incombenze.

Infine la corte de'conti, coll'opera di una sezione, liquida le pensioni e giudica a sezioni riunite in secondo grado nei casi di richiamo contro le fatte liquidazioni.

Da questi cenni ognuno vede quanta sia l'importanza della corte dei conti in un governo costituzionale.

Intantochè essa spinge e mantiene le amministrazioni dello Stato nelle vie della regolarità, è il principale indispensabile presidio alla responsabilità dei ministri. I quali uscendo per lo più dalle lotte della vita parlamentare, di rado hanno una intima conoscenza delle amministrazioni e dei regolamenti che le governano, e difficilmente sono a parte di tutte le leggi, cosa necessaria a far si che ad esse si coordini la svariatissima serie dei provvedimenti amministrativi.

Da questo lato la corte dei conti esercita quell'ufficio nel campo dell'azione, che, in quello della legislazione, abbiamo veduto appartenere, e che desideriamo maggiormente si estenda al consiglio di Stato.

Ma perchè questo supremo sindacato produca tutti i desiderati effetti, fa di mestieri che si mantenga in una sfera alta, e, a così esprimersi, direttiva, e che non si traduca in una discussione minuta, continua, accidentale, senza di che diventerebbe sorgente di incagli e di freni soverchi all'amministrazione, il cui andamento per essere efficace ha d'uopo di forza, di speditezza, di continuità. E un altro inconveniente gravissimo sarebbe il portato di tale ingerenza eccessiva. Accanto al potere responsabile verrebbe a stabilirsi un potere irresponsabile, il quale, col mettersi in luogo del primo, farebbe di necessità perdere all'azione amministrativa la costituzionale garanzia della responsabilità.

§ 3.

Sindacato preventivo - Sindacato posteriore - Pensioni.

Per le considerazioni più su esposte io non saprei ammettere il sindacato preventivo dei pagamenti.

Certo, anche nei decreti reali ed altri atti che dicemmo soggetti al *visto* della corte, è necessaria la maggiore speditezza. Per esempio il soverchio ritardo nella fornitura di una qualità di tabacco può interrompere la lavorazione in una manifattura. Nei decreti di nomina, siccome i *movimenti* non si fanno quasi mai per cuoprire qualche posto isolatamente, ma comprendono talvolta centinaia di individui, un'osservazione che si emetta per uno di questi arresta il *movimento* intiero, con danno di quei pubblici interessi a'quali è destinato a provvedere.

Ma dove il ritardo è di gran lunga più dannoso è propriamente nella materia dei pagamenti. Il pagamento delle spese si attiene strettamente al sistema dei mezzi di cui l'amministrazione ha incessante bisogno per adempiere al suo ufficio. Qui è dove la sua responsabilità si manifesta in tutta la sua pienezza, e qui pertanto sembra dover essere più ampia la sua libertà di azione.

Il sindacato preventivo ha il triplice inconveniente di ritardare l'andamento dell'amministrazione, di diminuire la responsabilità degli amministratori, e di rendere meno sicuro il sindacato posteriore, essendo evidente che l'ufficio sindacatore non è più del tutto libero di dichiarare non regolare nè ammissibile a scarico de'conti un mandato a cui abbia già prima apposto il suo *visto* e accordata senza riserva la registrazione.

Quanto agli inconvenienti che derivano dal ritardo, se sono già gravi presso l'amministrazione centrale diventano tanto

maggiori nelle provincie, quanto che le formalità da osservarsi sono colà più lunghe.

L'uffiziale da cui si emette il mandato deve spedirlo all'ufficio di riscontro che, nella più parte dei casi, non si trovi nella stessa sede ove è l'uffiziale. Le osservazioni in proposito sono a questo comunicate, e se le risposte di lui non sono credute soddisfacenti, l'ufficio di riscontro respinge i mandati e ne riferisce alla corte dei conti. Quando l'uffiziale delegato creda di insistere affinchè il mandato abbia corso, ne fa rapporto al ministro da cui ha ricevuta la delegazione. Se il ministro crede di aderire alla richiesta e la corte è di parere ugude a quello dell'ufficio di riscontro, allora occorre sottomettere la cosa al consiglio dei ministri, e ove la corte non sia paga delle spiegazioni date, ordina la registrazione *con riserva*; dopo di che il pagamento può aver luogo.

Da ciò ritardi, i quali ben sovente si prolungano per più mesi. I creditori dello Stato si trovano pregiudicati nella loro economia, arrestati nei loro affari. I fornitori poi computano questi ritardi nei prezzi a cui offrono le loro derrate, e in seguito intentano liti all'amministrazione per risarcimento degli interessi del danaro.

Adunque sarebbe di grande utilità che l'amministrazione potesse spedire mandati definitivi. Alla fine di ciascun mese potrebbe ordinarsi che i medesimi coi titoli giustificativi si producessero alla corte o agli uffici di riscontro, secondo i casi, per farne riconoscere la regolarità. Alla direzione generale del tesoro si trasmetterebbe poi una nota dei mandati spediti e trovati regolari, per iscrivere le somme a carico dei rispettivi capitoli di spesa.

E in questa sentenza mi adagio tanto più volentieri, quanto che l'amministrazione ha già dal regolamento di contabilità generale facoltà di spedire mandati definitivi per le spese di riscossione delle entrate dello Stato e di giustizia criminale, che si pagano dai *contabili* di riscossione delle entrate, e per

le anticipazioni di danaro per servizi da farsi a economia, per le competenze dell'esercito e dell'armata, delle guardie di sicurezza pubblica e di altri corpi congeneri.

Nè (sebbene a tale facoltà corrispondano spese, come vedesi, di molto rilievo) risulta che siano mai nati inconvenienti.

Mentre stimerei doversi sopprimere il sindacato preventivo, desidererei invece vedere accresciuto e meglio ordinato quello posteriore, massime nella parte che concerne le entrate. Per molti rami si può affermare che sorveglianza sulle entrate da parte della corte de'conti non vi è. Essa si limita a riconoscere la corrispondenza de'conti coi versamenti. Tutta la revisione anteriore è fatta dalle amministrazioni, che sono esse stesse soggette al sindacato. E notisi che non tutte le amministrazioni hanno una serie di impiegati *contabili* come l'amministrazione delle gabelle, di guisa che quelle che ne sono sprovviste dovendo contentarsi di revisioni straordinarie, queste non possono a meno di riuscire imperfette.

Dovrebbero pertanto venire concentrati presso gli uffici di riscontro tutti i registri e bollettari relativi alle riscossioni, e quivi dovrebbe farsene la revisione tanto per riconoscere la esatta applicazione dell'imposta, quanto la regolarità delle computazioni. Stabilita la concordanza degli spogli delle bolle e dei registri col *caricamento* datosi dai contabili, e la corrispondenza del debito coi versamenti e colle spese fatte, si avrebbe quel perfetto e completo sindacato che dev'essere suggello di ogni ben regolato ordinamento delle pubbliche amministrazioni.

APPENDICE AI DUE PRECEDENTI CAPITOLI

Progetto presentato dal ministro Sella per una nuova legge sulla contabilità generale dello Stato

Questi cenni sulla contabilità generale e sulla corte de'conti erano stesi quando dal ministro Sella venne presentato alla camera dei deputati un progetto di legge sulla contabilità generale dello Stato.

Tale progetto e la relazione da cui è preceduto fanno fede di un esame approfondito della questione. Il suo carattere predominante è una grande semplicità ed evidenza ottenuta mercè un grande accentramento nel movimento del pubblico danaro.

Darò un'idea di questo lavoro, in massima parte foggiato su quanto si pratica in Inghilterra.

Per scegliere una data in armonia coi tempi ne'quali il parlamento ha l'abitudine di tener le sue sedute, l'anno finanziario incomincia il 1° aprile e finisce il 31 marzo dell'anno successivo.

Tanto le entrate, come le spese, si distinguono in *permanenti*, *variabili* e *straordinarie*.

Nel mese di novembre di ciascun anno il ministro delle finanze presenta alla camera dei deputati in altrettanti progetti di legge il *preventivo* di quella parte dell'entrata e dell'uscita variabile e straordinaria che si può fin d'allora determinare.

È soltanto un mese dopo il principio dell'anno finanziario che il ministro delle finanze propone al parlamento il bilancio definitivo dell'entrata e dell'uscita.

Nel primo mese dell'*esercizio* si fa ragione di quanto sia rimasto a riscuotere e pagare dell'*esercizio* precedente.

Il bilancio definitivo comincia coi residui attivi e passivi dell'anno caduto.

Nel bilancio sono stanziate in appositi capitoli due somme (che possono chiamarsi di riserva), la prima per le spese obbligatorie e d'ordine, la seconda per ogni altra specie di spese.

Per le eventuali deficienze dei fondi si ricorre dal governo a questi due capitoli di riserva, a quello per le spese obbligatorie e d'ordine con decreto ministeriale, all'altro mediante decreto reale in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri. Entrambe queste specie di decreti sono da registrare alla corte dei conti, e devono pubblicarsi nella gazzetta ufficiale entro dieci giorni dalla registrazione.

Gli importi prelevati si aggiungono al capitolo in sussidio del quale seguì la prelevazione.

Occorrendo, dopo votato il bilancio, nuove spese, o spese le quali siano maggiori del relativo stanziamento e della prelevazione dal capitolo di riserva insieme addizionate, dovranno tali spese nuove o maggiori proporsi per legge, indicando i mezzi con cui sopperirvi.

Il progetto suppone che il servizio di tesoreria sia già affidato alla banca, giusta il regio decreto del 23 ottobre 1865, n° 2586, il quale, tra per lotta di privati interessi, tra per suscettibilità parlamentari, non potè ottenere la legislativa sanzione.

Nel proposto sistema vi sono due registri principali. Uno è presso il ministro della finanza e chiamasi conto generale del tesoro. L'altro è presso il pagatore generale dello Stato e lo chiameremo registro del pagatore generale.

Il primo registro nota da una parte tutti i danari effettivamente riscossi, dall'altra le somme per cui è data di dieci in dieci giorni facoltà al pagatore generale di ammettere pagamenti.

Il registro del pagatore si può ritenere diviso ugualmente in due parti. L'una chiamata conto crediti del pagatore generale,

e in essa si trascrivono le somme per le quali il pagatore generale riceve ogni dieci giorni dal ministro della finanza facoltà di spendere o di ammettere pagamenti. L'altra è chiamata conto pagamenti del pagatore generale, e vi si trascrivono i pagamenti realmente ammessi.

Ora ecco come opererebbe questo sistema.

I *contabili* versano il danaro alla banca e ne ritirano una ricevuta e un buono. La ricevuta tengono per sè, il buono mandano immediatamente al *contabile* generale presso la direzione generale da cui dipendono. Il *contabile* generale, raccolti tutti i buoni, fa un ordine di trascrizione della somma che questi buoni rappresentano nel conto generale del tesoro. In questo modo viene riempita la prima parte del primo registro, che è lo specchio dell'entrata. Il *contabile* generale tiene per ciascuno di detti *contabili* un conto delle riscossioni e de'versamenti, e presenta ogni trimestre il suo conto alla corte dei conti.

Veniamo alla spesa.

Ogni decade i diversi ministeri fanno il computo delle somme che prevedono possano venire in corso di pagamento durante la decade per ognuno dei capitoli del bilancio.

Il ministro delle finanze determina la somma della spesa per la decade nella seconda parte del registro *conto generale del tesoro*, e fa un *ordine di trascrizione* della somma stessa sul conto crediti del pagatore generale, vale a dire sulla prima parte del registro del pagatore generale. In tal modo viene riempita la seconda parte del primo registro e la prima del secondo. Gli ordini di trascrizione recano l'indicazione del capitolo di bilancio a cui l'erogazione si riferisce, e vengono registrati alla corte dei conti.

Resta a parlare dell'uscita effettiva del danaro. Questa si fa mediante ordine di trascrizione del pagatore generale dal suo *conto crediti* al suo *conto pagamenti*, vale a dire mediante inscrizione della somma da pagarsi sulla seconda parte del suo registro.

Presso ciascun ministero sono un liquidatore generale, un ufficiale *contabile* per la spedizione dei mandati ed un impie-

gato della corte dei conti che si assicura della regolarità del pagamento e della aggregazione al capitolo di bilancio sul quale deve seguire.

Ogni mandato è indirizzato al pagatore generale, e porta la firma del ministro e di detto ufficiale *contabile*, il quale ogni mese presenta alla corte dei conti il conto dei mandati coi documenti giustificativi.

Il pagatore generale provvede al pagamento dei mandati mediante ordine alla banca nel suo *conto pagamenti*, e ritira il mandato quietanzato per restituirlo al rispettivo ministero.

Riassumendo, il primo registro presenta la somma incassata e quella che di dieci in dieci giorni fu autorizzato il pagatore generale a lasciare spendere. Il secondo registro presenta quest'ultima somma e di giorno in giorno quella effettivamente spesa. Onde una situazione di cassa sempre in corrente.

Quanto alle spese fisse, a quelle di riscossione e di giustizia, esse possono essere anticipate dagli agenti che riscuotono le entrate sotto la responsabilità del rispettivo *contabile* generale. Al rimborso di queste spese si provvede entro un mese dalla data dei pagamenti.

Insomma il concetto di questo sistema, rispetto alle spese, è di accentrare le autorizzazioni delle uscite nella persona del ministro delle finanze e le disposizioni di pagamento in ciascun ministro per la rispettiva amministrazione.

Le altre parti del progetto sono meno osservabili.

Però il parere del consiglio di Stato nella materia dei contratti e nei casi in cui è obbligatorio non si richiede che una sola volta.

Gli ispettori delle varie amministrazioni rispondono dei valori per loro colpa perduti, e sono sottoposti anche essi alla giurisdizione della corte dei conti.

Altra innovazione è quella per cui è fatta al governo facoltà di richiedere che il provveditore di dati oggetti tenga sempre a disposizione del governo una certa quantità dei medesimi, od

abbia i mezzi per produrli. Ciò darà luogo a grandi economie, massime nell'amministrazione militare.

Io vidi con gioia questo progetto, notai con vera soddisfazione che in molte parti per diverse vie riuscivamo ai medesimi risultamenti, come, verbigrazia, all'abolizione del sindacato preventivo, alla soppressione delle direzioni del tesoro e all'accentramento dei conti.

Farò adesso qui alcune osservazioni, esporrò alcuni desideri.

Dev'essere in primo luogo ben inteso che il concentramento del danaro non è che figurativo, imperocchè non vedesi con quale utile esso dovesse da tutta la superficie affluire al centro per rimbalzare di qui nuovamente e diffondersi fino alla circonferenza, massime quando, come presso di noi avviene, la spesa dello Stato supera grandemente l'entrata.

Quanto è più semplice il proposto ordinamento, altrettanto più esatto essere deve il movimento delle diverse ruote che ad esso cooperano. La negligenza, l'inettitudine, la rilassatezza di uno o pochi *contabili* può essere causa di perturbamenti funesti. Ad eguali conseguenze può condurre un difetto di puntualità negli impiegati presso i diversi ministeri. Fa pertanto di mestieri che in tutte le amministrazioni finanziarie sia posto il massimo studio, per formare un corpo di agenti della riscossione per istruzione, per moralità e attitudine fisica all'altezza del loro mandato; che presso i diversi ministeri la scelta delle persone incaricate di cose *contabili* sia fatta in modo che esse siano in grado di ben comprendere la parte che è loro delegata, e infine che così negli uffici centrali, come nei provinciali, non abbia a trovarsi in difetto la forza operante, avvegnachè in tal caso nessuna cura o studio potrebbe impedire il naufragio della legge.

La liquidazione delle spese di un'amministrazione suppone ed esige una conoscenza intera degli svariatissimi bisogni di essa, e tale conoscenza non possiede bene di ordinario chi non ci vive dentro e non prende parte e tien dietro costantemente

al suo andamento. Perciò io penso che in quei ministeri che sono divisi in direzioni generali, un liquidatore speciale presso ogni direzione generale debba trovarsi.

Per mantenere l'unità di indirizzo e far sempre consuonare i provvedimenti *contabili* con quelli che alla amministrazione propriamente detta si attengono, sarà necessario dichiarare esplicitamente che il *contabile* generale non avrà facoltà di esercitare direttamente il potere disciplinare sugli agenti di riscossione dalla rispettiva amministrazione dipendenti, ma dovrà all'uopo fare le occorrenti proposte al direttore generale.

La divisione in decadi per far conoscere da ogni ministero i bisogni della decade a quello delle finanze, e perchè si aprano da questo i crediti al pagatore generale è troppo limitata, nè presenta un' utilità corrispondente. Per soverchio amore di avere i conti *al corrente* non si deve recar intralcio agli ordinari incombenti. D'altra parte lo stato di cassa dipende non dagli impegni della decade, ma dai pagamenti, e io tengo per fermo che sia opportuno di stabilire tale divisione per periodi mensili, come avviene presso altri Stati.

L'art. 20 del progetto prescriverebbe che nella legge del bilancio di ogni anno fossero indicati i casi nei quali l'ordine di trascrizione al conto crediti del pagatore generale, per avere il *visto* della corte dei conti, dovesse essere accompagnato dai documenti giustificativi della spesa per provvedere alla quale l'erogazione viene chiesta. Ora non troverei ammissibile che la camera, la quale per la natura del regime costituzionale è nella necessità di spendere già troppo tempo nella discussione del bilancio, dovesse scendere ogni anno a lunghi e tediosi dibattimenti in questioni minutissime che non possono essere argomento di un' annuale deliberazione. Se si reputa per qualche speciale categoria di spese di prescrivere che gli ordini di trascrizione siano corredati dai documenti giustificativi, reputerei che meglio convenga stabilirlo in modo generale nella legge di contabilità.

Oltre i pagamenti che possono anticipare i *contabili* incaricati della riscossione delle entrate in conto spese fisse, di riscossione e di giustizia criminale, è necessario che siano aperti dei crediti presso la banca ai capi delle amministrazioni provinciali o compartimentali per far fronte ad altre infinite e minute spese, giacchè senza un siffatto temperamento il numero dei mandati che affluirebbero alla firma del ministro sarebbe veramente *multorum camellorum pondus*.

L'art. 26 stabilisce che i mandati di anticipazione per le spese da farsi a economia non possano riferirsi a somme maggiori di lire 30,000. Ma mentre questo limite è soverchiamente ristretto per alcune qualità di spese, esso include la facoltà nel governo di far anticipare in totalità quelle inferiori a tal somma. Parmi pertanto che convenga dire che l'anticipazione non possa mai eccedere i due terzi dell'opera compiuta.

Relativamente ai contratti ho già in altro luogo accennato, e giova qui ripeterlo, che il sistema dell'asta pubblica è ottimo quando per una data spesa o per una data fornitura sono molti gli offerenti, e che può essere dannoso quando questi invece sono pochi. Reputerei pertanto che la legge di contabilità generale dello Stato dovesse lasciare facoltà al ministro, ogni qual volta lo creda utile alla finanza pubblica, di stringere contratti a trattativa privata sotto la sua responsabilità e ottenuto il voto favorevole del consiglio di Stato quando trattisi di somma per la quale il parere di esso consiglio sia dalla legge prescritto.

All'art. 29 § 1 è detto che possono stipularsi contratti a partiti privati senza formalità di incanti, quando si tratta di entrata o di spesa che non superi lire 10,000, ovvero la entrata e la spesa non superi lire 1,000 e lo Stato non resti obbligato oltre sei anni. In questo secondo caso per stare alle proporzioni di prima conviene portare il limite almeno a lire 1,500, poichè altrimenti la somma delle diverse annualità non raggiunge la cifra delle accordate lire 10,000.

Fra i contratti pei quali è ammessa la trattativa privata non

sono annoverati quelli d'affitto e pigioni passive, per cui vale anche per questi il limite del paragrafo ora citato. Ma è chiaro che non si può procedere per via d'incanto nemmeno quando trattasi di spesa eccedente quei limiti, imperocchè le condizioni per l'affitto possono non verificarsi e ordinariamente non si verificano che per un dato locale e in un determinato punto, onde il concorso riesce impossibile.

Se venisse adottato l'obbligo portato dall'art. 40 di stabilire con decreti reali, previo il parere del consiglio di Stato, le norme da osservarsi per l'esecuzione dei servizi ad economia, molto lavoro verrebbe agli uffici e un grave intralcio all'amministrazione, e tutto ciò per una miriade di contratti di minima importanza, perchè per quelli di qualche entità corre già l'obbligo di sentire il voto del consiglio di Stato.

La somma poi oltre la quale occorre il parere del consiglio di Stato pei servizi ad economia nei casi speciali non preveduti da regolamento dovrebbe da lire 4,000, come è fissata dagli altri due paragrafi dello stesso articolo, elevarsi a lire 10,000.

Finalmente non occorre stabilire per legge, come vorrebbe l'art. 43, quali sono gli agenti che debbono prestare cauzione. Responsabile del buon andamento dell'amministrazione è il potere esecutivo. In esso quindi l'obbligo e il diritto di determinare quali agenti e in che misura debbano prestare cauzione a guarentigia appunto di quelle somme di cui sono chiamati a rispondere.

Ma queste che io espongo non sono che semplici osservazioni. I risultamenti pratici di una legge che si presenta con tanta concisione di forme, con una sintesi così corretta e lucida come il progetto di cui teniamo discorso, dipenderanno principalmente da un buon regolamento. Fa di mestieri che questo sia non diffuso come quello attualmente in vigore, ma tale che nondimeno provvegga a tutte le esigenze del servizio, e sappia tradurre l'ideale semplice della legge nel campo concreto e perciò vario e molteplice dei fatti.

CAPITOLO V.

Gli impiegati

---

§ 1.

Gl'impiegati nell'ordinamento sociale - Gl'impiegati nel periodo delle rivoluzioni.

Il ceto degl'impiegati è una delle molle più potenti della gran macchina dello Stato, anzi oseremo dire la molla maestra, perchè senza la loro opera non sarebbe possibile governo, mentre poi senza questo la società cesserebbe di essere.

Sono gl'impiegati che costituiscono quell'ente che si chiama amministrazione, nella quale s'incarna l'idea del potere esecutivo; sono gl'impiegati che nel ramo giudiziario giudicano del tuo e del mio, e decretano quelle sanzioni penali, senza delle quali la legge sarebbe una voce inane, un principio astratto, inetto ad arrestare la mano del ladro ed a far cadere il pugnale da quella del sicario.

La classe degl'impiegati non deve però degenerare in casta o classe privilegiata, la quale diventi strumento cieco del potere o ad esso si imponga.

In un tempo, che giova credere trascorso per sempre, i governi sentivano la necessità di appoggiarsi a uno o più ordini di cittadini. I conquistatori e i sovrani assoluti cercarono di farsi forti del partito militare. I pretoriani di Roma, gli strelizzi degli czar, i giannizzeri dei sultani furono strumento di

despotismo; altri governi cercarono forze nella nobiltà e così sorse l'arroganza dei baroni del medio evo, dei signori del cerchiolino a Firenze, dell'oligarchia della repubblica veneta. Il governo teocratico degli Ebrei, quello di Maometto, la potenza dei califfi, quella della casta sacerdotale egiziana coi quarantadue giudici che pronunziavano la sentenza al re morto, quella di Roma cristiana provano in modo eloquente il grande influsso esercitato da coloro che annunciavano di tenere nelle proprie mani i destini di due vite. E se per sì lungo volger di tempo l'inquisizione potè profferir sentenze e accendere roghi, e' fu soltanto perchè i governi riguardavano quell' istituzione come un sostegno necessario alla propria conservazione.

Ma nelle nazioni dotate di libero reggimento a nessuna casta può appoggiarsi il governo. Lo stesso esercito che, scudo e lancia del paese, ne tutela l'indipendenza, ne mantiene l'ordine e la tranquillità, non può convertirsi in istrumento d'oppressione nelle mani del potere, nè gettare il peso della sua spada nella bilancia per costringere la volontà del popolo.

Ora, posto ciò, quali mezzi ha il governo per soddisfare i legittimi desideri della nazione e per tradurre in atto le deliberazioni dei suoi rappresentanti, per contenere le intemperanze degli eccessivi, sventare gli artifizi dei tristi, punire i malvagi o renderli innocui, e per convincere gli amministrati che fa il bene o almeno tenta di farlo?

Il governo non ha altri mezzi fuor quelli della parola, della stampa, degli impiegati.

Però la viva voce e la stampa potranno bensì dare schiarimenti, dissipar errori, pingere al vero le cose: ma questa non è mai che esposizione, non è azione; l'azione non è e non può essere confidata che agli impiegati. Così è evidente che quanto più gli impiegati avranno la fiducia della nazione, tanto più sarà forte, rispettato ed amato il governo, in cui nome e col mandato del quale agiscono; come l'opposto avverrebbe nella contraria ipotesi.

Una delle opere più memorabili dell'assemblea costituente in Francia quella si fu di dare un ordinamento forte e compatto all'amministrazione. Si direbbe che uno di quegli intuiti in virtù dei quali quel corpo politico fece percorrere in pochi anni al mondo civile il cammino di secoli, lo avvertiva che la Francia andava incontro ad uno di quegli sconvolgimenti che trasformano nelle sue più intime compagini la società, e che a far emergere l'ordine da quella lotta titanica era mestieri assodare su basi incrollabili un potente ordinamento d'impiegati. E così fu fatto. Così l'amministrazione francese attraversò i marosi della rivoluzione e la grande epopea del primo impero, e fu l'appoggio più saldo della nazione. Da quella amministrazione seppe il vincitore delle Piramidi attinger sempre nuove forze per compiere l'alto ufficio che la provvidenza gli aveva assegnato. Tutti i grandi uomini che in Francia salirono al potere, tutti i governi che vi si succedettero, rispettarono e protessero una istituzione nella quale vedevano essere la condizione indispensabile della loro forza e della conservazione della società. L'ordinamento degli impiegati in Francia è, con ben poche variazioni, quale l'assemblea costituente l'immaginò e pose in atto.

Possiamo noi vantarci in Italia di un'eguale condizione di cose? Non ancora. Pur troppo la stampa ebbe già a gridare contro la *burocrazia*, chiamandola loglio che isteriliva il buon grano, pianta parassita che si alimentava de' succhi delle piante buone. Nelle aule del parlamento s'intesero oratori che non si peritarono di apostrofare i ministri affinchè gettassero al mare questa inutile zavorra; e vi fu perfino chi, quantunque nel fatto siasi mostrato amico degl'impiegati, in un impeto di facondia demostenica paragonò gl'impiegati alla invasione del proletariato lacero e tinto di sangue. Ma questi attacchi contro un ordine intero di cittadini erano essi fondati sul vero, e quali furono le conseguenze di così aspri giudizi?

La storia lo dirà per noi.

Quando nel 1859 e nel 1860 si sfasciarono in Italia i troni

dei principi che astiata aveano l'idea nazionale, tutti i pubblici uffizi erano occupati, nè vi era esuberanza di persone, se vogliamo far eccezione per la città di Napoli, dove i quadri organici per sè modesti erano a dismisura ingrossati da una nube di *fuori pianta*, di *quarte piazze*, d'impiegati *al seguito*, di *soprannumeri* e d'altri tali, che trovavano più dolce cosa lo starsene inattivi e cumulare almeno nominalmente vari offici sotto quel mite cielo, piuttosto che condurre una vita stentata in luoghi inospiti, in provincie ad arte segregate dall'Europa civile.

Venne la rivoluzione; ma fu politica, non sociale; e perciò lasciò viver tutti, non volle al trionfale suo carro veder attaccati gli schiavi, domò i superbi, perdonò a' vinti. Da ciò, poche destituzioni, molte aspettative e disponibilità; e nel tempo stesso, la creazione d'una nuova falange d'impiegati, premio di patimenti politici, incoraggiamento agli amici, arma di partito.

E rapidi si succedevano i cambiamenti dei depositari del potere. E ai ministri che si ritiravano o si dimettevano altri ministri sottentravano formando nuove sovrapposizioni di impiegati, tanto che per un solo posto si vedeva talvolta un titolare in esercizio e cinque o sei titolari in disponibilità, i quali pur fruivano per pochi mesi di prestati servigi l'intiero stipendio annesso all'impiego da cui erano stati allontanati.

Così di enormi spese veniva sovraccaricato il capitolo del bilancio per le pensioni, e l'altro delle aspettative e delle disponibilità.

Nè questo era tutto. Moltissimi impiegati erano stati collocati in posti anche importanti senza gli studi preparatorii, senza pratica acquisita, senza l'attitudine necessaria all'ufficio, onde il servizio zoppicava e il pubblico che già deplorava quelle miriadi di funzionari doveva pur deplorarne l'insipienza e il mal garbo.

Tale la genesi della disistima in cui caddero gl'impiegati; ma gli attacchi allo intero ceto non erano giusti, perchè confondevano i buoni ed i cattivi, gli studiosi e gli incolti, gli operosi e gli infingardi. Nè i rimproveri dovevano essere tanto rivolti a coloro a cui furono conferiti gl' impieghi, come a chi imprudentemente li conferì.

§ 2.

Epurazioni - Requisiti degl' impiegati - Onestà, attitudini, promozioni, anzianità, merito.

A riparare allo sconcio vennero fatte delle epurazioni, ma non in tutti i rami, nè complete; e furono promulgate le leggi sui cumuli, sulle aspettative, sulle disponibilità, sui permessi d'assenza, sulle pensioni. Con quelle disposizioni si cercò di rendere impossibile il ritorno agli antichi abusi, e di far sì che gli impiegati in disponibilità andassero sempre scemando, mentre poi d' altra parte i quadri delle varie amministrazioni, restrignendosi ogni dì più, assottigliano il numero degli agenti del governo. Per fermo gl' impiegati non devono essere più abbondanti di quanto lo richiegga l'opera che son chiamati a compiere, ma bisogna nel tempo stesso dare agli uffizi il sussidio necessario di forze operanti, poichè la mal' aria, le malattie, le morti, i trasferimenti, le pensioni, le dispense, non lasciano mai intero il numero degli impiegati; e gli uffizi che ne difettano sono simili a quella ruota della macchina, la quale, più non girando regolarmente, porta una perturbazione in tutto il sistema in cui è ingranata: gli affari arretrati ne provocano altri, le contabilità si intralciano, il sindacato non può più operarsi con sicurezza, e chi è corrotto pesca agevolmente nelle acque torbide. La prima condizione pertanto d' un ben inteso ordinamento di impiegati è che il loro numero e i

loro gradi sieno appropriati al lavoro che debbono disimpegnare.

L'onestà deve essere il precipuo requisito dell' impiegato, e intendiamo dire tanto la probità specchiata nel maneggio del danaro, nella trattazione degli affari, nel proferimento de' giudizi, nelle informazioni, e ne' rapporti fra impiegati e governo, fra impiegati e cittadini, quanto l'onestà politica. Non crediamo che, dopo sei anni dacchè l'Italia si costituì, sia cosa giusta e politica scrutare quali sieno state le propensioni e i sentimenti politici degli attuali impiegati: una disamina di tal fatta sarebbe appena stata tollerabile al momento in cui i vari Stati italiani ebbero ad annettersi alla corona sabauda. Adesso siffatta inquisizione contro chi onestamente adempì anche in altri tempi il proprio mandato sarebbe ingiustificabile, e tanto più che anche i più ardenti patrioti, a seconda dello alternarsi delle politiche vicende, dovettero spesso conformare i loro atti ad una condizione di cose che non era in poter loro di subito mutare. Quando il primo Napoleone fondò il regno d'Italia volle l'obblio de' passati avvenimenti, accolse tutti coloro che intendevano seguire e dividere le sorti del suo governo, minacciò solo chi osasse mancare alla data fede. Così debb'essere anche per noi: a eguali titoli meritano la preferenza quelli che soldati dell'italiana indipendenza per quella patirono, ma nessun ostracismo può essere pronunziato contro coloro che, quantunque abbiano servito il loro paese quand'era diviso, fatta adesione al libero italiano reggimento, adempiono lealmente ai loro doveri.

Il secondo requisito dell' impiegato debb'essere l'attitudine a bene disimpegnare il proprio officio; quindi studi preparatorii, esami, tirocinio: il governo non deve accogliere fra i propri agenti chi non abbia dato saggio di quella coltura teorica, di quella abilità pratica, che sono richieste a compiere debitamente gli uffici collegati all'impiego assunto. Abbiamo già veduto come per le direzioni delle gabelle gl'impiegati siano

stati distinti in tre categorie, cioè di concetto, di contabilità, e d'ordine; e come appositi studi ed appositi esami siano stati prescritti per coloro che mirano a collocarsi in esse. Ed appositi esami furono ordinati anche per poter ottenere la nomina d'ispettore e sotto-ispettore, quella di veditore (classificatore delle merci) nelle dogane; mentre studi speciali si richieggono da que'giovani che aspireranno ai maggiori posti tecnici nelle manifatture de'tabacchi. In una ben regolata amministrazione l'uomo deve esser fatto per l'impiego, non l'impiego per l'uomo, perchè gli uffizi non sono istituiti per conferire un sussidio ad alcuni cittadini, sì bene per accudire a funzioni necessarie in una società bene costituita.

Ma l'onestà e l'attitudine non bastano nell'impiegato, se queste non sono associate allo amore pel lavoro. L'impiegato inerte, svogliato manca al suo cômpito, pregiudica il buon concetto del governo, danneggia gl'interessi dei cittadini che hanno contatto con l'amministrazione. Sia dunque a preferenza promosso, sia straordinariamente premiato l'impiegato che si distingue per alacrità di servizio; e sia negletto o dispensato quello che converte il suo uffizio in una *sine cura*.

L'anzianità non vuol tenersi in conto che a titoli pari di merito e di opere; e solo quando vi siano in un ordine d'impieghi varie classi di stipendio, il passaggio dall'una all'altra classe potrebbe esser equamente concesso alla sola maggior anzianità. Un diverso principio renderebbe nulla l'azione degli impiegati. In effetto, se non il merito e le opere, ma soltanto gli anni dovessero essere il titolo alla promozione, qual impulso avrebbe un impiegato per distinguersi sopra gli altri? Una generale apatia si insinuerebbe a poco a poco in tutta la famiglia dei pubblici funzionari. Quando invece il governo con giusta bilancia dispensa premi o promozioni ai benemerenti ed abbandona gl'ignavi, l'amor proprio e l'interesse, queste due potentissime molle dell'umana attività, congiunte all'amore del proprio

paese, faranno sorgere un corpo di impiegati che onorerà l'Italia.

§ 3.

Legge sullo stato degl'impiegati - Stipendi - Cumuli - Disponibilità e aspettative - Missioni e traslocazioni.

Da noi però la classe degl'impiegati manca ancora d'una legge nella quale sieno iscritti i doveri e i diritti comuni. Non esistono se non regolamenti speciali per le diverse amministrazioni (quella p. e. delle gabelle ne è fornita): ma questi regolamenti, formati con criteri e sotto punti di vista diversi, non possono costituire la vera *carta* degl'impiegati.

Attualmente vari sono, secondo le varie amministrazioni, i titoli e gli stipendi, la gerarchia, il metodo di conferimento dei posti, il sistema punitivo disciplinare. Per una trasgressione identica nel carattere e nelle circostanze, si applica in un'amministrazione la destituzione, in un'altra la dispensa, in una terza la degradazione, o la semplice sospensione dall'impiego, ecc.

Troppo lungo sarebbe lo enumerare tutte le disposizioni che un tale regolamento dovrebbe svolgere. Ma esso non basterebbe ancora a fornire allo Stato un ceto preclaro d'impiegati; occorre che la mercede dell'opera sia tale da permetter loro di vivere onestamente, e che non sia in proporzione troppo inferiore a quella che le carriere non governative offrono ai propri adepti. Un confronto fra gl'impiegati del regno italiano e quelli delle altre nazioni civili d'Europa ci mostra che gli ordini inferiori rispetto agli stipendi non sono svantaggiati, ma che invece gli ordini superiori ricevono tra la metà ed il terzo di quanto è retribuito dagli altri governi e dalle industrie private. Da ciò deriva che gl'ingegni più svegliati disertano la carriera governativa, che intorno ai ministri si fa il vuoto, che a riem-

pirlo si ricorre ad uomini politici col doppio danno di precludere il corso normale ai figli della *burocrazia*, di affidar posti amministrativi influenti a personaggi che furono educati in tutt'altre scuole e le cui teorie non sempre consuonano colla realtà delle cose, e che taluno comincia a riguardare la deputazione (il più luminoso dei mandati che la nazione possa affidare) come l'avviamento ad elevati posti burocratici.

Anche alcune delle leggi che abbiamo più su citate hanno molta influenza sull'ordinamento degl'impiegati. Quella sui cumuli del 19 luglio 1862, riparò ad un gravissimo inconveniente. Eranvi, specialmente nelle provincie meridionali, individui che associavano tre, quattro, cinque impieghi, e ne percepivano i relativi stipendi. Era giusta cosa far cessare questo abuso, questo favoritismo, questa finzione; però la legge si spinse un po'troppo oltre quando proibì, a chi avea goduto d'uno stipendio legittimo soppresso per variazione di piante, di ritornare a goderlo, se richiamato in attività, considerando il di più quale cumulo (art. 7).

Il cumulo andava inteso nel senso di due o più offici congiunti con due o più stipendi, e non già d'uno stipendio e d'un accessorio di stipendio che ragguagliasse la differenza risultante dal maggiore stipendio anteriormente goduto, e cessato senza colpa dell'impiegato. Ora invece, non potendosi ripianare questa differenza, e dovendosi per la legge sulla disponibilità conferire ai disponibili uno stipendio non minore di quello prima goduto, ne deriva che nella disparità degli stipendi non potendosi ben sovente ottemperare a questa condizione, il disponibile non può essere rimesso in attività di servizio, e per non fargli subire la perdita p. e. del 5 per 100, rimane condannato a languire ozioso colla metà e perfino col terzo del primitivo onorario.

Per far cessare tale incongruenza basterebbe dichiarare che il disponibile rimesso in attività di servizio può fruire della differenza fra i due stipendi superiormente discorsi, od almeno che

non sia tolto conferire al disponibile uno stipendio alquanto inferiore a quello anteriormente goduto.

La legge sui cumuli provvidamente ammise alcune eccezioni pe' minori stipendi, per le minori pensioni, e per alcuni offici, specialmente se inerenti al pubblico insegnamento, per le medaglie di presenza, per gli assegnamenti di spese d'uffizio, di trasferimento, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio, pe' supplementi di stipendio, o soprassoldi ai militari di terra e di mare, ecc., per le prestazioni di viveri, per gli assegnamenti sopra gli ordini cavallereschi, per le medaglie al valore militare, pe' membri degli istituti scientifici e letterari del regno, pe' religiosi di ordini soppressi. Così pure alcune disposizioni transitorie temperarono alquanto il rigore della legge; ma discorrendone i particolari sembra che quelle eccezioni avrebbero potuto essere ampliate e che si sarebbe potuto rendere omaggio alla equità senza togliere alla legge stessa l'efficacia delle sue giuste disposizioni.

La legge delle disponibilità degli 11 d'ottobre 1863 è nel concetto come nel fatto una legge di transizione. Già facemmo parola delle varie falangi d'impiegati in aspettativa ed in disponibilità che pesavano sulla amministrazione. La sola direzione generale delle gabelle nel 1863 dopo l'ordinamento delle direzioni e ispezioni, delle dogane e delle guardie doganali ne aveva 890; compiuto l'ordinamento delle privative questo numero era sceso a 597. Era impossibile che il governo adoperasse tutta questa gente, tra cui, se vi era un certo numero di buoni messi da parte o per soppressioni d'uffizi o per qualche passioncella politica o rimossi dalla attività per far luogo ad amici politici, una gran parte componevasi d'individui, i quali per ottusità di mente, per mancanza di coltura (parecchi fra essi erano analfabeti o quasi), per età avanzata (ve n'erano di ottuagenari), per sentimenti pertinacemente ostili al nuovo ordine di cose, per dubbia onestà, toglievano la speranza di poter dare opera intelligente, alacre, esemplare. Fu dunque savio consi-

glio di stabilire che fossero dopo un anno dalla data della legge ridotti alla metà od al terzo di soldo, secondochè contavano più o meno di dieci anni di servizio, prefiggendo loro un biennio per provvedersi altrimenti, e che trascorso quello senza che avessero potuto esser chiamati ad un impiego, non sarebbe più in loro stata riconosciuta la qualità di funzionari dello Stato, salvo il diritto che potesse loro competere alla pensione di riposo o ad una indennità. E affinchè questa dolorosa ma necessaria disposizione non venisse a colpire i buoni e i mediocri che facevano parte di quel lungo stuolo, fu parimente provvida misura quella di obbligare l'amministrazione a conferire ai disponibili una parte de'posti che si sarebbero resi vacanti.

Se non che, la proporzione di due posti sopra tre da darsi ai disponibili a tutto il 1868, e di uno sopra due in seguito (articoli 18 e 10 della legge), fu veramente eccessiva, anzi oseremo dire assurda. Ove altrimenti non si provvedesse, lo scopo degli ordinamenti organici sarebbe deluso, e le nomine sotto l'aspetto dei bisogni della amministrazione sarebbero in molti casi derisorie. In effetto, salvo le eccezioni onorevoli sopra accennate, la gran massa de'disponibili rimasta dopo operati gli ultimi ordinamenti rappresenta soltanto il prodotto negativo della epurazione.

Ora eliminare oggi per richiamar domani, più che l'inutile lavoro di Penelope, più che un assurdo, sarebbe un perpetuare il guasto nella amministrazione. Nessuna economia sarebbe più ruinosa di questa; perchè, mentre la nuova legislazione tende con assiduo studio a spigner l'Italia al sollecito raggiungimento dei suoi splendidi destini, il governo sarebbe costretto a servirsi per l'attuazione di quelle leggi, di impiegati vecchi, senza criterio, e ben poco teneri dell'italiano risorgimento.

Abbiano obbligo i ministri di preferire, pei posti a cui sono adatti, i disponibili onesti, capaci, laboriosi; nella concorrenza di queste doti, la preferenza de'disponibili a nuovi impiegati

non solo è opera lodevole, ma doverosa; ma quest'obbligo sia morale e non numerico, poichè nella contraria ipotesi si contraddirebbe al principio che « gl'impiegati si destinano ai posti, e non i posti si creano per gli impiegati ».

A cose nuove, uomini nuovi. È vero che alcuni uomini vecchi sono atti a cose nuovissime, — ma questa è eccezione, non regola. Ora, adoperare quegli strumenti di governi caduti che vennero rifiutati ripetutamente, perchè o insipienti, o fiacchi, o corrotti, od ostili, e far di questi le nuove schiere degl'impiegati italiani, sarebbe pernicioso errore.

L'Italia ha bisogno d'una amministrazione illuminata, sciolta, vivace; ma per ciò è necessario rinsanguarla con elementi nuovi, con que'giovani che cresciuti al soffio animatore delle libere istituzioni, al concetto dell'unità della patria comune, porteranno nel campo burocratico quello stesso amor patrio che spingevali giovanetti sui campi ove si decidevano i destini della nazione.

Così si avrà ne'volontari la nuova generazione piena di vigore degli impiegati italiani, una schiera abbastanza numerosa che presta per un certo tempo gratuitamente i suoi servigi, ma che se si scorgesse troppo lungamente negletta, rivolgerebbe altrove le vele; e l'amministrazione deserta vedrebbe da lei partirsi quelle intelligenze che non avrebbe saputo tenere vincolate sotto le sue bandiere.

Altra disposizione impacciante della legge è quella che proibisce di conferire ad altri il posto pel quale si fosse accordata a taluno l'aspettativa. Da ciò la conseguenza, che, essendo gli ordinamenti organici misurati allo stretto bisogno, il ministero non può prevalersi della facoltà di concedere l'aspettativa, poichè altrimenti gli mancherebbero le forze operanti; il posto di chi ottiene l'accennata temporaria quiescenza dovrebbe potersi surrogare, e il collocato in aspettativa non dovrebbe aver diritto a conseguire un posto di attività corrispondente a quello

che prima occupava, se non quando il medesimo si facesse, cessata l'aspettativa, vacante.

Sarebbe stato anche opportuno il dichiarare che l'impiegato aggravato di malattia comprovata e che continua a risiedere nel luogo del suo uffizio, non abbia bisogno del permesso amministrativo per continuare a curare la sua salute; in tali casi non v'è arbitrio, — è la natura che impone l'assenza dall'uffizio. Ma se la malattia continuasse oltre un semestre, allora dovrebbe l'amministrazione pronunziarne l'aspettativa o la dispensa dal servizio, secondo che l'infermità si presentasse curabile o no.

Il decreto del 14 settembre 1862 stabilisce per gli impiegati che vanno in giro d'ufficio un'indennità cosi esigua, che nella maggior parte de'casi essi ritornano lesi nelle loro finanze. L'indennità varia da lire 5 a lire 18 al giorno, durante il primo mese, e pe'mesi successivi il ministro può sopprimerla o stabilirla in minore proporzione. Da ciò avviene che le amministrazioni per non recar pregiudizio agl'impiegati debbono andar molto guardinghe nell'ordinare giri d'ufficio, anche quando ve ne sarebbe urgente bisogno. Pei giri dei volontari, i quali non hanno stipendio, il decreto non provvede.

I compensi per le spese di traslocazione sono nel decreto reale del 24 maggio 1863 determinati nella misura seguente:

Pei primi 100 kilometri, niente. Per ciascun kilometro oltre i 100, e sino a 200:

sulle ferrovie	lire	0.	16
sui piroscafi	»	0.	25
sulle vie ordinarie . . .	»	0.	30

E per ciascun kilometro oltre i primi 200:

sulle ferrovie	lire	0.	11
sui piroscafi	»	0.	15
sulle vie ordinarie . . .	»	0.	25

Un egual compenso è dato anche per la moglie, e per ciascuno de' figli in età superiore agli anni tre. Se la traslocazione si fa con promozione e aumento di stipendio, e il nuovo stipendio sia superiore a lire 3,000, nulla è dato.

Così ne'giri d'ufficio, come nelle traslocazioni, nessuna indennità viene concessa pel trasporto del bagaglio e de'mobili e per andare o per ritornare dalle stazioni delle ferrovie, da'piroscafi. La traslocazione dell'impiegato è, a tali condizioni, un vero economico dissesto. Se a tutto ciò si aggiunge che a carico dello stipendio vi è una ritenuta speciale che dall'uno per cento varia, secondo l'entità di esso, fino al sedici per cento, e che vi è inoltre la tassa sulla ricchezza mobile, si vede che l'impiegato che non ha sostanze proprie, sia che si trovi negli ordini inferiori, come ne'superiori, questo impiegato, di cui taluno sembra talvolta invidiare la sorte, è in preda alle privazioni economiche.

§ 4.

Leggi sulle pensioni negli Stati italiani - Legge sulle pensioni nel regno d'Italia - Suoi pregi e difetti.

Grande influsso sulla sorte degl'impiegati esercita la legge delle pensioni. Ognuno dei sette Stati, che ora compongono il regno italiano, aveva prima dell'annessione il suo particolare sistema di pensioni.

Antiche provincie — Il trattamento di riposo degli impiegati e delle loro vedove era regolato da leggi speciali secondo che gli impiegati appartenevano all'amministrazione centrale o provinciale.

Per gli impiegati dell'amministrazione centrale era applicabile il regio brevetto del 21 febbraio 1835, estensibile anche agli impiegati giudiziari, carcerari ed agli altri non tassativa-

mente contemplati dalle leggi sui funzionari dell'amministrazione provinciale. Per tale regio brevetto, dopo 25 anni di servizio si accordava una pensione in ragione di quella fissata per gli anni 30, colla deduzione del due e mezzo per cento per ciascuno degli anni che mancavano a compiere i 30 anni. Dopo 30 anni la pensione era eguale a tre quarti dello stipendio medio delle ultime tre annate, se questo era inferiore a lire 2,000; per la somma superiore a lire 2,000 sino a lire 8,000 la pensione era eguale alla metà dello stipendio medio; per la somma dalle lire 8,000 alle 24,000 era eguale a un quarto. Dagli anni 30 fino ai 40 la pensione aumentava del due e mezzo per cento ogni anno. Agli impiegati che aveano 40 anni di servizio spettava il massimo della pensione di riposo, cioè la pensione ordinaria accresciuta di un quarto. Per le pensioni al di sotto di lire 5,000 il massimo potea essere dell'intiero assegnamento. Per una successiva disposizione il massimo dell'assegno di riposo non potea eccedere le lire 8,000. Il servizio utile si calcolava giorno per giorno.

La vedova di un impiegato potea conseguire pensione quando concorrevano le seguenti condizioni:

1. Che l'impiegato avesse un servizio d'oltre 25 anni;

2. Che il matrimonio avesse avuto luogo prima che il marito fosse entrato in impiego oppure in seguito a permesso del capo di dicastero, e ciò se da tale matrimonio aveasi prole vivente; se non esisteva prole occorreva che il matrimonio fosse seguito quindici anni prima della morte del marito;

3. Che la vedova non avesse mezzi di sussistenza proporzionati alla sua condizione.

La pensione della vedova era eguale a un terzo di quella che godeva o avrebbe ricevuto il defunto. I figli minorenni, in caso che premorisse la madre o che questa passasse a seconde nozze, avean titolo a pensione nella misura della madre.

Per gli impiegati dell'amministrazione provinciale eranvi due distinte patenti, una in data del 25 marzo 1822 riferibile agli

impiegati delle gabelle, l'altra del 22 marzo 1824 per gl'impiegati del demanio, del tesoro, debito pubblico, zecche, e per il personale inferiore delle prefetture e sotto-prefetture.

Per le patenti del 25 marzo 1822 per massima non si accordava pensione, se non all'individuo che avesse servito per anni 25. — La misura della pensione per un servizio di anni 25 consisteva nella metà della media dello stipendio goduto nell'ultimo triennio, e si aumentava di un quindicesimo di detta metà per ogni anno ulteriore di servizio, senza però mai eccedere il massimo di lire 3,000. Il servizio utile si calcolava giorno per giorno. La vedova, ed in mancanza di essa i figli che non raggiungevano l'età di quindici anni, aveano diritto alla pensione nella misura della metà di quella che godeva o sarebbe spettata al defunto. La vedova senza prole non avea diritto a pensione se non giustificava d'essere stata maritata da più di cinque anni.

Le patenti del 22 marzo 1824 erano informate agli stessi principii di quelle del 25 marzo 1822.

Lombardia — Dopo dieci anni compiuti di servizio, l'impiegato otteneva l'assegnamento di riposo corrispondente al terzo dell'ultimo stipendio; a venticinque anni la metà; a quaranta anni i due terzi e dopo i quaranta anni la pensione collimava coll'intiero stipendio. Venendo collocato a riposo prima di dieci anni di servizio, l'impiegato aveva diritto ad una gratificazione pari ad un'annata dell'ultimo stipendio. La pensione non poteva mai esser minore di 100 fiorini moneta di convenzione, pari ad italiane lire 259. 26.

La vedova d'un impiegato aveva diritto a pensione, purchè il marito avesse prestato dieci anni di servizio, si fosse congiunto in matrimonio in attività di servizio, e la vedova stessa non avesse vissuto separata di letto e di mensa per di lei colpa dal marito. Il trattamento era commisurato od in ragione dello stipendio o del carattere dell'impiegato. In ragione dello stipendio la pensione corrispondeva in massima al terzo del me-

desimo, non potendo però essere inferiore al minimo di fiorini 100 pari ad italiane lire 259. 26, nè superiore al massimo di austriache lire 1000 pari ad italiane lire 864. 20. Trattandosi di vedove d'impiegati superiori dello Stato, come per esempio di consiglieri di tribunali di prima istanza, di appello, di luogotenenza, di delegati, presidenti di tribunali, prefetti di finanza, presidenti d'appello, la loro pensione consisteva in un importo fisso corrispondente al grado dell'impiegato, e quindi in fiorini 400, 500, 600, 700, ecc., pari ad italiane lire 1,037. 04, 1,296. 30, 1,555. 55, 1,814. 81. In caso che l'impiegato fosse morto in attività prima di dieci anni di servizio, la superstite vedova non aveva diritto che ad un trimestre di stipendio, denominato il trimestre mortuario. Alle vedove poi d'impiegati che avevano uno stipendio non superiore alle lire it. 1,555. 55, e che fossero morti senz'alcuna sostanza, si accordava, oltre la pensione, un sussidio per le spese d'ultima malattia e di tumulazione corrispondente ad un trimestre dello stipendio. Ove le suddette vedove avessero a proprio carico il mantenimento di più di tre figli, in aggiunta alla pensione si concedeva un sussidio d'educazione per ciascuno de'figli d'età inferiore a venti anni se maschi, a diciotto se femmine, che complessivamente ammontava alla metà della pensione della madre: e trattandosi di figli d'impiegati superiori, si dava la somma fissa di it. lire 183. 56.

In caso infine che premorisse la madre, i figli ottenevano un assegno corrispondente alla metà della pensione che spettava o già godeva la madre stessa, e non mai inferiore a lire 259. 26, da godersi fino a che uno dei medesimi rimaneva al disotto dell'età prescritta.

Stati estensi — Per la legge italica del 12 febbraio 1806 dopo anni quindici di servizi la pensione era uguale a un decimo dello stipendio annesso all'ultimo impiego se esercitato almeno per un anno, diversamente al penultimo impiego. In seguito la pensione si aumentava di un decimo dello stipendio

per ogni quinquennio, e dopo cinquant'anni compiuti l'impiegato che cessava volontariamente dal servizio, otteneva a titolo di pensione vitalizia otto decimi del soldo; cessando per fisica impotenza, il soldo intiero. L'impiegato che cessasse dal servizio prima di quindici anni compiuti, otteneva per una sola volta in gratificazione altrettanti decimi del soldo, quanti eran gli anni compiuti del servizio prestato. La pensione in qualunque caso non era maggiore di milanesi lire 6,000 (italiane lire 4,577), nè minore di lire 300 (italiane lire 230. 26).

La vedova ed i figli minori dell'impiegato, i quali provassero non rimanere loro mezzi di sussistenza nè per parte del defunto, nè altrimenti, ottenevano un sussidio per una volta sola od una pensione vitalizia uguale a due terzi della gratificazione o pensione che godeva o che sarebbe spettata al defunto. La pensione non poteva essere minore di lire 300 di Milano (ital. lire 230. 26). Non competeva o cessava la pensione ai figli, compiti gli anni 20.

Stati parmensi — Per le leggi delli 2 luglio 1822 e 20 dicembre 1856, dopo dieci anni di servizio la pensione era uguale ad $^1/_3$ dello stipendio medio delle ultime tre annate; per ogni anno di servizio oltre i dieci sino a' quaranta si aggiungeva al terzo $^1/_{72}$ della media, e per ogni anno di servizio oltre al quarantesimo, la pensione si accresceva di $^1/_{36}$ di detta media. Così per massima a 49 anni la pensione era uguale all'intiero stipendio: non poteva mai però sorpassare le lire 6,000. Per un servizio inferiore al decennio si dava una gratificazione per una sola volta di tanti decimi dell'ultimo stipendio quanti erano gli anni di servizio. Per determinare la pensione o la gratificazione si teneva calcolo del tempo giorno per giorno.

Per commisurare il trattamento della vedova, ed in mancanza di essa, de' figli che non avevano ancora raggiunta l'età di

18 anni, bisognava anzitutto distinguere se il marito o padre era morto in attività di servizio, od in istato di riposo. Nel primo caso la vedova od i figli, ove l'impiegato avesse prestato un servizio minore di 10 anni, ricevevano una gratificazione di tanti ventesimi dell'ultimo stipendio quanti erano gli anni di servizio, ed in caso di una carriera di dieci anni avevano il diritto ad una pensione corrispondente al terzo dello stipendio medio dell'ultimo triennio. Se poi l'impiegato era morto in istato di riposo, la pensione a' di lui superstiti si ragguagliava al terzo di quella di cui godeva l'impiegato stesso. In ogni caso la pensione della vedova o de' figli non poteva eccedere le lire 2,000.

Stati pontifici — Per le leggi del 1° maggio 1828 e del 28 giugno 1843 la pensione era regolata ad $^1/_{40}$ dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio. Dopo un anno di servizio si aveva quindi diritto a pensione in $^1/_{40}$ di stipendio, ed a quaranta anni all'intiero stipendio. Il tempo si computava ad anni compiuti. Il minimo della pensione era di scudi 24, pari ad italiane lire 127. 26.

Riceveva pensione la vedova coi figli dell' impiegato se la rendita del patrimonio da questi lasciato non superava la pensione che il medesimo godeva o che gli sarebbe spettata; se la rendita superava la pensione dell'impiegato, in questo caso la pensione della vedova e de' figli veniva diminuita in proporzione del di più; se uguagliava il doppio dell'ammontare, la vedova ed i figli non conseguivano pensione. I genitori dell' impiegato avevano pensione se erano privi di mezzi e vivevano a carico dell' impiegato stesso. La riversibilità aveva luogo in favore della vedova, de' figli e dei genitori dell'impiegato nelle seguenti proporzioni: finchè il numero de' compartecipi non era minore di quattro, la pensione loro dovuta era uguale a $^2/_3$ di quella che godeva o che sarebbe spettata al defunto; se era ridotto a tre, la pensione era uguale alla metà; se a due o ad un solo, era uguale ad $^1/_3$. I figli avevano diritto a pensione

fino al compimento della maggiorità, le figlie durante lo stato nubile.

Toscana — Per le leggi de' 22 novembre, 31 dicembre 1849 e 14 aprile 1852, quando il servizio superava i dieci anni compiti, l'impiegato aveva diritto a pensione in ragione del terzo dello stipendio medio goduto negli ultimi tre anni; per ogni anno di servizio oltre il decennio si aggiungeva un trentesimo dello stipendio fino a che la pensione arrivasse ad uguagliarlo dopo un servizio di trenta anni ugualmente compiti. Se lo stipendio era minore di toscane lire 500 (italiane lire 420), la pensione da assegnarsi dopo 10 anni di servizio dovea equivalere in ogni caso allo stipendio intiero. Se lo stipendio era maggiore di toscane lire 500, ma a questa somma non giungesse il terzo dello stipendio medesimo, dovea in ogni caso assegnarsi dopo 10 anni di servizio la pensione di toscane lire 500.

La vedova ed i figli di un impiegato che non avesse goduto uno stipendio fisso superiore alla somma di annue lire toscane 1,000 (italiane lire 840), non aveano mai diritto a pensione. Se l'impiegato avesse goduto uno stipendio fisso superiore alle lire italiane 840 e fosse morto in attività di servizio, la superstite vedova avea diritto alla pensione in ragione della metà di ciò che sarebbe spettato al marito, purchè non eccedesse il terzo dello stipendio medio. I figli minorenni in caso che premorisse la madre, o che questa passasse a seconde nozze, aveano diritto a pensione in ragione della metà di quella che godeva o sarebbe spettata alla madre stessa. Per regola le vedove ed i figli degli impiegati morti in istato di riposo, quantunque questi avessero goduto in attività di servizio uno stipendio superiore alle lire 1,000 toscane (italiane lire 840), non aveau diritto ad assegno vitalizio. Perchè potessero dette vedove conseguire pensione era necessario che l'impiegato, allorchè otteneva la concessione dello assegno di riposo, dichiarasse di sottoporre l'assegno stesso a proporzionale ritenuta. In seguito a questa dichiarazione, la vedova ed i figli po-

tevano conseguir pensione, come le vedove d'impiegati morti in attività di servizio.

Due Sicilie — Nelle provincie continentali del reame di Napoli per la legge del 3 maggio 1816, e in Sicilia per quella del 25 gennaio 1823, dopo 20 anni ed un giorno di servizio, la pensione era uguale ad $^1/_3$ dell'ultimo stipendio se goduto almeno per due anni, altrimenti del penultimo. Dopo anni 25 ed un giorno, era uguale alla metà dello stipendio; dopo 30 anni ed un giorno a $^2/_3$; dopo 35 anni ed un giorno a $^5/_6$; dopo 40 anni ed un giorno allo intiero stipendio. Non si teneva calcolo delle frazioni inferiori ad un quinquennio.

Le vedove degli impiegati avevano diritto ad una pensione uguale alla sesta parte dell'ultimo soldo, purchè goduto per un biennio dai loro mariti, e semprechè questi fossero morti dopo venti anni ed un giorno di servizio. Passando la vedova a seconde nozze, o cessando di vivere, la sua pensione era da distribuirsi a porzioni uguali tra i figli maschi e le femmine, ai primi sino all'età di diciotto anni, ed alle seconde durante lo stato nubile, concedendosi però a queste in caso di matrimonio un'annata della quota di pensione di cui godevano.

Regno d'Italia — Unificato il regno, giustizia voleva che tutti gl'impiegati fruissero d'un trattamento fondato su disposizioni uguali. Abbiamo quindi salutata la legge sulle pensioni, del 14 aprile 1864, come una misura provvidissima. Essa è mirabile nella concisione delle sue forme: non si compone che di 45 brevissimi articoli, eppure definisce tutta la materia. Fu inspirata da nobili principii tanto verso gli impiegati, come verso le loro vedove ed orfani, ed è più generosa della legge francese. Nel compilarla si ebbe presente che non era equa cosa darle una forza retroattiva, distruggitrice di diritti acquisiti; per lo che una disposizione transitoria mantenne le pensioni esistenti a carico dell'erario quali erano state regolate dalle leggi anteriori, con ciò però che il massimo della pensione annua non potesse eccedere le lire 8,000; mentre con

altra disposizione transitoria ammise coloro che avevano diritto a pensione — e quelli che al cessare del servizio avessero raggiunto il tempo che per le leggi anteriori loro avrebbe dato diritto a pensione se avessero ottenuto il collocamento a riposo — ad esercitare il loro diritto a termini della nuova legge, o, se meglio loro torni, a termini delle leggi anteriori a cui eran soggetti, prendendo in questa seconda alternativa per base della liquidazione lo stipendio che godevano secondo gli ordinamenti de' governi cessati dal 1859 fino alla costituzione del regno d'Italia, e fermo però sempre che lo importare della pensione non potesse superare le lire 8,000 (articoli 38, 39).

Sarebbe stato desiderabile che tale disposizione per coerenza di principii fosse stata esplicitamente estesa anche alle guardie doganali, la cui legge, di data anteriore, fissa l'ammontare delle pensioni a seconda del grado e degli anni di servizio. Le guardie che al tempo della incorporazione avevano acquistato un diritto alla pensione, non possono in buona giustizia esserne dichiarate decadute, quantunque la legge in discorso richieda per la pensione delle nuove guardie un più lungo servizio. Se la legge generale delle pensioni fu generosa per gli impiegati civili, se nessuna eccezione in quella venne fatta, se la legge per le guardie doganali non dichiarò tolti i diritti acquisiti, tanto meno si può immaginare che questi debbano eccezionalmente venir impugnati a danno di individui che pe' siti insalubri ove sono chiamati a condur vita di stenti, in lotta continua colla natura e con gli uomini, in breve volger di tempo perduta la salute e stremate le forze, diventano impotenti al lavoro.

Una disposizione sarebbe anche a mutare nella legge sulle pensioni. Per essa l'impiegato non ha diritto a pensione se non conta 25 anni di servizio. In un governo costituzionale, ove tutta la responsabilità pesa sul ministro, non gli si può togliere la facoltà di dispensare dal servizio chi non gl' ispira fiducia.

Ora, un impiegato che servì 10, 15, 20 e più anni con onestà, con premura, può essere rimandato senza ch' ei possa far valere diritto alla pensione. Egli avrà consumato i più begli anni della sua vita negli studi, nel tirocinio, nell'attività, e perchè forse talvolta pel suo zelo perdè la salute, o perchè, dopo avere soddisfatto dieci ministri, non giunge più ad inspirare fiducia all' undecimo, da un istante all'altro si troverà gittato esso e la sua famiglia sul lastrico. Abbiamo veduto che il trattamento degl' impiegati li mette nella impossibilità di fare onesti risparmi; ora se sopraggiunge il commiato, essi si trovano in una condizione disperata, e questo in uno stadio della vita, in cui sono fatti omai inetti ad intraprendere ogni altra carriera.

Facciamo voti che per gl'impiegati del regno d'Italia il diritto alla pensione incominci dopo il decimo anno compito di opera prestata, compresovi il tempo del volontariato, e la pensione sia dopo il decennio, e fino al 25° anno, del quarto della media degli stipendi riscossi negli ultimi tre anni di servizio effettivo o di $^{10}/_{40}$, senza distinzione se la media superi o no lire 2,000.

Conchiudendo, il numero e i gradi degli impiegati si conformino al lavoro ed all' importanza degli uffizi. Gli impiegati siano onesti, colti, idonei, laboriosi e si dispensino coloro che non sono forniti di queste doti. I loro stipendi consuonino colla natura della loro opera, e non siano troppo al di sotto di quanto soglia corrispondere l'industria privata. Un regolamento generale ne definisca i doveri ed i diritti, e prescriva le censure da infliggere loro quando mancano al proprio debito. Il trattamento pe'cumuli degli stipendi, per le disponibilità, per le aspettative, pe'congedi, per giri d'ufficio, pe' trasferimenti, per le pensioni, sia razionalmente economico, ma tale da non mettere soprattutto l' impiegato alle prese col bisogno, chè cattiva consigliera è la fame.

S'incoraggiscano i giovani distinti per ingegno e per opero-

sità che intendono consacrare le loro forze alla pubblica cosa, ed in breve volger di tempo il ceto degli impiegati italiani non avrà ad invidiare la bella fama che circondava quelli del regno d'Italia fondato dal primo Napoleone. La nazione abbia fiducia in questi fattori della sua prosperità, il governo riposi in questa milizia chiamata ad attuare i suoi intendimenti e gl'impiegati, superbi di tale fiducia, coll'opera loro strenua ed efficacissima costituiranno una delle basi più ferme dello italico risorgimento.

CONCLUSIONE DELL' OPERA.

Dalla nordica illuvie Italia emerse
Ricca e discorde di possanza e d'arte
Calò di nuovo il nembo, e la sommerse
Di parte in parte.
Or come volge calamita al polo,
Volta alla luce che per lei raggiorna,
Compresa d'un amor, d'un voler solo
Una ritorna.

GIUSTI.

Il nostro quadro è omai compiuto.

Riepiloghiamo in fine dell'opera i risultamenti finanziari dell'amministrazione delle gabelle dal 1861 al 1° semestre 1866.

Nel quadriennio 1862-1865, in cui la riforma di quest'amministrazione ebbe il suo svolgimento, i prodotti e le spese dei vari rami complessivamente furono :

Anni.	*Prodotti.*	*Spese.*
1862	L. 180,844,756	L. 65,669,492
1863	» 192,614,630	» 61,582,260
1864	» 204,813,976	» 62,954,976
1865	» 221,060,446	» 58,624,822

Nelle spese non son computate quelle delle pensioni e disponibilità, quelle per il personale della direzione generale e

quelle infine della fabbricazione delle polveri per gli anni 1863, 1864 e 1865.

Le spese delle pensioni e delle disponibilità non appartengono all'amministrazione attiva. Esse si riferiscono a condizioni, tempi, servizi diversi e in gran parte remoti, e sono nel nostro sistema di contabilità poste a carico dell'amministrazione del tesoro, quale che si sia il dicastero o l'azienda pubblica a cui si riferiscono.

La spesa per il personale della direzione generale delle gabelle non è computata, perchè questo personale forma un solo corpo con quello di tutto il ministero delle Finanze. Tale spesa è di lire 359,200 l'anno.

La spesa infine per la fabbricazione delle polveri figura nel bilancio del ministero della guerra, a cui, cominciando dal 1863, è passata la gestione dei polverifici governativi. Essendo siffatta spesa del 50 per cento circa del prodotto, può computarsi di un milione di lire circa all'anno.

Il 1865 presenta in confronto del 1862 un aumento nei prodotti di lire 40,215,690, e un'economia nelle spese di lire 7,044,670; onde un vantaggio totale di lire 47,260,360.

Le entrate totali dello Stato nel bilancio preventivo del 1867 figurano per lire 658,653,760, di cui lire 2,450,103 costituiscono la parte straordinaria. I prodotti delle gabelle sono inscritti su questo bilancio per la somma di lire 238,960,000. Essi rappresentano quindi oltre un terzo delle entrate totali dello Stato.

Per effetto dei provvedimenti finanziari sanciti colla legge del 28 giugno 1866, il bilancio attivo dello Stato dovrebbe aumentare della somma annua di circa lire 130,000,000. Di questa somma circa 50 milioni si conseguiranno dall'amministrazione delle gabelle, semprechè col 1° gennaio 1867 siano attuati gli aumenti approvati dal potere legislativo nella tariffa dei prezzi di vendita del sale e non vengano revocati gli aumenti dei dazi doganali sanciti col luogotenenziale decreto del 14 lu-

glio 1866. I redditi ordinari dello Stato per il 1867 dovrebbero quindi ascendere a lire 786,203,567.

Certamente la guerra nazionale, le spese e gli impegni che per essa si incontrarono, i grandi risultamenti politici che ne conseguirono, le stipulazioni che la chiusero, la parte del debito pubblico romano che il regno d'Italia dovrà assumere, la nuova condizione in cui andrà a trovarsi il paese, tutto ciò arrecherà sensibili modificazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa.

Noi non ci permetteremo perciò di far previsioni sulla parte straordinaria del bilancio attivo e sulla parte tanto ordinaria che straordinaria del bilancio passivo per il 1867, tanto più che il ministro delle finanze non tarderà a far conoscere quale sia la situazione finanziaria del paese.

Accenneremo semplicemente che coll'annessione delle provincie venete non solo si estende il territorio dello Stato, accrescendolo con provincie feconde e che hanno in sè tutti gli elementi per divenir floride, non solo si acquistano confini meglio definiti e più agevoli a difendere e a vigilare, ma si ancora sarà dato di attuare nei bilanci della guerra e della marina le più grandi economie, ed avendosi altresì la prospettiva di una lunga pace si schiuderanno tutte le più copiose fonti della pubblica ricchezza.

Quanto alle gabelle può farsi assegnamento sicuro che il Veneto darà in proporzione delle provincie superiori del regno, e quindi per istare in numeri tondi la somma di oltre lire 30,000,000. Laonde il prodotto di quest'azienda può prevedersi per l'anno 1867 in Italia di circa 300,000,000 di lire.

Per colmare il disavanzo che resterà certamente, e che sarà per vari anni ancora notabile, converrà migliorare i cespiti attuali, instituirne forse alcun nuovo ma solo quando sarà aumenta la pubblica prosperità, riformare e ritemperare l'amministrazione. I cespiti si migliorano facendo opera che nessuno degli enti imponibili sfugga al pagamento dell'imposta,

e che tutti i cittadini la soddisfacciano in ragione della loro rispettiva ricchezza. Il buon andamento dell'amministrazione dipende in gran parte dall'intelligenza, dal sapere, dall'onestà, dall'energia degli amministratori. Per assicurarsi poi che le riforme dell'amministrazione portino tutto il loro frutto, fa d'uopo instaurare, là dove o è manchevole o imperfettamente si dispiega, un avveduto sindacato sull'erogazione del pubblico danaro, sindacato che non si smarrisca in un laberinto di minute forme, ma risponda al vero ed essenziale intento della sua instituzione.

Rispetto alla amministrazione delle gabelle molto certamente fu fatto, ma non tutto.

Porre mano sollecita alla costruzione di grandi *docks* o magazzini generali, nelle città soprattutto dove stanno per essere soppressi i porti-franchi.

Rinnovare o ampliare gli edifizi per dogane in molte località.

Procedere a un assetto definitivo e completo del personale delle manifatture dei tabacchi, allontanandone gli impiegati e gli operai inetti od invalidi.

Ricostruire od ampliare gli edifici per manifatture, ed arricchirli di macchine rispondenti ai grandi progressi fatti dalla moderna meccanica, senza di che sarà sempre vano sperare di poter conseguire prodotti perfetti e pienamente graditi ai consumatori.

Dar opera a importanti lavori nelle saline dello Stato, e sostituire in molte di esse le forze gratuite della natura al costoso e faticoso lavoro dell'uomo.

Continuare una severa epurazione della guardia doganale, onde tutto quel corpo, che omai illustrò sè stesso, raggiunga il grado di perfezionamento al quale vivamente aspira.

E soprattutto ritemperare il personale dell'amministrazione, spingendo innanzi gli elementi giovani e accogliendone nuovi educati alle nuove idee, forniti di larghe cognizioni, inspirati ai principii della più rigorosa moralità.

Ecco i provvedimenti più indispensabili che occorre urgentemente di adottare.

L'ampliamento degli edifizi delle manifatture dei tabacchi permetterà di notabilmente diminuirne il numero; e coll'adozione di nuove e perfette macchine saranno anche di assai scemate le spese di lavorazione.

L'epurazione del personale renderà possibile all'amministrazione di operare con minor numero d'impiegati, e la condizione di questi potrà essere convenientemente avvantaggiata senza scapito dell'erario.

Altre economie si renderanno attuabili colla soppressione di alcune direzioni fatte fra breve inutili coll'abolizione delle linee che separavano le provincie venete e colla cessazione, quando che sia, dei privilegi delle città e porti-franchi.

Di grandi, anzi di maggiori miglioramenti sono altresì capaci tutte le altre amministrazioni. Questi miglioramenti, ove vengano attuati, renderanno la mano del fisco meno odiosa alle popolazioni, faranno di assai aumentare i redditi delle imposte, e diminuiranno di molto le spese di riscossione.

Quanto alle economie fa d'uopo notare che se il sindacato delle spese è necessario nelle amministrazioni che hanno per obbiettivo di raccogliere il pubblico danaro, esso dev'essere tanto più accurato per quelle, le quali, essendo chiamate al cómpito di tutelare la sicurezza e di promuovere la prosperità della nazione, sentono vivo l'impulso di erogar molto danaro onde soddisfare brillantemente al loro mandato.

Ma ciò che deve massimamente conferire a render florido il tesoro è l'incremento della ricchezza pubblica.

Ne' cinque anni che sono trascorsi dalla proclamazione del regno d'Italia, popolo e governo tennero costantemente in cima dei loro pensieri il compimento dell'unità nazionale, e alla suprema necessità della salute della patria saviamente furono subordinate tutte le altre. In breve volger di tempo l'Italia mostrava all'Europa un esercito di ben 400,000 soldati ed una

flotta che ad alti destini pareva riserbata. Immense spese così si facevano onde apparecchiarsi alle ultime supreme battaglie.

E quando l'ora fu suonata, gli Italiani mostrarono al mondo come sapessero aggiungere al sacrificio delle sostanze quello pur della vita. Al grido della patria i partiti che poco prima minacciar pareano la saldezza degli ordini dello Stato, come per incanto si fondono in un sol pensiero, in un proposito solo. Dalle cime delle Alpi agli estremi lidi della Sicilia, in tutta Italia è uno slancio universale, immenso. I campi, le officine, le scuole restan deserte di quanti sono atti a portar armi. Aristocrazia, borghesia, popolo gareggiano di ardore e di spirito patrio. Giovinetti quindicenni e padri di famiglia lasciano la quiete dei domestici lari per correre ad arrolarsi, portando con sè la benedizione delle spose e delle madri. Una commozione generosa, irresistibile invade tutti i petti; ed in breve un corpo di 50,000 volontari sotto il comando dell'invitto capitano del popolo, di quel Garibaldi che sarà testo agli avvenire di leggende immortali, sorge a fianco dell'esercito regolare, in cui pur si annoverano a migliaia i volontari.

Lo spettacolo è ineffabilmente grande. Che se per brevità di tempo e avversità di fato ai nostri duci non riesce di legare dovunque e indissolubilmente la vittoria alla bandiera nazionale, un fatto rimane consacrato per quei che verranno dopo di noi, ed è che Lombardi e Siculi, Piemontesi e Napoletani, Toscani e Romagnoli, tutti stretti insieme come figli di una sola famiglia, presentano la fronte imperterrita al nemico, e vincono o cadono insieme mandando un saluto alla patria. E così nelle acque di Lissa, come sui colli combattuti di Custoza, marinai e soldati impongono alla storia di registrare atti di valore antico.

Se non che ora che il vessillo italiano, per valore di Re, virtù di popolo e grazia provvidenziale, sventola da Susa alle Alpi carniche e su quei baluardi d'onde lo straniero minacciava la nostra esistenza, ora che la regina dell'Adriatico dopo

più di mezzo secolo di schiavitù viene all'amplesso delle città sorelle, è necessario che l'Italia ripieghi in se medesima tutte quelle forze che prima avea dovuto rivolgere contro gli oppressori.

Allorchè sullo scorcio dell'evo medio l'Italia era discorde e divisa, e lo straniero, contando i forti che mordevano la polvere, calava a dominare le castella e le città fumanti ancora per lotte fratricide, la voce del poeta che siedea doglioso e grave sulle sponde del Po giva gridando *pace, pace, pace.*

Ora che siam tutti uniti in un sol popolo di 25 milioni di fratelli e tutti concordi in un solo pensiero di volere la patria libera e grande, io griderò: *studio, studio, lavoro.*

Già la nazione, nel corso dei cinque anni che si compierono colla liberazione della Venezia, non si ristè neghittosa e sentì la necessità di gettare copiosi i germi del suo avvenire economico.

Più di duemila chilometri di ferrovia aperti; Torino e Milano congiunte a Firenze, a Roma, a Napoli, a Brindisi; la locomotiva penetrata in Calabria ed in Sicilia; l'Appennino traforato in più luoghi; seimila chilometri di ferrovia (oltre i già fatti) in costruzione; mille chilometri di strade nazionali rotabili aperte; altri mille in costruzione; la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna chiamate a nuova vita; trecento milioni di lire spesi in grandi lavori pubblici; il Cenisio in procinto di diventare l'anello di congiunzione col cuore della Francia; lavori di ogni maniera in tutti i porti del regno; Brindisi alla vigilia di trasformarsi nell'emporio dell'Europa centrale; mille uffizi di posta instituiti; agevolate le epistolari corrispondenze fino ai più umili comuni rurali; aumentata a dismisura la circolazione dei giornali; il servizio dei *vaglia* postali interni ed internazionali istituito; un naviglio postale di 50 piroscafi della portata complessiva di 30,000 tonnellate in corso di navigazione; quattordici mila chilometri di linee telegrafiche in esercizio e una estensione di fili per ben venticinque mila chilometri con circa

500 uffizi; opere di bonificazione in ogni parte; e poi la meraviglia del canale Cavour che, uscendo dal Po presso Chivasso, distribuir puote una massa costante di 110 metri cubi di acqua per minuto secondo a 116,000 ettari di terreno.

Ecco le opere di questi ultimi cinque anni.

E in un altro ordine di idee abbiamo l'amministrazione e la legislazione quasi del tutto unificate, unificato il sistema dei pesi e misure e delle monete; gli ultimi feudi soppressi, abolite le decime, le *comunaglie*, gli ademprivi; le enfiteusi che inceppavano l'incremento agrario in gran parte cessate; le corporazioni religiose soppresse; la manomorta che sta per finire; il credito fondiario che nasce e si collega a tutte le altre numerose istituzioni bancarie; casse di risparmi, scuole, asili d'infanzia perfino nelle più modeste borgate; e insieme con ciò la libertà economica e politica, religiosa e civile e l'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Chi può dire quali saranno le conseguenze di questo gran movimento nazionale? Ad ogni orma che si stampa nella via del progresso si scuopre sempre un più vasto orizzonte. Ma il progresso per essere attuato e perchè porti tutti i suoi frutti ha mestieri dell'intelligenza e di una operosità infaticabile.

L'Italia ha una storia così grande che per molti secoli compenetra in se medesima la storia di tutta l'umanità, perchè è l'erede del mondo greco, la madre del mondo romano, cioè dell'impero più vasto che sia mai esistito sulla terra; perchè essa diè moto al risorgimento delle lettere, delle arti, delle scienze dopo la notte barbarica; perchè diè vita alla pleiade di quei navigatori che di mille nuove terre arricchir dovevano il vecchio emisfero. Posta in una delle plaghe più favorite dalla natura, l'Italia è pur sempre la naturale regina del Mediterraneo, di questo meraviglioso bacino in cui si specchiarono volta a volta Tiro, Cartagine, Cirene, Rodi, Atene, Corinto, Alessandria, Amalfi, Pisa, Venezia, Genova, Marsiglia e Cadice. Bagnata per tanta lunghezza da questo mare, fornita di si por-

tuose spiaggie, essa dopo il taglio dell'istmo di Suez attirerà di nuovo a sè tutto il commercio dell'Oriente, mentre d'altra parte le Alpi al Cenisio e al Gottardo forate, quello le procacceranno di Parigi, Berlino, Vienna e Pietroburgo.

Grande è quindi eziandio economicamente l'avvenire del nostro paese. Ma per fecondare tanti e sì copiosi elementi di prosperità, non cesseremo mai di ripeterlo, fa d'uopo di scuotere ogni torpore, occorre *studio*, *lavoro;* sì, studio e lavoro, ripetiamo all'agricoltore, all'industriale, al soldato, al marinaro, al docente, al discepolo, agl'impiegati e a tutti coloro che hanno in mano la pubblica cosa. Lo studio e il lavoro crearono le floridissime industrie inglesi, francesi, belghe; i portenti marittimi dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dell'America; le glorie militari della Francia; e la maravigliosa nuovissima epopea della Prussia.

Arte, letteratura, facondia, poesia abbiamo a dovizia, ma il culto delle scienze esatte e delle tecniche discipline, i perfezionamenti che ne scaturiscono, possono soli efficacemente promuovere, senza effimeri palliativi, la prosperità del popolo, la ricchezza e la forza del paese. Per essi l'Italia vedrà il suo suolo, con tanta potenza di produzione adesso in molta parte isterilito o abbandonato a una cultura primitiva, ritornare a fecondissima terra, e le sue industrie, ora fatte ancelle delle straniere, disputare di nuovo alle potenti rivali la prevalenza sui mercati europei.

« L'industria, diremo coll'illustre nostro Cattaneo, conferisce valore alle acque, alle pietre, alle argille, al legname, alle pelli, alle ossa, alle scaglie, ad ogni rifiuto della vita rusticale. L'addensamento degli operai dà prezzo ad ogni sorta di viveri; le arti additano nuovo uso a molti vegetabili e fomentano l'agricoltura nelle valli alpestri, ove vanno in cerca di acque motrici, di selve e di miniere. Il valore delle terre cresce, perchè le famiglie arricchite ambiscono investirvi i loro capitali e se ne contendono la compera. Una popolazione d'intraprenditori ar-

diti, di sagaci operai, di negozianti e proprietari soggetti all'emulazione delle nuove ricchezze e al sindacato dell'opinione, di scienziati che promuovono la prosperità e considerazione del paese, costituisce una congerie formidabile di forze materiali e morali; spande un'azione illuminante; fa partecipi del sapere, dell'intraprendenza e della dignità civile le masse rurali. I popoli moltiplicati accrescono colla spontanea forza del numero le pubbliche rendite e la comune difesa, alla quale contribuisce la perizia delle arti e delle scienze, l'abbondanza del danaro, la bontà delle istituzioni militari, l'intelligenza e alacrità delle moltitudini. »

Quando col favore della pace, ritornate ai campi, alle officine, alle scuole tante utili braccia ed intelligenze, scomparso il brigantaggio che desola le terre, l'Italia, profittando di quella mirabile varietà di temperamenti della quale sono stati dotati i suoi figli, richiamerà all'antico splendore le scienze e le arti;

Quando faremo saggio uso delle molte nostre selve, dove abbondano le quercie, il larice, l'abete, il castagno e il faggio, per accrescere le costruzioni, la navigazione, le vie ferrate;

Quando vedremo restituita a fecondità la maggior parte dei 4,000,000 d'ettari di terreni or paludosi ed incolti;

Quando vedremo il mare solcato da un poderoso naviglio uscito dai nostri cantieri per recare allo straniero non solo materie greggie e frutti di una terra felice, ma opere manufatte e perfette per la produzione delle quali riunisce tanti elementi;

Quando lo spirito di associazione avrà ridestato il credito, create le grandi istituzioni che oggi ancor mancano al commercio e all'industria;

Quando il livello della privata moralità si sarà ad una nobile altezza elevato;

Quando i vincoli della madre patria con tanti italiani solerti ed operosi sparsi nei più remoti continenti saranno divenuti più stretti;

Quando la riverenza al sapere, alla virtù, al lavoro sarà debitamente sentita da tutti gli Italiani ;

Quando individui, municipi e provincie comprenderanno la grande solidarietà che avvince la prosperità loro a quella dello Stato e questa a quella, e regneranno in tutto il loro venerato splendore la libertà e la legge, la morale e l'amor di patria, la giustizia e la sapienza, allora potremo con lieto animo rinnovarti, o Italia, l'antico saluto:

Salve, magna parens..... Saturnia tellus,
Magna virum.

PRODOTTI E SPESE

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE

NEL REGNO D'ITALIA.

N. B. Le cifre portate nei prospetti concernenti il quinquennio 1861-1865 sono quelle state definitivamente accertate. Ciò spiega le lievi differenze che possono trovarsi nel confronto di questi prospetti cogli altri anteriormente pubblicati dall'amministrazione delle gabelle, i quali furono compilati in base a note provvisorie somministrate dagli uffici di riscossione e desunte da una prima ispezione dei registri.

	Rami	Popolazione soggetta alle imposte	Prodotti	Quoto per testa
1861	Dogane	21,776,953	60,748,523. 69	2. 789
	Dritti marittimi	21,776,953	1,721,421. 69	» 079
	Dazio di consumo	21,776,953	17,919,239. 25	» 822
	Tabacchi	19,385,151	60,115,885. 33	3. 101
	Sali	19,013,054	32,641,619. 51	1. 716
	Polveri piriche	15,122,134	1,015,347. 25	» 067
	Totale	21,776,953	174,162,036. 72	7. 997
1862	Dogane	21,776,953	56,894,394. 71	2. 612
	Dritti marittimi	21,776,953	1,846,131. 94	» 084
	Dazio di consumo	21,776,953	22,129,798. 89	1. 016
	Tabacchi	19,385,151	63,722,416. 89	3. 287
	Sali	19,013,054	34,848,920. 73	1. 832
	Polveri piriche	15,122,134	1,403,092. 86	» 092
	Totale	21,776,953	180,844,756. 02	8. 304

Spese								
di amministrazione	Proporzione per cento coi prodotti	d'acquisto delle materie prime	Proporzione per cento coi prodotti	generali	Proporzione per cento coi prodotti	Totale delle spese	Proporzione per cento coi prodotti
7,742,071. 68	12. 74	»	»	3,906,130. 07	6. 43	11,648,201. 75	19. 17
» »	» »	»	»	110,687. 41	6. 43	110,687. 41	6. 43
1,686,527. 67	9. 41	»	»	1,152,207. 08	6. 43	2,838,734. 75	15. 84
6,801,261. 58	11. 31	16,484,170. 07	27. 42	3,865,451. 40	6. 43	27,150,883. 05	45. 16
6,733,714. 06	20. 62	1,755,848. 35	5. 38	2,098,856. 10	6. 43	10,588,418. 51	32. 43
781,615. 49	76. 98	»	»	65,286. 81	6. 43	846,902. 30	83. 41
					Tot.	53,183,827. 77	30. 53
7,570,175. 94	13. 30	»	»	3,607,104. 62	6. 34	11,177,280. 56	19. 64
» »	» »	»	»	117,044. 76	6. 34	117,044. 76	6. 34
6,399,489. 46	28. 91	»	»	1,403,029. 24	6. 34	7,802,518. 70	35. 25
7,609,137. 34	11. 94	21,933,985. 12	34. 42	4,040,001. 23	6. 34	33,583,123. 69	52. 70
7,834,301. 23	22. 48	1,781,948. 35	5. 11	2,209,421. 57	6. 34	11,825,671. 15	33. 93
1,074,897. 49	76. 61	»	»	88,956. 08	6. 34	1,163,853. 57	82. 95
					Tot.	65,669,492. 43	36. 31

	Rami	Popolazione soggetta alle imposte	Prodotti	Quoto per testa
1863	Dogane	21,776,953	57,676,799. 60	2. 648
	Dritti marittimi	21,776,953	1,842,602. 22	» 084
	Dazio di consumo	21,776,953	21,512 654. 34	» 987
	Tabacchi	19,385,151	70,467,680. 98	3. 635
	Sali	19,013,054	39,142,326. 96	2. 058
	Polveri piriche	15,122,134	1,972,566. 29	» 130
	Totale	21,776,953	192,614,630. 39	8. 844
1864	Dogane	21,776,953	56,577,328. 04	2. 598
	Dritti marittimi	21,776,953	1,989,894. 76	» 091
	Dazio di consumo	21,776,953	23,626,767. 07	1. 084
	Tabacchi	19,385,151	76,830,468. 77	3. 963
	Sali	19,013,054	43,387,662. 67	2. 281
	Polveri piriche	15,122,134	2,401,854. 86	» 158
	Totale	21,776,953	204,813,976. 17	9. 405

Spese							
di amministrazione	Proporzione per cento coi prodotti	d'acquisto delle materie prime	Proporzione per cento coi prodotti	generali	Proporzione per cento coi prodotti	Totale delle spese	Proporzione per cento coi prodotti
4,966,794. 12	8. 61	» »	» »	3,702,850. 53	6. 42	8,669,644. 65	15. 03
» »	» »	» »	» »	118,305. 06	6. 42	118,305. 06	6. 42
6,463,256. 08	30. 04	» »	» »	1,381,112. 40	6. 42	7,844,368. 48	36. 46
7,731,528. 91	10. 97	21,248,766. 09	30. 15	4,524,025. 11	6. 42	33,504,320. 11	47. 54
6,995,340. 66	17. 87	1,702,269. 68	4. 35	2,312,937. 39	6. 42	11,210,547. 73	28. 64
108,435. 95	5. 49	» »	» »	126,638. 75	6. 42	235,074. 70	11. 91
					Tot.	61,582,260. 73	31. 97
4,674,166. 20	8. 26	» »	» »	3,666,210. 85	6. 48	8,341,029. 58	14. 74
» »	» »	» »	» »	128,945. 18	6. 48	128,945. 18	6. 48
4,206,008. 28	17. 80	» »	» »	1,531,014. 50	6. 48	5,737,022. 78	24. 28
8,901,166. 95	11. 58	22,244,245. 06	28. 95	4,978,614. 37	6. 48	36,124,026. 38	47. 01
7,660,289. 11	17. 65	1,861,376. 91	4. 29	2,811,520. 54	6. 48	12,333,186. 56	28. 42
135,777. 91	5. 65	» »	» »	155,640. 19	6. 48	201,418. 10	12. 13
					Tot.	62,954,976. 05	30. 73

	Rami	Popolazione soggetta alle imposte	Prodotti	Quoto per testa
1865	Dogane	21,776,953	60,946,079. 32	2. 798
	Dritti marittimi	21,776,953	1,850,937. 04	» 084
	Dazio di consumo	21,776,953	27,489,803. 96	1. 262
	Tabacchi	19,385,151	78,089,592. 77	4. 028
	Sali	19,013,054	50,464,140. 30	2. 654
	Polveri piriche	15,122,134	2,219,892. 72	» 146
	Totale	21,776,953	221,060,446. 11	10. 151

Prodotti dell'amministrazione delle gabelle nel regno d'Italia nel 1° semestre degli anni 1865-1866.

Rami	Primo semestre	
	1866	1865
Dogane .....L.	30,578,382. 23	29,959,324. 25
Dritti marittimi .....»	1,169,627. 40	1,135,101. 28
Dazio di consumo .....»	11,988,832. 93	14,362,716. 51
Tabacchi.....»	43,137,617. 21	35,486,205. 74
Sali .....»	28,066,372. 96	24,153,547. 48
Polveri piriche.....»	865,326. 86	1,094,149. 14
Totale...L.	115,806,159. 59	106,191,044. 40

Spese							
di amministrazione	Proporzione per cento coi prodotti	d'acquisto delle materie prime	Proporzione per cento coi prodotti	generali	Proporzione per cento coi prodotti	Totale delle spese	Proporzione per cento coi prodotti
4,412,419. 98	7. 24	» »	» »	4,449,063. 79	7. 30	8,861,483. 77	14. 54
» »	» »	» »	» »	135,118. 40	7. 30	135,118. 40	7. 30
402,382. 99	1. 46	» »	» »	» »	» »	402,382. 99	1. 46
8,598,280. 29	11. 01	21,268,000. »	27. 23	5,700,504. 27	7. 30	35,566,820. 56	45. 54
7,848,263. 12	15. 55	1,841,325. »	3. 65	3,683,882. 24	7. 30	13,373,470. 36	26. 50
123,558. 42	5. 56	» »	» »	162,052. 16	7. 30	285,610. 58	12. 86
					Tot.	58,624,886. 66	26. 51

Progressione dei prodotti dell'amministrazione delle gabelle nel regno d'Italia dall'anno 1861 a tutto il mese di giugno 1866.

Aumento nell'anno	1862	in confronto dell'anno	1861	L. 6,682,719. 30
» »	1863	» »	1862	» 11,769,874. 37
» »	1864	» »	1863	» 12,199,345. 78
» »	1865	» »	1864	» 16,246,469. 94
Aumento nel 1° semestre 1866 in confronto del 1° semestre 1865				» 9,615,115. 19
			Totale...	L. 56,513,524. 58

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

Prefazione ..... *Pag.* V

PARTE PRIMA

CAPITOLO I.

Direzione generale delle gabelle.

§ 1. Imposte che si comprendono sotto il nome di gabella. » 1
» 2. Ordinamento e attribuzioni della direzione generale delle gabelle ..... » 3
» 3. Indirizzo e distribuzione degli affari nella direzione generale delle gabelle ..... » 7
» 4. Di alcune innovazioni nell'ordinamento delle amministrazioni centrali ..... » 21

CAPITOLO II.

Direzioni compartimentali ed ispezioni delle gabelle.

§ 1. Amministrazione delle gabelle in Italia prima del 1859 » 27
» 2. Idea regionale e soprintendenze delle finanze - Dicentramento ..... » 36

§ 3. Ordinamento delle direzioni compartimentali delle gabelle - Distinzione delle carriere - Facoltà dei direttori - Attribuzioni e doveri degli altri impiegati degli uffizi di direzione ..... *Pag.* 39
» 4. Uffizi del contenzioso finanziario - Uffizi di riscontro » 47
» 5. Servizio delle ispezioni - Attribuzioni e doveri degli ispettori rispetto agli uffizi delle gabelle - Alcune norme comuni a tutti gli impiegati ..... » 49
» 6. Nomine del personale - Provvedimenti per i locali e mobili d'uffizio ..... » 52
» 7. Istruzioni sul servizio interno d'uffizio - Statistica - Contenzioso - Contabilità ..... » 53
» 8. Proposte ..... » 56
» 9. Sulla questione di accentrare nelle prefetture la direzione dei servizi finanziari d'ogni provincia .... » 58

Capitolo III.

Imposte di confine.

§ 1. Indole e vicissitudini dell'imposta doganale ..... » 63
» 2. Le dogane nei tempi antichi ..... » 64
» 3. Le dogane nei tempi di mezzo ..... » 67
» 4. Sistema mercantile ..... » 72
» 5. Sistema continentale ..... » 76
» 6. Le dogane nei tempi moderni - Zollwerein - Gran Brettagna - Francia - Austria e lega austro-estense-parmense - Russia - Spagna - Portogallo - Belgio - Svizzera - Turchia ..... » 77
» 7. Le dogane nel regno di Sardegna - Riforma economica - Sue conseguenze ..... » 88
» 8. Le dogane in Lombardia ..... » 98
» 9. Le dogane negli Stati estensi ..... » 107
» 10. Le dogane negli Stati parmensi ..... » 110
» 11. Le dogane negli Stati pontifici - Fiere di *assegna* e fiera di Sinigaglia ..... » 113
» 12. Le dogane in Toscana ..... » 122
» 13. Le dogane nelle due Sicilie - Scale franche ..... » 125
» 14. Tariffe e prodotti doganali degli Stati italiani nel 1858.. » 131
» 15. La tariffa doganale e i trattati di commercio del re-

gno di Sardegna vengono estesi alle nuove provincie - Effetti economici che ne derivano ..... *Pag.* 138
§ 16. Diritti marittimi - Cabottaggio - Tasse sanitarie - Movimento della navigazione ..... » 145
» 17. Regolamento doganale del 12 settembre 1860 ..... » 151
» 18. Primo regolamento doganale del regno d'Italia - Pregi e difetti ..... » 152
» 19. Condizioni dell'amministrazione doganale sullo scorcio del 1862 - Nuovo regolamento - Concetti che lo informano ..... » 160
» 20. Riordinamento degli uffici doganali - Disegni organici sul personale - Nomine - Provvedimenti pei locali e mobili d'ufficio..... ..... » 166
» 21. Formalità doganali - Facilitazioni e guarentigie - Disposizioni per gli zuccheri ..... » 173
» 22. Città franche di Livorno, Ancona, Messina - Porto-franco di Genova - Rivista retrospettiva - Nuovi regolamenti - Regolamento speciale per la dogana di Genova » 179
» 23. Spedizionieri e facchini di dogana - Abolizione dell'esercizio privilegiato ..... » 185
» 24. Conseguenze del nuovo ordinamento - Prodotti - Osservazioni e confronti ..... » *ivi*
» 25. Avvenire delle dogane italiane - Docks e magazzini generali - Decreto 28 giugno 1866 portante nuove pene per i reati di contrabbando - Concetti di riforma alla tariffa doganale e aumenti di dazi sanciti col decreto del 14 luglio 1866 ..... » 197

Capitolo IV.

Monopoli governativi.

§ 1. Nozioni fisiche sul tabacco ..... » 208
» 2. Nozioni storiche sul tabacco ..... » 210
» 3. Nozioni fisiologiche sul tabacco ..... » 213
» 4. Il tabacco viene assoggettato ad imposta - Redditi che ne derivano ad alcuni Stati europei - Luoghi principali da cui questi lo ritraggono - Analisi chimica del tabacco Virginia e Kentuky ..... » 222
» 5. L'imposta sul tabacco in Italia ..... » 229

§ 6. Condizioni dell'imposta sul tabacco presso gli Stati italiani nel 1858 - Prodotti - Tariffe relative in confronto a quelle del regno d'Italia ..... *Pag.* 236
» 7. Coltivazione del tabacco nel continente italiano e nell'isola di Sardegna - Coltivazione e lavorazione in Sicilia ..... » 242
» 8. Notizie storiche sul sale ..... » 244
» 9. Usi del sale e sue varietà ..... » 246
» 10. Il sale viene assoggettato ad imposta - Importanza del sale nei traffici della repubblica di Venezia - Modi diversi di tassazione e redditi che ne ritraggono alcuni Stati europei ..... » 249
» 11. Vendita del sale a prezzi ridotti per la pastorizia, l'agricoltura e l'industria presso estere nazioni ..... » 254
» 12. L'imposta sul sale presso gli Stati italiani prima delle annessioni - Prodotti nel 1858 e corrispondenti tariffe dei prezzi in confronto a quelli della tariffa italiana ..... » 255
» 13. Notizie storiche sulla polvere pirica e sua composizione » 258
» 14. La polvere da schioppo presso alcuni Stati europei ... » 260
» 15. La polvere da schioppo negli Stati italiani - Prodotti del 1858 ..... » 262
» 16. La polvere da schioppo nel regno d'Italia - Fabbriche private - Quantità prodotte nei polverifici governativi di Fossano, Scafati e Cagliari - Quantità introdotte dall'estero e dazio riscosso - Fabbricazione della polvere da mina nello stabilimento di Scafati - Estensione del monopolio a tutto il regno, esclusa la Sicilia ..... » 263
» 17. Legislazione sui monopoli governativi negli Stati italiani » 270
» 18. Legislazione sui monopoli governativi nel 1860 in Italia - Legge d'unificazione del 13 luglio 1862 ..... » 280
» 19. Prodotti dei monopoli nel 1860 e nel 1861 - Regolamento del 9 novembre 1862 per l'esecuzione della legge sulle privative - Istruzioni diverse ..... » 282
» 20. Ordinamento dei magazzini dei generi di monopolio - Parziali riforme prima dell'unificazione del 1865 - Economie conseguite ..... » 286
» 21. Coltivazione del tabacco in Francia e discipline fiscali. » 291
» 22. Regolamento sulla coltivazione del tabacco in Italia -

Istruzioni per la sua applicazione - Vigilanza sulle coltivazioni - Risultati ..... *Pag.* 302
§ 23. Compra dei tabacchi greggi per parte dell'amministrazione italiana - Studi sul modo col quale si procede all'estero alla lavorazione dei tabacchi - Notizie sulla manifattura dei tabacchi in Parigi ..... » 306
» 24. Cenni monografici sulle manifatture dei tabacchi in Italia :
Manifattura dei tabacchi in Torino ..... » 320
Id. id. Sestri Ponente (Genova). » 324
Id. id. Cagliari ..... » 326
Id. id. Capraia (Genova) ..... » 329
Id. id. Milano ..... » 331
Id. id. Modena ..... » 335
Id. id. Massa-Carrara ..... » 336
Id. id. Parma ..... » 339
Id. id. Firenze ..... » 343
Id. id. Lucca ..... » 345
Id. id. Bologna ..... » 347
Id. id. Chiaravalle (Ancona) .... » 350
Id. id. Napoli e Cava ..... » 351
Id. id. Lecce ..... » 354
Quadri riassuntivi sulla lavorazione e sul personale. » 356
» 25. Soverchio numero delle manifatture dei tabacchi in Italia e ostacoli alla diminuzione delle medesime - Istruzioni provvisorie sul relativo servizio - Inventario del capitale della regia alla fine del 1865 - Miglioramenti agli edifici ed alle macchine ..... » 358
» 26. Qualità di sale posto in vendita dall'amministrazione italiana - Metodi di produzione ..... » 365
» 27. Cenni monografici sulle saline governative in Italia ... » 367
Salina di Cagliari ..... » 368
Id. Salsomaggiore (Parma) ..... » 370
Id. Comacchio (Ferrara) ..... » 372
Id. Cervia (Ravenna) ..... » 374
Id. Volterra (Pisa) ..... » 377
Id. Portoferraio (Livorno) ..... » 379
Id. Barletta (Foggia) ..... » 380
Id. Lungro (Cosenza) ..... » 382
Id. Milliscola (Napoli) ..... » 385

Saline private di Trapani - Residui delle saline di Cagliari ..... *Pag.* 387
§ 28. Difetti della legge sulle privative del 13 luglio 1862 - Riforme introdotte colla legge del 15 giugno 1865 - Nuovo regolamento della stessa data ..... » 390
» 29. Norme per la vendita del sale ad uso dell'agricoltura, della pastorizia e dell'industria in Italia - Studi fatti in Prussia sul sale in formelle ..... » 398
» 30. Organico dei magazzini di deposito dei tabacchi in foglia - Condizioni del personale delle privative - Organico dei magazzini di spedizione e di vendita, sua attuazione e risultati - Rivendite ..... » 406
» 31. Prodotti e spese - Confronti colla Francia e ragioni delle differenze ..... » 410
» 32. Quesiti intorno al miglior modo di ordinare l'imposta sul tabacco - Dazio d'introduzione e coltivazione divietata - Sperimento di questo sistema in Sicilia - Dazio d'introduzione e tassa sulla coltivazione - Tassa di fabbricazione con esenzione da dazio doganale e libera coltivazione - Monopolio ed appalto » 419
» 33. Monopolio e limitata coltivazione del tabacco..... » 434
» 34. Proposte sull'acquisto dei tabacchi esteri - Perizie - Scorte - Sigari esteri di qualità pregiata ..... » 437
» 35. Concentramento delle lavorazioni congeneri dei tabacchi nelle stesse manifatture - Regolamento uniforme » 440
» 36. Miglioramento degli stabilimenti saliferi ..... » 442
» 37. Proposte riguardanti la tariffa dei tabacchi - Vendita di trinciati a prezzi ridotti nei paesi di frontiera - Conclusione ..... » 449

CAPITOLO V.

Dazi di consumo.

§ 1. I dazi di consumo e i diritti d'accisa ..... » 452
» 2. Origine e vicissitudini dei dazi di consumo ..... » 453
» 3. I dazi di consumo in Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Austria ..... » 456
» 4. I dazi di consumo in Italia fino alla legge d'unificazione del 3 luglio 1864 ..... » 462
» 5. Concetti che informarono la legge del 3 luglio 1864 .. » 465

§ 6. Disposizioni della legge del 3 luglio 1864 - Tariffa dei dazi governativi ..... Pag. 467
» 7. Regolamento e istruzioni disciplinari del 10 luglio 1864 » 473
» 8. Convenzioni coi comuni a minimo e per abbonamento - Appalto generale - Prodotti ..... » 475
» 9. Difetti della legge del 3 luglio 1864 e modificazioni sancite col decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866 » 479
» 10. Della tassa sul macinato - Progetto Sella - Inconvenienti e vantaggi ..... » 489
» 11. Della tassa sulla produzione del vino - Progetto Scialoia - Inconvenienti e vantaggi ..... » 499
» 12. Progetto di cedere ai comuni i dazi di consumo e di attribuire allo Stato le addizionali dei comuni alle tasse dirette ..... » 504

Capitolo VI.
Guardia doganale.

§ 1. Concetto dell'istituzione - La guardia doganale in Francia e in Austria ..... » 509
» 2. La guardia doganale negli Stati italiani ..... » 510
» 3. La guardia doganale del regno d'Italia - Commissioni di scrutinio - Ferma - Mobilitazione militare - Requisiti per l'ammissione - Matrimonii ..... » 514
» 4. Pene - Ricompense - Soldi - Pensioni ..... » 518
» 5. Ispettori e sotto-ispettori - Loro attribuzioni nel corpo delle guardie doganali - Comandanti di luogotenenza e loro attribuzioni ..... » 521
» 6. Brigadieri, sotto-brigadieri e guardie doganali - Loro attribuzioni e doveri - Perquisizioni - Cooperazione nel servizio di sicurezza pubblica e di polizia marittima ..... » 524
» 7. Nomine e promozioni - Indennità per spese di visita, di alloggio, di tramutamento - Guardie sedentarie ... » 526
» 8. Armi - Massa del corpo e modo di formarla - Vestiario - Locali - Casermaggio - Vitto in comune ..... » 528
» 9. Risultati finali dello scrutinio - Incorporazione degli idonei - Provvedimenti a favore dei licenziati ..... » 530
» 10. Amministrazione e contabilità della massa ..... » 531
» 11. Arruolamento - Organico - Modificazioni alla legge del

13 maggio 1862 - Appello ai militari di seconda categoria in congedo illimitato - Nuovo scrutinio ... *Pag.* 532
§ 12. Provvedimenti per la somministrazione degli oggetti d'armamento, di vestiario, di casermaggio e per l'acquartieramento della guardia ..... » 534
» 13. Barche e piroscafi doganali ..... » 537
» 14. Disposizioni diverse - Variazioni all'organico e al riparto della forza - Numero degli agenti e estensione della linea di sorveglianza ..... » 539

CAPITOLO VII.

Statistica commerciale.

§ 1. Origine e uffici della statistica commerciale ..... » 543
» 2. Statistiche commerciali e traffici degli Stati d'Italia nel 1859 ..... » 545
» 3. Statistica commerciale e traffici del regno d'Italia .... » 554
» 4. Quadri delle principali merci importate ed esportate - Pregi e difetti delle statistiche commerciali - Valori » 557

APPENDICE ALLA PRIMA PARTE.

Amministrazione delle gabelle nella Venezia.

Dogane - Portofranco di Venezia - Tabacchi - Sale - Polvere pirica - Dazio di consumo - Bilancio veneto ..... » 561

PARTE SECONDA

Avvertenza preliminare ..... » 579

CAPITOLO I.

Contenzioso amministrativo.

§ 1. Ordinamento del contenzioso amministrativo negli Stati d'Italia - Legge del 30 ottobre 1859 - Osservazioni generali - Origine dei tribunali speciali ..... » 581

§ 2. Concetto della nuova legge del 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo - Studi e disegni anteriori *Pag.* 592
» 3. Competenza dell'autorità amministrativa e dell'autorità giudiziaria in materia contenziosa - Principali distinzioni di competenza nel contenzioso delle gabelle. » 595
» 4. Istruzioni ai direttori delle gabelle per la trattazione delle cause civili - Dubbi in materia contravvenzionale - Risoluzioni ..... » 598
» 5. Proposte - Direzioni del contenzioso finanziario - Formalità nei giudizi - Conclusione ..... » 607

Capitolo II.
Consiglio di Stato.

§ 1. Il consiglio di Stato nel regno di Sardegna - Legge del 30 ottobre 1859 - Il consiglio di Stato presso altre nazioni - Concetto di questa istituzione ..... » 610
» 2. Il consiglio di Stato del regno d'Italia - Conflitti di competenza - Rapporti coll'amministrazione - Preparazione dei progetti di legge e regolamenti - Formazione del consiglio di Stato e suo carattere amministrativo ..... » 612

Capitolo III.
Contabilità generale.

§ 1. Origine italiana dei bilanci - Aumento delle pubbliche spese dal 1815 - I bilanci moderni ..... » 617
» 2. Sistema di contabilità negli Stati italiani ..... » 620
» 3. Sistema di contabilità nel regno d'Italia ..... » 631
» 4. Nuove e maggiori spese ..... » 633
» 5. Proroga dell'esercizio finanziario ..... » 636
» 6. Contratti - Uffici di contabilità centrale - Direzioni compartimentali del tesoro - Pagamento delle spese - Regolamento di contabilità .... » 637

Capitolo IV.
Corte dei conti.

§ 1. Corti dei conti negli Stati italiani - Legge del 30 ottobre 1859 - Corte dei conti presso altre nazioni.... » 643

§ 2. Corte dei conti del regno d'Italia - Sue attribuzioni - Osservazioni ..... *Pag.* 645
» 3. Sindacato preventivo - Sindacato posteriore - Pensioni » 647

APPENDICE AI DUE PRECEDENTI CAPITOLI.

Progetto presentato dal ministro Sella per una nuova legge sulla contabilità generale dello Stato..... » 650

CAPITOLO V.
Gli impiegati.

§ 1. Gli impiegati nell'ordinamento sociale - Gli impiegati nei periodi delle rivoluzioni ..... » 658
» 2. Epurazioni - Requisiti degli impiegati - Onestà, attitudine, promozioni, anzianità, merito ..... » 662
» 3. Legge sullo stato degl'impiegati - Stipendi - Cumuli - Disponibilità e aspettative - Missioni e traslocazioni » 665
» 4. Leggi sulle pensioni negli Stati italiani - Legge sulle pensioni nel regno d'Italia - Suoi pregi e difetti..... » 671

CONCLUSIONE DELL'OPERA ..... » 683

Prodotti e spese dell'amministrazione delle gabelle nel regno d'Italia ..... » 695

FINE DELL'INDICE.